



Commissione
CGS Garanzia Sciopero

RACCOLTA SISTEMATICA DEGLI
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI

VOLUME I
ORIENTAMENTI DI CARATTERE GENERALE

A cura di Ivana Sechi

Premessa della curatrice

La presente raccolta, articolata in due volumi, si propone di offrire un quadro generale degli orientamenti assunti dalla Commissione di garanzia in materia di sciopero e conflitto collettivo nei servizi pubblici essenziali.

A tal fine sono stati predisposti un indice generale per materia ed un indice per settori, all'interno dei quali viene richiamato, sinteticamente, in modo sistematico e per singole aree tematiche, il contenuto di tutte le delibere di orientamento oggetto di intervento dell'Autorità.

Le suddette delibere, nell'ordine in cui vengono richiamate, sono, infine, allegate per esteso nell'ampia appendice che completa la raccolta.

Oltre che per l'uso interno, finalizzato all'attività istituzionale della Commissione, il lavoro vuole fornire anche alle parti sociali, alle Amministrazioni e, più in generale, agli studiosi della materia, un utile strumento di informazione e di approfondimento, di immediata e agevole consultazione.

In tale prospettiva, esso viene pubblicato anche sul sito internet dell'Autorità (www.cgsse.it).

Alla presente raccolta ha collaborato la dott.ssa. Valeria Granaglia, in occasione del suo periodo di studio presso la Commissione di garanzia, in qualità di vincitrice della II edizione del Premio di laurea "Gino Giugni", 2015.

Roma, 15 giugno 2016

dott.ssa Ivana Sechi

Funzionario Commissione di garanzia

INDICE

CAPO I

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Sommario: 1. I servizi pubblici essenziali. 2. I servizi strumentali.

CAPO II

LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Sommario: 1. Lo sciopero generale. 2. Lo sciopero plurisettoriale. 3. Lo sciopero del lavoro straordinario. 4. Il rifiuto di prestazioni non dovute. 5. L'assemblea sindacale. 6. La serrata.

CAPO III

LE FORME ALTERNATIVE DI LOTTA SINDACALE

Sommario: 1. Forme anomale di sciopero 2. Lo sciopero spontaneo. 3. Lo sciopero delle mansioni. 4. Lo sciopero pignolo. 5. Il picchettaggio. 6. L'applicazione dell'art. 1460 c.c..

CAPO IV

I REQUISITI DI LEGITTIMITA' DELLE ASTENSIONI COLLETTIVE

Sommario: 1. Le procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione. 2. Proclamazione e revoca dello sciopero. 3. L'adesione allo sciopero. 4. Il termine di preavviso. 5. La durata dello sciopero. 6. Ipotesi di deroga. L'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990. 7. L'intervallo tra azioni di sciopero. 8. Le prestazioni indispensabili. 9. Le franchigie. 10. Gli obblighi di informazione. 11. La precettazione.

CAPO V

LA FASE DELLA DEFINIZIONE DELLE REGOLE

Sommario: 1. Le fonti collettive e la valutazione di idoneità. 2. La regolamentazione provvisoria.

CAPO VI

L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE

Sommario: 1. Le delibere di invito della Commissione. 2. Gli interventi preventivi. 3. La valutazione del comportamento. 4. Il riesame dei provvedimenti della Commissione.

CAPO VII

LE SANZIONI

Sommario: 1. Le previsioni sanzionatorie per le organizzazioni sindacali. 2. La responsabilità disciplinare dei prestatori di lavoro. 3. Le sanzioni per gli enti, le amministrazioni o imprese. 4. La responsabilità dei lavoratori autonomi.

CAPO VIII

PROFILI DI INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Sommario: 1. L'incompetenza della Commissione.

CAPO I

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Sommario: 1. I servizi pubblici essenziali. 2. I servizi strumentali.

1. I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Linee Guida in ordine alla riconducibilità di un'attività nel campo di applicazione della legge. Relazione sull'attività della Commissione di garanzia 1° agosto 1996 – 30 aprile 1997	Relazione 1° agosto 1996 – 30 aprile 1997	1
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 nel caso di servizi essenziali svolti da lavoratori socialmente utili (LSU)	Delibera n. 00/232 del 16.11.2000	2
L'espletamento da parte dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù di attività istituzionali connesse all'assistenza ed alla sicurezza degli ospiti minorenni comporta l'assoggettamento alle norme di cui alla legge n. 146 del 1990	Delibera n. 01/29 del 19.04.2001	4
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 allo sciopero del personale ausiliario della sosta	Verb. n. 492 del 26.02.2003	5
I centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche sono compresi nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 poiché svolgono attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute	Delibera n. 04/612 dell'11.11.2004	6
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 ai servizi di autotrasporto vetture a mezzo bisarche	Verb. n. 598 del 1.06.2005	8
Nel caso in cui il servizio pubblico essenziale sia svolto facendo ricorso a collaborazioni coordinate e continuative, in mancanza di specifica disciplina, trovano attuazione le disposizioni previste nel settore per i lavoratori subordinati	Delibera n. 05/406 del 20.07.2005	9
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 ai casi di sciopero indetto nelle industrie classificate "a rischio di incidente rilevante", ai sensi del d.lgs. 17.08.1999, n. 334	Verb. n. 617 del 21.09.2005	10
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di <i>call center</i> svolto per conto dell'INPDAP, trattandosi di un servizio diretto a rilasciare mere informazioni sulle prestazioni previdenziali dell'Istituto e degli iscritti	Delibera n. 06/194 del 5.04.2006	11
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività connesse all'aviazione privata e di aeroclub	Verb. n. 722 del 10.05.2007	12

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio bar presso gli Ospedali	Verb. n. 749 del 13.12.2007	13
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio svolto da SKY	Verb. n. 754 del 31.01.2008	14
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di manutenzione degli edifici e delle strade provinciali	Verb. n. 766 del 16.04.2008	15
Lo svolgimento di corse ippiche non rientra tra i servizi pubblici essenziali	Verb. n. 789 del 16.10.2008	16
L'attività svolta dall'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990	Verb. n. 810 del 19.03.2009	17
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di fornitura di olio grezzo ai mercati esteri e all'attività di gestione delle relative operazioni di scarico, se non limitatamente alla necessità di mantenere in sicurezza il trasporto del materiale combustibile destinato agli impianti di raffinazione, anche se collocati al di fuori del territorio nazionale	Verb. n. 849 del 15.02.2010 Verb. n. 853 del 15.03.2010	18
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di controllo sui profili di qualità dei prodotti ortofrutticoli, e non sui profili sanitari	Verb. n. 862 del 17.05.2010	20
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di Equitalia S.p.A. (società per azioni a totale capitale pubblico), attesa la natura di servizio pubblico essenziale del servizio di riscossione che l'Agenzia delle Entrate esercita per il tramite di Equitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, legge 2 dicembre 2005, n. 248	Verb. n. 862 del 17.05.2010	21
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di riparazione e costruzione di reti fognarie, anche in regime di appalto	Verb. n. 914 del 25.07.2011	22
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori	Verb. n. 916 del 12.09.2011	23
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dal personale addetto allo svuotamento delle vasche presso l'impianto Vinyls Italia S.p.A. di Porto Marghera, azienda del settore chimico	Verb. n. 923 del 7.11.2011	24
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di conteggio denaro, attività di carattere meramente strumentale al trasporto valori	Verb. n. 944 del 16.04.2012 Verb. n. 971 del 26.11.2012	25

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività commerciale di parafarmacia	Verb. n. 951 del 5.06.2012	26
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di trasporto marittimo svolto dalla società Caronte & Tourist. Riflessioni sulla nozione di sciopero nei servizi pubblici essenziali	Verb. n. 965 del 15.10.2012	27
Il servizio di assistenza alla balneazione rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, poiché mediante tale attività sono tutelati e garantiti i diritti dei cittadini alla vita, alla salute ed alla sicurezza	Delibera n. 12/333 del 12.07.2012	29
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dai lavoratori impiegati nella grande distribuzione	Verb. n. 971 del 26.11.2012	30
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di ristorazione e mensa, anche in regime di appalto, reso in favore del personale operante in piattaforme offshore (petrolifera o terminal gasiero)	Verb. n. 976 del 14.01.2013	31
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di rimorchio portuale	Delibera n. 13/38 del 4.02.2013	32
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di vendita dei titoli di parcheggio, custodia e controllo delle aree di sosta pubblica comunali (strisce blu)	Verb. n. 980 dell'11.02.2013	33
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di ristorazione esercitata dalle imprese in regime di concessione lungo i tratti autostradali	Verb. n. 980 dell'11.02.2013	34
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività del <i>call center</i> tecnico svolta per strutture sanitarie e ospedaliere e connessa a servizi volti a garantire sia la funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.), sia gli interventi urgenti di manutenzione di tali impianti	Verb. n. 987 del 15.04.2013	35
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di trasporto di materiali medicali destinati alle strutture sanitarie e case di cura	Delibera n. 13/153 del 13.05.2013	36
Applicabilità della legge n. 146 del 1990, nonché delle pertinenti discipline contrattuali, agli scioperi proclamati per motivi di solidarietà	Verb. n. 996 del 24.06.2013	37
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di riscossione di tributi sia statali che comunali, in quanto diretta al soddisfacimento di interessi dello Stato, del Comune e dei contribuenti e, quindi, al godimento di diritti costituzionalmente	Verb. n. 1006 del 7.10.2013	39

garantiti		
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di pianificazione, programmazione e coordinamento delle attività commerciali esercitate nei porti	Verb. n. 1008 del 21.10.2013	42
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di lettura dei contatori dell'acqua	Verb. n. 1008 del 21.10.2013	43
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di trasporto e consegna di materiale di stampa (quotidiani, settimanali) presso i rivenditori (edicole)	Verb. n. 1025 del 3.03.2014	44
La tutela di un'attività commerciale non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni	Verb. n. 1028 del 24.03.2014	45
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività di gestione dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati necessarie per lo svolgimento della funzione impositiva e fiscale	Delibera n. 15/50 del 23.02.2015	46
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dal personale del Formez P.A.	Verb. n. 1093 del 5.10.2015	47
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività produzione e commercializzazione di presidi chirurgici, sanitari e diagnostici	Verb. n. 1102 del 14.12.2015	48
Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di deposito bagagli presso le stazioni ferroviarie	Verb. n. 1107 del 1.02.2016	49

2. I SERVIZI STRUMENTALI

Connessione tra servizio principale e servizio strumentale	Verb. n. 544 del 22.04.2004	50
Nel trasporto pubblico locale, l'attività di verifica e vendita dei titoli di viaggio ha natura strumentale	Delibera n. 04/120 dell'11.03.2004	51
Il servizio di preparazione ed erogazione pasti per le mense ospedaliere, erogato in regime di appalto, ha natura strumentale	Delibera n. 04/214 del 1.04.2004	52
L'attività di lavaggio e noleggio di biancheria per strutture ospedaliere rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, in quanto servizio direttamente strumentale al servizio sanitario	Delibera n. 04/472 del 15.07.2004	53
Il servizio di gestione dei processi di logistica a supporto dei lavori sulla rete elettrica, anche ai fini della segnalazione dei guasti e della conseguente attivazione delle squadre di pronto intervento, ha natura strumentale	Delibera n. 05/23 del 19.01.2005	54

Il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, svolto dagli ausiliari del traffico, non ha natura strumentale. Il servizio di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico è invece strumentale ai servizi della mobilità	Delibera n. 05/468 del 7.09.2005	55
La Commissione ritiene di non adottare una delibera di indirizzo generale sulle attività strumentali nei servizi pubblici essenziali	Verbale n. 626 del 2.11.2005	56
Il servizio di accettazione, prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche ha natura strumentale	Verb. n. 776 del 26.06.2008	57
Le prestazioni lavorative del personale tecnico ed amministrativo appartenente alle diverse società della Rai sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio radiotelevisivo pubblico	Verb. n. 777 del 3.07.2008	58
Sulla strumentalità delle prestazioni mediche di controllo periodico delle condizioni psico-attitudinali	Verb. n. 787 del 9.10.2008	59
Il servizio di trasporto scolastico svolto per conto dei Comuni ha natura strumentale	Verb. n. 793 del 13.11.2008	60
Delibera di orientamento in ordine al carattere strumentale delle attività svolte dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi rispetto al trasporto pubblico locale urbano	Delibera n. 10/309 del 17.05.2010	61
Il servizio di meccanizzazione della corrispondenza postale (operazioni di raccolta, smistamento e distribuzione della corrispondenza) ha natura strumentale	Verb. n. 879 del 25.10.2010 Verb. n. 881 del 15.11.2010 Delibera n. 11/303 del 9.05.2011	62
Sulla strumentalità del servizio di pulizie svolto con discontinuità presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A.	Delibera n. 11/566 del 7.11.2011	64
Il servizio di pulizie presso gli uffici comunali ha carattere strumentale, attesa la presenza di servizi igienici destinati al pubblico	Delibera n. 11/615 del 7.11.2011	65
In caso di sciopero del personale di un'azienda che, tra le altre attività, svolga anche quella di prestazioni direttamente strumentali all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, la legge n. 146 del 1990 trova applicazione solo se lo sciopero riguardi il personale addetto a queste ultime attività	Verb. n. 932 del 16.01.2012	66
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di custodia e	Verb. n. 958	67

portierato presso istituti universitari attesa la strumentalità rispetto all'erogazione del servizio pubblico essenziale dell'istruzione universitaria	del 23.07.2012	
Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di supporto informatico in favore di Enti Pubblici e Aziende Sanitarie Locali	Verb. n. 1085 del 6.07.2015	68
L'attività di lettura, installazione, sostituzione, attivazione, cessazione e chiusura dei misuratori Acqua, Gas e Gpl non appare riconducibile, neanche in via strumentale, al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990	Verb. n. 1110 del 22.02.2016	69

CAPO II

LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Sommario: 1. Lo sciopero generale. 2. Lo sciopero plurisettoriale. 3. Lo sciopero del lavoro straordinario. 4. Il rifiuto di prestazioni non dovute. 5. L'assemblea sindacale. 6. La serrata

1. LO SCIOPERO GENERALE

Delibera di indirizzo in materia di sciopero generale, e successive integrazioni e modificazioni	Delibera n. 03/134 del 24.09.2003 Verbale n. 545 del 30.04.2004	70
La modifica in ampliamento della durata dello sciopero generale indicata nell'atto di proclamazione non è consentita né in caso di adesione di altre confederazioni, né in caso di adesioni delle singole categorie	Delibera n. 03/140 del 15.10.2003 Delibera n. 05/554 del 19.10.2005	72
Proclamazione sciopero generale di natura politica e non obbligatorietà del tentativo di conciliazione	Verb. n. 530 del 15,16.01.2004	73
Insussistenza di obblighi di rarefazione tra sciopero generale e astensione dal lavoro straordinario	Verb. n. 570 del 25.11.2004	74
Interpretazione autentica delibera di indirizzo in materia di sciopero generale: valutazione negativa comportamento Organizzazioni sindacali in occasione di uno sciopero generale	Delibera n. 05/585 del 16.02.2005	75
Sciopero generale, adesioni a livello territoriale o di singole categorie e divieto di ampliamento della durata	Verb. n. 628 del 9.11.2005	79
Integrazione della delibera n. 03/134 in materia di sciopero generale: obbligo di comunicare lo sciopero agli Osservatori, intervallo minimo tra più astensioni collettive, valutazione d'impatto tra due scioperi	Verb. n. 714 dell'8.03.2007	82
Inapplicabilità della delibera n. 03/134 in caso di sciopero con articolazione variabile nel tempo e nello spazio	Verb. n. 807 del 25.02.2009	84
Inapplicabilità della delibera n. 03/134 in caso di sciopero generale di ambito territoriale limitato riguardante le sole categorie private	Verb. n. 840 del 23.11.2009	85
Scioperi generali, plurisettoriali o coinvolgenti tutte le categorie. Limiti di durata	Verb. n. 923 del 7.11.2011	86
Scioperi generali con articolazioni territoriali differenti. Inapplicabilità della delibera n. 03/134 per carenza di presupposti	Verb. n. 1012 del 18.11.2013	87

2. LO SCIOPERO PLURISETTORIALE

Delibera di indirizzo in tema di rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi riguardanti un pluralità di settori (c.d. sciopero plurisetoriale)	Delibera n. 09/619 del 14.12.2009	88
Nel caso di uno sciopero generale di ambito limitato non trova applicazione la delibera n. 03/134, bensì la delibera n. 09/619. Conseguentemente, le adesioni che intervengono per le singole categorie devono rispettare le discipline relative a ciascun settore	Verb. n. 847 del 01.02.2010	90
Lo sciopero proclamato con riferimento al settore del pubblico impiego non può essere equiparato ad uno sciopero generale	Delibera n. 10/200 del 29.03.2010	91
Sciopero plurisetoriale Pubblico Impiego per il rinnovo del CCNL. Non obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione	Verb. n. 1515 del 4.04.2016	93

3. LO SCIOPERO DEL LAVORO STRAORDINARIO

Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario	Delibera n. 03/130 dell'11.09.2003	94
L'astensione dal lavoro straordinario costituisce una forma di sciopero soggetta alle previsioni della legge n. 146 del 1990 solo in quanto si riferisca a prestazioni di lavoro straordinario "contrattualizzate"	Delibera n. 07/157 del 22.03.2007	97
Incidenza dei periodi di franchigia, previsti dalle discipline dei singoli settori, sulle astensioni dal lavoro straordinario regolarmente proclamate ricadenti nei detti periodi	Delibera n. 07/754 del 13.12.2007	98
L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146 del 1990. Per "legittimamente richiesto" deve intendersi il lavoro straordinario come previsto nella normativa contrattuale che regola il rapporto di lavoro	Verb. n. 924 del 14.11.2011	99
Inapplicabilità della delibera n. 03/130 all'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario non contrattualmente dovute	Verb. n. 966 del 22.10.2012	100
Se l'orario straordinario di lavoro, per la tipologia del servizio e per l'organizzazione aziendale, viene prestato dal personale in maniera fissa e continuativa, tale da compenetrarsi con l'orario ordinario di lavoro, ai fini della garanzia dell'integrità del servizio finale non può trovare applicazione la disciplina speciale sullo	Verb. n. 1028 del 24.03.2014	101

sciopero dello straordinario, bensì quella generale sull'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro, atteso il fondato rischio di ripercussioni in ordine alla erogazione del servizio		
Prestazioni straordinarie non contrattualmente esigibili a seguito di disdetta di contratto integrativo aziendale	Delibera n. 14/229 del 26.05.2014	102

4. IL RIFIUTO DI PRESTAZIONI NON DOVUTE

Non doverosità delle prestazioni richieste: la dedotta illegittimità della richiesta può determinare la sottrazione dell'astensione collettiva dal lavoro straordinario dall'area di applicabilità della legge n. 146 del 1990 solo nel caso in cui l'astensione sia specificatamente motivata quale reazione alle richieste dello stesso lavoro straordinario, configurandosi in tal caso non una forma di sciopero, ma un rifiuto collettivo di prestazioni ritenute non dovute	Delibera n. 02/34 del 21.02.2002	103
L'astensione dall'effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non inseriti nella ordinaria programmazione dei turni di servizio, è sottratta al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990	Verb. n. 751 del 10.01.2008	104
Rifiuto collettivo di svolgere determinate mansioni. La Commissione ritiene che la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non trovi applicazione solo nel caso in cui l'Organizzazione sindacale, nel documento di proclamazione dello sciopero, esprima preventivamente, con chiarezza, la qualificazione della propria condotta come rifiuto di prestazioni ritenute non dovute, motivando specificatamente l'astensione quale reazione alle richieste del datore di lavoro	Verb. n. 1083 del 22.06.2015	105

5. L'ASSEMBLEA SINDACALE

Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali	Delibera n. 04/212 dell'1.04.2004	106
Le “assemblee permanenti” del personale Alitalia, per le modalità con cui si sono svolte e, in particolare, per la loro durata, non	Delibera n. 06/192 del 29.03.2006	107

possono ritenersi effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970 e devono, quindi, essere valutate come astensioni collettive dal lavoro		
Non può configurarsi l'illegittimità del comportamento di un Organizzazione sindacale che indica un'assemblea del Corpo di Polizia Municipale in concomitanza con un collegamento ad una trasmissione Rai durante il Capodanno, ferma restando la garanzia della permanenza in servizio del personale previsto per l'assolvimento dei servizi minimi o la sua reperibilità secondo quanto previsto dalla vigente regolamentazione	Delibera n. 07/141 del 22.03.2007	111
Assemblea in orario di lavoro e obbligo di assicurazione dei servizi minimi nel settore del trasporto pubblico locale	Verb. n. 720 del 19.04.2007	112
Assemblea prolungata oltre l'orario di lavoro e mancata assicurazione dei servizi minimi nel trasporto aereo	Delibera n. 10/03 dell' 11.01.2010	113
Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di svolgimento delle assemblee sindacali devono essere previste dai singoli Accordi di comparto	Verb. n. 888 del 17.01.2011	116
L'assemblea sindacale è considerata astensione dal lavoro solo nell'ipotesi in cui non vengano garantiti i servizi minimi	Verb. n. 915 del 5.09.2011	117
La questione relativa al motivato diniego di un'assemblea legittimamente richiesta attiene esclusivamente al rapporto contrattuale fra le parti, potendo tale divieto, o richiesta di differimento, integrare gli estremi della condotta antisindacale o di una violazione contrattuale	Verb. n. 980 del 11.02.2013	118
Diritto di assemblea nel servizio di rimorchio portuale: l'interruzione temporanea della prestazione lavorativa, conseguente all'esercizio del diritto di assemblea, deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare le esigenze del servizio. La relativa valutazione di compatibilità è rimessa all'Autorità marittima competente	Verb. n. 1039 del 16.06.2014	119

6. LA SERRATA

Sospensione del servizio erogato dalle case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale della Regione Campania: invito rivolto alle Associazioni a provvedere affinché le imprese ad esse associate garantiscano le prestazioni indispensabili previste dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990	Delibera n. 02/117 del 20.06.2002	120
--	--------------------------------------	-----

Sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale: anche in ipotesi di interruzione di pubblico esercizio ad iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni indispensabili a tutela del diritto alla mobilità degli utenti, salvi i casi di oggettiva impossibilità della gestione del servizio	Delibera n. 05/707 del 14.12.2005	121
Sospensione del servizio di trasporto marittimo da e per le isole: obbligo di garantire le prestazioni indispensabili	Delibera n. 12/143 del 26.03.2012	122

CAPO III

LE FORME ALTERNATIVE DI LOTTA SINDACALE

Sommario: 1. Forme anomale di sciopero 2. Lo sciopero spontaneo. 3. Lo sciopero delle mansioni. 4. Lo sciopero pignolo. 5. Il picchettaggio. 6. L'applicazione dell'art. 1460 c.c.

1. FORME ANOMALE DI SCIOPERO

Linee Guida in ordine alle forme anomale di sciopero: Qualsiasi forma di lotta sindacale idonea a provocare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale e, pertanto, potenzialmente lesiva dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, rientra nell'ambito di applicazione della legge 146/1990, ed è conseguentemente valutabile dalla Commissione	Relazione Commissione di garanzia 1° agosto 1996 – 30 aprile 1997	124
Astensione collettiva dal lavoro degli assistenti di volo Alitalia, attraverso la presentazione di un elevato numero di certificati medici, con incremento sproporzionato del tasso di assenze del personale. Anomala forma concertata di astensione a tutela di un interesse professionale. Valutazione negativa del comportamento del comitato spontaneo organizzatore dell'astensione collettiva	Delibera n. 03/123 del 23.07.2003	125
Le iniziative di distribuzione volantini e presidio svolte esclusivamente da tassisti liberi dal servizio costituiscono una forma di protesta che non è configurabile come astensione dal lavoro e non ha alcuna incidenza, neanche indiretta, sul servizio taxi	Verb. n. 905 del 23.05.2011	129
Non costituisce astensione dal lavoro, ma singolare forma di protesta, garantire le mansioni contrattualmente dovute in abiti borghesi, e non con l'uniforme prescritta per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, senza recare alcun disservizio all'utenza	Delibera n. 13/364 dell'11.11.2013	130
Assenze degli agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma, nelle giornate del 31 dicembre 2014 e 1° gennaio 2015. Sussistenza di una preordinata e anomala astensione collettiva a tutela di un interesse professionale, attuata dalle Organizzazioni sindacali in violazione delle disposizioni normative sull'esercizio del diritto di sciopero	Delibera n. 15/61 del 2.03.2015	133

2. LO SCIOPERO SPONTANEO

Il comitato spontaneo che proclama lo sciopero, ed i lavoratori che lo attuano, devono rispettare tutte le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990 che, altrimenti, resterebbero in gran parte inapplicate ove si ritenesse impossibile configurare il comitato spontaneo come soggetto proclamante. Possibilità di aprire un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti del comitato spontaneo, in persona di tutti i suoi componenti, ove non siano individuabili rappresentanti	Delibera n. 03/32 del 13.02. 2003	142
Impossibilità di individuare i responsabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1990, del comitato spontaneo organizzatore di un'astensione collettiva illegittima. Procedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero in violazione di legge e della disciplina di settore	Delibera n. 08/202 del 24.04.2008	143
Delibera di orientamento in tema di scioperi spontanei: nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che vi hanno aderito	Delibera n. 08/518 del 16.10.2008	145
Riflessioni sul tema degli scioperi spontanei,	Verb. n. 851 del 01.03.2010	146
La sola appartenenza del lavoratore ad una Organizzazione sindacale non determina una diretta responsabilità della stessa in occasione di astensioni spontanee	Verb. n. 937 del 20.02.2012	147
Manifestazioni di protesta del personale Alitalia Cai, addetto alla movimentazione bagagli presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino, con gravi disagi alla regolarità del servizio di trasporto aereo. Illegittimità dell'astensione. La Commissione invita il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari	Delibera n. 14/462 del 24.11.2014	148

3. LO SCIOPERO DELLE MANSIONI

Sciopero delle mansioni nel settore del trasporto pubblico locale, consistente nella mancata garanzia del "servizio a monoagente": insussistenza dei presupposti per un intervento della Commissione e non riconducibilità della forma di lotta nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, per mancanza di	Delibera n. 98/805 del 26.11.1998	152
---	--------------------------------------	-----

incidenza sulla funzionalità del servizio		
La modalità di effettuazione dello sciopero delle mansioni consistente nell'astensione dalla effettuazione delle "residenze esterne del segnale di presenza", essendo potenzialmente idonea a creare un disservizio agli utenti del trasporto pubblico locale, configura esercizio del diritto di sciopero e, come tale, è soggetto alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990	Delibera n. 99/623 del 18.11.1999	153
La Commissione ritiene che l'attività di somministrazione dei test Invalsi rientri nell'attività ordinaria d'istituto funzionale all'insegnamento, la cui astensione non può configurare l'ipotesi di sciopero delle mansioni, così come delineato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il quale esula dal concetto di diritto di sciopero, oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 40 della Costituzione	Verb. n. 1116 dell'11.04.2016	155

4. LO SCIOPERO PIGNOLO

Trasporto Aereo. Stato di agitazione del "personale navigante di cabina" consistente nella richiesta di una rigida applicazione della normativa contrattuale e della corretta costruzione degli avvicendamenti mensili di medio raggio, con la relativa composizione sia quantitativa che qualitativa dell'equipaggio, nel rispetto del dettato contrattuale. Astensione concertata dal lavoro. Valutazione negativa comportamento dell'Azienda e delle Organizzazioni sindacali	Delibera n. 07/451 del 26.07.2007	156
Anche l'ostruzionismo o lo sciopero pignolo, laddove si traducano in una compromissione o limitazione dei servizi essenziali, può essere oggetto di valutazione da parte della Commissione	Delibera n. 07/721 del 29.11.2007	159
Lo sciopero pignolo non configura un'astensione dal lavoro rientrante nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990. Le condotte riferite a questioni collegate ai rapporti di lavoro trovano sanzione nei provvedimenti disciplinari o rientrano nella competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza ove si tratti di comportamenti illeciti	Verbale n. 810 del 19.03.2009	161

5. IL PICCHETTAGGIO

Valutazione negativa del comportamento dei lavoratori di un Azienda del trasporto pubblico locale consistente in un'azione di	Delibera n. 04/166 del 18.03.2004	162
--	--------------------------------------	-----

“picchettaggio” dinanzi ai depositi dei mezzi che, di fatto, ne ha impedito l’uscita con conseguenti gravi problemi per la mobilità dei cittadini		
Le azioni di picchettaggio, ovvero di “blocco” degli accessi ai luoghi di lavoro, possono essere oggetto di valutazione nelle competenti sedi	Verb. n. 646 del 15.02.2006	165
Se l’azione di sciopero è avvenuta nel rispetto della disciplina vigente, le forme di picchettaggio o di blocco dell’accesso alla rimessa attengono a questioni di ordine pubblico	Verb. n. 814 del 23.04.2009	166

6. L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1460 C.C.

Problematica generale dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni: il ritardo nel pagamento degli stipendi, o di altri emolumenti, non è, di per sé, una motivazione tale da esimere le organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge n. 146 del 1990. Della gravità dell’inadempimento datoriale potrà essere tenuto conto, da parte della Commissione, nella valutazione del comportamento delle parti, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-<i>quater</i>, della legge n. 146 del 1990	Delibera n. 05/10 del 12.01.2005	167
Il rifiuto di rendere la prestazione lavorativa a seguito della mancata corresponsione della retribuzione può essere considerato legittimo rifiuto individuale di una prestazione non dovuta a fronte dell’inadempimento del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1460 c.c., solo allorquando si sia in presenza di un apprezzabile ritardo nella corresponsione della retribuzione tale da ledere il diritto costituzionale dei lavoratori a una esistenza libera e dignitosa	Verb. n. 716 del 22.03.2007	168
Per integrare la fattispecie della eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c., il rifiuto della prestazione non deve essere intermittente e a scelta dei lavoratori, ma continuo fino all’adempimento della controparte	Delibera n. 08/367 del 17.07.2008	169
Astensione ad oltranza: qualificazione del comportamento dei lavoratori in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c. (settore igiene ambientale)	Verb. n. 1101 del 30.11.2015	173
Astensione ad oltranza: qualificazione del comportamento in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c. (settore trasporto pubblico locale)	Verb. n. 1104 dell’11.01.2016	173

CAPO IV

I REQUISITI DI LEGITTIMITA' DELLE ASTENSIONI COLLETTIVE

Sommario: 1. Le procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione. 2. Proclamazione e revoca dello sciopero. 3. L'adesione allo sciopero. 4. Il termine di preavviso. 5. La durata dello sciopero. 6. Ipotesi di deroga. L'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990. 7. L'intervallo tra azioni di sciopero. 8. Le prestazioni indispensabili. 9. Le franchigie. 10. Gli obblighi di informazione. 11. La precettazione

1. LE PROCEDURE PREVENTIVE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

Adesione, per la medesima vertenza e con le stesse motivazioni, ad uno sciopero proclamato da altre organizzazioni sindacali per il quale siano state esperite, con esito negativo, le procedure di raffreddamento e di conciliazione. Le procedure non devono essere ripetute dall'organizzazione sindacale che aderisce	Verb. n. 391 del 20.07.2000	174
In caso di scioperi politici e/o comunque non connessi a vertenze nelle quali sia precisamente individuabile una controparte, non sussiste l'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione	Verb. n. 396 del 5.10.2000	175
Delibera interpretativa in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione	Delibera n. 00/210-4.1 del 21.09.2000	176
L'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure può essere ammessa nel caso in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o dei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione	Delibera n. 00/226 del 12.10.2000	177
Chiarimenti in ordine alla sanzionabilità del comportamento aziendale consistente nella mancata convocazione delle rappresentanze sindacali che abbiano richiesto l'esperimento delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990	Delibera n. 01/3 del 1.02.2001	178
Orientamento interpretativo in ordine all'apertura di una nuova vertenza, in pendenza dell'effettuazione di uno sciopero già proclamato, per altro motivo, dalla stessa organizzazione sindacale	Delibera n. 02/36 del 7.03.2002	179
Le procedure di raffreddamento e conciliazione devono essere esperite prima della proclamazione dello sciopero a prescindere	Delibera n. 03/13 del 16.01.2003	180

dalla valutazione della indispensabilità, in concreto, delle prestazioni oggetto dell'astensione		
Delibera interpretativa di carattere generale in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione: negli accordi, codici e regolamentazioni provvisorie nei quali la questione non è espressamente regolata, il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento	Delibera n. 03/35 del 20.02.2003 come integrata da Delibera n. 03/116 del 17.07.2003	181
Sulla necessità o meno di ripetere le procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di “sospensione” dello sciopero	Delibera n. 03/49 del 19.03.2003	183
Quando lo sciopero si inserisce esclusivamente in un procedimento di mobilità <i>ex</i> legge n. 223 del 1991, e siano state esperite con esito negativo le procedure previste da detta legge, non si dovrà dar corso ad ulteriore procedure di raffreddamento	Verb. n. 500 del 30.04.2003	184
Individuazione del “<i>dies a quo</i>” e del “<i>dies ad quem</i>” per il computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Esclusione dei periodi di franchigia	Verb. n. 516 dell'1.10.2003	185
Obbligo di ripetizione delle procedure nel corso della vertenza e configurazione dello sciopero conseguente come prima azione di lotta (ai fini della durata)	Verb. n. 519 del 22-23.10.2003	186
In caso di vertenza sul rinnovo del CCNL, l'individuazione dell'Ufficio territoriale del Governo competente deve effettuarsi tenendo conto di quali siano le parti concretamente in conflitto	Verb. n. 521 del 5.11.2003	187
Competenza ad effettuare le procedure di conciliazione nei casi di vertenze riguardanti due o più Regioni: la competenza all'espletamento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione spetta a ciascuna Prefettura territorialmente interessata	Verb. n. 526 del 10.12.2003	188
L'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di conciliazione non ricorre nell'ipotesi in cui l'oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative	Verb. n. 530 del 15-16.01.2004	189
Individuazione della sede amministrativa competente per	Delibera n. 04/334	190

l'espletamento della procedura di conciliazione in caso di scioperi di livello locale	del 6.05.2004	
Valutazione negativa comportamento aziendale per mancata partecipazione all'incontro fissato per l'esperimento delle procedure di raffreddamento dinanzi al Prefetto	Delibera n. 04/483 del 15.07.2004	191
L'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione riguarda sia la prima che le successive proclamazioni di sciopero nell'ambito della stessa vertenza	Verb. n. 562 del 30.09.2004	193
Delibera di carattere generale in ordine all'ambito di applicazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione: a) non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione, da parte dell'organizzazione sindacale richiedente, del Contratto collettivo nazionale di lavoro; b) l'omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell'ente o dell'azienda, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle stesse, possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 13, lett. i), della legge n. 146 del 1990	Delibera n. 04/665 del 9.12.2004	194
I motivi di salute del legale rappresentante dell'azienda non impediscono allo stesso di delegare altro dipendente a partecipare alla procedura di conciliazione	Verb. n. 580 del 16.02.2005	195
La Commissione invita la aziende e le amministrazioni erogatrici del servizio a comunicare, tempestivamente, le ragioni della eventuale mancata convocazione delle Organizzazioni sindacali richiedenti l'attivazione delle procedure di raffreddamento	Delibera n. 05/122 del 2.03.2005	196
Il “<i>dies ad quem</i>” rilevante ai fini del computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione va individuato nel giorno di proclamazione dello sciopero, salvo diversa espressa previsione nella disciplina di settore	Delibera n. 06/357 del 21.06.2006	197
Anche in caso di esito negativo delle procedure di conciliazione deve essere redatto il relativo verbale, rimettendo alla decisione delle parti convenute l'eventuale precisazione dei motivi che hanno dato origine al mancato accordo	Delibera n. 08/151 c del 3.04.2008	198
Ove nelle Regolamentazioni e negli Accordi di settore si faccia riferimento “ai giorni lavorativi” entro i quali deve essere proclamato ed esperito il tentativo di conciliazione, per la qualificazione dei giorni deve essere preso a riferimento l'orario di lavoro della Pubblica Amministrazione che deve promuovere	Delibera n. 08/173 del 16.04.2008	199

l'esperimento del tentativo di conciliazione		
L'azienda non può rifiutare l'esperimento delle procedure di raffreddamento sul solo presupposto che l'organizzazione sindacale richiedente non sia firmataria del CCNL applicato	Verb. n. 768 del 30.04.2008	200
Orientamento di carattere generale in tema di efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in assenza di una prima azione di sciopero: il periodo in questione è fissato in 90 giorni dalla conclusione della procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento	Delibera n. 08/402 del 30.07.2008	201
In caso di differimento dello sciopero – a seguito di ordinanza di precettazione ex art. 8 della legge n. 146 del 1990 - ad una data in relazione alla quale risulta superato il periodo di validità delle procedure di raffreddamento e conciliazione, la procedura non dovrà essere ripetuta solo nel caso in cui lo sciopero differito possa considerarsi legittimo - vale a dire senza che la sua proclamazione violi la disciplina legale o contrattuale del settore di riferimento – e la fissazione della nuova data di effettuazione sia contestuale alla revoca	Delibera n. 08/421 del 4.09.2008	204
Orientamento di carattere generale in tema di legittimazione delle Associazioni di categoria datoriali alla partecipazione alle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nazionale	Delibera n. 08/667 del 4.12.2008	205
Delibera di indirizzo sulla convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione e relativo termine: è opportuno che la convocazione venga inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l'effettiva partecipazione all'incontro	Delibera n. 09/40 del 22.01.2009	206
L'azienda è tenuta a partecipare ai tentativi di conciliazione aventi ad oggetto lo stesso argomento anche qualora siano attivati in diversi momenti e da differenti organizzazioni sindacali	Verb. n. 832 del 5.10.2009	207
Necessità dell'effettiva comparizione all'incontro di raffreddamento e conciliazione dell'Organizzazione sindacale che richiede l'attivazione della relativa procedura	Verb. n. 847 dell'1.02.2010	208
Incompetenza della Commissione rispetto alle attività istruttorie volte a documentare l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, se non in presenza di violazioni	Verb. n. 873 del 13.09.2010	209

della legge n. 146 del 1990		
La partecipazione alle procedure di raffreddamento, e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle Organizzazioni sindacali partecipanti	Verb. n. 883 del 29.11.2010	210
Laddove l'attività aziendale sia cessata non sussiste l'obbligo di effettuare il tentativo di conciliazione	Verb. n. 894 del 28.02.2011	211
Procedure di raffreddamento richieste da una organizzazione sindacale non firmataria del CCNL, e non riconosciuta dall'azienda come soggetto titolare di relazioni industriali nell'unità produttiva. Obbligo di riscontrare la richiesta sindacale	Delibera n. 12/417 del 22.10.2012	212
In caso di controversie ricadenti astrattamente nell'ambito di competenza di diverse Prefetture locali, spetta alla Prefettura del Capoluogo di Regione attivare il tavolo di conciliazione	Verb. n. 1117 del 18.04.2016	214

2. PROCLAMAZIONE E REVOCA DELLO SCIOPERO

Contenuti essenziali dell'atto di proclamazione	Verb. n. 490 del 12.02.2003	215
Problema di qualificazione come ulteriore o seconda azione di sciopero nell'ipotesi di coincidenza solo parziale dell'ambito territoriale, pur nella identità delle motivazioni dell'azione sindacale	Verb. n. 513 del 8,9.09.2003	216
La proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca	Delibera n. 04/293 del 22.04.2004	217
Ammissibilità della proclamazione di scioperi da parte di organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL	Verb. n. 561 del 23.09.2004	218
Richiesta di un'iniziativa legislativa in tema di trasmissione delle proclamazioni di scioperi anche alla Commissione di garanzia	Delibera n. 07/67 dell'8.02.2007	219
Non sono consentite proclamazioni di sciopero subordinate a condizione	Verb. n. 828 del 10.09.2009	220
Tutte le comunicazioni devono recare in calce, unitamente alla sigla del soggetto proclamante, anche la firma dei relativi rappresentanti	Verb. n. 846 del 25.01.2010	221

La Commissione invita il Ministero dell'Interno ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare le Prefetture affinché curino l'immediata trasmissione all'Autorità di tutti gli atti di proclamazione o revoche di scioperi	Verb. n. 920 del 10.10.2011	222
Le proclamazioni di sciopero devono essere trasmesse all'Osservatorio sui conflitti sindacali anche con riferimento ad astensioni non direttamente proclamate nei settori dei trasporti, ma che possano avere, comunque, delle incidenze su di essi (ad esempio scioperi generali)	Verb. n. 948 del 14.05.2012	223
L'ordinamento giuridico italiano non riconosce alcuna titolarità sindacale, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero, che può, pertanto, essere proclamato da qualsiasi soggetto collettivo	Verb. n. 961 del 17.09.2012	224
La sospensione e/o il differimento di uno sciopero genericamente comunicata deve essere considerata una revoca, con la conseguenza che la successiva proclamazione dovrà avvenire nel rispetto del termine di preavviso	Delibera n. 03/40 del 6.03.2003	225
I soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990 devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione	Delibera n. 03/45 del 12.03.2003	226
Ipotesi di revoca legittima dello sciopero: tranne i casi in cui sia intervenuto un accordo tra le parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte di questa Commissione o dell'Autorità precettante, lo sciopero può essere revocato solo se ancora non è stata data l'informazione all'utenza	Verb. n. 513 del 9.09.2003	227
Problematica generale dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni. Revoca dello sciopero in caso di corresponsione della retribuzione arretrata. La revoca è assimilabile all'accordo tra le parti	Delibera n. 05/10 del 10.01.2005	228
La revoca dello sciopero deve essere tempestivamente inviata agli stessi destinatari della proclamazione, nonché alla Commissione qualora la stessa abbia adottato un provvedimento	Delibera n. 08/424 dell'11.09.2008	229
Configurazione della revoca intempestiva quale forma sleale di azione sindacale	Delibera n. 09/354 dell'11.06.2009	230
Fattispecie di revoca tardiva intervenuta a seguito di accordo tra le parti, ammessa dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, con efficacia sanante, se giustificata da un'evoluzione della situazione tra le parti	Delibera n. 14/196 del 12.05.2014	233

3. L'ADESIONE ALLO SCIOPERO

Non è configurabile come adesione formale ad una azione di sciopero la semplice condivisione morale, rivolta a distinguere la posizione di un sindacato nei confronti di uno sciopero, rispetto a quella delle altre organizzazioni sindacali	Delibera n. 04/604 dell'11.11.2004	235
Delibera a carattere generale in tema di adesione allo sciopero: anche nel caso di adesione di un'organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve essere rispettato il termine di preavviso	Delibera n. 05/127 del 9.03.2005	236
Ove, pur in assenza di adesione formale, nella condotta dell'organizzazione sindacale sia ravvisabile un invito a scioperare, ci si troverà in presenza di una adesione a sciopero già proclamato	Verb. n. 624 del 26.10.2005	237
La proclamazione di uno sciopero successivo, sia pure in adesione ad uno sciopero proclamato da altre Organizzazioni sindacali, deve rispettare la durata e la articolazione dello sciopero proclamato per primo, ferma restando la facoltà dei singoli lavoratori di aderire a quest'ultima astensione	Delibera n. 08/610 del 20.11.2008	238
Insussistenza di un obbligo a comunicare la propria volontà di aderire ad uno sciopero	Verb. n. 979 del 4.02.2013	239

4. IL TERMINE DI PREAVVISO

In caso di contestazione, l'onere di provare l'avvenuta tempestiva recezione del preavviso di sciopero, da parte di Amministrazioni e imprese, è a carico del sindacato proclamante	Delibera n. 11a del 16.04.1992 Delibera n. 17.7 del 1.07.1993	240
Il termine di preavviso minimo di dieci giorni si applica anche in caso di adesione ad uno sciopero proclamato a livello nazionale	Delibera n.00/146 del 9.03.2000	242
Rettifica della proclamazione di uno sciopero a seguito di intervento della Commissione o dell'Autorità precettante. Rispetto del termine di preavviso	Delibera n. 01/58 del 31.05.2001	243
Il termine di preavviso minimo è un obbligo inderogabile assoluto per i soggetti proclamanti, a prescindere dalla sussistenza di un elemento soggettivo intenzionale	Delibera n. 03/138 del 26.11.2003	244
In assenza di previsione nella disciplina di settore, opera orientativamente un termine massimo di preavviso di 45 giorni, il	Verb. 562 del 30.09.2004	245

cui superamento, però, è sanzionabile solo se è accertata in concreto la slealtà della condotta		
L'adesione ad uno sciopero consente di potersi avvalere delle procedure già esperite dal soggetto proclamante ma non esonera il sindacato aderente dall'obbligo di rispettare il termine di preavviso	Verb. n. 990 del 13.05.2013	246

5. LA DURATA DELLO SCIOPERO

Delibera di indirizzo in materia di scioperi a pacchetto e/o proclamazioni plurime: la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l'esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato	Verb. n. 495 del 20.03.2003	247
In presenza di uno sciopero attuato in violazione delle regole della disciplina di settore, quello proclamato successivamente non può essere considerato seconda azione di sciopero	Delibera n. 09/178 del 12.03.2009	248

6. IPOTESI DI DEROGA. L'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 146 DEL 1990

Insussistenza della fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 in caso di astensione proclamata come reazione ad una sentenza resa dalla Corte costituzionale	Delibera n. 99/78 dell'11.02.1999	249
Insussistenza dell'ipotesi di deroga di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 in caso di sciopero proclamato contro la guerra in Iraq	Verb. n. 495 del 20.03.2003	252
L'adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà personale non può ritenersi lesivo dell'ordine costituzionale o risolversi in un attentato a tale ordine, tale da giustificare la proclamazione di un'astensione collettiva degli Avvocati senza il rispetto del termine di preavviso	Delibera n. 05/55 del 2.02.2005	253
Lo sciopero attuato ai fini di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità dei lavoratori presuppone l'immediatezza della effettuazione in prossimità dell'evento lesivo ed è una astensione unica e limitata all'evento dannoso dal quale trae origine	Delibera n. 05/183 del 20.04.2005	256
L'astensione collettiva dal servizio delle farmacie private per protestare contro l'adozione di un decreto legge, non può ritenersi	Delibera n. 06/495 del 19.09.2006	260

rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990		
La deroga per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori richiede il verificarsi di accadimenti che mettano fisicamente a repentaglio la sicurezza dei lavoratori	Delibera n. 09/606 del 30.09.2009	263
L'astensione dal lavoro per ragioni di tutela dei diritti retributivi non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990	Delibera n. 10/459 del 19.07.2010	266
La valutazione in ordine alla gravità dell'evento lesivo dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori non può che essere successiva al verificarsi del singolo evento	Verb. n. 881 del 15.11.2010	269
Insussistenza dell'ipotesi di deroga di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990. Riflessioni su stato di necessità e stato di pericolo	Delibera n. 11/621 del 7.11.2011	270
Non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, un'astensione dalle udienze a tempo indeterminato per protestare contro il riordino territoriale degli Uffici giudiziari e la paventata soppressione dei Tribunali minori	Delibera n. 12/492 del 19.11.2012	272
L'ordine costituzionale va inteso in senso non normativo ma materiale, sicché non comprende qualsiasi diritto riconosciuto dalla Costituzione, ma solo i cardini dell'assetto costituzionale, allorché siano minacciati i valori fondanti del sistema democratico e delle libertà individuali e collettive	Verb. n. 958 del 23.07.2012	274
L'eccezione prevista dall'articolo 2, comma 7, della legge 146 del 1990 non sussiste nei casi in cui l'evento sia meramente temuto, occorrendo invece che questa condizione di pericolo oggettivo, ancorché in assenza di un evento concreto, sia, quantomeno, certificata dai competenti organismi di vigilanza a ciò preposti	Verb. n. 1040 del 23.06.2014	275
Non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, un'astensione dalle udienze proclamata contro un disegno di legge di iniziativa governativa	Delibera n. 14/293 del 30.06.2014	276
Non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, un'astensione dalle udienze per protestare contro l'adozione di un provvedimento amministrativo del Procuratore Generale	Delibera n. 15/225 del 20.07.2015	279
Applicabilità dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, ad uno sciopero proclamato senza il rispetto del termine di	Verb. n. 1106 del 25.01.2016	281

preavviso, ma nell'immediatezza di uno scontro tra due metropolitane di superficie con feriti gravi, compreso il macchinista		
--	--	--

7. L'INTERVALLO TRA AZIONI DI SCIOPERO

Principio della rarefazione oggettiva: la continuità del servizio pubblico essenziale non può essere oggettivamente compromessa dall'addensamento di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza	Delibera n. 00/225 del 12.10.2000	282
Delibera di indirizzo in materia di concentrazione tra azioni di sciopero: il principio della rarefazione oggettiva non opera in caso di uno sciopero totalmente coincidente con quello già proclamato	Delibera n. 03/46 del 12.03.2003	285
Delibera di orientamento in materia di concomitanza: si considerano "concomitanti", ai fini dell'applicazione dell'art. 13, lett. e) della legge n. 146 del 1990, le azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi pubblici alternativi e incidenti sul medesimo bacino di utenza	Verb. n. 517 dell'8.10.2003	286
La proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata, rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca	Delibera n. 04/293 del 22.04.2004	287
In presenza di due proclamazioni di sciopero per lo stesso giorno con diversa durata, o comunque non integralmente coincidente, lo sciopero proclamato successivamente viola la regola della rarefazione oggettiva in quanto non rispetta l'intervallo minimo e incide sulla continuità del servizio	Delibera n. 05/158 del 30.03.2005	288
Ai fini del rispetto della regola dell'intervallo minimo tra un'astensione e l'altra, rileva la possibile incidenza, anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti nel medesimo settore in termini di possibili conseguenze per gli utenti, a prescindere dalla consistenza e dal numero delle adesioni a quelle astensioni	Delibera n. 10/89 del 15.02.2010	289

In caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e dell'art. 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario	Delibera n. 10/245 del 13.04.2010	290
Qualora, nel medesimo servizio pubblico essenziale, si verificano astensioni poste in essere da lavoratori che dipendono dalla medesima azienda, ma appartenenti a categorie professionali diverse, e, pertanto, inquadrati in contratti collettivi differenti, dovrà osservarsi un intervallo minimo di 10 giorni tra le date di effettuazione degli scioperi	Delibera n. 14/148 del 7.04.2014	293
La violazione della regola dell'intervallo oggettivo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero generale e le altre azioni di sciopero che interessano lo stesso servizio pubblico non può ritenersi superata dalla revoca ministeriale dell'ordinanza di precettazione precedentemente assunta (settore trasporto ferroviario)	Delibera n. 15/33 del 9.02.2015	294

8. LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Se manca l'accordo a livello d'impresa, senza il quale non può essere emanato il regolamento, le prestazioni indispensabili - che il datore di lavoro e' tenuto ad assicurare in ogni circostanza - saranno da lui determinate unilateralmente caso per caso mediante specifici ordini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa intervenuta al livello superiore della contrattazione collettiva oppure, se la Commissione le abbia giudicate negativamente, alla proposta presentata alle parti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990	Corte Costituzionale sentenza n. 344 del 18.10.1996	299
L'Ente nazionale per l'aviazione civile rimane l'unico soggetto istituzionalmente e tecnicamente deputato a predisporre il piano dei servizi in casi di scioperi nel settore del trasporto aereo	Delibera n. 01/107 del 21.09.2001	300
In mancanza di un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, in materia di prestazioni indispensabili, le Aziende sono comunque tenute ad emanare i regolamenti di servizio per	Delibera n. 03/19 del 16.01.2003	301

assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali		
Il personale somministrato, se normalmente adibito a prestazioni indispensabili, può essere comandato all'effettuazione di tali prestazioni, fermo restando il divieto di sostituire lavoratori in sciopero con lavoratori a termine o somministrati appositamente assunti	Verb. n. 633 del 30.11.2005	302
In mancanza di Protocolli d'intesa stipulati tra azienda e organizzazioni sindacali sulla determinazione dei contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili, costituisce un comportamento contrario ai principi della legge n. 146 del 1990 la mancata individuazione, da parte dell'Azienda, del personale esonerato dallo sciopero degli autisti delle ambulanze del 118	Delibera n. 08/115 del 13.03.2008	303
La mancata predisposizione dei regolamenti di servizio da parte delle Aziende, per l'individuazione delle prestazioni indispensabili, può formare oggetto di valutazione del comportamento datoriale da parte della Commissione, potendo comportare potenziali compromissioni dei diritti della persona costituzionalmente tutelati	Verb. n. 781 del 30.07.2008	305
Incompetenza della Commissione rispetto alla valutazione delle modalità concrete di effettuazione delle c.d. comandate	Verb. n. 827 del 23.07.2009	306
La comandata di tutto il personale dipendente non consente un adeguato contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, in quanto sproporzionata rispetto alle effettive esigenze di funzionamento del servizio	Delibera n. 09/517 del 19.10.2009	307
Nel caso in cui le parti non raggiungano un'intesa in materia di contingenti di personale da esonerare dallo sciopero, devono essere attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale	Verb. n. 836 del 4.11.2009	308
Il dovere di pronta riattivazione del servizio, che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, pone a capo delle Amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali, implica l'esercizio, da parte datoriale, del proprio potere organizzativo e dispositivo, nonché una collaborazione "attiva" del lavoratore che deve prestare ogni cura affinché vengano realizzate le condizioni che consentono l'adempimento, da parte dell'azienda, dell'onere predetto	Verb. n. 1025 del 3.03.2014	309

La mancata garanzia dei servizi minimi deve ricondursi alla responsabilità dell’Azienda nel caso in cui non sia stata in grado di prevedere ed organizzare un numero di treni sufficiente a smaltire il fisiologico addensamento di utenti sulle banchine, rispetto all’andamento sullo sciopero, aggravando le conseguenze dell’astensione per i diritti dell’utenza, anche durante le fasce orarie di garanzia	Delibera n. 15/203 del 22.06.2015	310
---	--------------------------------------	-----

9. LE FRANCHIGIE

Valutazione idoneità Verbale di intesa fra Enti datoriali, Organizzazioni sindacali e Governo in occasione del Giubileo del 2000	Delibera n. 00/157 del 23.03.2000	317
Le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche negli eventuali turni di ballottaggio	Verb. n. 503 del 22.05.2003	319
Valutazione idoneità Protocollo d’intesa relativo alla “Tregua sociale” in occasione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Torino 2006	Delibera n. 06/20 del 12.01.2006	320
Anche nel periodo di franchigia possono essere adottate le proclamazioni di sciopero	Delibera n. 08/157 del 10.04.2008	321
La previsione di periodi di franchigia, durante i quali non possono essere effettuati scioperi, non impedisce al sindacato di chiedere l’esperimento delle procedure di raffreddamento prima della proclamazione di sciopero	Verb. n. 844 dell’11.01.2010	322
La Commissione rivolge un appello alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni professionali, affinché, dati i gravi eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia Romagna e attese le esigenze logistiche, collegate alla predisposizione delle attività di soccorso, si astengano dal porre in essere scioperi di rilevanza nazionale, o che abbiano, comunque, un impatto con le zone interessate dal sisma, per tutto il mese di giugno 2012	Delibera n. 12/258 del 5.06.2012	323
Valutazione idoneità Protocollo d’intesa relativo all’esercizio del diritto di sciopero durante lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016	Delibera n. 15/337 del 30.11.2015	324

10. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 146 del	Delibera n. 02/38	326
--	-------------------	-----

1990 sono rimessi alla valutazione dell’Azienda. Ove si verificano danni all’utenza, l’Azienda ne assume la responsabilità (non però quella derivante da eventuali ritardi imputabili ai giornali o altri mezzi di comunicazione) con riguardo alle conseguenze sanzionatorie previste per la violazione di tale disposizione	del 7.03.2002	
La ratio dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 è quella di consentire all'utenza di prendere gli opportuni provvedimenti per sopperire ai probabili disagi conseguenti all'astensione	Delibera n. 02/44 del 21.03.2002	328
Valutazione negativa comportamento delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per violazione dell’obbligo di adeguata comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso degli scioperi	Delibera n. 02/120 del 20.06.2002	330
Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente protetti dei cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare l’informazione all’utenza con la relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella predeterminazione delle misure sul piano organizzativo	Delibera n. 04/285 <i>bis</i> del 22.04.2004	332
La comunicazione dello sciopero deve essere data alle Amministrazioni e imprese che erogano il servizio	Delibera n. 04/333 del 6.05.2004	333
Mancata informazione all’utenza in occasione di uno sciopero: ai fini della comunicazione all’utenza, può essere effettuato dall’azienda un giudizio prognostico circa il grado di adesione allo sciopero	Verb. n. 564 del 14.10.2004	334
Quesito in merito alla corretta modalità di comunicazione dello sciopero all’utenza: poiché la legge si limita a prevedere che la comunicazione all’utenza debba essere effettuata almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, rientra nella discrezionalità dell’azienda prescegliere il momento in cui effettuare detta comunicazione, anche in relazione alle caratteristiche oggettive del servizio erogato. Nel termine di cinque giorni vanno computate le giornate di sabato, domenica e le altre giornate festive	Verb. n. 588 del 13.04.2005	335
Valutazione negativa comportamento Alitalia per violazione dell’obbligo di adeguata comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero: carenza di	Delibera n. 05/184 del 20.04.2005	336

informazioni, sul sito Internet della compagnia aerea, in ordine ai voli garantiti e a quelli cancellati a seguito della effettuazione dello sciopero		
Invito all'ANSA: necessità di maggiore attenzione nella diffusione delle notizie relative agli scioperi ed alla tempestività delle revoche	Verb. n. 608 del 6.07.2005	338
Avviso all'utenza e valutazione prognostica dell'azienda: l'Amministrazione assume piena responsabilità rispetto a detta valutazione prognostica. Pertanto, subirà le conseguenze di legge nel caso in cui abbia omissso di dare comunicazione all'utenza, rispetto ad uno sciopero che abbia determinato una parziale erogazione del servizio con conseguenti disagi per i cittadini	Verb. n. 733 del 19.07.2007	339
L'art. 5 della legge n. 146 del 1990 deve ritenersi applicabile anche ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante	Verb. n. 781 del 30.07.2008	340
Se la proclamazione di uno sciopero non viene portata a conoscenza dei soggetti erogatori di un pubblico servizio in tempo utile, ai medesimi non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata o intempestiva comunicazione all'utenza, fermo restando l'accertamento delle eventuali responsabilità in capo alle organizzazioni sindacali	Verb. n. 821 dell'11.07.2009	341
Obbligo delle imprese erogatrici dei servizi di fornire tempestivamente alla Commissione tutte le informazioni richieste	Verb. n. 849 del 15.02.2010	342
L'azienda, in virtù degli elementi in proprio possesso, può evitare la comunicazione dell'astensione all'utenza e, conseguentemente, l'individuazione del contingente di personale esonerato dallo sciopero	Verb. n. 947 del 7.05.2012	343
E' da considerare illegittimo il comportamento dell'azienda per inosservanza dell'obbligo di fornire adeguata motivazione all'utenza circa la durata dello sciopero, i modi ed i tempi di erogazione del servizio, nonché la riattivazione dello stesso, nel momento in cui da tale omissione si siano verificati ritardi e soppressioni nelle fasce orarie garantite	Delibera n. 13/10 del 14.01.2013	344
Delibera di interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati previsto dall'art. 5 della legge n. 146 del 1990: le Amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 della citata legge, sono tenute, in occasione di ogni sciopero, a rendere pubblici tempestivamente, attraverso l'inserimento sul proprio sito internet istituzionale, i dati numerici relativi al personale aderente allo	Delibera n. 15/26 del 2.02.2015	346

sciopero in termini di percentuale rispetto al personale in servizio		
---	--	--

11. LA PRECETTAZIONE

Problematiche in merito ad un'eventuale apertura di un procedimento di valutazione del comportamento di un organizzazione sindacale che ha accolto l'invito del Ministro dei Trasporti, ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990, ad effettuare uno sciopero, già oggetto di indicazione immediata da parte della Commissione, concentrandolo con un'altra astensione riguardante il trasporto ferroviario (settore trasporto aereo)	Verb. n. 579 del 9.02.2005	348
Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini dell'adozione di un'ordinanza di precettazione ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990 (settore taxi)	Delibera. n. 07/704 del 29.11.2007	349
Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini dell'adozione di un'ordinanza di precettazione ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto merci)	Delibera. n. 07/753 del 13.12.2007	351
La Commissione delibera di segnalare alla Presidenza del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'opportunità che, anche nei casi di necessità ed urgenza, la previa informazione sia fatta in tempi tali da consentire l'effettuazione della valutazione da parte della Commissione	Delibera n. 08/320bis del 26.06.2008	353
La Commissione invita il Ministero dei Trasporti a valutare l'opportunità di un incontro tra gli Uffici per studiare possibili modalità di intervento sempre più coordinate, al fine di armonizzare le diverse competenze, nell'ottica di un equilibrato contemperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati e nel pieno rispetto dei diversi ruoli istituzionali	Verb. n. 896 del 14.03.2011	354
La Commissione invita il Prefetto di Bergamo a valutare, con riferimento ad astensioni proclamate nell'arco temporale interessato dai lavori di rifacimento della pista dell'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, l'eventuale sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto aereo)	Verb. n. 1031 del 14.04.2014	355
Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini dell'adozione di un'ordinanza di precettazione ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto ferroviario)	Delibera n. 14/489 del 9.12.2014	356
La violazione della regola dell'intervallo oggettivo di dieci giorni	Delibera n. 15/33	357

tra l'effettuazione di uno sciopero generale e le altre azioni di sciopero che interessano lo stesso servizio pubblico non può ritenersi superata dalla revoca ministeriale dell'ordinanza di precettazione precedentemente assunta (trasporto ferroviario)	del 9.02.2015	
Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini dell'adozione di un'ordinanza di precettazione <i>ex</i> articolo 8 della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto pubblico locale)	Verb. n. 1089 del 7.09.2015	362

CAPO V

LA FASE DELLA DEFINIZIONE DELLE REGOLE

Sommario: 1. Le fonti collettive e la valutazione di idoneità. 2. La regolamentazione provvisoria.

1. LE FONTI COLLETTIVE E LA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ

Nel procedimento per la formazione delle regole, la consultazione referendaria è inammissibile se richiesta da un numero esiguo di lavoratori	Delibera n. 18.7 del 6.05.1993	363
La Commissione ritiene, a fronte di testi concordati che presentino elementi di inidoneità, di evitare valutazioni di idoneità parziale e di procedere alla formulazione di una proposta, ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge citata, salvi i casi risolvibili in via interpretativa	Verb. n. 410 dell' 1.02.2001	364
Pubblicazione degli Accordi sindacali sulla Gazzetta Ufficiale	Verb. n. 414 dell'8.03.2001	365
La Commissione non valuta l'idoneità di un accordo locale o aziendale in presenza di una disciplina esaustiva	Delibera n. 02/172 del 5.09.2002	366
La disdetta sindacale di un accordo aziendale valutato idoneo dalla Commissione non determina immediata cessazione dell'efficacia dell'accordo stesso, ma può solo costituire l'avvio della procedura per la modifica o per la sostituzione dell'accordo stesso, che si verifica solo in seguito alla nuova delibera di idoneità della Commissione	Delibera n. 03/131 dell'11.09.2003	367
Ammissibilità delle proposte di modifica dei codici di autoregolamentazione ed eventuali procedure per sopravvenuto mutamento della situazione di fatto o per diversa valutazione degli interessi in gioco	Delibera n. 04/431 del 24.06.2004	368
Conseguenze in caso di disdetta di accordi: anche in caso di disdetta, gli accordi sindacali valutati idonei hanno efficacia fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo valutato idoneo ovvero con una regolamentazione provvisoria	Delibera n. 04/548 del 30.09.2004	369
Indicazioni della Commissione in ordine all'applicabilità delle discipline contrattuali vigenti ai settori sprovvisti di regolamentazione nei comparti del Pubblico Impiego	Verb. n. 661 del 10.05.2006	370
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto	Verb. n. 716 del 22.03.2007	372

oggettivo dell'attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati		
La Commissione non procede a valutazione di idoneità di atti unilaterali, ma unicamente di accordi conclusi tra le parti secondo la disciplina vigente	Verb. n. 919 del 3.10.2011	373
Non sussistono giustificate ragioni per un'eventuale riesame della delibera di valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale in materia di sciopero del 18 febbraio 2013, né per un'eventuale coinvolgimento del soggetto sindacale Cisal Federenergia, questione rimessa all'autonomia contrattuale (settore elettricità)	Verb. n. 1036 del 26.05.2014	374

2. LA REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA

Consultazione delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori in merito alle Proposte della Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146/1990	Delibera n. 01/11 dell'8.03.2001	375
La Commissione ritiene di dover invitare le parti a prendere direttamente contatti tra di loro, per verificare la possibilità di stipulare, in sostituzione delle regolamentazioni provvisorie, i contratti o gli accordi previsti dal legislatore, da sottoporre, poi, alla valutazione di idoneità da parte della Commissione. Analogo invito viene rivolto anche in ordine alla eventuale revisione di contratti o accordi già dichiarati idonei da questa Commissione	Verb. n. 541 dell'1.04.2004	376
La regolamentazione provvisoria non può essere oggetto di disdetta da parte delle Organizzazioni sindacali	Verb. n. 596 del 25.05.2005	377

CAPO VI

L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE

Sommario: 1. Le delibere di invito della Commissione. 2. Gli interventi preventivi. 3. La valutazione del comportamento. 4. Il riesame dei provvedimenti della Commissione.

1. DELIBERE DI INVITO DELLA COMMISSIONE

Delibera invito a differire la data dell'astensione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c, della legge n. 146 del 1990 (settore carburanti)	Delibera n. 11/461 del 12.07.2011	378
Delibera invito a differire la data dell'astensione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c, della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto merci)	Delibera n. 12/221 del 14.05.2012	380
Delibera invito a differire la data dell'astensione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c, della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto pubblico locale)	Delibera n. 12/408 del 15.10.2012	382
Delibera interpretativa dell'articolo 13, comma 1, lettera c, della legge n. 146 del 1990: <i>“in materia di mediazione e composizione del conflitto, deve ritenersi sussistente, in capo alla Commissione, la possibilità di inoltrare alle parti sociali una propria proposta di risoluzione della controversia, la quale, se accettata, varrà come accordo transattivo con efficacia obbligatoria e potrà essere fatta valere, in caso di inadempimento, davanti alle autorità giurisdizionali competenti”</i>	Delibera n. 14/496 del 15.12.2014	384
Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore trasporto aereo - Enav)	Delibera n. 03/119 del 17.07.2003	386
Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore trasporto aereo - Alitalia)	Delibera n. 06/193 del 29.03.2006	388
Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore Igiene Ambientale - Pulitem)	Delibera n. 12/144 del 26.03.2012	389
Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore Trasporto Marittimo - Caronte & Tourist)	Delibera n. 12/534 del 3.12.2012	390

Delibera interpretativa dell'articolo 13, comma 1, lettera h, della legge n. 146 del 1990: <i>“nell’ambito del potere attribuito alla Commissione di rilevare comportamenti di aziende e amministrazioni che possano determinare l’insorgenza o l’aggravamento del conflitto, l’indagine potrà essere rivolta anche nei confronti di Amministrazioni pubbliche che hanno affidato il servizio ad imprese sulle quali esercitano un controllo diretto e penetrante”</i>	Delibera n. 15/12 del 19.01.2015	392
Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore Circolazione e Sicurezza Stradale – Aci Global)	Delibera n. 15/285 del 12.10.2015	394
Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore Vigili del Fuoco - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata)	Delibera n. 15/361 del 14.12.2015	396
Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore Trasporto Aereo)	Delibera n. 02/21 del 7.02.2002	399
Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore Servizio Sanitario Nazionale)	Delibera n. 03/154 del 19.11.2003	401
Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore Servizio Sanitario Nazionale)	Delibera n. 05/331 del 22.06.2005	403
Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore trasporto pubblico locale)	Delibera n. 07/741 del 13.12.2007	404
Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore trasporto pubblico locale)	Delibera n. 09/155 del 5.03.2009	405

2. GLI INTERVENTI PREVENTIVI

La sanzionabilità di una violazione delle regole prescinde dalla trasmissione, da parte della Commissione di garanzia, di un'indicazione immediata ex articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990	Delibera n. 02/66 del 18.04.2002	406
---	-------------------------------------	-----

L'articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, attribuisce alla Commissione il potere di indicare immediatamente le violazioni che vengono rilevate, ma non stabilisce che il mancato esercizio di tale potere preventivo impedisca la successiva valutazione negativa, all'esito del procedimento di valutazione che rimane pur sempre necessario anche nel caso in cui ci sia stata l'indicazione immediata delle violazioni	Delibera n. 03/39 del 6.03.2003	407
La Commissione provvede alla trasmissione di un'indicazione immediata <i>ex</i> articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, non appena abbia avuto conoscenza della proclamazione di un'astensione illegittima dal lavoro	Delibera n. 03/45 del 12.03.2003	409
La legge n. 146 del 1990 non annovera tra i poteri della Commissione di Garanzia quello di fornire "indicazioni" preventive ai datori di lavoro sulla legittimità delle proclamazioni di sciopero, ma unicamente quello - previsto dall'articolo 13 lett. d) - di indicare eventuali violazioni delle prescrizioni previste dalla legge ovvero da accordi o regolamentazioni	Verb. n. 567 del 4.11.2004	410
L'indicazione immediata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, relativa ad eventuali irregolarità nella proclamazione degli scioperi, è una prerogativa che il Legislatore ha assegnato esclusivamente alla Commissione di garanzia, la quale la esercita in modo imparziale, valutando, anche, quali violazioni possano essere, nel caso concreto, ritenute assorbenti rispetto ad altre	Verb. n. 864 del 31.05.2010	411

3. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Modalità di apertura di un procedimento di valutazione del comportamento	Verb. n. 411 del 8.2.2001	412
Decorrenza dei termini procedurali di cui all'art. 4, comma 4- <i>quater</i> , della legge n. 146 del 1990	Verb. n. 412 del 15.02.2001	413
Notifica a mezzo posta degli atti adottati dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4- <i>quater</i> , della legge n. 146 del 1990	Verb. n. 529 dell'8-9.01.2004	414
Necessità di acquisire, nel corso del procedimento di valutazione, i dati relativi all'ammontare dei permessi sindacali e dei contributi versati alle organizzazioni sindacali coinvolte, nonché il nome e la	Delibera n. 04/39 del 16.02.2004	415

residenza del rappresentante legale delle Organizzazioni Sindacali da sanzionare		
La Commissione delibera il non luogo a provvedere con riferimento ad una richiesta di riunione dei procedimenti di valutazione del comportamento, avanzata dalle Organizzazioni sindacali, atteso che la stessa non potrebbe comunque avere alcun affetto sul piano sanzionatorio. avendo gli interessati posto in essere una pluralità di illeciti distinti	Delibera n. 05/53 del 2.02.2005	416
Nel corso di un procedimento di valutazione, in mancanza di convincimento pieno relativo ai fatti costitutivi dell'illecito, non è consentito irrogare alcuna sanzione	Delibera n. 05/566 del 19.10.2005	419
Principio di non contestazione con riferimento alla commissione delle violazioni di cui all'atto di apertura del procedimento di valutazione del comportamento	Delibera n. 07/736 del 6.12.2007	421
La compiuta giacenza, presso il competente centro postale, dell'atto di apertura del procedimento di valutazione, notificato dalla Commissione all'Organizzazione sindacale interessata, perfeziona la procedura di notifica, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.	Delibera n. 13/219 del 15.07.2013	423

4. IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE

Procedimenti di riesame delle delibere di valutazione dei comportamenti: le domande di riesame pervenute non oltre 20 giorni dalla notifica della delibera sono ammissibili, a condizione che siano allegati fatti e circostanze nuovi rilevanti ai fini della decisione	Delibera n. 01/36 del 10.05.2001	425
Infondatezza delle ragioni addotte a fondamento della richiesta di riesame di una delibera di valutazione negativa in ordine a scioperi nel settore del trasporto locale	Delibera n. 02/66 del 18.04.2002	426
Infondatezza delle ragioni addotte a fondamento della richiesta di riesame di una delibera di valutazione negativa in ordine a scioperi nel settore del trasporto aereo	Delibera n. 04/412 del 17.06.2004	427

CAPO VII

LE SANZIONI

Sommario: 1. Le previsioni sanzionatorie per le organizzazioni sindacali. 2. La responsabilità disciplinare dei prestatori di lavoro. 3. Le sanzioni per gli enti, le amministrazioni o imprese. 4. La responsabilità dei lavoratori autonomi

1. LE PREVISIONI SANZIONATORIE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Individuazione dell'impresa tenuta all'applicazione delle sanzioni in caso di sciopero generale che coinvolga più aziende: la sospensione dei contributi sindacali, da parte di un'azienda ricompresa fra quelle individuate nella delibera di valutazione negativa del comportamento sindacale, impedisce l'esercizio del potere da parte delle altre aziende, parimenti individuate nella delibera di valutazione negativa, di procedere in via autonoma all'applicazione della medesima sanzione	Delibera n. 02/50 del 21.03.2002 Delibera n. 02/77 del 2.05.2002	428
Sui rapporti tra sanzione patrimoniale e sanzione di esclusione dalle trattative: la sanzione dell'esclusione dalle trattative può essere soltanto aggiuntiva e mai alternativa rispetto alle sanzioni patrimoniali	Verb. n. 513 del 9.09.2003	431
Il presupposto per l'applicazione della sanzione sostitutiva amministrativa di cui all'articolo 4, comma 4 <i>bis</i>, della legge n. 146 del 1990 è costituito non solo dall'impossibilità assoluta di applicare la sanzione della sospensione dei contributi sindacali, ma anche quando le Organizzazioni Sindacali godano dei suddetti contributi in misura così modesta da comportare una eccessiva diluizione nel tempo della sanzione, con sostanziale perdita della sua efficacia afflittiva	Delibera n. 03/132 dell'11.09.2003	432
La sospensione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, dei permessi sindacali nei confronti di una organizzazione sindacale, se a questa non spettino in via diretta perché non firmataria del CCNL, non può essere autonomamente applicata alla sua componente eletta nella RSU. Potrà soltanto essere applicata la sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del legale rappresentante dell'Organizzazione sindacale	Delibera n. 03/137 dell'1.10.2003	433
Necessità di acquisire, nel corso del procedimento di valutazione, i dati relativi all'ammontare dei permessi sindacali e dei contributi	Delibera n. 04/39 del 16.02.2004	434

versati alle organizzazioni sindacali coinvolte, nonché il nome e la residenza del rappresentante legale delle Organizzazioni Sindacali da sanzionare		
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deliberate in via sostitutiva dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1990, devono essere devoluti all'INPS, Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	Delibera n. 04/421 del 17.06.2004 (sostituisce delibera n. 01/16 del 15.03.2001)	435
In caso di sanzione "sostitutiva" di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, devono sempre essere emesse contemporaneamente due separate ordinanze ingiunzioni, l'una nei confronti del predetto responsabile legale attuale, l'altra nei confronti dell'organizzazione sindacale responsabile quale debitore solidale ex articolo 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981	Delibera n. 04/547 del 30.09.2004	437
La Commissione può tener conto delle cause di insorgenza del conflitto esclusivamente ai fini della determinazione della misura della sanzione applicabile, e non quale esimente da responsabilità	Delibera n. 04/605 dell'11.11.2004	438
La Commissione ritiene che non competa alle Direzioni Provinciali del Lavoro esprimere alcuna valutazione in merito alla sussistenza delle violazioni di legge riscontrate da questa Autorità, nonché relativamente ad eventuali vizi del procedimento, fermo l'obbligo di verificare la regolarità della notifica della decisione definitiva. La Commissione di garanzia è il soggetto legittimato passivamente in caso di impugnazione della delibera, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro è il soggetto legittimato passivamente in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione	Verb. n. 562 del 30.09.2004	441
Impossibilità di dare esecuzione alla delibera di sospensione del pagamento dei contributi sindacali in quanto, tra i dipendenti della Società, non figurano iscritti all'Organizzazione sindacale responsabile. La Commissione delibera l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa a carico di coloro che rispondono legalmente per le organizzazioni sindacali	Delibera n. 05/280 dell'1.06.2005	442
La Commissione, in caso di violazioni da sanzionare mediante emissione di ordinanza ingiunzione, provvede ad acquisire il nominativo del responsabile legale completo di generalità e residenza, per consentire la tempestiva notificazione delle ordinanze ingiunzioni da parte delle Direzioni provinciali del lavoro	Verb. n. 621 del 12.10.2005	444

La trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'Organizzazione sindacale sanzionata può essere effettuata anche in più riprese, fino a concorrenza della somma ingiunta, procedendo, pertanto, mensilmente al versamento delle quote all'Inps territorialmente competente	Verb. n. 735 del 6.09.2007	445
Nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari	Delibera n. 08/518 del 16.10.2008	446
Manifestazione di protesta del personale addetto all'impianto di depurazione, riconducibile alla responsabilità delle RSU. Nonostante la valutazione negativa della condotta della RSU, non sussistono i presupposti per l'irrogazione di alcuna sanzione dal momento che i componenti della stessa sono stati licenziati e, pur essendo stato il licenziamento impugnato, non risultano essere stati reintegrati	Delibera n. 10/07 dell'11.01.2010	447
Alla Commissione non è consentito comminare sanzioni per un ammontare economico inferiore ad € 2.582,00 per ciascun soggetto collettivo, il cui comportamento è oggetto di valutazione negativa	Verb. n. 866 del 16.06.2010	450
Il sindacato risponde oggettivamente di un'astensione attuata in violazione delle regole, se risulta che abbia di fatto promosso tale attuazione difforme o non si sia espressamente dissociato dalla stessa, tentando di impedirla con ogni mezzo possibile	Delibera n. 10/463 del 19.07.2010	451
Il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa ex articolo 22 della legge n. 689 del 1981 avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro può avere ad oggetto esclusivamente motivi procedurali propri dell'ordinanza ingiunzione, e non anche quelli sostanziali attinenti al merito del provvedimento sanzionatorio presupposto, atto per il quale è previsto il ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 bis della legge n. 146 del 1990	Verb. n. 883 del 29.11.2010	456

2. LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Orientamenti interpretativi della Commissione in materia di sanzioni individuali: ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la sanzionabilità dei comportamenti individuali	Delibera n. 00/202 del 7.09.2000	457
---	-------------------------------------	-----

conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa del comportamento dell'organizzazione sindacale proclamante		
Parere in merito alla determinazione ed applicazione delle sanzioni individuali ex articolo 4, comma 1, legge n. 146 del 1990: le sanzioni individuali vengono applicate direttamente dall'azienda e non dalla Commissione	Delibera n. 01/35 del 3.05.2001	458
Apertura di un procedimento disciplinare a fronte di un'indicazione immediata di presunta violazione, ai sensi dell'articolo 13, lettera d, della legge n. 146 del 1990. Esclusione della necessità	Delibera n. 01/148 del 29.11.2001	460
Delibera di indirizzo in tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 146 del 1990: <i>“le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all’esito del procedimento disciplinare, senza necessità di attendere una valutazione della Commissione nell’ipotesi in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che non effettui le prestazioni indispensabili richieste, e ciò in quanto la Commissione è tenuta a valutare solo “il comportamento delle parti” (organizzazioni sindacali e aziende erogatrici del servizio) e non anche il comportamento dei singoli lavoratori”</i>	Delibera n. 04/292 del 22.04.2004 (sostituisce delibera n. 03/48 del 19.03.2003)	462
Le sanzioni individuali per comportamenti illegittimi dei lavoratori devono essere irrogate dal datore di lavoro, su prescrizione della Commissione, essendo subordinate all'accertamento dell'insussistenza di una valutazione negativa del comportamento in capo all'Organizzazione sindacale proclamante.	Delibera n. 12/534 del 3.12.2012	464
La valutazione di congruità della sanzione disciplinare irrogata ai lavoratori esula dalle competenze della Commissione, costituendo un'attività di competenza dell'Azienda	Verb. n. 979 del 4.02.2013	465
Nel caso di astensioni spontanee autonomamente poste in essere dai singoli lavoratori, non riconducibili in alcun modo a responsabilità, anche oggettiva, delle organizzazioni sindacali operanti in azienda, sussiste la responsabilità dei singoli lavoratori, soggetta alle sanzioni disciplinari, irrogate dall'azienda ex articolo 4, comma 1, della legge n. 146 del 1990, prescritte dalla	Delibera n. 13/79 del 18.03.2013	466

Commissione a seguito dell'accertamento dell'illegittimità dell'astensione		
Incompetenza della Commissione a decidere in merito alla sospensione della procedura di esecuzione delle sanzioni già in corso	Verb. n. 1031 del 14.04.2014	469

3. LE SANZIONI PER GLI ENTI, LE AMMINISTRAZIONI O IMPRESE

La decorrenza del termine di 30 giorni, <i>ex</i> articolo 4, comma 4-<i>quater</i> della legge n. 146 del 1990, ha inizio dal momento in cui viene effettuata l'ultima sospensione mensile. La relativa comunicazione deve essere data alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi alla avvenuta esecuzione	Verb. n. 491 del 19.02.2003	470
Valutazione negativa del comportamento della RAI per aver trasmesso, durante lo sciopero, un notiziario più lungo di quello previsto come prestazione indispensabile nella disciplina di settore	Delibera n. 03/82 dell'8.05.2003	471
Valutazione negativa del comportamento di una Società per mancata esecuzione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 4-<i>sexies</i>, della legge n. 146 del 1990, entro il termine indicato nella delibera di chiusura del procedimento (60 giorni). Mancata comunicazione alla Commissione di Garanzia della non avvenuta esecuzione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4-<i>quater</i> della legge n. 146/1990, entro il termine indicato nella delibera (30 giorni). Sanzione amministrativa pecuniaria, tramite ordinanza ingiunzione, al legale rappresentante della Società	Delibera n. 04/655 del 2.12.2004	473

4. LA RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI

Astensione dalle udienze degli Avvocati. L'Assemblea degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine ha operato in qualità di organismo rappresentativo degli interessi dei professionisti e per essa risponde il Presidente	Delibera n. 04/470 del 15.07.2004	476
L'Assemblea degli Avvocati e Praticanti avvocati del Foro di Ischia ha operato in qualità di organismo rappresentativo dei professionisti e, dunque, è soggetto destinatario delle norme di cui all'articolo 4 della legge n. 146 del 1990	Delibera n. 05/401 del 20.07.2005	481
Sanzione pecuniaria nei confronti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati per astensione illegittima dalle udienze: imputazione	Delibera n. 14/254 del 9.06.2014	488

<p>della responsabilità delle decisioni assunte dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine degli Avvocati (dotato di una personalità giuridica pubblica), ed instaurazione del contraddittorio, ai fini del procedimento amministrativo, con il Presidente dell'Ordine stesso che, dell'ordinamento forense, ne costituisce un organo (di indirizzo politico amministrativo) e ne assume la rappresentanza all'esterno</p>		
--	--	--

CAPO VIII

PROFILI DI INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Sommario: 1. L'incompetenza della Commissione.

1. L'INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Incompetenza della Commissione a valutare se la pubblicazione, sul sito intranet della Corte dei Conti, dei nominativi dei Magistrati aderenti allo sciopero possa o meno confliggere con la normativa sulla privacy	Verb. n. 870 del 19.07.2010	492
Incompetenza della Commissione rispetto alle valutazioni su questioni di ordine pubblico	Verb. n. 886 del 20.12.2010 Verb. n. 966 del 22.10.2012	493
Incompetenza della Commissione nei casi di condotta antisindacale <i>ex</i> articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori	Verb. n. 866 del 16.06.2010	494
La problematica relativa alla sostituzione del personale in sciopero esula dalle competenze della Commissione	Verb. n. 937 del 20.02.2012	496
L'ipotesi di "interruzione di pubblico servizio" costituisce una fattispecie penalmente rilevante, prevista dall'articolo 331 del codice penale. Ogni valutazione in merito spetta, esclusivamente, all'Autorità giudiziaria competente	Verb. n. 975 del 8.01.2013	497
La richiesta di valutazione in merito al corretto utilizzo delle prestazioni straordinarie non rientra nelle competenze della Commissione ma attiene, in via esclusiva, all'organizzazione del lavoro aziendale	Verb. n. 986 dell'8.04.2013	498
Incompetenza della Commissione nel valutare le ingiustificate disparità di trattamento economico tra lavoratori che svolgono analoghe mansioni, i ritardi nei pagamenti delle spettanze, la mancata applicazione delle retribuzioni previste dal C.C.N.L. e le eccessive ritenute fiscali sulle buste paga operate dal datore di lavoro	Verb. n. 1004 del 23.09.2013	499
Incompetenza della Commissione rispetto alla valutazione delle motivazioni poste alla base di una azione di sciopero	Verb. n. 1040 del 23.06.2014	500
Incompetenza della Commissione rispetto alla valutazione dell'esigibilità delle prestazioni non strettamente funzionali a garantire i servizi minimi, richieste al personale contingentato	Verb. n. 1040 del 23.06.2014	501

Non compete alla Commissione esprimersi in merito all' idoneità degli apparati necessari allo svolgimento del servizio, né al rispetto delle norme di sicurezza né, di conseguenza, all'esigibilità della prestazione lavorativa richiesta	Delibera n. 15/201 del 22.06.2015	502
Non compete alla Commissione esprimersi in ordine ad una agitazione sindacale consistente nel rifiuto, da parte dei medici, di apporre il codice di esenzione per reddito sulle prescrizioni dei farmaci, prestazione ritenuta non contrattualmente dovuta dalle organizzazioni sindacali	Verb. n. 1115 del 4.04.2016	505

CAPO I

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

I. I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Linee Guida in ordine alla riconducibilità di un'attività nel campo di applicazione della legge

Relazione sull'attività della Commissione di garanzia 1° agosto 1996 - 30 aprile 1997

omissis

Nei casi in cui sia tuttavia controversa o dubbia la qualificazione di un pubblico servizio come essenziale (ai sensi ed ai fini della legge n. 146/1990), la Commissione si attiene ai seguenti criteri interpretativi.

La qualificazione in via diretta è possibile quando il servizio sia riconducibile all'art. I, comma I, della legge n. 146/1990 (vale a dire quando l'erogazione del servizio soddisfi direttamente uno dei diritti della persona tassativamente elencati nel comma I).

Ai fini di tale qualificazione "diretta", la Commissione si avvale oltre che dell'elencazione (esemplificativa) dei servizi pubblici essenziali contenuta nell'art. I, comma 2, lett. a, b, c, d, e, di altri indici, tra i quali assume rilievo preminente l'eventuale individuazione, nell'ambito del servizio in oggetto, di prestazioni indispensabili da erogarsi in caso di sciopero effettuate dalle parti in un accordo valutato idoneo, ovvero dalla Commissione in una propria precedente proposta.

La qualificazione in via indiretta di un servizio pubblico come essenziale a fini di applicazione degli obblighi di preavviso, durata ed erogazione delle prestazioni indispensabili si effettua caso per caso (l'ipotesi ricorre nel caso in cui l'erogazione del servizio non sia direttamente collegabile alla soddisfazione di uno dei diritti della persona tassativamente elencati nell'art. I, comma I, e non rientri nell'elencazione esemplificativa contenuta nell'art. I, comma 2, lett. a, b, c, d, e,).

La qualificazione in via indiretta si avvale dei seguenti criteri generali:

(a) L'essenzialità del servizio è presunta quando il servizio è definito come essenziale nell'accordo valutato idoneo dalla Commissione o nella proposta della Commissione. La violazione dei limiti all'esercizio del diritto di sciopero ivi previsti è senz'altro sanzionabile.

(b) L'essenzialità di un servizio può essere dedotta dall'esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra il servizio di cui si tratta ed un servizio pubblico senz'altro definibile come essenziale.

La strumentalità deve essere valutata tenendo conto dell'incidenza che l'esercizio del diritto di sciopero (anche in ragione delle sue modalità e della sua durata) può avere sul funzionamento del servizio pubblico essenziale, e sulla stessa erogazione delle prestazioni indispensabili, quando vi sia concomitanza di scioperi nei due servizi.

(c) L'essenzialità di un servizio può essere dedotta dall'estrema complessità e non segmentabilità del servizio pubblico, di cui solo una parte sia direttamente definibile come essenziale.

Poiché, stante la tassatività dell'elenco di cui al comma I dell'art. I, l'estensione in via analogica delle limitazioni al diritto di sciopero non è consentita, l'uso di tale criterio potrebbe condurre a risultati di dubbia legittimità. Il ricorso all'argomento della complessità può essere utilizzato solo nei casi in cui l'impossibilità di operare la segmentazione (al fine di applicare gli obblighi di preavviso, durata ed erogazione delle prestazioni indispensabili ai soli addetti ad un segmento del servizio di cui si tratta) sia sorretta da argomenti tecnici non oppugnabili.

In presenza di scioperi di categoria che interessino un intero servizio pubblico, di cui solo una parte sia direttamente definibile come essenziale, gli obblighi di preavviso e di predeterminazione della durata dello sciopero dovranno essere rispettati per l'intero servizio.

L'erogazione delle prestazioni indispensabili sarà viceversa limitata alla sola parte essenziale del servizio.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 nel caso di servizi essenziali svolti da lavoratori socialmente utili (LSU)

Delibera n. 00/232 del 16.II.2000

LA COMMISSIONE PREMESSO

che sono pervenute numerose comunicazioni di scioperi proclamati da rappresentanze sindacali di “Lavoratori socialmente utili” (l.s.u.) e dai c.d. “Lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità” (l.s.u.);

che nelle predette comunicazioni le amministrazioni interessate, ritenendo che l’astensione dal lavoro proclamata dalle suddette categorie di lavoratori dovesse essere sottoposta alla disciplina prevista dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, hanno chiesto l’intervento di questa Commissione relativamente alla valutazione ex art. 13, comma 1, della citata legge;

che considerata la peculiare natura del rapporto instaurato per effetto della occupazione dei prestatori di lavoro in attività socialmente utili, così come regolata dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, questa Commissione, al fine di accertare l’esistenza dei presupposti per un eventuale intervento, ritiene preliminare valutare la riconducibilità di tale materia nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, verificando se, concretamente, la natura del servizio espletato dai suddetti lavoratori sia in grado di incidere sui servizi pubblici essenziali;

che, a tal fine, in data 12 marzo 1999 questa Commissione ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al fine di conoscere se l’attività svolta dai lavoratori socialmente utili e dai lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità presso pubbliche amministrazioni rilevi, nell’esperienza concretamente maturata, ai fini della regolare erogazione di servizi e essenziali rientranti nel campo di applicazione della l. n. 146/1990;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con lettera in data 1 aprile 1999 ha interessato tutte le amministrazioni centrali e periferiche coinvolte, al fine di accertare quanto richiesto da questa Commissione;

che in data 5 ottobre 1999 il Ministero del lavoro, rispondendo alla richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che “le attività di l.s.u. e l.p.u. possono essere espletate limitatamente ai settori previsti dalle norme e specificamente dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 468/1997. Pertanto, non risulta ipotizzabile né legittimo – stante anche la mancanza di una relazione di impiego in qualche modo riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente per la pubblica amministrazione – l’utilizzo di l.s.u. e l.p.u. in servizi pubblici essenziali”;

che in data 3 maggio 2000, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica ha rappresentato che “a seguito della circolare del 28 settembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, alcune delle amministrazioni interessate hanno comunicato che alle attività istituzionali, rientranti tra le prestazioni considerate indispensabili da assicurare, quindi in costanza di sciopero, sono preposti anche i lavoratori in questione”;

che in data 20 luglio 2000, questa Commissione ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del lavoro, al fine di “voler fornire le opportune indicazioni al fine di consentire a questa Commissione la valutazione degli scioperi segnalati dai quali risulta che i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità vengono impiegati dalle amministrazioni nei servizi pubblici essenziali”, senza tuttavia ricevere risposta;

CONSIDERATO

che, per orientamento già affermato dalla Commissione con la delibera n. 99/540 del 21.10.1999, ai sensi dell'art. I, comma I, della legge n. 146/1990, il diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali deve essere temperato con i diritti della persona costituzionalmente tutelati, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro degli scioperanti;

che dalla istruttoria compiuta è risultato che in taluni casi i lavoratori socialmente utili svolgono, in via di fatto, prestazioni indispensabili ai fini dell'applicazione della legge n. 146/1990;

che pertanto l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 trovano applicazione nei confronti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità, nei casi in cui essi svolgano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990;

che in tali ipotesi ad essi si applicano nella specifica materia le norme contenute, oltre che nella legge n. 146/1990, anche nei rispettivi CCNL di settore;

RITIENE

che ai lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo I del d.lgs. n. 468/1997, impiegati nei servizi pubblici essenziali previsti dalla legge n. 146/1990, sono applicabili le norme di cui alla predetta legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché le norme contenute nei rispettivi CCNL di settore.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dall'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù

Delibera n. 01/29 del 19.04.2001

LA COMMISSIONE PREMESSO

Che, con nota prot. 3277/B del 9 aprile 2001, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (A.I.G.), nel segnalare alcuni problemi verificatisi in occasione di pregresse azioni di sciopero dei propri dipendenti ha posto un quesito sull'applicabilità delle norme contenute nella Legge 146/1990;

CONSIDERATO

che l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (A.I.G.) è un Ente morale assistenziale e culturale a carattere nazionale, senza finalità di lucro, sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e funzionalmente collegata con il Ministero della Pubblica Istruzione, il cui rappresentante è designato dall'Amministrazione stessa quale membro di diritto degli organi centrali dell'Associazione;

che tra i fini istituzionali della predetta Associazione vi è quello di “creare, gestire e controllare gli alberghi per la gioventù, ostelli, relais e centri simili di tappa e pernottamento, per contribuire al miglioramento morale, intellettuale, culturale e fisico della gioventù, attraverso la pratica del turismo e dei viaggi individuali e di gruppo” (art. 4, lett. a dello Statuto);

che soci effettivi dell'A.I.G. possono essere anche giovani di età compresa tra gli otto ed i diciotto anni (soci juniores);

che, di conseguenza, l'Associazione deve garantire l'assistenza e la sicurezza degli ospiti minorenni;

che la natura puramente esemplificativa dei servizi elencati nell'art. 1, 2° comma della legge n. 146/1990 consente di includerne anche altri per i quali ricorrono le medesime ragioni ispiratrici inerenti alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei soggetti interessati;

ESPRIME L'AVVISO

che, nel senso indicato in motivazione, le prestazioni erogate dall'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù rientrano nel campo di applicazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 allo sciopero del personale ausiliario della sosta

Verbale n. 492 del 26.02.2003

La Commissione ritiene che le prestazioni erogate dal personale ausiliario della sosta non rientrino tra quelle indicate dall'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, così come precisato e specificato dall'articolo 2 dell'Accordo nazionale del 19 settembre 2002, Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

I centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche devono ritenersi compresi nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 poiché svolgono attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute

Delibera n. 04/612 dell'11.11.2004

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 30 giugno 2004, successivamente pervenuta, il Centro Diagnostico Italiano S.p.A. ha chiesto un parere "circa l'applicazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, sulle prestazioni essenziali nel servizio sanitario nazionale a salvaguardia dell'utenza o, quantomeno, quale attività strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale nell'ambito della Sanità e, quindi al diritto alla salute del cittadino";

che, al riguardo l'istante deduceva di svolgere attività di "Servizi Sanitari" con 230 dipendenti e 400 medici specialisti e con 6 punti prelievo sul territorio milanese;

che l'istante, in particolare, comunicava di effettuare i seguenti servizi sanitari in convenzione con il SSN:

servizio di radiocirurgia stereotassica per la cura di patologie oncologiche cerebrali ed extraneurologiche;

b)servizi di Medicina preventiva;

c)servizi di chirurgia ambulatoriale e Day-Surgery;

d) servizi di diagnostica per immagini (TAC, risonanze magnetiche, PET, ecografie, radiografie);

e)servizi di analisi cliniche extraospedaliere;

CONSIDERATO

che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni è determinante il fatto che i servizi essenziali, "indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro", siano "volti a garantire il godimento dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute..." (art. 1);

che, pertanto, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico essenziale della sanità tutti i servizi e le attività che oggettivamente sono dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita (delib. n. 03/125 del 23.7.2003);

che, in conseguenza, i centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche debbono ritenersi compresi nell'ambito di applicazione della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni poiché svolgono attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute;

che il Centro Diagnostico Italiano S.p.A., richiedente il parere, deve ritenersi compreso nella l. 146/1990 e successive modifiche;

che ai soggetti privati, erogatori di servizi sanitari, in mancanza di diverso accordo si applicano gli accordi nazionali del settore sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002;

ESPRIME L'AVVISO

che al Centro Diagnostico Italiano S.p.A. si applica la legge n. 146/1990 e successive modificazioni e, in mancanza di diverso accordo, gli Accordi nazionali del settore Sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 ai servizi di autotrasporto vetture a mezzo bisarche

Verbale n. 598 del 1.06.2005

LA COMMISSIONE

con riferimento ad uno stato di agitazione ad oltranza promosso spontaneamente da operatori del trasporto bisarche (autotrasportatori monoveicolari)

RITIENE

che l'Accordo di settore trovi applicazione in relazione alle astensioni dal lavoro che riguardino attività riconducibili, direttamente o indirettamente, tra i servizi essenziali previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni

DELIBERA

di comunicare agli utenti, che hanno fatto pervenire le loro segnalazioni, che la disciplina vigente non ricomprende nel suo campo di applicazione gli scioperi proclamati da imprese di trasporti a mezzo bisarche, in quanto è volta esclusivamente a garantire il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Nel caso in cui il servizio pubblico essenziale sia svolto facendo ricorso a collaborazioni coordinate e continuative, in mancanza di specifica disciplina, trovano attuazione le disposizioni previste nel settore per i lavoratori subordinati

Delibera n. 05/406 del 20.07.2005

LA COMMISSIONE

con riferimento alle azioni di sciopero dei lavoratori con contratto di collaborazione;

DELIBERA

che nel caso in cui il servizio pubblico essenziale sia svolto facendo ricorso a collaborazioni coordinate e continuative, in mancanza di specifica disciplina, trovino attuazione le disposizioni previste nel settore per i lavoratori subordinati.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 ai casi di sciopero indetto nelle industrie classificate “a rischio di incidente rilevante”, ai sensi del d.lgs. 17.08.1999, n. 334

Verbale n. 617 del 21.09.2005

LA COMMISSIONE

con riferimento ad una richiesta di parere sull'applicabilità della legge n. 146/1990 nei casi di sciopero indetto nelle industrie classificate “a rischio di incidente rilevante” ai sensi del d.lgs. 17.08.1999, n. 334

PRECISA CHE

la competenza di questa Commissione, ai sensi dell'art. I, comma I, della legge n. 146 del 1990, riguarda esclusivamente i “servizi pubblici essenziali ... volti a garantire ...”, relativamente ai diritti della persona, che, dunque, non rilevano in sé, ma solo in quanto garantiti mediante i predetti servizi. Nel caso in esame non si tratta di aziende produttrici di servizi essenziali o a questi strumentali, sicché la Commissione non è competente.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di *call center* svolto per conto dell'INPDAP, trattandosi di un servizio diretto a rilasciare mere informazioni sulle prestazioni previdenziali dell'Istituto e degli iscritti

Delibera n. 06/194 del 5.04.2006

LA COMMISSIONE

con riferimento ad uno sciopero dei dipendenti di Atesia e Almaviva S.p.A. di Roma, che svolgono servizio di *call center* per il gruppo COS

omissis

CONSIDERATO

1. che la Regolamentazione provvisoria nel settore delle telecomunicazioni (Delibera n. 02/152 del 25.7.2002 Pubblicata in G.U. n. 214 del 12.9.2002) si applica nei confronti di tutti i soggetti ed imprese che a qualunque titolo erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali, ecc.) (art.1);

2. che, pertanto, ai sensi del successivo art.9 della suddetta delibera, in occasione di astensioni collettive dal lavoro dovranno essere garantiti:

- a) la continuità della normale erogazione dei servizi che assicurano collegamenti telematici e telefonici;
- b) la salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione e apparati di rete nonché il regolare ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettono il funzionamento delle linee telefoniche e trasmissione dati;
- c) il servizio di *customer care* per ciò che attiene alle attività finalizzate a garantire la libertà di comunicazione, nonché i correlati sistemi informativi e logistici;
- d) per quel che riguarda il collegamento telefonico fino al punto di accesso dell'abbonato alla rete telefonica, dovrà essere assicurata la ricezione della segnalazione del guasto, o comunque di altro tipo di interruzione del servizio da parte dell'utente al fine di assicurarne tempestivamente la riparazione.

3. che, di conseguenza, già l'attività informativa in sè dei lavoratori di Atesia, adibiti al *call center* (che hanno effettuato lo sciopero) potrebbe, verosimilmente, essere ritenuta non rientrante nel novero delle prestazioni indispensabili da garantire ai sensi della regolamentazione provvisoria del settore; ciò ancora di più nel caso di specie dal momento che, come dichiarato dalle OO.SS. in occasione dell'audizione, essa non è finalizzata ad un servizio fornito in via esclusiva, ma è resa assumendo come banca dati esclusivamente il sito ufficiale dell'INPDAP;

4. che può, pertanto, ritenersi che lo sciopero in questione non abbia riguardato attività finalizzate a garantire la libertà di comunicazione, nonché i correlati sistemi informativi e logistici; ovvero attività dirette o strumentali al godimento di diritti costituzionalmente protetti dell'utenza;

RITIENE

che per il caso in questione (senza che ciò abbia valore di precedente), non sussistano i presupposti per una valutazione negativa.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività connesse all'aviazione privata e di aeroclub

Verbale n. 722 del 10.05.2007

LA COMMISSIONE

DELIBERA

che le attività connesse all'aviazione privata e di aeroclub non possono ritenersi riconducibili alla nozione di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio bar presso gli Ospedali

Verbale n. 749 del 13.12.2007

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di un parere in ordine all'applicabilità della normativa che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali al servizio bar presso l'Ospedale San Salvatore di L'Aquila;

DELIBERA

che l'attività di servizio bar svolto presso l'Ospedale San Salvatore de L'Aquila non rientri nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio svolto da SKY

Verbale n. 754 del 31.01.2008

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di un parere circa l'applicazione della disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle vertenze in atto tra Sky Italia S.r.l. e le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl;

DELIBERA

di rispondere all'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma che, per quanto riguarda le agitazioni sindacali presso Sky Italia S.r.l., non si ravvisano, allo stato, elementi tali da ritenere applicabile la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di manutenzione degli edifici e delle strade provinciali

Verbale n. 766 del 16.04.2008

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di un parere in ordine all'applicabilità della normativa sui servizi pubblici essenziali all'attività svolta dalla Alba Service S.p.A., che svolge servizio di manutenzione degli edifici e delle strade provinciali;

DELIBERA

di rispondere al Prefetto di Lecce che l'attività di manutenzione degli edifici e delle strade provinciali non rientra nelle previsioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Lo svolgimento di corse ippiche non rientra tra i servizi pubblici essenziali

Verbale n. 789 del 16.10.2008

LA COMMISSIONE

con riferimento alla proclamazione di un'astensione degli addetti alla vigilanza durante lo svolgimento di corse ippiche, contenente l'invito a questa Commissione di garanzia a valutare la propria eventuale competenza;

DELIBERA

che lo svolgimento delle corse ippiche non rientra tra i servizi pubblici essenziali il cui mancato godimento è suscettibile di ledere i diritti costituzionali della persona. Di conseguenza, non si ravvisa alcuna competenza di questa Commissione di Garanzia sulla materia in oggetto.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dall'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente)

Verbale n. 810 del 19.03.2009

La Commissione ritiene che l'attività svolta dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania rientri nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo preordinata alla “*tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico- artistico*” di cui all'articolo I, comma 2, lettera a) della suddetta legge.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di fornitura di olio grezzo ai mercati esteri e all'attività di gestione delle relative operazioni di scarico, se non limitatamente alla necessità di mantenere in sicurezza il trasporto del materiale combustibile destinato agli impianti di raffinazione, anche se collocati al di fuori del territorio nazionale

Verbale n. 849 del 15.02.2010

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta sindacale di chiarimenti in merito alla riconducibilità dell'attività svolta dalla Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino ai servizi pubblici essenziali, ai fini di una eventuale proclamazione di sciopero;

DELIBERA

l'invio della seguente nota:

“Alla luce della disamina svolta sulla documentazione inviata, emerge che le attività poste in essere dall'azienda consistono nella gestione dell'oleodotto transalpino che veicola olio grezzo dal porto di Trieste alle raffinerie dell'Austria e della Germania, nonché nella gestione delle operazioni di scarico dell'olio grezzo effettuate da navi cisterne nel predetto porto. Le forniture vengono, dunque, indirizzate verso mercati esteri e i destinatari del servizio di trasporto consistono in impianti e raffinerie che debbono ulteriormente trasformare il materiale prima della sua utilizzazione finale. Per le predette ragioni si ritiene, pertanto, che tali attività non possono essere qualificate come servizi pubblici essenziali ai fini della applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni”.

Verbale n. 853 del 15.03.2010

LA COMMISSIONE

a seguito di un'ulteriore richiesta di chiarimenti da parte dell'Azienda

DELIBERA

l'invio della seguente nota di precisazione:

“Con riferimento alla prima segnalazione dell'Azienda, nel prendere atto delle precisazioni fornite, si osserva che le parti sono ovviamente libere, nella sfera di autonomia negoziale loro propria, di effettuare richiami alla disciplina legislativa in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché di prevedere specifiche procedure di raffreddamento, con ciò obbligandosi dal punto di vista contrattuale al rispetto delle relative prescrizioni. Tale obbligo, però, ha fonte nella volontà delle parti e, non appare dirimente in ordine alla precisazione delle competenze proprie della Commissione di garanzia che sono, invece, previste dalla legge. Con riferimento alla seconda questione segnalata dall'azienda, si osserva quanto segue: nel caso di specie, il diritto soggettivo che viene in considerazione e si contrappone al diritto di sciopero dei lavoratori della SIOT è il diritto all'approvvigionamento energetico. Tale diritto è riferibile agli utenti dei mercati elettrici dei citati paesi (Austria, Baviera, Baden-Wurtemberger e Repubblica Ceca) ed è giuridicamente conformato dai rispettivi ordinamenti e, non dall'ordinamento giuridico italiano. Trattasi pertanto di una situazione giuridica soggettiva che, appartenendo ad un ordine giuridico distinto da quello italiano, non può costituire oggetto di ponderazione da parte della Commissione di garanzia, senza esorbitare dalle proprie competenze, le quali – giova ribadire – riguardano diritti “costituzionalmente tutelati”, protetti cioè dalla Costituzione della Repubblica. Sotto

altro e diverso profilo, tuttavia, le attività poste in essere dall'azienda SIOT S.p.A. potrebbero ricadere nella sfera di applicazione della disciplina di legge. Non vi è dubbio, infatti, che lo sciopero dalle prestazioni lavorative dei dipendenti della SIOT S.p.A. possa, in via di principio, provocare effetti negativi sull'esercizio di un altro diritto soggettivo, questo sì tutelato dall'ordinamento giuridico italiano e, cioè sul diritto alla sicurezza degli impianti di gestione e trasporto di prodotti energetici, considerato che il trasporto avviene anche sul territorio nazionale. L'art. I, comma 2, lettera a), considera infatti servizi pubblici essenziali – in quanto idonei a garantire la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico – tra gli altri anche i servizi riguardanti “l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”. Non c'è dubbio che l'oleodotto transalpino possa essere considerato un'infrastruttura preposta all'approvvigionamento energetico e, pertanto la sua gestione e la sua manutenzione costituiscono, sotto questo profilo, servizio pubblico essenziale. Si ritiene pertanto in conclusione di dover confermare la nota del 16 febbraio 2010, prot. n.325/RU, con la precisazione che le attività poste in essere dalla SIOT S.p.A. non costituiscono servizio pubblico essenziale se non limitatamente alla necessità di mantenere in sicurezza il trasporto del materiale combustibile destinato ad impianti di raffinazione anche collocati al di fuori del territorio nazionale”.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di controllo sui profili di qualità dei prodotti ortofrutticoli, e non sui profili sanitari

Verbale n. 862 del 17.05.2010

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta sindacale di parere in merito alla riconducibilità dell'attività svolta da Agecontrol al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, ai fini di una eventuale proclamazione di sciopero;

RILEVATO CHE

l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il parametro del controllo sui prodotti ortofrutticoli è quello delle norme di commercializzazione e riguarda, pertanto, i profili della qualità del prodotto (es.: categoria, dimensioni, confezionamento) e non i profili sanitari (di competenza dell'Ispettorato Frodi del Ministero dell'Agricoltura)

DELIBERA

che, sulla base della documentazione pervenuta, l'attività svolta dalla Società Agecontrol S.p.A. non rientrare tra i servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di Equitalia S.p.A., attesa la natura di servizio pubblico essenziale del servizio di riscossione che l'Agenzia delle Entrate esercita per il suo tramite, ai sensi dell'art. 3, legge 2 dicembre 2005, n. 248

Verbale n. 862 del 17.05.2010

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di parere in merito alla riconducibilità dell'attività svolta da Equitalia S.p.A al campo di applicazione della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni;

RILEVATO CHE

l'attività di riscossione nazionale dei tributi è funzione propria dell'Agenzia delle Entrate, che la esercita per il tramite di Equitalia S.p.A., ai sensi dell'art. 3, legge 2 dicembre 2005, n. 248;

ACCERTATA

la natura di servizio pubblico essenziale del servizio di riscossione e, dunque. l'applicabilità della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

DELIBERA

che, sulla base delle informazioni acquisite, l'attività svolta da Equitalia Sardegna S.p.A. rientra, in via di principio, tra i servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990, e non sembrano ravvisabili le condizioni per l'applicazione di alcun accordo di settore.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di riparazione e costruzione di reti fognarie, anche in regime di appalto

Verbale n. 914 del 25.07.11

La Commissione ritiene che l'attività di riparazione e costruzione di reti fognanti svolta dalla società Russo Costruzioni, per conto della committente Acquedotto Pugliese S.p.A., rientri nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), secondo il quale sono considerati servizi pubblici essenziali tutte le attività dirette *“all’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”*.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dalla SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori

Verbale n. 916 del 12.09.2011

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di parere circa l'applicabilità della normativa prevista per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali all'attività svolta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

DELIBERA

che, allo stato, sulla base della documentazione pervenuta, l'attività svolta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dal personale addetto allo svuotamento delle vasche presso l'impianto Vinyls Italia S.p.A. di Porto Marghera, azienda del settore chimico

Verbale n. 923 del 7.II.2011

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta prefettizia di parere in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi per l'adozione di una ordinanza di precettazione, *ex art. 8* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti del personale addetto allo svuotamento delle vasche presso l'impianto Vinyls Italia S.p.A. di Porto Marghera;

DELIBERA

di far presente che, dalla documentazione in possesso di questa Autorità, l'attività svolta dall'azienda non appare riconducibile al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Infatti, la disciplina del settore Igiene ambientale si applica esclusivamente alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi, ai sensi della normativa vigente, non potendosi ricomprendere, in tale fattispecie, le attività di aziende non erogatrici di servizi pubblici essenziali che "generano", a seguito di processi produttivi, rifiuti tossici o pericolosi, mentre quella relativa al settore Energia trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale addetto alla produzione e distribuzione di energia.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di conteggio denaro, attività di carattere meramente strumentale al trasporto valori

Verbale 944 del 16.04.2012

La Commissione delibera che il servizio di contazione denaro, attività di carattere meramente strumentale al trasporto valori, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Verbale n. 971 del 26.11.2012

La Commissione delibera che l'attività di conteggio denaro per conto degli istituti di vigilanza non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al pari del trasporto valori.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività commerciale di parafarmacia

Verbale n. 951 del 5.06.2012

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta prefettizia di un parere in merito all'applicabilità della disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali al settore delle parafarmacie;

DELIBERA

che, attesa la particolare natura dell'attività commerciale esercitata, il settore delle parafarmacie non può qualificarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di trasporto marittimo svolto dalla società Caronte & Tourist. Riflessioni sulla nozione di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Verbale n. 965 del 15.10.2012

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta sindacale di parere in merito alla qualificazione di servizio pubblico essenziale, dell'attività svolta dalla Caronte & Tourist;

DELIBERA

l'invio della seguente nota:

“Con riferimento alla più generale questione della qualificazione dell'attività svolta dalla società Caronte & Tourist, come servizio pubblico e essenziale, si rammenta che la problematica è già stata affrontata e definita, anche in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 85801/09 del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, che si allega. La sentenza chiarisce definitivamente i dubbi interpretativi sollevati, a decorrere dal 2004, dall'Organizzazione sindacale Fima Fast Confsal di Messina, con riferimento all'attività svolta dalla medesima Azienda. Al fine di riassumere definitivamente la posizione della Commissione sulla materia, si espone quanto segue. Il campo di applicazione della disciplina che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è individuato, dal legislatore, all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, ove si dice, espressamente, che *"ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona" ... "alla libertà di circolazione"*, con esplicito riferimento al servizio di trasporto marittimo diretto *"al collegamento con le isole"*. Dalla lettura della disposizione sopra richiamata, non si evince affatto il principio secondo cui, ai sensi della legge n. 146 del 1990, sarebbero da considerarsi servizi pubblici essenziali le sole attività svolte da una Pubblica Amministrazione, ovvero quelle svolte in regime di concessione o convenzione con la stessa Pubblica Amministrazione. Al contrario, si deduce che il legislatore ha inteso dettare una nozione teleologica di servizio pubblico essenziale, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia dei beni costituzionali elencati all'articolo 1, comma 1, al punto che non rileva affatto la natura pubblica o privata del soggetto che eroga il servizio. Così come non rileva la natura giuridica (subordinata, autonoma, libero professionale, associativa) del rapporto di lavoro di chi si astiene dall'erogazione del servizio. Ciò che è essenziale è che il servizio in questione sia rivolto alla tutela di uno dei diritti tassativamente elencati nell' articolo 1, comma 1, della legge sopra richiamata. Ne deriva che ogni qualvolta l'attività cui si riferisce l'astensione dal lavoro è qualificabile come servizio pubblico essenziale, alla luce della definizione teleologica di carattere generale di cui all' articolo 1, comma 1, o è strumentale al servizio medesimo, deve trovare applicazione la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al fine di impedire la lesione dei fondamentali diritti tutelati dalla Costituzione. Infatti, secondo la dottrina e la costante giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, l'applicabilità della normativa sopra citata dipende dalla incidenza del servizio su interessi generali della collettività e, quindi, sul bacino d'utenza. essendo del tutto irrilevante la natura giuridica del soggetto che eroga il servizio medesimo. Il servizio pubblico, di per sé, è tale non perché svolto in regime di diritto pubblico, ma perché risponde a bisogni della collettività. D'altra parte, una distinzione formalistica tra "pubblico" e "privato" avrebbe tradito l'obiettivo della legge, dal momento che non tutti i servizi essenziali sono giuridicamente pubblici e non tutti i servizi giuridicamente pubblici sono essenziali. Pertanto, vi possono essere certamente servizi erogati da soggetti pubblici e perfino dallo Stato, ovvero in regime di concessione o convenzione con lo Stato che, però, non essendo direttamente o indirettamente finalizzati a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente richiamati nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, non rientrano nel campo di applicazione della legge medesima. Di converso, rientrano nel campo di

applicazione della legge, con conseguente compressione del diritto di sciopero, tutti i servizi erogati da soggetti privati all'interno di una logica esclusivamente di mercato, nella misura in cui sono direttamente o indirettamente strumentali rispetto al godimento dei diritti della persona sopra richiamati (ad esempio, i servizi di pulizia, i servizi diretti alla installazione e manutenzione di impianti, i servizi di vigilanza privata, l'attività degli autotrasportatori privati di merci, l'attività degli avvocati), senza che rilevi, in alcun modo, la natura o il regime giuridico di chi è chiamato a svolgere il servizio. Mentre, nel caso dell'articolo 3 della medesima legge, che si riferisce specificamente all'attività di trasporto marittimo, è evidente la volontà del legislatore di assicurare una particolare protezione attraverso un nesso strumentale tra la tutela di alcuni diritti fondamentali e il funzionamento dei trasporti marittimi. Alla luce di tale premessa, non vi è dubbio, quindi, che l'attività di trasporto marittimo, svolta dalla Società Caronte & Tourist, sia qualificabile come servizio pubblico, sia per la destinazione del servizio prestato dall'Azienda ad essere "fruito dal pubblico", con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia per la gravità del pregiudizio potenzialmente recabile agli interessi degli utenti, nel caso di uno sciopero che sospende il collegamento con la Sicilia tra Messina e Villa S. Giovanni. Non è un caso, peraltro, che tale Società svolga la propria attività di trasporto sulla base di una specifica autorizzazione amministrativa. Infine, la sussistenza di altre società che svolgono il medesimo servizio di trasporto marittimo della Caronte & Tourist, in regime di convenzione o concessione, conferma la rilevanza e la essenzialità dell'attività in sé e non può legittimare azioni di sciopero non conformi alla legge citata. Questo modello di ragionamento si riscontra in numerosissime pronunce giudiziali ed è del resto identico a quello fatto dalla Commissione di garanzia in sede di valutazione di idoneità degli accordi volti all'individuazione delle prestazioni indispensabili (ex art. 13, comma 1, lett. a), così come in sede di valutazione del comportamento delle parti (ex art. 13, comma 1, lett. i). A tale proposito, il consolidato orientamento della Commissione, in materia di trasporto marittimo, -nel senso, ad esempio, di ricomprendere nell'ambito dei servizi da garantire anche il trasporto effettuato da navi merci da e per le isole quando le merci trasportate siano merci deperibili, animali vivi, beni di prima necessità o merci destinate alla continuità della fornitura dei servizi essenziali -è il risultato di una opportuna attività di interpretazione sistematica delle disposizioni di legge, diretta ad assicurare, in ogni circostanza, la tutela di beni primari il cui godimento non tollera paralisi".

Il servizio di assistenza alla balneazione rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, poiché mediante tale attività sono tutelati e garantiti i diritti dei cittadini alla vita, alla salute ed alla sicurezza

Delibera n. 12/333 del 12.07. 2012

omissis

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, ai sensi dell'art. I, comma I, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'attività di assistenza alla balneazione costituisce servizio pubblico essenziale, volto a garantire il diritto delle persone, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla sicurezza;

che la finalità perseguita dalla legge, nella fattispecie, è quella di garantire agli utenti una balneazione sicura, ossia una fruizione immediata e diretta, in condizioni di massima sicurezza, dello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 13, comma I, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'approvazione della Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dai lavoratori impegnati nella grande distribuzione

Verbale n. 971 del 26.11.2012

La Commissione delibera che l'attività svolta dal personale impegnato nella grande distribuzione non rientra tra i servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di ristorazione e mensa reso in favore del personale di piattaforme *offshore* (petrolifera o terminal gasiero), in quanto strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale è l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità

Verbale n. 976 del 14.01.2013

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta sindacale di parere in merito all'applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di ristorazione e mensa in favore del personale di piattaforma offshore (petrolifera o terminal gasiero);

CONSIDERATO

che, all'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che tale servizio viene organizzato dalle società appaltatrici mediante la predisposizione di una cucina e di una mensa all'interno della piattaforma, dove i lavoratori del comparto energia e quelli della ristorazione permangono per un periodo di 15 giorni, senza poter mai scendere a terra;

che la società appaltatrice fornisce circa 5 pasti al giorno agli operai;

che non sarebbe possibile un servizio alternativo, se non l'apertura delle dispense, posto che la piattaforma è posta al largo del mare Adriatico e difficilmente raggiungibile, almeno quotidianamente;

che in caso di sciopero, non sarebbe possibile fornire, in alternativa, un pasto freddo, come avviene generalmente nella ristorazione collettiva, poiché si contravverrebbe alle rigorose disposizioni in materia di sicurezza ed igiene alimentare, previste sui mezzi navali e qualora fossero proclamate azioni di scioperi a oltranza, da parte del personale dipendente dalle società appaltatrici, in assenza del dovuto rispetto delle previsioni di legge, i lavoratori del comparto energia sarebbero costretti a scendere a terra, non potendo mangiare, interrompendo, di fatto, il ciclo produttivo;

DELIBERA

che l'attività svolta dalle società Ligabue S.p.A. di Venezia e Compass Group S.p.A. di Milano, per la peculiarità del servizio reso, appare, allo stato, strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale è l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità. Pertanto, in caso di sciopero, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Per tale motivo, dunque, si invitano le parti sociali ad avviare le procedure finalizzate al raggiungimento di un accordo in materia di prestazioni indispensabili, da garantire in caso di sciopero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della citata disciplina.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di rimorchio portuale

Delibera n. 13/38 del 4.02.2013

omissis

La Commissione ritiene che non sussistano dubbi in ordine alla qualificazione del servizio di rimorchio portuale, come servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'articolo I della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo articolo I; e, inoltre, che il carattere commerciale o lo scopo mercantile di un'operazione di rimorchio non è dirimente, considerato che la finalizzazione al profitto dell'attività non modifica la natura del servizio, escludendolo dall'area dei servizi pubblici essenziali. Infatti, la destinazione del servizio all'utente nave, in occasione del suo arrivo o della sua partenza dal porto, è finalizzata non solo ad assicurarne il transito, la manovra e la sosta in condizioni di sicurezza, e, quindi, la sicurezza della navigazione nei porti e nelle zone adiacenti, ma anche a garantire la sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e, non da ultimo, dell'ambiente.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di vendita dei titoli di parcheggio, custodia e controllo delle aree di sosta pubblica comunali (strisce blu), atteso che tale attività non appare direttamente strumentale all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale

Verbale n. 980 dell'11.02.2013

La Commissione ritiene che l'attività di vendita dei titoli di parcheggio, custodia e controllo delle aree di sosta pubblica (strisce blu) del Comune di Milano non appaia direttamente strumentale all'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale.

Conseguentemente, si ritiene che tale attività non rientri nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di ristorazione esercitata dalle imprese in regime di concessione lungo i tratti autostradali

Verbale n. 980 dell'11.02.2013

La Commissione ritiene che l'attività di ristorazione esercitata dalle imprese in regime di concessione lungo i tratti autostradali non costituisca un servizio pubblico essenziale, non essendo volta a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, annoverati nell'articolo 1, comma 1, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni.

Pertanto, l'eventuale realizzazione di serrate da parte delle imprese esercenti tale tipo di attività non è assoggettata alle regole ed ai limiti dettati dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività del *call center* tecnico svolta per strutture sanitarie e ospedaliere e connessa a servizi volti a garantire sia la funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.), sia gli interventi urgenti di manutenzione di tali impianti

Verbale n. 987 del 15.04.2013

La Commissione ritiene che l'attività di *call center* tecnico, in quanto connesso alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) e agli interventi urgenti di manutenzione degli impianti, sulla scorta delle specifiche operative fornite dall'azienda, sia strettamente connessa ai servizi erogati da Manutencoop S.p.A. nei confronti di strutture sanitarie e ospedaliere e, conseguentemente, sia assoggettabile alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Pertanto, ogni azione collettiva che le Organizzazioni sindacali intendano porre in essere, dovrà rispettare le procedure previste dalla richiamata normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di trasporto di materiali medicali destinati alle strutture sanitarie e case di cura

Delibera n. 13/153 del 13.05.2013

omissis

La Commissione ritiene che nella nozione di beni di prima necessità, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, vadano ricompresi, all'evidenza, tutti quei beni che sono indispensabili per la persona umana, per i quali sussiste un interesse pubblico all'approvvigionamento, dettato dall'esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini, compreso il trasporto di materiali medicali destinati alle strutture sanitarie e case di cura.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990, nonché delle pertinenti discipline contrattuali, agli scioperi proclamati per motivi di solidarietà

Verbale n. 996 del 24.06.2013

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di un parere in merito alla disciplina da applicare in occasione di proclamazioni di scioperi “per solidarietà”, nei settori rientranti nei servizi pubblici essenziali;

DELIBERA

l'invio della seguente nota:

“Al fine di approfondire la questione relativa alla legittimità di aderire ad un sciopero per “solidarietà”, risulta necessario partire dall'analisi di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 123, del 13 dicembre 1962.

La Consulta, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale degli articoli 330, 504 e 505 del Codice penale, in tema di sciopero di solidarietà, ha, infatti, stabilito che: “...*omissis*... non é contestabile la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori; interessi che, appunto per questo loro carattere diffusivo, non potrebbero non risultare compromessi, sia pure in modo potenziale, per tutti coloro che ne sono titolari, allorché abbiano subito offesa anche solo in confronto a rapporti di lavoro di singoli o di gruppi limitati di lavoratori.

Pertanto, la sospensione del lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non può non trovare giustificazione ove sia accertata l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte.

É poi questione di apprezzamento, da rilasciare al giudice di merito, la verifica della sussistenza dei requisiti menzionati, dovendosi argomentare nei singoli casi dalla situazione di fatto la specie ed il grado del collegamento fra gli interessi economici di cui si invoca la soddisfazione....”.

In sintesi, sulla scorta del principio sancito dall'articolo 40 della Costituzione, la Corte ha affermato che, in generale, sono legittimi gli scioperi effettuati per “solidarietà”, laddove sussistano interessi comuni tra gruppi e categorie di lavoratori, demandando, altresì, la verifica della reale sussistenza dei predetti interessi al Giudice di merito.

Ciò posto, deve, però, rilevarsi che la richiamata sentenza è stata emanata in un momento storico nel quale mancavano precise disposizioni normative, atte a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero.

Invero, con la legge n. 146 del 1990, il legislatore ha inteso fissare delle regole nelle astensioni rientranti nella sfera dei servizi pubblici essenziali, al fine di garantire l'equo contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 40 della Costituzione, e gli altri diritti della persona, costituzionalmente garantiti.

La norma in questione ha, di fatto, posto dei limiti all'esercizio del diritto di sciopero, introducendo diverse disposizioni tese a “procedimentalizzare” e disciplinare il conflitto collettivo nei servizi pubblici essenziali.

Effettuata questa debita premessa, nel prendere atto delle perplessità sollevate da codesto Ufficio, in ordine alla necessità di garantire le prestazioni indispensabili, si precisa che la Commissione, in precedenza, ha affrontato una similare fattispecie, in relazione agli obblighi derivanti dall'adesione ad uno sciopero proclamato da altre o dalla stessa Organizzazione sindacale.

Infatti, dapprima con la delibera n. 03/134, del 24 settembre 2003, e, successivamente, con la delibera n. 05/127, del 09 marzo 2005 (ad ogni buon fine allegate), ha formulato i seguenti indirizzi interpretativi:

1)le organizzazioni delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali, nell'atto di adesione a uno sciopero generale, proclamato da una o più Confederazioni, devono rispettare le indicazioni previste nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, e nei relativi Accordi o Regolamentazioni provvisorie, salva l'ipotesi in cui dette indicazioni siano già contenute, in forma adeguata, nella proclamazione a livello Confederale;

2)sia la proclamazione della Confederazione, o delle Confederazioni, che l'adesione delle organizzazioni di categoria devono rispettare il termine di preavviso;

3)la proclamazione e le adesioni, attesi i motivi dello sciopero, non devono essere precedute dal ricorso alle procedure di raffreddamento e conciliazione;

4)allo sciopero in oggetto, fermo restando l'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili, non si applica il limite della durata massima della prima astensione, previsto dagli Accordi o dalle Regolamentazioni provvisorie di categoria.

Del resto, sempre la Consulta, con la sentenza n. 276, del 28 maggio 1993, al riguardo, ha stabilito che: *"...omissis... Da questo punto di vista, ai fini della ponderazione con i diritti della persona salvaguardati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, lo sciopero economico-politico e' avvicicabile allo sciopero economico-contrattuale. L'analogia di natura degli interessi, a sostegno dei quali lo sciopero nell'una e nell'altra ipotesi viene proclamato, giustifica l'assoggettamento di entrambe alla disciplina dell'art. 2 anche per quanto concerne l'obbligo di preavviso e di indicazione della durata dell'astensione dal lavoro, tenuto conto che la forza di pressione dello sciopero nei pubblici servizi essenziali si esplica più attraverso il danno inflitto agli utenti che attraverso il danno arrecato alle amministrazioni o alle imprese erogatrici ...omissis.."*

Ora, tenuto conto che i diritti della persona, costituzionalmente tutelati, possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero, a prescindere dal tipo di pretesa e dall'ampiezza dell'astensione, analogo ragionamento deve effettuarsi anche in occasione degli "scioperi per solidarietà". Questo in quanto tutti gli scioperi (con eccezione dei casi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, che contiene anche una deroga agli obblighi di preavviso e di indicazione della durata) rientrano necessariamente nelle ipotesi o di sciopero economico-contrattuale o di sciopero economico-politico.

In definitiva, nel caso in cui vengano effettuate proclamazioni di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, che contengano inviti allo sciopero "per solidarietà", quest'ultimo potrà essere considerato legittimo allorquando rispetti due requisiti: il primo è che vi sia un reale interesse comune con i soggetti proclamanti; interesse, quest'ultimo, inteso come diritto soggettivo a difesa di posizioni collettive nelle quali confluiscono anche quelle dei soggetti che si astengono per solidarietà (accertamento che, nel concreto, è demandato al Giudice di merito); il secondo è che le Organizzazioni sindacali che intendano aderire, ovvero i singoli soggetti, devono rispettare quanto disposto dalla disciplina, legale e derivata (legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, Accordi, Codici di Autoregolamentazione e Regolamentazioni provvisorie), in relazione al termine di preavviso, alle prestazioni indispensabili, alla durata, all'intervallo, etc. (apprezzabili dalla Commissione, in sede di eventuale procedimento valutazione del comportamento)".

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di riscossione (anche esternalizzata) di tributi sia statali che comunali in quanto tale attività presenta carattere di strumentalità rispetto all'erogazione di servizi pubblici essenziali di competenza statale o comunale, attiene a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti ed è preposta al soddisfacimento di interessi dello Stato, del Comune e dei contribuenti

Verbale n. 1006 del 7.10.2013

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta prefettizia di un parere in merito all'applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dalle società Gesem S.r.l. e Gesem Tributi, società interamente partecipate da un gruppo di Comuni, che svolgono servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi;

DELIBERA

l'invio della seguente nota:

“Per riscossione dei tributi, si intende il complesso delle norme e degli istituti, approntati dal legislatore, per consentire all'Ente impositore (che può essere lo Stato, una Regione o un Ente locale) di acquisire materialmente le somme dovute a titolo di tributi.

Poiché la funzione principale dei tributi è quella di realizzare il concorso alle spese pubbliche, di cui all'articolo 53 della Costituzione, appare evidente come l'attività di riscossione -essendo preposta al materiale reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'attività dell'Ente impositore -sia strumentale rispetto alla erogazione, da parte del medesimo, delle prestazioni e dei servizi essenziali alla comunità di riferimento.

Per quanto riguarda i tributi locali e -segnatamente -quelli comunali, il carattere strumentale dell'attività di riscossione risulta confermato, e rafforzato, dalle modifiche introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (c.d. "legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale"), che ha posto le basi per l'effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ai sensi del quale *"i Comuni [...] hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"*.

Alla luce di quanto evidenziato, occorre stabilire se, in particolare, l'attività di riscossione dei tributi comunali rientri nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Quest'ultima, come è noto, ha come obiettivo il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione. Per il perseguimento di tale scopo, la legge individua le regole da rispettare, e le procedure da seguire, in caso di conflitto collettivo nei servizi essenziali di pubblica utilità.

Ai fini dell'applicazione della legge in esame, rilevano come servizi pubblici essenziali i servizi volti a garantire il godimento dei diritti -costituzionalmente tutelati -alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro ed ancorché svolti in regime di concessione o mediante convenzione (cfr. articolo 1, comma 1).

L'articolo 1, comma 2, della legge citata reca, poi, un'elencazione dei servizi pubblici essenziali. Tale elencazione ha, tuttavia, carattere meramente esemplificativo. Il concreto ambito applicativo della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, pertanto, deve essere individuato in via interpretativa, in particolare nell'ipotesi in cui vengano in rilievo le c.d. "attività strumentali ed ausiliarie", anche alla luce di quei fenomeni di esternalizzazione (*outsourcing*) che ormai interessano in maniera consistente i servizi pubblici.

Con riferimento a tali problematiche, assume rilievo l'attività di riscossione dei tributi comunali, in quanto attività avente carattere strumentale rispetto all'erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali di competenza comunale.

La stessa giurisprudenza ha, del resto, in più occasioni, riconosciuto la natura di servizio pubblico dell'attività di riscossione dei tributi comunali (si veda C.d.S., 5 ottobre 2005, n. 5318; 10 agosto 2010, n. 5566; 13 luglio 2010, n. 4510).

In particolare, l'attività di riscossione presenta carattere di strumentalità con riferimento all'attività dello Stato (inteso in senso ampio), in quanto attiene a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, ed è preposta al soddisfacimento di interessi dello Stato e dei contribuenti. Essa, infatti, è volta a garantire il flusso di entrate dell'Ente -consentendo l'erogazione, da parte del medesimo, delle prestazioni e dei servizi essenziali alla comunità, così configurandosi come attività primaria per il soddisfacimento degli interessi dello Stato -e risponde ad esigenze di tutela patrimoniale degli stessi contribuenti.

Per quanto attiene al primo profilo, deve precisarsi come l'esternalizzazione del servizio di riscossione non incida sulla natura (strumentale) del servizio; la stessa, infatti, rappresenta una mera esigenza tecnico-organizzativa dell'Ente, ed è orientata al perseguimento di obiettivi di efficienza e speditezza del procedimento di riscossione.

Parimenti, devono ritenersi influenti -ai fini che qui rilevano -le recenti modifiche apportate al sistema di riscossione dei tributi comunali dal decreto legge n. 70 del 2011 (c.d. "Decreto Sviluppo", convertito dalla legge n. 106 del 2011), il quale ha previsto che, a decorrere dal 10 gennaio 2012, l'attività di riscossione dei tributi comunali potrà essere posta in essere unicamente dai Comuni stessi, attraverso i propri uffici, società *in house* interamente pubbliche e soggetti privati iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, scelti con gara.

Tale circostanza non appare, del resto, suscettibile di influire sulla qualificazione dell'attività di riscossione sopra prospettata.

Per quanto attiene all'altro profilo, si conferma l'esigenza di estendere le garanzie previste dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, allo sciopero dei lavoratori del servizio di riscossione tributi, anche in considerazione delle conseguenze che quest'ultimo è suscettibile di produrre in capo ai contribuenti.

Si pensi, ad esempio, ad uno sciopero indetto nell'ultimo giorno utile per adempiere al pagamento dei tributi. Visto il carattere perentorio dei termini per l'adempimento, il mancato rispetto degli stessi, conseguente ad uno sciopero del servizio di riscossione, potrebbe comportare, oltre ad un discredito morale per il contribuente, la produzione di un danno patrimoniale in capo al medesimo.

Quest'ultimo, infatti, trovandosi nell'impossibilità di provvedere -per causa ad esso non imputabile (sciopero) -al versamento dei tributi nei termini prescritti, sarà costretto a subire l'esazione degli interessi, nonché l'irrogazione delle sanzioni conseguenti al ritardato pagamento.

Si consideri, inoltre, l'ipotesi in cui sia intervenuta una definizione, mediante adesione, della pretesa (accertamento con adesione), ovvero, sia stata concessa una rateazione. Nel primo caso, l'inosservanza, in occasione di uno sciopero, delle cautele poste dalla legge 146 potrebbe impedire: a) il tempestivo pagamento della prima rata, il che precluderebbe il perfezionamento del procedimento di adesione; b) il tempestivo pagamento di una rata successiva alla prima, il che comporterebbe l'iscrizione a ruolo delle somme residue e delle sanzioni, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Nel secondo caso, l'impossibilità di effettuare tempestivamente il pagamento, in conseguenza di uno sciopero, comporterebbe, per il contribuente, la decadenza dalla rateazione ed il venir meno dei benefici connessi alla rateazione medesima (possibilità di partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi).

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi, a conferma degli orientamenti già espressi dalla Commissione nelle deliberazioni del 17 maggio 2010 e del 25 marzo 2013, quanto segue: a) l'attività di riscossione, in quanto preposta al materiale reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'attività dell'ente impositore, ha carattere strumentale rispetto a servizi pubblici essenziali erogati; b) agli scioperi indetti nell'ambito dell'attività di riscossione devono considerarsi applicabili le cautele previste dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; c) anche l'attività

di riscossione dei tributi comunali è qualificabile come attività strumentale, in quanto funzionale rispetto all'erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali di competenza comunale; d) l'attività svolta dalla Gesem srl e dalla Gesem Tributi in quanto avente ad oggetto la riscossione dei tributi comunali rientra nell'ambito delle suddette attività strumentali; e) conseguentemente, con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori delle suddette società trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990. e successive modificazioni”.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di pianificazione, programmazione e coordinamento delle attività commerciali esercitate nei porti

Verbale n. 1008 del 21.10.2013

La Commissione ritiene che l'attività svolta dal personale delle Autorità portuali (attività di pianificazione, programmazione e coordinamento delle attività commerciali esercitate nei porti) non rivesta natura di servizio pubblico essenziale, anche in considerazione del fatto che la gestione operativa delle aree portuali e dei terminal è stata trasferita ad operatori privati.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di lettura dei contatori dell'acqua

Verbale n. 1008 del 21.10.2013

La Commissione ritiene che l'attività di lettura dei contatori dell'acqua non appare riconducibile, neanche in via strumentale, al campo di applicazione di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ed all'Accordo Nazionale FEDERGASACQUA, del 27 marzo 1991, valutato idoneo dalla Commissione con delibera dell'11 aprile 1991.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di trasporto e consegna di materiale di stampa (quotidiani, settimanali) presso i rivenditori (edicole)

Verbale n. 1025 del 3.03.2014

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di un parere in merito all'eventuale riconducibilità, nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, dei servizi di trasporto e consegna di materiale di stampa (quotidiani, settimanali) presso i rivenditori (edicole);

DELIBERA

l'invio della seguente nota:

“L'articolo 3 del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore dell'autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), annovera, tra le prestazioni indispensabili, il *"Trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di garantire la libertà di comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali"*.

Le parole "stampa e materia elettorale" contenute nella citata disposizione non si riferiscono a categorie merceologiche distinte, ma si pongono, tra di esse, in un rapporto di specificazione, tale per cui oggetto di prestazione indispensabile sono, esclusivamente, il trasporto e la distribuzione della stampa che attiene, quest'ultima, alla materia elettorale (ad esempio, le schede elettorali, i registri).

Le finalità che la disposizione si preoccupa di tutelare sono, infatti, coerentemente, la libertà di comunicazione ("degli elettori", naturalmente, che, attraverso la scelta dei propri rappresentanti, esercitano la sovranità popolare riconosciuta dall'articolo 1 della Costituzione) e, pertanto, il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Tale interpretazione risulta confermata, peraltro, dalle considerazioni svolte dalla Commissione nell'ambito della delibera di valutazione di idoneità del Codice di autoregolamentazione del Trasporto Merci. In tale sede, infatti, l'Autorità, ai fini del giudizio ad essa demandato dalla legge, ha accolto, con particolare favore, l'opportuno inserimento, al punto 3 della disciplina del trasporto di "materia elettorale", omettendo qualsiasi riferimento ad altro genere di carta stampata”.

La tutela di un'attività commerciale non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni

Verbale n. 1028 del 24.03.2014

La Commissione ritiene che il servizio di vigilanza presso un centro commerciale non rientri nell'ambito di applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in quanto rivolto alla tutela di un'attività commerciale.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività di gestione dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati necessarie per lo svolgimento della funzione impositiva e fiscale, in quanto servizio strumentale al fine di assicurare un'idonea garanzia dei diritti dei cittadini coinvolti dall'esercizio della funzione fiscale

Delibera n. 15/50 del 23.02.2015

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di parere in ordine alla riconducibilità di servizi prestati dalla Sogei Spa, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia, nell'ambito della disciplina dei servizi pubblici essenziali;

RILEVATO CHE

la Sogei Spa, come da documentazione trasmessa, ed allegata agli atti, svolga attività di *Information technology* per le Agenzie fiscali (Agenzie Entrate e Dogane), nonché per il Ministero dell'Economia, curando alcuni adempimenti, fra i quali il rilascio della tessera sanitaria per accedere alle prestazioni del SSN, la gestione dei flussi per l'attività di sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza da porti e aeroporti, l'Anagrafe tributaria e il sistema di banche dati che supporta l'Agenzia delle Entrate, nonché i flussi di gioco delle scommesse e del gioco *on line* regolato dai Monopoli;

RITIENE CHE

in relazione alla funzione assolta, la Sogei S.p.A. si può inquadrare nella categoria dei soggetti attivi, la cui attività istituzionale è finalizzata allo svolgimento della funzione fiscale;

tale attività presenta un carattere essenziale nell'attuale sistema di fiscalità di massa, in quanto strumentale alla fase dei controlli e dell'istruttoria tributaria, con l'obiettivo di assumere informazioni ed acquisire elementi di prova rispetto al comportamento dei contribuenti;

per tale motivo, l'attività della Sogei S.p.A. può essere qualificata come servizio strumentale a sostenere l'agire amministrativo per il migliore perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia della funzione fiscale;

l'eventuale interruzione del servizio da parte della Sogei S.p.A. potrebbe determinare effetti negativi in relazione all'erogazione di un servizio pubblico (corrispondente alla fase di attuazione delle prestazioni fiscali), con possibili ricadute anche nei confronti dei cittadini;

in relazione a tale qualificazione funzionale, l'attività di Sogei S.p.A. può essere ascritta all'ambito dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'area di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dal personale del Formez P.A.

Verbale n. 1093 del 5.10.2015

La Commissione ritiene che l'attività svolta dal personale del Formez P.A. non costituisca servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 alle attività di produzione e commercializzazione di presidi chirurgici, sanitari e diagnostici

Verbale n. 1102 del 14.12.2015

La Commissione ritiene che l'attività di produzione e commercializzazione di presidi chirurgici, sanitari e diagnostici, non rientri nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, né, tantomeno, nell'Accordo del Servizio Sanitario Nazionale.

Inapplicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di deposito bagagli presso le stazioni ferroviarie

Verbale n. II07 del 1.02.2016

La Commissione, con riferimento ad uno sciopero del personale operante presso il deposito bagagli della stazione di Milano Centrale, delibera il non luogo a provvedere, atteso che dalla documentazione in atti emerge che i lavoratori interessati dall'astensione non svolgono attività rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e della relativa disciplina di settore. Infatti, il servizio interessato dallo sciopero non presenta un rapporto di strumentalità con la circolazione dei passeggeri, tant'è che non risulta regolamentato nella disciplina di settore. Nel caso specifico, inoltre, lo sciopero non ha compromesso in alcun modo "l'accesso all'utenza ferroviaria al deposito bagagli" ed è stato garantito il "regolare ritiro dei bagagli in giacenza e l'attività commerciale che si svolge all'interno del deposito".

2. I SERVIZI STRUMENTALI

Connessione tra servizio principale e servizio strumentale

Verbale n. 544 del 22.04.2004

La Commissione, con riferimento ai servizi strumentali, delibera quanto segue:

- 1) laddove il servizio strumentale sia ricompreso nel campo di applicazione dell'accordo o della regolamentazione provvisoria che disciplina il servizio principale, la competenza sarà del Commissario di settore;
- 2) laddove il servizio strumentale non sia compreso nel campo di applicazione dell'accordo o della regolamentazione provvisoria che disciplina il servizio principale: a) seguirà le regole di settore specifiche (accordo o regolamentazione provvisoria) ove esistenti, con le attuali competenze; b) in assenza di regole di settore specifiche, seguirà le norme di legge e sarà di competenza del Commissario responsabile del settore principale cui il servizio strumentale inerisce.

Nel trasporto pubblico locale, l'attività di verifica e vendita dei titoli di viaggio ha natura strumentale

Delibera n. 04/I20 dell'11.03.04

omissis

La Commissione ritiene che la prestazione resa dagli addetti alle attività di verifica dei titoli di viaggio e delle biglietterie sia strettamente accessoria al servizio principale, in quanto funzionale all'esigenza dell'azienda di garantirsi la controprestazione resa dagli utenti (il prezzo del biglietto) secondo la predisposta organizzazione aziendale.

Tale prestazione, infatti, è collegata al servizio principale da un tale vincolo di coesistenzialità, da non potersi affermare che, in assenza di detto personale, il servizio durante le fasce sia reso "in modo completo" ovvero secondo "l'ordinario programma di esercizio".

D'altra parte, il datore di lavoro non può essere costretto ad erogare il servizio durante le fasce per tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, a retribuire il personale ivi impiegato e, contestualmente, non poter contare su una prestazione strettamente integrata con il servizio.

Detta situazione, perpetuandosi in numerosi scioperi, potrebbe indurre lo stesso datore a rifiutare le prestazioni offerte ed inutilizzabili, ovvero utilizzabili solo attraverso maggiori oneri o spese, in relazione alla obiettiva preesistente struttura ed organizzazione dell'impresa (la quale, come previsto dalla legge, deve essere eguale, sia nelle fasce che al di fuori di esse).

Il servizio di preparazione ed erogazione pasti per le mense ospedaliere, erogato in regime di appalto, ha natura strumentale

Delibera n. 04/214 del 1.04.2004

omissis

La Commissione ritiene che il servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere, anche se svolto in regime di appalto, debba ritenersi ricompreso nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 in quanto direttamente strumentale al soddisfacimento del diritto costituzionale alla salute ed alla vita.

Il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria per conto del Servizio sanitario nazionale ha natura strumentale

Delibera n. 04/472 del 15.07.2004

omissis

La Commissione ritiene che l'attività di lavaggio e noleggio di biancheria per strutture ospedaliere rientri nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in quanto servizio direttamente strumentale al servizio sanitario.

Il servizio di gestione dei processi di logistica a supporto dei lavori sulla rete elettrica, anche ai fini della segnalazione dei guasti e della conseguente attivazione delle squadre di pronto intervento, ha natura strumentale

Delibera n. 05/23 del 19.01.2005

omissis

La Commissione ritiene che l'attività di gestione dei processi di logistica a supporto dei lavori sulla rete elettrica, anche ai fini della segnalazione dei guasti e della conseguente attivazione delle squadre di pronto intervento, rientri nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (ovvero gestione dei parcheggi), svolto dagli ausiliari del traffico, non ha natura strumentale. Il servizio di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, è strumentale ai servizi della mobilità

Delibera n. 05/468 del 7.09.2005

omissis

**LA COMMISSIONE
FORMULA IL SEGUENTE PARERE**

- I. se ai cosiddetti Ausiliari del traffico sono conferite solo funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (ovvero gestione dei parcheggi), può ritenersi che siano addetti ad attività aziendali diverse e non strumentali rispetto alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
2. se, invece, oltre all'adibizione alle attività di cui sopra, tale personale sia adibito ad attività funzionale alla prevenzione ed all'accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, svolgendo dunque mansioni funzionali alla circolazione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, tale attività dovrà essere considerata come complementare e strumentale ai servizi della mobilità e, quindi, il personale ad essa addetto dovrà ritenersi assoggettato alla richiamata normativa sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ivi compresa la disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione.

La Commissione ritiene di non adottare una delibera di indirizzo generale sulle attività strumentali nei servizi pubblici essenziali

Verbale n. 626 del 2.II.2005

La Commissione inizia un'ampia discussione sulla proposta presentata dal Commissario Antonio Vallebona circa l'eventuale deliberazione di un indirizzo di orientamento generale sull'argomento.

Il Commissario Mariella Magnani, relativamente ai punti 1) e 2) della suddetta proposta, rileva come, in riferimento ad alcuni settori dei servizi pubblici essenziali, il personale non direttamente addetto alle prestazioni del servizio possa rientrare nell'ambito applicativo della legge 146 del 1990 e succ. mod. solo se espressamente incluso nelle specifiche discipline di settore.

Il Commissario Giampiero Proia afferma di essere tendenzialmente in accordo con la proposta in discussione. Intende, però, esporre che, a suo avviso, qualche dubbio applicativo della legge esiste nei confronti del personale c.d. di staff. In particolare, precisa che un rapporto di strumentalità, sia pure di grado diverso per intensità, possa porsi con riferimento ai soli servizi di staff.

Il Commissario Gianni Di Cagno ritiene che non sia opportuno adottare una delibera di indirizzo in materia di servizi strumentali, anche considerato che un orientamento di massima risulta già adottato nella seduta del 22 aprile 2004 in occasione della ripartizione delle competenze tra i singoli commissari. Ritiene, peraltro, che possa essere opportuno adottare delibere specifiche per particolari settori, quali quello della Sicurezza, sempre tenendo presenti le particolari caratteristiche di un simile servizio.

Il Commissario Michele Tiraboschi sostiene che non sia opportuno adottare delle regole troppo rigide che finirebbero per rivelarsi incompatibili con le singole discipline di settore vigenti.

Il Commissario Luigi Melica chiede chiarimenti in ordine alla fonte alla quale fare riferimento per individuare quei servizi che non rientrerebbero nella disciplina prevista dalla legge.

Il Commissario Vincenzo Lippolis ritiene opportuno che si faccia esclusivo riferimento alla disciplina contrattuale dichiarata idonea con attività deliberativa della Commissione.

Il Presidente afferma che in relazione ai punti 1) e 2) della proposta allegata in esame, la loro valutazione non risulta indispensabile per poter affrontare la questione della disciplina da applicare alle aziende che erogano servizi diversi. Ritiene, altresì, che non si possa limitare la possibilità di escludere alcune componenti del processo produttivo aziendale al solo accordo negoziale. Infatti, se è vero, così come appare vero, che la Commissione ha la facoltà di includere servizi strumentali nelle discipline di settore deliberate in via autoritativa, deve, a maggior ragione, ammettersi che tale facoltà possa spettare anche in via interpretativa.

A seguito della discussione, la Commissione si riserva di mettere in votazione i residui tre punti della proposta presentata dal Commissario Vallebona.

Il Presidente propone che alla luce della medesima discussione svolta, non si adotti alcuna delibera di indirizzo generale relativo alle attività strumentali e che si continui a seguire la prassi fin qui adottata in conformità a quanto deciso in data 22 aprile 2004.

Il Commissario Vallebona sostiene che qualora la Commissione intenda approvare la proposta del Presidente prima esposta sarebbe opportuno aggiungere le seguenti integrazioni a quanto deliberato in occasione della eventuale revisione della articolazione dei settori di intervento della Commissione, di cui al punto 1.2) del Verbale, n.º 544 del 22 aprile 2004: al punto 2) dopo le parole "laddove il servizio strumentale non sia e ...", aggiungere la parola "*espressamente*"; al punto 2), lett. B) dopo le parole "in assenza di regole di settore specifiche, seguirà le norme di legge ...", aggiungere le parole "*Tenuto conto di quelle del settore cui il servizio strumentale inerisce*".

La Commissione approva l'integrazione del Verbale 544 del 22 aprile 2004.

La Commissione delibera, all'unanimità, di approvare la proposta del Presidente di non adottare, allo stato, una delibera di carattere generale e di seguire la prassi adottata fino ad oggi.

Il servizio di accettazione, prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche ha natura strumentale

Verbale n. 776 del 26.06.2008

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta prefettizia di parere in ordine all'applicazione della legge n. 146 del 1990 al servizio prestato dai dipendenti di un'Azienda che svolge, per conto delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale della provincia di Bologna, attività di prenotazione e gestione delle visite mediche specialistiche, ad eccezione delle attività di pronto soccorso

DELIBERA

l'invio della seguente nota:

“L'Accordo nazionale del Comparto Sanità del 20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. – Suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002, individua tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero “le attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo” (Art. 2, A3).

Conseguentemente, il servizio di accettazione e prenotazione di prestazioni sanitarie svolto a favore di strutture ospedaliere deve ritenersi ricompreso nell'ambito di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche in quanto direttamente strumentale al soddisfacimento del diritto costituzionale alla salute ed alla vita.

La proclamazione di eventuali astensioni dal lavoro dovrà pertanto essere rispettosa di tutte le norme contenute nella disciplina legale ed in quella secondaria di settore sopra citata. Ciò anche con riferimento alle disposizioni in materia di franchigie e di garanzia delle prestazioni indispensabili, poiché non rileva l'eccezionale circostanza della mancanza di continuità del servizio normalmente erogato.

Le prestazioni indispensabili dovranno, pertanto, essere in ogni caso garantite sia pure limitatamente ai giorni ed alle ore nelle quali è effettivamente prestato il servizio ed in misura concordata tra le parti o, in mancanza, determinata dall'azienda con provvedimento da comunicare, in caso di contestazione, a questa Commissione”.

Le prestazioni lavorative dei lavoratori tecnici ed amministrativi appartenenti alle diverse società della Rai sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio radiotelevisivo pubblico

Verbale n. 777 del 3.07.2008

La Commissione ritiene che le prestazioni lavorative dei lavoratori (tecnici ed amministrativi) appartenenti alle diverse società della Rai sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio radiotelevisivo pubblico e pertanto rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

In caso di astensioni dal lavoro del suddetto personale è applicabile l'accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero del 22 novembre 2001 tra Rai S.p.A., Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A. e Slc Cgil, Fisl Cisl, Uil, Uil, Libersind, Confsal e Ugl Comunicazione (cfr. art. 2).

Il suddetto accordo, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, ha efficacia generale e si impone al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nel servizio, anche di coloro che non lo abbiano sottoscritto.

Prestazioni mediche di controllo periodico delle condizioni psico-attitudinali

Verbale n. 787 del 9.10.2008

La Commissione ritiene che rientrino nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non le prestazioni di controllo periodico delle condizioni psico-attitudinali, ma quelle previste nell'immediatezza della prestazione lavorativa in quanto queste si pongono in carattere di strumentalità con la prestazione del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico svolto per conto dei Comuni ha natura strumentale

Delibera n. 08/570 del 13.II.2008

omissis

La Commissione delibera che il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi servizio pubblico essenziale, trattandosi di un servizio di supporto ad altro servizio comunale riconosciuto essenziale, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell' Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002).

Delibera di orientamento in ordine al carattere strumentale dell'attività svolta dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi rispetto al trasporto pubblico locale urbano

Delibera n. 10/309 del 17.05. 2010

omissis

La Commissione ritiene che le attività che incidono sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto pubblico di persone, quali il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi, ecc., devono ritenersi “accessorie strumentali”, nel senso di strettamente funzionali al servizio del trasporto pubblico locale.

Per contro, lo sciopero degli addetti al servizio esclusivo di pulizia dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone non è soggetto alla disciplina della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70), ma alla normativa che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nel settore pulizie e servizi integrati/multi servizi.

Il servizio di meccanizzazione della corrispondenza postale (operazioni di raccolta, smistamento e distribuzione della corrispondenza) ha natura strumentale

Verbale n. 879 del 25.10.2010

La Commissione ritiene che il servizio di meccanizzazione della corrispondenza sia strumentale al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A..

Per tali motivi, invita la Società Logos e le Organizzazioni sindacali ad osservare, in caso di sciopero, le regole generali previste dalla legge n. 146 del 1990, relative alle procedure di raffreddamento e conciliazione, preavviso, indicazione della durata e modalità di effettuazione dello sciopero e a concordare soglie minime di servizio da garantire.

Verbale n. 881 del 15.11.2010

La Commissione ritiene che il servizio svolto dalla Società Stac Italia possa essere considerato strumentale al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A., nonché ai servizi aeroportuali.

La Commissione ha deliberato, pertanto, di invitare la Società Stac Italia e le Organizzazioni sindacali in indirizzo, ad osservare, in caso di sciopero, le regole generali previste dalla legge n. 146 del 1990, e succ. modd., relative alle procedure di raffreddamento e conciliazione, preavviso, indicazione della durata e modalità di effettuazione dello sciopero e a concordare soglie minime di servizio da garantire.

In assenza di specifico accordo aziendale, troveranno applicazione, in caso di sciopero:

a) per il servizio di smistamento della corrispondenza, quanto previsto dall'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico sottoscritto in data 4 febbraio 2004 da Federmeccanica Assistal e Fiom Cgil, Fim Cisl E Uilm Uil e, separatamente, in pari data, da Federmeccanica Assistal e Fismic Confsal, nonché da Federmeccanica Assistal e Ugl metalmeccanici (accordo valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 04/I48 del 18 marzo 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2004);

b) per il servizio di manutenzione degli impianti di automazione per recupero bagagli, quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001 (pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185), per i servizi aeroportuali strumentali e accessori.

Delibera n. 11/303 del 9.05.2011

omissis

LA COMMISSIONE RILEVATO CHE

i Centri di meccanizzazione postale, distribuiti su tutto il territorio nazionale, garantiscono, attraverso centinaia di linee automatizzate, le operazioni di raccolta, smistamento e distribuzione della corrispondenza e che al corretto funzionamento di tali Centri è finalizzata l'attività svolta dalle Società Stac Italia e Logos;

i prodotti postali lavorati dai suddetti Centri, assistiti con attività di gestione operativa dell'impianto, conduzione e manutenzione H/24, dalle Società Stac Italia a Logos, riguardano quasi tutte le attività del servizio postale, tra le quali, in particolare, la c.d. posta pregiata (raccomandata e raccomandata I), oltre la posta prioritaria, gli atti giudiziari, i vaglia postali, etc.;

il servizio in questione può rientrare negli apparati di controllo e gestione "*per la libertà individuale di comunicazione*" considerati nell'art. 1 dell'accordo in questione e che è evidente, inoltre, che l'indicazione dei servizi riportata in tale accordo deve ritenersi meramente esemplificativa (così come

pure l'elenco stesso dei servizi pubblici essenziali, contenuto nell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., che il legislatore individua come non tassativo, usando, al riguardo, l'espressione "*in particolare nei seguenti servizi*", a differenza dei diritti costituzionali della persona che sono indicati tassativamente) e, dunque, di per sé, non esclude la possibilità di un ampliamento o di una interpretazione estensiva, tutte le volte che ciò possa ritenersi funzionale agli scopi stessi della legge (ciò è pacificamente avvenuto negli orientamenti interpretativi della Commissione di garanzia, con il sostegno di giurisprudenza e dottrina);

DELIBERA

l'individuazione di un nesso di strumentalità del servizio erogato dalle Società Stac Italia e Logos, con riferimento al servizio pubblico essenziale svolto da Poste Italiane S.p.A.; che tale nesso di strumentalità era peraltro già stato ritenuto dalla Commissione, nelle sedute del 25 ottobre e del 15 novembre 2010.

Sulla strumentalità del servizio di pulizie svolto con discontinuità presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A.

Delibera n. II/566 del 7.II.2011

omissis

La Commissione, considerato che Poste Italiane S.p.A. non richiede l'effettuazione dei servizi di pulizia con frequenza quotidiana, limitandosi spesso a richiedere solo interventi di breve durata temporale, consistenti nello svuotamento dei cestini, esprime qualche perplessità in ordine alla reale strumentalità del servizio di pulizia rispetto al servizio principale.

Il servizio di pulizie presso gli uffici comunali ha carattere strumentale, attesa la presenza di servizi igienici destinati al pubblico

Delibera n. II/615 del 7.II.2011

omissis

La Commissione ritiene che il servizio di pulizie presso gli uffici comunali debba considerarsi assolutamente strumentale al servizio principale, anche per la presenza di servizi igienici destinati al pubblico e, conseguentemente, devono essere rispettate le regole imposte dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

In caso di sciopero del personale di un'azienda che, tra le altre attività, svolga anche quella di prestazioni direttamente strumentali all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, trova applicazione solo se lo sciopero riguardi il personale addetto a queste ultime attività

Verbale n. 932 del 16.01.2012

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta aziendale di parere in ordine alla riconducibilità dei servizi prestati da Sirti S.p.A. nell'ambito della disciplina dei servizi pubblici essenziali

DELIBERA

l'invio della seguente nota:

“Secondo un costante orientamento della Commissione, in caso di sciopero del personale dipendente di un'impresa che eroga direttamente il pubblico servizio, deve trovare applicazione la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, mentre, in caso di sciopero del personale di un'azienda che, tra le altre attività, svolge anche quella di prestazioni direttamente strumentali all'erogazione di un pubblico servizio, come emerge nel caso di specie, la legge trova applicazione solo se lo sciopero riguarda il personale addetto a queste ultime attività. Per quanto attiene alle prestazioni indispensabili, da garantire in caso di sciopero, si rammenta che l'impianto delineato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione delle prestazioni minime da garantire, che saranno materia di un apposito accordo di settore, da inviare a questa Commissione per acquisire il giudizio di idoneità (ex articolo 13, comma I, lett. a)”.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività di custodia e portierato presso gli Istituti universitari

Verbale n. 958 del 23.07.2012

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di parere in merito all'applicabilità della legge n. 146 del 1990 all'attività svolta dai dipendenti della società National Service S.r.l., che gestisce in regime di appalto il servizio di custodia e portierato presso l'Università la Sapienza di Roma;

RILEVATO CHE

l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il servizio di portierato (necessario per poter consentire l'accesso al pubblico) è stato totalmente affidato ad una società esterna che garantisce, tra i vari compiti, il controllo e la regolamentazione degli accessi (apertura e chiusura varchi interni ed esterni), nonché la gestione delle chiavi per l'accesso ai locali dell'università (laboratori, uffici, locali tecnici, aule);

DELIBERA

che l'attività svolta dalla National Services S.r.l. appare, allo stato, strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, qual è l'istruzione universitaria; pertanto, in caso di sciopero, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Applicabilità della legge n. 146 del 1990 al servizio di supporto informatico in favore di Enti Pubblici e Aziende Sanitarie Locali

Verbale n. 1085 del 6.07.2015

LA COMMISSIONE

Con riferimento alla richiesta prefettizia di un parere in ordine alla assoggettabilità alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del personale della società “in house” CIC s.c.r.l., che si occupa dei servizi informatici strumentali alla Sanità pubblica ed altri Enti pubblici per la provincia di Torino;

DELIBERA

l'invio della seguente nota al Prefetto di Torino:

“In generale, secondo il consolidato orientamento della Commissione, ogni attività direttamente strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale deve ritenersi assoggettabile alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

In particolare, poi, questa Autorità, con parere formulato in data 13 novembre 2003, ha ribadito che, nel caso di servizi direttamente strumentali al servizio sanitario, dovrà applicarsi la disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché quella contenuta nell'Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del 20 settembre 2001 (valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato nelle G.U. -Serie Generale n. 34, del 28 febbraio 2002, e n. 265 del 12 novembre 2002).

Ciò premesso, attesa anche la disamina delle attività svolte dall'Azienda CIC s.c.r.l., si ritiene che la stessa eroghi servizi, in favore Enti Pubblici e Aziende Sanitarie Locali, assoggettabili alla normativa che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Infine, per quanto attiene alla corretta individuazione delle prestazioni minime indispensabili, da garantire in occasione di un'astensione collettiva, si ritiene che le stesse debbano essere ricercate nelle singole discipline di settore, ovvero nelle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 2, del citato Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale e nell'articolo 2, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali Personale non dirigenziale, del 19 settembre 2002 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002)”.

L'attività di lettura, installazione, sostituzione, attivazione, cessazione e chiusura dei misuratori Acqua, Gas e Gpl non appare riconducibile, neanche in via strumentale, al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990

Verbale n. IIII0 del 22.02.2016

La Commissione esprime l'avviso che l'attività di lettura, installazione, sostituzione, attivazione, cessazione e chiusura dei misuratori Acqua, Gas e Gpl non appare riconducibile, neanche in via strumentale, al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), secondo il quale sono considerati servizi pubblici essenziali tutte le attività dirette *“all’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”*.

CAPO II

LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

I. LO SCIOPERO GENERALE

Delibera di indirizzo in materia di sciopero generale, e successive integrazioni e modificazioni

Delibera n. 03/I34 del 24.9.2003, integrata da verbale n. 545 del 30.04.2004

LA COMMISSIONE PREMESSO

che il tema delle modalità di partecipazione allo sciopero generale delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali è da tempo all'attenzione della Commissione di garanzia;

che detto tema ha acquisito peculiare rilevanza dopo l'entrata in vigore della L.83/2000, che ha introdotto gli obblighi dell'intervallo minimo da rispettare tra diverse azioni di sciopero e del preventivo esperimento di procedure di raffreddamento e conciliazione;

che la Commissione di garanzia, in assenza di espliciti riferimenti legislativi, si è trovata nella necessità di valutare se, tenuto conto della peculiarità sul piano sociale e delle relazioni sindacali del fenomeno dello sciopero generale, la disciplina di legge trovi applicazione anche all'azione collettiva proclamata da una o più confederazioni sindacali dei lavoratori, coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato;

che la Commissione di garanzia ha adottato primi indirizzi interpretativi in materia con delibera n.01/152 del 5-10-2001, i quali, anche a seguito di formali contatti con le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, sono stati ulteriormente precisati con il proprio "avviso" del 11-4-02;

che detti indirizzi, peraltro, hanno lasciato irrisolti alcuni problemi emersi anche in occasione degli scioperi generali proclamati negli ultimi dodici mesi;

che, nell'affrontare detti problemi, questa Commissione ha preliminarmente ritenuto che, in via di principio, l'adesione allo sciopero generale delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali, come si evince anche dalla sentenza della Corte costituzionale n.276 del 10-6-93, non può considerarsi estranea alla disciplina di cui alla legge n.146/1990 e successive modificazioni, tenuto conto che i diritti della persona costituzionalmente tutelati possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero a prescindere dal tipo di pretesa e dall'ampiezza dell'astensione;

che questa Commissione ha successivamente incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali interessate agli scioperi sopra indicati;

che, atteso il carattere interlocutorio di detti incontri ed al fine di garantire certezza nei comportamenti da seguire da parte delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti allo sciopero generale, nonché al fine di assicurare il miglior temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati, la Commissione, nel luglio scorso, ha predisposto una bozza di indirizzi interpretativi inviata, per osservazioni, alle confederazioni presenti nel CNEL;

che, successivamente, la Commissione ha incontrato le confederazioni che ne hanno fatto richiesta;

che, all'esito di detti incontri e tenuto conto delle osservazioni in quella sede formulate, nonché delle prassi seguite dalle organizzazioni sindacali, la Commissione ritiene di dover integrare gli indirizzi interpretativi di cui alle decisioni del 5-10-01 e dell'II-4-02;

FORMULA

all'unanimità i seguenti indirizzi interpretativi:

1. le organizzazioni delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali, nell'atto di adesione a uno sciopero generale, proclamato da una o più confederazioni, devono rispettare le indicazioni previste nell'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche e nei relativi accordi o regolamentazioni provvisorie, salva l'ipotesi in cui dette indicazioni siano già contenute in forma adeguata nella proclamazione a livello confederale;
2. sia la proclamazione della confederazione o delle confederazioni che l'adesione delle organizzazioni di categoria devono rispettare il termine di preavviso;
3. la proclamazione e le adesioni, attesi i motivi dello sciopero, non devono essere precedute dal ricorso alle procedure di raffreddamento e conciliazione;
4. allo sciopero in oggetto, fermo restando l'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili, non si applica il limite della durata massima della prima astensione previsto dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie di categoria;
5. per quanto riguarda gli intervalli minimi tra azioni di sciopero: (*)
 - a) nel caso di "rarefazione soggettiva" (quando gli scioperi che non rispettano l'intervallo minimo sono proclamati nell'ambito della stessa o delle stesse confederazioni) la Commissione provvederà all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13 lett. d) della legge 146/90, al fine di consentire una nuova formulazione della proclamazione e delle adesioni tale da assicurare il rispetto di detto intervallo;
 - b) nel caso, invece, di "rarefazione oggettiva" (quando cioè la questione dell'intervallo minimo si pone in relazione a proclamazioni da parte di altre confederazioni o di organizzazioni non aderenti alla o alle confederazioni proclamanti), la Commissione si riserva di valutare, al fine della eventuale adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 13, se il mancato rispetto dell'intervallo minimo possa in concreto impedire l'equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive;
 - c) in ogni caso, si farà riferimento all'intervallo intercorrente tra l'effettuazione degli scioperi, senza che assuma rilievo la eventuale previsione, nella regolamentazione di settore, della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l'effettuazione di quello precedente.
- (*) La Commissione, in data 30 aprile 2004, ha precisato che nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso proclamati sia prima che dopo, si fa riferimento all'intervallo minimo e non al rapporto tra effettuazione e proclamazione e che detto intervallo minimo sia di dieci giorni (cfr. verbale 30 aprile 2004).

La modifica in ampliamento della durata della dello sciopero generale indicata nell'atto di proclamazione non è consentita né in caso di adesione di altre confederazioni, né nelle adesioni delle singole categorie

Delibera n. 03/I40 del 15.10.2003

omissis

LA COMMISSIONE

considerato che la proclamazione della Confederazione Cib Unicobas, intervenuta successivamente alla proclamazione delle Confederazioni Cgil – Cisl - Uil, indica una diversa e più ampia estensione temporale delle modalità di effettuazione dello sciopero (intera giornata) e che l'estensione all'intera giornata lavorativa dello sciopero della Confederazione Cib Unicobas oltre la durata indicata nella precedente proclamazione del 7 ottobre 2003 delle Confederazioni Cgil - Cisl - Uil è suscettibile di determinare un ampliamento degli effetti dello sciopero generale, con gravi ripercussioni sulla fruibilità dei servizi da parte dell'utenza in contrasto con l'esigenza della continuità del servizio fatta propria dal legislatore (art. 2, comma 2, della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000) con conseguente necessità che lo sciopero generale successivamente proclamato coincida, per quanto riguarda la durata, con quello indetto dalle confederazioni Cgil – Cisl - Uil;

INVITA

ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, il soggetto proclamante indicato in premessa a contenere l'effettuazione dello sciopero in oggetto entro i limiti di durata indicati nell'atto di proclamazione delle Confederazioni Cgil - Cisl – Uil.

Delibera n. 05/554 del 19.10.2005

omissis

LA COMMISSIONE

esaminate le proclamazioni di sciopero generale pervenute per la giornata del 25 novembre 2005, adotta all'unanimità la seguente delibera:

vista la proclamazione in data 17 ottobre 2005 da parte della Confederazione Cobas di uno sciopero generale nazionale per l'intera giornata del 25 novembre 2005 per tutti i lavoratori delle categorie pubbliche e private, con la precisazione che, per il settore dei trasporti, la durata e le modalità saranno comunicate dalle federazioni di categoria;

vista la delibera n° 134/2003 con le integrazioni di cui alla delibera del 30 aprile 2004;

rilevato che per il 25 novembre 2005 risulta già proclamato da parte delle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil, con atto in data 13 ottobre 2005, uno sciopero generale nazionale di 4 ore per tutti i lavoratori pubblici e privati, con l'impegno delle strutture nazionali delle singole categorie ad attivare le procedure di adesione;

ritenuto che lo sciopero generale proclamato successivamente deve coincidere, quanto alla durata e alla collocazione temporale, con quello proclamato per primo;

DELIBERA

di invitare la Confederazione Cobas a limitare la durata dello sciopero a 4 ore e a far coincidere per le singole categorie la collocazione temporale con quella dello sciopero proclamato in precedenza.

Proclamazione sciopero generale di natura politica e non obbligatorietà del tentativo di conciliazione

Verbale n. 530 del 15,16.01.2004

La Commissione ritiene che l'obbligatorietà dell'esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non ricorra nell'ipotesi in cui l'oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative.

Insussistenza di obblighi di rarefazione tra sciopero generale e astensione dal lavoro straordinario

Verbale n. 570 del 25.11.2004

La Commissione ritiene che non sussistano obblighi di rarefazione tra lo sciopero generale e l'astensione dalle prestazioni straordinarie. Tale astensione, pertanto, deve considerarsi legittima, purché posta in essere nel pieno rispetto delle regole, per essa previste, dalla regolamentazione di settore.

Interpretazione autentica delibera di indirizzo in materia di sciopero generale: valutazione negativa comportamento organizzazioni sindacali in occasione dello sciopero del 30.II.04

Delibera n. 05/585 del 16.02.2005

**LA COMMISSIONE
PREMESSO**

che, in data 22 ottobre 2004, il Coordinamento nazionale di lotta autoferrotranvieri proclamava uno sciopero nazionale della durata di 24 ore per il giorno 1 dicembre 2004;

che, in data 27 ottobre 2004, le Confederazioni Cgil, Cisl e Uil proclamavano uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per il 30 novembre 2004;

che, in considerazione di detta proclamazione, con delibera dell'11 novembre 2004 la Commissione, facendo riferimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, invitava le Confederazioni Cgil, Cisl e Uil ad escludere dallo sciopero generale proclamato per il 30 novembre 2004 le categorie rientranti nell'ambito di applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. mod., in relazione alle quali fossero state proclamate in precedenza astensioni collettive ed, in particolare, tra queste, il trasporto pubblico locale;

che, in data 12 novembre 2004, le Confederazioni Cgil, Cisl e Uil, nel comunicare le modalità di collocazione oraria e di articolazione territoriale e settoriale dello sciopero generale del 30 novembre 2004, non facevano alcun riferimento al settore del trasporto pubblico locale;

che, in data 17 novembre 2004, le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil, nell'aderire allo sciopero generale del 30 novembre, comunicavano le modalità di partecipazione dei diversi settori, ivi compreso il trasporto pubblico locale; in pari data, le medesime segreterie nazionali annullavano e sostituivano la precedente comunicazione ed inviavano un successivo documento di adesione nel quale non era più incluso il settore del trasporto pubblico locale;

che, con nota del 19 novembre 2004, le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil comunicavano nuovamente l'adesione del settore del trasporto pubblico locale allo sciopero generale del 30 novembre 2004, riconfermandone le modalità già indicate nella prima nota del 17 novembre 2004;

che la Commissione, in data 23 novembre 2004, rinnovava l'invito alle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil ad escludere dallo sciopero generale del 30 novembre il settore del trasporto pubblico locale; detto invito non veniva però accolto dalle organizzazioni sindacali di categoria di cui sopra;

che in effetti in data 30 novembre Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil partecipavano allo sciopero generale, mentre il successivo 1° dicembre 2004 aveva luogo lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale precedentemente proclamato dal Coordinamento nazionale di lotta autoferrotranvieri;

che la Commissione, nella seduta del 16 dicembre 2004, deliberava l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-quater, della L. n. 146/1990 e successive modificazioni, nei confronti delle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil, contestando la seguente violazione: mancato rispetto dell'intervallo minimo tra l'effettuazione di due azioni di sciopero;

che la Commissione, in tale delibera di apertura del procedimento di valutazione, avvertiva le parti che avevano 30 giorni per presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite;

che, con nota del 5 gennaio 2005, le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil, a seguito della comunicazione di apertura del procedimento di valutazione, rilevavano che l'adesione allo sciopero generale del 30 novembre 2004 da parte delle Federazioni di categoria "è un atto puramente formale, e necessario solo al fine di specificare le modalità di partecipazione allo stesso", facendo altresì presente che "lo sciopero generale del 30.II.2004 in quanto tale è di esclusiva competenza delle confederazioni proclamanti e ad esse devono essere riferiti tutti gli atti competenti" e che, a seguito di detto sciopero, "non risulta che si sia verificato alcun aspetto negativo, né danno, per l'utenza"; chiedevano inoltre di essere sentite in apposita audizione, con la presenza delle Confederazioni;

che, in data 19 gennaio 2005, si è svolta l'audizione richiesta, nel corso della quale i rappresentanti delle associazioni sindacali hanno sottolineato: l'inapplicabilità del principio di rarefazione oggettiva al rapporto tra sciopero generale e sciopero di categoria, non potendo in ogni caso trovare applicazione il criterio cronologico, dovendo piuttosto attribuirsi rilevanza alla valutazione del diverso livello degli interessi in gioco; che lo sciopero del 1° dicembre, proclamato per un rinnovo contrattuale in realtà già avvenuto, avrebbe dovuto essere riproclamato sulla base di nuova motivazione; che l'impatto dello sciopero del 1° dicembre "è stato territorialmente limitato"; che, in ogni caso, "responsabile" dello sciopero generale, e quindi di eventuali illegittimità, è la Confederazione e non la Federazione di categoria che è tenuta ad aderire, salva diversa indicazione dell'associazione di livello superiore, alla proclamazione confederale;

CONSIDERATO

che lo sciopero generale è ricompreso nell'ambito di applicazione della legge n. 146/1990, poiché anche l'esercizio di questa forma di sciopero deve essere temperato con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, che non potrebbero certo essere privati delle necessarie garanzie proprio di fronte al più esteso degli scioperi;

che la stessa Corte costituzionale (sent. n.290 del 1974), nel riconoscere la libertà dello sciopero politico, ha riaffermato, anche in questo caso, "la necessità ... di non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali aventi carattere di preminente interesse generale costituzionalmente protetto", trattandosi "di problemi che attengono non già allo scopo dello sciopero, contrattuale o politico che sia, ma allo sciopero come tale";

del resto, l'unica eccezione prevista dalla legge n.146/1990 e succ. modd. (art. 2, comma 7), fondata su specifiche tassative motivazioni dello sciopero (difesa dell'ordine costituzionale o protesta per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori), prevede soltanto l'esonero dagli obblighi del preavviso minimo e della indicazione della durata, confermando la generale applicazione delle previsioni di legge in ogni altro caso e, quindi, di quelle dell'intervallo minimo e della garanzia delle prestazioni indispensabili;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei contratti o accordi collettivi devono essere indicati "intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di sciopero proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1";

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70, la quale in applicazione

dell'art. 2, c.2, legge 146/90 e succ. modd., dispone espressamente che “tra l’effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero” (art. 10, lettera B);

che la Commissione di Garanzia è, comunque, intervenuta in materia mediante la delibera n. 03/134 del 24.9.2003, diretta, per quanto possibile e nel rispetto del necessario contemperamento con i diritti costituzionali degli utenti, a consentire l’effettuazione dello sciopero generale, mediante alcune deroghe alla disciplina ordinaria, prevedendo in particolare: a) l’esclusione dell’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione; b) la disapplicazione, per i settori per cui è prevista, della regola dell’intervallo minimo tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo, purchè sia rispettato un intervallo minimo di almeno dieci giorni tra l’effettuazione di due scioperi di cui almeno uno sia generale; c) la facoltà della Commissione di consentire l’effettuazione di entrambi gli scioperi, di cui almeno uno sia generale, anche quando tra gli stessi intercorra un intervallo inferiore a dieci giorni, allorché l’effettuazione di entrambi gli scioperi non sia ritenuta tale da compromettere nel caso concreto i diritti della persona costituzionalmente garantiti, incidendo sulla continuità del servizio;

che, ai sensi dei principi informatori della legge e della Regolamentazione provvisoria, in caso di due scioperi che incidono sullo stesso servizio, deve darsi prevalenza a quello proclamato in precedenza;

che, nella specie, la Commissione, tenuto conto del possibile impatto delle due astensioni collettive (proclamate per due giorni successivi l’uno all’altro), ha ritenuto che il mancato rispetto dell’intervallo impedisse in concreto l’equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati ed ha, conseguentemente, inviato un’indicazione immediata ai sensi dell’art.13 lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, invitando le organizzazioni sindacali proclamanti ad escludere il settore del trasporto pubblico locale dallo sciopero del 30 novembre 2004;

che le organizzazioni sindacali proclamanti, disattendendo l’indicazione della Commissione, non hanno accolto l’invito;

che nella specie il settore del trasporto pubblico locale ha risentito di due scioperi in due giorni successivi, ragion per cui si è verificata una lesione del diritto alla libertà di circolazione costituzionalmente tutelato;

che, del resto, le stesse organizzazioni sindacali, in sede di audizione, ha riconosciuto che anche il 1° dicembre si sono avute conseguenze sul servizio “sia pure in ambito territorialmente limitato” (cfr. sul punto anche i dati forniti da ASSTRA in data 7 dicembre 2004 e relativi al 63% dei dipendenti delle aziende associate, dai quali si evince che agli scioperi del 30 novembre e del 1° dicembre 2004 hanno aderito, rispettivamente, il 38, 84% e il 14,33% del personale in servizio);

che non è stato assicurato, pertanto, il contemperamento tra diritti costituzionali voluto dal legislatore, così come precisato nella Regolamentazione provvisoria;

CONSIDERATO ALTRESI’

che, in presenza di due astensioni collettive dal lavoro in 2 giorni successivi, le giustificazioni addotte dalle organizzazioni sindacali possono rilevare ai fini della determinazione dell’entità della sanzione, ma non anche per escludere la responsabilità in ordine ad una proclamazione di scioperi in violazione della disciplina vigente, atteso che:

- a) l'affermazione che in occasione dello sciopero generale, essendo coinvolte le attività economiche nella loro generalità, non si avrebbe incidenza sul diritto alla mobilità degli utenti, trascura di considerare che tale diritto è riconosciuto dalla Costituzione a tutte le persone e non soltanto a quella parte della comunità, sia pure percentualmente rilevante, che partecipa allo sciopero;
- b) la legislazione vigente non consente alla Commissione l'auspicata valutazione del "diverso livello degli interessi in gioco" e a tale impossibilità, del resto, si sono richiamate le stesse organizzazioni sindacali in sede di consultazione da parte della Commissione, prima dell'adozione della ricordata delibera 03/134 in tema di scioperi generali;
- c) che, non avendo sottoscritto le organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero nazionale del 1° dicembre il CCNL degli autoferrotrannevieri, non si può ritenere che la proclamazione effettuata il 22 ottobre 2004 avesse perso efficacia, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere effettuata ex novo e, quindi, successivamente allo sciopero generale del 30 novembre;

RITENUTO INFINE

che non può accogliersi nemmeno il rilievo per il quale "responsabile" dello sciopero generale e, quindi, di eventuali illegittimità, è unicamente la confederazione e non la federazione di categoria che vi abbia aderito;

che, infatti, la legge individua quale soggetto responsabile di eventuali violazioni l'organizzazione sindacale che abbia proclamato lo sciopero ovvero che vi abbia aderito, non potendo assumere rilievo quale esimente da responsabilità l'eventuale vincolo endoassociativo ad aderire; e, comunque, nel caso in esame risulta che le confederazioni, nel comunicare le modalità dello sciopero generale del 30 novembre, non hanno fatto alcun riferimento al settore del trasporto pubblico locale, mentre i sindacati di categoria, dopo alcune incertezze (v. nn. 4, 5, 6 della motivazione in fatto), hanno operato una esplicita adesione;

che le giustificazioni addotte possono motivare il contenimento della sanzione nella misura minima nei confronti di ciascuna organizzazione sindacale proclamante;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil, per il mancato rispetto dell'intervallo minimo tra l'effettuazione di due azioni di sciopero, di cui all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, in data 11 novembre 2004 e confermata il successivo 23 novembre 2004;

DELIBERA

la sospensione ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, del pagamento dei contributi sindacali dovuti alle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil, per un ammontare economico di euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) nei confronti di ciascuna organizzazione sindacale.

Sciopero generale, adesioni a livello territoriale o di singole categorie e divieto di ampliamento della durata

Verbale n. 628 del 9.II.2005

Il Presidente informa, in apertura, degli atti che sono pervenuti da parte di singole categorie o di segreterie territoriali delle confederazioni in relazione allo sciopero generale del 25 novembre 2005, rilevando come in alcuni casi si vada oltre i limiti temporali della proclamazione originaria. Riferisce, altresì, che nell'audizione tenutasi nel corso della mattinata con l'O.S. Cobas, quest'ultima nel dichiararsi disponibile ad invitare le categorie dei trasporti a limitare lo sciopero a quattro ore, ha prospettato, in conformità a quanto accaduto in passato, l'impossibilità concreta a limitare a quattro ore lo sciopero in alcuni settori, ed in particolare in quelli della scuola, della sanità e del pubblico impiego.

Il Commissario Di Cagno ritiene a tal proposito che se entro l'ordinario termine di preavviso da parte delle Segreterie confederali originariamente proclamanti lo sciopero generale, pervenisse una diversa articolazione anche per quanto riguarda la durata (es. intera giornata, quattro ore per ogni turno), come già avvenuto in occasione degli scioperi generali del 26 marzo e 30 novembre 2004, non ci sia luogo ad intervenire. Ovviamente l'ampliamento dello sciopero generale così operato non potrà implicare che la stessa regola valga per lo sciopero generale proclamato per lo stesso giorno dalle stesse confederazioni. Precisa, altresì, che il detto ampliamento potrebbe riguardare anche singole categorie.

A questo punto il Commissario Vallebona rileva quanto segue:

- 1) dopo la proclamazione di qualsiasi sciopero, anche generale, è consentita soltanto una adesione rispettosa della durata di cui alla predetta proclamazione. Qualsiasi differente adesione, o autonoma proclamazione, non è consentita, e deve essere indicata ai sensi dell'art. 13, lett. d), legge 146/1990;
- 2) dopo la proclamazione di uno sciopero, anche generale, non è consentito al soggetto proclamante di modificare in ampliamento la propria proclamazione, neppure se ciò avvenga nel rispetto del termine di preavviso;
- 3) nella proclamazione dello sciopero generale è consentito distinguere la durata per le diverse categorie, ma ove ciò non sia avvenuto nella proclamazione, non è più consentita la successiva distinzione con ampliamento, neppure da parte del soggetto proclamante.

Il Commissario Magnani ritiene che debba mantenersi ferma la linea della Commissione per quanto riguarda il rapporto tra sciopero generale proclamato da Cgil, Cisl e Uil e sciopero generale proclamato dalla Confederazione Cobas, nonché il rapporto tra sciopero generale e proclamazioni di ambito territoriale limitato. Mentre, nel rapporto tra sciopero generale e adesione di categoria, che venga mantenuta la prassi sino ad ora formatasi.

Il Commissario Tiraboschi ritiene che, una volta "spacchettato" lo sciopero generale, debba essere seguita la soluzione prospettata dal Commissario Di Cagno, anche perché lo sciopero, nel suo complesso, coinvolge l'intera giornata.

Il Commissario Melica ritiene che se uno sciopero generale è stato proclamato per quattro ore, al di là degli interventi adottati dalla Commissione in passato, non è possibile lasciare alle Federazioni di categoria la libertà di estendere la proclamazione, di fatto, da quattro a otto ore e, se esistono degli orientamenti in tal senso seguiti in passato, che hanno agevolato tale interpretazione, nulla vieta che la Commissione possa motivatamente cambiarli.

Il Presidente ritiene che debba essere distinto il problema del rapporto tra sciopero generale, sciopero generale a livello territoriale e scioperi di categoria in relazione ai quali non può che essere rispettata l'indicazione data dai soggetti a livello confederale che hanno proclamato lo sciopero cui si aderisce. Ritiene, invece, che, entro i termini di preavviso, a livello confederale possa essere operato un ampliamento ed una diversa articolazione, come del resto, per quanto risulta, è sempre avvenuto nella prassi sindacale senza intervento di questa Commissione.

Questa soluzione implicherebbe che vengano inviati provvedimenti ai sensi dell'art. 13, lett. d) sia alle segreterie regionali che alle singole categorie che abbiano ampliato la durata dello sciopero, segnalando

l'esigenza che ai due livelli non ci si possa attenere all'indicazione a livello confederale, facendo salva l'eventuale tempestiva integrazione.

Il Presidente chiede, altresì, che la Commissione si pronunci su quale iniziativa adottare tempestivamente qualora, come già avvenuto in passato per gli scioperi generali, le Confederazioni proclamanti facciano pervenire atti con i quali venga precisato, come appunto già accaduto in passato, che ad esempio nel pubblico impiego, lo sciopero riguarderà l'intera giornata o otto ore per turno.

Il Presidente dà lettura delle proclamazioni di sciopero generale della Cgil, Cisl e Uil del 10 marzo e 12 novembre 2004.

Il Commissario Lippolis, premesso che in materia di sciopero generale la Commissione ha adottato la delibera n. 134/03, sottolinea come lo sciopero generale abbia un effetto annuncio del tutto particolare e, conseguentemente, non sia consentita nessuna progressiva integrazione e ampliamento della durata, anche perché i cittadini hanno diritto di conoscere in anticipo la durata dell'interruzione dei servizi pubblici.

Il Commissario Magnani ritiene che sia possibile l'integrazione, ma che la medesima debba intervenire in tempi tali da consentire che le comunicazioni a livello di categoria, e di riflesso alle aziende, avvengano entro i dieci giorni di preavviso.

Il Commissario Melica rileva che nelle proclamazioni degli scioperi generali precedenti era stata fissata una durata di quattro ore che poi è stata estesa dalle confederazioni nei termini di preavviso, detta prassi deve essere rivista a partire dai prossimi scioperi generali, ragion per cui, pur accedendo all'impostazione del Presidente, chiede che la Commissione rappresenti in anticipo alle confederazioni, eventualmente delegando il Presidente, la più corretta redazione degli scioperi generali successivi.

Il Presidente, all'esito della discussione, mette in votazione se sia possibile o meno, a livello di confederazione, inviare comunicazioni anche integrative della durata dello sciopero da considerare legittime a condizione, peraltro, che tale comunicazione consenta che gli atti di adesione delle singole categorie a livello aziendale siano trasmessi entro il termine di preavviso nei casi in cui detti atti, secondo la prassi seguita dalla Commissione, siano ritenuti essenziali.

Viene poi posta in votazione la vincolatività della proclamazione a livello confederale con le adesioni o proclamazioni a livello territoriale o di singole categorie.

Il Commissario Tiraboschi esprime voto favorevole atteso che si deve ritenere possibile l'integrazione da parte delle confederazioni, anche con riferimento alla durata, sulla base di tre considerazioni:

1) una volta "spacchettato" lo sciopero generale e consentita l'articolazione per categoria, l'effetto annuncio risulta un falso problema in quanto l'utente non è in grado, dalla proclamazione dei confederali, di conoscere la collocazione oraria dell'astensione;

2) l'integrazione in tempo utile della proclamazione è in *re ipsa* perché il sindacato confederale la effettua in ratifica delle adesioni già comunicate dalle singole categorie ad estensione della durata dello sciopero generale;

3) la Commissione ha adottato questo orientamento in passato, di conseguenza non è opportuno modificarlo.

Il Commissario Melica esprime voto favorevole sulla prima proposta, ma chiede la modifica del suddetto orientamento in quanto, in tal modo, si verifica una salvezza impropria dei termini, mentre sarebbe d'accordo in caso di nuova proclamazione dello sciopero generale nei dieci giorni di preavviso, salvi gli effetti che ne derivano sulla rarefazione. Nel rispetto delle quattro ore della collocazione oraria, il termine è fatto salvo, ovviamente, per le singole adesioni di categoria. Il Commissario Melica ribadisce che tale orientamento debba essere adottato nei prossimi scioperi generali e che il Presidente debba segnalare che, se si è sbagliato in passato, non si debba continuare a farlo anche a tutela dell'affidamento delle OO. SS. proclamanti in relazione alle proclamazioni di sciopero precedenti.

Il Commissario Proia dichiara di astenersi, essendo intervenuto a discussione quasi conclusa.

Il Commissario Vallebona esprime voto contrario in quanto non si tratta di integrazione, ma di modificazione di quanto espressamente indicato nella proclamazione originaria, e quindi di atto da assoggettare alle regole della revoca e della riproclamazione, con ogni conseguenza sulla applicazione del principio di rarefazione.

Il Commissario Di Cagno esprime voto favorevole, ma ritiene preliminarmente errato adottare un orientamento di carattere generale sulla materia oggetto della presente discussione, anche considerato che i soggetti proclamanti lo sciopero generale del 25 novembre non hanno fatto pervenire alcuna proclamazione modificativa e/o integrativa della proclamazione originaria.

In ogni caso, ritiene ammissibile un'integrazione della proclamazione di uno sciopero generale, nei termini di preavviso, quanto alla maggiore articolazione temporale dello sciopero per determinate categorie.

Tanto, anche considerato l'orientamento assunto dalla Commissione in occasione dei precedenti scioperi generali.

Il Commissario Magnani esprime voto favorevole, essendo sempre consentita l'integrazione nel rispetto dei termini di preavviso. Altra questione è se nel frattempo sia intervenuta un'altra proclamazione di sciopero generale da parte di diverse OO.SS., in tale ipotesi, ai fini della determinazione della precedenza, si dovrà fare riferimento anche al contenuto dei documenti di proclamazione.

Il Commissario Lippolis esprime voto contrario all'estensione, concordando con gli argomenti già esposti dal Commissario Vallebona, poiché la proclamazione confederale ha comunque effetto ai fini delle rarefazioni e ha un effetto annuncio connesso alle caratteristiche dello sciopero generale. Il Commissario Lippolis aggiunge che la proclamazione delle confederazioni dovrebbe contenere l'indicazione precisa della fascia oraria in cui si svolgerà lo sciopero generale.

Il Presidente, premesso di aver posto in votazione la delibera, attesa la necessità di provvedere tempestivamente nell'ipotesi in cui, secondo quanto già avvenuto in passato, intervenga l'atto integrativo, vota a favore per i seguenti ordini di motivi:

- a) l'esigenza del rispetto della prassi sin qui seguita che tiene anche conto delle caratteristiche delle singole categorie;
- b) la legittimità di un atto di integrazione entro i termini di preavviso, alla condizione indicata;
- c) la circostanza che l'effetto annuncio va ricollegato all'adesione delle singole categorie, che del resto è meramente eventuale per alcune di esse, considerato, inoltre, che i dieci giorni di preavviso sono ritenuti congrui dal legislatore a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti costituzionalmente tutelati.

All'esito della votazione viene pertanto adottata, a maggioranza, con i voti contrari dei Commissari Lippolis e Vallebona, e con i voti favorevoli del Presidente, dei Commissari Di Cagno, Magnani, Melica e Tiraboschi, la seguente delibera: nel rapporto tra proclamazioni di sciopero generale e adesioni o proclamazioni a livello territoriale più ristretto o di singole categorie, non è consentito ampliare la durata e conseguentemente, di fronte a quella indicata dalle confederazioni, vanno adottate le indicazioni ai sensi dell'art. 13, lett. d).

Integrazione della delibera n. 03/I34 in materia di sciopero generale: obbligo di comunicare lo sciopero agli Osservatori, intervallo minimo tra più astensioni collettive, valutazione d'impatto tra due scioperi

Verbale n. 714 dell'8.03.2007

Eventuale revisione della Delibera n. 03/I34 del 24.9.2003, integrata dalle delibere del 30 aprile 2004 e n. 05/606 del 28.6.2005, con riferimento anche alla valutazione dell'impatto degli scioperi rientranti nel periodo di rarefazione

Il Presidente ricorda i dubbi e le questioni interpretative insorte in ordine alla possibilità di valutare l'impatto tra scioperi generali e scioperi proclamati successivamente, e in particolare come, in data 30 aprile 2004, la Commissione, a maggioranza, abbia previsto che la valutazione possa essere fatta solo nei confronti degli scioperi proclamati anteriormente allo sciopero generale.

Il Presidente ricorda, altresì, che successivamente, e da ultimo in occasione dello sciopero generale proclamato per il 17 dicembre 2006, l'argomento sia stato nuovamente inserito all'ordine del giorno in quanto è parso ad alcuni componenti della Commissione che, nella impossibilità di delimitare sul piano soggettivo la possibilità di proclamare uno sciopero generale, la valutazione d'impatto, da effettuarsi comunque con rigore, può valere ad impedire che una proclamazione di sciopero generale da parte di qualsiasi confederazione precluda, per il periodo di rarefazione, ad organizzazioni sindacali sicuramente più rappresentative con riferimento alla categoria rappresentata, di proclamare lo sciopero.

Il Presidente mette in votazione una chiarificazione della delibera n. 03/I34 nel senso che la valutazione d'impatto è possibile anche nel rapporto tra scioperi generali e scioperi proclamati successivamente nell'ambito delle singole categorie:

il Commissario Francesco Tufarelli esprime voto favorevole rispetto alla proposta del Presidente;

il Commissario Michele Tiraboschi esprime voto contrario rispetto alla proposta del Presidente sul presupposto che la finalità della delibera n. 03/I34 era quella di consentire lo sciopero generale nonostante eventuali scioperi di livello inferiore già proclamati;

il Commissario Tommaso Edoardo Frosini esprime voto favorevole rispetto alla proposta del Presidente;

il Commissario Marco Baldassarri esprime voto favorevole rispetto alla proposta del Presidente;

il Commissario Giovanni Pitruzzella esprime voto favorevole rispetto alla proposta del Presidente;

il Commissario Giovanni Di Cagno esprime voto favorevole rispetto alla proposta del Presidente, pur rilevando che la delibera n. 03/I34 già impone la valutazione d'impatto con riferimento agli scioperi proclamati sia prima sia dopo lo sciopero generale;

il Commissario Mariella Magnani esprime voto contrario rispetto alla proposta del Presidente in quanto la delibera n. 03/I34 è stata adottata al fine di rendere ammissibile lo sciopero generale nonostante precedenti proclamazioni di scioperi di categoria nel settore dei servizi pubblici essenziali. Il problema segnalato dovrebbe essere risolto attraverso una rigorosa interpretazione della nozione di sciopero generale, da intendere come lo sciopero che, per la particolare ampiezza e la dimensione nazionale, risponda effettivamente al concetto di sciopero generale nel linguaggio politico-sindacale;

il Commissario Vincenzo Lippolis esprime voto contrario rispetto alla proposta del Presidente concordando con quanto espresso dal Commissario Michele Tiraboschi in merito allo spirito con cui era stata formulata la delibera n. 03/I34, sia pure dubitativamente, ritiene che la logica sottesa alla proposta conduca a dover operare la valutazione di impatto per ogni e qualsiasi sciopero;

il Presidente esprime voto favorevole rispetto alla propria proposta precisando che è soltanto con riferimento allo sciopero generale che si pone il problema della valutazione d'impatto, atteso il

particolare rapporto che intercorre fra la proclamazione a livello confederale e le successive proclamazioni a livello di categorie. Del resto la valutazione d'impatto effettuata con riferimento a scioperi proclamati in precedenza non ha dato, finora, particolari problemi.

Il Presidente, raccogliendo l'indicazione della Prof.ssa Magnani, inserirà all'ordine del giorno il punto relativo ad una migliore delimitazione del soggetto legittimato alla proclamazione dello sciopero.

Inapplicabilità della delibera n. 03/I34 in caso di sciopero con articolazione variabile nel tempo e nello spazio

Verbale n. 807 del 25.02.2009

IL PRESIDENTE RILEVATO

che sono pervenute a questa Commissione, da parte della segreteria regionale della Toscana Cgil:

a) in data 17 febbraio 2009 una nota con la quale, con riferimento a “quanto deciso dal Comitato Direttivo della Cgil nazionale del 30 gennaio u.s., ha proclamato uno sciopero generale di 4 ore da svolgersi entro il 4 aprile 2009” e si comunica che “lo sciopero si terrà il giorno 13 marzo 2009 nei seguenti settori: credito, elettricità, gas e acqua, calore, telecomunicazioni, viabilità, trasporto aereo, ferroviario, marittimo, portuale, pubblico locale e merci”;

b) in data 20 febbraio 2009 una successiva analoga nota, con la quale si comunica che lo sciopero - a seguito anche della delibera della Cgil Toscana del 16 febbraio 2009 che ha previsto l’effettuazione di altre 4 ore di sciopero – “si terrà per l’intera giornata del 4 aprile 2009 per i seguenti settori: distribuzione del farmaco, multiservizi, pulimento, mense, vigilanza”;

RITENUTO

che, così come interpretata anche dalla stessa segreteria regionale Toscana della Cgil la decisione del Comitato direttivo della Cgil nazionale del 30 gennaio u.s., non può ravvisarsi, attesa la variabile articolazione delle astensioni collettive nel tempo e nello spazio, una proclamazione di sciopero generale cui applicare la delibera n. 03/I34;

DISPONE

la trasmissione delle singole comunicazioni provenienti dagli organi territoriali ai settori di competenza, perché provvedano a valutare la regolarità dello sciopero in applicazione delle vigenti discipline di settore.

Inapplicabilità della delibera n. 03/I34 in caso di sciopero generale di ambito territoriale limitato riguardante le sole categorie private

Verbale n. 840 del 23.II.2009

La Commissione ritiene che in caso di sciopero “generale” di ambito territoriale limitato, riguardante le sole categorie private, nel caso di specie, non può trovare applicazione la delibera n. 03/I34 (indicata nel documento sindacale di proclamazione) e che, conseguentemente, si deve far riferimento alla disciplina dei singoli settori per quanto riguarda, in particolare, il preavviso, la durata e la regola della rarefazione.

Scioperi generali, plurisettoriali o coinvolgenti tutte le categorie. Limiti di durata

Verbale n. 923 del 7.II.2011

La Commissione ritiene che gli scioperi generali, plurisettoriali o coinvolgenti tutte le categorie, con riferimento ad ambiti territoriali limitati, non soggiacciono ai limiti di durata, previsti dalle singole discipline di settore, per la prima azione di sciopero.

Scioperi generali con articolazioni territoriali differenti. Inapplicabilità della delibera n. 03/134 per carenza di presupposti

Verbale n. 1012 del 18.II.2013

Con riferimento allo sciopero generale, di 4 ore, con diverse articolazioni territoriali, da attuarsi entro il 15 novembre 2013, proclamato, in data 24 ottobre 2013, dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, la Commissione ha deliberato l'invio della seguente nota:

“In occasione dello sciopero generale, della durata di 4 ore, proclamato dalle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil, da attuarsi entro il 15 novembre 2013, si è assistito ad un proliferare di astensioni, dall'11 al 15 novembre 2013, spesso non conformi alle disposizioni vigenti ed allo stesso documento sindacale di indizione dello sciopero.

In alcuni casi, sono pervenute comunicazioni di estensione della durata oraria dello sciopero (da 4 a 8 ore o intera giornata o turno di lavoro) sia con riferimento ad ambiti territoriali (regionali o provinciali), sia con riferimento a diverse categorie di lavoratori.

In altri casi, considerato che, nel documento del 24 ottobre 2013, non è stata precisata la collocazione oraria delle 4 ore di sciopero, si sono registrate notevoli difficoltà, da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali, nell'evitare violazioni della regola della rarefazione oggettiva, con possibili effetti ultrattivi dello stesso.

Inoltre, per il Comparto del Pubblico Impiego, la decisione di articolare a livello territoriale lo sciopero ha impedito, di fatto, al Dipartimento della Funzione Pubblica, di comunicare la data dello sciopero agli Enti interessati, con ovvie ripercussioni sui doveri di informazione all'utenza in ordine al contingentamento del personale nei termini previsti dalla legge.

Tale situazione ha richiesto alla Commissione operazioni istruttorie particolarmente complesse, oltre che numerosi interventi preventivi con adeguamenti, da parte dei soggetti proclamanti, in prossimità della data dello sciopero.

Di conseguenza, per le modalità con le quali tale sciopero è stato attuato, non appare più possibile qualificare tale tipologia di proclamazione come sciopero generale, venendo a mancare proprio quel requisito imprescindibile del coinvolgimento, in un'unica data, di tutti i lavoratori.

Pertanto, per il futuro, in presenza di una proclamazione che non riguardi un'azione di sciopero nazionale per tutte le categorie pubbliche e private, la Commissione dovrà considerare tale astensione alla stregua di uno sciopero plurisettoriale e, dunque, dovrà procedere alla valutazione della legittimità dell'astensione con riferimento alle regole contenute nelle discipline vigenti nei settori di competenza (divieti di concomitanza, limiti di durata ecc), non ritenendo applicabile la delibera in materia di sciopero generale, n. 03/134, del 24 settembre 2003, come integrata in data 30 aprile 2004, per carenza di presupposti”.

2. LO SCIOPERO PLURISSETTORIALE

Delibera di indirizzo in tema di rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi riguardanti un pluralità di settori (c.d. sciopero plurisetoriale)

Delibera di indirizzo n. 09/619 del 14.12.2009

LA COMMISSIONE PREMESSO

che il tema dell'individuazione della disciplina applicabile agli scioperi generali, o comunque riguardanti una pluralità di settori è da tempo all'attenzione della Commissione;

che, con delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, la Commissione ha formulato indirizzi interpretativi in tema di adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi riguardanti la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato proclamati da una o più confederazioni;

che nella citata delibera, con particolare riferimento alla rarefazione oggettiva, la Commissione ha stabilito che, nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, si deve ritenere applicabile l'intervallo intercorrente tra le date di effettuazione degli scioperi, "senza che assuma rilievo la eventuale previsione, nella regolamentazione di settore, della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l'effettuazione di quello precedente", riservandosi "di valutare ... se il mancato rispetto dell'intervallo minimo possa in concreto impedire l'equo temperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive";

che, con delibera del 30 aprile 2004, ad integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, la Commissione ha altresì previsto che, "nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso proclamati sia prima che dopo, si fa riferimento all'intervallo minimo" tra le date di effettuazione, precisando che "detto intervallo minimo sia di dieci giorni";

che, con delibera del 28 giugno 2005, la Commissione ha formulato ulteriori indirizzi interpretativi in relazione alle proclamazioni di sciopero riguardanti una pluralità di settori, o a quelle coinvolgenti tutte le categorie con riferimento ad ambiti territoriali limitati;

che nella predetta delibera la Commissione ha stabilito che, ai fini della rarefazione, si deve fare riferimento "alla disciplina prevista espressamente per i singoli settori", precisando che "ai fini dell'individuazione dello sciopero proclamato per primo si faccia costante riferimento alla data della originaria proclamazione";

che, con delibera del 12 giugno 2008 in tema di scioperi riguardanti alcune o tutte le componenti del settore dei trasporti, la Commissione ha stabilito che "trova applicazione la regola dell'intervallo fra effettuazione ed effettuazione e non anche quella fra effettuazione e proclamazione".

CONSIDERATO

che la Commissione, nell'affrontare il problema dell'individuazione della disciplina applicabile allo sciopero riguardante la generalità dei lavoratori pubblici e privati, ha ritenuto, per un verso, di non poterlo considerare estraneo alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. e, per altro

verso, di dover tenere conto delle peculiarità sul piano sociale e delle relazioni sindacali di detta forma di sciopero;

che, con l'adozione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 e successive integrazioni, la Commissione, introducendo una particolare disciplina della rarefazione oggettiva con riferimento agli scioperi riguardanti tutti i lavoratori pubblici e privati, ha perseguito un duplice obiettivo:

- consentire l'effettuazione dello sciopero generale che risulterebbe sostanzialmente impedita dalla operatività delle regole di rarefazione vigenti nei singoli settori;
- non precludere a sindacati non proclamanti lo sciopero generale o, comunque, portatori di istanze di categoria la proclamazione di scioperi di ambito minore fino alla effettuazione dello sciopero generale;

che i problemi ora ricordati sono stati evitati con riferimento agli scioperi riguardanti la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato con l'adozione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 e successive integrazioni, mentre sono stati riscontrati nell'esperienza applicativa successiva alla delibera del 28 giugno 2005 in occasione degli scioperi riguardanti una pluralità di settori o di quelli coinvolgenti diverse categorie di lavoratori con riferimento ad ambiti territoriali limitati;

che, peraltro, la prassi finora seguita con riferimento alle diverse varianti di scioperi intercategoriale ha fatto emergere notevoli difficoltà in sede attuativa, atteso che la simultanea operatività delle regole di rarefazione oggettiva previste dalle regolamentazioni vigenti nei singoli settori richiede operazioni interpretative particolarmente complesse;

che, pertanto, le stesse valutazioni operate dalla Commissione con riferimento agli scioperi riguardanti la generalità dei lavoratori pubblici e privati sono riferibili anche alle altre tipologie di scioperi intersettoriali sopra ricordate;

che la finalità del contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati perseguita dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd. appare adeguatamente realizzata con la previsione di una regola di intervallo oggettivo compatibile con le esigenze anzidette.

DELIBERA

di ritenere applicabile anche alle altre tipologie di scioperi riguardanti una pluralità di settori un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore proclamati sia prima che dopo;

di riservarsi eventuali valutazioni sulle peculiarità del caso concreto e sul possibile impatto delle astensioni collettive sulla erogazione del servizio.

Nel caso di uno sciopero generale di ambito limitato non trova applicazione la delibera n. 03/I34, bensì la delibera n. 09/619. Conseguentemente, le adesioni che intervengono per le singole categorie devono rispettare le discipline relative a ciascun settore

Verbale n. 847 del 01.02.2010

LA COMMISSIONE

con riferimento ad uno sciopero generale provinciale, delibera l'invio di una nota alle Confederazioni con la quale far presente che, nel caso di specie, trattandosi di sciopero generale di ambito limitato, non trova applicazione la delibera 03/I34, bensì la delibera 09/619, e che, conseguentemente, le adesioni che interverranno per le singole categorie dovranno rispettare le discipline relative a ciascun settore.

La Commissione delibera, altresì, di far presente con la stessa nota, l'esigenza che anche la proclamazione dello sciopero, a livello confederale, sia tempestivamente inviata agli Osservatori istituiti presso la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dagli Accordi e dalle Regolamentazioni provvisorie di settore.

Lo sciopero proclamato con riferimento al settore del pubblico impiego non può essere equiparato ad uno sciopero generale

Delibera n. 10/200 del 29.03.2010

omissis

LA COMMISSIONE

con riferimento ad uno sciopero del pubblico impiego dell'11 dicembre 2009

CONSIDERATO

che lo sciopero proclamato con la proclamazione in epigrafe – inerente la generalità del settore del pubblico impiego – non può essere equiparato ad uno sciopero generale, atteso che la Commissione ha costantemente affermato che, per sciopero generale debba intendersi quello «coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato» (del. 03/134 del 24 settembre 2003);

che la Commissione, in data 14 dicembre 2009, ha adottato la delibera n. 09/619 relativa alla regola di rarefazione oggettiva tra scioperi settoriali o di ambito locale e scioperi coinvolgenti una pluralità di settori, nella quale ha fissato «un intervallo oggettivo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore proclamati sia prima che dopo»;

che, nel caso in esame, l'intervallo di dieci giorni risulta violato, atteso che le astensioni del personale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e del personale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono state proclamate da altra Organizzazione sindacale in data anteriore e sono state effettuate in data 7 dicembre 2009 e in data 2 e 3 dicembre 2009, dunque rispettivamente 4 ed 8 giorni prima dello sciopero successivamente proclamato da FP CGIL, effettuatosi in data 11 dicembre 2009;

che, anche ritenendo non applicabile la predetta delibera di orientamento del 14 dicembre 2009 al caso di specie in ragione della sua posteriorità rispetto alle vicende in oggetto, la Commissione, con delibera del 28 giugno 2005, aveva comunque stabilito che, in caso di scioperi coinvolgenti una pluralità di settori, ai fini della rarefazione si dovesse fare riferimento «alla disciplina prevista espressamente per i singoli settori» e che, anche in tale ipotesi, la regola dell'intervallo risulta violata (cfr art. 4, comma 3, lett. e), dell'Accordo Nazionale del 25 settembre 2001, relativo al comparto del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/155 del 13.12.2001 e art. 4, comma 3, lett. d) dell'Accordo Nazionale dell'8 marzo 2005, relativo al comparto dei Ministeri, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005);

che, tuttavia, deve essere considerato che gli scioperi oggetto del presente procedimento di valutazione hanno avuto un impatto estremamente ridotto sui servizi pubblici essenziali erogati e che da essi non è derivato alcun effettivo pregiudizio agli utenti del servizio pubblico essenziale. Ciò tanto presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, dove hanno aderito allo sciopero della FP CGIL solo tre dipendenti, mentre non si sono registrate adesioni allo sciopero proclamato da RdB CUB, quanto presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, dove l'adesione allo sciopero della FP CGIL ha coinvolto una percentuale di lavoratori pari al 3,2% del personale mentre lo sciopero della RdB CUB ha coinvolto una percentuale di lavoratori pari all'1,6%, senza che ciò abbia determinato alcun

apprezzabile effetto sui servizi pubblici erogati dall'Azienda, come comunicato dalla stessa Azienda nella nota del 24 dicembre 2009;

che, inoltre, si debba tener conto della condotta generale tenuta dall'Organizzazione Sindacale allorché, in data 9 dicembre 2009, con nota prot. 789/U-FP 2009, ha disposto autonomamente l'esclusione dallo sciopero dei territori interessati dal sisma in Abruzzo, in ragione delle specifiche difficoltà della popolazione di quei Comuni (oltre all'esclusione, in ottemperanza all'indicazione immediata della Commissione, dei Comuni interessati dai turni di ballottaggio elettorale).

RITIENE

pertanto, che non sussistano i presupposti per procedere ad una valutazione negativa della condotta dell'Organizzazione sindacale FP CGIL con riferimento allo sciopero dell'11 dicembre 2009.

Sciopero plurisetoriale Comparto Pubblico Impiego per il rinnovo del CCNL. Non obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e di conciliazione

Verbale n. 1515 del 4.04.2016

Nota della Prefettura di Firenze, del 25 marzo 2016, in merito alla richiesta di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione a parte delle Segreterie regionali della Toscana delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Uil Pa, in vista della proclamazione di uno sciopero regionale per il mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali pubblici.

La Commissione, delibera l'invio della seguente nota:

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 4 aprile 2016, su proposta del Presidente, con riferimento alla segnalazione in oggetto, ha deliberato di precisare quanto segue.

Come è noto, l'articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che vengano esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero.

La delibera della Commissione di garanzia, n. 03/I34, del 24 settembre 2003, prevede che l'obbligatorietà dell'esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione non ricorra nell'ipotesi in cui l'oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative.

Considerato, pertanto, che lo stato di agitazione in oggetto riguarda il mancato rinnovo dei Contratti collettivi di lavoro pubblico e privato, a seguito dell'emanazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, può ritenersi che esso sia rivolto contro provvedimenti di natura legislativa.

Di conseguenza, appare possibile, allo stato, che la Prefettura possa non dar corso all'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione”.

3. LO SCIOPERO DEL LAVORO STRAORDINARIO

Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario

Delibera n. 03/I30 dell'11.09.2003

LA COMMISSIONE PREMESSO

1. che secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;

2. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:

a) Accordo del 1° marzo 2001 riguardante il settore dei servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività: Art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario"*.

b) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi: Art. 10 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario"*.

c) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante i servizi pubblici essenziali svolti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: Art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario"*.

d) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e gli orientamenti della Commissione di garanzia"*, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni"*;

e) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito Federcasse; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia"*, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni"*;

3. tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nelle seguenti provvisorie regolamentazioni:

a) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni: Art. 12 - Altre forme di azione di sciopero: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione*

sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 6) della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva.

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000";

b) Regolamentazione provvisoria del 7 marzo 2002 riguardante il settore del servizio postale: IO. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva";*

4. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:

a) Accordo del 18 aprile 2001 (testo coordinato), riguardante il settore del trasporto ferroviario: Art. 3. Norme generali *"Lo sciopero consiste: (...) - nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie";*

b) Accordo del 1 ° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia : *"Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90, così come più volte deliberato dalla Commissione di Garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi";*

c) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo della RAI - Art. 3. lett. c): Modalità di Proclamazione e Preavviso minimo *"La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l'astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario e la reperibilità)";*

5. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, *nella seguente regolamentazione provvisoria:*

a) Regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001 riguardante il settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale; II. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti ".*

RILEVATO

Invece, che nei seguenti accordi e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:

1) Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;

2) Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d'Italia;

3) Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell'Ufficio Italiano Cambi;

4) Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;

5) Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;

- 6) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa*
- 7) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante (area della dirigenza medica e veterinaria;*
- 8) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale*
- 9) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici;*
- 10) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante personale dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
- 11) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
- 12) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo;*
- 13) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale*

RITENUTO OPPORTUNO

predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie;

ADOPTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO

- 1. L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;
- 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;
- 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;
- 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l'effettuazione del primo;
- 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03;
- 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

L'astensione dal lavoro straordinario costituisce una forma di sciopero soggetta alle previsioni della legge n.146 del 1990 solo in quanto si riferisca a prestazioni di lavoro straordinario “*contrattualizzate*”

Delibera n. 07/157 del 22.03.2007

omissis

La Commissione delibera che le modalità di erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario denominate <fuori quadro>, consideratane l'evidente facoltatività, portano a escludere che le stesse possano essere annoverate tra le prestazioni di lavoro straordinario “*contrattualizzate*”, vale a dire obbligatorie in base a esplicite previsioni contrattuali.

Incidenza dei periodi di franchigia, previsti dalle discipline dei singoli settori, sulle astensioni dal lavoro straordinario regolarmente proclamate ricadenti nei detti periodi

Delibera n. 07/754 del 13.12.2007

**LA COMMISSIONE
DELIBERA**

che, ai fini del rispetto della durata massima dell'astensione collettiva dal lavoro straordinario, il decorso del relativo termine rimane sospeso per i periodi di franchigia.

L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146 del 1990

Verbale n. 924 del 14.II.2011

La Commissione delibera che l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni.

Per “legittimamente richiesto” deve intendersi il lavoro straordinario come previsto (anche con riferimento monte ore massimo) nella normativa contrattuale che regola il rapporto di lavoro, fermo restando, dunque, che eventuale lavoro straordinario non previsto nella (o quello richiesto in quantità superiore alla) suddetta normativa non rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Inapplicabilità della delibera n. 03/I30 all'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario non contrattualmente dovute

Verbale n. 966 del 22.10.2012

LA COMMISSIONE

con riferimento ad una richiesta di parere prefettizia, in merito ad uno stato di agitazione riguardante il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ascoli Piceno, concernente il rigoroso rispetto del mansionario contrattuale, con astensione dalle attività non previste dal CCNL di comparto;

DELIBERA

che l'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, non contrattualmente dovute, non rientra nell'ambito delle disposizioni contenute nella delibera n. 03/I30 dell'11 settembre 2003.

Orario straordinario di lavoro prestato dal personale in maniera fissa e continuativa

Verbale n. I028 del 24.03.2014

omissis

Le norme in materia di sciopero dello straordinario, con particolare riferimento all' istituto della durata, rappresentano una disciplina eccezionale, nel quadro generale delineato dagli Accordi e dalle Regolamentazioni provvisorie dei settori, che prevedono, per la prima azione di sciopero, una durata massima di una giornata lavorativa, e, per la seconda azione di sciopero, una durata massima di due giornate lavorative.

Nel caso di specie, riguardante il Trasporto marittimo, non appare netta la distinzione tra orario di lavoro ordinario e orario di lavoro straordinario, in funzione del servizio finale reso all'utenza e dell'orario di servizio previsto dalla normativa contrattuale vigente nel settore.

Le audizioni tenutesi in Commissione con l'Azienda e le Organizzazioni sindacali non hanno consentito di acquisire elementi informativi chiari e inequivocabili, sotto il profilo sopra descritto, e, pur tuttavia, hanno evidenziato il fondato rischio di un effetto ultrattivo dell'azione di sciopero sul servizio ordinariamente reso.

Tutto ciò premesso,

LA COMMISSIONE SEGNALE CHE

se l'orario straordinario di lavoro, per la tipologia del servizio e l'organizzazione aziendale, viene prestato dal personale marittimo in maniera fissa e continuativa, tale da compenetrarsi con l'orario ordinario di lavoro, ai fini della garanzia dell' integrità del servizio finale, non può trovare applicazione la disciplina speciale sullo sciopero dello straordinario, bensì quella generale sull'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro, atteso il fondato rischio di ripercussioni.

Prestazioni straordinarie non contrattualmente esigibili a seguito di disdetta di contratto integrativo aziendale

Delibera n. I4/229 del 26.5.2014

omissis

LA COMMISSIONE

con riferimento ad un'astensione dal lavoro straordinario senza preavviso, effettuata nelle giornate del 1° e del 2 gennaio 2014, riguardante il personale addetto al servizio di rimorchio portuale nel porto di Brindisi;

CONSIDERATO

- 1) che ogni astensione dal lavoro, in quanto contrattualmente esigibile, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
- 2) che, secondo il costante orientamento della Commissione, anche un'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, al pari di quello supplementare e della reperibilità, è assoggettato a tutte le regole dello sciopero per la tutela degli utenti, considerato che un servizio pubblico può essere organizzato con modalità tali da rendere necessaria la prestazione di una certa quota di lavoro straordinario (cfr. delibere 19 novembre 1998 n. 98/776-4, Il settembre 2003 n. 03/130, 22 marzo 2007 n. 07/157, verbale 21 marzo 2002 n. 455, verbale 10 gennaio 2008 n. 751);
- 3) che, tuttavia, la Commissione ha sempre ritenuto che l'astensione dal lavoro straordinario può essere qualificata sciopero in quanto la relativa prestazione sia legittimamente richiesta dall' Azienda;
- 4) che, in particolare, secondo l'orientamento della Commissione rappresentato, la riconducibilità all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 è limitata al lavoro straordinario "contrattualizzato", vale a dire a quello che i contratti di lavoro prevedono come dovuto e che, dunque, i lavoratori, se richiesti, sono tenuti a rendere;
- 5) che, nel caso in esame, il lavoro straordinario - cioè quel determinato numero di ore o quelle particolari prestazioni, dovute, in concreto, a titolo di lavoro straordinario - è disciplinato nel Contratto Integrativo Aziendale;
- 6) che tale ultimo contratto risulta essere stato disdetto da parte del Sindacato Filt Cgil con comunicazione del 17 dicembre 2013, cui l'Azienda si è formalmente adeguata con nota del 27 dicembre 2013, con la quale viene riconosciuto vigente, a partire dal 10 gennaio 2014, esclusivamente il CCNL;
- 7) che, in mancanza di una nuova programmazione dei turni di servizio, da parte dell' Azienda, funzionale con le esigenze del servizio medesimo e compatibile con il nuovo assetto contrattuale, le prestazioni rifiutate dai lavoratori nelle giornate del 1° e del 2 gennaio 2014, dalle h. 12.00 alle h. 14.00 risultano essere state richieste dall'Azienda, a titolo di lavoro straordinario;
- 8) che, alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso del procedimento, le prestazioni straordinarie richieste dall'Azienda ai propri dipendenti non si possono ritenere contrattualmente esigibili - stante la posizione formale assunta dalle parti in merito alla disdetta del contratto integrativo aziendale;

RITIENE

insussistenti i presupposti per una valutazione del comportamento, trattandosi di fattispecie non assimilabile ad uno sciopero e, pertanto, estranea al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

4. IL RIFIUTO DI PRESTAZIONI NON DOVUTE

Non doverosità delle prestazioni richieste

Delibera n. 02/34 del 21.02.2002

omissis

LA COMMISSIONE CONSIDERATO

che la dedotta illegittimità della richiesta (in riferimento alle osservazioni dell'organizzazione sindacale proclamante contenute nella nota del 9 gennaio 2002) può determinare la sottrazione dell'astensione collettiva dal lavoro straordinario dall'area di applicabilità della legge n.146/1990 solo nel caso in cui l'astensione sia specificatamente motivata quale reazione alle richieste dello stesso lavoro straordinario, configurandosi in tal caso non una forma di sciopero, ma un rifiuto collettivo di prestazioni ritenute non dovute (v. delibera n. 97/136 - 14.5 del 6 febbraio 1997);

che nel caso in esame il rifiuto collettivo di lavoro straordinario è stato effettivamente motivato quale reazione all'illegittimità della richiesta di tale prestazione, come risulta dal documento del 7 settembre 2001, nel quale si afferma che "... questa Società continua ad affrontare la questione delle assenze utilizzando massicciamente comandi di prestazione straordinaria, in violazione del c.c.n.l. dell'11.1.2001, art.30, invece di ricorrere agli strumenti sostitutivi indicati dallo stesso accordo nazionale e sanzionando disciplinarmente i lavoratori non disponibili. Preso atto che a tutt'oggi nessuna risposta è stata data da questa Società in ordine alla copertura dell'organico atta a garantire lo smaltimento delle ferie 2000 e 2001, questa organizzazione sindacale proclama da subito lo stato di agitazione con rifiuto di ogni prestazione straordinaria e che pertanto i lavoratori non si riterranno contrattualmente vincolati all'esecuzione della prestazione in questione";

che, pertanto, la forma di lotta sindacale in esame non rientra nell'ambito dei poteri di intervento della Commissione, ponendo questioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro e demandate all'accertamento giudiziale;

RITIENE

che non sussistano i presupposti per un intervento di propria competenza.

L'astensione dall'effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non inseriti nella ordinaria programmazione dei turni di servizio, è sottratta al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990

Verbale n. 751 del 10.01.2008

La Commissione delibera che l'astensione dall'effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non inseriti nella ordinaria programmazione dei turni di servizio, è sottratta dal campo di applicazione della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni.

Rifiuto collettivo di svolgere determinate mansioni.

Verbale n. I083 del 22.06.2015

LA COMMISSIONE

con riferimento alla nota del Ministero della Giustizia, del 15 maggio 2015, con la quale si chiede alla Commissione “un autorevole parere qualificato” in merito ad un’astensione, ad oltranza, da mansioni non corrispondenti (ad avviso del sindacato) alla qualifica rivestita, riguardante i cancellieri e gli operatori della cancelleria gip/gup del Tribunale di Salerno, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 23672, del 6 novembre 2014, in materia di sciopero delle mansioni, delibera l’invio della seguente nota:

“La Commissione, nella seduta del 22 giugno 2015, in relazione alla richiesta di parere in oggetto, acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ha deliberato di comunicare ai soggetti in indirizzo che secondo il consolidato orientamento della Commissione la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non trovi applicazione solo nel caso in cui l’Organizzazione sindacale, nel documento di proclamazione dello sciopero, esprima preventivamente, con chiarezza, la qualificazione della propria condotta come rifiuto di prestazioni ritenute non dovute, motivando specificatamente l’astensione quale reazione alle richieste del datore di lavoro.

Nel caso di specie, il rifiuto collettivo di svolgere determinate mansioni è stato effettivamente motivato dal soggetto proclamante quale reazione alla dedotta illegittimità dell’ordine di servizio n. 75/14, relativo alle mansioni, come risulta dal documento sindacale del 27 novembre 2014.

Per tali motivi, si ritiene, che, nel caso di specie, il comportamento dei lavoratori possa essere configurato quale rifiuto collettivo di prestazioni ritenute non dovute e non come sciopero delle mansioni, così come individuato dalla giurisprudenza di legittimità. ovvero rifiuto di svolgere una parte delle prestazione lavorativa contrattualmente dovuta.

Allo stato, quindi, non sussistono i presupposti per un intervento di questa Autorità, posto che la forma di lotta sindacale in esame pone questioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro eventualmente demandate all’accertamento giudiziale”.

5. L'ASSEMBLEA SINDACALE

Applicabilità della legge 146 del 1990 alle assemblee ex art. 20 legge n. 300 del 1970

Delibera n. 04/212 del 1.04.2004

LA COMMISSIONE DELIBERA

che l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi.

Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.

Assemblee permanenti del personale Alitalia

Delibera n. 06/192 del 29.03.2006

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero di tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo Alitalia, proclamato il 23 dicembre 2005 dalle Segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta e Up, per il 19 gennaio 2006, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e alle cd. "assemblee generali e permanenti" dei giorni 19, 20, 21, 22, 23 e 24 gennaio 2006;

PREMESSO

che, con nota del 23 dicembre 2005, le Segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta e Up, annunciavano la proclamazione di uno sciopero di tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo Alitalia, per il 19 gennaio 2006, dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

che, in data 28 dicembre 2005, questa Commissione indicava, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata della G.U. del 10 agosto 2001, n. 187; la disciplina richiamata dispone che le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi, nel caso di specie, in epoca precedente, il 14 novembre 2005, era stato proclamato dalla Organizzazione sindacale SULT uno sciopero degli assistenti di volo della Società Alitalia, per il 19 gennaio 2006, dalle ore 00.01 alle ore 23.59;

che con provvedimento del 13 gennaio 2006, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, invitava le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta e Up a differire ad altra data lo sciopero, tenuto conto che il sovrapporsi di due azioni di sciopero nella medesima giornata "incide in maniera rilevante sul diritto alla libertà di circolazione dei cittadini" oltre ad essere "in completa difformità alla normativa disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero";

che, con successivo provvedimento del 16 gennaio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, della legge 146/1990 e successive modifiche, ordinava il differimento ad altra data dello sciopero, tenuto conto che il precedente invito non era stato accolto dalle organizzazioni sindacali proclamanti;

che con nota del 18 gennaio 2006, le organizzazioni sindacali proclamanti confermavano lo sciopero del 19 gennaio 2006;

che, con ulteriore nota in pari data, le medesime organizzazioni sindacali, annunciavano, per il 19 gennaio 2006, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, la convocazione di una "assemblea generale del gruppo Alitalia";

che, con comunicazione del 18 gennaio 2006, la Commissione precisava che "l'assemblea in orario di lavoro pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/1990 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 300/1970 e della contrattazione collettiva";

che, con differenti note, rispettivamente in data 19 gennaio 2006 e 18 gennaio 2006, la società Alitalia e l'Assaereo ribadivano i profili di illegittimità di iniziative sindacali;

che lo sciopero è stato effettuato il 19 gennaio 2006 con le modalità annunciate;

che il successivo 20 gennaio 2006 la Commissione segnalava al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “la grave situazione di tensione” esistente all'interno dell'Azienda e prospettava l'opportunità di una ripresa degli incontri e delle trattative;

che, con nota del 23 gennaio, la società Alitalia confermava l'avvenuto svolgimento anche della assemblea del 19 gennaio 2006, e trasmetteva successivamente note delle organizzazioni sindacali Filt, Fit, Uilt, Ugl e Up, con le quali le stesse convocavano ulteriori assemblee dei lavoratori per i giorni 20, 21, 22, 23 e 24 gennaio 2006;

che le suindicate assemblee del personale, come riferito da tutti gli organi di informazione, venivano effettivamente tenute nei giorni indicati;

che la Commissione, con delibera del 25 gennaio 2006, successivamente notificata alle parti, apriva un procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 4-quater, e dell'art. 13, lett. i) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, contestando le seguenti presunte violazioni: 1) regola della durata dello sciopero, ai sensi dell'art. 3 della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001 citata; 2) regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'art. 16 della suddetta regolamentazione provvisoria in relazione allo sciopero, proclamato precedentemente, dal SULT- settore Assistenti di Volo per il 19 gennaio 2006; 3) regola del preavviso minimo di sciopero, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5 della legge 146/1990 e successive modifiche e dell'art. 4 della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo che stabiliscono che il preavviso di ciascuna azione di sciopero non può essere inferiore a dieci giorni;

che la Commissione, con delibera in pari data, chiedeva ad Alitalia e alle OO.SS. “dettagliate e documentate informazioni in ordine alle cause di insorgenza del conflitto, ai fini delle valutazioni di competenza”;

che, con nota del 26 gennaio 2006, la Commissione richiedeva ad Alitalia di fornire i dati relativi al numero dei voli cancellati, con le relative cause, nella giornata del 19 gennaio e nei giorni successivi interessati dalle cd. “assemblee generali e permanenti”;

che Alitalia rimetteva i richiesti dati con comunicazione del 10 febbraio 2006, fornendo al contempo valutazioni sulle cause di insorgenza del conflitto;

che, con nota del 24 febbraio 2006, le Segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta e Up chiedevano un'audizione al fine di precisare le motivazioni poste a base della vertenza;

che successivamente, con nota del 1° marzo 2006, le stesse OO.SS. rimettevano alla Commissione ampia documentazione attinente alle cause di insorgenza del conflitto;

che il giorno 16 marzo alle ore 09.00, presso la Commissione di Garanzia aveva corso l'audizione richiesta dalle OO.SS., nel corso della quale le stesse ribadivano quanto già dedotto nella nota del 1° marzo circa le cause di insorgenza del conflitto e deducevano che forme di lotta in larga parte spontanee erano state determinate dall'exasperazione dei lavoratori per le ripetute violazioni di accordi da parte di Alitalia;

che la Commissione, nella seduta del 22 marzo 2006, all'esito dell'esame della documentazione depositata dalle organizzazioni sindacali e della segnalazione, da parte delle medesime, della asserita violazione da parte dell'azienda degli accordi relativi all'assetto azionario della Società AZ Service, esponendo come, ai sensi dell'art. 13, lett. g) e h) della Legge n. 146/1990 e succ. modd., dovevano essere valutate anche le cause di insorgenza del conflitto, richiedeva all'azienda l'urgente trasmissione via fax di precisazioni e osservazioni, precisando, altresì, che le decisioni definitive in merito al procedimento in oggetto sarebbero state adottate nella odierna seduta;

che, con nota pervenuta via fax in Commissione nella serata di ieri 28 marzo 2006, alle ore 19.19, l'Alitalia precisava che il "deconsolidamento di Alitalia Servizi verificatosi – a seguito dell'ingresso nel capitale sociale della stessa Fintecnica – alla fine dell'anno 2005, ha rappresentato l'elemento centrale della controversia sindacale insorta relativamente all'applicazione degli accordi sottoscritti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5-6 ottobre 2004";

che, con la stessa nota, ribadiva l'intenzione di applicare integralmente gli accordi sopra richiamati, ma che le organizzazioni sindacali reiteratamente ritenevano "inadeguate le garanzie fornite dall'azienda";

RITENUTO

che lo sciopero del 19 gennaio 2006, in quanto effettuato in un giorno nel quale era stata precedentemente proclamata, da diversa organizzazione sindacale, altra astensione collettiva, viola formalmente la vigente disciplina, così come costantemente interpretata da questa Commissione, in mancanza di una preventiva deroga, adottata in precedenza soltanto in casi eccezionali;

che, le "assemblee permanenti" del personale convocate per le giornate del 19, 20, 21, 22, 23 e 24 gennaio 2006, per le modalità con cui si sono svolte e, in particolare, per la loro durata, non possono ritenersi effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970 e devono, quindi, essere valutate come astensioni collettive dal lavoro, soggette alla disciplina della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche (vedi delibera di indirizzo n. 04/212 del 1° aprile 2004);

che, pertanto, il comportamento delle organizzazioni sindacali non può che essere valutato negativamente;

RITENUTO

peraltro che, alla luce della documentazione trasmessa su richiesta della Commissione, può ritenersi attendibile che lo stato di tensione esistente tra i lavoratori e la conseguente protesta che le organizzazioni sindacali hanno ritenuto di dover rappresentare, sono da attribuire, almeno prevalentemente, al timore che, in violazione di precedenti accordi, la Società Alitalia non conservasse la disponibilità di più del 50% del capitale sociale della AZ Service, con possibili riflessi sui rapporti di lavoro (circostanza questa che deve essere valutata con apposita separata delibera ai sensi dell'art. 13, lett. h), legge n. 146/1990 e successive modifiche);

RITENUTO

che le circostanze ora indicate, se non possono valere ad escludere la responsabilità delle organizzazioni sindacali, rilevano ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, anche se, in senso inverso, si deve tenere conto del grave danno ai diritti dei cittadini a seguito delle numerose cancellazioni di voli operate preventivamente dall'Alitalia, soprattutto per il rilevante numero di lavoratori addetti ai servizi che si sono astenuti dal lavoro;

DELIBERA

la sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche dei contributi sindacali dovuti alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Trasporti, Ugl-Ta, Up, per un ammontare di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), per ciascuna organizzazione sindacale, fissando il termine di 60 giorni per l'esecuzione della predetta sanzione, ovvero per la comunicazione a questa Commissione del diverso termine entro il quale la sanzione può essere eseguita.

Non può configurarsi l'illegittimità del comportamento dell'Organizzazione sindacale che indica un'assemblea, pur in concomitanza di un collegamento con una trasmissione Rai per la festa di Capodanno, ferma restando la garanzia della permanenza in servizio del personale previsto per l'assolvimento dei servizi minimi o la sua reperibilità secondo quanto previsto dalla vigente regolamentazione

Delibera n. 07/I4I del 22.03.2007

omissis

LA COMMISSIONE

con riferimento ad un'assemblea del personale della Polizia Municipale del Comune di Rimini per il giorno 31 dicembre 2006;

RITENUTO

che in occasione dell'assemblea proclamata dalla segreteria provinciale di Rimini del Di.c.c.a.p. S.u.l.p.m. per il giorno 31 dicembre 2006, sono stati garantiti i servizi minimi essenziali mediante la messa a disposizione del contingente di personale indicato dall'Amministrazione comunale e che, comunque, l'assemblea di cui trattasi non ha arrecato pregiudizio al regolare svolgimento della manifestazione organizzata dal Comune in occasione del Capodanno;

DELIBERA

di non procedere ad una valutazione negativa del comportamento della segreteria provinciale Di.c.c.a.p. S.u.l.p.m. di Rimini.

Assemblea in orario di lavoro e obbligo di assicurazione dei servizi minimi nel settore del trasporto pubblico locale

Verbale n. 720 del 19.4.2007

La Commissione delibera che i principi fissati nella delibera n. 04/212 del 1° aprile 2004 vadano ovviamente relazionati – per quanto riguarda il settore del Trasporto Pubblico Locale – al disposto dell’art. 14 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/I3 del 31.01.2002, pubblicata in G.U. il 23.03.2002, n.70).

Stante quanto sopra, l’assemblea retribuita di lavoratori addetti al trasporto pubblico locale in tanto sarà regolare in quanto sia stata convocata e si sia svolta nei limiti fissati dall’art. 20 della legge n. 300/1970, e non abbia inciso sulle “prestazioni indispensabili” (fasce orarie di garanzia).

Assemblea prolungata oltre l'orario di lavoro e mancata assicurazione dei servizi minimi nel trasporto aereo

Delibera n. 10/03 dell' 11.01.2010

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, in data 16 novembre 2009, questa Commissione, venuta a conoscenza di gravi disagi degli utenti presso l'Aeroporto di Fiumicino, a seguito dello svolgimento di assemblee del personale di terra dipendente della Società Alitalia CAI, inviava un'urgente richiesta di informazioni, al riguardo, alla Società ed al Prefetto di Roma;

che, con nota del 16 novembre 2009 (pervenuta in Commissione alle ore 20.21 della stessa data), la società Alitalia CAI informava che tali assemblee erano state indette in data 14 novembre 2009, dalle Segreterie di base delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, "per tutto il personale di terra su tutto il territorio nazionale per i giorni 16, 17 e 18 novembre", dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del turno di mattina e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del turno di pomeriggio;

che l'assemblea del turno di mattina del 16 novembre 2009 veniva prolungata, nel corso della stessa mattinata, con fonogrammi delle Organizzazioni sindacali e delle relative RR.SS.AA., fino alle ore 15.00, senza rispettare il termine di preavviso contrattuale di 48 ore, ricongiungendosi con l'assemblea del turno di pomeriggio prevista dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e che, data la partecipazione di un numero molto alto di lavoratori, non era stata garantita la normale operatività del servizio di trasporto aereo;

che, in particolare, l'alta percentuale di adesione dei lavoratori aveva determinato l'impossibilità di predisporre presidi minimi nei servizi operativi di scalo, con la conseguenza del verificarsi di momenti di stallo nelle operazioni di imbarco e sbarco, della cancellazione di oltre 92 voli, nonché della completa congestione del traffico aereo sui piazzali dell'Aeroporto;

che, a seguito di incontro con la Direzione aziendale, nella serata del 16 novembre 2009, le predette Segreterie di base delle Organizzazioni sindacali, unitamente alle RR.SS.AA., sottoscrivevano un accordo che prevedeva la revoca immediata delle assemblee in corso e di quelle indette per i giorni successivi;

che, ciò nonostante, un numero significativo di lavoratori, in dissenso con quanto sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali, proseguivano spontaneamente, ad astenersi dall'effettuazione della prestazione lavorativa fino a circa le 19.30, impedendo la normale ripresa del servizio;

che, il Prefetto di Roma, con ordinanza del 16 novembre 2009, precettava il personale di terra delle Società Alitalia CAI, EAS, AirOne, a riprendere il servizio con effetto immediato, dato il grave pregiudizio per il diritto alla libertà di circolazione costituzionalmente garantito;

che la Commissione, nella seduta del 17 novembre 2009, deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nei confronti delle RR.SS.AA. delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti che avevano indetto le assemblee, nonché del Comitato spontaneo dei lavoratori che – in dissenso con quanto concordato dalle Organizzazioni sindacali – avevano proseguito l'astensione dal servizio, per le seguenti violazioni: a) regola del preavviso, di cui all'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd. e all'art. 4 della Regolamentazione

provvisoria vigente nel settore del trasporto aereo, formulata con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001 (pubblicata in G. U. n. 185 del 10 agosto 2001); b) durata massima consentita per la prima azione di sciopero, ai sensi dell'art. 7 della sopracitata Regolamentazione provvisoria; c) mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd. e agli artt. 20 e seguenti della Regolamentazione provvisoria sopra citata;

che, in data 18 novembre 2009, la Prefettura di Roma trasmetteva la documentazione relativa agli interventi effettuati dalla forza pubblica a seguito dei disordini causati da una coalizione di lavoratori che, nonostante l'intervenuta decisione delle Organizzazioni sindacali di revocare le assemblee con effetto immediato, aveva proseguito l'agitazione rifiutando di riprendere il servizio;

che, successivamente, all'apertura del procedimento la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil, con comunicazione pervenuta il 17 dicembre 2009, trasmetteva le proprie osservazioni asserendo che, in data 16 novembre 2009, si era svolta un'assemblea regolarmente indetta ai sensi di legge e non, invece, un'azione di sciopero; che, inoltre, la proroga di detta assemblea, comunicata all'Azienda secondo la prassi in uso, era stata necessaria per la forte tensione insorta tra i lavoratori; che, infine, con riferimento alla partecipazione, si era registrata la presenza di un numero di lavoratori inferiore al 50% di quelli presenti in servizio in quella giornata;

CONSIDERATO

che, secondo l'orientamento della Commissione, "l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300 del 1970 e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., laddove incidente su servizi pubblici essenziali" (delibera n. 04/212 del 1 aprile 2004);

che, nel caso di specie l'assemblea del 16 novembre 2009, indetta dalle Segreterie di base delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Ugl Trasporti, unitamente alle RR.SS.AA., seppur richiesta ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali previste, si è protratta ben oltre l'orario consentito e programmato, comportando la cancellazione di numerosi voli e rilevanti disservizi agli utenti, come analiticamente indicato nei precedenti punti 3 e 4;

che, inoltre, il prolungamento di orario dell'assemblea, dovuto alle tensioni successivamente insorte, comunicato senza preavviso alla Direzione aziendale nel corso della stessa mattinata del 16 novembre 2009, si pone in violazione della disciplina prevista dall'art. 6 del CCNL del personale di terra vigente e non può, pertanto, costituire condotta esimente, né prassi abitualmente seguita, come pretenderebbe l'Organizzazione sindacale Filt Cgil nella citata nota del 17 dicembre 2009;

che, pertanto, detta assemblea per le modalità con cui si è svolta e in particolare, per la sua durata e per la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, non può ritenersi effettuata ai sensi della legge e della contrattazione collettiva e deve, quindi, essere valutata come astensione collettiva dal lavoro, soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;

che risultano, dunque, violate le disposizioni della legge e della Regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo (delibera 01/92 del 19 luglio 2001) con riferimento al preavviso, alla durata massima della prima azione di sciopero, nonché alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle RR.SS.AA. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti con riguardo alle violazioni di legge e della Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo sopra rilevate;

DELIBERA

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., dei permessi sindacali dovuti alle RR.SS.AA. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, ovvero dei contributi sindacali dovuti alle organizzazioni sindacali nell'ambito delle quali sono costituite, per un ammontare economico di euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) per ciascuna R.S.A..

Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di svolgimento delle assemblee sindacali devono essere previste dai singoli Accordi di comparto

Verbale n. 888 del 17.01.2011

La Commissione delibera che le prestazioni indispensabili da garantire in caso di svolgimento delle assemblee sindacali debbano essere previste dai singoli Accordi di comparto.

L'assemblea sindacale è considerata astensione dal lavoro solo nell'ipotesi in cui non vengano garantiti i servizi minimi

Verbale n. 915 del 5.09.2011

La Commissione chiarisce che la materia dell'assemblea sindacale rientra nell'ambito del rapporto contrattuale delle parti anche quando incide su servizi pubblici essenziali e che è considerata astensione dal lavoro solo nell'ipotesi in cui non vengano garantiti i servizi minimi.

Sul motivato diniego di un'assemblea legittimamente richiesta

Verbale n. 980 dell' 11.02.2013

LA COMMISSIONE

con riferimento ad un'assemblea sindacale indetta dal Corpo di Polizia Municipale per il giorno 1° novembre 2012, ricorrenza dei defunti, e non rinviata anche a seguito di espressa richiesta del Comandante del Corpo, che ha poi avviato l'iter per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;

DELIBERA

di precisare che la questione relativa al motivato diniego di un'assemblea legittimamente richiesta attiene esclusivamente al rapporto contrattuale fra le parti, potendo tale divieto, o richiesta di differimento, integrare gli estremi della condotta antisindacale o di una violazione contrattuale.

La materia del diritto di assemblea, e delle relative modalità di esercizio, non rientra, infatti, nelle competenze della Commissione di garanzia.

Di conseguenza, questa Commissione ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori per mancanza dell'elemento soggettivo, avendo gli stessi aderito, in buona fede, ad una assemblea ritenuta legittimamente richiesta.

Diritto di assemblea nel servizio di rimorchio portuale

Verbale n. I039 del 16.06.2014

LA COMMISSIONE

con riferimento alla richiesta di parere della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di assemblea sindacale dei lavoratori impiegati nel servizio di rimorchio portuale;

DELIBERA

l'invio della seguente nota:

“Secondo l'orientamento della Commissione, l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 300 del 1970 e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantista l'erogazione dei servizi minimi (delibera n. 04/212 del 1° aprile 2004 *"Applicabilità della legge 146/90 alle assemblee ex art. 20 legge 300/1970"*).

In base a tale consolidato indirizzo, si opera una precisa distinzione tra diritto di sciopero e diritto di assemblea, a condizione che di vera e propria assemblea si tratti e non di forme di sciopero mascherato per aggirare la legislazione vincolistica.

Pertanto, l'assemblea sindacale esclusa dall'ambito di applicazione della legge in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali è quella che si svolge secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva, che prevede sempre limiti e disposizioni peculiari per le assemblee convocate, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 300 del 1970.

Viceversa, come espressamente specificato dalla Commissione nella suddetta delibera di indirizzo, *"ogni assemblea che -pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970 -si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, laddove incidente su servizi pubblici essenziali"*.

Nel caso di specie, il CCNL 5 giugno 2007 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi precisa che i rappresentanti sindacali possono indire assemblee *"compatibilmente con le esigenze del servizio e dei regolamenti portuali"* (punto 4, lett. d), della parte "DIRITTI SINDACALI"). Ai sensi della citata norma contrattuale, le parti si impegnano ad esercitare il diritto di assemblea sindacale senza pregiudizio per il servizio svolto e, dunque, sono obbligate ad assicurare un livello di prestazioni, ben al di sopra della soglia minima di garanzia prevista in caso di sciopero.

Conseguentemente, a parere della Commissione, non si pone alcun problema di contemperamento tra l'esercizio di diritti sindacali e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti connessi al servizio pubblico essenziale del servizio di rimorchio portuale, atteso che, ai sensi della disciplina contrattuale di categoria, l'interruzione temporanea della prestazione lavorativa, conseguente all'esercizio del diritto di assemblea, deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare le esigenze del servizio. La relativa valutazione di compatibilità è, evidentemente, rimessa all'Autorità marittima competente”.

6. LA SERRATA

Sospensione del servizio erogato dalle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale della Regione Campania: invito rivolto alle associazioni a provvedere affinché le imprese ad esse associate garantiscano le prestazioni indispensabili previste dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990

Delibera n. 02/II7 del 20.06.2002

LA COMMISSIONE PREMESSO

che le associazioni Raggruppamento Regionale Sanità della Federindustria Campania, Anpric, Aris, Giffas, Anisap, Coordinamento Sanità Privata Convenzionata Terra di Lavoro hanno deliberato di confermare "lo sciopero previsto dal 24 giugno p.v. con conseguente sospensione del personale";

che il servizio erogato dalle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale rientra tra quelli essenziali ai sensi degli articoli 1 e 2 comma 2 della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, ai fini dell'applicazione della legge medesima;

che le imprese e le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali sono tenute a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero del personale;

CONSIDERATO

che anche nel caso della serrata dell'impresa, si rende necessario garantire la tutela dei diritti degli utenti assicurando le medesime prestazioni indispensabili previste dall'art. 2 comma 2 della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, regolate dagli accordi vigenti nel settore della sanità valutati idonei dalla Commissione;

INVITA

le Associazioni in epigrafe a provvedere affinché le imprese ad esse associate garantiscano le prestazioni indispensabili sopra indicate.

Sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale: anche in ipotesi di interruzione di pubblico esercizio ad iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni indispensabili a tutela del diritto alla mobilità degli utenti, salvi i casi di oggettiva impossibilità della gestione del servizio

Delibera n. 05/707 del 14.12.2005

LA COMMISSIONE

con riferimento alla sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale esercitati dalle aziende pubbliche e private a decorrere dall'1 dicembre 2005 per oggettiva impossibilità a proseguire nell'esercizio a causa della mancata definizione dei rapporti economici tra le aziende e la Regione Calabria;

PREMESSO

che in data 1 dicembre 2005 la Prefettura di Catanzaro trasmetteva a questa Commissione, "ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990", la nota delle associazioni dei trasporti ASSTRA e ANAV con la quale dette associazioni comunicavano al presidente della Giunta regionale la "sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale regionale esercitati dalle aziende pubbliche e private a decorrere dal 01.12.05 per oggettiva impossibilità a proseguire nell'esercizio a causa della mancata definizione dei rapporti economici tra le aziende e la Regione";

che, con nota in data 12 dicembre 2005, la prefettura di Reggio Calabria trasmetteva alla Commissione di garanzia, per le valutazioni di competenza, nota dell'ANAV con la quale, a seguito dell'esito negativo dell'incontro in data 7 dicembre 2005 presso la sede della Giunta regionale, si confermava l'interruzione "della erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale dal 13 dicembre 2005";

RILEVATO

che questa Commissione, già con la delibera n. 02/117, ha ritenuto che comunque, anche in ipotesi di interruzione di pubblico esercizio ad iniziativa delle aziende, devono essere assicurate le prestazioni minime indispensabili, salvi i casi di oggettiva impossibilità della gestione del servizio;

INVITA

l'Associazione in indirizzo a provvedere affinché le imprese ad essa associate garantiscano le prestazioni indispensabili sopra indicate.

Obbligo di garantire un livello di prestazioni indispensabili pari a quello definito negli accordi aziendali di settore, per le ipotesi di sospensione, da parte delle Compagnie di Navigazione, del servizio di trasporto marittimo da e per le isole

Delibera n. 12/I43 del 26.03.2012

LA COMMISSIONE

con riferimento alla sospensione dei servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli, annunciata dall'Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei a decorrere dall'8 marzo 2012, adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo in materia di obbligo a garantire le prestazioni indispensabili da parte delle Compagnie di Navigazione nel servizio di trasporto marittimo da e per le isole:

PREMESSO

- 1) che, in data 6 marzo 2012, il Prefetto di Napoli, oltre ad informare la Commissione di garanzia della comunicazione dell'Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei (ACAP), relativa alla sospensione, a decorrere dalla giornata dell'8 marzo 2012, dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, ha chiesto di conoscere se sia possibile adottare provvedimenti, ai sensi della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le compagnie di navigazione dovessero attuare l'annunciata unilaterale rimodulazione del servizio, senza garantire le prestazioni indispensabili;
- 2) che, a decorrere dal 6 marzo 2012, sono pervenute alla Commissione molteplici segnalazioni, con richiesta di intervento, da parte di cittadini utenti del servizio di trasporto marittimo della Regione Campania, in ordine alla cancellazione dell'80% delle corse annunciate dalla Società Alilauro, a decorrere dall'8 marzo 2012, nelle tratte Ischia-Napoli, con l'esclusiva garanzia di due corse da Ischia a Napoli e due corse da Napoli ad Ischia;
- 3) che, con successiva nota del 7 marzo 2012, il Prefetto di Napoli ha comunicato che, a seguito dell'incontro svoltosi in Prefettura con il Presidente dell'ACAP e gli armatori delle compagnie di navigazione interessati, l'iniziativa di protesta è stata temporaneamente sospesa;
- 4) che la Commissione, nella seduta del 12 marzo 2012, in relazione alla minacciata sospensione dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, con il rischio di riduzione dei servizi minimi e conseguente pregiudizio dei diritti costituzionali degli utenti, ha deliberato di invitare le compagnie di navigazione ad adoperarsi, comunque, per garantire un livello di prestazioni indispensabili pari a quello definito negli accordi aziendali di settore, per le ipotesi di sciopero riguardanti il servizio di trasporto marittimo da e per le isole;

CONSIDERATO

- 1) che, alla luce dell'evoluzione dell'intera materia, la *ratio* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non sembra più risiedere sul presupposto giuridico fondato esclusivamente sulla figura tipizzata dello sciopero, nella sua definizione classica di astensione dei lavoratori dipendenti dalle prestazioni di lavoro, dal momento che la legge si pone l'obiettivo precipuo di garantire i servizi pubblici essenziali, in funzione della tutela dei beni fondamentali della persona, elencati nell'articolo 1, comma 1, della legge (cfr. Corte cost. sentenza 7 maggio 1996, n. 171);
- 2) che il servizio erogato dalle Compagnie di navigazione, che svolgono l'attività di trasporto marittimo da e per le isole del Golfo di Napoli, rientra tra quelli essenziali, ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. b), e 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
- 3) che l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili, in caso di sciopero, ricade anche sul datore di lavoro, tenuto a disporre tutti i provvedimenti necessari all'erogazione delle stesse;

- 4) che l'esigenza di non affievolire l'efficacia della legge impone che la stessa venga applicata, sotto il profilo della garanzia dei servizi minimi, ad ogni forma di sospensione del servizio pubblico essenziale, anche se posta in essere dall'impresa erogatrice del servizio medesimo;
- 5) che, pertanto, anche nel caso della serrata, ossia della temporanea chiusura dell'impresa ad opera dell'imprenditore, si rende necessario garantire la tutela dei diritti degli utenti del servizio pubblico essenziale, assicurando le medesime prestazioni indispensabili previste dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dai vigenti accordi aziendali, adottati con funzione di regolamentazione integrativa del dettato normativo;
- 6) che la Commissione, con delibera n. 02/117 del 20 giugno 2002, in relazione ad una sospensione del servizio erogato dalle case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale della Regione Campania, su iniziativa delle rispettive Associazioni, invitò le associazioni a provvedere affinché le imprese ad esse associate garantissero le prestazioni indispensabili previste dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dagli accordi vigenti nel settore della sanità, ritenendo che, anche nel caso di serrata, si rende necessario garantire la tutela dei diritti degli utenti;
- 7) che, con analoghi provvedimenti, relativi alla sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale attuata, a livello regionale, dalle aziende pubbliche e private operanti nel settore, la Commissione, richiamando la predetta delibera (n. 02/117), ha invitato le Associazioni di categoria ASSTRA e ANAV ad assicurare, tramite le imprese associate, le prestazioni indispensabili (delibera n. 05/707; delibera del 7 giugno 2006; delibera 08/486);
- 8) che, con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo da e per le isole, è stato direttamente il legislatore (negli altri casi, invece, trovano applicazione esclusivamente le regolamentazioni pattizie) a sottolineare l'obbligo di garantire l'effettività della tutela degli utenti, individuando, con una specifica previsione contenuta nell'articolo 3 della legge citata, i servizi indispensabili che, comunque, devono essere mantenuti;
- 9) che, in particolare, la formulazione adottata nell'articolo 3 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, reca l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili direttamente in capo ai datori di lavoro, accentuando la responsabilità di questi ultimi nell'adempimento del suddetto obbligo e nella ricerca di un'intesa con la controparte sindacale;
- 10) che la sospensione dei servizi di trasporto marittimo con le isole del Golfo di Napoli, da parte delle Compagnie di navigazione, comunicata dall'Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei, comporta un verosimile potenziale pregiudizio dei diritti costituzionali degli utenti;

INVITA

le Compagnie di Navigazione in indirizzo ad adoperarsi, comunque, per garantire un livello di prestazioni indispensabili pari a quello definito negli accordi aziendali di settore, per le ipotesi di sciopero riguardanti il servizio di trasporto marittimo da e per le isole;

INVITA

altresì, il Prefetto di Napoli a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in relazione all'evolversi della vertenza, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

CAPO III

LE FORME ALTERNATIVE DI LOTTA SINDACALE

I. FORME ANOMALE DI SCIOPERO

Linee Guida in ordine alle forme anomale di sciopero

Relazione Commissione di garanzia 1° agosto 1996 – 30 aprile 1997

omissis

Come è noto, il "sacrificio" dei diritti degli utenti può derivare, oltre che dallo sciopero, anche dall'uso di forme anomale di lotta sindacale, quando l'entità, ovvero la durata, ovvero le modalità di tali forme di lotta siano tali da provocare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale. Del resto, per gli utenti di un servizio pubblico essenziale, ciò che conta è che, in caso di conflitto sindacale, i loro diritti siano garantiti almeno nel loro contenuto essenziale, e poco importa se l'attentato ai loro diritti derivi da astensione collettiva, o da forme anomale di lotta.

In linea di principio, al fine di evitare ingiuste lesioni dei diritti degli utenti tutelati dalla legge 146/1990, qualora vengano adottate forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero, la Commissione esprimerà valutazioni negative ogniqualvolta – essendo tali forme di lotta per l'entità, ovvero la durata, ovvero le modalità di tali forme di lotta siano tali da provocare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale – siano state proclamate senza rispetto degli obblighi di preavviso e di predeterminazione della durata.

Altre prestazioni, previste in caso di sciopero come indispensabili dalle normative vigenti nel settore di cui si tratta (ad esempio le fasce orarie, l'intervallo minimo tra uno sciopero e l'altro, ecc.) dovranno essere erogate ogniqualvolta la forma di lotta prescelta, per entità, durata o modalità, incida sulla permanenza del minimo di funzionamento del servizio che, secondo la legge 146/1990, deve essere in ogni caso e senza eccezione alcuna assicurato.

In altri termini, ove il ricorso a forme anomale di lotta, per entità, durata o modalità, sia potenzialmente capace di provocare una riduzione o disorganizzazione del servizio equivalente o superiore a quella determinata dallo sciopero, le organizzazioni sindacali che le proclamano, e i lavoratori che effettivamente le esercitano, debbono rispettare i limiti all'esercizio del diritto di sciopero posti dalle normative vigenti nel settore di cui si tratta.

Spetterà alla Commissione valutare, fondandosi su criteri presuntivi e dati d'esperienza, se facendo ricorso a forme di lotta diverse dallo sciopero, siano stati inflitti ingiusti danni all'utenza, per mancato rispetto degli obblighi di preavviso, durata, ed eventualmente di erogazione di prestazioni indispensabili previste dalle normative vigenti. E' onere delle parti interessate fornire alla Commissione elementi in fatto che possano superare le presunzioni su cui la Commissione basa le proprie valutazioni.

Astensione collettiva dal lavoro degli assistenti di volo Alitalia

Delibera n. 03/123 del 23.07.2003

LA COMMISSIONE PREMESSO CHE

il Presidente della Commissione, in seguito al grave disservizio – ampiamente documentato dai *mass media* – verificatosi nel settore del trasporto aereo nei giorni dal 31 maggio al 3 giugno 2003 richiedeva – con nota del 3 giugno 2003, pos. 16049, prot. n. 6781 – alla società Alitalia s.p.a. di fornire con la massima urgenza dettagliate notizie al riguardo;

in data 4 giugno 2003 l'Alitalia precisava che il giorno 31 maggio 2003 sin dalle prime ore del mattino erano pervenute comunicazioni da parte degli assistenti di volo in merito alla impossibilità di presentarsi all'imbarco per malattia; che dette assenze assumevano, nel corso della giornata, carattere di particolare intensità, tanto da raggiungere il numero di 755; che nelle giornate successive il fenomeno delle assenze per malattia veniva ad incrementarsi sino ad arrivare a numero di 1000 unità di personale per il 1° giugno, 1100 il 2 giugno, per poi ridursi a 980 il 3 giugno;

la Commissione, nella seduta del 5 giugno 2003, constatava i gravi riflessi sull'esercizio da parte dei cittadini del diritto costituzionalmente garantito alla libertà di circolazione per l'improvvisa astensione dal lavoro – per asserita malattia – nei giorni dal 31 maggio al 3 giugno 2003, di un numero abnorme di assistenti di volo Alitalia, con conseguente cancellazione di n. 188 voli il 1° giugno 2003, n. 231 voli il 2 giugno 2003 e di n. 299 voli il 3 giugno 2003;

per questi motivi, la Commissione deliberava – nella stessa seduta del 5 giugno 2003 con nota pos. 16049 – 16057, prot. n. 6887 – di richiedere alla società Alitalia, ad Assaereo, alle Procure della Repubblica di Milano, Roma e Civitavecchia e alla Rai di precisare se fossero in possesso di informazioni relative a riunioni o assemblee sindacali ove sarebbe stato deciso di invitare gli assistenti di volo a richiedere certificati medici di malattia a partire dal 31 maggio 2003 ai fini della concertazione di una forma anomala di sciopero. Ai fini di una più esatta valutazione dei fatti la Commissione richiedeva altresì notizie in ordine a un presunto “comitato unitario intercategoriale – Rappresentanza di base”, che sarebbe stato costituito in una assemblea degli assistenti di volo tenutasi il 30 maggio, ove si proclamava, con apposito volantino, “una prima azione di sciopero di 24 ore per il giorno 1° giugno 2003”. Da notizie di stampa risultava, peraltro, come gli assistenti di volo avessero concertato tra loro le predette assenze presso il punto di raccolta degli equipaggi nell'aeroporto di Roma Fiumicino anche mediante l'invio di sms, come forma di lotta spontanea avverso la decisione aziendale di ridurre il numero degli equipaggi. Inoltre, da notizie di agenzia veniva preannunciata da parte sindacale la costituzione di “presidi presso il *breafing* dell'aeroporto di Fiumicino” con “ pesanti ripercussioni sui voli” (v. comunicato ANSA 31 maggio 2003 ore 12.06 YI7; comunicato AdnKronos 31 maggio ore 18.38 Mcc/rs/Adnkronos);

in data 11 giugno 2003 la Commissione sentiva in audizione l'Alitalia e Assaereo, che confermavano l'anomalia del fenomeno, in coincidenza con il preannuncio da parte della stessa società di voler ridurre il numero dei componenti degli equipaggi, pur segnalando che di regola le assenze giornaliere per malattia degli assistenti di volo riguardano mediamente circa 500 unità di personale;

in data 12 giugno 2003 l'Alitalia comunicava, in risposta alle note della Commissione del 3 e del 5 giugno 2003, dell'esistenza di un asserito “comitato unitario intercategoriale – Rappresentanza di Base” e di averne preso notizia solo al momento della ricezione via fax del volantino con cui si proclamava uno sciopero per il giorno 1° giugno 2003;

nella seduta del 12 giugno 2003 la Commissione deliberava l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti del Comitato spontaneo organizzatore della astensione collettiva degli assistenti di volo Alitalia dell'1, 2, 3, giugno 2003 e per esso degli assistenti di volo Alitalia che si erano astenuti dal lavoro per dichiarato stato di malattia;

nella predetta delibera la Commissione precisava che i destinatari avrebbero potuto presentare osservazioni ed eventualmente richiedere, in qualità di partecipanti al comitato spontaneo, di essere sentiti dalla Commissione stessa. Con raccomandata a.r. del 13 giugno 2003 (prot. n. 7293), la Commissione disponeva che l'Alitalia provvedesse alla formale comunicazione agli assistenti di volo della predetta delibera;

l'apertura del procedimento di valutazione veniva motivata dalla Commissione in ragione dal numero abnorme delle suddette comunicazioni di malattia pervenute all'Azienda, indice della inattendibilità della gran parte delle stesse e delle relative certificazioni, in base al noto e consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui la simulazione della pur certificata malattia può essere desunta da qualsiasi circostanza significativa, tenuto conto anche che, in relazione a malattie di breve durata, le certificazioni possono essere rilasciate, in assenza di sintomi oggettivamente rilevabili, sulla base delle sole dichiarazioni rese dal richiedente.

la Commissione rilevava, in particolare come costituissero indizi chiari univoci e concordanti circa la natura di preordinata astensione collettiva simulata delle assenze per malattia, le seguenti circostanze: il numero delle assenze che aveva toccato un tetto mai raggiunto in nessun altro giorno di normale attività lavorativa; la coincidenza dell'invio delle certificazioni con la diffusione della notizia aziendale di provvedimenti incidenti sulle posizioni professionali degli assistenti di volo; la constatazione che negli stessi giorni non si era verificata alcuna analoga "epidemia" né tra le altre categorie del personale Alitalia (piloti, impiegati, operai) né in altre categorie professionali; le dichiarazioni rilasciate ai mezzi di comunicazione dai diretti interessati; le iniziative di azione sindacale espressamente preannunciate;

la Commissione contestava, a questo riguardo, il mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonché artt. 29, 30 e 31 della provvisoria regolamentazione sul trasporto aereo, delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001); il mancato rispetto del termine di preavviso (art. 2, comma 1, l. n. 146/1990 e successive modifiche, nonché art. 4 della provvisoria regolamentazione sul trasporto aereo); il mancato rispetto della durata massima della azione di sciopero (art. 7 della provvisoria regolamentazione sul trasporto aereo), la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 20 della provvisoria regolamentazione sul trasporto aereo); la mancata osservanza della regola della rarefazione oggettiva rispetto allo sciopero nazionale proclamato per il giorno 3 giugno 2003, dalle OO.SS. Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Anpav, Anpac, Ugl (art. 16 provvisoria regolamentazione sul trasporto aereo);

in data 13 giugno 2003 la Commissione convocava in audizione i rappresentanti delle OO. SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl C.V., Sulta, Ugl A.V., Uilt-Uil, Avia, Anpav, i quali si dichiaravano estranei ad ogni forma di astensione collettiva per il tramite di assenze fittizie per malattia;

la Commissione – con note del 20 giugno e 10 luglio 2003, prot. 7661 e 8500 – sollecitava l'Alitalia a inviare informazioni in merito al procedimento di valutazione; in particolare quanto alla nota del 20 giugno 2003 la Commissione aveva deliberato – nella seduta del 19 giugno 2003 – di richiedere le seguenti informazioni utili alla valutazione del caso: a) se tutti i lavoratori assenti per malattia avessero inviato tempestivamente alla Azienda la documentazione medica comprovante lo stato di malattia e, in caso negativo, l'indicazione per ciascun giorno del numero degli inadempienti; b) se vi fossero stati

medici che avessero rilasciato un numero rilevante di certificati e in caso positivo i relativi dati numerici;
c) la durata della malattia dei lavoratori inseriti negli elenchi già trasmessi;

in data 14 luglio 2003 perveniva in Commissione una nota Alitalia, con la quale l'azienda comunicava i nominativi degli assistenti di volo che avevano dichiarato lo stato di malattia nei giorni 31 maggio, 1, 2 e 3 giugno 2003, i nominativi dei medici che avevano certificato lo stato di malattia e la relativa chiusura, nonché i casi di anomalie riscontrate nella certificazione medica prodotta (malattia riferita) ovvero nella sua comunicazione alla società (certificazioni pervenute in ritardo, etc.), nonché i casi di mancato inoltro dei certificati;

a seguito dell'apertura del procedimento di valutazione pervenivano oltre 350 lettere, di analogo contenuto, degli assistenti di volo in malattia nei giorni dal 31 maggio al 3 giugno 2003, in cui tutti, ivi compresi coloro che non avevano tempestivamente inviato certificato medico, negavano di avere fatto parte del comitato spontaneo organizzatore dell'azione di sciopero e/o astensione dal lavoro nei giorni predetti; taluni di essi richiedevano anche di essere personalmente sentiti dalla Commissione;

la Commissione riteneva di non dover procedere alle audizioni degli assistenti di volo che avevano richiesto di essere sentiti, in quanto tutti si erano dichiarati estranei al comitato spontaneo promotore della anomala astensione dal lavoro, considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater*, l. n. 146/1990 e ss. mod. il diritto di essere sentiti è riservato ai soggetti collettivi, come del resto già precisato nella delibera di apertura del procedimento;

PREMESSO ALTRESI' CHE

negli elenchi degli assenti per malattia prodotti dall'Alitalia si sono riscontrate posizioni differenziate tra i singoli assistenti di volo con anomalie nella certificazione medica posto che un gruppo non ha inviato il certificato medico comprovante lo stato di malattia (allo stato 17), che un altro gruppo ha inviato in ritardo il certificato medico (allo stato 26), e che un ultimo gruppo ha solo riferito lo stato di malattia (allo stato 114);

dagli elenchi degli assenti per malattia prodotti dalla Azienda Alitalia si sono, altresì, riscontrate notevoli anomalie casi che destano perplessità, in quanto più di un medico ha rilasciato nello stesso giorno un numero rilevante di certificazioni;

CONSIDERATO CHE

il settore del trasporto aereo è attualmente disciplinato da una provvisoria regolamentazione approvata dalla Commissione in data 19 luglio 2001 con delibera n. 01/92, ai sensi dell'art. 13, lett. a), l. n. 146/1990 e ss. mod. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale del 10 agosto 2001, n. 185;

dalla istruttoria compiuta è emerso che nei giorni in oggetto si è verificata una forma anomala di astensione collettiva dal lavoro, in aperta violazione delle norme contenute nella legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 atteso che:

a) l'elevato numero di certificati medici presentati dagli assistenti di volo coincide con la vertenza sulla riduzione del numero dei componenti degli equipaggi e le dichiarazioni rilasciate ai mezzi di informazione, consentono di ritenere che ci si trovi di fronte a una vera e propria protesta organizzata volta a contrastare le preannunciate decisioni aziendali, in violazione dello spirito e della lettera della l. n. 146/90 e ss. mod., con conseguente gravissimo danno per i cittadini – utenti del servizio;

b) il numero delle assenze per dichiarato stato di malattia ha registrato – nei giorni 1, 2 e 3 giugno 2003 – una incidenza mai raggiunta in nessun altro giorno di normale attività lavorativa, mentre negli stessi giorni non si è verificata nessuna analoga “epidemia” né tra le altre categorie del personale Alitalia (piloti, impiegati, operai) né in altre categorie professionali;

le circostanze sopra evidenziate costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti circa la riconducibilità di tale vicenda ad una anomala forma concertata di astensione a tutela di un interesse professionale, soggetta in quanto tale alle regole sull'esercizio del diritto di sciopero prescritte dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche più volte citata;

risultano, pertanto, violate le disposizioni della legge e della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo (delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001) in tema di:

- mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 2, comma 2, legge n. 146/90, e ss. mod., nonché artt. 29, 30, 31 della regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo – delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001);

- mancata comunicazione del termine di preavviso (art. 2, comma 1, della legge n. 146/90 e ss. mod. nonché art. 4 della regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo, delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001);

- mancato rispetto della durata massima dell'azione di sciopero (art. 7 della regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo – delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001);

- mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 20 della regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo – delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001);

- mancata osservanza della regola della rarefazione oggettiva rispetto allo sciopero nazionale proclamato per il giorno 3 giugno 2003 dalle OO. SS. Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uilt-Uil, Anpav, Atv, Anpac, Ugl (art. 16 della regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo);

ciò premesso e rilevato,

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento del comitato spontaneo organizzatore dell'astensione collettiva in oggetto;

RILEVATO CHE

allo stato delle attuali conoscenze di questa Commissione non sono peraltro individuabili i responsabili, ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, l. n. 146/1990 e successive modifiche, del comitato spontaneo organizzatore della predetta astensione collettiva non è dato applicare la sanzione di cui all'art. 4, comma 2 e 4 bis, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000;

PRESCRIVE

all'Azienda l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dei singoli assistenti di volo che non hanno prestato la propria consueta attività, non producendo regolare certificato medico indicativo di una patologia ostativa alla prestazione di lavoro ovvero avvalendosi di certificato non attendibili.

Le iniziative di distribuzione volantini e presidio svolte da tassisti liberi dal servizio non è configurabile come astensione dal lavoro e non ha alcuna incidenza, neanche indiretta, sul servizio taxi

Verbale n. 905 del 23.05.2011

La Commissione, con riferimento alle iniziative di distribuzione volantini e presidio presso l'aeroporto di FCO e CPO e stazione Termini, svolte esclusivamente da tassisti liberi dal servizio taxi, ritiene che tale forma di protesta non sia configurabile come astensione dal lavoro e non abbia ha alcuna incidenza, neanche indiretta, sul servizio taxi.

Non costituisce astensione dal lavoro, ma singolare forma di protesta, garantire le mansioni contrattualmente dovute in abiti borghesi, e non con l'uniforme prescritta per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, senza recare alcun disservizio all'utenza

Delibera n. 13/364 dell'11.11.2013

LA COMMISSIONE

con riferimento all'iniziativa di protesta posta in essere dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cagliari, a decorrere dal 24 giugno 2013, consistente nell'omesso utilizzo della divisa nello svolgimento delle proprie mansioni, così come prescritto dalla legge n. 65 del 1986, e dal Regolamento Speciale del Copro di Polizia Municipale di Cagliari, di cui alla Delibera G.M. n. 258, del 12 maggio 2005;

PREMESSO

- 1) che, con nota del 18 marzo 2013, la Segreteria regionale della Sardegna dell'Organizzazione sindacale DICCAP SULPM, proclamava, unitamente ad altre Organizzazioni sindacali, lo stato di agitazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cagliari, per protestare contro la mancata applicazione dell'Accordo, del 21 febbraio 2012, avente ad oggetto le modalità di erogazione dei rimborsi dovuti dall'Amministrazione, a favore del personale soggetto all'uso della divisa, per la cura e la manutenzione del vestiario;
- 2) che, con nota del 18 giugno 2013, la Segreteria regionale della Sardegna dell'Organizzazione sindacale DICCAP SULPM, dopo aver inutilmente esperito tutti i tentativi di conciliazione utili a ricomporre la vertenza, comunicava al Prefetto, al Questore ed al Sindaco del Comune di Cagliari, che *"il personale, a far data dal prossimo 24 giugno, non anticiperà più nessuna risorsa economica, e restituirà i capi di vestiario all'amministrazione, affinché questa provveda alla manutenzione e lavaggio degli stessi, secondo le norme vigenti. Tutti i capi di vestiario custoditi presso le abitazioni private, verranno depositati presso gli uffici di appartenenza, ed il personale presterà servizio con abiti borghesi, in attesa di ricevere utili informazioni e soluzioni a quanto richiesto"*;
- 3) che, con nota prot. n. 37643, del 23 luglio 2013, il Prefetto di Cagliari, nel riferire alla Commissione dello stato di agitazione, consistente nel rifiuto di svolgere servizio di istituto in divisa, chiedeva a questa Autorità di valutare la compatibilità di tale forma di protesta con la disciplina stabilita dalla legge in materia di servizi pubblici essenziali;
- 4) che, con nota istruttoria prot. n. 11950, del 29 luglio 2013, il Commissario delegato per il settore invitava il Comune di Cagliari a fornire, con urgenza, ogni utile informazione, corredata da idonea documentazione, in merito a tale iniziativa, con particolare riferimento alle modalità di attuazione di tale forma di autotutela sindacale, ed il relativo impatto sull'erogazione del servizio pubblico all'utenza; che, con nota prot. n. 180319, del 7 agosto 2013, il Comune di Cagliari, tramite il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, in riscontro alla predetta richiesta di informazioni, comunicava alla Commissione che l'Organizzazione sindacale in indirizzo avrebbe indicato agli agenti di polizia municipale di prestare servizio in abiti civili, indossando esclusivamente la pettorina di colore giallo, nonché di occultare l'arma in dotazione;
- 5) che tale forma di protesta, secondo l'Amministrazione comunale, avrebbe inciso notevolmente sull'organizzazione del lavoro del Corpo di Polizia Municipale e, più specificatamente, sull'attività di prevenzione e tutela della sicurezza posta in essere dagli agenti di polizia municipale in divisa;
- 6) che, secondo l'Ente, vi sarebbero state, inoltre, ripercussioni sui protocolli d'intesa stipulati tra Comune e Prefettura di Cagliari per lo svolgimento, in via prioritaria, di alcuni servizi pubblici essenziali, e per il supporto ai piani di coordinamento integrato del territorio con le Forze di Polizia;

- 7) che, in caso di rilievo dei sinistri stradali, secondo le informazioni trasmesse dal Comune di Cagliari, sarebbe stato necessario impegnare anche le Forze di Polizia, demandandogli i compiti svolti, in condizioni ordinarie, dal Corpo di Polizia Municipale;
- 8) che il rifiuto del personale di Polizia municipale di indossare l'uniforme in servizio avrebbe comportato, inoltre, l'impossibilità di adibire gli stessi all'utilizzo dei motocicli di servizio, rallentando così i tempi di intervento delle pattuglie;
- 9) che, con nota prot. n. 194594, del 4 settembre 2013, il Comune di Cagliari, tramite il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, comunicava alla Commissione che, nonostante l'attivazione del servizio di lavanderia, che *"prevede il lavaggio di tutti i capi di vestiario forniti agli agenti ad esclusione delle camicie"*, a decorrere dal 1° agosto 2013, *"la protesta di un rilevante numero di operatori del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cagliari, consistente nel rifiuto di indossare l'uniforme"*, sarebbe proseguita a tempo indeterminato;
- 10) che tale situazione, secondo l'Amministrazione comunale, avrebbe seriamente compromesso *"la capacità organizzativa del servizio, la programmazione delle attività, nonché l'attuazione dei protocolli d'intesa tra Comune e Prefettura in relazione ai servizi di competenza del Corpo di Polizia Municipale"*; che, in data 31 agosto 2013, in presenza di una situazione di "allerta meteo", connotata da elementi di criticità, gli operatori di Polizia Municipale avrebbero prestato servizio in abiti civili e che, soltanto a seguito dell'intervento del Comandante, che avrebbe intimato loro di indossare l'uniforme nello svolgimento delle mansioni, sarebbero potuti intervenire in maniera efficace, per l'attivazione del Piano di Emergenza predisposto dalla Protezione Civile Comunale;
- 11) che, con delibera n. 13/263, del 16 settembre 2013, la Commissione apriva il procedimento di valutazione del comportamento della Segreteria regionale della Sardegna dell'Organizzazione sindacale DICCAP SULPM, ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per mancato rispetto del termine di preavviso, mancata predeterminazione della durata dell'astensione, mancata garanzia delle prestazioni indispensabili e violazione del periodo di franchigia estiva, secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181, del 25 settembre 2002 (pubblicato in G.U. n. 256, del 31 ottobre 2002);
- 12) che, con nota dell'8 ottobre 2013 (pervenuta in data 18 ottobre 2013), il sindacato formulava le proprie osservazioni, contestando radicalmente la ricostruzione dei fatti prospettata dal Comandante della Polizia Municipale di Cagliari. In particolare, il sindacato rappresentava che, a fronte dell'inadempimento di precisi obblighi dell'Amministrazione comunale, ossia di provvedere alla cura ed alla manutenzione del lavaggio delle divise, e alla conseguente mancata erogazione dei rimborsi dovuti per la pulizia delle stesse, il personale avrebbe continuato a svolgere le proprie mansioni indossando quanto ancora della divisa era nella loro disponibilità (abito civile, con la pettorina rifrangente, paletta e distintivo);
- 13) che il sindacato, con la stessa nota, affermava che l'impossibilità di condurre i mezzi di servizio sarebbe derivata da un ordine di servizio del Comandante del Corpo, prot. n. 94911, del 21 aprile 2013, che non avrebbe consentito l'utilizzo degli autoveicoli e dei motoveicoli, in dotazione al Corpo, al personale non in uniforme;
- 14) che l'Organizzazione sindacale in indirizzo faceva presente, altresì, che, con successivo ordine di servizio n. 177, del 26 giugno 2013, il Comandante del Corpo avrebbe comunicato che *"i signori ufficiali dovranno garantire che la quantità e la qualità delle prestazioni rese dal personale, non in divisa, siano equivalenti alla qualità e quantità delle prestazioni rese dal personale in divisa"*;
- 15) che il personale di Polizia Municipale non avrebbe comunque omesso alcun intervento, recandosi nei posti con altri mezzi, o a piedi; a conferma di ciò, il sindacato sosteneva che, nel periodo preso in considerazione, gli agenti avrebbero effettuato 89 interventi di Polizia giudiziaria, rilevato 184 sinistri stradali ed effettuato 21 trattamenti sanitari obbligatori, il tutto in linea con i risultati degli anni precedenti, e senza l'ausilio delle altre Forze di Polizia;
- 16) che, con la stessa nota, il sindacato chiedeva di essere convocato in audizione;

17) che la Commissione, con nota del 22 ottobre 2013, convocava in audizione il rappresentante legale dell'Organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento, per il giorno 4 novembre 2013;

che, nel corso dell'audizione, il rappresentante dell'Organizzazione sindacale DICCAP SULPM precisava che, durante tale forma di protesta, non si sarebbe verificato alcun disservizio all'utenza e che, avendo gli agenti svolto regolarmente le proprie mansioni, seppur in abiti civili, sarebbero stati garantiti tutti i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili, previsti dal citato Accordo Nazionale del 2002;

18) che, nel corso della suddetta audizione, l'Organizzazione sindacale, con riferimento alla situazione di emergenza, creatasi a seguito dell'allarme meteo del 31 agosto 2013, ha riferito che il personale di Polizia Municipale avrebbe agito attenendosi all'Ordine di servizio impartito dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Cagliari;

CONSIDERATO

che lo sciopero nel comparto Regioni-Autonomie Locali è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali, Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181, del 25 settembre 2002 (pubblicato in G.U. n. 256, del 31 ottobre 2002);

che detto Accordo individua, all'articolo 2, comma I, lett. c), tra i servizi da considerare essenziali, ai sensi degli articoli I e 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;

che il medesimo articolo, al comma 2, individua, al punto n. 12), quale prestazione indispensabile, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, *“il servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b) attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; c) attività di pronto intervento; d) attività della centrale operativa; e) vigilanza casa municipale”*;

che l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che, nel periodo oggetto del presente procedimento di valutazione, non si è verificata alcuna astensione collettiva dal lavoro, trattandosi, piuttosto, di una singolare forma di protesta, durante la quale il personale della Polizia Municipale di Cagliari ha comunque svolto le mansioni contrattualmente previste, garantendo, seppur in abiti borghesi, i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili, di cui al citato Accordo, non causando alcun nessun disservizio all'utenza;

che la valutazione dei fatti contestati può assumere, tutt'al più, rilievo in sede disciplinare;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento aperto nei confronti della Segreteria regionale della Sardegna dell'Organizzazione sindacale DICCAP SULPM.

Assenze degli agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma, nelle giornate del 31 dicembre 2014 e 1° gennaio 2015. Sussistenza di una preordinata e anomala astensione collettiva a tutela di un interesse professionale, attuata dalle Organizzazioni sindacali in violazione delle disposizioni normative sull'esercizio del diritto di sciopero

Delibera n. 15/61 del 2.03.2015

LA COMMISSIONE PREMESSO CHE

- 1) con distinte note del 29 ottobre 2014, le Segreterie territoriali di Roma e Lazio delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl ed il Coordinamento di Roma Capitale dell'Organizzazione sindacale Dicap Sulpm proclamavano uno stato di agitazione riguardante il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma, chiedendo l'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Prefetto di Roma;
- 2) con nota prot. n. 160, del 31 ottobre 2014, anche la Segreteria provinciale di Roma dell'Organizzazione sindacale Csa Regioni e Autonomie Locali proclamava uno stato di agitazione dei lavoratori dipendenti del Corpo di Polizia Locale del Comune di Roma Capitale;
- 3) mediante i suddetti stati di agitazione, le Organizzazioni sindacali lamentavano la mancanza di una pianificazione organizzativa, l'inadeguatezza di risorse umane e strumentali, l'adozione di iniziative unilaterali da parte del Comandante del Corpo, nonché l'assenza di una preventiva consultazione e/o informazione nell'ambito del processo di riorganizzazione del lavoro e dei servizi, quale conseguenza del cattivo stato delle relazioni sindacali con l'Amministrazione capitolina;
- 4) con note prot. nn. 265057, 265072 e 265086, del 17 novembre 2014, il Prefetto di Roma convocava le Organizzazioni sindacali, con tavoli separati, per il giorno 19 novembre 2014;
- 5) nel corso delle riunioni prefettizie, sia le Organizzazioni sindacali che il Comandante della Polizia Municipale, illustravano le proprie posizioni in merito alla vertenza sindacale;
- 6) con verbali nn. 25 e 26, del 19 novembre 2014, il Prefetto Roma, constatata la permanenza delle differenti posizioni tra le parti sociali, dichiarava conclusi i tentativi di conciliazione, con esito negativo; in data 4 dicembre 2014, l'Amministrazione capitolina e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo di Polizia sottoscrivevano un verbale di intesa, condividendo *«l'improcrastinabile esigenza di riattivare nell'ambito del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale un nuovo, leale, percorso di corrette relazioni sindacali»*; a tal fine, il Sindaco del Comune di Roma si impegnavo *«a sottoporre a valutazione della parte sindacale – entro il 24 corrente mese – una proposta di riorganizzazione del Corpo»*, nonché *«a convocare la parte sindacale in merito alle procedure del Piano Triennale Anticorruzione...non appena espletati i necessari adempimenti»*;
- 7) il Comandante del Corpo di Polizia Locale, invece, si impegnavo a *«convocare la parte sindacale ... per l'analisi congiunta tendente all'individuazione di condivise risoluzioni di tutte le problematiche del Corpo ... evidenziate nello stato di agitazione»*;
- 8) in data 17 dicembre 2014, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma trasmetteva alle Unità Organizzative interessate «note riguardanti provvedimenti di mobilità» per circa 100 dipendenti della Polizia Municipale, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2012, in materia di anticorruzione;
- 9) nella stessa data, si teneva un incontro tra il Comandante e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;
- 10) nel corso di tale riunione, il Comandante illustrava i criteri seguiti dall'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione; le sigle sindacali chiedevano, invece, l'immediata sospensione degli atti unilaterali adottati;
- 11) al termine della predetta riunione, le Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl diramavano, unitariamente, un comunicato ai lavoratori della Polizia Locale di Roma Capitale, che recitava testualmente: *«[...] CGIL, CISL e UIL hanno chiesto l'immediata sospensione di tutti gli atti e*

disposizioni emanate dal Comando del Corpo. Il Comandante del Corpo con ferma determinazione ha affermato di non avere alcuna intenzione di sospendere nessuna delle azioni intraprese. CGIL, CISL e UIL hanno quindi comunicato che resta in vigore lo stato di agitazione indetto e che verranno attivate ulteriori e più incisive forme di mobilitazione. Nella giornata di domani comunicheremo le forme attraverso le quali chiameremo i lavoratori alla lotta»;

12) con nota prot. n. 259238, del 18 dicembre 2014, il Comandante trasmetteva alle Organizzazioni sindacali rappresentative un'informazione preventiva concernente il piano operativo dei servizi predisposti per la notte di Capodanno. Tale piano prevedeva che il personale avrebbe svolto servizio in straordinario, su base volontaria, con l'impiego di circa 700 unità;

13) in data 18 dicembre 2014, con nota prot. n. 1896, le Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, CSA Regioni - Autonomie Locali e Diccap Sulpl, in risposta alle iniziative unilaterali assunte da parte datoriale, comunicavano «*l'attivazione, a partire dal 20 dicembre p.v., di tutte le iniziative sindacali che si renderanno necessarie*»;

14) in pari data, le sigle sindacali comunicavano la rottura delle relazioni con l'Amministrazione, invitando, nel contempo, i lavoratori ad astenersi dalla disponibilità ad aderire a qualsiasi forma di prestazione straordinaria dal giorno 20 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015;

15) in data 19 dicembre 2014, con nota prot. n. 1118, le medesime Organizzazioni indicavano due assemblee sindacali del personale della Polizia Locale di Roma Capitale, da effettuarsi nei giorni 31 dicembre 2014 e 1° gennaio 2015, rispettivamente, con orario 21.00/24.00 e 00.00/3.00;

in data 22 dicembre 2014 si svolgeva un'ulteriore incontro tra le parti, nel corso del quale le Organizzazioni sindacali ribadivano la loro contrarietà alla proposta di organizzazione dei servizi adottata dal Comandante;

16) in data 23 dicembre 2014, con nota prot. n. 261981, il Comandante della Polizia Locale segnalava alla Commissione di garanzia che «*le Organizzazioni FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, CSA e Diccap hanno indetto stati di agitazione del personale del corpo della Polizia Locale. All'esito dei tentativi di conciliazione esperiti in Prefettura il 19 dicembre u.s., dopo ulteriori fasi conciliative, si è arrivati alla rottura delle relazioni sindacali con lo scrivente Comando generale. Con una nota trasmessa a tutti i lavoratori, le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA e Diccap hanno comunicato l'intenzione di intraprendere iniziative vertenziali, tra le quali l'astensione dalla disponibilità alla adesione di qualsiasi forma di prestazione straordinaria dal giorno 20.12.2014 al 15.1.2015.*

Con nota prot. 1118, del 19.12.2014 le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA e Diccap hanno inoltre indetto assemblee sindacali in concomitanza con il capodanno 2014-2015 con le seguenti modalità:- 31 dicembre 2014 assemblea generale del personale del Corpo di Polizia Locale dalle ore 21.00/24.00; - 01.01.2015 assemblea generale del personale del Corpo di Polizia Locale dalle ore 00.00/03.00»;

17) in data 24 dicembre 2014, la Commissione di garanzia trasmetteva alle Organizzazioni sindacali interessate un'indicazione immediata, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma I, lettera d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, e successive modificazioni, contestando, con riferimento all'astensione dal lavoro straordinario, la violazione del termine di preavviso, nonché del periodo di franchigia natalizia;

18) con riferimento alle assemblee sindacali indette in coincidenza con le festività di Capodanno, questa Autorità ribadiva alle Organizzazioni sindacali il proprio orientamento espresso con la delibera n. 04/212, del 1° aprile 2004, ove è previsto che «*l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90, e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990, e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali*»;

al contempo, la Commissione richiamava l'attenzione delle Organizzazioni sindacali *«sull'orario di fissazione della medesima assemblea, nell'ambito della complessiva vertenza, oltretutto in un periodo eccezionale dell'anno (festività natalizie e notte di Capodanno, nelle quali sono notorie le particolari esigenze di tutela dell'utenza e, ancor più in generale, dell'ordine pubblico»;*

19) con nota del 27 dicembre 2014, prot. n. 262940, il Comandante della Polizia Locale di Roma comunicava alle Organizzazioni sindacali proclamanti la necessità di rinviare la predetta assemblea ad altra data, al fine di evitare disagi alla cittadinanza e di garantire la sicurezza e l'incolumità della collettività intera;

20) nella stessa data, scaduto il termine fissato per comunicare l'adesione alle prestazioni di lavoro straordinario, il Comandante di Polizia, dopo aver constatato l'assoluta assenza di disponibilità a detto servizio, provvedeva a disporre, con nota prot. n. 262884, una rimodulazione di tutto il personale in turno ordinario nelle giornate menzionate, ad esclusione dei servizi notturni;

21) sempre in data 27 dicembre 2014, si teneva tra i rappresentanti sindacali una riunione, finalizzata a dare un' informativa ai lavoratori in merito allo sviluppo della vertenza;

22) al termine della predetta riunione, le Organizzazioni diramavano la seguente informativa sindacale, i cui tratti salienti, ai fini che qui interessano, sono, di seguito, riportati: *«[...] Qualora fossimo costretti a rivedere la fattibilità delle assemblee in quei giorni e quegli orari, informeremo prontamente i lavoratori su come proseguirà l'azione vertenziale nei confronti di questo comando e di questa amministrazione miope e dittatoriale. La protesta comunque proseguirà fino alla data indicata del 15 gennaio e anche oltre!! La tutela del singolo lavoratore prima di tutto!!! Uniti e Compatti»;*

in data 30 dicembre 2014, le Organizzazioni sindacali chiedevano di essere convocate dal Prefetto di Roma in quanto *«a conoscenza che sarebbe in corso presso la Prefettura di Roma un incontro con l'Amministrazione di Roma Capitale a seguito del quale si potrebbe procedere a forme di precettazione del personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale»;*

23) nella stessa giornata del 30 dicembre 2014, il Prefetto di Roma, *«in ragione delle molte iniziative programmate per la notte di Capodanno, a garanzia delle esigenze degli utenti e in generale dell'ordine pubblico»*, invitava *«gli appartenenti al Corpo a desistere dagli annunciati comportamenti di protesta che determinerebbero interruzione di pubblico servizio o alterazione del funzionamento dei medesimi servizi pubblici con pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente garantiti»;*

24) con nota unitaria del 30 dicembre 2014, prot. 932, le Organizzazioni sindacali, in accoglimento della richiesta della Commissione, differivano le predette assemblee, ma, al tempo stesso, manifestavano l'intenzione di proseguire con ulteriori iniziative sindacali e ribadivano l'invito a tutto il personale del Corpo di Polizia Locale ad attenersi al rispetto *«della libera adesione a qualsiasi forma di prestazione straordinaria dal giorno 20/12/2014 al 15/01/2015,[...] nonché ad erogare la prestazione ordinaria [...] solo nel pedissequo rispetto del proprio mansionario»;*

25) in concomitanza con il differimento delle assemblee, le Organizzazioni sindacali diramavano, unitariamente, un ulteriore volantino contenente le seguenti affermazioni: *«La nota del Comandante del Corpo, con la quale dispone d'imperio di non dar corso alle assemblee previste nella notte di Capodanno, emessa a seguito delle osservazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si basa su una norma mai applicata, non coerente al caso di specie [...] E' evidente che la mancanza di dialogo con i lavoratori da parte del Comando del Corpo crea una frattura insanabile, che si ripercuote pesantemente sul personale con forme inaccettabili, mai attuate nella storia della nostra istituzione. Oggi a fronte di questi comportamenti, la risposta è una sola: LO STATO DI AGITAZIONE È ATTIVO E CONFERMATO, LA MOBILITAZIONE VA AVANTI. NESSUN TENTATIVO LEGATO AD ATTI VESSATORI POTRÀ FERMARE I LAVORATORI. I colleghi della PL hanno già isolato l'attuale Comando: lo dimostrano i "mezzucci" cui sta ricorrendo per cooptare il personale per coprire le gravissime carenze gestionali!!! Nei prossimi giorni comunicheremo ai lavoratori le ulteriori forme di lotta, per rendere ancora più incisiva ed eclatante l'azione intrapresa. I LAVORATORI TUTTI SONO CHIAMATI A SOSTENERE LA VERTENZA ANCHE A DIFESA DELLA PROPRIA DIGNITÀ CHE NON POTRÀ MAI ESSERE OGGETTO DI SCAMBIO»;*

- 26) con note del 30 dicembre 2014, prot. nn. 264335 e 264340, il Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale ribadiva alle Organizzazioni sindacali che le assemblee sindacali dovevano essere necessariamente rinviate *ex articolo 2, comma 3, del CCNQ del 07.08.1998*;
- 27) in pari data, il Comando predisponendo l'Ordinanza per i servizi di Capodanno, prevedendo l'impiego di circa n. 905 unità di servizio ordinario per la notte del 31 dicembre 2014;
- 28) con nota del 31 dicembre 2014, prot. n. 264942, il Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale segnalava a questa Commissione che, « *alle ore 14.00 del giorno 31 dicembre 2014, a fronte delle 755 unità di personale, pianificate nell'ordinanza per i servizi, per il 31.12.2014, dalle 17.00 alle 24.00, si sono registrate n. 414 assenze, pari al 54,8%, sul totale delle unità previste nell'ordinanza. Si rimarca che tale percentuale di assenza si discosta, in maniera abnorme, dalla percentuale media di malattie, di circa il 6%, nel periodo gennaio marzo 2014 (fonte ERP SAP – periodo gen. mar. 2014, elaborazione a cura del Dip.to Risorse Umane, pubblicate sul sito web dell'ente Roma Capitale)*»;
- 29) nella stessa data, con successiva comunicazione prot. n. 264977, il Comandante della Polizia Locale rappresentava alla Commissione che, « *a fronte delle 755 unità di personale, pianificate nell'ordinanza per i servizi per il 31.12.2014, dalle 17.00 alle 24.00, [...] si sono registrate n. 500 assenze, pari ad una percentuale molto superiore alla precedente (n.d.r. 66%)*». Dinanzi a tale imprevedibile emergenza, per fare fronte alla situazione contingente ed evitare possibili disagi agli utenti, il Comando provvedeva ad attivare l'istituto della *pronta reperibilità*, di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale del 13 gennaio 1987;
- 30) in data 31 dicembre 2014, l'Organizzazione sindacale Uil Fpl, con riferimento al predetto istituto, ricordava al personale in reperibilità, attraverso il proprio profilo *facebook*, che, per l'espletamento del servizio, sarebbe stato necessario un ordine scritto del Comandante;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- 31) con nota del 5 gennaio 2015, prot. n. 67, la Commissione, con riferimento alle predette assenze collettive, ha invitato l'Amministrazione Comunale a rendere ogni utile informazione, al fine di esercitare l'attività di propria competenza, ai sensi della legge 146 del 1990, e successive modificazioni;
- 32) con delibera n. 15/03, del 15 gennaio 2015, la Commissione, individuando in tale assenza collettiva un'ipotesi di astensione collettiva, posta in essere in elusione della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha deliberato l'apertura del procedimento di valutazione nei confronti delle Segreterie territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, CSA Regioni-Autonomie Locali e Dicap Sulpl, contestando le seguenti violazioni: - mancato rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell'articolo 2, commi I e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 6, comma I, dell'Accordo Collettivo Nazionale, in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002 (pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale le Organizzazioni sindacali proclamanti «*sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato con un preavviso non inferiore a 10 giorni*»; - mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto 14), del predetto Accordo; - mancato rispetto del periodo di franchigia, previsto dall'articolo 6, comma 5, del citato Accordo, secondo il quale non possono essere proclamati scioperi dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- 33) con nota del 27 gennaio 2015, prot. n.17785, la Polizia Locale di Roma ha trasmesso alla Commissione le risultanze dell'inchiesta interna condotta dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- 34) nella relazione redatta dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale, è testualmente riportato che «*dalle 970 unità a disposizione il 29 dicembre 2014, già il 30 successivo si era scesi ad una settantina di unità, parzialmente sostituite e/o integrate dai dirigenti delle UU.OO. fino ad un totale di 905 unità nei due turni.[...] La situazione è precipitata vertiginosamente proprio nel corso della giornata dell'ultimo dell'anno. Infatti, mentre alle ore 16.00 del 30/12/2014 risultavano ancora in*

servizio circa 705 unità per la seminotte e circa 200 unità per la notte di cui alle 905 del citato dispositivo di servizio, già alle ore 16.00 del 31/12/2014 si era scesi a 350 unità circa per la seminotte e a 130 unità per la notte. [...] Nel corso dei distacchi del servizio (breefing) tenutisi rispettivamente alle ore 18.00 ed alle ore 23.00 del 31 dicembre 2014, si accertava una situazione ancora più grave di quella delle ore 16.00: infatti erano presenti solo circa 165 unità per la seminotte e circa 35 unità per la notte (escluse circa 150 unità impiegate nei servizi notturni calendarizzati). Fortunatamente, con l'attivazione dell'istituto della reperibilità, si poteva disporre di ulteriori 75 dipendenti per il turno di seminotte e 45 per la notte che, uniti a quei 150 già programmati per i servizi notturni e che sono stati fatti confluire nell'area interessata agli eventi di Capodanno, hanno permesso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno senza rischi per la circolazione sia pedonale che veicolare»;

35) nella stessa nota, il Vice Comandante ha rappresentato che le defezioni riscontrate avrebbero riportato un tasso di assenza del personale assolutamente 'fuori scala', se raffrontato al medesimo arco temporale dei quattro anni precedenti;

36) in data 29 gennaio 2015, il Coordinatore Generale dell'organizzazione Dicap Sulpl ha trasmesso a questa Commissione una propria memoria difensiva, con la quale, dopo aver premesso che il sindacato da lui rappresentato *"non ha mai usato o minimamente invitato i propri iscritti lavoratori ad usare forme di lotta che non siano previsti dalle leggi di attuazione al dettato ex artt. 39 e 40 Cost."*, contestava il provvedimento adottato dall'Autorità di garanzia, rigettando ogni addebito;

37) in data 2 febbraio 2015, si è svolta, presso la sede della Commissione di garanzia, l'audizione delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl;

38) nel corso della suddetta audizione, tutte le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la loro estraneità ai fatti in contestazione, evidenziando, piuttosto, nel caso di specie, l'assenza di un'adeguata programmazione nell'organizzazione dei servizi da parte dell'Amministrazione capitolina, nonché il forte clima conflittuale delle relazioni sindacali, anche in ragione del mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nelle scelte organizzative;

39) le sigle sindacali hanno affermato, altresì, che, nel comunicare ai lavoratori l'esito delle diverse riunioni svoltesi antecedentemente al 31 dicembre 2014, si sarebbero limitate a rammentare agli stessi le norme contrattuali, lasciando ogni conseguente iniziativa nella disponibilità individuale;

40) i rappresentanti sindacali hanno confermato, inoltre, che il ricorso al lavoro straordinario, su base volontaria, per la copertura del servizio durante la notte di Capodanno, è sempre stato richiesto dall'Amministrazione in virtù di una prassi consolidata;

41) con nota prot. n. 1354, del 3 febbraio 2015, questa Commissione ha chiesto al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma di inviare ogni utile documentazione, ivi compresi i verbali degli incontri intervenuti tra le delegazioni trattanti;

42) in data 9 febbraio 2015, si è svolta l'audizione delle Organizzazioni sindacali Csa e Dicap Sulpl; nel corso della stessa, i rappresentanti dei lavoratori hanno ribadito la responsabilità dell'Amministrazione per non aver saputo programmare, con congruo anticipo, l'importante evento del 31 dicembre 2014, tenuto conto anche della cronica carenza del personale della Polizia locale di Roma Capitale,

43) le Organizzazioni sindacali, inoltre, hanno confermato che l'Amministrazione della Polizia Locale di Roma Capitale, allo scopo di colmare le carenze di organico ed assicurare gli eventi in programmazione nella notte di Capodanno, è sempre ricorsa al sistema, consolidatosi negli anni, di un'adesione volontaria all'effettuazione del lavoro straordinario;

44) in ordine all'anomala percentuale di lavoratori assenti nella notte di Capodanno, i sindacati hanno dichiarato di non avere elementi per rispondere al quesito posto in quanto non in possesso di dati certi; in data 11 febbraio 2015, con nota prot. n. 1817, la Polizia Locale ha trasmesso alla Commissione la documentazione richiesta, ivi compresi i verbali relativi alle riunioni, dei giorni 17 e 22 dicembre 2014, tra le delegazioni trattanti;

45) nella stessa data, con nota separata, prot. n. 10206, la medesima Amministrazione ha comunicato l'ammontare dei contributi e dei permessi sindacali spettanti alle Organizzazioni sindacali coinvolte;

46) in data 17 febbraio 2015, con nota prot. 36044, la Polizia Locale ha trasmesso ulteriore documentazione, attraverso la quale ha specificato le fonti normative e contrattuali che regolamentano la prestazione di lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia Locale;

47) in data 19 febbraio 2015, con nota prot. 282/2015, le Organizzazioni sindacali Fp Cgil e Cisl Fp hanno presentato una propria memoria difensiva, ribadendo quanto già dedotto in sede di audizione, ovvero che non si sarebbe verificata alcuna ipotesi di rifiuto all'effettuazione di lavoro straordinario legittimamente richiesto, e che, in relazione all'assemblea sindacale del 31 dicembre 2014, la Commissione non avrebbe sollevato alcuna censura di illegittimità. Nella stessa memoria, le sigle sindacali hanno affermato che non sussisterebbe *«alcuna responsabilità oggettiva ovvero culpa in vigilando delle OO.SS. nei confronti dei dipendenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, di cui peraltro non conoscono se gli stessi siano associati alle scriventi organizzazioni. Le assenze sono imputabili ai singoli individui, che eventualmente ne risponderanno personalmente nelle debite sedi, qualora venga accertata l'ingiustificatezza delle assenze stesse»*; per tali motivi, le Organizzazioni suddette hanno chiesto l'archiviazione del procedimento di valutazione;

48) con nota del 23 febbraio 2015, prot. n. 2319, l'Organizzazione sindacale Uil Fpl ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni, precisando, tra l'altro, che non sussisterebbe *«alcun comportamento imputabile alle OO.SS. da cui possa evincersi un coinvolgimento delle stesse a forme elusive della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali»*; la stessa Organizzazione ha ribadito, inoltre, la non censurabilità delle assemblee, in quanto indette in conformità alle norme contrattuali che disciplinano le prerogative sindacali;

49) in data 24 febbraio 2015, è stata acquisita dalla Commissione la relazione finale sugli accadimenti del 31 dicembre 2014, prot. n. 10745 del 17 febbraio 2015, svolta dall'Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

tutte le Organizzazioni sindacali coinvolte hanno esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento;

RILEVATO CHE

le Organizzazioni sindacali hanno manifestato la precisa volontà di non dare seguito alla richiesta di prestazioni di lavoro straordinario che, come emerge *ex actis*, e confermato nel corso delle audizioni, rispondeva ad una prassi costantemente seguita dall'Amministrazione per garantire la copertura del servizio, idonea, pertanto, a fondare, in capo alla parte datoriale, un affidamento legittimo, in ordine alla possibilità di far fronte agli eventi programmati con il ricorso alle risorse usualmente disponibili;

la scelta di indire le assemblee sindacali durante la notte di Capodanno ha denotato un uso strumentale di tale diritto, che, come è noto, non rappresenta una forma di protesta collettiva, bensì uno strumento di democrazia sindacale all'interno dell'Amministrazione, che non può essere esercitato quale surrogato funzionale dello sciopero, con intento elusivo della relativa normativa, né può artatamente essere utilizzato per recare danno al datore di lavoro e/o ai diritti costituzionalmente tutelati degli utenti alla libertà di circolazione, alla salute ed alla sicurezza pubblica;

le diverse iniziative poste in essere dalle Organizzazioni sindacali, non realizzatesi per gli interventi posti in essere dalle Autorità competenti, hanno evidenziato, in definitiva, la volontà delle stesse di utilizzare in modo strumentale le prerogative sindacali, pur di non garantire la presenza del personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi durante la notte di Capodanno;

alla decisione formale di rinviare le assemblee sindacali hanno fatto seguito i comunicati congiunti, in premessa trascritti, che avevano come fine ultimo quello di incitare i lavoratori alla protesta e all'attuazione di eclatanti forme di lotta;

le modalità attraverso le quali le stesse Organizzazioni hanno inteso condurre l'azione di protesta emergevano, ancor prima, oltre che dai volantini citati in premessa, anche da alcuni messaggi apparsi sulle pagine di *social network*, che di seguito si riportano:

- * «*Una delle tre non ci sarà* (volantino unitario delle Organizzazioni sindacali, pubblicato sul profilo ufficiale *facebook* della UIL FPL Polizia Locale, in data 18 dicembre 2014, riferito agli eventi di Capodanno, Epifania e Derby Roma – Lazio dell'11 gennaio 2015)»;
- * «*Lavoreranno in 3!!! Capodanno in famiglia e chi sarà di ordinario brindisi alle 24.00 al Comando del Corpo!!!!* (post pubblicato il 19 dicembre 2014 sul medesimo profilo)»;
- * «*Francesco Croce, in qualità di Segretario Regionale della Uil Fpl, informa tutti i Colleghi che, a partire da oggi, rimuoverà permanentemente la delega sindacale a tutti i delegati UIL FPL Polizia locale, ancora impegnati in turni di lavoro Straordinario!!!* (post tratto dal profilo *facebook* della UIL FPL, in data 20 dicembre 2014)»;

le evidenze istruttorie sopra menzionate assumono significato ancor più pregnante, se poste in relazione alla circostanza che, successivamente alla riunione del 29 dicembre 2014, svoltasi tra tutti i rappresentanti sindacali, iniziava a pervenire una copiosa messe di certificati giustificativi delle assenze di personale previsto nei turni di lavoro ordinario;

inoltre, non può tacersi che, nonostante nel corso dell'audizione tenutasi in data 2 febbraio 2015, sia stato richiesto alle Organizzazioni sindacali di depositare i verbali della riunione del 29 dicembre 2014 e ogni altra utile documentazione, al fine di comprendere quale fosse stato il tenore delle decisioni assunte in quella sede, nulla sia accaduto in termini di urgente riscontro;

nell'ambito della stessa audizione, il rappresentante della Organizzazione Sindacale Uil Fpl, Francesco Croce, ha depositato un *post* tratto dal proprio profilo *Facebook*, nel quale è dato leggere testualmente: «[...] Domani sono tra i "cooptati" e non mi trincererò dietro nessuna forma elusiva e nessun ricorso ai pur leciti diritti sindacali: sarò in strada tra gli altri colleghi cooptati, mostrando con loro la dignità profonda di questa divisa [...]»;

da una attenta lettura del predetto inciso, traspare la netta consapevolezza, in capo al dichiarante, tra l'altro Segretario regionale della Uil Fpl, della sussistenza di un concreto pericolo di ricorso a *forme elusive* di protesta; diversamente, sarebbe privo di qualunque significato sottolineare, ed al tempo stesso giustificare, la volontà di svolgere la pur sempre doverosa prestazione lavorativa. D'altro canto, nessun rilievo, in chiave concretamente dissuasiva, può attribuirsi alla successiva sequenza di messaggi, ivi contenuti: «*invito tutti a comportarsi retamente durante il servizio di domani e non dare alibi ai cacciatori di streghe*» ... «*Fosse così facile*»;

CONSIDERATO CHE

dalla complessiva situazione, così come delineata, deve fondatamente desumersi che, con l'astensione posta in essere dagli agenti di Polizia Municipale, nelle giornate del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015, formalmente imputata dagli interessati a malattia, permessi *ex lege* 104/1992 e legge 53/2000, si sia, in realtà, dissimulata una forma *anomala* di protesta, elusiva della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e all'Accordo che disciplina il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale (nello stesso senso, *cfr.* Del. 03/123);

le evidenze istruttorie sono idonee a fondare, alla stregua delle circostanze del caso concreto, il convincimento che tale forma di protesta sia riconducibile all'operato delle stesse Organizzazioni sindacali, le quali, nel momento di maggiore esasperazione del confronto sindacale, hanno promosso, anche attraverso l'utilizzo di comunicati, volantini e *social network*, azioni di *protesta eclatanti*, esercitando, in tal guisa, un'influenza rilevante sui lavoratori, sfociata, poi, in un'astensione collettiva;

la stretta connessione logica e temporale tra le iniziative sindacali fino ad allora attuate (induzione all'astensione collettiva dalle prestazioni di lavoro straordinario, indizione delle assemblee sindacali nella notte del 31 dicembre 2014, solo formalmente rinviate, richiesta scritta di ordini di servizio in caso di reperibilità) e la successiva assenza collettiva degli agenti di Polizia Municipale sono ulteriormente indicative della riconducibilità dell'azione di sciopero all'iniziativa delle suddette Organizzazioni sindacali;

tale coinvolgimento si evince, peraltro, anche dalla copiosa documentazione acquisita nel corso del procedimento di valutazione, dalla quale emerge che le stesse Organizzazioni sindacali hanno condotto congiuntamente, ed in prima persona, tale vertenza, fin dalla sua fase iniziale;

infatti, le Organizzazioni hanno promosso lo stato di agitazione e le iniziative ad esso connesse, portando avanti la protesta sindacale avverso l'iniziativa organizzativa di parte datoriale, causa di insorgenza del conflitto, e proponendo incontri e tentativi di conciliazione con tutti gli interlocutori coinvolti, così da dimostrare, in definitiva, di saper gestire in prima persona il conflitto;

è, pertanto, del tutto inverosimile, alla stregua delle evidenze del caso concreto, che la forma anomala di astensione attuata dai dipendenti capitolini, la maggior parte dei quali iscritti ai sindacati in questione, come risulta dai documenti trasmessi dall'Amministrazione, non sia stata concordata, conosciuta o, quantomeno, accettata da parte delle Organizzazioni sindacali;

al tempo stesso, risulta altrettanto inverosimile che la maggior parte dei lavoratori in turno ordinario o in reperibilità abbia spontaneamente, e del tutto autonomamente, portato avanti un'azione di protesta illegittima, senza che vi fosse consapevolezza e piena accettazione dei fatti in capo agli stessi rappresentanti sindacali;

peraltro, gli stessi rappresentanti sindacali non hanno dimostrato, nel corso del procedimento di valutazione, di aver impartito ai propri associati disposizioni idonee a mantenere l'azione di protesta nell'ambito dei canoni della legalità, contrariamente a quanto sostenuto dalle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl durante l'audizione del 2 febbraio 2015;

l'elevato numero di assenze per malattia, la coincidenza con una precisa vertenza aziendale e le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti sindacali a mezzo stampa e tramite *social network* costituiscono indizi chiari, univoci e concordanti, idonei a provare la sussistenza di una preordinata e anomala astensione collettiva a tutela di un interesse professionale, in violazione delle disposizioni normative sull'esercizio del diritto di sciopero;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

le argomentazioni sopra esposte sono idonee a fondare un'indistinta responsabilità in capo a tutte le sigle sindacali coinvolte nell'organizzazione dell'astensione illegittima;

ai fini della ragionevole determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria, ex articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non si può non tener conto della gravità della violazione compiuta, anche in ragione dell'antigiuridicità sostanziale della condotta posta in essere,

indipendentemente dal parametro relativo alla consistenza associativa delle Organizzazioni dei lavoratori.

Tutto ciò premesso e considerato, e ferma restando ogni ulteriore valutazione, ai sensi dell'articolo 4, comma I, della legge citata, della posizione individuale dei lavoratori o di altri responsabili coinvolti nella vicenda *de qua* ;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle Segreterie territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, della Segreteria provinciale di Roma dell'Organizzazione sindacale CSA Regioni - Autonomie Locali e del Coordinamento di Roma Capitale dell'Organizzazione sindacale Dicap Sulpl, con riguardo alle violazioni richiamate nei punti che precedono;

DELIBERA

in applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la sospensione, da parte del Comune di Roma, del pagamento dei contributi sindacali e/o dei permessi sindacali, per un ammontare economico pari a € 20.000,00 cadauna, per le Segreterie territoriali di Roma e del Lazio delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, per la Segreteria provinciale di Roma dell'Organizzazione sindacale CSA Regioni e Autonomie Locali e per il Coordinamento di Roma Capitale dell'Organizzazione sindacale Dicap Sulpl, con ogni conseguenza di legge;

RILEVATO, TUTTAVIA, CHE

la documentazione acquisita nel corso del presente procedimento di valutazione ha consentito di inquadrare gli eventi in uno scenario di più ampia problematicità, dal quale è emersa un'elevata tensione all'interno del sistema di relazioni sindacali;

tale circostanza risulta confermata anche da un'attenta analisi dei verbali relativi alle riunioni, del 17 e del 22 dicembre 2014, tra l'Amministrazione e i rappresentanti sindacali, dai quali si evince una ferma censura sindacale al modus procedendi dell'Amministrazione capitolina, con particolare riferimento all'adozione di atti relativi al processo di riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma;

in un contesto di oggettiva contrapposizione tra tutte le parti, non può non destare viva preoccupazione il perdurare di una situazione che può causare l'aggravamento del conflitto in corso;

INVITA

il Comune di Roma ad adoperarsi per la costruzione di un proficuo sistema di relazioni sindacali, incentrato sul confronto con le parti sociali, al fine di contribuire ad evitare, per il futuro, il ripetersi di astensioni in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

AVVERTENDO CHE

in assenza di tale disponibilità, la Commissione valuterà quei comportamenti che potrebbero determinare l'insorgenza o l'aggravamento dei conflitti, ai sensi dell'articolo 13, comma I, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni.

2. LO SCIOPERO SPONTANEO

Delibera n. 03/32 del 13.02. 2003

LA COMMISSIONE

con riferimento alle problematiche inerenti l'attuazione di scioperi spontanei ha approvato all'unanimità la seguente delibera di indirizzo:

“Lo sciopero può essere proclamato anche da soggetti diversi dalle OO. SS. non solo in linea generale, in base alla consolidata dottrina e giurisprudenza, ma anche nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, nella cui disciplina si parla in modo volutamente generico di “soggetti che proclamano lo sciopero” (art. 2, comma 1; art. 13, comma 1, lett. e; art. 8 comma 2 , L. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000) di “ soggetti che promuovono lo sciopero” (art. 2, comma 3, art. 10, comma 1, L. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000) di “parti” (art.2, comma 2; art. 13, comma 1, lett. i) L. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000).

Il Comitato spontaneo che proclama lo sciopero ed i lavoratori che lo attuano devono rispettare tutte le regole dettate dalla legge n. 146/90, che altrimenti, resterebbero in gran parte inapplicate ove si ritenesse impossibile configurare il comitato spontaneo come soggetto proclamante.

In particolare devono essere rispettati gli obblighi di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, di preavviso, di comunicazione della durata, delle modalità e motivazioni dell'astensione, di esecuzione delle prestazioni indispensabili, di rispetto degli intervalli minimi e delle altre misure previste.

La procedura di valutazione del “comportamento delle parti” ex art. 13, comma 1, lett. i, può essere aperta, anche in considerazione delle cause di insorgenza del conflitto, nei confronti del comitato spontaneo proclamante in persona di tutti i suoi componenti ove non siano individuabili rappresentanti.

Non sono irrogabili le sanzioni previste dall'art. 4 comma 2, e comma 4 bis, L. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti dell'associazione sindacale, non essendo nella specie individuabile un soggetto qualificabile come tale (confronta delibera n. 98/525 del 23 luglio 1998).

Sono invece irrogabili le sanzioni disciplinari nei confronti dei singoli previste dall'art. 4 comma 1, a seguito della prescrizione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. i, non necessaria soltanto per le violazioni consistenti nella mancata esecuzione delle prestazioni indispensabili”.

Impossibilità di individuare i responsabili, ai sensi all'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge n. 146 del 1990, del comitato spontaneo organizzatore di un'astensione collettiva illegittima.

Delibera n. 08/202 del 24.04.2008

omissis

LA COMMISSIONE CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che, il 26 ottobre 2007, in occasione dell'astensione dal lavoro del personale dipendente dall'azienda T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO), è stato accertato che le disposizioni della legge n. 146/1990 e ss. mod. e della citata Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale sono state violate con riferimento all'obbligo del preventivo esperimento di procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 2, Regolamentazione provvisoria); del termine di preavviso (art. 2, comma 5, della legge n.146/1990 e ss. mod. e art. 7 Regolamentazione provvisoria), della predeterminazione della durata dell'astensione (art. 2, comma I, legge n. 146/1990 e ss. mod), del termine di durata massima della prima azione di sciopero (art. II, lettera a), Regolamentazione provvisoria), nonché della garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 2, comma 2, della citata legge e art.II, lettera b), della Regolamentazione provvisoria);

che l'astensione dal lavoro di cui sopra, ha comportato gravi disagi per l'utenza del servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Modena;

che, nell'ambito del procedimento, invero, è emersa l'estraneità alle violazioni di cui sopra del sindacato e, precisamente, della segreteria territoriale della FILT-CGIL di Mantova come risulta dal punto 4 delle premesse;

che la contemporanea astensione collettiva dal lavoro da parte di circa 9 dipendenti della T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO), il giorno 26 ottobre 2007, consente di per sé di affermare che non di inadempimenti o assenze individuali si è trattato, bensì di una vera e propria forma di sciopero, come tale soggetta alle regole di cui alla legge n. 146/1990 e ss. mod., atteso che l'attività prestata dall'azienda incide sul godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che, in caso di astensione dal lavoro non riconducibile ad alcuna organizzazione sindacale, la stessa è da imputare, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei lavoratori;

che, pertanto, l'improvvisa astensione dal lavoro attuata il giorno 26 ottobre 2007 senza la garanzia dei servizi minimi, deve ritenersi organizzata e promossa da un comitato spontaneo di sciopero;

che, nel caso di specie, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova che consenta di qualificare i sig.ri ARENARE Vera, BIANCHI Ulisse, CARRANO Antonio, CHIOCCHETTA Gaetano, CROCCO Gennaro, EL FETOUAKI Abdelali, ESPOSITO Giuseppe, PETTI Vincenzo, VENERUSO Giacomo, come promotori ed organizzatori della suddetta astensione;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento posto in essere dal comitato spontaneo di sciopero promotore dell'astensione collettiva dal lavoro del giorno 26 ottobre 2007 dei dipendenti della T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO);

RILEVATO

che, allo stato delle attuali conoscenze di questa Commissione, non sono individuabili i responsabili, ai sensi all'art. 4, comma 4-*bis*, della legge n. 146/1990 e ss. mod., del comitato spontaneo organizzatore della predetta astensione collettiva;

che, pertanto, risultano inapplicabili le sanzioni di cui all'art. 4, comma 4-*bis*, legge n. 146/1990 e ss. mod.;

VISTI

gli artt. 4, comma I, e I3, comma I, lettera i), legge n. 146/1990 e ss. mod.;

PRESCRIVE

alla T.P.M. s.a.s. di Presutto Anna & C. di CARPI (MO), in persona del legale rappresentante p.t., l'apertura, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente delibera, del procedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero in violazione della disciplina di settore, al fine dell'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, e di comunicare alla Commissione di Garanzia gli esiti dei suddetti procedimenti disciplinari;

AVVERTE

che avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 20 *bis* legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nei termini di prescrizione.

Delibera di orientamento in tema di scioperi spontanei

Delibera n. 08/518 del 16.10.2008

LA COMMISSIONE RILEVATO

che si succedono astensioni spontanee collettive dal lavoro in relazione alle quali non emergono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto promotore;

che, in tali casi, l'apertura di un procedimento di valutazione nei confronti di tutti i lavoratori che si sono astenuti non potrebbe sfociare nell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 della legge n. 146/1990 e ss. mod., ma soltanto concludersi con un invito al datore di lavoro a procedere disciplinarmente nei confronti dei soggetti responsabili dell'astensione ritenuta illegittima;

che, inoltre, in tali circostanze, l'apertura di un procedimento di valutazione nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti non potrebbe che implicare un contraddittorio su fatti e questioni che sarebbero, a loro volta, oggetto di singoli procedimenti disciplinari;

DELIBERA

che, nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari.

Riflessioni sul tema degli scioperi spontanei

Verbale n. 851 del 01.03.2010

Con riferimento alla questione degli scioperi spontanei nel settore dell'igiene ambientale, la Commissione rileva un incremento del fenomeno soprattutto nelle aree territoriali del meridione dove più frequenti sono i casi di ritardo nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori da parte dell'Azienda, conseguenza del mancato pagamento delle fatture da parte dell'Ente appaltante (ATO o Enti locali), principale causa di insorgenza del conflitto.

In particolare, il Presidente evidenzia i due principali problemi che la Commissione è chiamata ad affrontare in relazione al tema in esame: un problema procedurale, laddove è impossibile individuare un soggetto collettivo nei confronti del quale aprire il procedimento di valutazione del comportamento, con la conseguenza che l'unica soluzione prospettabile è rappresentata dall'invito al datore di lavoro di irrogare le sanzioni disciplinari ai lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, e un problema di merito sotto il profilo della difficile individuazione della linea di confine tra la qualificazione della fattispecie come sciopero e l'eccezione di inadempimento, avuto riguardo all'entità dei ritardi nel pagamento degli emolumenti ai lavoratori da parte dell'Azienda.

Il Commissario Relatore mette in evidenza la grave crisi istituzionale, finanziaria e politica, che coinvolge tutti i soggetti coinvolti nella vicenda (Enti Locali, ATO, Aziende) e che è alla radice del fenomeno. Sottolinea, altresì, che dall'esame della documentazione relativa alle varie vertenze è possibile ricostruire perfettamente dinamiche e responsabilità ma che, nel contempo, è difficile intervenire non avendo la Commissione poteri ispettivi. Propone, quindi, di approfondire l'istruttoria, in relazione ai singoli casi concreti, anche avvalendosi dell'ausilio delle notizie di stampa.

Il Presidente suggerisce di evidenziare il problema nell'ambito della Relazione annuale da presentare al Parlamento e propone, stante le difficoltà pratiche, a fronte di uno sciopero selvaggio, di confermare l'orientamento della delibera con cui si invita l'Azienda a procedere con l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti illegittimamente dal lavoro, a meno che, dall'istruttoria non emergano indizi a carico di Organizzazioni sindacali o di altri soggetti collettivi che consentano di procedere formalmente all'apertura del procedimento di valutazione e di stigmatizzare, altresì, la condotta dell'Azienda, laddove emerga una responsabilità della stessa nella strumentalizzazione dei lavoratori per esercitare una forma di pressione sul soggetto appaltante moroso.

Il Commissario Relatore concorda con la soluzione prospettata dal Presidente richiamando l'attenzione sulla inopportunità di seguire, in linea di principio, l'orientamento dell'eccezione di inadempimento per evitare il rischio di una situazione ingovernabile.

La Commissione approva.

L'appartenenza del lavoratore ad una Organizzazione sindacale non determina una diretta responsabilità della stessa in occasione di astensioni spontanee

Verbale n. 937 del 20.02.2012

La Commissione ritiene che la sola appartenenza del lavoratore ad una Organizzazione sindacale non determina una diretta responsabilità della stessa in occasione di astensioni spontanee, e che in assenza di documentazione cartacea, comprovante il diretto coinvolgimento delle sigle sindacali presenti in azienda, non è ipotizzabile ricondurre alle stesse le astensioni spontanee.

Manifestazioni di protesta del personale Alitalia Cai, addetto alla movimentazione bagagli presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino, con gravi disagi alla regolarità del servizio di trasporto aereo.

Delibera n. I4/462 del 24.II.2014

LA COMMISSIONE PREMESSO CHE

con nota del 5 agosto 2014, il Presidente, avendo appreso da notizie di stampa ...*“che sono in atto presso l'Aeroporto di Fiumicino, manifestazioni di protesta, da parte del personale addetto alla movimentazione bagagli, con gravi disagi sulla regolarità del servizio del trasporto aereo, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per eventuali interventi di competenza della Commissione”*, chiedeva ad Enac, Aeroporti di Roma ed al Prefetto di Roma di *“voler fornire, con cortese sollecitudine, ogni documentata informazione in merito”*;

Aeroporti di Roma, con nota del 5 agosto 2014 (atto pervenuto il 6 agosto 2014), chiedeva l'intervento del Prefetto di Roma (inviando la nota, per conoscenza, anche alla Commissione), precisando, tra l'altro, che:

- *(già da tre giorni)* è in corso una sorta di “sciopero bianco” dei dipendenti di Alitalia, *“consistente nel sostanziale rallentamento volontario nello svolgimento delle attività operative”*, il quale *“con il passare delle ore ... sta arrecando notevolissimi disagi con conseguenze potenziali sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico”*;
- è stata messa a disposizione una *task force* dedicata al supporto dell'operativo Alitalia Cai;

Alitalia Cai, con nota del 6 agosto 2014 (atto pervenuto in pari data), al fine di ridurre al minimo i disagi, informava la Commissione di garanzia di avere, tra l'altro: dedicato un'area allo stoccaggio dei bagagli rimasti a terra (AVIO 3); attivato una *task force* unitamente ad Aeroporti di Roma; attuato (non specificate) *azioni di coinvolgimento dei sindacati*, in merito al rispetto tassativo delle regole in materia di scioperi;

con *e-mail* del 6 agosto 2014, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Roma chiedeva ad Alitalia e ad Enac, inviando la comunicazione, per conoscenza, anche alla Commissione, di relazionare circa *“la situazione nella giornata odierna, al fine di valutare i provvedimenti che dovranno essere adottati”*;

che, con successiva *e-mail* del pomeriggio del medesimo 6 agosto 2014, lo stesso Capo di Gabinetto riferiva che *“fin dall'inizio della giornata odierna, la situazione rispetto alla giornata di ieri è decisamente migliorata in quanto lo stato di agitazione è in parte rientrato ...”*;

in data 7 agosto 2014, il Presidente della Commissione, *“verificata la riconducibilità dell'azione di protesta nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990”*, sulla base delle informazioni acquisite dal Prefetto di Roma e dalla Società AdR, chiedeva ad Alitalia Cai di *“voler fornire ogni informazione utile ad individuare i soggetti responsabili delle iniziative adottate. In particolare ... se l'organizzazione dell'azione di sciopero sia riferibile ad un soggetto collettivo (Organizzazioni sindacali, RSU, RSA, etc.), ovvero se sia il risultato di un'iniziativa spontanea dei lavoratori”*. Con la stessa nota, veniva chiesto all'Azienda *“di comunicare se, in relazione allo stato di agitazione in atto, vi siano state assemblee di lavoratori, in che data si sono svolti gli eventuali incontri e se gli stessi siano riferibili, sia pure indirettamente, a rappresentanze sindacali aziendali”*;

in data 4 settembre 2014, Alitalia Cai comunicava di non avere *“elementi che asseverino la sollecitazione da parte di alcune strutture sindacali ... apparendo, quindi, tali iniziative riconducibili ad un atto spontaneo dei lavoratori”* e allegava un documento sindacale di Cub Trasporti, del 5 agosto

2014, “*diffuso nel sito aeroportuale nei giorni precedenti i fatti e contenente inviti ad una lotta nei confronti della scrivente*”;

nei giorni interessati dalla protesta, ovvero immediatamente successivi, da ricerche effettuate sui siti *internet* delle Organizzazioni sindacali rappresentative in Alitalia Cai sono stati rinvenuti, al fine del reperimento di ogni utile documentazione istruttoria, oltre al citato volantino dell’Organizzazione sindacale Cub Trasporti, i seguenti documenti: dichiarazione del 5 agosto 2014 del rappresentante sindacale della Filt Cgil, Sig. Paolo Pagnotta; comunicato stampa di Usb Lavoro Privato – Trasporto Aereo del 6 agosto 2014; dichiarazione del rappresentante sindacale della Fit Cisl, Sig. Celeste Viscusi, e successiva precisazione del Segretario Francesco Sorrentino, dell’8 agosto 2014; articolo su Ugl Trasporto Aereo Magazine del 10 agosto 2014;

la Commissione, nella seduta del 15 settembre 2014 (atto n. 14/332), deliberava, dunque, l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento delle Segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti, in persona dei legali rappresentanti, per le seguenti ipotesi di violazioni: mancato rispetto del termine di preavviso, di cui all’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e all’articolo 4 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. n. 185, del 10 agosto 2001); mancata effettuazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e agli articoli 29 e seguenti della predetta Regolamentazione provvisoria; mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e degli articoli 20 e 24 della predetta Regolamentazione provvisoria; regola della durata massima, di cui all’articolo 7 della predetta Regolamentazione provvisoria; regola della franchigia, di cui all’articolo 8 della predetta Regolamentazione provvisoria;

in data 9 ottobre 2014, l’Organizzazione sindacale Cub Trasporti formulava osservazioni in ordine al procedimento di valutazione e, contestualmente, chiedeva di essere convocata in audizione;

in data 15 ottobre 2014, anche le Organizzazioni sindacali Filt Cgil (nota prot. 3004/14) e Fit Cisl (nota prot. 39655) formulavano osservazioni in ordine alla delibera di apertura del procedimento di valutazione e chiedevano di essere convocate in audizione;

sempre in data 15 ottobre 2014, anche l’Organizzazione sindacale Ugl Trasporto aereo (nota prot. SP.051/2014) chiedeva di essere convocata in audizione;

la delibera risulta essere stata regolarmente notificata anche alla Uil Trasporti in data 25 settembre 2014, ma l’Organizzazione sindacale non ha fatto pervenire, nei termini di cui all’articolo 4, comma 4-*quater*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alcuna osservazione in ordine all’apertura del procedimento di valutazione, né ha chiesto di essere audita;

in data 4 novembre 2014, si teneva l’audizione richiesta dalle Organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO CHE

l’azione di protesta, posta in essere dal 3 agosto 2014, presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino, ha creato un grave pregiudizio all’utenza in giornate, peraltro, nelle quali non è consentito scioperare, in quanto individuate come franchigia estiva dall’articolo 8 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. n. 185, del 10 agosto 2001;

la realizzazione di forme di lotta sindacale, diverse dallo sciopero, le quali, per entità, durata o modalità di attuazione siano tali da provocare una significativa riduzione, o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale, deve avvenire nel rispetto degli obblighi di preavviso, di predeterminazione della durata, nonché di erogazione delle prestazioni indispensabili (delibere n. 01/55, del 17 maggio 2001; n. 01/147, del 29 novembre 2001; n. 03/51, del 27 marzo 2003; n. 04/210, del 25 marzo 2004);

anche l'ostruzionismo o lo sciopero pignolo, laddove si traducano in una compromissione o limitazione dei servizi essenziali, ben possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia (delibera n. 07/721);

non risultano, nelle giornate interessate dai disagi, proclamazioni di scioperi da parte delle Organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di valutazione del comportamento (come anche dichiarato dai rappresentanti sindacali nel corso dell'audizione del 4 novembre 2014);

all'esito del procedimento, conseguentemente, non sono emersi adeguati elementi di prova che consentano di imputare direttamente i fatti di cui trattasi alla proclamazione di astensioni da parte di Organizzazioni sindacali (circostanza che avvalorava il contenuto della nota del 4 settembre 2014, prot. GPR/P/08/2014, di Alitalia Cai);

pertanto, l'astensione improvvisa da parte del personale addetto alla movimentazione dei bagagli, di cui al presente procedimento, è da ritenere imputabile alla condotta spontanea dei dipendenti e si pone in violazione della suddetta Regolamentazione provvisoria con riferimento al mancato rispetto del termine di preavviso (articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146/90 e articolo 4 della Regolamentazione provvisoria), alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (articolo 24 della Regolamentazione provvisoria), alla mancata effettuazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione (articolo 2, comma 2, della legge n. 146/90 e articoli 29 e seguenti della Regolamentazione provvisoria), al mancato rispetto della durata massima (articolo 7 della Regolamentazione provvisoria), e, infine, al mancato rispetto del periodo di franchigia (articolo 8 della citata Regolamentazione provvisoria);

RILEVATO

che, secondo l'orientamento espresso dalla Commissione con delibera n. 08/518, adottata nella seduta del 16 ottobre 2008, *“nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari”*;

INVITA

la Società Alitalia Cai, in persona del legale rappresentante, ad adottare i provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni lavorative presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino nelle giornate dal 3 agosto 2014 per cui si procede;

PRESCRIVE

al legale rappresentante della suddetta Azienda di comunicare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146/90, l'esito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti medesimi, riservandosi, in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990 nei confronti del datore di lavoro;

CONSIDERATO, ALTREST',

che solamente da parte della Segreteria territoriale di Roma dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil è stata fornito un documento astrattamente utile a dimostrare, in qualche modo, una propria dissociazione dalla forma di protesta, dal momento che, con nota del 5 agosto 2014, detta Organizzazione sindacale, *"in considerazione della situazione di forte criticità venutesi a creare a Fiumicino aeroporto e non dipendente da nostra iniziativa sindacale"*, ha comunicato la sospensione delle assemblee precedentemente convocate per i giorni 6 e 7 agosto 2014, *"per favorire la più rapida ripresa della regolarità del servizio"*;

che, tuttavia, all'esito dell'approfondita istruttoria, non sono emerse, a carico delle altre Organizzazioni sindacali, sufficienti prove documentali o circostanze atte a dimostrare un indiretto sostegno all'azione di protesta, così da ricondurre i comportamenti dei lavoratori ad una iniziativa dei sindacati;

RICHIAMATA, COMUNQUE,

la necessità che il comportamento delle Organizzazioni sindacali non si sostanzi mai in una condotta totalmente omissiva, a fronte di continuative azioni collettive poste in essere dai propri iscritti in modo non conforme alla legge e alle norme di settore, con conseguente ed oggettiva lesione dei diritti dei cittadini utenti;

DELIBERA, A MAGGIORANZA,

per il caso in esame, nelle more di una possibile evoluzione, in senso più restrittivo, della giurisprudenza della Commissione di garanzia in materia di "dovere di influenza sindacale", l'archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle Segreterie territoriali di Roma delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti, con riferimento alle violazioni cointestate con delibera n. 14/332 del 15 settembre 2014;

AVVERTE, QUINDI,

l'esigenza di richiamare le Organizzazioni sindacali in indirizzo a non porre in essere, in alcun modo, per il futuro, comportamenti che possano sostenere forme di protesta illegittime da parte dei lavoratori e le invita ad una scrupolosa applicazione di quanto previsto dalla disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per impedire, attraverso una concreta azione dissuasiva nei confronti dei propri associati, che la protesta venga attuata in violazione delle regole.

3. LO SCIOPERO DELLE MANSIONI

Sciopero delle mansioni nel settore del trasporto locale, consistente nella mancata garanzia del “servizio a monoagente”

Delibera n. 98/805 del 26.II.1998

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con nota del 24 febbraio 1998, le Autolinee Sellitto di Ciardelli (Benevento) richiedevano la valutazione della forma di lotta sindacale consistente “nel non garantire il servizio di monoagente”, indetta dalla FIT-CISL con nota del 7 febbraio 1998 “a partire dal giorno 16 febbraio”;

che, aperto il procedimento (nota della Commissione del 4 maggio 1998), nessuna delle parti faceva pervenire ulteriori informazioni ed osservazioni;

che successivamente l’Azienda, dando riscontro ad una specifica richiesta di integrazione istruttoria (nota della Commissione del 17 luglio 1998), informava che la forma di lotta non aveva pregiudicato la funzionalità del servizio, pur avendo comportato conseguenze economiche negative per l’Azienda (così descritte nella nota del 19 luglio 1998: “Il servizio ad agente unico è previsto dalle norme contrattuali vigenti a carico del personale viaggiante a fronte dell’erogazione di una specifica indennità. La sospensione di detta prestazione lavorativa non ha inciso sulla materiale erogazione del servizio. L’utenza ha quindi, gratuitamente, fruito di un servizio di trasporto, per il quale, come noto, le vigenti disposizioni di legge prevedono che il 35% dei costi operativi sia coperto da ricavi del traffico”);

CONSIDERATO

che, secondo l’indirizzo adottato dalla Commissione, le forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero sono assoggettate alla disciplina della legge n. 146 del 1990 ogniqualvolta esse risultino idonee - per entità, durata ovvero modalità – a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio;

che, nel caso, tale presupposto è risultato inesistente, sulla base della apposita informativa richiesta all’Azienda, e da questa puntualmente fornita;

che tale rilievo vale ad escludere l’intervento della Commissione sulla questione;

RITIENE

che non sussistano i presupposti per un proprio intervento.

Astensione dalla effettuazione delle “residenze esterne del segnale di presenza”

Delibera n. 99/623 del 18.II.1999

LA COMMISSIONE

in merito alla segnalazione delle Organizzazioni sindacali Filt, Fit, Uilt, udita la proposta del Prof. Ghezzi, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera.

PREMESSO

che con nota del 26 maggio 1999 le Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt, Fit e Uilt hanno proclamato lo “sciopero degli straordinari fin da subito” presso l'azienda APAM di Mantova per protestare contro la direzione aziendale che “sta obbligando tutto il personale, con ordini di servizio a svolgere lavoro supplementare o straordinario, per coprire i turni di servizio di linea scoperti, garantendo così il servizio di trasporto pubblico”;

che, con nota in data 3 giugno 1999, prot. n. 6223/SAG, l'Azienda APAM di Mantova informa di uno sciopero di 4 ore proclamato in data 31 maggio per il giorno 11 giugno 1999 dalle organizzazioni sindacali provinciali Filt, Fit, Uilt;

che, nella predetta nota, l'Azienda segnala altresì che “la data prescelta per l'effettuazione dello sciopero precede di 2 giorni la consultazione elettorale delle Europee, peraltro concomitante, con quelle amministrative previste in quasi tutti i Comuni della Provincia di Mantova”;

che, con successiva nota del 7 giugno 1999, prot. n. 6391/sag, l'Azienda APAM Mantova ha comunicato che le organizzazioni sindacali proclamanti hanno sospeso lo sciopero indetto per il giorno 11 giugno 1999, “mantenendo quale forma di protesta per il medesimo giorno:

la presentazione in servizio senza la divisa regolare;

la non effettuazione dalle residenze esterne del segnale di presenza.

L'azienda fa presente che “il non segnalare la presenza dalle residenze esterne”.. può nuocere all'utenza “in quanto la Centrale operativa di Mantova non potrà intervenire per la sostituzione di autobus che si guastassero alla partenza o di personale che si ammali o si infortuni, con la possibilità dunque che saltino delle corse”;

che, con nota trasmessa via telefax in data 14 luglio 1999, prot. n. 3718, pos. n. 6555, la Commissione ha informato l'Azienda APAM di Mantova e le Segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt, Fit e Uilt della pendenza del procedimento di valutazione, allegando l'atto introduttivo e invitandola a trasmettere, entro 15 giorni, le informazioni e le osservazioni ritenute eventualmente opportune;

che, in data 23 luglio 1999, l'APAM di Mantova ha inviato informazioni ed osservazioni al fine di sottolineare il grave disagio provocato all'utenza dal blocco degli straordinari e dalle modalità di effettuazione dello sciopero indetto per il giorno 11 giugno 1999, peraltro comunicate solo in data 7 luglio non consentendo pertanto “il rispetto dei termini di legge per la comunicazione agli utenti”;

CONSIDERATO

che la l. n. 146/1990, all'art. 1.1 individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione e che all'art. 1.2 lett. b) della medesima legge vengono esplicitamente richiamati i trasporti pubblici urbani ed extraurbani;

che, con l'accordo nazionale raggiunto da FEDERTRASPORTI, FENIT ed ANAC con le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil, in data 7.2.1991 e valutato idoneo in data 14.3.1991, sono state individuate, ai sensi dell'art. 2.2. l. n. 146/1990, le prestazioni indispensabili da assicurare, in caso di sciopero nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

che, per costante orientamento della Commissione (v. da ultima delibera n. 98/367 del 25 giugno 1998), la proclamazione di astensione dal lavoro straordinario - contrariamente a quanto asseriscono le organizzazioni sindacali proclamanti - costituisce proclamazione di sciopero assoggettato alle regole sul preavviso, sull'indicazione della durata e sulle prestazioni indispensabili;

che la proclamazione, in data 26 maggio 1999, di un'astensione da "qualsiasi tipo di prestazione straordinaria" non rispetta il termine legale di preavviso di dieci giorni e viola la regola sull'indicazione della durata;

che, tuttavia, la predetta astensione nel caso in esame è specificamente motivata quale reazione a richiesta di lavoro straordinario considerata illegittima, configurandosi, pertanto, in tale ipotesi non una forma di sciopero, ma un rifiuto collettivo di prestazioni giudicate non dovute;

che le modalità di effettuazione dello sciopero delle mansioni indetto per il giorno 11 giugno, consistenti nella astensione dalla effettuazione "dalle residenze esterne del segnale di presenza" e potenzialmente idonee a creare danno agli utenti, sono state comunicate solo il 7 luglio e quindi in violazione dell'art.2, comma 1, della l.n.146/1990, che impone il preavviso di dieci giorni con riguardo alla data dello sciopero e alle modalità di effettuazione dello stesso;

che tali violazioni devono considerarsi, ai fini della presente valutazione, come assorbenti di ogni altro eventuale rilievo;

che, secondo l'avviso espresso dalla Commissione (delibera n. 97/267 del 10 aprile 1997), il datore di lavoro non può sottrarsi all'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi quando sia intervenuta una segnalazione della Commissione ai fini sanzionatori di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 4 della legge n. 146/1990, trattandosi, nel caso, di un potere "collegato alla tutela di un interesse pubblico" (Corte Cost., sentenza n. 57/1995);

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato le astensioni dell'11 giugno 1999 presso l'azienda APAM di Mantova, rilevando la suindicata violazione del termine di preavviso, e segnalandola ai sensi dell'art. 13, lettera c), ed agli effetti dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 1995.

Comparto Scuola. Attività di somministrazione e/o correzione dei test Invalsi. Insussistenza di uno sciopero delle mansioni

Verbale n. 1116 dell'11.04.2016

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero breve di mansione delle attività funzionali all'insegnamento relative alle prove Invalsi, proclamato, in data 6 aprile 2016, da parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale SGB, con la seguente articolazione: sciopero breve di mansione nella sola scuola primaria a partire dal 4 e 5 maggio 2016, per tutte le attività; 12 maggio 2016, sciopero generale di tutto il personale del Comparto Scuola; dal 13 maggio 2016, sciopero breve di mansione per la scuola superiore per le attività di correzione e tabulazione dei test Invalsi;

RITIENE

che l'attività di somministrazione dei test Invalsi rientri nell'attività ordinaria d'istituto funzionale all'insegnamento, la cui astensione non può configurare l'ipotesi di sciopero delle mansioni, così come delineato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il quale esula dal concetto di diritto di sciopero, oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 40 della Costituzione.

4. LO SCIOPERO PIGNOLO

Stato di agitazione del “personale navigante di cabina” consistente nella richiesta del personale di turno di una rigida applicazione della normativa contrattuale

Delibera n. 07/451 del 26.07.2007

LA COMMISSIONE PREMESSO

- 1) che, con nota del 15 maggio 2007, Alitalia comunicava che, come risultava da comunicati stampa e dal comunicato sindacale allegato, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Anpav Avia e SDL, avevano attivato uno stato di agitazione per la categoria “personale navigante di cabina” e tale stato di agitazione, consistente nella richiesta del personale di turno di una rigida applicazione della normativa contrattuale, aveva generato “forti criticità all’operativo di Compagnia, producendo numerose cancellazioni...e significativi ritardi rispetto agli orari schedulati”;
- 2) che, in effetti, con il comunicato sindacale del 14 maggio 2007, avente ad oggetto “stato di agitazione assistenti di volo”, Filt Cgil, Fit Cisl C.V., Uiltrasporti, UGL T.A., SDL T.A. e le Associazioni professionali Anpav, Avia preannunciavano, a partire dal 15 maggio 2007, lo stato di agitazione degli Assistenti di volo Alitalia, con richiesta della rigida applicazione del contratto di lavoro e della “corretta costruzione degli avvicendamenti mensili di medio raggio e la relativa composizione sia quantitativa che qualitativa dell’equipaggio nel rispetto del dettato contrattuale”;
- 3) che, con successive note del 16 e 17 maggio 2007, Alitalia informava che lo stato di agitazione era ancora in corso, provocando ritardi su molti voli, e che – a fronte delle numerose richieste del personale in partenza di operare voli con composizione equipaggio differente da quella programmata per i collegamenti nazionali ed internazionali – la Società aveva effettuato variazioni alle turnazioni degli assistenti di volo, al fine di limitare i danni per l’utenza;
- 4) che, in ragione del protrarsi dello stato di agitazione, la Commissione convocava le parti in apposita audizione per il giorno 22 maggio 2007. Nel corso della stessa i rappresentanti aziendali evidenziavano come la vertenza, pur investendo un complesso di rivendicazioni contrattuali ed economiche, fosse riconducibile principalmente alle modalità di composizione degli equipaggi in base alle normative contrattuali vigenti; mentre le OO.SS. denunciavano la violazione di quanto previsto dal CCNL in materia di composizione degli equipaggi. Con nota depositata nel corso dell’audizione e con successiva nota del 23 maggio 2007, Alitalia specificava le modalità attuative dello stato di agitazione, consistenti nella presentazione, da parte del personale in partenza, di dichiarazioni individuali, effettuate in coincidenza con l’inizio del turno di lavoro assegnato, con cui si rappresentava la propria indisponibilità ad operare l’attività assegnata qualora la stessa venisse considerata, secondo la posizione sindacale, in violazione della normativa contrattuale, con conseguente difficoltà, per la Società, di predisporre efficaci misure preventive a tutela dell’operativo e dell’utenza. I rappresentanti sindacali denunciavano invece la violazione, da parte della Società, di quanto previsto dal contratto collettivo in materia di composizione degli equipaggi, da cui sarebbe conseguito un pesante sottodimensionamento delle qualifiche professionali del personale, sottolineando altresì come la violazione in questione non fosse che una delle tante perpetrate dalla Società nella attuale difficile fase delle relazioni industriali;
- 5) che, la Commissione, nella seduta del 24 maggio 2007, visti gli artt. 4, comma *4-quater*, e 13, lettera h) ed i) della legge n. 146 del 1990, modificata dalla legge n. 83 del 2000, ha deliberato l’apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento delle parti per accertare le cause di insorgenza del conflitto, nonché rispettivamente: nei confronti delle Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl C.V., Uiltrasporti, UGL T.A., SDL T.A., Anpav e Avia per l’accertamento della violazione dell’obbligo del preavviso, di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e Del. n. 01/92 del 19 luglio 2001 (pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185); della mancata predeterminazione della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione, di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 146 del 1990 e successive

modificazioni; della mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 146/1990 e successive modificazioni e dell'art. 20 della citata Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo; nei confronti della Società Alitalia, per l'accertamento della violazione relativa alla mancanza di adeguata comunicazione all'utenza, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della l. n. 146/1990 e successive modificazioni, relativamente al preannunciato stato di agitazione degli Assistenti di volo;

6) che, con nota del 4 giugno 2007, Alitalia, nel comunicare il perdurare dello stato di agitazione degli assistenti di volo, ha trasmesso un quadro di sintesi degli effetti onerosi prodotti sull'operativo della Compagnia dalle agitazioni sindacali in corso;

7) che, con nota del 12 giugno 2007, Alitalia ha presentato le proprie osservazioni a difesa, sottolineando come, attraverso la comunicazione sindacale relativa allo stato di agitazione degli assistenti di volo, alla Società sia stata "esclusivamente preannunciata una situazione di probabile criticità operativa senza tuttavia ricevere alcuna informazione su modalità e durata dell'azione sindacale su cui...l'azienda è tenuta a dare adeguata informazione all'utenza. Pertanto in ragione di tale situazione di indeterminatezza l'azienda non ha potuto fornire, nell'ambito della dovuta informativa, previsioni certe di attività o di interruzione del servizio". Con la medesima nota la Società ha altresì evidenziato come, a fronte del rifiuto da parte del personale di rispettare i turni programmati dall'azienda, "gli enti operativi Alitalia hanno operato modifiche degli avvicendamenti che hanno permesso di contenere cancellazioni e ritardi alla prevista attività di linea";

8) che, con nota del 20 giugno 2007, le Segretarie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, UGL e le Presidenze di Anpav e Avia hanno precisato quanto segue: a) lo stato di agitazione è stato conseguente ai gravi inadempimenti contrattuali da parte della Società Alitalia circa la composizione degli equipaggi di volo; b) il personale si è attenuto a quanto previsto dal contratto, chiedendone il rispetto all'azienda e rimanendo a disposizione della stessa; c) le scelte aziendali sono state indipendenti dalle posizioni sindacali e le eventuali conseguenze per gli utenti erano da addebitare esclusivamente alla società; d) il comportamento dei lavoratori non poteva essere considerato sciopero né assimilato ad esso, non rientrando quindi nelle previsioni della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche.

8) Con la medesima nota, le Organizzazioni sindacali richiedevano alla Commissione di essere convocate per essere sentite a difesa. Nel corso dell'audizione, svoltasi presso questa Commissione in data 28 giugno 2007, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni professionali ribadivano quanto già comunicato con la nota del 20 giugno 2007, precisando in particolare che: a) le violazioni contrattuali, da parte dell'azienda, erano state poste in essere precedentemente al 15 maggio 2007; b) numerose cancellazioni di voli erano avvenute pur in presenza di equipaggi completi e disponibili a partire; c) non si era in presenza di un'astensione dal lavoro: nel corso dell'"agitazione" in questione, gli assistenti di volo si sono messi a disposizione per effettuare qualsiasi attività alternativa, rientrando nelle previsioni contrattuali, tanto che, nella maggior parte dei casi, sono stati impiegati per altri servizi; d) l'azienda non ha dato seguito alle contestazioni disciplinari aperte nei confronti di alcuni dipendenti e, a seguito della sottoscrizione dell'accordo in data 20 giugno 2007, la stessa si è conformata alle disposizioni già previste nel contratto, procedendo a 240 assunzioni di nuovo personale ed ai relativi passaggi di qualifica. I rappresentanti sindacali allegavano altresì comunicato sindacale del 9 maggio 2007, indirizzato ad Alitalia, con cui si preannunciava uno stato di agitazione a partire dal 15 maggio 2007 per la vertenza degli Assistenti di volo;

CONSIDERATO

1) che la legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. I, comma I, individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione e che all'art. I, comma 2, della medesima legge viene richiamato il settore del trasporto aereo;

2) che le regole sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto aereo sono contenute, oltre che nella legge suindicata, nella Regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n 185;

- 3) che lo stato di agitazione sindacale degli assistenti di volo, attuato a partire dal 15 maggio 2007 e conclusosi con la stipulazione dell'accordo in data 6 giugno 2007, ha causato pesanti disservizi all'utenza a causa della soppressione di numerosi voli senza che la medesima utenza fosse preavvisata e con compromissione, talora, delle prestazioni indispensabili, come denunciato dagli organi di informazione e da singoli utenti;
- 4) che, essendosi tradotta in un'astensione concertata dal lavoro, l'azione sindacale in questione rientra nel campo di applicazione della l. n. 146 del 1990;
- 5) che, sotto il profilo in esame, vale a dire sotto il profilo della riconducibilità a sciopero e, dunque, al campo di applicazione della l. n. 146 del 1990, a nulla rileva che gli assistenti di volo abbiano dichiarato la propria disponibilità a partire a seguito di "regolare" composizione degli equipaggi, restando il fatto della astensione dal lavoro;
- 6) che, tra l'altro, la denunciata violazione da parte di Alitalia delle disposizioni del contratto collettivo relative alla composizione degli equipaggi – ed in particolare della disposizione relativa alla necessaria presenza di un capo cabina di 1^a categoria in luogo di uno di 2^a categoria per certi tipi di volo – quand'anche esistente, non potrebbe essere considerata un inadempimento del singolo contratto di lavoro. E, comunque, quando abbia rilievo collettivo – come nel caso in questione, in cui vi è stata proclamazione sindacale – a nulla rileva che l'astensione dal lavoro possa avere, sul piano civilistico, la qualificazione come eccezione di inadempimento;
- 7) che le cause di insorgenza del conflitto, pur considerate – ed invero la vertenza si protraeva da tempo e solo a seguito della medesima è stato stipulato un accordo collettivo, volto a dar seguito alle rivendicazioni sindacali – non costituiscono, secondo l'orientamento di questa Commissione, esimenti da responsabilità, ma influiscono unicamente sull'entità della sanzione;
- 8) che, quanto alla posizione della Società Alitalia, nessun pregio ha l'osservazione che, non avendo avuto la medesima alcuna informazione su modalità e durata dell'azione sindacale, in tale situazione di "indeterminatezza" l'azienda si è trovata nell'impossibilità di fornire all'utenza "previsioni certe di attività o di interruzioni del servizio"; ed invero fin dal 9 maggio 2007 la società conosceva che, a partire dal 15 maggio 2007, vi sarebbe stata una agitazione degli assistenti di volo, "articolata" "nel rigido rispetto delle norme contrattuali", così come gli operativi dei voli, sicché ben avrebbe potuto (e dovuto) farsi carico di dare informazioni all'utenza; fermo restando che "previsioni certe (!) di attività o di interruzione del servizio" non sono possibili neppure nelle ipotesi di sciopero più consuete, non conoscendo con certezza le imprese e le amministrazioni erogatrici di pubblici servizi il grado di adesione al medesimo;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl C.V., Uiltrasporti, UGL T.A., SDL T.A., Anpav e Avia relativamente allo stato di agitazione degli Assistenti di Volo posto in essere a partire dal 15 maggio 2007 ed il comportamento della Società Alitalia, relativamente alla violazione degli obblighi dell'informazione all'utenza, in occasione de suddetto stato di agitazione;

DELIBERA

in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la sospensione dei contributi sindacali dovuti alle suddette organizzazioni sindacali ed associazioni professionali per un ammontare economico di euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00), per ciascun soggetto collettivo, con ogni conseguenza di legge;

in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti della Società Alitalia, la sanzione amministrativa pecuniaria per un ammontare economico di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), con ogni conseguenza di legge.

Anche l'ostruzionismo o lo sciopero pignolo, laddove si traducano in una compromissione o limitazione dei servizi essenziali, può essere oggetto di valutazione da parte della Commissione

Delibera n. 07/721 del 29.II.2007

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, in data 3 settembre 2007, questa Commissione richiedeva ad Alitalia Express e Alitalia ogni informazione utile (in particolare modalità e effettivo impatto sull'erogazione del servizio all'utenza) relativa allo stato di agitazione del personale di volo e terra in servizio presso l'aeroporto di Milano Malpensa, in atto dalla fine di agosto 2007;

che, in data 5 settembre 2007, Alitalia Express significava che, a partire dal 29 agosto 2007, si era registrato un incremento anomalo delle segnalazioni di "inefficienza tecnica degli aeromobili", che aveva comportato l'indisponibilità contemporanea di più velivoli, con conseguenti ricadute sulla regolarità dei voli; e che, comunque, tale incremento anomalo era oggetto di approfondimento da parte della compagnia;

che, in data 6 settembre 2007, la Commissione, nel sollecitare ulteriori precisazioni a Alitalia e Alitalia Express, richiedeva anche ad ENAC ogni notizia utile in ordine all'istruttoria in corso;

che, in data 7 settembre 2007, Alitalia Express chiariva secondo quali modalità avvengono di norma le segnalazioni di inefficienza degli aeromobili da parte degli equipaggi e che, nel caso in cui i relativi interventi di manutenzione non siano effettuabili in tempi brevi, ne può derivare un'indisponibilità dell'aeromobile anche per i giorni successivi, con conseguente necessità di effettuare cancellazioni preventive a tutela dell'utenza;

che, in data 19 settembre 2007, ENAC, all'esito dell'indagine espletata, ha comunicato alla Commissione che effettivamente il numero delle segnalazioni di avarie tecniche nel periodo considerato (29 agosto – 7 settembre) è stato statisticamente anomalo e che un certo numero di malfunzionamenti non è stato confermato dai tecnici di manutenzione; che, comunque, a seguito di qualunque segnalazione di anomalia tecnica da parte dell'equipaggio, le normative della sicurezza del volo prescrivono che deve essere effettuato un intervento tecnico verifica (e, naturalmente, se del caso, di "rettifica dell'efficienza");

che, a seguito di ciò, la Commissione, in data 12 ottobre 2007, chiedeva a Alitalia Express di precisare quali e quanti "malfunzionamenti" non fossero stati confermati in occasione della successiva verifica tecnica;

che, in data 8 novembre 2007, Alitalia Express, nel ribadire l'anomalia del numero di segnalazioni di avarie tecniche nel periodo considerato, rilevava che: per 76 delle suddette segnalazioni non era risultata evidente un'avaria ma non era possibile affermare che la stessa non si fosse effettivamente manifestata in volo, per 48 segnalazioni è risultata difficile la valutazione a posteriori, in un solo caso (che peraltro non ha comportato cancellazioni) si è accertata una segnalazione errata; concludeva, dunque, che l'aumento anomalo delle segnalazioni poteva trovare "riscontro in un atteggiamento, da parte degli equipaggi, particolarmente puntiglioso e scrupoloso, con l'obiettivo di impiegare un aeromobile assolutamente perfetto";

CONSIDERATO

che anche l'ostruzionismo o lo sciopero pignolo, là dove si traducano in una compromissione o limitazione dei servizi essenziali, ben possono essere oggetto di valutazione da parte di questa Commissione alla luce della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

che tutti i soggetti che concorrono alla erogazione dei servizi essenziali, ivi comprese le imprese o le amministrazioni erogatrici, sono tenute a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

che, peraltro, dall'indagine di ENAC è risultato che la cancellazione dei voli operata da Alitalia Express nel periodo considerato è stata obiettivamente giustificata dalle segnalazioni di avarie tecniche degli aeromobili da parte degli equipaggi, considerate anche le normative di sicurezza del volo;

che, d'altro canto, Alitalia Express, pur confermando l'anomalia quantitativa delle segnalazioni di avaria tecnica degli aeromobili rispetto alla media giornaliera, ha segnalato che in un solo caso si è accertata una segnalazione errata a fronte della quale non si è verificata alcuna cancellazione;

DELIBERA

l'archiviazione del caso.

Lo sciopero pignolo non configura un'astensione dal lavoro rientrante nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990

Verbale n. 810 del 19.03.2009

La Commissione delibera di comunicare che il comportamento posto in essere dal personale non configura un'astensione dal lavoro rientrante nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modifiche. Al riguardo precisa, infatti, che le condotte riferite a questioni collegate alla disciplina dei rapporti di lavoro trovano sanzione nei provvedimenti disciplinari o rientrano nella competenza dell'autorità di pubblica sicurezza ove si tratti di comportamenti illeciti.

5. IL PICCHETTAGGIO

Valutazione negativa del comportamento dei lavoratori di un'azienda del trasporto pubblico locale consistente in un'azione di "picchettaggio" dinanzi ai depositi dei mezzi che, di fatto, ne ha impedito l'uscita con conseguenti gravi problemi per la mobilità dei cittadini

Delibera n. 04/I66 del 18.03.2004

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 22 dicembre 2003 la Prefettura di Bologna inviava copia dell'ordinanza con la quale aveva disposto la precettazione del personale dipendente dall'azienda ATC di Bologna, che dalla mattina del 22 dicembre 2003 aveva posto in essere una azione di protesta consistente nel "picchettaggio" dinanzi ai depositi di Battindarno e di Via Due Madonne, impedendo l'uscita degli automezzi dai depositi con conseguenti gravi problemi per la mobilità dei cittadini; che vi era, pertanto, il rischio che se protratta nelle ore successive tale forma di protesta avrebbe determinato una grave compromissione del diritto alla libertà di circolazione;

che con successiva nota del 22 dicembre 2003 la Prefettura inviava copia dell'ordinanza di precettazione riguardante il personale dipendente dall'azienda ATC di Bologna anche per i giorni 23 e 24 dicembre 2003 per il timore del ripetersi di illegittime non preavvisate astensioni dal lavoro analoghe a quelle poste in essere in quei giorni in altre province;

che, con nota del 20 dicembre 2003, il Coordinamento Nazionale Sindacati Di Base - Sult Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Cobas, Rdb-Cub Trasporti comunicava di far proprie le proteste spontanee dei lavoratori in atto nel Paese contro l'esito della vertenza sul rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

che la Commissione di garanzia, nella seduta del 23 dicembre 2003, a seguito delle segnalazioni pervenute, relative al grave disservizio verificatosi a Bologna il 22 dicembre 2003, deliberava l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, lett. i) della l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti delle segreterie di Sult-Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Cobas, Rdb-Cub Trasporti, contestando la mancata osservanza dell'obbligo del preavviso di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, e ss. mod.; della predeterminazione della durata di cui all'art. 2, comma 1, della legge citata; della franchigia di cui all'art. 4 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, adottata da questa Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70); delle fasce di garanzia di cui all'art. 2, comma 2 della predetta legge ed all'art. 11 lett. b) della citata Regolamentazione provvisoria. Invitando, altresì, nello stesso provvedimento le O.O.S.S. a precisare le iniziative adottate per garantire il rispetto delle prestazioni indispensabili;

che con nota del 24 dicembre 2003 la Prefettura di Bologna trasmetteva copia del volantino inviato dall'azienda ATC di Bologna relativo all'ordine del giorno dell'assemblea del 22 dicembre 2003 del personale dipendente dalla suddetta azienda nel quale si esprimeva solidarietà e sostegno ai colleghi in lotta in tutta Italia;

che, con nota del 24 febbraio 2004 (atto prevenuto a questa Commissione in data 24 febbraio 2004), il Coordinamento Nazionale Sindacati Di Base - Sult Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Cobas, Rdb-Cub Trasporti, chiariva di aver espresso ex post la propria solidarietà politica alle ragioni di lotta che avevano determinato la precedente spontanea iniziativa dei lavoratori e di non aver proclamato alcuno sciopero.

Nella stessa nota, peraltro, i sindacati di base chiedevano, comunque, di essere ascoltati personalmente sui fatti oggetto di contestazione;

che, a seguito della predetta nota, la Commissione deliberava di procedere ad apposita audizione del Coordinamento Nazionale Sindacati Di Base - Sult Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Cobas, Rdb-Cub Trasporti in data 4 marzo 2004;

che nel corso dell'audizione del 4 marzo 2004 il Coordinamento Nazionale Sindacati Di Base ribadiva quanto già affermato nelle note inviate alla Commissione e, cioè, che tutte le astensioni dal lavoro verificatesi all'esito della vertenza sul rinnovo del contratto nazionale di categoria e, precisamente, tra il 19 dicembre 2003 e i giorni successivi, dovevano qualificarsi come "astensioni spontanee dei lavoratori", nei riguardi delle quali esso aveva ritenuto di manifestare una solidarietà di tipo politico, senza aver in alcun modo promosso detta iniziativa;

CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che l'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990, e ss. mod. impone l'obbligo di un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni, e che tale obbligo è ribadito anche all'art. 7 della predetta Regolamentazione provvisoria;

che l'art. 2, comma 2, della stessa legge e all'art. 11 lett. b) della Regolamentazione provvisoria già citata impongono il rispetto di fasce orarie di garanzia coincidenti con i periodi di massima richiesta per l'utenza nelle quali deve essere effettuato "il servizio completo";

che l'art. 4 della Regolamentazione provvisoria esclude dagli scioperi alcuni periodi di franchigia e, segnatamente, quello tra il 17 dicembre ed il 7 gennaio;

che nella giornata del 22 dicembre 2003 il personale dipendente dall'azienda ATC di Bologna ha posto in essere una astensione dal lavoro senza alcun preavviso, senza la salvaguardia dei servizi minimi ed in periodo di franchigia;

che il Coordinamento Nazionale Sindacati Di Base – Sult Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Cobas, Rdb-Cub Trasporti – ha dichiarato, con comunicazioni scritte, a seguito dell'apertura del presente procedimento, la propria estraneità all'azione di sciopero con violazione dell'obbligo di preavviso, dell'obbligo di predeterminazione della durata, della franchigia e delle fasce orarie di garanzia nelle quali deve essere assicurato il servizio completo, sciopero da considerarsi come una manifestazione di protesta spontanea attuata dai lavoratori;

che, dall'istruttoria espletata e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalle associazioni sindacali sul significato della comunicazione del 20 dicembre 2003, non può desumersi un'iniziativa di organizzazione dello sciopero ad opera dei sindacati in epigrafe, bensì una mera condivisione ex post di fatti già avvenuti;

che, pertanto, all'esito della istruttoria espletata, l'astensione dal lavoro risulta promossa da una coalizione spontanea e, pertanto, non vi sono i presupposti per una valutazione negativa del

comportamento del Coordinamento Nazionale Sindacati Di Base – Sult Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Cobas, Rdb-Cub Trasporti;

che, tuttavia, tale forma di sciopero è palesemente illegittima per inosservanza degli obblighi che derivano dalla l. n. 146/1990 e dalla regolamentazione provvisoria, segnatamente delle previsioni relative al preavviso, alle fasce orarie di servizio completo ed alle franchigie, con la conseguente e grave compromissione dei diritti fondamentali degli utenti, anche in considerazione del suo carattere improvviso;

che, in considerazione delle predette modalità, le cause di insorgenza del conflitto, pur valutate dalla Commissione, non possono costituire una esimente;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della coalizione spontanea formatasi presso i depositi dell'Azienda ATC di Bologna con riguardo all'astensione collettiva dal lavoro attuata il 22 dicembre 2003

RILEVATO CHE

non essendo individuabili, allo stato delle attuali conoscenze di questa Commissione, i responsabili, ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, del comitato spontaneo organizzatore della predetta astensione collettiva, non è dato applicare la sanzione di cui all'art. 4, comma 2 e 4 bis, l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

VISTI

gli artt. 4, comma I e I3, lett. i), l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;

PRESCRIVE

alla azienda ATC di Bologna l'apertura del procedimento disciplinare a carico dei lavoratori che il 22 dicembre 2003 hanno partecipato a tale forma illegittima di sciopero, al fine dell'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, e di comunicare alla Commissione di Garanzia gli esiti dei suddetti procedimenti disciplinari.

Le azioni di picchettaggio, ovvero di “blocco” degli accessi ai luoghi di lavoro, possono essere oggetto di valutazione nelle competenti sedi

Verbale n. 646 del 15.02.2006

La Commissione delibera che non rientrano tra i poteri della stessa interventi volti a sanzionare azioni da parte di personale non in servizio e, dunque, non scioperante, fermo restando che le azioni di picchettaggio ovvero di “blocco” degli accessi ai luoghi di lavoro potranno essere oggetto di valutazione nelle competenti sedi.

Se l'azione di sciopero è avvenuta nel rispetto della disciplina vigente, le forme di picchettaggio o di blocco dell'accesso alla rimessa attengono a questioni di ordine pubblico

Verbale n. 814 del 23.04.2009

La Commissione, rilevato che l'azienda ha precisato che il denunciato grave disagio agli utenti è stato conseguenza di forme di picchettaggio o di blocco dell'accesso alla rimessa, ritenuto che i problemi emersi sono attinenti all'ordine pubblico e che l'azione di sciopero è avvenuta nel rispetto della disciplina vigente, delibera il non luogo a provvedere, atteso che l'Azienda non ha fornito le informazioni richieste per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza della Commissione.

6. L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1460 C.C.

Problematica generale dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni

Delibera n. 05/10 del 12.01.2005

LA COMMISSIONE PREMESSO

che si è posto in diversi casi il problema dell'applicabilità della legge n. 146/90 in caso di astensione collettiva dal lavoro a seguito del ritardato pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori;

che parimenti si è posta la questione se la revoca intempestiva dello sciopero, a seguito dell'adempimento dell'obbligo retributivo, costituisca una forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/90;

che appare opportuno risolvere dette questioni formulando un orientamento di carattere generale;

che peraltro, con delibera n. 342 del 16 giugno 1998, questa Commissione ha già avuto modo di precisare che *“il ritardo nel pagamento degli stipendi, o di altri emolumenti, non è, di per sé, una motivazione tale da esimere le Organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge n. 146/1990”*;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

anche l'astensione collettiva proclamata per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990;

l'avvenuta corresponsione della retribuzione arretrata integra un'ipotesi di composizione del conflitto e, quindi, è assimilabile all' "accordo tra le parti", che costituisce, per espressa disposizione legislativa (art. 2, comma 6, della legge n. 146/90), elemento ostativo della configurazione della revoca intempestiva quale forma sleale di azione sindacale;

della gravità dell'inadempimento datoriale potrà essere tenuto conto, da parte della Commissione, nella valutazione del comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater*, della legge n. 146 del 1990.

La prestazione lavorativa a seguito della mancata corresponsione della retribuzione può essere considerato legittimo rifiuto individuale di una prestazione non dovuta a fronte dell'inadempimento del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1460 c.c., solo allorquando si sia in presenza di un apprezzabile ritardo nella corresponsione della retribuzione tale da ledere il diritto costituzionale dei lavoratori a una esistenza libera e dignitosa

Verbale n. 716 del 22.03.2007

La Commissione chiarisce che, secondo il proprio orientamento, il rifiuto di rendere la prestazione lavorativa a seguito della mancata corresponsione della retribuzione può essere considerato legittimo rifiuto individuale di una prestazione non dovuta a fronte dell'inadempimento del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1460 c.c., solo allorquando si sia in presenza di un apprezzabile ritardo nella corresponsione della retribuzione.

Di conseguenza, l'astensione collettiva in oggetto, determinata da un ritardo di circa quindici giorni nel pagamento della retribuzione di febbraio, dovrebbe essere considerata a tutti gli effetti astensione collettiva dal lavoro soggetta alle regole della legge n. 146/1990 e ss. mod., e dunque anche alla potestà di valutazione delle cause di insorgenza del conflitto da parte della Commissione.

Occorre considerare, peraltro, che l'inadempimento del datore di lavoro è reiterato nel tempo, e che, comunque, la comunicazione della LIROSI del 2 marzo 2007, preannunciando la prossima interruzione del servizio per mancanza di carburante malgrado la disponibilità di scorte adeguate (v. nota Prefettura di Reggio Calabria del 20.03.2007), evidenzia una concorrente responsabilità dell'azienda nella determinazione del clima che ha generato l'astensione dal lavoro.

Allo stato, pertanto, la Commissione ha ritenuto di archiviare la pratica.

Si ribadisce, tuttavia, che la mancata resa di prestazioni lavorative a seguito dell'omessa corresponsione della retribuzione sarà considerata legittimo rifiuto *ex art.* 1460 c.c., come tale esentato dal rispetto delle procedure della legge n. 146/1990 e ss. mod., solo ove il ritardo nel pagamento delle retribuzioni sia tale da ledere il diritto costituzionale dei lavoratori a una esistenza libera e dignitosa.

Per integrare la fattispecie della eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., il rifiuto della prestazione non deve essere intermittente e a scelta dei lavoratori, ma continuo fino all'adempimento della controparte

Delibera n. 08/367 del 17.07.2008

LA COMMISSIONE PREMESSO CHE

L'azienda Cosir s.r.l., con nota del 17 marzo 2008 (atto pervenuto in data 18 marzo 2008), ha comunicato che il sindacato Fiadel, dipartimento regionale, igiene ambientale Sardegna, ha proclamato una giornata di sciopero per il 18 marzo 2008, senza indicare le modalità di attuazione, senza rispettare il preavviso né il periodo di franchigia pasquale. L'azienda tuttavia, non ha allegato l'atto di proclamazione;

il sindacato Fiadel, dipartimento igiene ambientale segreteria regionale Sardegna, con nota del 17 marzo 2008, ha contestato le affermazioni aziendali ed ha sostenuto che lo stesso sindacato si è limitato a riferire l'intenzione espressa dai lavoratori dipendenti dell'azienda di astenersi dalle attività lavorative, in applicazione dell'art. 1460 c.c. Alla nota sono state allegate due comunicazioni del 17 marzo 2008, prot. n. 164/08 e del 13 marzo 2008, prot. n. 154/08, con le quali il sindacato ha affermato che ogni mese, nel Comune di Sant'Anna Arresi, i lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani vivono il persistente ritardo nel pagamento delle mensilità loro spettanti e per tale ragione i lavoratori hanno espresso l'intenzione di astenersi dall'attività lavorativa a partire dal giorno 18 marzo 2008, sino all'avvenuto pagamento. Ciò in quanto l'art. 1460 c.c. stabilisce che nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565 c.c.);

il Consorzio Cosir s.r.l., con la successiva nota del 18 marzo 2008, in risposta alla nota sindacale sopra riportata, ha affermato che i lavoratori impiegati nel Cantiere di Sant'Anna Arresi si sono astenuti dall'attività lavorativa per due ore e 30 minuti, dalle ore 6.00 alle ore 8.30, nella giornata del 18 marzo 2008. Per tale astensione il responsabile del cantiere si è visto costretto ad avvalersi di n. 2 unità esterne al cantiere oggetto dell'astensione, al fine di garantire l'esecuzione dei servizi previsti. Inoltre, nella nota l'azienda ha contestato il riferimento sindacale all'art. 1460 c.c. ed ha ribadito la sussistenza dei profili di illegittimità dell'astensione già rilevati nella precedente nota del 17 marzo 2008, sopra menzionata;

il Commissario delegato con nota istruttoria del 19 marzo 2008, ha richiesto alla O.S. Fiadel, dipartimento di igiene ambientale, segreteria regionale Sardegna, all'azienda Cosir s.r.l. ed al Prefetto di Cagliari, di fornire ogni elemento utile ad avviare una compiuta istruttoria sul caso;

l'azienda Cosir s.r.l. con nota del 19 marzo 2008, in risposta alla richiesta istruttoria, si è riportata a quanto affermato nella nota del 18 marzo 2008, evidenziata al punto n. 3;

la O.S. Fiadel, dipartimento di igiene ambientale, segreteria regionale Sardegna, con nota del 20 marzo 2008, in risposta alla istruttoria, ha ribadito che il sindacato ha compiuto l'azione di riferire sia all'azienda Cosir s.r.l. che all'Ente appaltante il servizio, l'intenzione liberamente espressa dai lavoratori dipendenti, di rifiutare l'adempimento dell'obbligazione contrattuale in applicazione dell'art. 1460 c.c. Ha riferito, inoltre, che le comunicazioni del sindacato avevano l'unico scopo di avvertire la società titolare dell'appalto della situazione di precarietà alla quale veniva esposta la regolarità del servizio per diretta ed esclusiva responsabilità della stessa azienda come conseguenza dei reiterati e oramai insopportabili ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori dipendenti. Secondo il sindacato, infine,

era evidente che la regolarità del servizio era stata messa a rischio esclusivamente a causa di questo atteggiamento irresponsabile dell'azienda;

la Commissione, con ulteriore richiesta istruttoria del 16 maggio 2008, ha richiesto all'azienda Cosir s.r.l. di precisare: i giorni di astensione; se fossero state rese le prestazioni indispensabili; quando le retribuzioni fossero state erogate; quanto ritardo sia stato accumulato prima della corresponsione delle retribuzioni;

l'azienda Cosir s.r.l., con nota del 22 maggio 2008, in risposta alla richiesta istruttoria (atto pervenuto in data 28 maggio 2008), ha ribadito che nella giornata del 18 marzo 2008, il responsabile del Cantiere di Sant'Anna Arresi si è visto costretto ad utilizzare n. 2 unità di altro cantiere, come già riferito nella nota del 18 marzo 2008, evidenziata al punto n.3. Solo per tale ragione, ha affermato l'azienda, è stato possibile garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. La retribuzione di marzo 2008, ha riferito l'azienda, è stata pagata il 21 aprile 2008, con un ritardo di sei giorni rispetto alle previsioni del CCNL. Circa la durata dell'astensione l'azienda ha confermato che si è trattato di due ore e 30 minuti, dalle ore 6.00 alle ore 8.30, come precisato nella nota del 18 marzo 2008, evidenziata al punto n. 3;

la Commissione in data 29 maggio 2008, ha deliberato l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, lett. i) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti della organizzazione sindacale Fiadel, dipartimento regionale igiene ambientale Sardegna, per l'astensione del 18 marzo 2008, per le seguenti violazioni:

- mancata richiesta ed espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e succ. mod., come recepito all'art. I, e nell'allegato dell'Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e Fise e le organizzazioni sindacali FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U., n. 184 del 9 agosto 2001);
- mancato rispetto della regola del preavviso ai sensi dell'art. 2, comma I, l. n. 146/1990 e successive modifiche, come recepito nell'art. 2, del sopra citato accordo nazionale;
- mancata predeterminazione delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2, commi I e 2, l. n. 146/1990 e successive modifiche, come recepito nell'art. 8, dell'accordo nazionale sopra citato;
- mancata predeterminazione della durata ai sensi dell'art. 2, comma I, l. n. 146/1990 e successive modifiche, come recepito nell'art. 3 dell'accordo nazionale citato;
- mancato rispetto del periodo di franchigia pasquale ai sensi dell'art. 5 dell'accordo nazionale predetto. La delibera di apertura del procedimento di valutazione è stata notificata in data 3 giugno 2008;

in data 24 giugno 2008, il Consorzio Cosir s.r.l., in risposta all'apertura di procedimento di valutazione della Commissione ha comunicato l'ammontare dei contributi sindacali versati nel periodo 2006-2007-2008 (primo trimestre) al sindacato Fiadel, dipartimento regionale igiene ambientale Sardegna;

il sindacato Fiadel, dipartimento regionale igiene ambientale Sardegna, in risposta all'apertura di procedimento di valutazione della Commissione con nota del 3 luglio 2008, ha affermato che la segreteria Fiadel non ha proclamato alcuno sciopero. Riguardo alla eccezione di inadempimento il sindacato ha affermato che l'art. 1460 c.c., costituisce un rimedio individuale derivante dal contratto di lavoro ed è fondata sulla sinallagmaticità contrattuale. L'azienda, sempre secondo il sindacato, è tenuta a farsi carico di eventuali responsabilità nella mancata capacità organizzativa relativa all'esecuzione del contratto di appalto aventi ad oggetto servizi pubblici essenziali come lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse avere le capacità economiche-finanziarie per poter affrontare i costi necessari allo smaltimento dei rifiuti vi sarà un problema di rescissione del contratto tra l'appaltatrice e la S.A. ma tali responsabilità non potranno ricadere sui lavoratori che legittimamente

esercitano il loro diritto di non prestare l'attività lavorativa ex art. 1460 del c.c. La Fiadel ha affermato poi, di avere svolto il ruolo di semplice *nuncius*, avendo cioè comunicato all'azienda l'intenzione dei lavoratori di astenersi dal lavoro, stante il mancato pagamento delle retribuzioni, fino al momento in cui non avessero ricevuto detto pagamento ed ha sottolineato la mancanza di intermittenza nell'esercizio dell'eccezione di cui all'art 1460 c.c., infatti i lavoratori hanno ripreso a lavorare dopo circa due ore e 30 minuti, in quanto l'azienda ha, in quel momento, provveduto al pagamento delle retribuzioni non ancora corrisposte;

CONSIDERATO CHE

la legge n. 146 del 1990, e successive modifiche, individua all'art. 1 comma 2 lett. a), quale servizio pubblico essenziale, l'igiene pubblica;

nell'accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale e/o servizi alla collettività (accordo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/31 del 19.04. 2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), sono state individuate le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero in tale settore;

dalle dichiarazioni non soltanto sindacali ma dello stesso Consorzio Cosir s.r.l., la causa della agitazione va ricercata nei ritardi accumulatisi nella corresponsione dei salari ai lavoratori;

il ritardo nella corresponsione delle retribuzioni non è, di per sé, una motivazione tale da esimere le organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge n. 146/1990 e successive modifiche;

i lavoratori con la loro agitazione avrebbero violato numerose norme della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed in particolare le disposizioni che impongono la richiesta e l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e succ. mod., come recepito all'art. 1, e nell'allegato dell'Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e Fise e le organizzazioni sindacali FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U., n. 184 del 9 agosto 2001):

le disposizioni che prevedono il rispetto della regola del preavviso ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 146/1990 e successive modifiche, come recepito nell'art. 2, del sopra citato accordo nazionale;

le disposizioni che prevedono la predeterminazione delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, l. n. 146/1990 e successive modifiche, come recepito nell'art. 8, dell'accordo nazionale sopra citato;

le disposizioni che prevedono la predeterminazione della durata ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 146/1990 e successive modifiche, come recepito nell'art. 3 dell'accordo nazionale citato;

le disposizioni che prevedono il rispetto del periodo di franchigia pasquale ai sensi dell'art. 5 dell'accordo nazionale predetto;

tuttavia, la causa di insorgenza del conflitto dovuta al ritardo nella corresponsione della retribuzione rappresenta un elemento di cui la Commissione deve tenere conto, ai fini della valutazione ad essa rimessa dall'art. 13, lett. i), della legge n. 146/1990 e successive modifiche, così come le circostanze date dall'astensione di pochi lavoratori per sole due ore e 30 minuti e l'assenza di disservizi costituiscono ulteriori elementi di valutazione;

situazioni di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni si ripetono in modo piuttosto frequente a causa dei difficili rapporti tra Ente appaltante e società ;

non risulta agli atti la proclamazione di sciopero;

la Commissione, riguardo alla fattispecie della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., posta in essere in riferimento al ritardo nella corresponsione delle retribuzioni da parte delle aziende, con delibera n. 05/10 del 2005, ha precisato che *«il ritardo nel pagamento degli stipendi, o di altri emolumenti, non è, di per sé, una motivazione tale da esimere le organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge n. 146/1990»*. Della gravità dell'inadempimento datoriale potrà semmai *«essere tenuto conto, da parte della Commissione, nella valutazione del comportamento delle parti ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater della legge n. 146/1990»*;

per integrare la fattispecie della eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., il rifiuto della prestazione non potrebbe essere intermittente e a scelta dei lavoratori, ma continuo fino all'adempimento della controparte e nel caso in esame è stata constatata una continuità sino al pagamento delle retribuzioni;

RITIENE

nel caso di specie, solo in virtù della brevità dell'astensione, dell'esiguo numero di partecipanti alla stessa, del mancato disservizio all'utenza e della circostanza che situazioni di ritardo o di mancato pagamento si ripetono in modo piuttosto frequente a causa dei difficili rapporti tra Ente appaltante e società, che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa.

Astensione ad oltranza: qualificazione del comportamento dei lavoratori in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo I460 c.c.

Verbale n. II01 del 30.II.2015

La Commissione, con riferimento alla nota con la quale un'Azienda comunica di *“aver ricevuto in pari data la dichiarazione di stato di agitazione ad oltranza con astensione dal lavoro della totalità dei dipendenti di uffici e di cantiere, con convocazione di assemblea permanente presso la diga di Farneto del Principe in Roggiano Gravina”* e precisa che *“le motivazioni dello stato di agitazione sono riconducibili alla mancata erogazione dei salari e stipendi delle mensilità maturate dal mese di giugno a tutt'oggi”*, chiedendo al Prefetto di Cosenza di *“avviare un tavolo...considerato che questo Ente vanta nei confronti della Regione Calabria crediti sufficienti a soddisfare le richieste del personale per complessivi Euro I.69I.422,80”*, delibera il non luogo a provvedere rilevando che, nel caso di specie, sembrerebbero sussistere i presupposti per la qualificazione del comportamento dei lavoratori in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo I460 del codice civile.

Verbale n. II04 dell'II.0I.2016

La Commissione, con riferimento allo sciopero ad oltranza dei lavoratori di un'Azienda del trasporto pubblico locale, dovuto al mancato pagamento di dieci mensilità arretrate, delibera il non luogo a provvedere, ritenendo sussistenti i presupposti per la qualificazione del comportamento in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo I460 del codice civile.

CAPO IV

I REQUISITI DI LEGITTIMITA' DELLE ASTENSIONI COLLETTIVE

I.LE PROCEDURE PREVENTIVE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

Espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di successiva adesione di diverse Organizzazioni sindacali

Verbale n. 391 del 20.07.2000

In relazione alla questione dell'espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di successiva adesione di diverse Organizzazioni sindacali, la Commissione, dopo ampio e approfondito dibattito adotta il seguente indirizzo:

“Ove si tratti di adesione, per la medesima vertenza e con le stesse motivazioni, ad uno sciopero proclamato da altre organizzazioni sindacali per il quale siano state esperite, con esito negativo, le procedure di raffreddamento e di conciliazione, tali procedure non debbono essere ripetute dall'organizzazione sindacale che aderisce.

Ove, invece, si tratti di autonoma proclamazione inerente a differenti rivendicazioni (con mera coincidenza di data ed eventualmente di modalità), l'organizzazione sindacale proclamante dovrà esperire – come previsto dalla legge n. 83/2000 – le procedure anzidette preventivamente rispetto alla proclamazione.”

Procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di scioperi politici

Verbale n. 396 del 5.10.2000

La Commissione formula la seguente avvertenza:

“Quando si tratta di scioperi in senso lato politici e comunque non connessi a vertenze nelle quali sia precisamente individuabile una controparte, l'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione non trova applicazione, essendo tale obbligo evidentemente sancito per evitare il ricorso allo sciopero ove esista ancora una ragionevole possibilità di comporre la vertenza tra le parti”.

Delibera interpretativa in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione

Delibera n. 00/210-4.I del 21.09.2000

LA COMMISSIONE

adotta la seguente delibera interpretativa in merito alla nuova disciplina "a regime" delle procedure.

omissis

“Scaduto il termine di sei mesi concesso alle parti per concordare una nuova disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione conforme a quanto disposto dalla legge (art. 2, comma 2), dovrà necessariamente entrare in vigore una nuova disciplina di tali procedure.

Le procedure valutate idonee dalla Commissione saranno vincolanti per entrambe le parti, non solo nel senso (ovvio) che il rispetto di esse sarà rilevante sul piano dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ma anche nel senso che il loro rispetto rileverà sul piano della correttezza dei comportamenti valutabile dalla Commissione. Non potrà allora essere consentito a nessuna delle parti di sottrarsi unilateralmente alla applicazione di regole procedurali valutate idonee.

Secondo quanto previsto dalla legge, tuttavia, le parti potranno, d'intesa, non applicare le procedure contrattuali, adendo la via amministrativa: di fatto, il mutuo dissenso dovrebbe manifestarsi nelle sole eccezionali ipotesi nelle quali il conflitto possa trovare più facilmente soluzione in quella sede.

Ai soggetti rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non firmatari), anche a seguito della valutazione di idoneità della Commissione non potranno comunque essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all'art. 39, comma I, Cost., impedisce infatti di imporre a soggetti sindacali non firmatari obblighi di comportamento che coinvolgono direttamente la sfera della loro autonomia organizzativa.

Nel caso in cui i sindacati non firmatari non ritengano di assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'accordo valutato idoneo, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa prevista dalla legge (art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000).

A tale proposito è necessario sottolineare che la procedura amministrativa non si pone in alternativa con l'intera procedura contrattuale (di raffreddamento e di conciliazione), ma con la sola parte della procedura contrattuale relativa alla conciliazione. Infatti, mentre la procedura in sede amministrativa prevista dalla legge è esclusivamente una procedura di conciliazione, la stessa legge prevede che gli accordi e i contratti collettivi obbligatoriamente prevedano procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Al fine di garantire la parità di trattamento tra sindacati firmatari e sindacati non firmatari di accordi sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, evitando altresì ogni indiretta incentivazione della "fuga dal contratto", una pausa obbligatoria di raffreddamento del conflitto dovrà in ogni caso essere imposta anche ai sindacati non firmatari. A tal fine si potrà ritenere estesa anche ad essi la durata di raffreddamento del conflitto prevista negli accordi valutati idonei dalla Commissione, poiché l'estensione di tale durata ai sindacati non firmatari non dà luogo alle difficoltà segnalate relativamente all'estensione delle procedure di conciliazione, in quanto non impone vincoli che coinvolgono la sfera organizzativa del sindacato.

S'intende che, ove le parti non abbiano provveduto in tempo utile alla stipulazione degli accordi in materia di procedure di raffreddamento e di conciliazione (che la Commissione suggerisce di contenere in una durata complessiva ragionevolmente compatibile con l'esercizio del diritto di sciopero, adottando un iter non macchinoso), provvederà la Commissione ad emanare una regolamentazione provvisoria delle procedure ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000”.

L'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure può essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza

Delibera n. 00/226 del 12.10.2000

I. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la proclamazione di ogni azione di sciopero deve essere necessariamente preceduta dall'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

La questione che si pone è se la regola debba essere applicata nell'ambito di una medesima vertenza ad ogni sciopero successivo al primo (per il quale siano state preventivamente esperite con esito negativo le previste procedure), o se al contrario la regola debba valere solo per la prima azione di sciopero.

2. Pare alla Commissione che l'applicazione rigida della regola che impone l'esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione per gli scioperi successivi al primo nell'ambito di una vertenza già aperta, potendo provocare di fatto una "inagibilità" pratica del legittimo ricorso all'arma dello sciopero nella gestione di una vertenza, possa produrre effetti certamente non voluti dal legislatore. In considerazione di ciò, la Commissione ritiene che:

(a) l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o nei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione;

(b) ove invece la proclamazione di un nuovo sciopero, pur collegandosi idealmente ad uno o più scioperi effettuati nell'ambito di una vertenza, risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione si rende necessario, al fine di consentire - nel rispetto della *ratio* del disposto degli art. 2, comma 2, e 13 lett. c), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 - una nuova verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto.

3. La Commissione si riserva in ogni caso l'esercizio dei poteri di cui alla lettera c) e h) dell'art. 13, l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

Chiarimenti in ordine alla sanzionabilità del comportamento aziendale consistente nella mancata convocazione delle rappresentanze sindacali che abbiano richiesto l'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione

Delibera n. 01/3 del 1.02.2001

LA COMMISSIONE

formula il seguente indirizzo interpretativo:

Ove si tratti di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie stipulate prima dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, sulle quali la Commissione di garanzia non aveva formulato la propria valutazione di idoneità, non essendo tale valutazione allora prevista dalla legge, la violazione di tali procedure da parte del datore di lavoro costituisce violazione di un obbligo che trova fonte nel contratto o nell'accordo collettivo, rilevante per tanto sul piano dei rapporti obbligatori tra le parti, ma non ancora rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4, l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, che si riferisce alla violazione di obblighi derivanti da accordi o contratti collettivi di cui all'art. 2, comma 2 (vale a dire accordi o contratti valutati idonei dalla Commissione), ovvero da regolamentazioni provvisorie emanate dalla Commissione medesima.

La violazione di un obbligo a trattare derivante dalle procedure contrattuali può in ogni caso essere contestata (anche in giudizio) in quanto costituisca condotta antisindacale del datore di lavoro.

A seguito della valutazione di idoneità, le clausole relative alle procedure di raffreddamento e conciliazione acquistano forza di regole vincolanti secondo la legge, e perciò rilevanti anche al di fuori dei rapporti obbligatori tra le parti. La violazione delle procedure da parte del datore di lavoro (ivi compresa la mancata convocazione delle rappresentanze sindacali che lo abbiano richiesto ai fini dell'esperimento delle procedure previste dall'art. 2, comma 2), diviene di conseguenza valutabile dalla Commissione ai fini di applicazione della sanzione di cui all'art. 4, comma 4, come violazione di obblighi imposti dalla legge.

In fase transitoria, vale a dire fino a che le procedure di raffreddamento e conciliazione non siano state valutate idonee dalla Commissione, è comunque esperibile la procedura di conciliazione amministrativa di cui allo stesso art. 2, comma 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, sulla cui applicazione la Commissione si è pronunciata in altre delibere di indirizzo.

Orientamento interpretativo in ordine alla apertura di una nuova vertenza, con correlativa apertura di procedure di conciliazione, in pendenza della effettuazione di uno sciopero già proclamato per altro motivo dalla stessa organizzazione sindacale

Delibera n. 02/36 del 7.03.2002

LA COMMISSIONE

con riferimento alla possibilità di insorgenza di una nuova vertenza, con obbligo di correlativa apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione, in pendenza della effettuazione di uno sciopero già proclamato per altro motivo dalla stessa organizzazione sindacale, la Commissione

ESPRIME IL SEGUENTE ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO

l'Organizzazione sindacale, in pendenza di uno sciopero già proclamato per una determinata vertenza, qualora si apra una nuova vertenza, dovrà procedere all'effettuazione di una ulteriore procedura di raffreddamento e conciliazione solo ove le due vertenze citate siano effettivamente diverse.

Indispensabilità delle prestazioni oggetto dell'astensione ed obbligo di effettuare le procedure di raffreddamento e di conciliazione

Delibera n. 03/13 del 16.01.2003

La Commissione delibera che le procedure di raffreddamento e conciliazione devono essere esperite prima della proclamazione dello sciopero a prescindere dalla valutazione della indispensabilità in concreto delle prestazioni oggetto dell'astensione.

Orientamento di carattere generale in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione

Delibera n. 03/35 del 20.02.2003 (come integrata da delibera n. 03/116 del 17.07.2003)

LA COMMISSIONE RILEVATO

che è emersa la necessità di predeterminare il periodo per il quale, ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia il preventivo espletamento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione, o la scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;

che la questione risulta espressamente regolata nei seguenti accordi e codici di autoregolamentazione:

- a) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- b) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza medica e veterinaria (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- c) Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- d) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- e) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo RAI (art.3.b: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);
- f) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- g) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante l'area dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- h) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- i) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI (dichiarazione a verbale: 45 giorni dalle precedenti procedure);
- l) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE (dichiarazione a verbale: 45 giorni dalle precedenti procedure);

che analoghe previsioni sono contenute nelle seguenti regolamentazioni provvisorie:

- a) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale (art.2: 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione);
- b) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo (art.32: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);
- c) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni (art.3: 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione);

RILEVATO

invece che nei seguenti accordi, codici di autoregolamentazioni e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:

- a) Accordo del 18 aprile 2001 riguardante il settore del trasporto ferroviario;
- b) Accordo del 1° marzo 2001 riguardante il settore dell'igiene urbana;
- c) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante il settore delle pulizie;
- d) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante il settore dei Consorzi di bonifica;
- e) Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;
- f) Accordo del 1° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia;
- g) Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d'Italia;
- h) Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell'Ufficio Italiano Cambi;
- i) Art.21 del c.c.n.l. dell'11 gennaio 2001 riguardante il servizio postale;
- l) Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;
- m) Regolamentazione provvisoria riguardante il settore del soccorso e della sicurezza stradale (delibera n.01/112 del 4 ottobre 2001);

RILEVATO

altresì che sul punto questa Commissione si è già espressa con delibera n. 00/226 del 12 ottobre 2000, nella quale si dispone testualmente che:

- a) l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o dei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione;
- b) ove invece la proclamazione di un nuovo sciopero, pur collegandosi idealmente ad uno o più scioperi effettuati nell'ambito di una vertenza, risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione si rende necessario, al fine di consentire - nel rispetto della ratio del disposto degli art. 2, comma 2, e 13 lett.c), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 - una nuova verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto;

RITENUTO OPPORTUNO

per assicurare certezza nei rapporti predeterminare in linea generale il periodo per il quale, ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia nei settori in cui manchino previsioni specifiche, il preventivo espletamento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione, o la scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi, codici di autoregolamentazione e regolamentazioni provvisorie;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

che, che nei predetti accordi codici e regolamentazioni provvisorie, il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento.

Sulla necessità o meno di ripetere le procedure di raffreddamento in caso di “sospensione” dello sciopero

Delibera n. 03/49 del 19.03.2003

La Commissione precisa che, in caso di proclamazione di un nuovo sciopero, le procedure di raffreddamento potranno essere considerate come espletate nei limiti temporali di efficacia delle medesime già precisati con la delibera n. 03/35 approvata nella seduta del 20.2.2003, in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Obbligo di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di vertenze relative alla procedura *ex lege* n. 223 del 1991

Verbale n. 500 del 30.04.2003

La Commissione ritiene che, quando lo sciopero si inserisca esclusivamente in un procedimento di mobilità *ex lege* n. 223 del 1991 e siano state esperite con esito negativo le procedure previste da detta legge, non si dovrà dar corso ad ulteriore procedure di raffreddamento.

Individuazione del “*dies a quo*” e del “*dies ad quem*” per il computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione

Verbale n. 516 del 1.10.2003

La Commissione assume le seguenti linee di orientamento:

Per il *dies a quo* occorre fare riferimento al termine di effettuazione delle procedure o al termine entro il quale le stesse devono essere effettuate; nel caso di mancata determinazione, nell’ambito delle normative di settore, del termine di efficacia delle procedure, ai fini del computo dei 90 giorni, si escludono i periodi di franchigia che, per continuità, assumono rilevanza.

Il *dies ad quem* è quello della proclamazione dello sciopero e non quello della sua effettuazione.

Obbligo di ripetizione delle procedure nel corso della vertenza e configurazione dello sciopero conseguente come prima azione di lotta (ai fini della durata)

Verbale n. 519 del 22.23. 10.2003

La Commissione adotta il seguente orientamento:

“La Commissione delibera che la reiterazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, nell’ambito della medesima vertenza, non comporta la qualificazione dell’azione di sciopero successiva quale prima azione di sciopero, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alla durata eventualmente contenute negli accordi e nelle regolamentazioni provvisorie. Si precisa che per medesima vertenza si intende una controversia tra le stesse parti (cfr. del. n. 00/226; 03/35) e per le stesse concrete rivendicazioni”.

Competenza a svolgere le procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di vertenza sul rinnovo del CCNL

Verbale n. 521 del 5.II.2003

La Commissione approva la seguente nota da inviare ai Prefetti di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo:

“In base all’art. 2, comma secondo, della l. n. 146/1990, le parti “se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, ... possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l’amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

Pertanto, l’art. 2 della Regolamentazione provvisoria per il trasporto pubblico locale (v. del. n.02/I3 del 31.01.2002) prevede che, a seguito dell’esperimento con esito negativo della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, regolata dallo stesso art. 2 lett. c), le parti esperiscano un tentativo di conciliazione nella sede negoziale di livello superiore ovvero nella sede amministrativa prevista dall’art. 2 della l. n. 146/1990.

L’obbligo di esperimento della procedura è incondizionato e non viene meno per la particolare caratterizzazione data alla vertenza (concernente il rinnovo del 2° biennio del contratto collettivo). L’individuazione dell’ufficio territoriale del governo competente deve effettuarsi tenendo conto di quali siano le parti concretamente in conflitto.

Dato che, in forza della caratterizzazione di cui sopra, le parti sembrano essere le strutture territoriali sindacali e le singole aziende, si ritiene sussistente la competenza dei prefetti a livello provinciale, ferme restando le forme di coordinamento tra gli uffici territoriali del governo interessati, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.”

Competenza ad effettuare le procedure di conciliazione nei casi di vertenze riguardanti due o più Regioni

Verbale n. 526 del 10.12.2003

La Commissione ritiene che, per le vertenze riguardanti due o più Regioni, la competenza all'espletamento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione spetti a ciascuna Prefettura territorialmente interessata. Naturalmente, allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività amministrativa, è auspicabile che le Prefetture interessate adottino idonee forme di coordinamento, come, ad esempio, la determinazione della Prefettura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'azienda, la quale, a sua volta, assicurerà l'opportuno coinvolgimento delle altre Prefetture interessate.

L'obbligatorietà dell'esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 non ricorre nell'ipotesi in cui l'oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative

Verbale n. 530 del 15-16.01.2004

La Commissione adotta all'unanimità il seguente parere:

“Con riferimento al quesito formulato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. 33/60G del 13 gennaio u.s., relativamente alla richiesta avanzata dalla Organizzazione sindacale USI AIT, la Commissione ritiene che l'obbligatorietà dell'esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non ricorra nell'ipotesi in cui l'oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative.”

Individuazione della sede amministrativa competente per l'espletamento della procedura di conciliazione in caso di scioperi di livello locale

Delibera n. 04/334 del 6.05.2004

LA COMMISSIONE

RILEVATO che si è posto il problema dell'individuazione della sede amministrativa presso la quale svolgere il tentativo preventivo di conciliazione in caso di sciopero di livello locale;

RILEVATO che l'art. 2, comma 2, sul punto, dispone espressamente che il tentativo di conciliazione possa svolgersi "se lo sciopero ha livello locale, presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte";

RITENUTO che nel caso di "servizi pubblici di competenza del Comune" l'intervento di tale amministrazione è escluso soltanto nel caso in cui il Comune medesimo rivesta la qualità di datore di lavoro;

DELIBERA

- a) che, nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell'amministrazione comunale, il tentativo preventivo di conciliazione debba essere svolto presso il Comune, con la sola eccezione nel caso in cui il Comune assuma la qualità di datore di lavoro;
- b) che il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato presso la Prefettura nel caso di servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune;
- c) rimane fermo peraltro, che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in questa sede salva l'eventuale contestazione della controparte;

DISPONE

che la presente delibera venga comunicata a tutte le Prefetture, alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, alle associazioni datoriali nazionali e pubblicata con evidenza sul sito Internet.

Valutazione negativa del comportamento di un'Azienda per mancata partecipazione all'incontro fissato per l'esperimento delle procedure di raffreddamento dinanzi al Prefetto

Delibera n. 04/483 del 6.05.2004

LA COMMISSIONE

omissis

CONSIDERATO

che il servizio di pulizia, in quanto direttamente strumentale alla erogazione dei servizi essenziali espressamente richiamati all'art. I, comma 2, lett. a), L. n. 146/90 e ss. mod., rientra pacificamente nel campo di applicazione delle disposizioni della l. n. 146/90 e ss. mod.;

che, non a caso, le disposizioni di cui alla L. n. 146/90 e ss. mod., sono state recepite nell'accordo nazionale del settore pulizie e servizi integrati multiservizi del 15 gennaio 2002, valutato idoneo con delibera n. 02/22 della Commissione di Garanzia del 7 febbraio 2002, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 57, dell'8.3.2002;

CONSIDERATO ALTRESI'

che l'art. 2, comma 2 della L. n. 146/90 prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione da esperirsi prima della proclamazione di uno sciopero siano *"obbligatorie per entrambe le parti"*;

che l'art. I dell'Accordo del 15 gennaio 2002 prevede che *"prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione"*;

che già il tenore letterale delle citate norme primaria e secondaria lascia intendere che l'azienda abbia l'obbligo di aderire alla convocazione promossa da un'organizzazione sindacale che richieda un incontro per l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione;

che detto obbligo, peraltro, è naturalmente sotteso alla logica ispiratrice delle norme in oggetto, considerato che l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione è finalizzato a verificare la possibilità di evitare un'azione di sciopero, e che la mancata adesione all'invito a un incontro per tentare la conciliazione della controversia non può non determinare l'aggravamento del conflitto in corso;

che non a caso questa Commissione di Garanzia, con delibera di indirizzo del I-2-'01, ha da tempo statuito che *"la violazione delle procedure da parte del datore di lavoro (ivi compresa la mancata convocazione delle rappresentanze sindacali che lo abbiano richiesto ai fini dell'esperimento delle procedure previste dall'art.2 co.2), diviene ... valutabile dalla Commissione ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art.4 co.4, come violazione di obblighi imposti dalla legge"*;

che, del resto, le modifiche alla L. n. 146/90 introdotte dalla L. n. 83/00 hanno manifestamente inteso rafforzare il criterio delle simmetriche responsabilità delle parti in conflitto, demandando alla Commissione di Garanzia la valutazione ex art. 4 comma 4 di comportamenti aziendali precedentemente esclusi dalla sua competenza;

che non v'è dubbio, pertanto, che il datore di lavoro sia tenuto a non vanificare la lettera e lo spirito delle disposizioni di legge e pattizie in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione, e dunque abbia l'obbligo di aderire all'invito dell'autorità di cui all'art. 2 comma 2 della L. n. 146/90 e ss. mod. a seguito di richiesta di organizzazioni sindacali ai sensi delle disposizioni citate, o quanto meno di giustificare la mancata adesione a detto invito, rispondendo di eventuali inadempienze ai sensi dell'art.4 comma 4 della L. n. 146/90 e ss. mod;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della Ditta Sistema s.n.c. per violazione dell'obbligo di cui all'art. 2 comma 2, della L. n. 146/90 e ss. mod. nonché dell'art. 1 dell'accordo nazionale del settore pulizie e servizi integrati / multiservizi del 15 gennaio 2002, valutato idoneo con delibera della Commissione di Garanzia n. 02/22 del 7 febbraio 2002;

RITENUTO

che, nel caso di specie, tenuto conto della natura della violazione e delle giustificazioni fornite dal rappresentante dell'azienda, la sanzione debba essere contenuta nella misura minima prevista dalla legge;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. n.146/90 e ss. mod. la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) a carico del legale rappresentante pro-tempore della Ditta Sistema s.n.c. sig. Stefano Gualtieri, nato a Salsomaggiore Terme il 15-1-1960, residente in Ocre (L'Aquila) - frazione San Martino - c.a.p. 67040, e domiciliato presso la sede legale dell'azienda alla via G. Puccini snc - Cavalletto D'Ocre (L'Aquila) - c.a.p. 67040;

INVITA

la Direzione provinciale del lavoro – Sezione Ispettorato del Lavoro de L'Aquila ad adottare, in applicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della L. n.146/90 e ss. mod., apposita ordinanza - ingiunzione in danno del sig. Stefano Gualtieri, nella qualità in atti, per l'importo di € 2582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) nonché a comunicare a questa Commissione di Garanzia l'esecuzione della presente delibera e l'avvenuto versamento delle somme sopra indicate nei trenta giorni successivi;

AVVERTE

che avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 20 bis della L. n.146/90 e ss. mod. nei termini di prescrizione.

Efficacia nel tempo delle procedure di conciliazione, ai fini della proclamazione dello sciopero

Verbale n. 562 del 30.09.2004

La Commissione con riferimento al punto in questione assume l'orientamento che: a) l'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione riguarda sia la prima che le successive proclamazioni di sciopero nell'ambito della stessa vertenza; b) che in mancanza, per quanto attiene alla durata massima del preavviso, ove non vi sia previsione negli Accordi o Regolamentazioni provvisorie si debba far riferimento, in linea di massima, al termine già previsto di 45 giorni dalle Regolamentazioni provvisorie o degli Accordi, salvo la facoltà in caso di superamento, di verificare se detto superamento costituisce comportamento sleale di azione sindacale.

Delibera di carattere generale in ordine all'ambito di applicazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione

Delibera n. 04/665 del 9.12.2004

**LA COMMISSIONE
ESPRIME L'AVVISO**

I. che, ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione, da parte dell'organizzazione sindacale richiedente, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrotranvieri;

II. che l'omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell'ente o dell'azienda, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle stesse, potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

I motivi di salute del legale rappresentante legale dell'azienda non impediscono allo stesso di delegare altro dipendente a partecipare alla procedura di conciliazione

Verbale n. 580 del 16.02.2005

La Commissione, con riferimento alla mancata partecipazione di un Azienda all'incontro fissato dinanzi al Prefetto per l'espletamento della procedura di conciliazione, delibera di precisare che i motivi di salute del rappresentante legale non impediscono allo stesso di delegare altro dipendente.

Contenuto e limiti degli obblighi del datore di lavoro in relazione alle richieste di procedure di raffreddamento e conciliazione

Delibera n. 05/122 del 2.03.2005

LA COMMISSIONE

ESAMINATO il problema relativo all'ipotesi di mancato riscontro da parte aziendale alla richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione avanzata dalle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, l'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero – fatta salva l'eventuale assoluta pretestuosità della richiesta di convocazione – è obbligatorio per entrambe le parti;

RITENUTO che tale obbligo non viene meno, tranne che la disciplina non sia contenuta in un accordo valutato idoneo, pur in presenza della facoltà delle OO.SS. di considerare esperite le procedure in caso di omessa convocazione e, quindi, di proclamare lo sciopero;

RITENUTO, altresì, che ai fini del predetto obbligo la partecipazione alle procedure e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle OO.SS. partecipanti;

RILEVATA la necessità di conoscere, ai fini della valutazione del comportamento aziendale, le ragioni della eventuale mancata convocazione delle OO.SS. richiedenti;

DELIBERA

di invitare la aziende e le amministrazioni erogatrici del servizio a comunicare, tempestivamente, alla Commissione le ragioni della eventuale mancata convocazione delle Organizzazioni sindacali richiedenti.

Dies a quem rilevante ai fini del computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e di conciliazione

Delibera n. 06/357 del 21.06.2006

**LA COMMISSIONE
DELIBERA**

che il “*dies ad quem*” rilevante ai fini del computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione va individuato nel giorno di proclamazione dello sciopero, salvo diversa espressa previsione nella disciplina di settore

DISPONE

l’inserimento della presente delibera sul sito Internet della Commissione.

Anche in caso di esito negativo delle procedure deve essere redatto il relativo verbale

Delibera n. 08/151 c del 3.04.2008

La Commissione, con riferimento al quesito relativo alle modalità di espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, adotta all'unanimità la seguente delibera:

**LA COMMISSIONE
VISTA**

la richiesta dell'O.S. Orsa-Settore Ferrovie-Compartimento Circumvesuviana Napoli del 21 marzo 2008 in ordine all'esistenza o meno di un obbligo da parte delle aziende di redigere, a seguito di un eventuale esito negativo dell'esperimento della prima fase delle procedure, come previste dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n.146/1990 e ss. mod. nel settore del trasporto locale (delibera del 31.01.02, n.02/13, pubblicata in G.U. del 23.03.02, n.70), un verbale con l'indicazione dei motivi che non hanno consentito il raggiungimento di un accordo;

VALUTATE

le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere la necessità di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione, nonché l'esigenza di comprovarne l'effettivo espletamento;

DELIBERA

che anche in caso di esito negativo delle suddette procedure deve essere redatto il relativo verbale, rimettendo alla decisione delle parti convenute l'eventuale precisazione dei motivi che hanno dato origine al mancato accordo;

DISPONE

l'inserimento della presente delibera sul sito Internet della Commissione.

Per la qualificazione dei giorni lavorativi deve essere preso a riferimento l'orario di lavoro della Pubblica Amministrazione che deve promuovere l'esperimento del tentativo di conciliazione

Delibera n. 08/173 del 16.04.2008

**LA COMMISSIONE
RILEVATO**

quanto deliberato nella seduta del 10 aprile 2008, in ordine al computo dei giorni lavorativi entro i quali deve essere effettuata la procedura di conciliazione presso la Pubblica Amministrazione;

RILEVATO ALTRESI'

che il riferimento ai giorni lavorativi (3 o 5), contenuti nelle diverse Regolamentazioni ed Accordi di settore, appare riferirsi alla qualificazione dei giorni con riferimento all'attività prestata presso l'Amministrazione medesima, atteso che si tratta di un termine ultimo entro il quale la Pubblica Amministrazione deve procedere alla convocazione ed alla promozione del tentativo di conciliazione:

DELIBERA

che, ove nelle Regolamentazioni Provvisorie o negli Accordi di settore si faccia riferimento "ai giorni lavorativi", entro i quali deve essere promosso ed esperito il tentativo di conciliazione, per la qualificazione dei giorni deve essere preso a riferimento l'orario di lavoro della Pubblica Amministrazione che deve promuovere l'esperimento del tentativo di conciliazione;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alle Confederazioni sindacali ed alle Associazioni datoriali, nonché la pubblicazione sul sito internet della Commissione.

L'azienda non può rifiutare l'esperimento delle procedure di raffreddamento sul solo presupposto che l'organizzazione sindacale richiedente non sia firmataria del CCNL applicato

Verbale n. 768 del 30.04.2008

La Commissione delibera che l'Azienda non può rifiutare l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione sul solo presupposto che l'organizzazione sindacale richiedente non sia firmataria del CCNL applicato.

Per il futuro, dunque, in caso di nuova richiesta di attivazione di procedure di raffreddamento e conciliazione da parte della medesima organizzazione sindacale, l'azienda in indirizzo vorrà procedere alla convocazione, eventualmente chiarendo nel verbale di incontro le ragioni per le quali ritiene di non accettare discussioni sul merito dell'applicazione del CCNL vigente.

Orientamento di carattere generale in tema di efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in assenza di una prima azione di sciopero

Delibera n. 08/402 del 30.07.2008

LA COMMISSIONE

adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo

PREMESSO

che, con delibera n. 00/226 del 12 ottobre 2000, questa Commissione ha già disposto nel senso che l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso in cui nell'ambito della stessa vertenza venga proclamato uno sciopero a breve distanza di tempo dal primo (e sempre che non si siano verificate modificazioni nelle posizioni delle parti o dei termini del conflitto); non invece nel caso in cui la proclamazione di un nuovo sciopero "risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo";

che, con delibera n. 03/35 del 20 febbraio 2003, così come integrata dalla delibera 03/116 del 17 luglio 2003, si è ritenuto opportuno predeterminare in linea generale il periodo per il quale "ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia, nei settori in cui manchino previsioni specifiche", il preventivo esperimento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione e pertanto si è espresso l'avviso che "nei predetti codici e regolamentazioni provvisorie il periodo entro il quale ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento";

che siffatta delibera non disciplinava espressamente la questione dell'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in mancanza della proclamazione di una prima azione di sciopero;

che a ciò si è provveduto con delibera del 30 settembre 2004 con la quale la Commissione ha assunto l'orientamento per cui "l'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione riguarda sia la prima che le successive proclamazioni di sciopero nell'ambito della stessa vertenza";

che occorre formulare un orientamento per i casi in cui, nelle discipline di settore, la previsione del periodo di efficacia delle procedure concerna solo le azioni di sciopero successive al primo nell'ambito della stessa vertenza;

che tale in particolare è il caso dei seguenti Accordi e Codici di autoregolamentazione:

- a) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- b) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza medica e veterinaria (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- c) Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

- d) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- e) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo RAI (art.3.b: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);
- f) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- g) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante l'area dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- h) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- i) Accordo nazionale dell'8 marzo 2005, riguardante il comparto Ministeri (art. 5, comma II: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero);
- l) Accordo nazionale del 7 novembre 2002, riguardante il personale delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex IACP) (art. 4, comma II: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- m) Accordo nazionale del 16 luglio 2003, riguardante il personale dell'Enea (art. 5, comma II: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero);
- n) Accordo nazionale del 23 febbraio 2005, riguardante le strutture associative appartenenti all'unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS (art. 5, comma 10: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero);
- o) Accordo del 24 novembre 2003, riguardante la LUISS – Libera Università degli studi Guido Carli (art. 2: 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero);

che analoghe previsioni sono contenute nelle seguenti Regolamentazioni provvisorie:

- a) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo (art.32: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);
- b) Regolamentazione provvisoria del 29 ottobre 2004, riguardante il settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario (art. II: 90 giorni dall'effettuazione della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia);
- c) Regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2006, riguardante il settore della vigilanza privata (art. 3: la procedura non deve essere reiterata nell'ambito della medesima vertenza per un periodo di 120 giorni dalla effettuazione o dalla revoca del primo sciopero);

RILEVATO

che la mancata previsione, in molte discipline di settore, del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione in relazione alla proclamazione del primo sciopero è giustificata dal fatto che, di norma, la proclamazione sindacale dello sciopero è tempestiva, cioè effettuata immediatamente a ridosso dell'espletamento delle procedure;

che, ciononostante, a fronte delle incertezze emerse nella prassi, è opportuno formulare un orientamento di carattere generale in relazione alle ipotesi in cui quanto sopra evidenziato non avvenga;

che appare congruo e coerente con gli orientamenti già espressi dalla Commissione fissare il termine in questione in 90 giorni;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

nei settori in cui manchino previsioni specifiche in ordine alla “efficacia” nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di proclamazione del primo sciopero, il periodo in questione è fissato in 90 giorni dalla conclusione della procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;

per le azioni di sciopero successive alla prima si applicheranno le specifiche previsioni contenute nelle regolamentazioni di settore ovvero, per i settori in cui manchino tali previsioni, quanto disposto con delibera n. 03/35 del 20 febbraio 2003, così come integrata dalla delibera 03/116 del 17 luglio 2003.

Differimento dello sciopero e obbligo di ripetizione delle procedure di raffreddamento e conciliazione

Delibera n. 08/421 del 4.09.2008

La Commissione, in relazione alla richiesta di chiarimenti inoltrata dall'Enav, adotta all'unanimità la seguente delibera di orientamento:

LA COMMISSIONE DELIBERA

che, in caso di differimento dello sciopero – a seguito di ordinanza di precettazione ex art. 8 L. n. 146/1990 e successive modificazioni - ad una data in relazione alla quale risulta superato il periodo di validità delle procedure di raffreddamento e conciliazione, la procedura non dovrà essere ripetuta solo nel caso in cui lo sciopero differito possa considerarsi legittimo - vale a dire senza che la sua proclamazione violi la disciplina legale o contrattuale del settore di riferimento – e la fissazione della nuova data di effettuazione sia contestuale alla revoca.

Orientamento di carattere generale in tema di legittimazione delle Associazioni di categoria datoriali alla partecipazione alle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nazionale

Delibera n. 08/667 del 4.12.2008

**LA COMMISSIONE
VISTE**

le note del 5 e 8 agosto 2008 con le quali l'Associazione Assotelecomunicazioni, premesso di non essere destinataria degli obblighi relativi alle procedure di raffreddamento e conciliazione della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, ha comunicato la mancata partecipazione alla convocazione, presso il Ministero del Lavoro, per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione richiesto dalle OO.SS. nell'ambito della vertenza nazionale riguardante "tutte le imprese del settore delle telecomunicazioni esercenti servizi di call center";

CONSIDERATO

che alcuni settori - caratterizzati dalla presenza sul territorio nazionale di un elevato numero di imprese che erogano il servizio pubblico – richiedono necessariamente, in sede di esperimento delle procedure preventive alla proclamazione di uno sciopero, l'intervento di un'associazione che le rappresenti;

che alcuni accordi stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 146/1990 e successive modifiche prevedono l'adempimento da parte delle associazioni di datori di lavoro di importanti obblighi per l'esperimento delle procedure preventive alla proclamazione dello sciopero e per la comunicazione della proclamazione di sciopero alle singole aziende;

che la Commissione, in sede di valutazione di idoneità dei suddetti accordi e di emanazione delle regolamentazioni provvisorie ai sensi dell'art. 13 lett. a) della legge 146/1990 e successive modifiche, ha costantemente ritenuto la legittimazione delle Associazioni datoriali di categoria, soprattutto nei casi in cui appare difficile l'individuazione di tutte le imprese coinvolte nella vertenza;

DELIBERA

che in occasione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali di procedure di raffreddamento e conciliazione relative a vertenze nazionali (o ultraziendali) devono ritenersi legittimate a partecipare anche le associazioni di categoria datoriali, con la conseguenza che in caso di mancata partecipazione si riterranno comunque espletate le procedure in questione.

Convocazioni delle parti per il tentativo di conciliazione e relativo termine

Delibera n. 09/40 del 22.01.2009

LA COMMISSIONE DELIBERA

di segnalare al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali l'opportunità che, in occasione del tentativo preventivo di conciliazione, di cui all'articolo 2 comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la convocazione venga inviata alle parti almeno 24 ore prima della data fissata, al fine di consentire alle stesse l'effettiva partecipazione all'incontro.

Richiesta di un parere alla Commissione in ordine alla possibilità che lo stesso argomento sia oggetto di più tentativi di conciliazione, qualora attivato in diversi momenti da differenti organizzazioni sindacali

Verbale n. 832 del 5.10.2009

La Commissione delibera di segnalare al Prefetto che l'Azienda è tenuta a partecipare ai tentativi di conciliazione aventi ad oggetto lo stesso argomento, anche qualora attivati in diversi momenti e da differenti organizzazioni sindacali.

Necessità dell'effettiva comparizione all'incontro di raffreddamento e conciliazione dell'Organizzazione sindacale che richiede l'attivazione della relativa procedura

Verbale n. 847 dell'1.02.2010

Il Coordinamento Nazionale Istruzione dell'Organizzazione sindacale Federazione Intesa, nella persona del Coordinatore Nazionale Sig. Pierpaolo Sotgiu, chiede di sapere se possa essere considerato esperito validamente il tentativo di conciliazione, pur non essendosi presentata alla riunione convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a fronte di regolare richiesta avanzata dall'Organizzazione sindacale medesima. L'Organizzazione sindacale afferma, inoltre, di non avere partecipato all'incontro per aver erroneamente ritenuto che lo stesso avrebbe avuto luogo in una data diversa.

La Commissione esprime il seguente parere:

“La disciplina legale e pattizia in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali affida all'istituto del preventivo esperimento delle procedure conciliative il compito di verificare la possibilità di addivenire ad una composizione amichevole della vertenza, senza ricorrere all'esercizio del diritto di sciopero. Ne consegue la necessità dell'effettiva comparizione all'incontro dell'Organizzazione sindacale che aveva richiesto l'attivazione delle procedure, onde evitare che la stessa richiesta si risolva in una mera formalità, ed al fine di consentire il reale confronto tra le parti.

Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, pur non dubitandosi della buona fede dell'Organizzazione sindacale che non si è presentata all'incontro in ragione di un mero disguido, le procedure di raffreddamento e conciliazione debbano essere nuovamente esperite”.

Incompetenza della Commissione rispetto alle attività istruttorie volte a documentare l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione

Verbale n. 873 del 13.09.2010

Non rientra nella competenza della Commissione svolgere alcun tipo di attività istruttorie in ordine alla documentazione relativa all'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, se non in presenza di violazioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

La partecipazione alle procedure di raffreddamento e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle Organizzazioni sindacali partecipanti

Verbale n. 883 del 29.II.2010

La Commissione delibera di comunicare all'Azienda ed al sindacato che l'esperimento delle procedure di raffreddamento è prevista dalla legge come obbligatoria per entrambe le parti, che tale obbligo non viene meno pur in presenza della facoltà delle Organizzazioni sindacali di considerare esperite le procedure in caso di omessa convocazione - come prevede l'accordo relativo al settore Pulizie -, che, ai fini del predetto obbligo, la eventuale partecipazione alle procedure e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle Organizzazioni sindacali partecipanti; infine, con riferimento alla eventuale proclamazione di sciopero da parte di un Sindacato non firmatario del CCNL, che la proclamazione non è un atto esclusivo delle Organizzazioni sindacali firmatarie di un CCNL.

Laddove l'attività aziendale sia cessata non sussiste l'obbligo di effettuare il tentativo di conciliazione

Verbale n. 894 del 28.02.2011

La Commissione delibera l'invio della seguente nota al Prefetto di Benevento:

“Con riferimento alle note in oggetto con le quali il Prefetto di Benevento richiede un parere in tema di procedure di conciliazione precisando che la relativa richiesta sindacale riguarda lavoratori che sono sospesi dal lavoro in quanto i Consorzi sono in fase di liquidazione e non svolgono alcuna attività, comunico che la Commissione ha deliberato di esprimere il seguente avviso.

Laddove non sussistano circostanze applicative della legge che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, essendo venuta meno l'attività dell'Azienda e non sussistendo, neanche in astratto, alcuna possibilità che si concretizzi un'astensione dal lavoro, non si profila alcun obbligo di richiesta e di convocazione ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione, essendo quest'ultimo finalizzato ad una procedimentalizzazione del conflitto in vista di uno sciopero.

Restano ferme, in ogni caso, le valutazioni di opportunità che codesta Prefettura riterrà di effettuare, al di fuori dall'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., inerenti l'attività di mediazione di propria competenza”.

Procedure di raffreddamento richieste da una Organizzazione sindacale non firmataria del CCNL, e non riconosciuta dall'azienda come soggetto titolare di relazioni industriali nell'unità produttiva. Obbligo di riscontrare la richiesta sindacale

Delibera n. 12/417 del 22.10.2012

LA COMMISSIONE PREMESSO

che la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Cub Trasporti, con nota del 1° settembre 2012 (atto pervenuto in pari data), ha chiesto l'intervento della Commissione nei confronti di Alitalia Cai, per mancata convocazione con riguardo all'esperimento delle procedure di raffreddamento (in sede aziendale) e per rifiuto a trattare, in sede di conciliazione amministrativa, presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;

che, con la stessa nota, Cub Trasporti, attesi i precedenti, ha chiesto di essere *“esonerata dalla riapertura delle procedure della vertenza stessa e, quindi, di poter proclamare una eventuale altra indizione senza inutili perdite di tempo”*, con riferimento alla vertenza relativa al Settore manutenzione – Reparto Ruote di Alitalia Cai;

RITENUTO

che l'effettuazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, prima della proclamazione di uno sciopero, deve ritenersi obbligatoria per entrambe le parti, come, peraltro, stabilito dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146, e successive modificazioni, in quanto tali procedure sono funzionali all'esigenza di garantire i diritti costituzionali dei cittadini utenti;

che, come più volte affermato dalla Commissione, ai fini dell'obbligo dell'espletamento delle predette procedure, non assume particolare rilievo il presunto grado di rappresentatività dell'Organizzazione sindacale richiedente, né la circostanza che essa sia firmataria, o meno, del contratto collettivo di riferimento;

che, pertanto, l'obbligo del datore di lavoro si esplica attraverso la convocazione delle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta, senza che la partecipazione alla procedura produca effetti ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali che partecipano alle procedure stesse (cfr. delibera della Commissione del 5 marzo 2005, n. 05/122);

che, a tale proposito, l'articolo 30, comma 2, della Regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001) prevede che *“l'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'ente o all'azienda, che entro cinque giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione”*; e che il successivo comma 4 dispone che *“Se l'amministrazione o l'azienda non convocano l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo”*.

DELIBERA

di ribadire l'interpretazione costante della Commissione, in merito alle disposizioni che impongono l'obbligo generale per l'azienda di espletare, comunque, le procedure di raffreddamento e di conciliazione, procedendo alla convocazione dell'organizzazione sindacale richiedente,

indipendentemente dalla sua presunta rappresentatività e dalla circostanza che questa sia firmataria del CCNL;

che, in ogni caso, in presenza di richiesta di espletamento delle procedure di raffreddamento da parte di una organizzazione sindacale non firmataria del CCNL e non riconosciuta dall'azienda come soggetto titolare di relazioni industriali nell'unità produttiva, detta azienda, qualora non intenda procedere ad una formale convocazione, dovrà, comunque, riscontrare l'istanza sindacale e redigere una comunicazione scritta, da inviare al sindacato richiedente ed alla Commissione di garanzia entro 5 giorni dalla richiesta sindacale, nella quale vengono dettagliatamente esposte le motivazioni del rifiuto di procedere alla convocazione. Il fondamento e la congruità di tali motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia, anche ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della citata Regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo;

di ribadire, altresì, che, anche in presenza di richiesta di procedure da parte organizzazione sindacale non firmataria del CCNL e non riconosciuta dall'azienda come soggetto titolare di relazioni industriali nell'unità produttiva, rimane fermo l'obbligo dell'azienda di recarsi nelle sedi amministrative, indicate dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per un effettivo svolgimento della procedura di conciliazione, sotto la direzione dell'Autorità amministrativa competente, qualora debitamente convocata.

Soggetto competente ad esperire il tentativo di conciliazione in sede amministrativa con riferimento ad una vertenza relativa ai siti operativi di Bari e Brindisi promessa dalla locale RSU

Verbale n. 1117 del 18.04.2016.

La Commissione, con riferimento alla richiesta prefettizia di parere in oggetto, delibera di far presente che, in caso di controversie ricadenti astrattamente nell'ambito di competenza di diverse Prefetture locali, spetti alla Prefettura del Capoluogo di Regione attivare il tavolo di conciliazione, ferme restando le necessarie forme di coordinamento tra gli Uffici Territoriali di Governo interessati, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività amministrativa e che, pertanto, in tale prospettiva, si ritiene che la convocazione dell'incontro da parte della Prefettura di Bari sia in linea con le citate disposizioni.

2. PROCLAMAZIONE E REVOCA DELLO SCIOPERO

Contenuti essenziali dell'atto di proclamazione

Verbale n. 490 del 12.02.2003

A seguito di un attento esame degli atti di proclamazione delle astensioni collettive dal lavoro pervenuti, questa Commissione ritiene di segnalare l'opportunità che le proclamazioni contengano una serie di indicazioni utili a consentire tempestive valutazioni da parte della stessa.

In particolare, appare necessario che l'atto di proclamazione contenga:

a) ove si tratti di prima azione di sciopero:

- 1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
- 2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- 3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
- 4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;

c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.

Si ricorda infine che l'atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l'attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l'invio di copia dell'atto di proclamazione anche alla Commissione.

Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l'eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.

Problema di qualificazione come ulteriore o seconda azione di sciopero nell'ipotesi di coincidenza solo parziale dell'ambito territoriale, pur nella identità delle motivazioni dell'azione sindacale

Verbale n. 513 del 9,10,11.9.2003

La Commissione stabilisce che:

- a) qualora l'ulteriore sciopero per gli stessi motivi sia proclamato nello stesso ambito territoriale con minore estensione, il medesimo possa essere considerato come "seconda azione";
- b) a tale qualificazione non osta la circostanza che a questa seconda iniziativa abbia/abbiano aderito altra/altra organizzazioni sindacali purché si tratti di mera adesione.

La proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca

Delibera n. 04/293 del 22.04.2004

LA COMMISSIONE

RILEVATO che, in tema di rarefazione oggettiva e di rilevanza di uno sciopero proclamato in precedenza, ma già oggetto di indicazione immediata ai sensi dell'art.13, lett. d), della legge n.146/1990 e successive modificazioni, sono state adottate in via provvisoria, rispettivamente il 12 marzo 2003 (verb. 494) e l'8 maggio 2003 (verb. 501) due delibere di difficile coordinamento, che hanno dato luogo a segnalazioni anche da parte delle organizzazioni sindacali;

RITENUTO opportuno sciogliere la riserva ed adottare una delibera di carattere generale sul punto;

DELIBERA

a) la proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'art.13, lett. d), della legge n.146/1990 e succ. modd., rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca;

b) soltanto nel settore del trasporto aereo, in conformità della prassi fin qui adottata, l'indicazione immediata farà venire meno la rilevanza dello sciopero cui si riferisce la medesima ai fini della rarefazione oggettiva con altri scioperi proclamati successivamente;

c) nella indicazione immediata ex art.13, lett. d), della violazione della regola della rarefazione oggettiva sarà espressamente precisato che l'indicazione stessa ha valore soltanto nell'ipotesi in cui lo sciopero proclamato in precedenza non sia revocato;

d) in conformità con quanto deciso con delibera n.03/45 del 12 marzo 2003, si ribadisce che:

- i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art.13, lett. d), legge n.146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;
- la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione;

e) nel caso della rarefazione soggettiva, la proclamazione di un nuovo sciopero potrà essere effettuata previa revoca di quello proclamato in precedenza.

Ammissibilità della proclamazione di scioperi da parte di organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL

Verbale n. 561 del 23.09.2004

La Commissione precisa che le azioni di sciopero, qualunque sia l'oggetto della controversia da cui scaturiscono, possono essere proclamate da qualunque soggetto sindacale anche non firmatario del CCNL.

Richiesta di un'iniziativa legislativa in tema di trasmissione delle proclamazioni di scioperi anche alla Commissione di garanzia

Delibera n. 07/67 dell'8.02.2007

LA COMMISSIONE

RILEVATO che in occasione dell'astensione collettiva dei distributori di carburanti proclamata per i giorni 6 e 7 febbraio 2007 questa Commissione non ha tempestivamente ricevuto il relativo atto di proclamazione;

RILEVATO che ai sensi della legge vigente (art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.) la proclamazione deve essere inviata alle Autorità competenti ad adottare il provvedimento di cui all'art. 8 della citata legge che ne curano a loro volta l'immediata trasmissione a questa Commissione;

RILEVATO che, a causa della mancata ricezione dell'atto di proclamazione, questa Commissione non è stata messa in grado di adottare i provvedimenti di sua competenza con la immediatezza prevista dall'art. 13 della legge;

RILEVATO che già in passato è stata ripetutamente segnalata l'esigenza di un intervento legislativo idoneo a evitare tale inconveniente;

DELIBERA

di sottoporre alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri l'opportunità di una iniziativa legislativa di modifica e integrazione dell'art. 2, 1° comma, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., prevedendo che le proclamazioni degli scioperi e delle astensioni collettive siano inviate, oltre che ai destinatari ivi indicati, contestualmente anche a questa Commissione di garanzia.

Non sono consentite proclamazioni di sciopero subordinate a condizione

Verbale n. 828 del 10.09.2009

Per quanto attiene al “differimento condizionato dello sciopero”, e all’individuazione delle ulteriori date utili in caso di precettazione da parte del Ministro, la Commissione delibera di comunicare all’Organizzazione sindacale proclamante che non sono consentite proclamazioni di sciopero subordinate a condizione.

Ne consegue che il sindacato deve, una volta verificatosi l’evento dedotto in condizione, comunicare successivamente l’eventuale intenzione di astenersi.

Tutte le comunicazioni devono recare in calce, unitamente alla sigla del soggetto proclamante, anche la firma dei relativi rappresentanti

Verbale n. 846 del 25.01.2010

La Commissione delibera di segnalare alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni professionali proclamanti la necessità che tutte le comunicazioni rechino in calce, unitamente alla sigla del soggetto proclamante, anche la firma dei relativi rappresentanti.

La Commissione invita il Ministero dell'Interno ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare le Prefetture affinché curino l'immediata trasmissione alla Commissione di tutti gli atti di proclamazione o revoche di scioperi, come espressamente previsto dalla disposizione citata in oggetto

Verbale n. 920 del 10.10.2011

La Commissione invita la S.V. ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare le Prefetture affinché curino l'immediata trasmissione alla Commissione di tutti gli atti di proclamazione o revoche di scioperi, come espressamente previsto dalla disposizione citata in oggetto.

La tardiva trasmissione, infatti, rende difficile e, in alcuni casi impossibile, lo svolgimento delle delicate funzioni affidate dalla legge a questa Autorità.

Le proclamazioni di sciopero devono essere trasmesse all'Osservatorio sui conflitti sindacali anche con riferimento ad astensioni non direttamente proclamate sui settori dei trasporti pubblici, ma che possano avere, comunque, delle incidenze su di essi (ad esempio scioperi generali)

Verbale n. 948 del 14.05.2012

Questa Autorità ha già, più volte, richiamato, ai soggetti che proclamano gli scioperi nei servizi di trasporto pubblico, la necessità che la relativa comunicazione venga inoltrata anche all'Osservatorio sui conflitti sindacali, istituito presso codesto Ministero.

La Commissione si propone, tuttavia, di ribadire, ulteriormente, tale indicazione, anche con riferimento ad astensioni non direttamente proclamati su settori dei trasporti pubblici, ma che possano avere, comunque, delle incidenze su di essi (ad esempio scioperi generali).

L'ordinamento giuridico italiano non riconosce alcuna titolarità sindacale, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero, che può, pertanto, essere proclamato da qualsiasi soggetto collettivo

Verbale n. 961 del 17.09.2012

La Commissione, con riferimento all'asserito difetto di legittimazione alla proclamazione di un'astensione dal lavoro, da parte di un sindacato non riconosciuto dall'Azienda come interlocutore rispetto alla vertenza in corso, rileva che il nostro Ordinamento non riconosce alcuna titolarità sindacale, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero, che può, pertanto, essere proclamato da qualsiasi soggetto collettivo.

La sospensione e/o il differimento di uno sciopero genericamente comunicata deve essere considerata una revoca, con la conseguenza che la successiva proclamazione dovrà avvenire nel rispetto del termine di preavviso

Delibera n. 03/40 del 6.03.2003

LA COMMISSIONE

RILEVATO che pervengono numerose note con le quali, anche a seguito di intervento preventivo ai sensi dell'art.13, comma I, lett. d), della legge n.146/1990 e successive modifiche, si comunica genericamente la sospensione dello sciopero o il suo differimento senza indicazione della nuova data;

RILEVATO che in caso di successiva indizione dello sciopero non sempre risulta chiaro alle organizzazioni sindacali quali siano le procedure da seguire;

DELIBERA

di inviare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro le seguenti precisazioni:

a) la sospensione di uno sciopero genericamente comunicata deve essere considerata una revoca, con la conseguenza che la successiva proclamazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sul punto contenute nella legge, negli accordi e nei codici di autoregolamentazione valutati idonei e nelle regolamentazioni provvisorie, così come chiarito nella precedente delibera già trasmessa in data 14 febbraio 2003 (che si allega alla presente);

b) ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in caso di differimento dello sciopero senza indicazione della nuova data, atteso che anche per questa proclamazione si impone il rispetto del preavviso per consentire di dare tempestiva informativa ai cittadini e ferma restando l'efficacia nel tempo delle procedure già espletate in conformità con quanto già chiarito con delibera n.03/35 del 20 febbraio 2003 (che si allega alla presente);

Si coglie l'occasione per precisare che, in caso di rinvio dello sciopero con contestuale indicazione della nuova data, l'esigenza della tempestiva informazione agli utenti impone egualmente il rispetto del termine di preavviso, fermo restando quanto sopra osservato in tema di efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

I soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma I, lett. d)), della legge n. 146 del 1990, devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione

Delibera n. 03/45 del 12.03.2003

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 13, comma I, lett. d), legge 146/1990 e ss. mod., ai sensi del quale la Commissione "indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva";

RITENUTO di dover dare puntuale applicazione a tale prescrizione provvedendo alla comunicazione delle indicazioni ex art. 13, comma I, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. immediatamente e, pertanto, non appena avuto conoscenza della proclamazione di un'astensione dal lavoro;

RITENUTO che l'art. 13, comma I, lett. d) nel prevedere l'immediatezza dell'intervento della Commissione esprime la *ratio* di dar corso ad un procedimento rapido e tempestivo in tutte le sue fasi e ciò anche ai fini della valutazione della legittimità della revoca ai sensi dell'art. 2, comma 6;

RITENUTO che, in caso di notevole intervallo di tempo tra la proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero, è opportuno evitare possibili effetti distorsivi della rarefazione e, al tempo stesso, acquisire tempestivamente la notizia in ordine alla conformazione o meno da parte delle OO.SS. interessate dell'indicazione della Commissione ex art. 13, comma I, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod;

DELIBERA

a) i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma I, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;

b) la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione.

Ipotesi di revoca legittima dello sciopero: tranne i casi in cui sia intervenuto un accordo tra le parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte di questa Commissione o dell'Autorità precettante, lo sciopero può essere revocato solo se ancora non è stata data l'informazione all'utenza

Verbale n. 513 del 9.09.2003

La Commissione, dopo ampia discussione, decide di adottare il seguente orientamento interno:

Tranne i casi in cui sia intervenuto un accordo tra le parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte di questa Commissione o dell'Autorità precettante, lo sciopero può essere revocato solo se ancora non è stata data l'informazione all'utenza.

Per gli scioperi di durata prolungata, la revoca può legittimamente avvenire anche dopo che sia stata data l'informazione all'utenza, purché ciò avvenga dopo l'inizio dell'effettuazione dello sciopero.

Problematica generale dei ritardi nei pagamenti delle retribuzioni. La corresponsione della retribuzione arretrata è assimilabile all'accordo tra le parti

Delibera n. 05/I0 del 10.01.2005

LA COMMISSIONE PREMESSO

che si è posto in diversi casi il problema dell'applicabilità della legge n. 146/90 in caso di astensione collettiva dal lavoro a seguito del ritardato pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori;

che parimenti si è posta la questione se la revoca intempestiva dello sciopero, a seguito dell'adempimento dell'obbligo retributivo, costituisca una forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/90;

che appare opportuno risolvere dette questioni formulando un orientamento di carattere generale;

che peraltro, con delibera n. 342 del 16 giugno 1998, questa Commissione ha già avuto modo di precisare che "il ritardo nel pagamento degli stipendi, o di altri emolumenti, non è, di per sé, una motivazione tale da esimere le Organizzazioni sindacali ed i lavoratori dal rispetto della legge n. 146/1990";

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

anche l'astensione collettiva proclamata per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990;

l'avvenuta corresponsione della retribuzione arretrata integra un'ipotesi di composizione del conflitto e, quindi, è assimilabile all' "accordo tra le parti", che costituisce, per espressa disposizione legislativa (art. 2, comma 6, della legge n. 146/90), elemento ostativo della configurazione della revoca intempestiva quale forma sleale di azione sindacale;

della gravità dell'inadempimento datoriale potrà essere tenuto conto, da parte della Commissione, nella valutazione del comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 4, comma *4-quater*, della legge n. 146 del 1990.

La revoca dello sciopero deve essere tempestivamente inviata agli stessi destinatari della proclamazione, nonché alla Commissione qualora abbia adottato un provvedimento

Delibera n. 08/424 dell'11.09.2008

**LA COMMISSIONE
RILEVATO**

che è opportuno precisare i destinatari delle revoche delle proclamazioni di sciopero;

DELIBERA

che le revoche devono essere inviate tempestivamente ai medesimi soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 2, comma I, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000, della proclamazione di sciopero nonché, in caso di indicazione immediata o invito della Commissione, anche alla Commissione stessa.

Configurazione della revoca intempestiva quale forma sleale di azione sindacale

Delibera n. 09/354 dell'11.06.2009

LA COMMISSIONE PREMESSO

che in data 29 gennaio 2009 veniva trasmesso, via posta elettronica, a questa Commissione, da "Confisalodi", il documento, a firma del dott. Stefano Lazzarini, di uno sciopero del personale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi per il giorno 10 febbraio 2009;

che, in data 3 febbraio 2009, l'Azienda Ospedaliera di Lodi segnalava l'illegittimità della proclamazione con riguardo alla violazione della regola dell'intervallo in considerazione della precedente proclamazione di uno sciopero nazionale per il 13 febbraio 2009;

che, nella seduta del 5 febbraio 2009, la Commissione indicava all'O.S. Confisal, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett., d) della legge 12 giugno 1990, e successive modifiche, la violazione della regola dell'intervallo tra successive astensioni dal lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. e) dell'Accordo Nazionale del 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in relazione allo sciopero dei lavoratori dei Comparti e delle Aree del pubblico impiego, compreso il Comparto della Sanità, precedentemente proclamato (il 23 dicembre 2008) dalla Segreteria nazionale dell'O.S. Fp-Cgil per il 13 febbraio 2009;

che, in data 6 febbraio 2009, perveniva una nota, indirizzata esclusivamente a questa Commissione, con la quale il dott. Stefano Lazzarini comunicava, su carta intestata Confisal, il "differimento dello sciopero a data da stabilirsi";

che, in data 18 febbraio 2009, l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi comunicava alla Commissione di aver ricevuto, da parte dell'O.S. Confisal la comunicazione del differimento dello sciopero, tramite fax, solo in data 9 febbraio 2009, alle ore 19.44, orario in cui gli uffici erano ormai chiusi;

che, nella seduta del 16 aprile 2009, la Commissione deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti della segreteria provinciale dell'O.S. Confisal in persona del responsabile legale, contestando la forma sleale di lotta sindacale per revoca tardiva ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modifiche, nonché dell'art. 4 comma 1 dell'Accordo Nazionale del 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13.12.2001 (pubblicato in G.U. n. 34 del 28.2.2002. Comunicato rettifica G.U.- serie generale – n. 265 del 12.11.2002);

che, a seguito dell'apertura del procedimento, in data 20 maggio 2009, perveniva una nota del dott. Stefano Lazzarini, in qualità di responsabile legale del sindacato Fials aderente Confisal, con la quale veniva osservato che: a) il soggetto proclamante lo sciopero non era Confisal (confederazione cui aderisce il sindacato Fials) ma Fials aderente Confisal; b) in base alla delibera della Commissione 03/45 del 12.03.2003 la revoca dello sciopero doveva considerarsi legittima in quanto era stata comunicata nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dell'indicazione immediata della Commissione;

che, con nota del 13 maggio 2009, l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ha comunicato che il soggetto destinatario del godimento dei contributi sindacali è l'organizzazione sindacale Fials aderente Confisal;

CONSIDERATO

che l'art. 4 comma 1 dell'Accordo Nazionale del 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13.12.2001 (pubblicato in G.U. n. 34 del 28.2.2002. Comunicato rettifica G.U.- serie generale – n. 265 del 12.11.2002), dispone che in caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle aziende ed enti interessati;

che l'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, prevede che la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza costituisce forma sleale di azione sindacale, salvo che sia intervenuta a seguito di un accordo tra le parti, ovvero vi sia stata una richiesta della Commissione di Garanzia;

che dalla documentazione in possesso della Commissione la revoca dello sciopero risulta comunicata alla Commissione in data 6 febbraio 2009 ed all'Azienda soltanto il 9 febbraio 2009 alle ore 19.44 e dunque la sera prima del giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare lo sciopero;

che il comportamento adottato dal sindacato che, invece, avrebbe potuto comunicare la revoca all'Azienda contestualmente alla comunicazione della revoca trasmessa alla Commissione, ha determinato l'impossibilità per l'Azienda di rettificare quanto precedentemente comunicato all'utenza;

che, pertanto, tale comportamento, volto a lucrare i vantaggi pubblicitari della proclamazione, appare ingiustificato per la tardività della comunicazione all'Azienda e dunque determinante ai fini della configurazione della revoca intempestiva quale forma sleale di azione sindacale;

che non possono essere accolte le giustificazioni del sindacato in ordine alla tempestività della revoca poiché il termine in base al quale quest'ultima deve ritenersi tempestiva è fissato dalla legge in cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero e non, invece, come si pretenderebbe, entro cinque giorni dalla comunicazione della indicazione immediata da parte della Commissione;

che, infatti, il richiamo alla delibera 03/45 è inconferente poiché, con la richiamata delibera, la Commissione, senza alcun riferimento alla tempestività della revoca dello sciopero, ha stabilito, onde evitare che a fronte di indicazioni di irregolarità notificate con largo anticipo il sindacato proclamante possa legittimamente revocare appena cinque giorni prima, indebitamente lucrando sull'effetto annuncio, che decorsi cinque giorni dalla ricezione della indicazione di irregolarità, l'eventuale revoca successiva non potrà essere più considerata intervenuta su richiesta della Commissione

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della O.S. Confisal Segreteria provinciale di Lodi rilevando, con riguardo allo sciopero proclamato per il 10 febbraio 2009 la forma sleale di lotta sindacale per revoca tardiva dello sciopero ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

RITENUTO

che, nel caso di specie, non è applicabile la sanzione di cui all'art. 4, comma 2 della legge 146/1990 e successive modificazioni, consistente nella trattenuta dei contributi sindacali o nella sospensione dei

permessi sindacali retribuiti, a causa del mancato godimento degli stessi da parte dell'O.S. Confsal coinvolta, giacché l'Azienda, come precisato in premessa, riconosce permessi sindacali retribuiti al sindacato Fials aderente Confsal;

che è immediatamente individuabile dagli atti del procedimento, ai fini della irrogazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, il soggetto che risponde per gli atti compiuti in nome e per conto dell'O.S. Fials aderente Confsal, nella persona del dott. Stefano Lazzarini;

che il dott. Stefano Lazzarini risulta essere anche Segretario provinciale della Confsal Lodi e per conto di quest'ultima ha agito risultando firmatario dell'atto di proclamazione, dell'atto di revoca e di tutte le altre comunicazioni pervenute alla Commissione in relazione alla vicenda in oggetto;

DELIBERA

l'applicazione in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, della legge 146/1990 e successive modificazioni, della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) a carico del dott. Stefano Lazzarini, in qualità di Segretario provinciale dell'O.S. Confsal di Lodi e di responsabile legale dell'O.S. Fials aderente Confsal di Lodi, con ogni conseguenza di legge.

Fattispecie di revoca tardiva intervenuta a seguito di accordo tra le parti, ammessa dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, con efficacia sanante, se giustificata da un'evoluzione della situazione tra le parti

Delibera n. 14/196 del 12.05.2014

LA COMMISSIONE

con riguardo allo sciopero, proclamato, in data 8 gennaio 2014, dalla Segreteria regionale della Campania dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil, per il 20 gennaio 2014, riguardante i lavoratori dipendenti di Alilauro S.p.A., addetti al servizio di trasporto marittimo nel Golfo di Napoli ed alla mancata comunicazione della revoca all'Azienda;

PREMESSO

che, con nota dell'8 gennaio 2014, la Segreteria regionale della Campania dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil ha proclamato una giornata di sciopero per il 20 gennaio 2014, riguardante i lavoratori marittimi della società Alilauro;

che, con nota del 24 gennaio 2014, la medesima Organizzazione sindacale ha comunicato la mancata effettuazione dello sciopero del 20 gennaio 2014 ed una nuova proclamazione di sciopero per il 3 febbraio 2014;

che non è pervenuta alla Commissione la formale revoca dello sciopero, da trasmettere all'Azienda ed al Prefetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, con delibera assunta in data 17 marzo 2014, la Commissione apriva il procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articolo 4 comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Segreteria regionale della Campania dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil, per revoca tardiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che la suddetta Organizzazione sindacale, in data 17 aprile 2014, trasmetteva una documentata nota a difesa, con la quale riferiva quanto segue. La revoca dello sciopero è stata decisa a seguito della disponibilità espressa dall'Azienda, in data 18 gennaio 2014, ad aprire un tavolo negoziale nella giornata del 21 gennaio 2014. L'Organizzazione sindacale, valutata positivamente la proposta aziendale, dopo essersi consultata con la propria RSA Alilauro ed avendo ricevuto da quest'ultima favorevole riscontro, ha comunicato, telefonicamente, all'Azienda ed alla Prefettura di Napoli la revoca dello sciopero. Essendo gli uffici sindacali chiusi nella giornata di sabato e considerata l'urgenza, non è stato possibile procedere alla comunicazione di revoca per iscritto; tuttavia, l'Azienda ha adempiuto tempestivamente e formalmente agli obblighi di comunicazione all'utenza in data 18 gennaio, immediatamente dopo avere acquisito la notizia della revoca dal Sindacato, come documentato dall'allegato avviso all'utenza da parte della Società Alilauro, datato 18 gennaio 2014;

che l'Organizzazione sindacale, a seguito di espressa richiesta, veniva ascoltata in audizione in data 5 maggio 2014;

che, nel corso dell'audizione, i rappresentanti sindacali si riportavano alle osservazioni formulate nella nota del 17 aprile 2014, confermando che, per motivi logistici, dovuti alla chiusura dei propri uffici, la comunicazione di revoca all'Azienda ed alla Prefettura è avvenuta solo telefonicamente; pur tuttavia, la

stessa è intervenuta in conseguenza della manifestazione di disponibilità a trattare da parte dell'Azienda, in data 18 gennaio 2014, e nell'immediatezza della richiesta di incontro; nella medesima data, la revoca è stata, poi, correttamente e tempestivamente recepita dall'Azienda ai fini della comunicazione all'utenza, come risulta dall'avviso, allegato alla memoria difensiva;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, prevede che "la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4";

che, nel corso del procedimento, l'Organizzazione sindacale proclamante ha dichiarato che la revoca è stata comunicata alla Società Alilauro ed al Prefetto di Napoli - sia pure per le vie brevi - in data 18 gennaio 2014, a seguito della disponibilità, manifestata dall'Azienda, all'apertura del tavolo negoziale;

che tale circostanza è dimostrata dal comunicato aziendale diffuso dalla Società Alilauro in data 18 gennaio 2014, con il quale si informa l'utenza della revoca dell'astensione;

che, pertanto, la condotta sindacale è riconducibile alla fattispecie di revoca tardiva intervenuta a seguito di accordo tra le parti, ammessa dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con efficacia sanante, se giustificata da un'evoluzione della situazione tra le parti;

RITIENE

che non sussistono i presupposti per una valutazione negativa.

3. L'ADESIONE ALLO SCIOPERO

Non è configurabile come adesione formale ad una azione di sciopero la semplice condivisione morale, rivolta a distinguere la posizione di un sindacato nei confronti di uno sciopero, rispetto a quella delle altre organizzazioni sindacali

Delibera n. 04/604 dell'11.11.2004

omissis

LA COMMISSIONE CONSIDERATO

che dalla documentazione agli atti risulta che l'azienda si è limitata ad affermare che, dal 14 maggio 2004, venivano rinvenuti dei volantini della Faisa - Cisal sui mobili che arredano il locale aziendale dove si recano gli autisti prima di iniziare il proprio turno di lavoro;

che, in sede di audizione, il Sig. Caja Giuseppe ha ribadito che con il volantino in oggetto la Faisa Cisal non intendeva aderire allo sciopero del 19 maggio 2004, ma esclusivamente esprimere la propria "condivisione morale" nei confronti dei lavoratori iscritti all'organizzazione sindacale proclamante lo sciopero stesso, distinguendo così la propria posizione da quella di altre organizzazioni sindacali;

che il tenore del suddetto volantino, non disconosciuto dalla Segreteria territoriale Faisa Cisal, è oggettivamente equivoco, potendosi rinvenire, accanto ad elementi che vanno a suffragare la volontà di aderire allo sciopero indetto dal Coordinamento Nazionale dei Sindacati di Base (in particolare, la dicitura riportata con particolare evidenza "sciopero mercoledì 19 maggio 2004 dalle ore 17,40 alle ore 21,40"), anche elementi che confortano la prospettiva del sindacato;

che, in considerazione di quanto sopra, e pur dovendosi ribadire la necessità che l'adesione ad una azione di sciopero da altri promossa sia rispettosa delle regole poste dalla legge, in primis del termine di preavviso;

RITIENE

che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per una valutazione negativa.

Delibera a carattere generale in tema di adesione allo sciopero

Delibera n. 05/127 del 9.03.2005

LA COMMISSIONE PREMESSO

che in diversi casi è stata segnalata la diffusione in azienda di comunicati con i quali organizzazioni sindacali diverse dalle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero o hanno lasciato libertà ai propri iscritti di parteciparvi o hanno in altro modo dichiarato di condividere le ragioni dello sciopero;

che, anche per ragioni di certezza, si ritiene opportuno formulare un orientamento di carattere generale al fine di chiarire se e quando siffatte condotte integrino dichiarazione di adesione allo sciopero, soggetta alle regole di cui alla l. n. 146 del 1990 e successive modificazioni, tra le quali in particolare l'obbligo di preavviso;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, anche al fine di consentire alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 146/90 e di predisporre la comunicazione all'utenza, lo sciopero deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dieci giorni;

che, in effetti, l'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, dispone che le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 "sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi";

che, tenuto conto di quanto sopra, l'obbligo di preavviso è inderogabile anche nel caso di adesione di un'organizzazione sindacale ad uno sciopero da altri proclamato;

che l'adesione – così come la proclamazione – si traduce in un invito ai lavoratori a scioperare e può anche manifestarsi implicitamente, attraverso atti dell'organizzazione sindacale che assumano siffatto contenuto;

che nel semplice riconoscimento, da parte di una organizzazione sindacale, della libertà dei propri iscritti di aderire ad uno sciopero proclamato da altra organizzazione, non può di per sé ravvisarsi una dichiarazione di adesione a siffatto sciopero, a meno che per il concorso di altre circostanze, quali, ad esempio, la formalizzazione di tale riconoscimento in un documento diffuso nei locali aziendali e in cui si manifesti espressa condivisione delle ragioni dello sciopero, esso possa essere apprezzato come un invito a scioperare;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

- a) anche nel caso di adesione di un'organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve essere rispettato il termine di preavviso;
- b) l'adesione di una organizzazione sindacale allo sciopero proclamato da altra organizzazione sindacale si verifica non solo in caso di adesione formale, ma anche quando, in assenza di adesione formale, nella condotta della organizzazione sindacale sia ravvisabile, in considerazione delle circostanze del caso concreto, un invito a scioperare.

Ove, pur in assenza di adesione formale, nella condotta dell'organizzazione sindacale sia ravvisabile un invito a scioperare, ci si troverà in presenza di una adesione a sciopero già proclamato

Verbale n. 624 del 26.10.2005

La Commissione di Garanzia, nel ribadire il proprio costante orientamento in tema di adesione a sciopero proclamato da altra organizzazione sindacale, specifica che deve considerarsi “adesione” anche un invito a scioperare che presenti le caratteristiche richiamate nella predetta delibera.

Pertanto, ove pur “in assenza di adesione formale, nella condotta della organizzazione sindacale sia ravvisabile, in considerazione delle circostanze del caso concreto, un invito a scioperare”, ci si troverà in presenza di una adesione a sciopero già proclamato, con tutte le relative conseguenze in ordine al preavviso di cui al costante orientamento di questa Commissione.

La proclamazione di uno sciopero successivo, sia pure in adesione ad uno sciopero proclamato da altre Organizzazioni sindacali, deve rispettare la durata e la articolazione dello sciopero proclamato per primo, ferma restando la facoltà dei singoli lavoratori di aderire a quest'ultima astensione

Delibera n. 08/610 del 20.II.2008

LA COMMISSIONE

nel caso della concentrazione nella stessa giornata di più astensioni,

DELIBERA

che la proclamazione di uno sciopero successivo, sia pure in adesione ad uno sciopero proclamato da altre OO.SS., deve rispettare la durata e la articolazione dello sciopero proclamato per primo, ferma restando la facoltà dei singoli lavoratori di aderire a quest'ultima astensione.

Insussistenza dell'obbligo di comunicare la propria volontà di aderire ad uno sciopero

Verbale n. 979 del 4.02.2013

La Commissione ritiene che nell'Ordinamento positivo non sussista alcuna disposizione che imponga al lavoratore l'obbligo di comunicare la propria volontà di aderire ad uno sciopero.

4. IL TERMINE DI PREAVVISO

In caso di contestazione, l'onere di provare l'avvenuta tempestiva ricezione del preavviso di sciopero, da parte di Amministrazioni e imprese, è a carico del sindacato proclamante

Delibera n. IIa del 16.04.1992

LA COMMISSIONE

VISTA la questione interpretativa - proposta dall'azienda AMICA di Foggia in data 22.10.1991 - relativamente all'esistenza di un obbligo a carico delle strutture sindacali aziendali a comunicare alle aziende con preavviso minimo legale la propria adesione a scioperi nazionali anche di carattere generale;

VISTA la legge 146/1990;

UDITA la relazione dei Proff. Romagnoli e Suppiej,

RITIENE

che la comunicazione delle Aziende od Amministrazioni erogatrici dei servizi possa essere adempiuta anche a mezzo comunicati stampa;

che, peraltro, perfezionandosi la comunicazione predetta per effetto della sua ricezione da parte del destinatario, qualora ad essa si faccia luogo, ricorrendo a tali forme di pubblicità, sia onere delle OO.SS. che abbiano proclamato lo sciopero o dei lavoratori che vi abbiano aderito provare - in caso di contestazione - l'avvenuta ricezione;

che, per ovviare agli inconvenienti pratici cui la situazione sopra descritta dà luogo, sarebbe necessario prevedere degli strumenti pubblicitari di tipo ufficiale, istituzionalmente rivolti a dare notizia delle azioni di sciopero nazionale o generale;

che la diretta comunicazione all'Amministrazione od Azienda sia da ritenere, comunque, necessaria, qualora le strutture sindacali aziendali decidano di introdurre variazioni nelle modalità dello sciopero indetto dalle istanze nazionali;

che, se l'Azienda o l'Amministrazione viene a conoscenza di scioperi nazionali comunicati a mezzo stampa, essa debba predisporre le prestazioni indispensabili, anche in assenza di comunicazioni di adesione delle istanze sindacali locali od aziendali (non potendosi escludere legittime astensioni dei lavoratori anche in dissenso con le istanze predette);

RAVVISA

tuttavia l'opportunità d'una comunicazione alle aziende da parte delle strutture sindacali avente per oggetto il loro atteggiamento (di adesione o dissociazione) riguardo all'iniziativa conflittuale del sindacato nazionale, fermo restando che l'azienda è sempre tenuta a predisporre le misure indispensabili poiché i lavoratori potrebbero legittimamente astenersi dal lavoro nel giorno prestabilito, malgrado il dissenso eventualmente manifestato dai loro organismi sindacali di base.

LA COMMISSIONE

VISTA la lettera del 31.3.1993, con la quale la Banca Tamborino Sangiovanni, dando seguito alla delibera della Commissione di Garanzia 18.2.1993, trasmette la documentazione relativa alla proclamazione di sciopero, effettuata, in data che non viene precisata, da parte delle Segreterie regionali della Puglia CGIL, CISL e UIL, per il giorno 18.6.1992, della quale è venuta a conoscenza dalla stampa, "nonché, non più di un paio di giorni prima della data dello sciopero, con l'affissione, senza alcuna preventiva formale informativa, del volantino nella bacheca sindacale e poi distribuito a tutto il personale";

VISTA la documentazione allegata;

VISTA la Legge n.146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Suppiej;

CONSIDERATO

che il rispetto del termine di preavviso di almeno 10 giorni costituisce regola inderogabile per ogni sciopero nei servizi pubblici essenziali, con le sole eccezioni indicate nel comma 7 dell'art.2 della Legge n.146/1990;

RILEVATO

che il volantino di proclamazione dello sciopero generale regionale non contiene alcun riferimento alle modalità dello sciopero nel servizio bancario;

RITENUTO

inoltre che la distribuzione al personale di un volantino sullo sciopero non costituisce comunicazione della proclamazione all'azienda;

CONSIDERATO

che, in caso di contestazione, grava sul sindacato l'onere della prova circa la tempestiva ricezione da parte dell'azienda del preavviso di sciopero;

RITENUTA

pertanto violata dallo sciopero di cui sopra la regola legale sul preavviso;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero di cui sopra e dei lavoratori che vi abbiano aderito.

Il termine di preavviso minimo di dieci giorni si applica anche in caso di adesione ad uno sciopero proclamato a livello nazionale

Delibera n. 00/I46 del 9.03.2000

omissis

LA COMMISSIONE CONSIDERATO

che la legge n. 146/1990, all'art. 1.1. individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di comunicazione e che all'art. 1.2. lett. e) della medesima legge viene richiamato il settore delle telecomunicazioni;

che la Commissione con delibera n. 97/338 dell'8 maggio 1997 ha specificato che l'adesione da parte di una organizzazione sindacale regionale ad uno sciopero nazionale, qualora contenga l'indicazione specifica delle modalità e soprattutto significative variazioni rispetto alle caratteristiche stabilite a livello nazionale, deve rispettare il termine di preavviso di 10 giorni e che eventuali deroghe a tale principio possono trovare giustificazione solo qualora si verifichi una effettiva coincidenza con l'orario di sciopero indicato a livello nazionale o nel caso in cui l'adesione allo sciopero nazionale sia attuativa delle modalità previste da un accordo aziendale (v. delibere n. 99/670 del 16 dicembre 1999 e n. 97/573 del 18 settembre 1997);

che nel caso di specie l'indicazione delle modalità di effettuazione dello sciopero a livello regionale appaiono palesemente difformi rispetto a quelle indicate a livello nazionale e pertanto non idonee a consentire all'azienda di prevedere in anticipo gli effetti dello sciopero sulla regolarità del servizio;

che conseguentemente l'indicazione delle suddette modalità di adesione, potate a conoscenza dell'azienda in data 19 ottobre 1999, è tardiva e viola l'obbligo previsto dall'art. 2 comma 5 della l. 146/1990;

che inoltre nel volantino di adesione allo sciopero nazionale si ravvisano violazioni in ordine allo sciopero per turni ed alla astensione dal lavoro straordinario, anche se, comunque, la violazione dell'obbligo legale del preavviso costituisce motivo assorbente di valutazione negativa del comportamento dell'organizzazione sindacale;

che secondo l'avviso espresso dalla Commissione (delibera n. 97/267 del 10 aprile 1997), il datore di lavoro non può sottrarsi all'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi quando sia intervenuta una segnalazione della Commissione ai fini sanzionatori di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 146/1990, trattandosi nel caso di un potere "collegato alla tutela di un interesse pubblico" (Corte cost., sentenza n. 57/1995);

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fist-Cisl, Uiltec-Uil delle Segreterie regionali Campania rilevando la mancanza del preavviso.

Rettifica della proclamazione di uno sciopero a seguito di intervento della Commissione o dell'Autorità precettante. Rispetto del termine di preavviso

Delibera n. 01/58 del 31.05.2001

LA COMMISSIONE

premesso che, nell'applicazione della legge 146/1990, a seguito specialmente delle modificazioni introdotte dalla legge n. 83/2000, sono emersi alcuni dubbi circa le portate della disciplina del preavviso, la Commissione precisa quanto segue:

1. Ove lo sciopero debba essere riproclamato per non avere il soggetto proclamante adempiuto l'obbligo di esperire preventivamente le procedure di raffreddamento e conciliazione, la proclamazione successiva all'esperimento delle procedure costituisce nuova proclamazione e pertanto, nella fissazione della data dello sciopero, dovrà essere rispettato il termine del preavviso.
2. Il termine di preavviso dovrà essere rispettato nella fissazione della data dello sciopero quando la rettifica della proclamazione comporti modificazioni sostanziali delle modalità, della durata, della collocazione oraria, dell'ambito, dello sciopero precedentemente proclamato.
3. In caso di rettifica della proclamazione, non è necessario il rispetto del termine del preavviso ove la rettifica comporti modifiche non sostanziali delle modalità dello sciopero, in particolare la riduzione della durata ed eventualmente dell'ambito dello sciopero.
4. Resta fermo quanto già deliberato dalla Commissione (delibere n. 99/456, n. 99/435, n. 99/60) in merito al rispetto del termine di preavviso in caso di adesione da parte di una o più organizzazioni sindacali ad uno sciopero già proclamato da altri soggetti. Il termine di preavviso dovrà essere rispettato in ogni caso in cui dalla adesione derivino conseguenze in ordine alla rilevanza soggettiva e all'ambito oggettivo dello sciopero di cui debbano essere preventivamente avvertite le amministrazioni e le aziende interessate al fine di predisporre le prestazioni indispensabili, nonché di dare corretta e tempestiva informazione all'utenza.

Il termine di preavviso minimo è un obbligo inderogabile assoluto per i soggetti proclamanti, a prescindere dalla sussistenza di un elemento soggettivo intenzionale

Delibera n. 03/138 del 26.II.2003

omissis

LA COMMISSIONE CONSIDERATO

che è pacifico che le modalità ed i tempi dell'astensione sono stati comunicati solo l'11.2.2003, cioè solo otto giorni prima dell'astensione;

che, secondo l'orientamento della Commissione ribadito anche recentemente, il termine di preavviso minimo di dieci giorni per lo sciopero decorre non da un generico preannuncio dell'astensione, ma dalla comunicazione delle modalità, della durata e della collocazione oraria dello sciopero (delib. n. 03/39 del 6.3.2003; delib. n. 03/5 del 16.1.2003; delib. n. 00/185 del 22.6.2000; delib. n.00/146 del 9.3.2000);

che il termine di preavviso di dieci giorni è un obbligo inderogabile assoluto per i soggetti proclamanti, a prescindere dalla sussistenza di un elemento soggettivo intenzionale;

che, pertanto, risulta violato l'obbligo del preavviso minimo di dieci giorni;

che, infine, la Commissione revocando la precedente delibera n. 03/75 nei confronti del sindacato oggetto della presente deliberazione ha necessariamente ed automaticamente eliminato tutti gli atti presupposti e/o interlocutori del procedimento stesso, ivi compreso l'atto di contestazione della violazione con cui era stato aperto il procedimento terminato con la delibera revocata, riacquistando in tal modo la Commissione il potere di rinnovare tutti gli atti preliminari necessari alla conclusione del procedimento, ivi compresa l'apertura del procedimento stesso legittimamente intervenuta con la delibera n. 03/126 del 29.7.2003;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle RSA UIL dell'az. Osp. S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno e delle Federazioni provinciali di Napoli – Sin Cobas – Cobas Sanità – Coord. Lav. precari sanità Reg. Campania con riguardo allo sciopero del 19.2.2003, rilevando la violazione dell'obbligo del preavviso minimo dell'astensione ex art. 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n.83 del 2000;

RITENUTO

1. che i sindacati proclamanti non risultano recidivi;
2. che la sanzione, ex art. 4 legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, vada computata sui contributi sindacali trattenuti dalla retribuzione;

DELIBERA

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, del pagamento da parte delle aziende sanitarie della Regione Campania dei contributi sindacali dovuti alle organizzazioni sindacali UIL FPL Federazione provinciale di Salerno – Sin Cobas – Cobas Sanità – UIL A. O. Salerno – Coord. Lav. precari sanità Reg. Campania per un ammontare economico di Euro 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) per ognuno dei sindacati coinvolti.

In assenza di previsione nella disciplina di settore, opera orientativamente un termine massimo di preavviso di 45 giorni, il cui superamento, però, è sanzionabile solo se è accertata in concreto la slealtà della condotta

Verbale n. 562 del 30.09.2004

La Commissione con riferimento al punto in questione, assume l'orientamento che:

- a) l'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione riguarda sia la prima che le successive proclamazioni di sciopero nell'ambito della stessa vertenza;
- b) che in mancanza, per quanto attiene alla durata massima del preavviso, ove non vi sia previsione negli Accordi o Regolamentazioni provvisorie si debba far riferimento, in linea di massima, al termine già previsto di 45 giorni dalle Regolamentazioni provvisorie o degli Accordi, salvo la facoltà in caso di superamento, di verificare se detto superamento costituisce comportamento sleale di azione sindacale.

L'adesione ad uno sciopero consente di potersi avvalere delle procedure già esperite dal soggetto proclamante ma non esonera il sindacato aderente dall'obbligo di rispettare il termine di preavviso

Verbale n. 990 del 13.05.2013

La Commissione ha deliberato di rammentare alla Sinfub che l'adesione ad uno sciopero consente di potersi avvalere delle procedure già esperite dal soggetto proclamante ma non esonera il sindacato aderente dall'obbligo di rispettare il termine di preavviso.

Pertanto, per l'avvenire, si invita il sindacato Sinfub, al più puntuale rispetto delle norme che disciplinano lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

5. LA DURATA DELLO SCIOPERO

Scioperi a pacchetto e/o proclamazioni plurime: la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l'esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato

Verbale n. 495 del 20.03.2003

Dopo ampia discussione, la Commissione adotta la seguente delibera di indirizzo:

La proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l'esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.

In presenza di uno sciopero attuato in violazione delle regole della disciplina di settore, quello proclamato successivamente non può essere considerato seconda azione di sciopero

Delibera n. 09/178 del 12.03.2009

La Commissione, adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo:

LA COMMISSIONE

ritiene che in presenza di uno sciopero attuato in violazione delle regole della disciplina di settore, quello proclamato successivamente non può essere considerato seconda azione di sciopero, atteso che nella disciplina di settore la previsione di una progressione della durata non può che riguardare astensioni collettive conformi alla detta Regolamentazione.

6. IPOTESI DI DEROGA. L'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 146 DEL 1990

Insussistenza della fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 in caso di astensione proclamata come reazione ad una sentenza resa dalla Corte costituzionale

Delibera n. 99/78 dell'11.02.1999

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 9 novembre 1998 (prot. n. 3455), la Presidenza della Corte di Appello di Roma ha trasmesso copia: 1) della deliberazione datata 4 novembre 1998, con la quale la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto "l'astensione degli avvocati dalle attività giudiziarie nei giorni dal 9 al 14 novembre 1998, escluse le attività attinenti alle situazioni indicate nell'art. 4 delle norme di autodisciplina approvate il 6 giugno 1997"; 2) della deliberazione di adesione a tale astensione datata 4 novembre 1998 da parte della Camera Penale di Roma, nella quale si precisa, peraltro, "che l'astensione in parola è stata proclamata e viene comunicata senza il preavviso di 10 giorni di cui all'art. 5 del codice di autoregolamentazione della Unione delle Camere penali italiane, in applicazione dell'art. 10 dello stesso codice, che prevede una deroga all'onere del preavviso nel caso che l'astensione dalle udienze sia proclamata "per la difesa dell'ordine costituzionale o per protesta a seguito di gravi eventi lesivi del diritto di difesa";

che in entrambi i documenti appena sopra ricordati, l'astensione viene motivata come reazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, avente ad oggetto, tra l'altro, la disciplina posta dall'art. 513 c.p.p.;

che con nota del 9 novembre 1998, la Pretura circondariale di Varese ha trasmesso copia di un'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio del processo avanzata dalla difesa di un imputato (detenuto per altra causa) sulla base dell'adesione all'astensione indetta dall'Unione delle Camere Penali Italiane;

che, con comunicazione del 20 novembre 1998 (proc. n. pos. 5611), trasmessa a mezzo telefax, la Commissione ha informato il Ministero di Grazia e Giustizia- Ufficio di Gabinetto, l'Unione delle Camere Penali Italiane, il Consiglio dell'Ordine Forense di Roma e, per conoscenza, il Presidente della Corte d'Appello di Roma della pendenza del procedimento di valutazione, invitando i soggetti destinatari a trasmettere ogni informazione od osservazione ritenuta utile;

che con comunicazione del 20 novembre 1998 la Pretura circondariale di Varese ha trasmesso altre ordinanze di rigetto di istanze di rinvio emesse in udienze nelle quali si sono verificate astensioni di avvocati in adesione al deliberato dell'Unione delle Camere Penali italiane del 4 novembre 1998;

che con comunicazione del 24 novembre 1998 (prot. n. 27387), la Presidenza della Corte di Appello di Roma – oltre a trasmettere materiale documentale - ha informato la Commissione "che l'astensione degli Avvocati del Lazio dalle udienze penali comprese fra il 9 ed il 14 novembre 1998 è stata presso chè totale in tutti gli uffici; ed anche laddove i Magistrati hanno espresso il loro dissenso, non è stato possibile celebrare i processi;

CONSIDERATO

che la l. n. 146/1990, all'art. 1.2, lett. a) individua "l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione" come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

che la Commissione ha già avuto modo più volte di precisare nelle proprie delibere (cfr., le delibere n. 96/15.1 del 13 giugno 1996; 96/5.1 dell'11 luglio 1996; 96/13.3 dell'11 luglio 1996; 96/13-7.76 del 24 ottobre 1996; 97/344 dell'8 maggio 1997; n. 97/440 del 12 giugno 1997; 97/16.3 del 12 giugno 1997; n. 98/106 del 19 febbraio 1998; n. 98/141 del 26 febbraio 1998; 98/218 del 23 aprile 1998; 98/485 del 16 luglio 1998; 98/486 del 16 luglio 1998; 98/529 del 23 luglio 1998; 98/577 del 10 settembre 1998; 98/579 del 10 settembre 1998; 98/718 del 29 ottobre 1998; 98/719 del 29 ottobre 1998; 98/721 del 29 ottobre 1998; 98/729 del 29 ottobre 1998; 98/761 del 5 novembre 1998; 98/763 del 5 novembre 1998; 98/765 del 5 novembre 1998; 98/766 del 5 novembre 1998; 98/836 del 3 dicembre 1998; 98/870 del 10 dicembre 1998) che la sentenza n. 171/1996 della Corte costituzionale costituisce "una sentenza di accoglimento della questione proposta, avente l'efficacia tipica delle sentenze di accoglimento ex art. 136 cost., con particolare riguardo agli obblighi del preavviso minimo e dell'indicazione della durata già previsti dalla l. n. 146/1990" (cfr., ora, sul medesimo punto anche l'ord. n. 105 del 26 marzo-6 aprile 1998 della Corte costituzionale);

che, sempre nelle medesime delibere, si è precisato come anche le legittime facoltà di esercizio della libertà di associazione degli avvocati (tra cui rientra anche l'astensione dalle udienze) debbano esercitarsi nel rispetto delle norme della l. n. 146/1990 sul termine di preavviso e sul limite di durata, in quanto trattasi di norme poste a tutela di beni primari della convivenza civile il cui godimento non tollera paralisi (cfr. par. 3.4 del *Considerato in diritto* della sent. n. 171/1996) e che assumono prevalenza rispetto alla particolare modalità di esercizio della libertà di associazione della categoria forense consistente nell'astensione dalle udienze;

che, pertanto, deve confermarsi come l'astensione dalle udienze rientri nel campo di applicazione per lo meno dei principi fondamentali della l. n. 146/1990 e sia, conseguentemente, sottoposta al potere di valutazione della Commissione, ai sensi dell'art. 13 lett. c) l. n. 146/1990;

che nessun richiamo alle norme del codice di autoregolamentazione dell'Unione delle Camere Penali potrebbe giustificare il mancato rispetto del termine di preavviso di dieci giorni, direttamente posto dalla l. n. 146/1990 e sicuramente applicabile alle astensioni degli avvocati dalle udienze, in base alla sent. n. 171/1996 della Corte costituzionale;

che al fine di sostenere la legittimità della deroga al termine di preavviso di dieci giorni non può invocarsi la motivazione della "difesa dell'ordine costituzionale" o della "protesta a seguito di gravi eventi lesivi del diritto di difesa", per richiamare le espressioni testualmente utilizzate dalla Camera Penale di Roma, diretta emanazione in sede locale dell'Unione delle Camere Penali Italiane;

che, per quanto riguarda la "protesta a seguito di gravi eventi lesivi del diritto di difesa" deve in primo luogo precisarsi che essa in tanto può rilevare in quanto integri gli estremi della difesa dell'ordine costituzionale, di cui al sopra richiamato art. 2.7 della l. n. 146/1990 (cfr. sul punto anche l'interpretazione restrittiva fornita dalla Commissione nella delibera n. 97/16.3 del 12 giugno 1997 di formule analoghe contenute nel codice adottato in data 6 giugno 1997 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura e dall'Unione Italiana delle Camere Penali);

che, comunque, non può assolutamente sostenersi che ipotesi del tipo considerato nel suddetto art. 2.7

della l. n. 146/1990 ricorrano nel caso di una sentenza ritualmente resa dalla Corte costituzionale - organo costituzionale della Repubblica - che esercita le proprie attribuzioni sulla base di precise disposizioni costituzionali (cfr., in *primis*, artt. 134-137 cost.);

che l'inconferenza di ogni possibile richiamo alle ipotesi della "difesa dell'ordine costituzionale" di cui all'art. 2.7 della l. n. 146/1990 emerge in modo ancora più evidente, sol che si consideri come tale norma faccia principale riferimento ad ipotesi di sovvertimento violento - o pericolo di sovvertimento violento - dell'ordinamento statale da parte di poteri o soggetti usurpatori; situazione che appare evidentemente del tutto fuor di luogo ipotizzare nel caso in esame;

che, con riferimento alla durata di sei giorni consecutivi dell'azione in esame-, va rilevata la violazione *del principio di ragionevole predeterminazione della durata*, che vuole azioni di protesta di durata limitata e progressivamente crescente, separate da un congruo intervallo, al fine di contemperare il diritto degli Avvocati allo svolgimento delle azioni di protesta e diritto degli utenti all'amministrazione della giustizia;

che, per quanto riguarda i processi con imputati detenuti, va ricordato come la Commissione ha costantemente evidenziato come l'effettuazione di astensioni dalle udienze con imputati detenuti si ponga in contrasto "con la lettera e con la *ratio* della l. n. 146/1990 che ha inteso garantire il servizio essenziale dell'amministrazione della giustizia con particolare riferimento ai processi con imputati detenuti";

che il rinvio da parte del soggetto proclamante alle prescrizioni del codice di autoregolamentazione dimostra come tali diritti non siano stati garantiti dai soggetti che hanno effettuato l'astensione, prevedendo, le direttive in questione, la celebrazione dei processi con imputati detenuti, in caso di astensione dalle udienze, solo se vi sia esplicita richiesta dell'imputato stesso;

che la Commissione ha già avuto modo di precisare - in occasione delle delibere n. 97/16.3 del 12 giugno 1997, di valutazione del Codice di autoregolamentazione dell'Unione delle Camere Penali e dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e n.98/677 del 22 ottobre 1998, di valutazione delle Direttive sulla autoregolamentazione dell'astensione dai processi penali dell'Unione delle Camere Penali"- che non rileva, al fine di giustificare astensioni dalle udienze in processi con imputati detenuti, la mancata opposizione dell'imputato all'astensione, dovendosi avere riguardo prevalente, in questi casi, alla tutela del bene supremo della libertà personale e del diritto di difesa esercitato strumentalmente alla salvaguardia di tale libertà; tutela da considerarsi indisponibile di fronte a manifestazioni di volontà che lo stesso soggetto in stato di restrizione della libertà personale abbia espresso;

che, conseguentemente, anche in occasione di astensioni dalle udienze degli avvocati, tali diritti dovevano essere tutelati nelle forme ordinarie;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento dell'Unione delle Camere Penali Italiane che ha proclamato le astensioni dalle udienze per il periodo 9-14 novembre 1998.

Insussistenza dell'ipotesi di deroga di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 in caso di sciopero proclamato contro la guerra in Iraq

Verbale n. 495 del 20.03.2003

Su invito del Presidente la Commissione inizia la discussione sugli scioperi proclamati in occasione dell'inizio dell'intervento armato in Iraq.

Dalla discussione, alla quale partecipano tutti i Commissari presenti, emergono sostanzialmente due posizioni:

Secondo la prima posizione non si ravvisa la necessità di una indicazione immediata, da parte della Commissione, la quale potrebbe riservarsi di intervenire in un momento successivo, anche a seguito delle segnalazioni delle aziende e delle associazioni degli utenti relativamente a eventuali violazioni della disciplina sulle prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, nei singoli settori. Occorre, peraltro, una più approfondita e dunque più pacata riflessione sulla possibile invocazione, nella fattispecie, del comma 7 dell'art. 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000.

Secondo la seconda posizione appare più che mai necessario che la Commissione, la quale è stata chiamata in causa direttamente su questo punto dalle organizzazioni sindacali proclamanti, chiarisca subito come nel caso di specie non ricorra un'astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, e pertanto (in coerenza con quanto sostenuto nella precedente nota del 12 marzo 2003 inviata alle organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Sincobas, Slaicobas e Usi) non possa ritenersi applicabile il comma 7 dell'art. 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000.

A conclusione della discussione, su proposta del Presidente la Commissione reputa che nella fattispecie non trovi applicazione il suddetto comma 7 dell'art. 2 e ritenendo al momento di non adottare una delibera sul punto decide di trasmettere alle organizzazioni sindacali proclamanti la nota che di seguito si riporta:

“Comunico che la Commissione ha ricevuto numerose proclamazioni di sciopero nella giornata odierna contenenti diverse indicazioni sulla durata e le modalità delle agitazioni.

La Commissione, nel ribadire quanto già affermato il 13 marzo scorso sulla non ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 7 della legge n. 146 del 1990 (difesa dell'ordine costituzionale e protesta per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori), ha preso atto del generale impegno a garantire i servizi essenziali indispensabili a tutela della persona, riservandosi di esaminare le concrete modalità di svolgimento delle astensioni e di verificare il loro carattere simbolico.”

L'adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà personale non può ritenersi lesivo dell'ordine costituzionale o risolversi in un attentato a tale ordine, tale da giustificare la proclamazione di un'astensione collettiva degli avvocati senza preavviso

Delibera n. 05/55 del 2.02.2005

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, in data 6 dicembre 2004, l'Assemblea degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera e Melfi - facendo seguito alle astensioni già proclamate per il periodo dal 25 al 29 novembre 2004 e dal 2 al 6 dicembre 2004, conseguenti l'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale eseguito il 22 novembre 2004 a carico dell'avvocato Piervito Bardi - deliberava la prosecuzione dell'astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria nei relativi circondari per i giorni 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2004, ritenendosi che "l'annullamento della misura cautelare nei confronti dell'Avv. Bardi appaga la sensibilità e la solidarietà umana per il riacquisto della libertà da parte del Collega, ma non soddisfa affatto l'ansia, ulteriormente accentuata dalle ultime esternazioni riportate dagli organi di stampa, che prestano il fianco ad equivoche, quanto ingiustificate, interpretazioni";

che, sulla base degli elementi di fatto acquisiti, in data 21 dicembre 2004, la Commissione comunicava all'Assemblea degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera e Melfi, in persona del Presidente Avv. Giuseppe Spirito, di aver deliberato nella seduta del 16 dicembre 2004, l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le seguenti violazioni: mancato rispetto dell'obbligo di preavviso (art. 2, comma 1, legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonché art. 2, comma 1, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n. 171 del 23 luglio 2002); mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 2, commi 2 e 3, legge n. 146/1990 e successive modifiche; artt. 4, 5 e 6 della Regolamentazione provvisoria); mancato rispetto delle formalità relative alla proclamazione, non essendo stata data notizia dell'astensione al Ministro della Giustizia (art. 2, comma 2, Regolamentazione provvisoria). In tale delibera di apertura del procedimento di valutazione la Commissione invitava l'Assemblea degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera e Melfi a presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa;

che, con comunicazione del 30 dicembre 2004, il Presidente dell'Assemblea Distrettuale degli Ordini degli Avvocati di Basilicata esponeva le proprie osservazioni, allegando i seguenti documenti: copia istanza del P.M., in data 13.12.2004; copia dell'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza – Sez. Penale, in data 13.12.2004; copia del rapporto di verifica della trasmissione del deliberato. Nel merito, nella nota si evidenziava: quanto al mancato rispetto dell'obbligo del preavviso, che "le ragioni dell'astensione, individuate nella negazione e compressione del diritto di difesa costituiscono certamente ipotesi di esonero dall'obbligo di preavviso"; quanto alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, che l'astensione "è stata proclamata con i limiti previsti dalla normativa e dal codice di autoregolamentazione dell'astensione dalle udienze adottato dall'O.U.A. (Organismo Unitario dell'Avvocatura), con deliberato in data 6 giugno 1997 integrato con successivo deliberato del 30 marzo 2000. Il codice prevede espressamente, all'art. 4, in materia penale ed all'art. 5, in materia civile, quali siano i procedimenti nei quali gli avvocati sono tenuti a fornire le prestazioni essenziali anche nel corso del periodo della proclamata astensione. Il Codice di autoregolamentazione è stato emanato in forza dell'art. 2 bis della citata L. 146/90 pienamente recepito e ritenuto applicabile anche dalla Commissione di Garanzia"; con riferimento al mancato rispetto delle formalità relative alla proclamazione, si precisava che "la delibera assembleare è stata comunicata al Ministro di Grazia e

Giustizia nella stessa giornata nella quale l'astensione è stata indetta". Il Presidente dell'Assemblea Distrettuale degli Ordini degli Avvocati di Basilicata chiedeva inoltre di essere sentito in apposita audizione, unitamente ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Lagonegro, Melfi e Matera;

che, in data 21 gennaio 2005, presso la sede della Commissione si è tenuta la richiesta audizione, in una con le audizioni relative alle precedenti astensioni. Nel corso di tale audizione sono state riproposte le argomentazioni difensive formulate nella memoria scritta in ordine alle violazioni contestate dalla Commissione; è stata inoltre chiesta la riunione dei procedimenti di valutazione, sostenendo "la riconducibilità delle singole delibere di astensione ad un'unica forma di protesta"; richiamandosi comunque, dal punto di vista formale ed istruttorio, tutte le deduzioni contenute nella documentazione già prodotta dalla Camera Penale di Basilicata in relazione al procedimento n. 20158;

che non vi è luogo di procedere alla richiesta "riunione dei procedimenti", atteso che essa non potrebbe comunque avere alcun affetto sul piano sanzionatorio avendo posto in essere gli interessati una pluralità di illeciti distinti; ferma restando l'acquisizione delle deduzioni contenute nella documentazione già prodotta dalla Camera Penale di Basilicata, di cui al punto che precede;

CONSIDERATO

che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. I, comma secondo, lett. a) individua l'amministrazione della giustizia come servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nei casi di "astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori"; mentre ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Regolamentazione provvisoria "potrà non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi anche dell'art. 2 co. 7° della legge n. 146 ... nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per grave attentato ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo";

che la previsione di cui alla Regolamentazione provvisoria deve essere necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all'art. 2, comma 7 della legge, come sottolineato espressamente nei considerati della delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, in base alla quale la formulazione "astensione... proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo" va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono ("difesa dell'ordine costituzionale" e reazione "a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino") e, dunque, interpretata alla luce di queste;

che l'adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà personale, per quanto discutibile ma soggetto a riesame secondo gli ordinari mezzi di impugnazione, non può ritenersi lesivo dell'ordine costituzionale o risolversi in un attentato a tale ordine, tale da giustificare la proclamazione di un'astensione collettiva senza preavviso (ché, altrimenti, ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria ritenuto gravemente illegittimo potrebbe giustificare il ricorso all'astensione collettiva senza preavviso);

che deve ribadirsi la necessità di garantire le prestazioni indispensabili di cui agli artt. 4 e 5 della delibera n. 02/137 e non quelle di cui al codice di autoregolamentazione del 2000, dichiarato non idoneo da questa Commissione con suddetta delibera;

che non risulta essere stata comprovata la trasmissione della proclamazione e della specifica motivazione al Ministero della Giustizia;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli artt. 4 comma *4-quater* e 13, comma 1 lett. i) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il comportamento dell'Assemblea degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera e Melfi per l'astensione dal 7 al 13 dicembre 2004, rilevando la violazione dell'art. 2, comma 1, della Regolamentazione provvisoria n. 02/137 del 4 luglio 2002, con riferimento al mancato rispetto del termine di preavviso; degli artt. 4 e 5 della Regolamentazione provvisoria, con riferimento alla indicazione, in sede di proclamazione, delle modalità di attuazione dell'astensione in difformità rispetto a quanto previsto in tali articoli; dell'art. 2, comma 2 della Regolamentazione provvisoria, con riguardo al mancato rispetto delle formalità relative alla proclamazione;

RITENUTO

che, valutati i motivi dell'astensione, nel caso di specie, la sanzione ex art. 4, comma 4, vada quantificata nella misura di € 2582,00;

DELIBERA

l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma 4 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per un ammontare economico pari a € 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) nei confronti dell'Assemblea degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera e Melfi, in persona del Presidente Avv. Giuseppe Spirito.

Lo sciopero attuato ai fini di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità dei lavoratori presuppone l'immediatezza della effettuazione in prossimità dell'evento lesivo ed è una astensione unica e limitata all'evento dannoso dal quale trae origine

Delibera n. 05/I83 del 20.04.2005

LA COMMISSIONE

con riferimento agli scioperi proclamati il 18 gennaio 2005, dalla segreteria nazionale Sult-Ta per i giorni 8 febbraio, 21 febbraio, 4 marzo e 16 marzo 2005 degli assistenti di volo Alitalia, su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale "per un pacchetto di 96 ore di sciopero" e nel caso, con riferimento agli scioperi effettuati nelle giornate del 21 febbraio e 16 marzo 2005;

PREMESSO

- 1) che, con nota del 7 gennaio 2005, la Segreteria nazionale Sult-Ta ha indetto uno stato di agitazione "a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, dei voli e dell'utenza, così come previsto dalla normativa vigente sul diritto di sciopero (art.2, comma 7, legge 146/90)";
- 2) che, con comunicazione del 18 gennaio 2005, la Segreteria nazionale Sult-Ta ha annunciato la proclamazione di un pacchetto di 96 ore di sciopero degli Assistenti di volo Alitalia, così articolate: 24 ore per la giornata dell' 8 febbraio, 24 ore per la giornata del 21 febbraio, 24 ore per la giornata del 4 marzo e 24 ore per la giornata del 16 marzo 2005, su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale;
- 3) che, in data 20 gennaio 2005, questa Commissione indicava immediatamente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 la violazione delle seguenti disposizioni: 1) mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e degli artt. 30 e segg. della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187: la disciplina richiamata dispone che le astensioni dal lavoro devono essere precedute dall'esperimento obbligatorio delle procedure di raffreddamento e di conciliazione; 2) mancato rispetto del divieto di proclamazioni plurime di sciopero: la proclamazione plurima o a "pacchetto" è consentita solo ove prevista dalla disciplina di settore, nella regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo tale forma di sciopero non è prevista; 3) mancato rispetto della durata massima della prima azione di sciopero, di cui all'art. 7 della provvisoria regolamentazione la quale prevede che, nell'ambito della stessa vertenza la durata massima della prima azione di sciopero è di quattro ore; 4) mancato rispetto del preavviso massimo di cui all'art. 5 della sopra menzionata regolamentazione;
- 4) che l'organizzazione sindacale Sult-Ta, con note del 20 e del 21 gennaio 2005, nel ribadire le motivazioni alla base della vertenza in atto, chiedeva un incontro con la Commissione;
- 5) che, il 25 gennaio 2005, l'organizzazione sindacale proclamante ha diramato un comunicato stampa nel quale ha confermato tutti gli scioperi, precisando che gli stessi riguardavano il "problema della sicurezza";
- 6) che, nel corso dell'audizione tenutasi il 1 febbraio 2005 presso la Commissione, il SULT-TA ha confermato "la piena legittimità" della proclamazione delle giornate di sciopero motivate dai gravi problemi sulla sicurezza, ed ha precisato che le procedure di conciliazione e di raffreddamento erano state espletate;
- 7) che l'organizzazione sindacale Sult-Ta, con ulteriore nota del 1 febbraio 2005, pur confermando quanto affermato nel corso dell'audizione, ha ridotto la durata del primo sciopero, dell'8 febbraio 2005, da ventiquattro a otto ore ed ha inviato documentazione relativa esclusivamente alla richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione;
- 8) che, con ordinanza del 2 febbraio 2005, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, ha invitato l'organizzazione

sindacale SULT-TA a differire ad altra data lo sciopero previsto per l'8 febbraio 2005, tenuto conto che, in data anteriore, la medesima organizzazione sindacale aveva proclamato uno sciopero nazionale del personale di terra per il 10 febbraio 2005 e che la distanza ravvicinata di tali astensioni avrebbe potuto causare una paralisi della circolazione aerea;

9) che l'organizzazione sindacale Sult-Ta, con nota del 3 febbraio 2005, ha annunciato, in osservanza alle sollecitazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il differimento dello sciopero proclamato per l'8 febbraio al 10 febbraio 2005, precisando altresì che tale sciopero avrebbe interessato i soli voli in partenza da Roma e Milano;

10) che, con successiva nota in pari data, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha valutato positivamente la decisione dell'Organizzazione sindacale di differire lo sciopero e di ridurne la durata;

11) che, di conseguenza, la Commissione, malgrado il permanere di irregolarità nell'atto di proclamazione, segnalato anche dall'Alitalia, abbia ritenuto di non intervenire;

12) che, con comunicazioni del 9 febbraio 2005, l'Alitalia, inoltre, ha segnalato il permanere dell'irregolarità dello sciopero proclamato dalla organizzazione sindacale Sult-Ta, precisando, tra l'altro, che le procedure di raffreddamento e di conciliazione avrebbero riguardato motivazioni diverse rispetto a quelle poste a base della vertenza dalla quale erano scaturiti gli scioperi in questione;

13) che, lo sciopero, originariamente indetto per l'8 febbraio 2005, è stato effettuato in data 10 febbraio 2005 con le modalità annunciate e che in occasione di tale sciopero la società Alitalia ha cancellato 141 voli, come reso noto con comunicazione dell'11 febbraio 2005;

14) che, il successivo 14 febbraio 2005, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di scongiurare una situazione di pregiudizio grave ed imminente ai diritti dei cittadini - utenti, ha annunciato l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, e con successiva nota del 15 febbraio 2005 ha invitato l'organizzazione sindacale proclamante a differire o a revocare l'azione di sciopero proclamata per il 21 febbraio 2005;

15) che, con nota del 16 febbraio 2005, l'O.S. Sult-Ta, evidenziando ancora i gravi motivi all'origine della vertenza legati al tema della sicurezza, ha confermato l'azione di sciopero prevista per il 21 febbraio 2005;

16) che, alla data prevista, anche tale sciopero è stato effettuato;

17) che, in occasione del sopra menzionato sciopero la società Alitalia ha provveduto alla cancellazione di 85 voli, di cui "23 garantiti", come reso noto con comunicazione del 1 marzo 2005;

18) che, nell'approssimarsi della terza azione di sciopero proclamata contestualmente alle precedenti il 18 gennaio 2005 per il giorno 4 marzo 2005, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con ordinanza del 24 febbraio, adottata ai sensi di cui all'art. 8 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, ha invitato l'organizzazione sindacale a revocare o differire tale azione di sciopero;

19) che, con nota del 1 marzo 2005, la Segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale Sult-Ta ha comunicato la sospensione dell'azione di sciopero indetta per il giorno 4 marzo 2005;

20) che, invece, l'organizzazione sindacale Sult-Ta il 16 marzo 2005 ha effettuato l'ultima delle quattro azioni di sciopero proclamate con atto del 18 gennaio 2005 e ciò nonostante l'ordinanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emessa in data 11 marzo 2005 e la ribadita illegittimità già segnalata dalla Commissione;

21) che, con nota del 24 marzo 2005 la Società Alitalia comunicava che, a causa dello sciopero del 16 marzo 2005, aveva proceduto alla cancellazione di 134 voli "di cui uno garantito";

omissis

CONSIDERATO

che la legge 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, all'art. 1, comma 1, individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione e che all'art. 1, comma 2, della medesima legge viene richiamato il settore del trasporto aereo;

che la disciplina sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto aereo è contenuta nella regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187;

che la richiesta di riunione dei procedimenti formulata dalla O.S. Sult-Ta, nella nota del 25 marzo 2005 e ribadita nell'audizione del 7 aprile 2005, può trovare accoglimento in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti medesimi;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000 e ai sensi degli artt. 30 e segg. della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere obbligatoriamente esperite prima della proclamazione dello sciopero;

che, nel caso di specie, dal documento di indizione dello stato di agitazione del 7 gennaio 2005 e dall'atto di proclamazione del 18 gennaio le procedure non risultavano effettuate, in quanto la motivazione delle procedure attivate in data 28 ottobre, ossia anteriormente all'indizione dello stato di agitazione e alla proclamazione degli scioperi, differiscono completamente rispetto a quelle indicate, invece, con estrema precisione, nell'atto di proclamazione del 18 gennaio 2005;

che, secondo un consolidato orientamento della Commissione, nel caso in cui nel corso di una vertenza insorgano motivi diversi rispetto a quelli rappresentati in precedenti proclamazioni o dichiarazioni di stati di agitazione, è fatto obbligo all'organizzazione sindacale proclamante esperire un nuovo tentativo di conciliazione e raffreddamento, relativamente agli specifici motivi insorti (v. Delib. 7.3.2002, verb. 454; Delib. 20.7.2000, verb. 391);

che, nel caso di specie, risulta clamorosamente violato il divieto di proclamazione plurima, sancito dall'art. 15 della provvisoria regolamentazione del trasporto aereo, secondo cui ad ogni atto di proclamazione deve corrispondere un'unica azione di sciopero;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 146/1990 e successive modificazioni, le disposizioni in tema di preavviso e di indicazioni della durata non si applicano soltanto nei casi di "astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori";

che, in primo luogo, nessuna delle motivazioni per le quali è stata indetta l'astensione integra alcuna delle richiamate ipotesi eccezionali, né tanto meno integra la fattispecie l'oggettiva situazione di timore per l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori illustrata dalla organizzazione sindacale proclamante anche nel corso delle audizioni del 1 febbraio 2005 e del 7 aprile 2005, e richiamata, altresì, nella nota del 25 marzo 2005;

che, inoltre, come già precisato dalla Commissione in più di una occasione e nel corso delle citate audizioni, lo sciopero attuato ai fini di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità dei lavoratori, presuppone l'immediatezza dell'effettuazione in prossimità dell'evento lesivo e, come si desume da tutto l'impianto della legge 146/1990, è una astensione unica e limitata alla protesta per l'evento dannoso dal quale trae origine;

che, infine, ulteriori azioni, ancorché legate ai temi della sicurezza e dell'incolumità, divenendo oggetto di specifica vertenza non possono godere delle esimenti di cui al comma 7, dell'art. 2 e quindi soggiacciono pienamente a tutte le altre regole della legge 146/1990 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni della regolamentazione provvisoria richiamata;

che, l'astensione del 16 marzo 2005, risulta violare altresì quanto prescritto dall'art. 5 della regolamentazione provvisoria in tema di limiti al preavviso massimo (45 gg. tra proclamazione ed effettuazioni);

che la violazione della regola della durata massima della prima azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza, di cui all'art. 7 della regolamentazione del trasporto aereo, può ritenersi superata alla luce del precedente sciopero effettuato, a seguito di ordinanza del Ministro, il 10 febbraio 2005;

CONSIDERATO ALTRESI'

che il comportamento della organizzazione sindacale proclamante deve essere valutato negativamente, oltre che in ragione delle suddette violazioni, anche in considerazione del mancato adeguamento alle ripetute indicazioni della Commissione di Garanzia effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000 e alla successiva ed espressa conferma delle stesse;

che, dunque, tale forma di sciopero è palesemente illegittima per inosservanza degli obblighi che derivano dalla l. n. 146/1990 e dalla regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187, segnatamente delle previsioni relative alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, del preavviso massimo e del generale divieto di proclamazione plurime;

che, nel caso di specie, in applicazione dei criteri legali di cui all'art. 4, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, tenuto conto del perpetuarsi del comportamento dell'organizzazione sindacale proclamante descritto (sia se valutato come due autonome trasgressioni sia se valutato come unica azione reiterata) e, conseguentemente, del grave danno arrecato alla utenza derivante dal ripetersi di azioni di sciopero manifestatamene irregolari che hanno comportato in un breve lasso di tempo gravi disagi all'utenza con cancellazione di 219 voli di cui 24 garantiti, la sanzione da applicarsi debba essere superiore ai minimi di legge

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento dell'Organizzazione sindacale Sult-T.A. Settore Assistenti di Volo, con riguardo agli scioperi proclamati il 18 gennaio 2004 ed effettuati nei giorni 21 febbraio e 16 marzo 2005, rilevandosi: a) la violazione dell'obbligo di esperire preventivamente le procedure di raffreddamento e conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000 e dagli artt. 30 e segg. della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187; b) l'inosservanza del principio del divieto di proclamazioni plurime ex art.15 della disciplina del trasporto aereo; c) la violazione dell'art. 5 della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187;

DELIBERA

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 146/1990 e successive modificazioni, del pagamento da parte dell'Alitalia S.p.A. dei contributi sindacali dovuti alla organizzazione sindacale Sult-T.A. Settore assistenti di volo, per un ammontare di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) con ogni conseguenza di legge.

L'astensione collettiva dal servizio delle farmacie private per protestare contro l'adozione di un decreto legge, non può ritenersi rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990

Delibera n. 06/495 del 19.09.2006

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota in data 21 luglio 2006, pervenuta in data 24 luglio 2006, la Federfarma comunicava di indire una giornata di astensione collettiva dal servizio per le farmacie private da tenersi in data 26 luglio 2006, per protesta contro l'emanazione del D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

che in data 24 luglio 2006 la Commissione di garanzia inviava indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. D), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, contestando la violazione relativa al mancato rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e succ. mod., nonché dall'art. 3 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003;

che la Federfarma non ha aderito alla indicazione immediata succitata;

che con delibera assunta in data 27 luglio 2006, prot. n. 9221/vc58, successivamente notificata alle parti, la Commissione apriva a carico della Federfarma un procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater* e 13, lett. i), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, contestando il mancato rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e succ. mod., nonché dall'art. 3 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle farmacie private adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003;

che con nota in data 24 agosto, la Federfarma faceva pervenire osservazioni scritte nelle quali chiedeva in via preliminare che, nelle more del giudizio amministrativo pendente in ordine alla legittimità della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003, la Commissione si astenesse dal comminare sanzioni in base alla predetta disciplina. Nella predetta nota la Federfarma asseriva inoltre: che lo sciopero avrebbe dovuto essere considerato come azione proclamata in difesa della salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, e dunque del diritto alla salute, e fosse pertanto ascrivibile alla fattispecie dello sciopero "in difesa dell'ordine costituzionale" (art. 2, comma 7, legge 146/1990 e ss. mod.), come tale non soggetto all'obbligo del preavviso minimo; che, essendo la regola dell'obbligo di preavviso prevista al fine "di consentire ai gestori dei servizi pubblici essenziali di approntare eventuali rimedi per sovvenire agli inconvenienti causati dallo sciopero", tale necessità non si sarebbe dovuta ravvisare nel caso di specie, giacché "i suoi (di Federfarma, ndr) associati garantiscono direttamente e con immediatezza i presidi minimi senza alcuna necessità di tempi per l'organizzazione delle prestazioni di lavoratori dipendenti"; che, anche in relazione alla ulteriore finalità del preavviso, quella di rendere edotti gli utenti della temporanea sospensione del servizio, tale obiettivo sarebbe stato comunque raggiunto in funzione del clamore suscitato dalla protesta e dal conseguente spazio ad essa dedicato da tutti gli organi di informazione. Con il medesimo atto la Federfarma chiedeva altresì di essere audita in relazione al procedimento in corso per meglio illustrare le predette osservazioni;

che nel corso dell'audizione tenutasi il 6 settembre 2006, la Federfarma, nel ribadire gli argomenti di cui alla nota trasmessa in data 24 agosto 2006, sottolineava, in particolare, che nessuna effettiva lesione ai diritti degli utenti era stata arrecata dall'agitazione del 26 luglio 2006 e che, peraltro, la violazione dell'obbligo di preavviso minimo era stata resa necessaria dalle particolari circostanze della vicenda, e cioè dalla decisione del Governo di adottare repentinamente e senza alcuna previa consultazione delle categorie interessate un provvedimento d'urgenza che "rivoluziona" l'assetto normativo della distribuzione dei farmaci; i termini particolarmente brevi dell'iter parlamentare di conversione del decreto legge avrebbero pertanto costretto l'associazione di categoria ad effettuare l'agitazione senza il rispetto della norma in materia di preavviso. La Federfarma si riservava inoltre di produrre ulteriore documentazione comprovante la predetta affermazione della scarsa lesività dell'azione, con particolare riguardo al numero delle farmacie private e pubbliche aperte, rispetto al totale delle stesse dunque, e concludeva le proprie difese invocando una graduazione della sanzione commisurata all'importanza della vertenza ed alle delicate circostanze riferite;

che con nota in data 12 settembre la Federfarma faceva pervenire ulteriore documentazione preannunciata in sede di audizione, con la quale ribadiva la scarsa lesività dell'astensione collettiva realizzata in data 26 luglio 2006, in ragione del fatto che, su di un totale di 15.519 farmacie private insistenti sul territorio nazionale, erano "rimaste aperte non meno di 1600 farmacie di turno, oltre a 1273 farmacie pubbliche, per un totale di 2873 farmacie pari al 18,51% del totale"

CONSIDERATO

che il servizio erogato dalle farmacie private rientra pacificamente nel campo di applicazione delle disposizioni della legge n. 146/1990, in virtù dell'estensione del campo di applicazione soggettivo disposta dalla legge n. 83 del 2000;

che in tale settore di attività, oltre alle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 e ss. mod., è altresì applicabile la Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/169 del 17.12.2003 e pubblicata in GU n. 302 del 31 dicembre 2003;

che l'astensione collettiva oggetto del procedimento è incorsa nella violazione della regolamentazione legislativa e contrattuale vigente, come indicato in premessa;

che gli argomenti dedotti a difesa dalla Federfarma non appaiono persuasivi; in particolare, con riguardo alla preliminare questione dell'applicabilità o meno della regolamentazione di settore, è appena il caso di osservare che la pendenza del giudizio amministrativo non incide sulla efficacia del provvedimento, e che, in ogni caso, la regola del preavviso minimo, confermata dalla regolamentazione in oggetto, trova diretto fondamento nell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 146/1990 e ss. mod.;

che, con riguardo alle altre difese prodotte, si osserva che non può essere accolta la tesi dell'afferenza dello sciopero in oggetto alla fattispecie di cui all'art. 2, comma 7, legge 146/1990 e ss. mod., atteso che, stante la sua formulazione letterale, tale eccezione si riferisce a "situazioni di eccezionale gravità tali da mettere in pericolo le istituzioni democratiche" (delibera n. 337 dell'8 maggio 1997), e che la norma in questione fa "principale riferimento ad ipotesi di sovvertimento violento – o pericolo di sovvertimento violento – dell'ordinamento statale da parte di poteri o soggetti usurpatori" (delibera n. 78 dell'11 febbraio 1999);

che, con riguardo agli argomenti spesi in ordine alle presunte finalità della regola del preavviso, si deve osservare che "la legge considera le "regole (sostanziali) da rispettare" e "le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo" alla stessa stregua, come due ordini di limiti del diritto di sciopero strumentali

alla salvaguardia del nucleo essenziale dei diritti degli utenti” (Corte cost.10 giugno 1993, n. 276), per cui la regola del preavviso non può essere considerata meramente funzionale alla organizzazione delle prestazioni minime da parte di chi gestisce il servizio pubblico, quasi che il termine di dieci giorni fosse concesso in beneficio del soggetto proclamante; né peraltro può ritenersi che l’eventuale clamore suscitato dall’iniziativa ed il conseguente spazio occupato dalla relativa notizia nei mezzi di informazione possano esonerare le organizzazioni proclamanti dal rispetto del predetto obbligo, volto a garantire la preventiva conoscenza, da parte degli utenti, della astensione dal servizio;

che, anche a voler considerare la affermata scarsa lesività dell’astensione collettiva e le asserite ragioni di urgenza che possono aver spinto l’organizzazione di categoria ad indire l’astensione collettiva in oggetto per protesta contro il Decreto legge citato in premessa, in relazione alla procedura evidentemente breve prevista dalla Costituzione per la conversione in legge del decreto (che, comunque, deve avvenire entro sessanta giorni), si rileva che tali ragioni non giustificano la violazione della disciplina di legge relativa al preavviso minimo (che è di dieci giorni), la quale, nel settore in oggetto, è posta a presidio e garanzia dei fondamentali diritti costituzionali alla salute e alla vita;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della associazione di categoria Federfarma, con riguardo alla astensione collettiva in oggetto, rilevando la violazione dell’obbligo del rispetto del preavviso minimo;

DELIBERA

a carico della Federfarma, in persona del Presidente p.t., Dott. Giorgio Siri, ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge 146/1990 e ss. mod., la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.911,00 (dodicimilanovecentoundici/00) da applicarsi con ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del Lavoro di Roma – sezione Ispettorato del lavoro.

La deroga per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori richiede il verificarsi di accadimenti che mettano fisicamente a repentaglio la sicurezza dei lavoratori

Delibera n. 09/606 del 30.09.2009

LA COMMISSIONE PREMESSO

che in data 30 settembre 2009 è stata comunicata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata la deliberazione del 29 settembre 2009, con la quale l'assemblea degli iscritti ha proclamato l'astensione dalle udienze civile e penali per il periodo dal 30 settembre 2009 al 3 novembre 2009;

che sono state indicate quali motivazione dell'astensione carenze in tema di norme di sicurezza ed assenza di presidi sanitari presso la sede del Tribunale Civile di Torre Annunziata: assenza che avrebbe "condotto al decesso dell'avv. Gaspare Gallo in data 29 settembre 2009 a seguito di un malore di natura cardiaca per il quale egli non ha potuto ricevere alcun serio aiuto terapeutico e sanitario";

che l'astensione è stata proclamata senza l'osservanza del termine di preavviso e di durata massima dell'astensione, richiamando l'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., secondo cui le disposizioni sul termine di preavviso e di durata dello sciopero non si applicano nei casi di astensione dal lavoro "in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori";

che, in data 6 ottobre 2009, la Commissione, non ravvisando, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione del predetto art. 2, comma 7 legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ha inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata una indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della predetta legge n. 146 del 1990, per violazione dell'obbligo di preavviso minimo e per il mancato rispetto del limite di durata dell'astensione, come previsti dall'art. 2 comma 1 della suddetta legge e dall'art. 2, comma 1 e comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli avvocati del 4 aprile 2007, valutato idoneo con delibera n.07/749 del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008);

che, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, in data 7 ottobre 2009, "ritenuto di non condividere i rilievi della Commissione" formulati nella suddetta indicazione immediata, ha deliberato di convocare per il 12 ottobre 2009 l'assemblea generale straordinaria degli avvocati, senza nel frattempo revocare l'astensione già in atto; sicché all'esito della predetta assemblea l'astensione è stata confermata come originariamente proclamata;

che, nella seduta del 19 ottobre 2009, la Commissione deliberava nei confronti del Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata, quale rappresentante dell'Assemblea degli Avvocati, nella persona del suo Presidente, l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento, ai sensi dell'art. 4 comma 4-*quater* e 13 lett. i) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., per violazione dell'obbligo di preavviso e del termine di durata massima dell'astensione (tale delibera veniva notificata in data 20 ottobre 2009);

che, con nota del 10 novembre 2009 (pervenuta il 13 novembre 2009), il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata faceva pervenire osservazioni, chiedendo altresì di essere ascoltato;

che, in data 24 novembre 2009, presso la sede della Commissione si è tenuta l'audizione, nel corso della quale il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, riportandosi ai propri

scritti già in atti, ha ribadito le condizioni di carenza di via di fuga, di sistemi di sicurezza, di staticità dei solai del Tribunale civile di Torre Annunziata, che è ubicato ormai da diversi anni presso il complesso dei Salesiani. Altresì sotto il profilo formale, con riguardo ai destinatari della delibera di apertura del procedimento, egli ha rilevato che tra i compiti istituzionali del Consiglio dell'Ordine non sarebbe prevista la rappresentanza dell'Assemblea degli Avvocati; e tuttavia ha dato atto della ricezione degli atti della Commissione relativi alla presente procedura.

CONSIDERATO

che l'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. consente di derogare al preavviso e agli obblighi di durata massima dell'astensione solo in caso di astensioni in difesa dell'ordine costituzionale, ovvero in caso di protesta per "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori";

che, come la Commissione ha in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del preavviso e della durata massima dell'astensione hanno carattere tassativo;

che, come pure già in altre occasioni rilevato dalla Commissione, la deroga al preavviso per "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori" richiede il verificarsi di accadimenti, e dunque di specifici eventi, che mettano fisicamente a repentaglio la sicurezza dei lavoratori;

che, sebbene la violazione dei suddetti obblighi sia stata segnalata dalla Commissione nel su richiamato provvedimento di indicazione immediata inviato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'astensione è proseguita e si è svolta così come inizialmente proclamata;

RITENUTO

che la pur grave situazione di inadeguatezza della sede del Tribunale Civile di Torre Annunziata, per carenze in tema di norme di sicurezza, mancanza di vie di fuga, assenza di presidi sanitari, tenuta dei solai, è una condizione permanente, con carattere ormai di staticità, giacché, come emerso anche in sede di audizione, tale situazione si protrae ormai da anni e, dunque, non può essere ritenuta "evento" ovvero "accadimento" nel senso di cui si è sopra detto;

che, d'altra parte, neppure il doloroso evento della morte dell'avv. Gallo è "evento lesivo" della incolumità nei termini di cui si è sopra detto;

che, pertanto, nella specie non sussistono le condizioni per derogare all'obbligo di preavviso come previsto dalla legge e dal codice di autoregolamentazione degli avvocati: condizioni in presenza delle quali solamente è consentito, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dello stesso Codice di autoregolamentazione, derogare ai limiti di durata massima dell'astensione.

CONSIDERATO ALTRESI

che, come è stato dato atto in sede di audizione, la delibera di apertura del procedimento di valutazione è stata ricevuta dai destinatari, sicché l'atto ha conseguito il suo effetto;

che il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ed il Presidente dell'Assemblea degli Avvocati, che ha adottato le deliberazioni sull'astensione in questione coincidono nella stessa persona dell'avv. Gennaro Torrese;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli artt. 4, comma ~~4~~-*quater* e 13, comma I lett. i), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., il comportamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata quale rappresentante dell'Assemblea degli avvocati che ha indetto l'astensione dalle udienze per il periodo dal 30 settembre 2009 al 3 novembre 2009, rilevando la violazione dell'obbligo di preavviso e di durata massima dell'astensione di cui agli artt. 2, comma I, legge n. 146 del 1990 e succ. modd., 2, commi I e 4, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati;

RITENUTO

che, in considerazione della comprensibile condizione di turbamento e dolore, determinata dalla morte dell'avv. Gallo, in cui si trovavano gli avvocati del Foro di Torre Annunziata al momento della proclamazione dell'astensione – turbamento, indubbiamente, accentuato dalle denunciate e patite carenze di presidi e strutture – la sanzione debba essere applicata nella misura minima prevista di euro 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00);

DELIBERA

ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per un ammontare economico pari a euro 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata quale rappresentante dell'Assemblea degli avvocati, nella persona del suo Presidente avv. Gennaro Torrese.

L'astensione dal lavoro per ragioni di tutela dei diritti retributivi non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 2 comma 7 della legge n. 146 del 1990

Delibera n. 10/459 del 19.07.2010

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota 16 aprile 2010 (atto pervenuto il 26 aprile 2010) Vigil Sat S.r.l. ha segnalato uno sciopero "ad oltranza a far data dal 9.4.2010" indetto dalle Segreterie territoriali di Reggio Calabria delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl riguardante i lavoratori della Vigil Sat S.r.l.;

che la Commissione con nota 27 aprile 2010 richiedeva chiarimenti urgenti alle Organizzazioni Sindacali, a seguito dei quali emergeva che lo sciopero era stato "sospeso" in data 27 aprile 2010 e quindi era stato sino a quella data effettuato senza l'osservanza dell'obbligo di preavviso ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 146 del 1990 e succ. modd., come recepito nell'art. 4 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2, legge n. 146 del 1990 per il settore vigilanza, sicurezza e ordine pubblico, delibera n. 06/431 del 19 luglio 2006 (pubblicata in G.U. n. 183 dell' 8 agosto 2006), nonchè in violazione del limite di durata massima dello sciopero, ai sensi dell'art. 6 della predetta Regolamentazione di settore, ai sensi del quale "la durata del primo sciopero non può essere superiore ad una giornata. La durata degli scioperi successivi al primo nell'ambito della medesima vertenza non può superare due giornate";

che in data 13 maggio 2010 (atto pervenuto il 14 maggio 2010) le medesime Segreterie territoriali di Reggio Calabria delle Organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL e FISASCAT CISL proclamavano un altro sciopero riguardante sempre i lavoratori della Vigil Sat S.r.l. dalle ore 6.00 del giorno 17 maggio 2010 alle ore 6.00 del giorno 20 maggio 2010;

che anche tale sciopero è stato proclamato senza l'osservanza dell'obbligo di preavviso e in violazione del limite di durata massima ai sensi delle medesime su richiamate norme di legge e della regolamentazione di settore;

che in relazione a tale ultimo sciopero la Commissione in data 18 maggio 2010 ha inviato ai soggetti proclamanti un'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13 lett. d) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. rilevando la violazione dell'obbligo di preavviso e la durata eccessiva dello sciopero;

che con nota 20 maggio 2010 (pervenuta in pari data) le Organizzazioni Sindacali proclamanti, in riscontro alla predetta indicazione immediata, hanno richiamato il comma 7 dell'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ai sensi del quale "le disposizioni...in tema di preavviso e di durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale", concludendo nel senso che "l'articolo 36, in tema di salari" ne sarebbe "parte concreta", aggiungendo che allo sciopero "ha partecipato meno della metà del personale in forza all'azienda": da tale nota è emerso dunque che lo sciopero, a prescindere dal rilievo delle sue ragioni e dal numero dei lavoratori che via hanno aderito, è stato effettuato così come originariamente proclamato e cioè senza l'osservanza del preavviso e senza l'osservanza del limite di durata massima consentito;

che pertanto in relazione alle suddette astensioni la Commissione nella seduta del 31 maggio 2010 deliberava l'apertura di due procedimenti di valutazione del comportamento nei confronti delle Organizzazioni Sindacali proclamanti ai sensi dell'art. 4 comma 4 quater e 13 lett. i) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., entrambi per violazione dell'obbligo legale del preavviso, nonchè per l'eccessiva durata dello sciopero;

che con nota 26 giugno 2010 (atto pervenuto il 9 luglio 2010), la Segreteria territoriale di Reggio Calabria della Organizzazione Filcams Cgil ha fornito le proprie osservazioni, rilevando che non sussisterebbero le violazioni contestate in quanto: lo sciopero proclamato ad oltranza con nota del 9 aprile 2010 (dalle ore 6 del 17 maggio alle ore 6 del 20 maggio 2010) sarebbe conseguito ad una serie di stati di agitazione mai revocati, quale estrema ratio di una situazione inadempiente agli impegni presi con i lavoratori da parte dell'azienda; allo sciopero avrebbe aderito meno del 50% del personale in forza; l'attività svolta da Vigil Sat S.r.l. non riguarderebbe "l'ambito del servizio pubblico essenziale"; infine trattandosi di sciopero indetto per il rispetto dell'art. 36 Cost., rientrerebbe nell'ipotesi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale per cui la legge n. 146 del 1990 e succ. modd. consente di derogare alle regole in tema di preavviso e di durata massima;

che in data 12 luglio 2010 si teneva l'audizione della Segreteria territoriale di Reggio Calabria della Organizzazione FISASCAT CISL: audizione nel corso della quale l'Organizzazione Sindacale ribadiva in sostanza le medesime ragioni già rappresentate per iscritto da FILCAMS CGIL nella suddetta nota, evidenziando in particolare lo stato di disagio dei lavoratori della Vigil Sat S.r.l., oramai esasperati per la mancata corresponsione di stipendi verificatasi anche nei periodi delle ferie natalizie e pasquali, e precisando altresì che larga parte del servizio dei lavoratori di Vigil Sat S.r.l. si svolge presso Banche. Nel corso della medesima audizione l'Organizzazione Sindacale produceva documentazione attestante che l'azienda ha concluso i procedimenti disciplinari avviati nei confronti di circa diciotto lavoratori aderenti allo sciopero, irrogando le relative sanzioni disciplinari senza attendere la previa conclusione della procedura di valutazione avviata dalla Commissione;

CONSIDERATO E RITENUTO

che i due su richiamati procedimenti di valutazione aperti con delibere del 31 maggio 2010, stante l'identità dei soggetti proclamanti le astensioni, delle ragioni poste a base delle astensioni e delle violazioni contestate, possono essere riuniti ed i relativi comportamenti possono essere valutati congiuntamente;

che dai chiarimenti forniti dalle Organizzazioni Sindacali nella su richiamata nota del 26 giugno 2010 ed in sede di audizione non sono emerse ragioni o fatti tali da poter consentire di derogare alle regole del preavviso e della durata: invero i motivi posti a base dello sciopero, pur se comprensibili e di particolare rilievo (riguardando il diritto fondamentale e costituzionalmente garantito dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente), non configurano ipotesi di difesa "dell'ordine costituzionale" ovvero "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori" in presenza delle quali soltanto è consentito derogare alle regole del preavviso e della durata massima dello sciopero; d'altra parte in sede di audizione è emerso che la maggior parte del servizio dei lavoratori della Vigil Sat S.r.l. è espletato presso banche ed è quindi funzionale ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone e come tale rientrante nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;

CONSIDERATO ALTRESI'

che la circostanza emersa in sede di audizione circa l'avvenuta conclusione da parte dell'Azienda dei procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori aderenti allo sciopero prima della conclusione del procedimento di valutazione della Commissione, pur potendo rilevare sotto altri profili, non vale a legittimare le modalità di astensioni dal lavoro in questione poste in essere senza l'osservanza del preavviso e del limite di durata;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1 lettera i), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., i comportamenti delle Segreterie territoriali di Reggio Calabria delle Organizzazioni sindacali

Filcams Cgil e Fisascat Cisl, in persona dei legali rappresentanti, per aver proclamato lo sciopero ad oltranza a far data dal 9 aprile 2010 del personale dell'Istituto di vigilanza Vigil Sat S.r.l. e per avere indetto il 13 maggio 2010 ed effettuato lo sciopero del medesimo personale di Vigil Sat S.r.l. a partire dalle ore 6.00 del 17 maggio 2010 fino alle ore 6.00 del 20 maggio 2010, in entrambi i casi senza osservanza dell'obbligo di preavviso e senza l'osservanza del limite massimo di durata consentito;

CONSIDERATO E RITENUTO

che le comprensibili ragioni poste a base delle astensioni e il pur anche comprensibile stato di esasperazione che le ha determinate consentono di applicare per entrambi i comportamenti valutati un'unica sanzione, per ciascuna Organizzazione sindacale, nella misura minima di legge;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 4 comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. la sospensione del pagamento da parte dell'Istituto di vigilanza Vigil Sat S.r.l. di Reggio Calabria dei contributi sindacali dovuti alle Segreterie territoriali di Reggio Calabria delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, per un ammontare complessivo economico di duemilacinquecentottantadue/00 (euro 2582/00), per ognuna delle due Organizzazioni Sindacali con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione provinciale dell'INPS competente per territorio.

La valutazione in ordine alla gravità dell'evento lesivo dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori non può che essere successiva al verificarsi del singolo evento (nel caso di specie, episodio di aggressione nei confronti dei conducenti degli autobus che operano sulle linee periferiche cittadine)

Verbale n. 881 del 15.II.2010

La Commissione, con riferimento al continuo verificarsi di episodi di aggressione nei confronti dei conducenti degli autobus che operano sulle linee periferiche cittadine, che metterebbero “seriamente a repentaglio la sicurezza dell’autista e dei clienti”, delibera l’invio della seguente nota:

“L’orientamento della Commissione in materia di scioperi proclamati ex art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succo modd., com’è noto, è quello di ritenere che “la deroga per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori richiede il verificarsi di accadimenti, e dunque di specifici eventi, che mettano fisicamente a repentaglio la sicurezza dei lavoratori .. (cfr. delibera del 30 novembre 2009 n. 09/606).

La previsione, pertanto, riguarda, in primo luogo, l’esigenza di sicurezza degli impianti, dei macchinari e delle infrastrutture, fisiologicamente nella disponibilità dei datori di lavoro, ma anche quella di garantire i “luoghi di lavoro”, intesi in senso ampio, e così preservare i lavoratori anche dai pericoli derivanti da fatti di terzi (es. aggressioni, ecc.).

Dalla nota sindacale del 5 ottobre 20 IO che annuncia uno sciopero “a seguito dei ripetuti episodi di aggressione nei confronti dei conducenti degli autobus che operano sulle linee periferiche cittadine”, si evince che “le azioni condivise poste in essere dalle parti non hanno prodotto i risultati sperati”, dal che resta confermato che alcun addebito viene mosso alla parte datoriale in relazione alle attività di prevenzione sulla stessa gravanti: né pare possibile che la problematica in esame possa trovare soluzione a mezzo di interventi datoriali trattandosi, come appare incontroverso, di questione attinente all’ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini.

Tenuto conto, poi, che la valutazione in ordine alla gravità dell’evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori non può che essere successiva al verificarsi del singolo evento, e che pertanto solo allora è possibile valutare se l’evento medesimo renda legittimo il ricorso all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd, ogni altra iniziativa volta a sensibilizzare le Autorità preposte e l’opinione pubblica dovrà essere intrapresa dal sindacato nel rispetto delle regole ordinarie che governano l’esercizio del diritto di sciopero nel settore, restando inteso che, quand’anche ne risultassero accertati i presupposti, le esigenze minime di tutela dell’utenza impongono che la astensione di protesta prevista come immediata abbia a decorrere dalla fine della tratta in corso.

Resta fermo che la Commissione accerterà, in seguito all’eventuale apertura del procedimento di valutazione, ogni violazione che dovesse emergere dall’indebito ricorso alla deroga di cui al richiamato art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.”.

**Insussistenza dell'ipotesi di deroga di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990.
Riflessioni su stato di necessità e stato di pericolo**

Delibera n. 11/621 del 7.11.2011

LA COMMISSIONE

con riferimento all'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria penale per i giorni dal 14 giugno al 31 luglio 2011, proclamata il 10 giugno 2011 dall'Assemblea della Camera Penale di Taranto "Avv. Pasquale Caroli";

che è stata indicata, come motivazione dell'astensione, "la situazione ormai intollerabile in cui si è costretti ad operare nel Palazzo di Giustizia di Taranto ed in talune Sedi Distaccate, a cagione del funzionamento insufficiente, o addirittura in alcuni ambienti assente, dell'impianto di climatizzazione, nonché della mancanza di aperture che consentano quanto meno un rapido ricambio d'aria; l'elevata temperatura che caratterizza i mesi di giugno e luglio, attese le deficienze strutturali di cui sopra, rende gli ambienti malsani ed evidentemente inadatti all'espletamento della delicata attività cui sono destinati; tale insostenibile stato di fatto determina un rischio concreto per la salute degli operatori e dell'utenza, in spregio ai precetti di cui agli artt. 32 e 35 della Costituzione, nonché al dettato dell'art. 63 D.Lgs. 81/2008; la lamentata insalubrità del Palazzo di Giustizia e di talune Sedi Distaccate, oltre che un vulnus alla salute degli individui, determina anche un sensibile nocimento alla qualità delle prestazioni professionali, che certamente risentono negativamente delle condizioni di stress psico-fisico connesse al caldo, all'umidità ed all'aria viziata";

omissis

CONSIDERATO

che non sussistono i requisiti previsti per i due casi indicati dall'art. 2, comma 7 della legge 146/90 e premettendo che le due ipotesi costituiscono esimenti speciali, che ontologicamente si pongono quali eccezioni rispetto alle regole ordinarie in tema di preavviso minimo e di durata delle astensioni, si osserva che non ricorre la finalità di "difesa dell'ordine costituzionale" poiché la norma prevede addirittura l'ipotesi di lesione o minaccia all'ordine democraticamente costituito, palesemente insussistente e che la seconda ipotesi è quella che prevede finalità di protesta per "gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori";

che la lettera (e lo spirito) di questa norma è nel senso di ricondurre l'esimente ai casi della effettiva verifica di gravi "eventi lesivi" di danno; di conseguenza, la norma non si estende fino a ricomprendere le situazioni di fatto antecedenti a un evento di danno, nemmeno quando queste abbiano determinato la generica messa in pericolo della incolumità e della sicurezza dei lavoratori. In questo senso si è orientata questa Commissione (delibere n. 09/606 del 30 novembre 2011 e n. 10/387 del 6 giugno 2011) in coerenza con decisioni giurisprudenziali (Consiglio di Stato sez. VI 19/1/2007 n. 18; Tribunale MI 9/10/2007 n. 3248);

che, tuttavia, dall'assenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 7 cit. non può certo argomentarsi che siano sfinite di tutela le situazioni di fatto che determinino condizioni di concreta messa in pericolo e di minaccia alla incolumità e alla sicurezza;

che, occorrerà, in questi ultimi casi, utilizzare fonti normative di portata generale e perciò verificare se ricorrono condizioni di applicabilità di cause di giustificazione comuni;

che una causa comune di giustificazione è lo stato di necessità, un'esimente, come si suol dire, "impeditiva della sanzione", ebbene essa ha dignità certa di principio generale; tant'è che, definita nella

sua essenza dal diritto penale (art. 54 C.p.) è estesa sia al diritto civile (in termini, l'art. 2045 C.c.) sia al diritto amministrativo. In quest'ultimo settore, rileva la norma dell'art. 4 L. 689/81, secondo cui non si risponde delle violazioni amministrative se queste sono commesse "nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa";

che, dunque, secondo l'ordinamento generale, uno stato di pericolo di danno "grave" alla persona, "attuale" (anche se non imminente), "proporzionato alla condotta", "non altrimenti evitabile" (art. 54 C.p.; art. 2045 C.c.) consente l'applicazione della esimente dello stato di necessità; una esimente che non può non dispiegare i suoi effetti anche nella normativa che regola il diritto di sciopero;

che ne consegue quindi, che la disposizione dell'art. 2, comma 7 cit. è estensibile non solo agli eventi di danno ma anche agli eventi (intesi in senso giuridico) di pericolo "grave", "attuale" e "non altrimenti evitabile", tale, da integrare stato di necessità;

che, lo stato di pericolo, insomma, sarà giusta causa di un'azione di sciopero, anche nelle forme atipiche ed eccezionali consentite dall'art. 2, comma 7 cit., se avrà raggiunto i confini che connotano lo stato di necessità;

che, nel caso di specie non appaiono sussistere tutte le condizioni per l'applicazione dello stato di necessità: in particolare era oggettivamente insussistente il requisito della "inevitabilità" dell'azione di astensione, non potendosi certamente sostenere che erano mancanti in assoluto mezzi diversi a cui ricorrere;

che, è certo, però che dalla copiosa documentazione prodotta risulta adeguatamente provato che si versava (*recte*: si versa) in uno stato, persistente ed attuale, di pericolo per la incolumità e per la sicurezza; lo si desume anche da numerosi allegati della locale A.G., tra i quali una sentenza, che confermano il denunciato stato di pericolo;

che lo stato delle cose era tale da condurre alla fondata opinione che una astensione senza i ritardi dovuti all'osservanza delle formalità ordinarie, poteva essere di concreto ausilio per la più rapida soluzione dei problemi esistenti, problemi obiettivi e comuni a tutta l'utenza;

che, in tal senso, pure in mancanza dei presupposti di applicazione delle esimenti di cui all'art. 2, comma 7 cit. (mancava, ripetasi, il requisito della "inevitabilità" dell'azione), l'astensione fu esercitata nella convinzione di versare in una situazione di fatto idonea a legittimare l'utilizzo della scriminante (art. 59 C.p.);

che, confortano quanto ora detto sia la conforme opinione ripetutamente espressa dall'A.G. locale, di certo rafforzativa della convinzione di pericolo, sia, sul piano formale, la brevità della protesta, interrotta dopo soli tre giorni nel pieno rispetto della indicazione immediata trasmessa da questa Commissione;

che, altresì, non pare che meriti censura il fatto della inosservanza della regola dell'intervallo con una astensione in precedenza proclamata dall'OUA, invero la Camera Penale di Taranto non aveva aderito a tale astensione: in casi analoghi, questa Commissione ha ritenuto di dovere escludere la oggettiva rilevanza di siffatta violazione;

che, nelle prospettive ora espresse, la Commissione può astenersi dalla applicazione della sanzione e disporre l'archiviazione degli atti, e pertanto delibera l'archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della Camera Penale di Taranto "Avv. Pasquale Caroli".

Non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, un'astensione dalle udienze a tempo indeterminato per protestare contro il riordino territoriale degli uffici giudiziari e la paventata soppressione dei Tribunali minori

Delibera n. 12/492 del 19.11.2012

LA COMMISSIONE

con riferimento all'astensione dalle udienze penali e civili, proclamata, in data 15 giugno 2012, dal Consiglio dell'Ordine Forense di Cassino, per i giorni dal 18 giugno 2012 al giorno 22 giugno 2012 e all'ulteriore astensione dalle udienze civili e penali, proclamata in data 22 giugno 2012, a tempo indeterminato, decorrente dalla data di proclamazione

omissis

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le disposizioni in tema di preavviso e di durata massima della prima azione di sciopero non si applicano nei casi di "astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori" e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Regolamentazione provvisoria, "potrà non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi anche dell'art. 2 co. 7° della legge n. 146, come modificata ed integrata dalla l. n. 83/2000, nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per grave attentato ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie del processo";

che la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, della Regolamentazione provvisoria deve essere necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come sottolineato nella delibera n. 02/137, del 4 luglio 2002, ai sensi della quale la formula "astensione ... proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo", va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono ("difesa dell'ordine costituzionale" e reazione "a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino") (cfr., tra le altre, delibera n. 05/55, del 2 febbraio 2005);

che, al fine di sostenere la legittimità della deroga al termine di preavviso di dieci giorni e alle limitazioni alla durata delle astensioni dal lavoro, non è sufficiente invocare la motivazione della "palese incostituzionalità" o del "grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini", poiché tali motivi possono rilevare solo quando integrino gli estremi della difesa dell'ordine costituzionale di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che le esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, costituiscono deroghe tassative alle regole ordinarie che disciplinano le astensioni dal lavoro e, come tali, sono soggette ad una stretta interpretazione e non possono essere derogate da atti di livello inferiore, quali i codici di autodisciplina e/o le regolamentazioni provvisorie;

che, in definitiva, lo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale deve essere inteso quale proclamato, allorché siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà individuali e collettive;

che una tale situazione non ricorre nel caso di specie, riguardo al quale le asserite incostituzionalità della delega conferita al Governo per il riordino territoriale degli Uffici giudiziari possono essere fatte valere attraverso gli ordinari rimedi giurisdizionali;

che, come la Commissione ha in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del preavviso, della predeterminazione della durata e della durata massima hanno carattere tassativo;

che, in definitiva, le osservazioni formulate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, sia nelle note difensive che durante l'audizione dell'8 novembre 2012, riguardanti i motivi che hanno indotto l'Assemblea degli Avvocati di Cassino a proclamare l'astensione, pur potendo rappresentare una situazione di pregiudizio, ai fini del regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia, non permettono di considerare superati i rilievi relativi alle violazioni del termine legale del preavviso, della predeterminazione della durata e della durata massima dell'astensione, in quanto le ragioni dedotte non possono, comunque, configurarsi tra le ipotesi esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, deve rilevarsi che l'Ordine degli Avvocati di Cassino non ha accolto l'invito della Commissione a riformulare la proclamazione dell'astensione, in conformità alla legge ed alla disciplina di settore;

che, sempre in ordine alla graduazione della sanzione, deve rilevarsi, altresì, in capo all'Ordine degli Avvocati di Cassino, l'assenza di precedenti procedimenti di valutazione negativa del comportamento.

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli articoli 4, comma *4-quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, il comportamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Di Mascio, che ha proclamato l'astensione dalle udienze civili e penali dal 18 al 22 giugno 2012 e, successivamente, dal 22 giugno 2012 "a tempo indeterminato", rilevando la violazione dell'obbligo del preavviso minimo, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell'articolo 2, comma 1, del Codice di autoregolamentazione degli avvocati, del 4 aprile 2007 (valutato idoneo con delibera n. 07/749, del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3, del 4 gennaio 2008); dell'obbligo di intervallo minimo tra astensioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell'articolo 2, comma 4, del predetto Codice di autoregolamentazione; dell'obbligo di predeterminazione della durata dell'astensione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell'articolo 2, comma 1, del citato Codice di autoregolamentazione e della durata massima dell'astensione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del predetto Codice di autoregolamentazione;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel testo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, di conversione in legge del decreto legge n. 95 del 2012, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000,00 (tremila/00), nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Di Mascio.

L'ordine costituzionale va "inteso in senso non normativo ma materiale", sicché non comprende qualsiasi diritto riconosciuto dalla Costituzione, ma solo i cardini dell'assetto costituzionale, allorché siano minacciati i valori fondanti del sistema democratico e delle libertà individuali e collettive

Verbale n. 958 del 23.07.2012

La Commissione ha deliberato di precisare che l'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, consente di derogare al preavviso e agli obblighi di durata massima dell'astensione solo in caso di astensioni in difesa dell'ordine costituzionale, ovvero, in caso di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

L'esimente in esame ha carattere tassativo: "eccettuati i due casi previsti dall'art. 2, comma 7, lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è sempre e incondizionatamente soggetto all'obbligo di preavviso non inferiore a dieci giorni" (cfr. Corte costituzionale sent. 28 maggio-10 giugno 1993, n.276).

Conforme, peraltro, è il consolidato orientamento della Commissione di garanzia, rinvenibile nelle delibere n. 06/496 del 19 settembre 2006, n. 04/470 del 15 luglio 2004, n. 05/206 del 27 aprile 2005, nn. 14 e 23 del 18 luglio 1991, n. 78 dell'11 febbraio 1999, n. 03/158 del 26 novembre 2003, n. 337 del 8 maggio 1997 ed altre.

In particolare, l'ordine costituzionale, la cui difesa consente lo sciopero senza preavviso, va "inteso in senso non normativa ma materiale ", sicché non comprende qualsiasi diritto riconosciuto dalla Costituzione, ma solo i cardini dell'assetto costituzionale, allorché siano minacciati i valori fondanti del sistema democratico e delle libertà individuali e collettive.

L'eccezione prevista dall'articolo 2, comma 7, della legge 146 del 1990 non sussiste nei casi in cui l'evento sia meramente temuto, occorrendo invece che questa condizione di pericolo oggettivo, ancorché in assenza di un evento concreto sia, quantomeno, certificata dai competenti organismi di vigilanza a ciò preposti

Verbale n. 1040 del 23.06.2014

L'eccezione prevista dalla disposizione in questione, relativa alla "protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori", comportando l'esenzione dalle regole e dalle formalità di proclamazione, non può ritenersi ricorrente nei casi in cui l'evento sia meramente temuto, in base a quanto denunciato dall'Associazione professionale, occorrendo che questa condizione di pericolo oggettivo, ancorché in assenza di un evento concreto sia, quantomeno, certificata dai competenti organismi di vigilanza a ciò preposti.

I comportamenti lamentati, dunque, pur astrattamente suscettibili di conseguenze per gli operatori e gli utenti, vanno pertanto sottoposti all'attenzione dei competenti organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza, anche in ordine alla possibilità che tali comportamenti abbiano a ripetersi.

Non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, un'astensione dalle udienze proclamata contro un disegno di legge di iniziativa governativa

Delibera n. 14/293 del 30.06.2014

LA COMMISSIONE

con riferimento all'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie innanzi agli Uffici Giudiziari del Circondario di Lecce, che è iniziata il giorno 20 febbraio 2014 ed è proseguita ad oltranza (astensione deliberata, in data 18 febbraio 2014, dall'Assemblea Straordinaria degli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lecce, e comunicata, dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, in data 20 febbraio 2014);

omissis

CONSIDERATO

che, in relazione all'imputabilità della condotta delle violazioni contestate dalla Commissione all'Ordine degli Avvocati di Lecce, deve rilevarsi che la disposizione dell'articolo 2, comma, 3 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, colloca, sullo stesso piano di effettività, i soggetti che "promuovono" lo sciopero e i soggetti che vi "aderiscono";

che, nel caso di specie, è indubbio, anche per via documentale, che i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine non solo hanno condiviso, ma si sono, altresì, attivati fattivamente per l'affermazione e per il mantenimento dell'astensione (contatti con Organi di Stato, con mezzi di informazione, etc), mediante condotte vistosamente concludenti;

che, sul piano del diritto, non si vede come possa negarsi agli Ordini professionali la potestà (o quantomeno la facoltà) di concorrere ad un'astensione;

che, inoltre, l'articolo 26 della citata legge n. 247 del 2012 colloca, tra gli organi del Consiglio, proprio l'Assemblea degli iscritti (che, ex articolo 27, è convocata dal Presidente), non rivestendo alcun particolare rilievo l'affermato carattere di "straordinarietà" delle riunioni assembleari tenutesi (assemblee che, d'altra parte, sarebbero obbligate "in solido" al pagamento delle sanzioni eventualmente inflitte ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni);

che deve evidenziarsi come, in più occasioni, la giurisprudenza, sia amministrativa, sia di Cassazione (cfr. Sez. Un. n. 1811, del 14 febbraio 1992), che di merito (Trib. di Nuoro, sent. n. 279/2005), ha sostenuto la legittimazione dei Consigli dell'Ordine a rappresentare in giudizio gli interessi di categoria;

che, comunque, come in precedenza esposto, deve ribadirsi come gli Ordini professionali, sebbene "istituzionalmente" non preposti alla rappresentanza di categoria, possano esercitare attività di tutela dell'Avvocatura, come avvenuto, per *facta concludentia*, nel caso di specie;

che, quanto alle invocate esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, deve rilevarsi come le disposizioni in tema di preavviso e di durata massima della prima azione di sciopero non si applicano nei soli casi di "astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori" e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato Codice di autoregolamentazione degli Avvocati: "Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in

cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000”;

che, pertanto, la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice di autoregolamentazione deve essere necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come sottolineato nella delibera n. 02/137, del 4 luglio 2002, ai sensi della quale la formula “astensione ... proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo” va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono (“difesa dell'ordine costituzionale” e reazione “a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino”) (cfr., tra le altre, delibera n. 05/55, del 2 febbraio 2005);

che le esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, sono deroghe tassative alle regole ordinarie che disciplinano le astensioni dal lavoro e, come tali, soggette ad una stretta interpretazione e non possono essere derogate da atti di livello inferiore, quali i codici di autodisciplina e/o le regolamentazioni provvisorie;

che, in definitiva, lo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale deve essere inteso quale proclamato allorché siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà individuali e collettive;

che, pertanto, come la Commissione ha, in più occasioni, rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del preavviso e della durata hanno carattere tassativo;

che il citato disegno di legge di iniziativa governativa, recante “Disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arresto, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata”, attesa anche la sua natura di mero atto propulsivo del procedimento legislativo, non può costituire un immediato pericolo di compromissione dell'ordine costituzionale;

che la relazione presentata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli Uffici Giudiziari (atto del 23 ottobre 2013, allegato alla memoria difensiva prodotta) non costituisce un “certificato di inagibilità” dell'edificio del Tribunale di Lecce, bensì, evidenzia una “verifica negativa dei parametri previsti sia nel D. L. 6 luglio 2012, n. 95 che secondo il D.P.R. 151/2011”, del solo sesto piano dell'immobile;

che, inoltre, i predetti parametri attengono alle disposizioni normative correlate al numero di “metri quadri/addetto” previsto negli edifici pubblici e sono relativi al personale dipendente del Tribunale di Lecce e non certo ai professionisti che lo frequentano;

che, in ogni caso, come risultante dalla richiamata relazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, “l'immobile in oggetto è munito di un parere dei VVF di Lecce in occasione dell'adeguamento igienico sanitario e di sicurezza dell'immobile, nel cui progetto individua in circa 50 lavoratori le presenze previste nel sesto piano dell'immobile destinato alle sezioni dibattimentali del Tribunale”;

che la Commissione, sempre in tema di esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla “protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, in più occasioni, ha stabilito che la relativa invocabilità “richiede l'esistenza di circostanziati e specifici gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza, e dunque accadimenti che mettono fisicamente a repentaglio le persone, tale non apparendo la situazione

di indubbia vetustà e di deterioramento del palazzo di Giustizia”(cfr. delibere n. 04/470 del 15 luglio 2004 e n. 05/401 del 20 luglio 2005);

che, in relazione alla mancanza di un presidio medico e di defibrillatori presso gli Uffici del Tribunale di Lecce, deve rilevarsi come non risulta esserci alcuna specifica disciplina in materia;

che la carenza di personale amministrativo e di Cancelleria nei Tribunali costituisce una situazione diffusa su tutto il territorio nazionale, senza che per questo altri Ordini forensi abbiano proclamato astensioni dalle udienze in violazione alle regole di settore;

che, quindi, per tutte le valutazioni effettuate, non può ritenersi superato il rilievo relativo alle violazioni del preavviso e della durata dell’astensione;

che, in relazione alla graduazione della sanzione, va tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ovvero, nella fattispecie: 1) del lungo periodo di astensione effettuato (oltre 3 mesi), oggettivamente sproporzionato rispetto alle pretese fatte valere ed indicativo di un notevole intento di disobbedienza civile in un settore di alta rilevanza istituzionale (quale quello della Giustizia), affetto da notoria crisi funzionale; 2) dei danni prodotti all’andamento degli Uffici giudiziari; 3) della cospicua consistenza associativa;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, il comportamento dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, nella persona del suo Presidente, Avv. Raffaele Fatano, che ha proclamato “l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie, dal giorno 20 febbraio 2014, ad oltranza”, rilevando le violazioni: 1) dell’obbligo del preavviso minimo e della predeterminazione della durata, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell’articolo 2, comma 1, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati, del 4 aprile 2007 (valutato idoneo con delibera n. 07/749, del 13 dicembre 2007, pubblicato in G.U. n. 3, del 4 gennaio 2008); 2) della durata massima dell’astensione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati;

DELIBERA

ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, in persona del suo Presidente, Avv. Raffaele Fatano.

Non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, un'astensione dalle udienze per protestare contro l'adozione di un provvedimento amministrativo del Procuratore Generale

Delibera n. 15/225 del 20.07.2015

LA COMMISSIONE

con riferimento all'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie innanzi agli Uffici Giudiziari del Circondario di Napoli, proclamata, in data 14 aprile 2015, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, per i giorni 15, 16 e 17 aprile 2015;

CONSIDERATO

che, quanto alle invocate esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, deve rilevarsi come le disposizioni in tema di preavviso e di durata massima della prima azione di sciopero non si applicano nei soli casi di "astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori" e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato Codice di autoregolamentazione degli Avvocati: "Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000";

che, pertanto, la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice di autoregolamentazione deve essere necessariamente interpretata alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come sottolineato nella delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, ai sensi della quale la formula "astensione ... proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo" va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono ("difesa dell'ordine costituzionale" e reazione "a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino") (cfr., tra le altre, la delibera n. 05/55 del 2 febbraio 2005);

che le esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, sono deroghe tassative alle regole ordinarie che disciplinano le astensioni dal lavoro e, come tali, soggette ad una stretta interpretazione e, dunque, non possono essere derogate da atti di livello inferiore, quali i Codici di autoregolamentazione e/o le Regolamentazioni provvisorie;

che, in definitiva, lo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale deve essere inteso quale proclamato allorché siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà individuali e collettive;

che, pertanto, come la Commissione ha, in più occasioni, rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del preavviso e della durata hanno carattere tassativo;

che costituisce fatto certo che il Procuratore Generale presso la Procura della Repubblica di Napoli ebbe ad adottare il provvedimento in data 13 aprile c.a. (esso risulta essere stato protocollato, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, come documento in entrata, il 14 aprile successivo), nell'esercizio di una competenza esclusiva del medesimo (ai sensi dell'articolo 2 del D.M. del 28 ottobre 1993);

che il provvedimento – avente natura di atto amministrativo – originato dai gravi eventi verificatisi nei giorni precedenti presso gli Uffici Giudiziari di Milano non risulta essere afflitto da alcuna illegittimità o incompetenza dell'Organo emanante;

che, anche per quanto emerge dalla stessa formulazione della memoria del Consiglio dell'Ordine, esso sarebbe oggetto di esame critico, esclusivamente, sul punto della mera opportunità (un esame che, naturalmente, è precluso in questa sede);

che, a fronte di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ebbe ad adottare la modalità, in sé illegittima, della violazione a prescrizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ponendo in essere, così, una disobbedienza decisamente evitabile, anche mediante il ricorso ai normali rapporti con gli Organi responsabili;

che, del resto, per le identiche ragioni, la Camera penale di Napoli (che pur rappresenta una parte della classe forense napoletana), diversamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, aveva legittimamente proclamato un'astensione dalle udienze per i giorni 4,5 e 6 maggio 2015 (successivamente revocata);

che appare davvero insostenibile la tesi secondo cui il pericolo del sovvertimento dell'ordine costituzionale (articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni) può provenire da un atto legittimo determinato da ritenute esigenze di ordine pubblico;

che, in tal maniera, verrebbe a confondersi la “causa” con gli effetti prodotti dall'atto medesimo;

che, nella legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non si rinvencono altre cause di giustificazione interessanti la specie in esame;

che, in relazione alla graduazione della sanzione, deve aversi riguardo sia dei disagi originati dal citato provvedimento del Procuratore Generale, sia della rilevanza assai negativa di una condotta posta in essere da soggetti esperti e dotati di cultura giuridica, nonché, infine, della cospicua consistenza associativa;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, il comportamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nella persona del suo Presidente, Avv. Flavio Zanchini, che ha proclamato un'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie, per i giorni 15, 16 e 17 aprile 2015, rilevando la violazione dell'obbligo del preavviso minimo, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell'articolo 2, comma 1, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati, del 4 aprile 2007 (valutato idoneo con delibera n. 07/749, del 13 dicembre 2007, pubblicato in G.U. n. 3, del 4 gennaio 2008);

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del suo Presidente, Avv. Flavio Zanchini.

Applicabilità dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, ad uno sciopero proclamato senza il rispetto del termine di preavviso, ma nell'immediatezza di uno scontro tra due metropolitane di superficie con feriti gravi

Verbale n. 1106 del 25.01.2016

La Commissione esamina la nota sindacale del 20 gennaio 2016 con la quale, a seguito dei recenti gravissimi fatti occorsi alla Metropolitana di Cagliari, visto il perdurare di uno stato di incertezza dato dal mancato accertamento delle dinamiche che hanno generato l'evento e delle altre problematiche rimaste a tutt'oggi inevase, riguardanti la sicurezza sul lavoro e le possibili eventuali ripercussioni sui passeggeri trasportati, a tutela dei lavoratori e della loro incolumità, si predispone un pacchetto di scioperi, riguardanti tutto il personale della provincia di Cagliari, il primo dei quali, della durata di 24 ore, per il giorno 22 gennaio 2016, con il rispetto delle fasce di garanzia previste dall'Accordo aziendale del 7 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146/1990.

La proclamazione di sciopero si riferisce al gravissimo incidente che ha visto, nella giornata di lunedì 19 gennaio 2016, lo scontro fra due treni della metropolitana leggera gestita dall'Arst, il cui bilancio ammonta a 85 persone finite al pronto soccorso, di cui 11 ricoverate; i casi più gravi sono stati i due macchinisti, il primo dei quali ha subito un intervento chirurgico all'aorta ed è in prognosi riservata, mentre il secondo ha riportato la frattura del femore e del bacino.

La Commissione prende atto dello sciopero proclamato nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

7. L'INTERVALLO TRA AZIONI DI SCIOPERO

Principio della rarefazione oggettiva

Delibera n. 00/225 del 12.10.2000

LA COMMISSIONE

adotta la seguente delibera interpretativa:

1. La Commissione ritiene che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, esprima il principio della rarefazione delle azioni di sciopero, prevedendo che la continuità del servizio pubblico essenziale non possa essere "oggettivamente compromessa" dall'addensamento di "scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza".

2. Ad avviso della Commissione, l'immediata precettività del principio di rarefazione è deducibile:

- dalla previsione dell'obbligo di inserire una disciplina degli intervalli minimi tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione dello sciopero successivo, imposto alle parti dei contratti collettivi e degli accordi, nonché alla Commissione, nel caso in cui dovesse provvedere con regolamentazione provvisoria;
- dalla *ratio legis*, poiché la finalità perseguita dal legislatore, in questa come nelle altre disposizioni che mirano a limitare il ricorso allo sciopero (così l'obbligatorio esperimento preventivo di procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto), sarebbe vanificata ove, nell'attesa (di durata indeterminata) di un idoneo accordo tra le parti o, in difetto, dell'intervento suppletivo della Commissione, fosse consentito ai soggetti sindacali di compromettere la continuità di un servizio pubblico essenziale vulnerandone il funzionamento con azioni di sciopero ravvicinate nel tempo.

3. Dal principio di rarefazione discendono - ad avviso della Commissione - due regole (A e B), l'una necessaria, e perciò implicita, l'altra esplicita.

In entrambi i casi la legge prevede che le regole siano completate, mediante specificazione e quantificazione, ad opera della contrattazione collettiva ovvero della regolamentazione provvisoria della Commissione. Specificazione e quantificazione incidono sulla piena efficienza delle regole, ma la mancanza di tale pur necessario completamento non paralizza del tutto l'attuazione delle regole medesime. In attesa che un idoneo accordo tra le parti o l'intervento suppletivo della Commissione provvedano a specificare e quantificare gli intervalli che dovranno intercorrere tra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, possono infatti trovare applicazione immediata:

- il principio di rarefazione (o non addensamento) delle azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza;
- i frammenti sotto indicati delle due regole (A e B), che contengono comandi in sé perfetti ed immediatamente precettivi, suscettibili di essere attuati, anche in difetto di definizione della specifica misura della loro attuazione.

A. Regola implicita: intervallo c.d. soggettivo.

La Commissione ritiene che la regola dell'intervallo c.d. soggettivo sia deducibile in via interpretativa dalla formulazione dell'art. 2, comma 2, nella parte in cui prevede che debbano intercorrere intervalli minimi tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo.

Vero è che la legge collega direttamente la regola dell'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo alla finalità di evitare l'addensamento sullo stesso servizio di scioperi ravvicinati, proclamati da diversi soggetti sindacali. Pare tuttavia evidente che la finalità di evitare che la continuità del servizio sia compromessa da scioperi troppo ravvicinati, debba a

maggior ragione condurre a ritenere implicita nel principio di rarefazione la regola dell'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo, quando si tratti degli scioperi proclamati dallo stesso soggetto sindacale. Sarebbe infatti del tutto incoerente, e alla fine privo di senso, imporre ai soggetti sindacali di distanziare la propria azione di sciopero da quelle proclamate da altri, senza aver prima imposto a ciascun soggetto sindacale di non proclamare scioperi troppo ravvicinati nel tempo. Peraltro, la regola (implicita) dell'intervallo c.d. soggettivo costituisce, ad avviso della Commissione, la premessa indispensabile per la funzionalità (e per la stessa praticabilità) della regola (questa invece espressamente formulata nell'art. 2, comma 2) che impone la rarefazione c. d. oggettiva delle azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali che incidano sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza.

La regola implicita dell'intervallo c.d. soggettivo è (logicamente) scomponibile a sua volta in due frammenti (a e b).

A (a) Un primo frammento della regola esprime un comando in sé perfetto, la cui attuazione non richiede il completamento ad opera delle parti o, in via suppletiva, della Commissione.

La regola può essere formulata in questi termini:

- ciascun soggetto sindacale è tenuto a non proclamare uno sciopero immediatamente dopo l'effettuazione (o la revoca legittima) dello sciopero precedente;
- è fatto divieto al soggetto sindacale di proclamare scioperi "a pacchetto" (divieto di proclamazioni plurime). Il divieto è implicito nel principio di rarefazione formulato nell'art. 2, comma 2, secondo il quale deve intercorrere un intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo. Ogni proclamazione non può pertanto avere ad oggetto che un solo sciopero, l'effettuazione o la legittima revoca del quale apre la possibilità di proclamare un successivo sciopero. Indicazioni nello stesso senso sono peraltro deducibili da altre disposizioni della stessa legge, che fanno sempre riferimento ad una singola azione di sciopero (in particolare: dall'art. 2, comma 1, nella parte in cui impone ai soggetti proclamanti la comunicazione scritta delle modalità e delle motivazioni della astensione dal lavoro; dall'art. 2, comma 2, nella parte in cui impone l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione "prima della proclamazione dello sciopero"; dall'art. 13, lett. d), nella parte in cui prevede che la Commissione indichi immediatamente al sindacato proclamante l'eventuale violazione di "intervalli minimi tra successive proclamazioni").

A (b) Un secondo frammento della medesima regola consiste nella definizione (o quantificazione) della durata dell'intervallo che deve intercorrere tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo. Questo frammento della regola non è efficiente in assenza della definizione della durata dell'intervallo che la legge rinvia alle parti, o in difetto, alla Commissione.

In attesa della definizione della durata dell'intervallo, i comandi espressi dal principio di rarefazione e dalla regola dell'intervallo soggettivo (sub a) sono attuati facendo intercorrere tra l'effettuazione (o revoca) di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo un intervallo di tempo ragionevole anche alla luce delle discipline vigenti.

B. Regola esplicita: rarefazione oggettiva.

La regola attribuisce agli utenti il diritto di usufruire con relativa continuità del servizio, imponendo di conseguenza ai soggetti sindacali di distanziare le azioni di sciopero che incidono sulla funzionalità di quel servizio in modo tale da non ledere quel diritto.

Nella sua parte immediatamente precettiva, la regola implica, ad avviso della Commissione:

B (a) che ogni soggetto sindacale proclami un solo sciopero per volta (v. *supra*, sub A (a)), e che non possa proclamare un nuovo sciopero prima di aver effettuato (o revocato) lo sciopero precedente. Per funzionare, senza dar luogo ad abusi e distorsioni intollerabili, la rarefazione implica infatti che sia vietato a ciascun soggetto sindacale "prenotare" calendari di scioperi, che impedirebbero una equa distribuzione fra i diversi soggetti sindacali delle opportunità di proclamare regolarmente gli scioperi;

B (b) che, nel proclamare uno sciopero, ciascun soggetto sindacale debba tener conto che la data fissata per lo sciopero sia distanziata dalla data prevista per altri scioperi, precedentemente proclamati da altri sindacati, in modo che - complessivamente - la continuità del servizio non sia vulnerata da uno stillicidio di scioperi.

Come già la regola dell'intervallo soggettivo, anche la regola della rarefazione oggettiva contiene una seconda parte, consistente nella definizione (o quantificazione) della durata dell'intervallo tra azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali. Questa parte della regola non è efficiente in assenza della definizione della durata dell'intervallo che la legge rinvia alle parti o, in difetto, alla Commissione.

In attesa della definizione – mediante idonei accordi o regolamentazione provvisoria della Commissione - della durata dell'intervallo, i comandi espressi dal principio di rarefazione e dalla regola di rarefazione oggettiva sono attuati facendo intercorrere tra le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali un intervallo di tempo ragionevole, anche alla luce delle attuali discipline concordate.

4. La Commissione ritiene che la concreta efficienza della regola di rarefazione oggettiva imponga, oltre all'applicazione di quanto previsto sub B (a) e B (b), anche la definizione, sia pure in via approssimativa e provvisoria, di criteri di orientamenti al fine della individuazione della incidenza degli scioperi sul medesimo servizio finale o bacino di utenza. Ciò si rende necessario per evitare che vengano considerati oggettivamente addensati scioperi che, pur essendo ravvicinati, non ledono quel diritto degli utenti di usufruire con relativa continuità di un servizio, che la regola della rarefazione oggettiva intende salvaguardare.

5. La Commissione ritiene che un addensamento oggettivo possa verificarsi in via esemplificativa, in caso di proclamazione ravvicinata

(a) a livello nazionale, di:

- scioperi nazionali che coinvolgano l'intero servizio (tutte le categorie coinvolte nello stesso servizio);
- scioperi nazionali di una o più categorie coinvolte nello stesso servizio, la cui astensione dal lavoro abbia effettiva incidenza sulla funzionalità del servizio;
- scioperi aziendali, quando l'azienda operi su tutto il territorio nazionale;
- scioperi locali che, per l'importanza del servizio su cui incidono o per l'ampiezza del bacino di utenza, sono equiparabili negli effetti a scioperi nazionali.

(b) a livello locale, di:

- scioperi locali (che incidano sullo stesso bacino di utenza di un precedente sciopero locale o nazionale);
- scioperi locali, che pur non incidendo direttamente sullo stesso bacino di utenza, siano proclamati "a scacchiera", provocando una funzionalità del servizio "a singhiozzo", che complessivamente ne comprometta la continuità.

6. Sulla base dell'orientamento interpretativo espresso, la Commissione, in attesa che le parti definiscano idonee discipline degli intervalli, darà ai soggetti sindacali proclamanti immediata indicazione della eventuale violazione del principio di rarefazione (intervallo soggettivo e rarefazione oggettiva) tra le azioni di sciopero, nonché del divieto di proclamazioni plurime "a pacchetto".

Il principio della rarefazione oggettiva non opera in caso di uno sciopero totalmente coincidente con quello già proclamato (c.d. concentrazione)

Delibera n. 03/46 del 12.03.2003

La Commissione adotta la seguente delibera di indirizzo:

In assenza di una regolamentazione di settore, il principio di rarefazione oggettiva di cui all'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, opera direttamente per effetto della legge e va inteso nel senso di precludere la proclamazione di uno sciopero prima della effettuazione dello sciopero proclamato in precedenza, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto dello sciopero proclamato in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'art. I, da valutare con riferimento all'intervallo intercorrente tra le due astensioni.

In questo intervallo può essere ammessa soltanto l'adesione di un altro soggetto allo sciopero già proclamato oppure la proclamazione di uno sciopero totalmente coincidente con quello già proclamato, poiché in tale caso non risulta oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'art. I della citata legge 146/1990.

Delibera di orientamento in materia di concomitanza

Verbale n. 517 dell'8.10.2003

La Commissione con riferimento alla disciplina della concomitanza decide di adottare il seguente orientamento:

1) Si considerano “concomitanti”, ai fini dell'applicazione dell'art. 13 lett. e) della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83/00, azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi pubblici alternativi e incidenti sul medesimo bacino di utenza;

2) La nozione di bacino di utenza ai fini dell'applicazione della disciplina della cd. concomitanza può anche non coincidere con quella individuata dalla normativa di settore ai fini della rarefazione. La nozione di bacino di utenza ai fini dell'art. 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione dei servizi in relazione agli interessi dell'utenza.

Delibera interpretativa in ordine alle conseguenze, in tema di rarefazione, dell'indicazione immediata adottata ai sensi dell'articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990

Delibera n. 04/293 del 22.04.2004

LA COMMISSIONE

RILEVATO che, in tema di rarefazione oggettiva e di rilevanza di uno sciopero proclamato in precedenza, ma già oggetto di indicazione immediata ai sensi dell'art.13, lett. d), della legge n.146/1990 e successive modificazioni, sono state adottate in via provvisoria, rispettivamente il 12 marzo 2003 (verb. 494) e l'8 maggio 2003 (verb. 501) due delibere di difficile coordinamento, che hanno dato luogo a segnalazioni anche da parte delle organizzazioni sindacali;

RITENUTO opportuno sciogliere la riserva ed adottare una delibera di carattere generale sul punto;

DELIBERA

- a) la proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'art.13, lett. d), della legge n.146/1990 e succ. modd., rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca;
- b) soltanto nel settore del trasporto aereo, in conformità della prassi fin qui adottata, l'indicazione immediata farà venire meno la rilevanza dello sciopero cui si riferisce la medesima ai fini della rarefazione oggettiva con altri scioperi proclamati successivamente;
- c) nella indicazione immediata ex art.13, lett. d), della violazione della regola della rarefazione oggettiva sarà espressamente precisato che l'indicazione stessa ha valore soltanto nell'ipotesi in cui lo sciopero proclamato in precedenza non sia revocato;
- d) in conformità con quanto deciso con delibera n.03/45 del 12 marzo 2003, si ribadisce che:
 - i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art.13, lett. d), legge n.146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;
 - la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione;
- e) nel caso della rarefazione soggettiva, la proclamazione di un nuovo sciopero potrà essere effettuata previa revoca di quello proclamato in precedenza.

Proclamazioni, per la stessa giornata, di scioperi non integralmente coincidenti quanto all'orario

Delibera n. 05/158 del 30.03.2005

La Commissione, in presenza di due proclamazioni di sciopero per lo stesso giorno con diversa durata, o comunque non integralmente coincidente, lo sciopero proclamato successivamente viola la regola della rarefazione oggettiva in quanto non rispetta l'intervallo minimo e incide sulla continuità del servizio.

Ai fini del rispetto della regola dell'intervallo minimo tra un'astensione e l'altra, rileva la possibile incidenza, anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti nel medesimo settore in termini di possibili conseguenze per gli utenti a prescindere dalla consistenza e dal numero delle adesioni a quelle astensioni

Delibera n. 10/89 del 15.02.2010

omissis

La Commissione ritiene che, ai fini del rispetto della regola dell'intervallo minimo, tra un'astensione e l'altra, e della sua *ratio* rileva la possibile incidenza, anche solo in astratto, delle astensioni ricadenti nel medesimo settore sul pubblico servizio e quindi le possibili conseguenze per gli utenti, a prescindere dalla consistenza e dal numero delle adesioni a quelle astensioni.

Delibera di carattere generale in ordine alla concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario

Delibera n. 10/245 del 13.04.2010

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, in occasione della vertenza per la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. unico per la mobilità, riguardante gli addetti al trasporto pubblico locale ed al trasporto ferroviario le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa e Fast, il 9 maggio 2008, il 7 luglio 2008 ed il 19 febbraio 2010, hanno fatto ricorso a scioperi riguardanti contemporaneamente due settori distinti, quello ferroviario e quello degli autoferrottranvieri;

che la Commissione, in relazione alle richiamate astensioni, ha segnalato, ai sensi dell'art. 13 lett. d) della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., la violazione della regola della concomitanza di cui agli artt. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario;

che le OOSS, all'esito di apposite audizioni sollecitate dalla Commissione per l'adozione di misure adeguate a contenere i disagi per l'utenza, si sono impegnate a garantire "i servizi interregionali a lunga percorrenza di competenza statale alternativi al servizio ferroviario" (cfr. nota del 3 luglio 2008);

che la Commissione, nella seduta del 3 luglio 2008, "in attesa di pervenire ad una eventuale più adeguata disciplina della concomitanza, allo stato" ha preso atto di tale impegno;

che in occasione di una nuova proclamazione di sciopero nell'ambito della medesima vertenza, fissato per il 19 febbraio 2010, la Commissione ha segnalato la possibile violazione della regola della concomitanza, in caso di adesioni a livello territoriale per i servizi di Trasporto pubblico locale extraurbano alternativi a quelli del trasporto Ferroviario, che coincidessero con la fascia oraria di sciopero annunciata per il ferroviario;

che, con nota del 4 febbraio 2010, i sindacati hanno escluso dallo sciopero del 19 febbraio 2010 il "trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale";

che, tuttavia, è stato accertato che, in occasione della citata astensione, i disagi per l'utenza sono stati gravi;

che, in data 16 marzo 2010, le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti, Faisa e Fast hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale del trasporto pubblico locale, nonché dalle ore 21.01 del 22 aprile 2010 alle ore 21.00 del 23 aprile 2010 di tutto il personale addetto alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse, con espressa previsione dell'impegno a garantire i servizi minimi come previsti per i singoli settori;

che la Commissione, nella seduta del 22 marzo 2010, ha deliberato di indicare ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lett e) della legge la violazione della regola della concomitanza;

che, con successiva nota 24 marzo 2010, i sindacati hanno nuovamente escluso dallo sciopero del 23 aprile 2010 "il trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale";

che, in considerazione dei disagi prodotti all'utenza in occasione della precedente astensione ed in presenza di una nuova proclamazione per il 23 aprile 2010, la Commissione ha ritenuto necessario procedere alla adozione di più idonee misure a garanzia dei diritti dei cittadini;

che la Commissione, ritenuto opportuno sentire le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni datoriali di livello nazionale, al fine di verificare l'esperienza applicativa fin qui maturata, ha convocato le parti in audizione, il 29 marzo 2010;

che, all'esito di tale attività, è definitivamente emersa la necessità di procedere ad una più adeguata disciplina della concomitanza.

CONSIDERATO

che, nei due settori, com'è noto, vigono in materia di sciopero due diverse discipline, ciascuna delle quali prevede un divieto di concomitanza tra scioperi che interessino settori diversi del trasporto di persone incidenti sul medesimo bacino di utenza;

che l'art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, infatti, stabilisce, espressamente, che "Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza";

che l'art. 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario prevede, altresì, che "non sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali e per gli stessi giorni ed orari in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza";

che l'impegno, assunto in passato dai sindacati, di garantire il "trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale" in occasione di tali concomitanti astensioni, invero, ha dimostrato di non offrire sufficienti garanzie per il diritto alla libera circolazione, in quanto non ha evitato gravi disagi per l'utenza, non corrispondendo più ad un effettivo servizio a garanzia della mobilità dei cittadini;

che, pertanto, si è imposta l'esigenza di definire più precisamente la nozione di alternatività del servizio pubblico di trasporto di persone in relazione ai due settori interessati;

che tale nozione non può prescindere dalla considerazione che, allo stato attuale, in ipotesi di contemporanea astensione del personale addetto ai servizi ferroviario e locale, non si tratta di unico sciopero, bensì di scioperi concomitanti tra due settori;

che, dunque, le pure analoghe previsioni in tema di concomitanza contenute nelle due discipline – stante la perdurante autonomia dei due settori - non possono ancora ritenersi superate, né potrebbero esserlo in via interpretativa;

che l'art. 13, comma I, lett. e) della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, riserva alla Commissione di garanzia la facoltà di rilevare "l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza";

che, in proposito, la Commissione, nella seduta dell'8 ottobre 2003 (verbale 517), ha precisato, altresì, che "...La nozione di bacino di utenza ai fini dell'art. 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione dei servizi in relazione agli interessi dell'utenza...";

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, risulta aderente alla normativa richiamata l'interpretazione secondo la quale, in caso di scioperi che interessino contemporaneamente il trasporto ferroviario ed il trasporto pubblico locale, il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini utenti trova assicurazione solo nella mancata contemporaneità dell'astensione nel settore del trasporto ferroviario e di quello pubblico locale extraurbano;

che, del resto, anche l'esperienza applicativa conferma che tale lettura risponde all'interesse protetto dalla normativa di riferimento;

ESPRIME L'AVVISO

che, in caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e dell'art. 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario.

Orientamento in tema di intervallo tra azioni di sciopero nell'ambito di uno stesso servizio pubblico essenziale, ad opera di lavoratori dipendenti di una medesima azienda, con inquadramento in differenti contratti collettivi, ed assoggettati a distinte discipline in materia di sciopero

Delibera n. I4/I48 del 7.04.2014

La Commissione, su proposta del Presidente, adotta all'unanimità, la seguente delibera di orientamento:

PREMESSO

che si sono verificati addensamenti di astensioni collettive in un ristretto arco temporale, nell'ambito di uno stesso servizio pubblico essenziale, ad opera di lavoratori dipendenti della medesima azienda, appartenenti a categorie professionali diverse, e, pertanto, inquadrati in differenti contratti collettivi;

CONSIDERATO

che tale situazione arreca un grave pregiudizio ai diritti costituzionali dei cittadini utenti, dal momento che tali astensioni spesso sono attuate in assenza di un congruo intervallo tra una azione e la successiva;

DELIBERA

che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 della legge I46 del 1990, e successive modificazioni, salvo diverse previsioni contenute nelle singole discipline di settore, qualora, nel medesimo servizio pubblico essenziale, si verificchino diverse astensioni poste in essere da lavoratori che dipendono dalla medesima azienda, ma appartenenti a categorie professionali diverse, e, pertanto, inquadrati in diversi contratti collettivi, dovrà osservarsi un intervallo minimo di 10 giorni tra le date di effettuazione degli scioperi.

La violazione della regola dell'intervallo oggettivo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero generale e le altre azioni di sciopero che interessano lo stesso servizio pubblico non può ritenersi superata dalla revoca ministeriale dell'ordinanza di precettazione precedentemente assunta (settore trasporto ferroviario)

Delibera n. 15/33 del 9.02.2015

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con nota del 19 novembre 2014, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Cgil e Uil proclamavano un'azione di sciopero generale, per l'intera giornata del giorno 12 dicembre 2014, per tutti i lavoratori pubblici e privati;

che, con nota del 20 novembre 2014, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Ugl proclamava, per il giorno 12 dicembre 2014, un'azione di sciopero generale, della durata di otto ore, per tutti i lavoratori pubblici e privati;

che, con nota del 28 novembre 2014, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Orsa proclamava un'azione di sciopero generale, per l'intera giornata del giorno 12 dicembre 2014, per tutti i lavoratori pubblici e privati;

che, in data 31 ottobre 2014, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Uil Trasporti proclamava un'azione di sciopero generale, per il giorno 15 dicembre 2014 (dalle ore 13.00 alle ore 17.00), riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A., operante presso il Centro Aeroportuale di Roma Fiumicino (sciopero di rilevanza nazionale);

che, in data 11 novembre 2014, l'Esecutivo nazionale dell'Organizzazione sindacale CAT proclamava uno sciopero nazionale riguardante il personale addetto al settore del trasporto ferroviario (esclusa la Divisione Cargo di Trenitalia) delle Società Gruppo FSI, Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord S.r.l., per il 13-14 dicembre 2014 (dalle h. 21.00 del 13 dicembre 2014 alle h. 21.00 del 14 dicembre 2014);

che la Commissione, in relazione alle suddette proclamazioni, in data 24 novembre 2014, trasmetteva alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali proclamanti un'indicazione immediata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, segnalando la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004, limitatamente ai settori del Trasporto ferroviario, del Trasporto aereo, interessati dagli scioperi nazionali precedentemente proclamati, nonché con riferimento ad alcuni servizi del Trasporto pubblico locale e del settore Elettrico/Petrolifero, interessati da astensioni locali precedentemente proclamate;

che, con nota del 25 novembre 2011, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Uil Trasporti revocava lo sciopero del Trasporto aereo;

che, con nota del 3 dicembre 2014, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Cgil e Uil si adeguavano all'indicazione immediata della Commissione, escludendo dallo sciopero generale le Aziende del Trasporto pubblico locale, nonché il settore Elettrico/Petrolifero, mantenendo, invece, l'astensione per il settore del Trasporto ferroviario, con la motivazione che "l'impatto dell'azione di sciopero del

CAT, secondo i dati storici noti alle Organizzazioni sindacali del settore, non appare suscettibile di incidere negativamente sulla libertà di circolazione degli utenti”;

che, con nota del 29 novembre 2014, la Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Orsa Trasporti si adeguava all’indicazione immediata della Commissione, escludendo gli scioperi del settore Trasporto pubblico locale richiamati nella delibera e mantenendo l’astensione per il settore del Trasporto ferroviario;

che, con nota del 4 dicembre 2014, la Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Ugl si adeguava all’indicazione immediata della Commissione, mantenendo l’astensione per il settore del Trasporto ferroviario;

che, nella seduta del 1° dicembre 2014, la Commissione, preso atto del parziale adeguamento all’indicazione immediata del 24 novembre 2014, ha confermato, a tutte le Organizzazioni sindacali proclamanti, l’invito ad escludere dallo sciopero generale l’intero settore del Trasporto ferroviario, già interessato dall’astensione precedentemente indetta per i giorni 13 e 14 dicembre 2014;

che, con nota del 9 dicembre 2014, la Commissione ha segnalato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il pericolo di un pregiudizio grave ed imminente per i cittadini utenti del servizio di Trasporto ferroviario;

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 10 dicembre 2014, adottava ordinanza di precettazione, n. 181/T, limitatamente al settore del Trasporto ferroviario, nei confronti di tutte le Organizzazioni sindacali proclamanti, dandone notizia, in pari data, alla scrivente Commissione;

che, successivamente, in data 11 dicembre 2014, la predetta ordinanza è stata revocata, a seguito di accordo intervenuto in sede ministeriale tra le Organizzazioni sindacali e le Società Ferrovie dello Stato e Trenitalia;

che, a seguito di ciò, lo sciopero generale veniva effettuato, nella giornata del 12 dicembre 2014, anche nel servizio del trasporto ferroviario, già interessato dall’astensione nazionale proclamata per le successive giornate del 13 e 14 dicembre 2014;

che, anche ai fini di una valutazione di impatto degli anzidetti scioperi, la Commissione acquisiva, in data 15 dicembre 2014, dalle Società Ferrovie dello Stato e Trenitalia, i dati relativi alle percentuali di adesione alle astensioni, nell’ambito del settore del Trasporto ferroviario;

che, nella seduta del 22 dicembre 2014, la Commissione ha deliberato l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Organizzazioni sindacali Cgil, Uil, Ugl ed Orsa e le rispettive Segreterie nazionali di categoria Filt-Cgil, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Orsa Ferrovie, per la violazione della regola di intervallo minimo tra azioni di sciopero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004;

che, in data 9 gennaio 2015, le Confederazioni sindacali Cgil e Uil, e le rispettive Segreterie nazionali di categoria Filt-Cgil, Uil Trasporti, hanno chiesto di essere convocate in audizione; successivamente, analoghe richieste sono pervenute anche dalle Organizzazioni sindacali Orsa e Ugl Trasporti, rispettivamente, nelle date 20 e 21 gennaio 2015;

che le richieste audizioni hanno avuto luogo presso la sede della Commissione di garanzia, rispettivamente, in data 20 gennaio (Confederazioni sindacali Cgil e Uil e le rispettive Segreterie nazionali di categoria Filt-Cgil, Uil Trasporti) e 26 gennaio 2015 (Orsa e Ugl Trasporti);

che, nel corso delle suddette audizioni, i rappresentanti sindacali hanno sottolineato, tra l'altro:

- di aver prontamente ottemperato a quanto indicato dall'Autorità di garanzia, relativamente alle altre ipotesi di rarefazione oggettiva con altri scioperi proclamati in precedenza (in particolare, nel settore del Trasporto pubblico locale e nel settore del Trasporto aereo);
- che il segnalato invito della Commissione di escludere dallo sciopero il settore del Trasporto ferroviario è stato, invece, disatteso, al fine di rimarcare le ragioni sindacali e il valore politico complessivo dello sciopero generale, proclamato dalle maggiori confederazioni sindacali nazionali, rispetto ad un'astensione precedentemente indetta da un sindacato di categoria, scarsamente rappresentativo;
- che, dunque, il mancato ottemperamento all'invito della Commissione era, altresì, dettato dalla certezza che l'astensione precedentemente proclamata nel settore in questione non avrebbe comportato un serio pregiudizio ai diritti dell'utenza. A tal fine, i rappresentanti sindacali hanno richiamato la delibera di indirizzo, n.03/134, del 2003, a seguito della quale la Commissione si riserva di valutare, in caso di scioperi generali, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti, il possibile impatto delle astensioni collettive;
- che l'ordinanza di precettazione, ritenuta dalle Organizzazioni sindacali ingiustificata sotto il profilo dei presupposti del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona, era stata adottata, tra l'altro, in difformità dei termini e delle modalità previste nella normativa, essendo pervenuta al sindacato solo il giorno prima dello sciopero;
- che tale ordinanza, pur se revocata a poche ore dell'inizio dell'astensione, a seguito di accordo tra le parti di ridurre la durata dello sciopero, ha, comunque, prodotto un evidente grave danno alla riuscita dello sciopero, oltre che all'immagine del sindacato;
- che, tuttavia, la successiva revoca dell'ordinanza di precettazione, precedentemente adottata, deve essere interpretata alla stregua di una piena legittimazione dello sciopero e come un chiaro nulla osta all'effettuazione dello stesso. Ciò è confermato, secondo i rappresentanti sindacali, dalla previsione esplicita, nel Verbale di accordo con il Ministro, di una clausola, con la quale si garantiscono i lavoratori (e, dunque, implicitamente, le relative organizzazioni sindacali) dall'adozione di eventuali sanzioni;

CONSIDERATO

che lo sciopero generale, per il dispiegare dei suoi effetti anche nei servizi pubblici essenziali, rientra nel campo di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, dal momento che i diritti della persona, costituzionalmente tutelati, possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero, indipendentemente dal tipo di pretesa e dall'ampiezza dell'astensione;

che, a tale fine, relativamente alle modalità di adesione allo sciopero generale da parte delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali, la Commissione di garanzia ha emanato la delibera di indirizzo, n.03/134, del 2003, successivamente integrata in data 30 aprile 2004;

che, nella suddetta delibera di indirizzo, oltre al richiamo degli obblighi di preavviso e di garanzia delle prestazioni indispensabili, viene ribadita la regola che prevede un intervallo di dieci giorni tra lo sciopero generale ed altre azioni di sciopero che interessano lo stesso servizio pubblico (c.d. "intervallo oggettivo");

che, nel caso in esame, lo sciopero generale del 12 dicembre 2014 ha inconfutabilmente posto in essere una violazione della suddetta regola, seppur limitatamente al settore del trasporto ferroviario, con riferimento all'astensione del personale delle Società Gruppo FSI, Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Nuovo

Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord S.r.l., precedentemente proclamata dal Sindacato CAT per le giornate del 13 e 14 dicembre 2014 (precisamente, dalle ore 21.00 del 13 dicembre 2014 alle ore 21.00 del 14 dicembre 2014);

che tale profilo di illegittimità non può ritenersi superato dalla circostanza che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia revocato una propria ordinanza di precettazione, precedentemente assunta, giacché devono ritenersi del tutto autonomi i presupposti del potere di ordinanza che la legge riconosce al Governo, in base ad una propria autonoma valutazione circa la sussistenza di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona. La valutazione sui parametri di legittimità formale degli scioperi, stabilita dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e dalle varie discipline di settore, è, invece, interamente demandata, dal legislatore, alla scrivente Autorità di garanzia;

che, pertanto, anche la clausola sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali in sede ministeriale, relativa alla limitazione della responsabilità ai fini sanzionatori, non può che assumere una validità, con riferimento esclusivo all'accordo concluso tra le parti e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e limitatamente alle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, in caso di inosservanza del provvedimento di precettazione. Tali sanzioni, infatti, sono irrogate, con decreto, dalla stessa Autorità che ha emanato l'ordinanza;

che, di conseguenza, la suddetta clausola non può essere riferita al potere di accertamento di conformità alla legge del comportamento dei soggetti che effettuano lo sciopero, riconosciuto, unicamente, alla Commissione di garanzia, in quanto Autorità indipendente dal Potere esecutivo;

che, nel caso di specie, il ricorso ad una valutazione di impatto delle astensioni collettive, ai sensi della richiamata delibera di indirizzo, n.03/134 del 2003, integrata successivamente in data 30 aprile 2004, rivela come, dai dati forniti dalla Società Ferrovie dello Stato e Trenitalia, lo sciopero precedentemente e regolarmente proclamato dal Sindacato CAT non abbia avuto, in termini di adesione, un impatto irrilevante o, comunque, inferiore rispetto a quello prodotto dallo sciopero generale nel servizio di Trasporto ferroviario. Resta fermo che tale valutazione di impatto non può non tenere in considerazione anche un effetto dissuasivo, in termini di adesione allo sciopero, prodotto dall'ordinanza di precettazione adottata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, successivamente revocata;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle Confederazioni sindacali Cgil, Uil Ugl e Orsa sindacali, con riguardo all'effettuazione, nel servizio di Trasporto ferroviario, dello sciopero generale del 12 dicembre 2014, da parte delle proprie Organizzazioni nazionali di categoria Filt Cgil, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Orsa Ferrovie, per l'accertata violazione contestata in sede di apertura del procedimento;

CONSIDERATO, TUTTAVIA,

che la Commissione, nella comparazione dei due scioperi in questione e fermo restando il principio di salvaguardare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionali dei cittadini utenti, non può, ovviamente, disconoscere il valore politico-sindacale dello sciopero generale, che coinvolge l'intero mondo del lavoro e che storicamente rientra nella tradizione e nella cultura del movimento sindacale (in tal senso, le delibere nn. 02/61 del 11 aprile 2002; 00/43 del 27 gennaio 2000; 00/90 del 17 febbraio 2000; 00/137 del 9 marzo 2000; 00/162 del 23 marzo 2000);

che, inoltre, nel caso di specie, si deve constatare che la revoca dell'ordinanza di precettazione, da parte dello stesso Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (per l'autorevolezza del soggetto istituzionale e per la situazione di confronto tra le parti), ha, di fatto, ingenerato, perlomeno tra i lavoratori, la

convinzione che lo sciopero, a seguito dell'accordo intervenuto in sede ministeriale, potesse essere riconsiderato come totalmente legittimo;

che, dunque, nel caso in questione, ferma restando l'oggettiva accertata violazione della regola della rarefazione oggettiva, posta in essere dallo sciopero generale del 12 dicembre 2014, limitatamente al servizio del trasporto ferroviario, la determinazione della sanzione non può non tenere conto delle sopra esposte ragioni, che inducono, in relazione alla gravità della violazione, a contenere nel quantum detta sanzione;

che, a tal fine, va, in ogni caso, ribadita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la non rilevanza, per la quantificazione della sanzione, dell'elemento soggettivo in capo alla condotta dei lavoratori o delle loro rappresentanze sindacali;

DELIBERA

in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la sospensione del pagamento, da parte della Società Ferrovie dello Stato, anche per conto della Società Trenitalia, dei contributi sindacali dovuti alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Orsa Ferrovie, per l'ammontare complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna Organizzazione sindacale, con ogni conseguenza di legge.

8. LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Abstract Corte Costituzionale, sentenza n. 344 del 18.10.1996

Se manca l'accordo a livello d'impresa, senza il quale non può essere emanato il regolamento, le prestazioni indispensabili - che il datore di lavoro e' tenuto ad assicurare in ogni circostanza - saranno da lui determinate unilateralmente caso per caso mediante specifici ordini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa intervenuta al livello superiore della contrattazione collettiva oppure, se la Commissione le abbia giudicate negativamente, alla proposta presentata alle parti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile rimane l'unico soggetto istituzionalmente e tecnicamente deputato a predisporre il piano dei servizi in casi di scioperi nel settore del trasporto aereo

Delibera n. 01/I07 del 21.09.2001

LA COMMISSIONE PREMESSO

che in data 17 aprile 2001, veniva proclamato uno sciopero dalle organizzazioni sindacali Filt, Fit, Uilt, Anpac, Anpav, per il successivo 4 maggio e, successivamente a seguito dell'ordinanza di differimento del Ministro dei Trasporti (oggi Infrastrutture e Trasporti) del 27 aprile 2001, lo stesso veniva rinviato ed attuato in data 21 maggio 2001 solo dalle Organizzazioni sindacali Filt, Anpac, Anpav;

che con nota trasmessa alla Commissione il 21 maggio 2001 (stessa data dell'astensione dal lavoro) le organizzazioni sindacali proclamanti comunicavano di non condividere l'elenco dei voli predisposto dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile, istituzionalmente deputato a predisporre il piano dei servizi in casi di scioperi nel settore del trasporto aereo);

che con nota del 25 luglio 2001, la Commissione ha notificato alle parti l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento del sindacato Anpac, ai sensi degli artt.4 comma 4-*quater* e 13 lett .i), della legge 146/1990, come modificata dalla legge n.83 2000 di cui in premessa, contestando la mancata effettuazione dei voli da garantire e ribadendo alle parti il termine di 30 giorni stabilito dalla legge per presentare osservazioni e/o per eventuali richieste di audizione;

che con nota del 9 luglio 2001 la società Meridiana confermava che, effettivamente, una parte del personale dei piloti aderente ai sindacati che hanno proclamato lo sciopero avevano rifiutato l'effettuazione di uno dei voli garantiti come previsti nell'elenco predisposto dall'ENAC;

che nessuna ulteriore osservazione è pervenuta dalle organizzazioni sindacali che hanno attuato l'astensione da lavoro;

CONSIDERATO

che l'Ente nazionale per l'aviazione civile, rimane l'unico soggetto istituzionalmente e tecnicamente deputato a predisporre il piano dei servizi in casi di scioperi nel settore del trasporto aereo;

che, non può essere in alcun modo consentito, per ovvie esigenze di certezza, dei cittadini utenti ed anche dell'intero sistema del trasporto aereo, alle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero, di stabilire arbitrariamente, quali voli garantire e quali invece non, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle sedi competenti avverso le scelte operative dell'ENAC;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della organizzazione sindacale con riguardo all'adesione allo sciopero del 27 aprile 2001, rilevando l'inosservanza dell'obbligo legale di fornire le prestazioni indispensabili, come stabilito dall'art.2 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n.83 2000 e delibera la sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del pagamento da parte dell'impresa dei contributi sindacali dovuti alle organizzazioni sindacali Filt, Anpac, Anpav, per un ammontare economico di £. 5.000.000 (cinquemilioni) a ciascuna di esse e con ogni conseguenza di legge.

In mancanza di un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, in materia di prestazioni indispensabili, le Aziende sono comunque tenute ad emanare i regolamenti di servizio per soddisfare le esigenze sopra richiamate

Delibera n. 03/19 del 16.01.2003

Integrazione della regolamentazione provvisoria della Commissione sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale.

LA COMMISSIONE RILEVATO

che l'art. 16 del Regolamento provvisoria della Commissione sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale, adottata con delibera n. 02/13 del 31.1.2002, nel prevedere che, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le modalità operative ivi elencate, non disciplina espressamente le conseguenze del mancato raggiungimento dell'accordo;

che le modalità operative per assicurare la prestazione dei servizi indicate nel citato art. 16 debbono comunque essere emanate;

che, in particolare, tale esigenza si è presentata reiteratamente per quanto riguarda la garanzia del servizio completo durante tutta la durata delle fasce (sciopero del personale della Società Met.Ro. di Roma del 19 ottobre 2001, di cui alla delibera della Commissione 01/116 dell'11 novembre 2001; nota della Commissione in data 27 giugno 2002, pos. 13836 sull'obbligo di assicurare il servizio completo durante le fasce trasmessa alle Società Met.ro., Cotral, Trambus, Atac, Sita/Ati ed alle OO.SS. Filt, Fit, Uilt, Faisa-Cisal, Cnl, Ugl, Comu ; scioperi del trasporto pubblico locale nel Lazio nei giorni 25 settembre 2002, 7 ottobre 2002 e 18 ottobre 2002, di cui alle delibere della Commissione nn. 03/2, 03/3, 03/4 del 9 gennaio 2003);

RITIENE

opportuno, pertanto, integrare l'art. 16 della citata regolamentazione provvisoria precisando espressamente che in mancanza di accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali le Aziende sono comunque tenute ad emanare i regolamenti di servizio per soddisfare le esigenze sopra richiamate;

opportuno, altresì, sentire preventivamente le OO.SS. nazionali già consultate in occasione della emanazione della regolamentazione provvisoria prima di procedere alla sua formale integrazione.

Parere su possibile comandata di lavoratori con contratto di somministrazione

Verbale n. 633 del 30.11.2005

La Commissione, con riferimento ad un quesito posto da un'azienda relativo alla possibilità di comandare, in caso di sciopero, lavoratori con contratto di somministrazione, delibera l'invio della seguente nota:

“Considerato che il potere direttivo spetta all'utilizzatore della prestazione del lavoro somministrato, nulla esclude che, nel rispetto delle norme di legge e delle discipline di settore, anche questo personale, se normalmente adibito a prestazioni indispensabili, possa essere comandato all'effettuazione di tali prestazioni, fermo restando il divieto di sostituire lavoratori in sciopero con lavoratori a termine o somministrati appositamente assunti”.

In mancanza di Protocolli d'intesa stipulati tra azienda e organizzazioni sindacali sulla determinazione dei contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili, costituisce un comportamento contrario ai principi della legge 146 del 1990 la mancata individuazione, da parte dell'Azienda, del personale esonerato dallo sciopero degli autisti delle ambulanze del I18

Delibera n. 08/I15 del 13.03.2008

LA COMMISSIONE

con riferimento al comportamento dell'azienda SI.se. derivante dalla mancata individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero degli autisti soccorritori del servizio ambulanze I18 della regione Sicilia proclamato dall'organizzazione sindacale Fials/Sales/Confals in data 13 novembre 2007 per il 23 novembre 2007;

omissis

CONSIDERATO

che l'Accordo nazionale per i dipendenti del comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 20.9.2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, e pubblicato in G.U., Serie Generale n. 34 del 28.2.2002, prevede all'art. 3, comma 1, che i contingenti di personale esonerato dallo sciopero necessario a garantire le prestazioni indispensabili devono essere individuati mediante regolamenti di servizio aziendali adottati sulla base di protocolli d'intesa stipulati tra azienda e organizzazioni sindacali;

che, secondo il consolidato orientamento della Commissione, nelle more, sino a quando non siano raggiunti accordi in tal senso, in caso di sciopero, rientra nel potere-dovere del datore di lavoro individuare, di volta in volta, i "contingenti" di personale nella misura necessaria a garantire i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche facendo riferimento anche, ove esistenti, ai contingenti già individuati sulla base di precedenti accordi decentrati;

che l'art. 3, comma 3 (contingenti di personale), dell'accordo nazionale stabilisce che per le prestazioni indispensabili relative "all'Assistenza sanitaria di urgenza di cui alla lettera AI dell'art 2 (che individua tra le prestazioni indispensabili anche il servizio ambulanze) va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero";

che, tuttavia, come si evince dalla norma sopra citata, tale previsione non esime l'Azienda dall'individuazione, in occasione dello sciopero, dei nominativi del personale tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili nonché dalla relativa comunicazione alle organizzazioni sindacali proclamanti ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero (art. 3, comma 3, primo periodo);

che, tuttavia, nel caso di specie, la mancata individuazione e comunicazione del personale esonerato dallo sciopero è stata determinata da un comportamento in buona fede dell'Azienda che ha ritenuto, da un lato, che non fosse necessaria l'individuazione del suddetto personale in quanto coincidente con tutto il personale in servizio presso la società e, dall'altro, che la comunicazione inoltrata alla Commissione con nota prot. 2362 del 19 novembre 2007 fosse sufficiente a rappresentare la precaria situazione societaria;

RITIENE

per quanto sopra considerato, che non sussistono i presupposti per una valutazione negativa del comportamento aziendale;

INVITA

l'Azienda a predisporre, per il futuro, in caso di sciopero, le comandate secondo le modalità sopra indicate.

La mancata predisposizione dei regolamenti di servizio da parte delle Aziende, per l'individuazione delle prestazioni indispensabili può formare oggetto di valutazione del comportamento delle aziende inadempienti da parte della Commissione, potendo comportare potenziali compromissioni dei diritti della persona costituzionalmente tutelati

Verbale n. 781 del 30.07.2008

Con riferimento alla segnalazione delle Associazioni datoriali in ordine alla presunta mancata individuazione da parte delle Organizzazioni sindacali dei servizi garantiti nel corso dello sciopero;

LA COMMISSIONE

ancorché nel caso di specie detta individuazione risulti operata, fa presente che l'art. 8 della Regolamentazione provvisoria per il settore della Vigilanza, sicurezza e ordine pubblico (delibera della Commissione di Garanzia n.06/431 del 19 luglio 2006, pubblicata in G.U. n.183 dell'8 agosto 2006) fa carico alle aziende di predisporre apposito regolamento di servizio sulle prestazioni indispensabili in caso di mancato accordo sul punto con le Organizzazioni sindacali.

La mancata predisposizione di detti regolamenti di servizio, comportando potenziali compromissioni dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, potrà formare oggetto di valutazione del comportamento delle aziende inadempienti da parte di questa Commissione.

Stante quanto sopra, la Commissione chiede di conoscere se siano stati raggiunti accordi tra aziende del settore Vigilanza e Organizzazioni sindacali sulle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero, e, in mancanza, se le aziende interessate abbiano o meno predisposto i suddetti regolamenti di servizio.

Incompetenza della Commissione rispetto alla valutazione delle modalità concrete di effettuazione delle c.d. comandate

Verbale n. 827 del 23.07.2009

Trenitalia SpA/Orsa—Segreteria nazionale. Sciopero nazionale proclamato in data 17 giugno 2009 per l'11 e 12 luglio 2009 (dalle ore 21.00 dell'11 luglio alle ore 21.00 del 12 luglio), riguardante il personale di macchina e il personale viaggiante. Denuncia sindacale in data 10 luglio 2009 in ordine ai criteri di effettuazione delle "comandate" da parte dell'azienda. Nota di risposta dell'Azienda in data 15 luglio 2009.

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che la questione, così come prospettata, delle modalità concrete di effettuazione delle c.d. comandate non appare di competenza di questa Commissione.

La comandata di tutto il personale dipendente non consente un adeguato contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati in quanto sproporzionata rispetto alle effettive esigenze di funzionamento del servizio

Delibera n. 09/517 del 19.10.2009

La Commissione adotta il seguente parere :

“La disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, mira a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente riconosciuto e garantito dall'art. 40 Cost., con il godimento dei diritti della persona anch'essi meritevoli di tutela costituzionale.

Per quanto concerne il servizio sanitario, l'art. 2 dell'Accordo nazionale del 23 febbraio 2005 per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti ANFFAS ONLUS (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 05/311 del 15 giugno 2005), indica le prestazioni indispensabili la cui continuità deve essere garantita anche in occasione di uno sciopero; tra tali prestazioni la predetta norma prevede le “prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non rinviabili” e l’“assistenza a persone con disabilità”.

Allo scopo di garantire la prescritta continuità dei suddetti servizi, le parti - mediante i regolamenti di servizio aziendali di cui all'art. 3 del sopra citato Accordo nazionale del 23/02/2005 - devono individuare “appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero”.

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990 e succ. mod. tuttavia, i contingenti di personale esonerato dallo sciopero devono essere determinati “con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'art. 1”.

In ottemperanza a quanto previsto dal menzionato art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990 e succ. mod., l'art. 3 dell'Accordo Nazionale 23/02/2005 stabilisce che “per i contingenti di personale da impiegare nelle indicate prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi”.

Ne consegue che la comandata di tutto il personale dipendente, operata dalla Cooperativa in indirizzo in occasione dello sciopero del 28 settembre 2009, oltre a violare le menzionate disposizioni, non consente un adeguato contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, in quanto sproporzionata rispetto alle effettive esigenze di funzionamento del servizio reso dalla Cooperativa medesima”.

Nel caso in cui le parti non raggiungano un'intesa in materia di contingenti di personale da esonerare dallo sciopero attraverso regolamenti di servizio aziendali, devono essere attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale

Verbale n. 836 del 4.II.2009

La Commissione, in relazione alla richiesta di chiarimenti dell'Azienda in merito al mancato raggiungimento di un Accordo in materia di contingenti di personale da esonerare dallo sciopero, delibera di comunicare all'Azienda medesima che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Accordo nazionale del 23 febbraio 2005 per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti ad Anffas Onlus, nel caso in cui le parti non raggiungano un'intesa attraverso regolamenti di servizio aziendali, devono essere attivate le procedure di conciliazione “presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3”.

Nel caso in esame, il soggetto competente si identifica nel Prefetto del capoluogo di Provincia.

Il dovere di pronta riattivazione del servizio, che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, pone a capo delle Amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali, implica l'esercizio, da parte datoriale, del proprio potere organizzativo e dispositivo, nonché una collaborazione "attiva" del lavoratore che deve prestare ogni cura affinché vengano realizzate le condizioni che consentono l'adempimento, da parte dell' azienda, dell'onere predetto

Verbale n. 1025 del 3.03.2014

La Commissione ritiene che il dovere di pronta riattivazione del servizio, che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, pone a capo delle amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali, implica necessariamente l'esercizio, da parte datoriale, del proprio potere organizzativo e dispositivo.

Ne deriva che, nelle ipotesi in cui l'esercizio di tale potere necessiti di una collaborazione "attiva" del lavoratore, quest'ultimo deve, attraverso un comportamento professionalmente adeguato ed ispirato ai principi di collaborazione tra le parti e buona fede, prestare ogni cura affinché vengano realizzate le condizioni che consentono l'adempimento, da parte dell' azienda, dell'onere di cui al predetto articolo 2, comma 6.

Responsabilità dell'Azienda in caso di mancata garanzia dei servizi minimi

Delibera n. 15/203 del 22.06.2015

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero proclamato, in data 5 marzo 2015, da parte della Segreteria territoriale di Roma e del Lazio dell'Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri, per il giorno 17 aprile 2015, riguardante il personale dipendente dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma;

PREMESSO

che, con nota del 17 aprile 2015, prot. n. 49438, l'Azienda ATAC S.p.A. di Roma comunicava alla Commissione che, durante la prima fascia di garanzia delle prestazioni indispensabili, si erano registrati comportamenti irrituali e modalità di svolgimento dello sciopero non conformi alla normativa vigente;

che, con nota del 17 aprile 2015, prot. n. 5255, il Presidente della Commissione, con riferimento alle notizie apparse sulla stampa, in merito ai ritardi ed ai disservizi verificatisi, nel servizio della linea A della Metropolitana di Roma, nella medesima giornata, invitava l'Azienda ATAC S.p.A. ed il Prefetto di Roma a comunicare, con l'urgenza del caso, ogni utile informazione, corredata da idonea documentazione, rilevante ai fini dell'attività di competenza dell'Organo di garanzia, rimasta, ad oggi, priva di riscontro;

che, con nota del 17 aprile 2015, prot. n. 46/D/2015 (pervenuta in data 20 aprile 2015), il Codacons ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un esposto-denuncia, ravvisando, nel caso di specie, l'ipotesi dei reati di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (ex articolo 331 c.p.), di attentato alla sicurezza dei trasporti (ex articolo 432 c.p.), nonché di violenza privata (ex articolo 610 c.p.);

che, nella giornata interessata dall'azione di sciopero, come risulta da numerose notizie apparse sulla stampa, si sono effettivamente registrati disservizi tali da compromettere l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale nella Città di Roma, con gravi ripercussioni e disagi per l'utenza;

che la Commissione, nella seduta del 20 aprile 2015, deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma e della Segreteria territoriale di Roma e del Lazio dell'Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri, in persona dei propri legali rappresentanti pro-tempore, per la seguente violazione: "mancata garanzia delle prestazioni indispensabili", ai sensi dell'articolo 11, lettera B), della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70), secondo il quale, durante lo sciopero, "dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale";

che, con nota del 28 aprile 2015, prot. n. 54119, l'Azienda comunicava alla Commissione che, durante la fascia oraria dalle 7.56 alle 8.29 del 17 aprile u.s., si erano verificati una serie di fattori endogeni ed esogeni tali da produrre una non prevedibile interruzione del servizio stesso, con conseguente impossibilità di garantire il completamento delle corse dei treni previsti nel predetto arco orario garantito, in quanto l'organizzazione del servizio aveva sofferto di una carenza di risorse atipica rispetto

alla media delle normali giornate lavorative, con la conseguente soppressione di 437 corse sulle 579 originariamente programmate per l'intera giornata;

che, con la stessa nota, l'Azienda evidenziava come, all'insorgere dei disservizi, la comunicazione resa alla clientela era risultata non adeguata a gestire il disagio e la reattività dell'utenza. All'esito della manifestazione di sciopero erano state istituite specifiche commissioni di inchiesta e di accertamento che avevano individuato profili di comportamento tali da determinare l'attivazione di conseguenti procedure disciplinari;

che, con nota del 18 maggio 2015, prot. n. 334/I5, a seguito dell'apertura del procedimento di valutazione, la Segreteria territoriale di Roma e del Lazio dell'Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri chiedeva alla Commissione di essere convocata in audizione, inviando, contestualmente, la propria memoria difensiva;

che la Commissione, a seguito della richiesta della suddetta Organizzazione sindacale, la convocava, in audizione, per il giorno 26 maggio 2015;

che, nel corso dell'audizione, i rappresentanti sindacali sottolineavano, come dettagliatamente riportato nella memoria inviata alla Commissione in data 18 maggio 2015, l'estraneità dell'Organizzazione sindacale in merito a comportamenti in diffimità e/o violazione della normativa vigente. Dall'avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione, alla proclamazione dello sciopero, oggetto della presente audizione, sino all'effettuazione dello sciopero stesso, l'UGL si era, infatti, sempre attenuta rigorosamente al rispetto delle regole previste dalla legge n. 146 del 1990;

che i rappresentanti sindacali facevano presente che, nonostante le sollecitazioni informali rivolte all'Atac, dettate dalla necessità di approfondire e/o rivalutare le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello sciopero del 17 aprile 2015, l'Azienda non aveva ritenuto di avviare alcun incontro propedeutico alla conclusione della vertenza in atto, ad oggi ancora irrisolta; gli stessi dichiaravano di essersi scrupolosamente conformati alle disposizioni gestionali ricevute dall'Azienda, in ordine alle modalità attuative dello sciopero, ribadendo di aver raccomandato ai lavoratori di astenersi dal lavoro nel rigoroso rispetto dei dettami previsti dalla normativa vigente;

che i rappresentanti sindacali, inoltre, facevano presente di aver effettuato una puntuale istruttoria su eventuali comportamenti posti in essere dai propri iscritti in diffimità dalle predette disposizioni, all'esito della quale era stato possibile stabilire che nessun lavoratore si era astenuto arbitrariamente dal lavoro durante le fasce di garanzia, circostanza, questa, confermata anche dall'assenza di procedimenti disciplinari avviati dall'Azienda nei confronti dei propri associati;

che, dunque, i rappresentanti sindacali affermavano che la "mancata garanzia delle prestazioni indispensabili" non poteva essere in alcun modo imputabile all'UGL, in quanto non derivava da informazioni e/o disposizioni sindacali impartite in maniera non corretta, illegittima o difforme dalla normativa vigente, né poteva essere attribuibile a comportamenti non corretti e/o illegittimi dei singoli lavoratori;

che, inoltre, gli stessi rappresentanti sindacali dichiaravano che, in occasione dello sciopero del 17 aprile 2015, si era registrata una percentuale di adesione superiore alle aspettative sindacali, pari a circa il 40% dei dipendenti (fonti sindacali), in quanto il tema della vertenza era particolarmente sentito da tutti i lavoratori a carattere generale. A parere dei rappresentanti sindacali, l'Azienda, a fronte dei dati di adesione, desunti da precedenti analoghe manifestazioni, aveva ipotizzato una maggiore incidenza percentuale di lavoratori in sciopero nel settore "superficie" rispetto al settore "metro/ferro", adottando, conseguentemente, protocolli di funzionamento che, in virtù di tali previsioni, erano risultati

sottostimati - rispetto al settore “metro/ferro” - e, dunque, carenti rispetto alle effettive necessità gestionali e/o di emergenza;

PREMESSO, ALTRESI’,

che la Commissione, a seguito dell’apertura del presente procedimento di valutazione, convocava l’ATAC S.p.A. in audizione per il giorno 28 maggio 2015;

che, nel corso dell’audizione, i rappresentanti aziendali esponevano una dettagliata descrizione degli avvenimenti che si sono verificati nella prima parte della mattina del 17 aprile 2015, presso alcune stazioni della linea della Metro A, anche alla luce delle risultanze delle indagini conoscitive svolte dalle due Commissioni interne, istituite dall’Azienda, al fine di accertare le eventuali responsabilità del personale coinvolto nelle disfunzioni organizzative e gestionali che avevano compromesso la regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico durante la prima fascia oraria di garanzia dello sciopero in oggetto;

che i rappresentanti aziendali facevano presente che, come già descritto nelle note inviate all’Organo di garanzia in data 17 e 28 aprile 2015, durante la fascia oraria dalle 7.56 alle 8.29 del 17 aprile u.s. si erano verificati una serie di fattori endogeni ed esogeni tali da produrre una non prevedibile interruzione del servizio stesso, con conseguente impossibilità di assicurare il completamento delle corse dei treni previsti nel predetto arco orario garantito;

che i rappresentanti aziendali sottolineavano come l’organizzazione del servizio, nel giorno dello sciopero, aveva sofferto di una carenza di risorse atipica rispetto alla media delle normali giornate lavorative (9 congedi ordinari; 4 assenze ex lege 104; 9 assenze ex lege 53; 25 assenze per riposo settimanale da turnazione; 14 malattie solo in parte decorrenti in precedenza alla giornata di sciopero; circa 60 rifiuti di straordinario su 83 agenti disponibili; segnalazione di adesione allo sciopero effettuata da 5 macchinisti in prossimità dell’inizio del turno), con conseguente soppressione di 437 corse sulle 579 originariamente programmate per l’intera giornata;

che i rappresentanti aziendali evidenziavano che la conclusione dei lavori delle Commissioni aveva determinato l’avvio di 9 contestazioni disciplinari nei confronti di alcuni dipendenti (1 macchinista; 1 coordinatore dei macchinisti; 1 assistente coordinatore dei macchinisti; 1 responsabile linea A e responsabile ad interim del Controllo Condotta; 4 DCT; 1 capo della sala DCT), volte a censurare comportamenti professionali inadeguati, scorretti o contrari ai regolamenti, che avevano contribuito a provocare e/o aggravare i disservizi che si erano verificati nel corso della mattina del 17 aprile 2015. Nei confronti dei suddetti addebiti, gli interessati avevano prodotto giustificazioni scritte e richiesto audizioni personali, 8 delle quali erano state già effettuate. Nessuno dei 9 lavoratori coinvolti risultava essere iscritto al sindacato proclamante la predetta azione di sciopero;

che i rappresentanti aziendali concludevano il proprio intervento escludendo, nell’ambito degli accadimenti del 17 aprile 2015, la presenza di elementi riconducibili a carenze organizzative imputabili ad un’erronea valutazione del dato di adesione allo sciopero, adducendo, a riprova di tale affermazione, la circostanza per la quale i descritti disservizi si erano verificati unicamente nella fascia oraria mattutina e limitatamente alle corse della linea della Metro A, mentre non si erano registrati analoghi episodi né per quanto riguarda la fascia oraria pomeridiana (relativamente alla medesima linea della Metro A), né per quanto riguarda le altre tipologie di trasporto offerte dall’Azienda, nell’ambito delle quali il servizio si era svolto regolarmente, nel rispetto delle previste prestazioni indispensabili;

che la responsabilità di tali disfunzioni, secondo il parere dei rappresentanti aziendali, era da ricercare, presumibilmente, nei comportamenti collettivi dei lavoratori che, fornendo la propria adesione a ridosso

dell'inizio della prima fascia oraria di garanzia, avevano reso più complesso prevedere ed organizzare un numero di treni sufficiente a smaltire il fisiologico addensamento degli utenti sulle banchine, elemento che aveva inciso sulle decisioni assunte dalla DCT, volte a contenere le situazioni di criticità che avevano caratterizzato l'inizio della manifestazione di sciopero;

che, con nota del 29 maggio 2015, prot. n. 68498, l'Azienda, riassumendo i fatti accaduti durante lo sciopero del 17 aprile 2015, inviava alla Commissione le risultanze delle indagini tecniche e disciplinari contenute nella relazione finale della Commissione di inchiesta costituita con nomina dal Direttore di Esercizio Metropolitane;

che, con la stessa nota, l'Azienda sottolineava che si erano intesi censurare comportamenti professionali inadeguati o scorretti che avevano contribuito a provocare o aggravare la situazione, non un eventuale esercizio del diritto di sciopero contrastante con la normativa sulla regolamentazione di tale diritto;

che, con e-mail del 5 giugno 2015, l'Azienda ATAC S.p.A. di Roma comunicava, ai fini della determinazione dell'eventuale sanzione, l'ammontare dei permessi e dei contributi sindacali spettanti all'Organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione, nonché il numero di matricola INPS, ai fini del versamento dell'importo della sanzione eventualmente irrogata;

che, con nota del 16 giugno 2015, prot. n. 8842, il Commissario delegato per il settore invitava l'Azienda a fornire copia dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei 9 dipendenti ritenuti responsabili dei disservizi verificatisi nel corso della manifestazione di sciopero del 17 aprile 2015;

che, con nota del 16 giugno 2015, prot. n. 76765, l'ATAC S.p.A. trasmetteva copia della documentazione richiesta;

CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, adottata con delibera della Commissione del 31 gennaio 2002, n. 02/13 e pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70;

che, nel caso in esame, è accertato che la predetta disciplina è stata violata per quanto riguarda la “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili” (articolo II, lettera B, della Regolamentazione provvisoria);

che la Segreteria territoriale di Roma e del Lazio dell'Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri ha dichiarato di essersi scrupolosamente conformata alle disposizioni gestionali ricevute dall'Azienda, in ordine alle modalità attuative dello sciopero, ribadendo di aver raccomandato ai lavoratori di astenersi dal lavoro in rigoroso rispetto dei dettami previsti dalla normativa vigente. La stessa, all'esito di una puntuale istruttoria, effettuata su eventuali comportamenti posti in essere dai propri iscritti in difformità alle predette disposizioni, ha stabilito che nessun lavoratore si è astenuto arbitrariamente dal lavoro durante le fasce di garanzia;

che, dunque, è emerso che la “mancata garanzia delle prestazioni indispensabili” non può essere imputata all'UGL, in quanto non deriva da informazioni e/o disposizioni sindacali impartite in maniera non corretta, illegittima o difforme dalla normativa vigente;

che quanto sopra affermato è confermato anche dall'ATAC S.p.A., atteso che, come dichiarato dalla stessa Azienda in sede di audizione, nessuno dei 9 lavoratori coinvolti risulta essere iscritto al sindacato proclamante la predetta azione di sciopero;

che, pertanto, all'esito dell'istruttoria svolta, nessuna specifica responsabilità può essere imputata alla Segreteria territoriale di Roma e del Lazio dell'Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri con riferimento alla violazione sopraindicata;

CONSIDERATO, INVECE,

che durante la fascia oraria dalle 7.56 alle 8.29 del 17 aprile 2015, presso alcune stazioni della linea della Metro A, si sono verificati una serie di fattori tali da produrre l'interruzione del servizio stesso, con conseguente impossibilità di assicurare il completamento delle corse dei treni previste nel predetto arco orario garantito;

che, alla luce di tale oggettiva situazione, l'Azienda non è stata in grado di prevedere ed organizzare un numero di treni sufficiente a smaltire il fisiologico addensamento degli utenti sulle banchine, elemento, questo, che ha inciso, di conseguenza, sulle decisioni assunte dalla DCT, le quali si sono dimostrate inadeguate rispetto all'andamento della manifestazione di sciopero, come dimostrato dalla soppressione di 437 corse sulle 579 originariamente programmate;

che, inoltre, all'insorgere dei disservizi, la comunicazione resa dall'Azienda alla clientela è risultata non idonea a gestire il disagio e la comprensibile reattività dell'utenza, il che ha fatto venir meno una delle certezze più radicate dell'esperienza applicativa della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore del Trasporto Pubblico Locale, vale a dire quella di poter contare su fasce orarie di servizio interamente garantite;

che, a seguito dei disservizi che si sono verificati nella prima parte della mattina del 17 aprile 2015, che hanno prodotto forti limitazioni del diritto costituzionale alla mobilità, l'Azienda ha istituito due Commissioni interne, al fine di accertare le responsabilità del personale interno coinvolto nei processi decisionali che avrebbero dovuto assicurare la regolare erogazione del servizio di trasporto pubblico durante la prima fascia oraria di garanzia;

che, al termine delle risultanze dei lavori delle suddette Commissioni, l'Azienda ha deciso di avviare 9 contestazioni disciplinari, "volte a censurare comportamenti professionali inadeguati, scorretti o contrari ai regolamenti, che hanno contribuito a provocare e/o aggravare il cattivo funzionamento del servizio", nei confronti delle seguenti figure professionali: I Macchinista; I Coordinatore dei Macchinisti; I Assistente Coordinatore dei Macchinisti; I Responsabile Linea A e Responsabile ad interim del Controllo Condotta; 4 Funzionari della Direzione Centrale del Traffico; I Capo della Sala Direzione Centrale del Traffico;

che, a conclusione dell'iter procedurale conseguente all'avvio dei predetti procedimenti disciplinari, l'Azienda, attestando l'effettiva responsabilità dei predetti lavoratori in occasione degli eventi del 17 aprile 2015, ha disposto l'applicazione di sanzioni nei confronti dei 9 dipendenti coinvolti, di cui uno solo appartenente al "personale viaggiante", mentre gli altri 8 sono figure del management aziendale che incarnano, quindi, quel rapporto di immedesimazione organica con la Direzione aziendale e le sue scelte operative;

che, anche all'esito dell'istruttoria svolta dalla Commissione, con riferimento alla "mancata garanzia delle prestazioni indispensabili", tale violazione deve ritenersi riconducibile all'Azienda, atteso che è emerso un ruolo rilevante ed oggettivo di taluni appartenenti al personale di ATAC S.p.A. sui cui ha

indagato l'Azienda stessa, i quali, mediante l'adozione di disposizioni operative risultate inadeguate, ha contribuito a provocare e/o aggravare le disfunzioni organizzative che si sono riscontrate nel corso della mattina del 17 aprile 2015;

che, tuttavia, ai fini della valutazione dell'entità della sanzione, assume rilievo la sola circostanza che l'Azienda, nella prosecuzione dello sciopero, si è attivata per approntare contromisure tali da ridurre al minimo i conseguenti effetti ultrattivi dei disagi nei confronti dell'utenza e che, per effetto di tale iniziativa, il servizio è regolarmente ripreso alle ore 17.00 del 17 aprile 2015;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma con riguardo alla violazione richiamata nei punti che precedono;

DELIBERA

l'insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del comportamento della Segreteria territoriale di Roma e del Lazio dell'Organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri, con riguardo alla violazione richiamata nei punti che precedono;

DELIBERA, ALTRESI',

in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000,00 (diecimila/00), a carico del Dott. Danilo Oreste Broggi, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda ATAC S.p.A. di Roma, con ogni conseguenza di legge.

9. LE FRANCHIGIE

Valutazione idoneità Verbale di intesa fra Enti datoriali, Organizzazioni sindacali e Governo in occasione del Giubileo 2000

Delibera n. 00/I57 del 23.03.2000

LA COMMISSIONE

per quanto concerne i provvedimenti in merito alle regole del conflitto sindacale e dell'esercizio del diritto di sciopero, con particolare riferimento ai servizi di trasporto, da applicare in occasione del calendario del Giubileo 2000, adotta, all'unanimità, su proposta del Prof. Cella, la seguente delibera

PREMESSO

che in data 28 febbraio 2000, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata sottoscritta una "Intesa generale", in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di intenti del 3 giugno 1999, sulle regole di svolgimento del conflitto sindacale e sull'esercizio del diritto di sciopero, da osservare in coincidenza dello svolgimento del calendario giubilare;

che, come risulta dal verbale, trasmesso alla Commissione in data 2 marzo 2000, l'intesa è stata firmata, in una riunione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, oltre che dallo stesso Sottosegretario, dal Ministro del lavoro, dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro dei Trasporti e della navigazione; dai rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'UPI, dell'ANCI; dalle maggiori Confederazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da numerosi altri soggetti sindacali, così come di seguito elencati: Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative; Confcooperative, Unci, Agci, Casa, Clai, Confartigianato, Abi, Acri, Cispel, Confetra, Ugl, Cisl, Confsal, Cida, Unionquadri, Confedir, Confail; che altri soggetti si sono riservati di sottoscrivere successivamente il patto stesso;

che nel testo della "Intesa generale" si riconferma l'impegno del Governo a costituire una c.d. "*task force*", presso la Presidenza del Consiglio, composta dai Ministri interessati, dalle Rappresentanze istituzionali e dalle Autorità del Giubileo, che si avvarrà per il suo funzionamento di una Segreteria tecnica e che assicurerà durante lo svolgimento del Giubileo compiti di monitoraggio delle vertenze, di prevenzione e conciliazione, avvalendosi a tali fini delle informazioni ad essa fatte pervenire dalle Organizzazioni firmatarie della intesa;

che la suddetta "*task force*", come si legge al punto 7 dell'Intesa, si impegna ad informare regolarmente la Commissione di Garanzia in merito alla attività svolta;

che le parti titolari degli accordi sulla regolamentazione dello sciopero, applicativi della l. 146/90, si impegnano a concordare con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, i "periodi di franchigia connessi al calendario giubilare, fermi restando quelli già previsti dagli accordi fra le parti di cui alla legge stessa", per dare piena attuazione al Protocollo d'intenti del 3 giugno 1999;

che quanto definito in proposito, con efficacia limitata al periodo del Giubileo, sarà sottoposto al giudizio di idoneità della Commissione (punto 8 dell'Intesa);

che in data 10 marzo 2000 sono pervenuti alla Commissione, inviati dal Gabinetto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, i verbali di intesa sui periodi di franchigia concordati fra le parti datoriali e sindacali più rappresentative con il Ministro dei Trasporti nei giorni 8 e 9 marzo, in corrispondenza

con gli eventi del calendario giubilare, nei settori del trasporto aereo (personale del settore, ENAV, ENAC), trasporto ferroviario, trasporto marittimo, trasporto pubblico locale.

CONSIDERATO

che gli eventi del Calendario giubilare comporteranno un aggravio di grande rilevanza sulla funzionalità dell'intero sistema nazionale dei servizi pubblici, in particolare, ma non esclusivamente, nei settori dei trasporti e nella città di Roma con il territorio circostante;

che tali eventi richiedono una protezione specifica per quanto attiene ai diritti dei cittadini (partecipanti o meno alle attività e alle manifestazioni giubilarie) costituzionalmente garantiti, menzionati in modo esplicito nell'art. 1 della l. 146/90 (tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona nonché della libertà di circolazione) che vanno in modo altrettanto specifico temperati con l'esercizio del diritto di sciopero;

che la specificità di questa protezione e di questo temperamento si traduce nella presa d'atto della eccezionalità e della non rinviabilità degli eventi e degli impegni giubilarie stessi;

che la Commissione valuta in modo positivo lo sforzo compiuto dalle parti (istituzionali, datoriali, sindacali) per tradurre in un verbale di accordo, con spiccati tratti concertativi, questa presa d'atto, assicurando la sua disponibilità ad adoperarsi per il buon funzionamento dell'accordo stesso;

che la specificità di questa protezione richiede soprattutto, da una parte, la conduzione di relazioni industriali ordinate, particolarmente attente alla utilizzazione delle esistenti procedure di raffreddamento e di composizione delle controversie, dall'altra il differimento o il contenimento dell'esercizio del diritto di sciopero;

che alla prima esigenza le parti firmatarie dell'intesa rispondono con l'impegno a ricercare, con l'intervento facilitatore e compositivo della "task force", le procedure più opportune assumendosi anche i corrispondenti obblighi di informazione e di esplicitazione delle motivazioni delle vertenze (punti 2 e 3 dell'Intesa);

che alla seconda esigenza, in particolare per quanto attiene ai settori dei trasporti, restando fermi gli obblighi esistenti (ad esempio il divieto delle azioni di sciopero concomitanti che riguardano lo stesso bacino d'utenza, o le regole di intervallo oggettivo e soggettivo), le parti firmatarie hanno risposto con la individuazione di ulteriori periodi di franchigia, in quanto strumentali alle esigenze di mobilità collegate ai più significativi eventi giubilarie, da aggiungersi ai periodi già esistenti previsti negli accordi fra le parti, o nelle proposte della Commissione temporaneamente sostitutivi di questi;

che questi periodi, nei settori dei trasporti sopra menzionati, sono identificati nei seguenti: dal 1 al 3 giugno; dal 16 al 18 giugno; dal 25 al 26 giugno; dal 14 al 18 settembre; dal 13 al 16 ottobre; dal 11 al 13 novembre; dal 23 al 27 novembre, tutti dell'anno 2000; a cui si aggiunge, per il solo settore del trasporto locale, il giorno 21 agosto 2000;

che sarà comunque possibile, come espressamente esplicitato nel verbale di intesa, la individuazione di ulteriori periodi concordati di franchigia a livello decentrato, in occasione di manifestazioni giubilarie a carattere locale, secondo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 3, lettera a), dell'accordo nazionale del 7 febbraio 1991;

VALUTA IDONEO

il verbale d'intesa, sottoscritto dalle parti il 28 febbraio 2000, in attuazione del Protocollo del 3 giugno 1999, con i connessi verbali di intesa sugli ampliamenti dei periodi di franchigia sottoscritti per i settori dei trasporti nei giorni 8 e 9 marzo 2000, secondo quanto previsto dall'art. 13, lett. a), l. n.146/1990;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, al Ministro per la Funzione Pubblica ed alle Associazioni ed Organizzazioni firmatarie dei verbali di accordo in oggetto.

Franchigie elettorali e turni di ballottaggio

Verbale n. 503 del 22.05.2003

La Commissione ribadisce che le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche negli eventuali turni di ballottaggio.

Valutazione idoneità Protocollo d'intesa relativo alla "Tregua sociale" in occasione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici di Torino 2006

Delibera n. 06/20 del 12.01.2006

LA COMMISSIONE

VISTO il Protocollo d'Intesa in data 11 gennaio 2006, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le organizzazioni indicate in oggetto per introdurre un periodo di tregua sociale in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Torino e l'allegata Dichiarazione di Intenti stipulata presso la Regione Piemonte il 4 novembre 2005;

RILEVATO che con il detto Protocollo si mira ad assicurare il pieno godimento dei diritti della persona in relazione al regolare svolgimento delle manifestazioni in oggetto;

VALUTATA la rilevanza delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, del resto riconosciuta dalla stessa Risoluzione del Parlamento Europeo che, nel richiamare la sua precedente Risoluzione del 1° aprile 2004 sulla tregua olimpica (pubblicata sulla G.U. C 103 E del 20 aprile 2004), ha anche invitato il Consiglio e la Commissione dell'UE a inviare rappresentanti a Torino con particolare riguardo alle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi;

RITENUTO che tale rilevanza giustifica l'approvazione di una disciplina integrativa e in deroga a quelle vigenti nei singoli settori, per meglio realizzare, in questa eccezionale occasione, il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati;

RITENUTO che, in questa prospettiva e in considerazione anche dell'ampiezza del periodo di tregua, si può approvare, fermo restando l'obbligo di preavviso e di garantire le prestazioni indispensabili in base alle discipline vigenti, l'espressa previsione che nel giorno 4 marzo 2006 si potranno tenere astensioni collettive di carattere nazionale nel settore del trasporto aereo e in quello del trasporto ferroviario, eventualmente con la concentrazione di più iniziative nella stessa giornata;

RITENUTO che l'art. 6, nel prevedere l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso in cui "si prospettino violazioni" del Protocollo, non limita le competenze di questa Commissione;

RILEVATO che è stato richiesto il parere delle Associazioni degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281 e che l'Unione Nazionale Consumatori ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del Protocollo;

VALUTA IDONEO

il Protocollo di Intesa in oggetto.

Anche nel periodo di franchigia possono essere adottate le proclamazioni di sciopero

Delibera n. 08/157 del 10.04.2008

LA COMMISSIONE

in tema di adozione della proclamazione durante il periodo di franchigia;

DELIBERA

che anche nel periodo di franchigia possano essere adottate le proclamazioni di sciopero.

La previsione di periodi di franchigia, durante i quali non possono essere effettuati scioperi, non impedisce al sindacato di chiedere l'esperimento delle procedure di raffreddamento prima della proclamazione di sciopero

Verbale n. 844 dell'11.01.2010

La Commissione ritiene che la previsione di periodi di franchigia, durante i quali non possono essere effettuati scioperi, non impedisce al sindacato di chiedere l'esperimento delle procedure di raffreddamento prima della proclamazione di sciopero.

Delibera di indirizzo in tema di scioperi riguardanti una pluralità di settori proclamati in costanza di eventi straordinari dovuti a calamità naturali

Delibera n. 12/258 del 5.06.2012

LA COMMISSIONE

ha deliberato, all'unanimità, di rivolgere un appello alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali ed Associazioni professionali, affinché, dati i gravi eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia Romagna e attese le esigenze logistiche, collegate alla predisposizione delle attività di soccorso, si astengano dal porre in essere scioperi di rilevanza nazionale, o che abbiano, comunque, un impatto con le zone interessate dal sisma, per tutto il mese di giugno 2012.

Valutazione idoneità Protocollo d'intesa relativo all'esercizio del diritto di sciopero durante lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016

Delibera n. 15/337 del 30.11.2015

LA COMMISSIONE PREMESSO CHE

in data 24 novembre 2015, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato sottoscritto, dal Ministro e dai rappresentanti delle Associazioni datoriali Agens, Anav, Asstra, Assaereo, Assaeroporti, Assocontrol, Assohandlers, Unindustria e delle Federazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, un Protocollo di intesa per il Giubileo straordinario della Misericordia sulle regole di svolgimento del conflitto sindacale e sull'esercizio del diritto di sciopero da osservare in coincidenza del calendario giubilare;

il predetto Protocollo è stato trasmesso alla Commissione di garanzia, per il seguito di competenza, in data 25 novembre 2015;

il Protocollo prevede l'istituzione di una Cabina di regia permanente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la partecipazione di rappresentanti del medesimo Ministero e delle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Accordo, per monitorare e prevenire vertenze conflittuali che - con particolare riferimento ai servizi di trasporto - potrebbero determinare difficoltà nelle seguenti date di maggiore rilevanza del calendario giubilare e dei grandi eventi: 8, 12, 13, 27 dicembre 2015; 1, 19-21 gennaio 2016; 10, 22 febbraio 2016; 4-5 marzo 2016; 1-3, 23-25 aprile 2016; 5, 27-29 maggio 2016; 1-3, 10-12 giugno 2016; 2-4, 23-25 settembre 2016; 7-9 ottobre 2016; 6, 13, 20 novembre 2016;

nei giorni di cui al precedente punto 3, è assicurata la franchigia dagli scioperi, fermi restando, altresì, i periodi di franchigia già previsti dagli accordi di cui alla legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, o, in assenza di tali accordi, dalle delibere della Commissione di garanzia;

è rimessa alla valutazione della Cabina di regia ed alla responsabilità delle Parti la possibilità di estendere, mediante accordi aggiuntivi, la franchigia ai giorni precedenti e successivi agli eventi richiamati, nonché ad ulteriori eventi giubilari;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna ad informare la Commissione di garanzia in ordine alla attività svolta in attuazione del predetto Protocollo, provvedendo a segnalare alla stessa le eventuali inadempienze delle Parti firmatarie o aderenti (punto 8 del Protocollo);

il Protocollo di intesa, valido limitatamente al periodo di durata del Giubileo, è stato sottoposto alla valutazione della Commissione di garanzia a fini della sua efficacia generale (punto 11 del Protocollo);

CONSIDERATO CHE

il "Giubileo straordinario della Misericordia", che ha inizio il giorno 8 dicembre 2015 e termine il giorno 20 novembre 2016, costituisce un evento eccezionale di rilievo internazionale e che tale circostanza motiva la necessità di valutare, nell'immediatezza dell'inizio dell'evento stesso, una disciplina integrativa di quelle vigenti nei singoli settori;

gli eventi del Calendario giubilare richiedono una attenzione specifica, per quanto attiene ai diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti, di cui all'articolo 1 della legge n.146 del 1990, e successive

modificazione (tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, nonché della libertà di circolazione, ecc.), i quali vanno, in modo altrettanto specifico, contemperati con l'esercizio del diritto di sciopero;

tali eventi implicano un'affluenza di partecipanti da tutto il mondo, determinando un impatto straordinario sulla funzionalità dell'intero sistema nazionale dei servizi pubblici, a partire da quello, e non in via esclusiva, dei trasporti;

l'esigenza di assicurare mobilità e circolazione efficienti su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, nella Città di Roma Capitale, è essenziale per garantire l'ordinario e regolare andamento dei flussi dei partecipanti alle celebrazioni giubilari;

a tale finalità risponde il Protocollo di intesa oggetto della presente valutazione, che costituisce, per l'appunto, una integrazione alle attuali discipline di settore, con particolare riferimento ai periodi di franchigia;

per quanto attiene ai settori dei trasporti, è opportuno considerare le giornate individuate nel Protocollo, di cui al punto 3 delle "Premesse", date in cui non è consentito effettuare scioperi, in quanto strumentali alle esigenze di mobilità collegate ai più significativi eventi giubilari, in aggiunta ai periodi già esistenti (previsti negli Accordi fra le parti o nelle proposte della Commissione temporaneamente sostitutive di questi);

le Parti si sono riservate la possibilità di estendere, mediante accordi aggiuntivi, la franchigia ai giorni precedenti e successivi agli eventi richiamati, nonché ad ulteriori eventi giubilari;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

sono suscettibili di valutazione positiva gli sforzi compiuti dalle Parti e confluiti nella sottoscrizione di un Protocollo di intesa con spiccati tratti concertativi;

in tale prospettiva, sarà assicurata la necessaria vigilanza, al fine di garantire il buon funzionamento del Protocollo stesso, ferma restando la piena prerogativa della Commissione, nell'esercizio dei poteri di propria competenza, di segnalare direttamente ai soggetti interessati:

- a) al di fuori delle date già individuate, situazioni di particolare criticità nell'ambito delle quali eventuali astensioni potrebbero determinare effetti ultrattivi per l'utenza;
- b) ulteriori criticità che dovessero verificarsi in caso di scioperi proclamati in altri settori dei servizi pubblici essenziali per lo svolgimento degli eventi giubilari e che coincidono con le date indicate nel Protocollo di intesa, da considerarsi necessari parametri di riferimento;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il Protocollo di intesa sottoscritto dalle Parti in data 24 novembre 2015.

10. GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 146 del 1990 sono rimessi alla valutazione dell'Azienda. Ove si producano danni all'utenza, l'Azienda ne assume la responsabilità (non però quella derivante da eventuali ritardi imputabili ai giornali o altri mezzi di comunicazione) con riguardo alle conseguenze sanzionatorie previste per la violazione di tale disposizione

Delibera n. 02/38 del 7.03.2002

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota in data 20 luglio 2001 pervenuta alla Commissione in data 9 agosto 2001 il Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS) ha comunicato che in occasione degli scioperi effettuati in data 9 aprile e 26 giugno 2001 l'azienda avrebbe negato "al sindacato di apporre volantini informativi della iniziativa sindacale negli appositi spazi, ove solitamente questi avvisi all'utenza vengono collocati" limitandosi ad inviare agli organi di informazione "un semplice comunicato contenente le modalità dello sciopero;

che con lettera raccomandata del 14 gennaio 2002, prot. n.402/vc5 la Commissione ha aperto un procedimento ai sensi degli art. 4, comma 4-*quater* e 13, lett. i), della legge n.146/90, nei confronti dell'azienda ATC di Bologna in relazioni agli scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali UILtrasporti, FAISA-CISAL, CNL, RdB-Cub per i giorni 9 aprile e 26 giugno 2001;

che con nota del 12 febbraio 2002, prot. n. 002067 l'azienda ATC di Bologna precisa che in occasione degli scioperi del 9 aprile 2001 e del 26 giugno 2001 "pur prevedendo un'adesione non rilevante, ha comunque predisposto" l'affissione di locandine sugli autobus, oltre, ad aver provveduto, nei termini previsti, ad inviare agli organi di informazione "il comunicato relativo alla proclamazione degli scioperi predetti. Nella stessa nota l'azienda segnala il "fatto che le lagnanze pervenute dagli utenti per lo sciopero del 26 giugno riguardavano in buona parte la modesta o tardiva informazione data dai mass-media stessi in merito allo sciopero";

CONSIDERATO

che la l. n. 146/1990, all'art. 1.1 individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione e che all'art. 1.2 lett. b) della medesima legge vengono esplicitamente richiamati i trasporti pubblici urbani ed extraurbani;

che, come risulta dalla ricevuta postale, pervenuta alla Commissione, l'azienda interessata ha acquisito la comunicazione di apertura dal procedimento da parte della Commissione;

che l'art.2 comma 6 della legge n.146/90 come modificata dalla legge n.83/2000 impone alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali di dare "comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi";

che la norma predetta non indica forme vincolate per gli adempimenti in parola, i quali sono rimessi dunque alla valutazione da parte dell'azienda. Pertanto, ove si producano danni all'utenza, l'azienda ne assume la responsabilità (non però quella derivante da eventuali ritardi imputabili ai giornali o altri

mezzi di comunicazione) con riguardo alle conseguenze sanzionatorie previste per la violazione del menzionato art.2, comma 6 della legge 146/90 come modificata dalla legge n.83/2000;

che in data 7 marzo 2002 l'azienda ATC di Bologna ha fatto pervenire alla Commissione i comunicati inviati a numerosi organi di stampa ed emittenti televisive e radiofoniche locali in occasione degli scioperi indetti per i giorni 9 aprile e 20 giugno 2001;

che dalla documentazione prodotta dall'azienda ATC di Bologna gli obblighi di informazione all'utenza risultano tempestivamente adempiuti;

DELIBERA

che non sussistono, nel caso, i presupposti per una valutazione negativa.

La *ratio* dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, è quella di consentire all'utenza di prendere gli opportuni provvedimenti per sopperire ai probabili disagi conseguenti all'astensione

Delibera n. 02/44 del 21.03.2002

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 26.3.2001 l'AMT di Catania comunicava che la Fast Confsal il 21.3.2001 aveva proclamato uno sciopero per il giorno 30.3.2001 in violazione dell'intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo;

che con nota del 3.4.2001 la Fast Confsal di Catania denunciava la violazione da parte dell'azienda di una serie di comportamenti, tra cui, per quel che qui interessa, quello di "non disporre l'invio ai mass-media di comunicati stampa per informare utenti e cittadinanza";

che con nota del 25.1.2002 (prot. n. 1040/vc14) la Commissione comunicava alle parti l'apertura del procedimento, invitandole a trasmettere le informazioni e le osservazioni che ritenessero opportune, con particolare riferimento alle presunte violazioni, da parte del sindacato, dell'obbligo del preavviso minimo di dieci giorni e, da parte dell'azienda, dell'obbligo di comunicazione agli utenti dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi e delle misure della loro riattivazione nel corso dello sciopero;

che con note, rispettivamente del 6 e 7 febbraio 2002, di contenuto identico, rispondevano la Fast Confsal Nazionale ed il Sindacato Territoriale sostenendo di non aver rispettato il preavviso a causa del "convincimento di agire in sede di continuazione di uno sciopero già proclamato e tale convincimento si è, poi, definitivamente radicato, anche e soprattutto, in conseguenza della mancata comunicazione (da parte di tutti gli organi istituzionali all'uopo designati) di un qualsivoglia avviso da cui si potesse evincere l'esistenza di una violazione di legge";

che con nota del 15 febbraio 2002 rispondeva l'azienda osservando che la mancata comunicazione all'utenza era stata determinata a causa della "bassissima partecipazione alle azioni di sciopero precedentemente proclamate dalla Fast Confsal anche per il basso numero di associati alla stessa... Infatti, dei 180 autobus in servizio quel pomeriggio, solamente 13 sono rientrati in rimessa e, adottati i necessari accorgimenti tecnici, nessun disagio è stato causato all'utenza";

che, in seguito, alla richiesta di entrambe le parti, il sindacato e l'azienda confermavano, le loro posizioni all'audizione del 6 marzo 2002, durante la quale, in particolare, l'azienda non contestava la buona fede del sindacato e quest'ultimo non contestava i dati forniti dall'azienda sulle scarse adesioni all'astensione; l'azienda, con nota del 13.3.2002, insisteva nelle sue conclusioni;

CONSIDERATO

che, anzitutto, l'assunto aziendale circa la violazione dell'intervallo è infondato, in quanto il sindacato proclamante ha rispettato l'intervallo soggettivo, allora vigente, di sette giorni tra due azioni di sciopero, previsto dall'accordo nazionale del 7.2.1991, non essendo stata ancora approvata la provvisoria regolamentazione che prevede l'intervallo di dieci giorni tra due azioni di sciopero;

che, invece, un preavviso di nove giorni è illegittimo;

che, tuttavia, nel caso di specie, è risultata sussistente la buona fede del sindacato, in quanto nel documento di proclamazione è espressamente indicato (sia nell'intitolazione che nel testo) che l'astensione era intesa dal sindacato "in continuazione" del precedente sciopero del 20.3.2001, e l'astensione è stata proclamata per una durata di otto ore, cioè, secondo una consolidata prassi sindacale, per la durata normale di una seconda azione;

che tali circostanze non sono state specificamente contestate dall'azienda;

che, comunque, la "continuazione" dello sciopero non configura in alcun modo un istituto riconosciuto dalla Commissione di garanzia, potendo invece rilevare, nel caso, quanto esposto nel considerato n. 3;

che in relazione al comportamento del legale rappresentante dell'azienda deve osservarsi come la ratio dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 6, l. n. 146/1990 sia quella di consentire all'utenza di prendere gli opportuni provvedimenti per sopperire ai probabili disagi conseguenti all'astensione;

che, pertanto, secondo un ripetuto indirizzo della Commissione, qualora l'azienda, in virtù degli elementi in suo possesso, quali ad esempio la bassa percentuale di iscritti al sindacato proclamante e l'esito dei precedenti scioperi, ritenga ragionevolmente prevedibile l'insussistenza di disagi per l'utenza, può evitare la comunicazione dell'astensione all'utenza che, in tal caso, subirebbe, in considerazione dell'effetto annuncio, un pregiudizio all'utenza altrimenti inesistente, salvo ovviamente la responsabilità dell'azienda ai sensi del citato articolo 2, comma 6, qualora successivamente la previsione risulti errata;

che, nel caso di specie, le circostanze della bassa percentuale di iscritti alle Fast Confsal e la scarsa adesione all'astensione del 30.3.2001 sono pacifiche;

RITIENE

che non sussistano, nel caso, i presupposti per una valutazione negativa del comportamento del sindacato e del legale rappresentante dell'azienda.

Valutazione negativa comportamento delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per violazione dell'obbligo di adeguata comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso degli scioperi

Delibera n. 02/I20 del 20.06.2002

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 6 maggio 2002 la Commissione, visto l'Orario Ufficiale del Gruppo Ferrovie s.p.a., ha notificato l'apertura del procedimento nei confronti di Ferrovie dello Stato s.p.a. ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per la violazione dell'obbligo di adeguata comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso degli scioperi, ai sensi dell'art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, e per gli effetti di cui all'art.4, comma 4, della stessa legge, per i seguenti motivi: a) imperfezioni nella redazione del suddetto orario (nella parte dedicata ai treni garantiti in caso di sciopero) e nella descrizione delle modalità di erogazione dei servizi minimi; b) scorretta informazione all'utenza in merito ai treni garantiti a lunga percorrenza nel caso di scioperi nazionali festivi, a partire dalle ore 17.59 del giorno festivo (elencazione di servizi non previsti dalla regolamentazione vigente, in particolare dall'accordo del 29.10.2001, riconosciuto idoneo con delibera della Commissione del 29.11.2001);

che tale scorretta informazione derivava non solo dalla elencazione nei "Treni garantiti a lunga percorrenza nei giorni festivi" (Quadro G/I35 dell'orario ufficiale) di un numero di treni (69) ben superiore a quello previsto (43) dall'accordo di cui sopra, ma anche dal mancato rispetto dell'orario di inizio dei servizi garantiti nei giorni festivi (le ore 17,59) con l'indicazione di treni collocati in tutte le fasce orarie della giornata festiva;

che con nota del 5 giugno 2002 Ferrovie dello Stato s.p.a. ha formulato le proprie osservazioni in ordine alla violazione contestata, facendo presente, tra l'altro, quanto segue: a) le imprecise indicazioni riportate sull'Orario Ufficiale in vigore sono state determinate da un mero errore tecnico riscontrato quando ormai la pubblicazione era stata già stampata e distribuita; b) con il nuovo orario di prossima pubblicazione saranno correttamente riportati i treni da garantire in caso di sciopero; c) l'elenco dei treni a lungo e medio percorso, in caso di sciopero, sarà riportato anche sul sito Internet della Società; d) in occasione degli scioperi festivi di 24 ore continuerà ad essere riportato sul sito Internet il programma dei treni in circolazione, con la chiara indicazione dei treni garantiti dagli accordi collettivi vigenti; e) l'intenso programma di comunicazione che l'azienda che l'azienda attiva in occasione di ogni azione di sciopero convoglia la richiesta di notizie principalmente su Internet o sul servizio telefonico FS Informa, piuttosto che sulla consultazione dell'Orario Ufficiale che, tra l'altro, non può prevedere i treni ulteriori che l'azienda effettua sulla base della sua capacità organizzativa. Ciò consente alla clientela di informarsi puntualmente e di pianificare al meglio il proprio viaggio durante lo sciopero; f) non risultano pervenute alla Società Trenitalia segnalazioni o reclami di viaggiatori che abbiano lamentato disservizi derivanti dalle errate informazioni acquisite sull'elenco dei treni circolanti in caso di sciopero festivo riportate nell'edizione integrale dell'Orario "In treno";

CONSIDERATO

che l'art. 2, comma 6 della legge n. 146 del 1990, così come innovata dalla l. 83/2000, pone a carico delle amministrazioni o delle imprese erogatrici del servizio, l'obbligo di fornire nelle forme più adeguate e tempestive una opportuna informazione agli utenti sui tempi e sui modi di erogazione dei servizi nel corso degli scioperi;

che una tale opportuna informazione si sostiene, nei settori dove i servizi sono offerti in forma regolare e standardizzata, soprattutto mediante una puntuale e corretta redazione degli orari ufficiali (secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 2 della l. 146/90, così come innovata dalla l. 83/2000);

che una corretta informazione agli utenti è condizione essenziale per limitare il più possibile le violazioni ai loro diritti che inevitabilmente si producono nel corso delle azioni di sciopero;

che la Commissione, nell'ambito di un precedente procedimento di valutazione del comportamento aperto nei confronti di Ferrovie dello Stato s.p.a. per violazione dell'obbligo di informazione all'utenza in occasione di uno sciopero indetto per i giorni 10 e 11 novembre 2001, aveva deliberato di non procedere nel caso di specie ad una valutazione negativa, tenuto conto che le inesattezze contenute nella comunicazione all'utenza, in riferimento alla effettuazione dei 43 treni garantiti nelle ore serali della domenica, segnalate dalle organizzazioni sindacali, erano in buona parte derivate da errori materiali, in seguito corretti, e imputabili alla prima applicazione delle nuove disposizioni, contenenti nei fatti una distinzione fra treni garantiti negli scioperi nei giorni feriali e treni garantiti durante gli scioperi nei giorni festivi (delibera n.02/60 dell'11 aprile 2002);

che nella stessa delibera la Commissione ha invitato il Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a.: a) a garantire in futuro una corretta e puntuale informazione all'utenza, specie sul sito Internet, una fonte alla quale ricorre un numero crescente di utenti anche in considerazione del non sempre facile accesso alla comunicazione telefonica; b) a distinguere correttamente nella comunicazione all'utenza in ordine ai servizi previsti durante gli scioperi fra treni garantiti sulla base della regolamentazione vigente nel settore e treni il cui funzionamento è previsto sulla base dell'autonomia gestionale dell'azienda (secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art.4.2.2.b dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999);

che le accertate imperfezioni nella redazione del suddetto orario (nella parte dedicata ai treni garantiti in caso di sciopero) e nella descrizione delle modalità di erogazione dei servizi minimi, e soprattutto la scorretta informazione all'utenza in merito ai treni garantiti a lunga percorrenza nel caso di scioperi nazionali festivi, a partire dalle ore 17.59 del giorno festivo (elencazione di servizi non previsti dalla regolamentazione vigente), risultano non rispettose degli obblighi imposti dall'art. 2 c.2 della legge citata;

anche qualora le suddette imperfezioni e la scorretta informazione all'utenza siano imputabili esclusivamente ad errori tecnici costituiscono violazione dell'obbligo di adeguata comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso degli scioperi, ai sensi dell'art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000;

che nella specie i potenziali, rilevanti, effetti prodotti sui diritti degli utenti, anche in ragione delle dimensioni organizzative e del ruolo strategico di Ferrovie dello Stato s.p.a. nell'ambito del sistema nazionale del trasporto ferroviario, giustificano il raddoppio della sanzione minima;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle Ferrovie dello Stato s.p.a. per violazione dell'obbligo di adeguata comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso degli scioperi;

DELIBERA

la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 5164,56 (cinquemila centosessantaquattro,56) a carico dei legali rappresentanti delle Ferrovie dello Stato S.p.A..

Adempimenti aziendali per scioperi con previsione di impatto minimo

Delibera n. 04/285 *bis* del 22.04.2004

LA COMMISSIONE

esprime il seguente orientamento interpretativo:

“Nelle ipotesi di scioperi il cui impatto sia prevedibilmente minimo sui diritti costituzionalmente protetti dei cittadini utenti, l’Azienda può, sotto la propria responsabilità, integrare l’informazione all’utenza con la relativa precisazione in ordine alla incidenza sul servizio e, altresì, tenerne conto, nella predeterminazione delle misure sul piano organizzativo”.

Comunicazione dello sciopero alle amministrazioni e imprese che erogano il servizio.

Delibera n. 04/333 del 6.05.2004

La Commissione ha avuto occasione di rilevare che, in occasione degli scioperi a livello sia territoriale che nazionale, alcune aziende hanno lamentato la mancata tempestiva comunicazione dell'atto di proclamazione e quindi l'impossibilità di curare l'informativa all'utenza.

Al fine di assicurare il pieno rispetto delle previsioni legislative si ritiene opportuno ricordare che, in mancanza di diversa previsione sul punto in sede di accordo o di regolamentazione, deve trovare applicazione l'art. 2, 1° comma della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai sensi del quale la comunicazione della proclamazione deve essere data alle amministrazioni e imprese che erogano il servizio.

Mancata informazione all'utenza in occasione di uno sciopero: ai fini della comunicazione all'utenza, può essere effettuato dall'azienda un giudizio prognostico circa il grado di adesione allo sciopero

Verbale n. 564 del 14.10.2004

La Commissione ritiene che, ai fini della comunicazione all'utenza, può essere effettuato dall'azienda un giudizio prognostico circa il grado di adesione allo sciopero. E' pertanto possibile che le aziende non effettuino alcuna comunicazione all'utenza, qualora prevedano che lo sciopero non incida sul funzionamento del servizio pubblico.

Va da sé tuttavia che, qualora l'esercizio dello sciopero crei un disservizio all'utenza di cui la stessa non sia stata preavvisata, l'azienda potrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 4 della l. n. 146/90 e successive modifiche.

Quesito in merito alla corretta modalità di comunicazione dello sciopero all'utenza

Verbale n. 588 del 13.04.2005

La Commissione, in relazione ai quesiti formulati da un'azienda in merito alle modalità di comunicazione dello sciopero all'utenza, precisa quanto segue:

- a) ferma restando la non computabilità, nei cinque giorni antecedenti lo sciopero, del giorno stesso di effettuazione dello sciopero, nel termine di cinque giorni vanno computate le giornate di sabato, domenica e le altre giornate festive;
- b) in base all'art. 2, co. 6, della L. n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la comunicazione all'utenza deve essere data almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, tenendo dunque conto, nel caso di utilizzazione di informazione a mezzo di organi di stampa, dei tempi necessari per la pubblicazione;
- c) poiché la legge si limita a prevedere che la comunicazione all'utenza deve essere effettuata almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, rientra nella discrezionalità dell'azienda prescegliere il momento in cui effettuare detta comunicazione, anche in relazione alle caratteristiche oggettive del servizio erogato.

Valutazione negativa comportamento Alitalia per violazione dell'obbligo di adeguata comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero: carenza di informazioni in ordine ai voli garantiti e a quelli cancellati a seguito della effettuazione dello sciopero, sul sito Internet predisposto dalla compagnia aerea

Delibera n. 05/I84 del 20.04.2005

LA COMMISSIONE

con riferimento agli scioperi proclamati il 18 gennaio 2005, dalla segreteria nazionale Sult-Ta per i giorni 8 febbraio, 21 febbraio, 4 marzo e 16 marzo 2005 degli assistenti di volo Alitalia, su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale "per un pacchetto di 96 ore di sciopero" (atto pervenuto a questa Commissione il 18 gennaio 2005, prot. n. 434/TA) e nel caso, con riferimento allo sciopero del 21 febbraio;

PREMESSO

che, con comunicazione del 18 gennaio 2005, la Segreteria nazionale SULT ha annunciato la proclamazione di un pacchetto di 96 ore di sciopero degli Assistenti di volo Alitalia, così articolate: 24 ore l'8 febbraio, il 21 febbraio, il 4 marzo e il 16 marzo 2005, su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale;

che, con nota del 18 gennaio 2005, inviata alla Commissione, la società Alitalia ha comunicato la proclamazione degli scioperi;

che, alla data prevista, lo sciopero è stato effettuato;

che, in occasione dello sciopero la società Alitalia ha cancellato 85 voli, dei quali 23 garantiti, come reso noto con comunicazione del 1 marzo 2005;

che, a seguito di numerose segnalazioni di utenti, procedendo con autonoma iniziativa, la Commissione accertava la pratica impossibilità di individuare le tratte dichiarate soppresse sia sul sito internet dell'azienda, sia tramite il dedicato Numero Verde; risultato costantemente occupato. Per tali disagi arrecati all'utenza, la Commissione ha rilevato la possibile irregolarità del comportamento della società Alitalia s.p.a., in ordine all'obbligo di una corretta e puntuale informazione rivolta alla medesima utenza; che, con delibera del 23 febbraio 2005, successivamente notificata all'azienda, la Commissione, ha aperto un procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 4 – quater, e 13, lett. i) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, prot. n. 1955/vc10, in relazione allo sciopero effettuato il 21 febbraio 2005, contestando alla società Alitalia, la violazione dell'obbligo di fornire adeguate forme di comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990 e succ. modifiche e ai sensi dell'art. 13 della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187, il quale precisa che "...le imprese che erogano i servizi curano la tempestiva e corretta informazione degli utenti in ordine alle prestazioni garantite e alle modalità di ripresa del servizio, dando precisa notizia sui propri siti web e sui mezzi di comunicazione di massa degli scioperi in calendario e avvertendo delle difficoltà che, secondo le loro stime, dovranno essere affrontate dai passeggeri compresi quelli provenienti dall'estero in transito negli scali nazionali";

che, la società Alitalia spa non ha ritenuto di inviare note di chiarimento o indicazioni a sua tutela, né di chiedere di essere udita in apposita audizione, ai sensi cui all'art. 4, comma 4 quater della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

CONSIDERATO

che la legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. 1, comma 1, individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione e che all'art. 1, comma 2 della medesima legge viene richiamato il settore del trasporto aereo;

che le regole sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto aereo sono contenute nella regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187;

che, la carenza di informazioni in ordine ai voli garantiti e a quelli cancellati a seguito della effettuazione dello sciopero sul sito Internet predisposto dalla compagnia aerea, fonte alla quale ricorre un numero crescente di utenti, debbono essere considerate ancora più gravi tenuto conto delle mancate assicurazioni di accedere alle comunicazioni telefoniche;

che le accertate carenze di informazioni e la verificata impossibilità di accedere alla linea telefonica predisposta per l'utenza nel corso degli scioperi carenze e difficoltà accertate anche direttamente da questa Commissione, risultano non rispettose degli obblighi imposti dall'art. 2, comma 2 della legge 146/1990 e successive modifiche, nonché dell'art. 13 della disciplina del settore del trasporto aereo, con effetti rilevanti sui diritti degli utenti anche in ragione del ruolo strategico della società Alitalia nell'ambito del sistema nazionale del trasporto aereo;

che la condotta della citata società, considerando anche che la medesima non ha ritenuto di fornire alcun chiarimento sul punto, deve essere valutata negativamente oltre che per la citata violazione;

che, nel caso di specie, in applicazione dei criteri legali di cui all'art. 4, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, la sanzione da applicarsi deve comunque essere superiore ai minimi di legge.

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento dell'Alitalia s.p.a., per violazione dell'obbligo di adeguata comunicazione agli utenti dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 6, nonché dell'art. 2, comma 2 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dell'art. 13 della regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187.

DELIBERA

la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000,00 (cinquemila/00) a carico del legale rappresentante della società Alitalia s.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 146/1990 e successive modificazioni, con ogni conseguenza di legge.

Invito all'ANSA: necessità di maggiore attenzione nella diffusione delle notizie relative agli scioperi ed alla tempestività delle revoche

Verbale n. 608 del 6.07.2005

La Commissione, con riferimento alle notizie di stampa che, ancora in data 6 luglio, indicavano come da effettuare lo sciopero dei piloti Alitalia in data 15 luglio 2005, revocato in data 27 giugno; rilevato che della revoca del detto sciopero è stata data tempestiva notizia nel sito della Commissione, incarica il Presidente di segnalare al direttore dell'agenzia ANSA la necessità di maggiore attenzione nella diffusione delle notizie relative agli scioperi ed alla tempestività delle revoche.

Avviso all'utenza e valutazione prognostica dell'azienda

Verbale n. 733 del 19.07.2007

Secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia, l'Amministrazione è tenuta alla comunicazione all'utenza, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, solo allorché ritenga che lo sciopero proclamato possa comportare effettivi disagi per i cittadini a causa di una ridotta erogazione del servizio. Ovviamente l'Amministrazione assume piena responsabilità rispetto a detta valutazione prognostica, pertanto, subirà le conseguenze di legge nel caso in cui abbia omesso di dare comunicazione all'utenza, rispetto ad uno sciopero che abbia determinato una parziale erogazione del servizio con conseguenti disagi per i cittadini.

L'articolo 5 della legge n. 146 del 1990 deve ritenersi applicabile anche ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante

Verbale n. 781 del 30.07.2008

La Commissione ritiene che l'art. 5 della L. 146 del 1990 debba ritenersi applicabile anche ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante.

La circostanza, segnalata nel quesito, che “nella maggioranza dei casi” detti gestori siano lavoratori autonomi, infatti, non esclude che vi siano impianti di distribuzione gestiti da lavoratori subordinati, con conseguente obbligo di informazione ex art. 5 L. 146 del 1990 a carico del datore di lavoro.

Quanto agli obblighi incombenti sui gestori di impianti in regime di lavoro autonomo, è evidente che l'art. 5 della L. n. 146 del 1990 deve essere interpretato alla luce del disposto dell'art. 2-bis, introdotto dalla legge n. 83 del 2000, che ha esteso le previsioni della legge n. 146 alle astensioni collettive dalle prestazioni da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori.

Di conseguenza nulla rileva la circostanza, segnalata nel quesito, “che è lo stesso imprenditore che eroga il servizio ad astenersi dall'attività lavorativa”. Al di là di ogni distinzione lessicale tra “sciopero” di un lavoratore subordinato e “astensione dalle prestazioni” di un lavoratore autonomo/piccolo imprenditore, infatti gli obblighi di segnalazione di cui alla norma in oggetto incombono comunque, e potranno essere adempiuti dai gestori di impianti di carburante in regime di lavoro autonomo con la trasmissione dei dati dell'astensione alle proprie organizzazioni di riferimento proclamanti l'astensione dalle prestazioni (tra cui la CONFESERCENTI), ai fini della successiva diffusione ai sensi della delibera n. 08/232 di questa Commissione di Garanzia.

Se la proclamazione di uno sciopero non viene portata a conoscenza dei soggetti erogatori di un pubblico servizio in tempo utile, ai medesimi non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata o intempestiva comunicazione all'utenza, fermo restando l'accertamento delle eventuali responsabilità in capo alle organizzazioni sindacali

Verbale n. 82I dell'11.07.2009

La Commissione ritiene che là dove la proclamazione di uno sciopero non venga portata a conoscenza dei soggetti erogatori di pubblico servizio in tempo utile, ai medesimi non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata o intempestiva comunicazione all'utenza, fermo restando l'accertamento delle eventuali responsabilità in capo alle organizzazioni sindacali.

Obbligo delle imprese erogatrici dei servizi di fornire tempestivamente alla Commissione tutte le informazioni richieste

Verbale n. 849 del 15.02.2010

Si segnala che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione tutte le informazioni richieste, con l'avvertenza che la violazione del relativo obbligo verrà valutata dalla Commissione medesima, ai fini di cui all'art. 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

L'azienda, in virtù degli elementi in proprio possesso, può evitare la comunicazione dell'astensione all'utenza e, conseguentemente, l'individuazione del contingente di personale esonerato dallo sciopero

Verbale n. 947 del 7.05.2012

La Commissione ritiene che l'Azienda, in virtù degli elementi in proprio possesso (quali, ad esempio, la bassa percentuale di iscritti al sindacato proclamante e l'esito di precedenti azioni di sciopero), nel caso in cui ritenga ragionevolmente prevedibile l'insussistenza di disagi per l'utenza, può evitare la comunicazione dell'astensione all'utenza (che, in tal caso, subirebbe, in considerazione dell'effetto annuncio, un pregiudizio altrimenti inesistente) e, conseguentemente, l'individuazione del contingente di personale esonerato dallo sciopero, fermo restando la responsabilità dell'azienda ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, qualora successivamente la previsione risulti errata (cfr. parere in verbale n. 564 del 14.10.2004 e delibera n. 02/44 del 21 marzo 2002).

E' da considerare illegittimo il comportamento dell'azienda per inosservanza dell'obbligo di fornire adeguata motivazione all'utenza circa la durata dello sciopero, i modi ed i tempi di erogazione del servizio, nonché la riattivazione dello stesso, nel momento in cui da tale omissione si siano verificati ritardi e soppressioni nelle fasce orarie garantite

Delibera n. 13/10 del 14.01.2013

LA COMMISSIONE

con riferimento al mancato adempimento, da parte di Trenord s.r.l., dell'obbligo di dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, in occasione degli scioperi riguardanti il personale della società Trenord, proclamati dall'Organizzazione sindacale Orsa Lombardia ed effettuati in data 26 luglio e 5 settembre 2012;

con riferimento al mancato adempimento, da parte di Trenord s.r.l., dell'obbligo di garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio al termine dell'astensione dal lavoro, in occasione degli scioperi riguardanti il personale della società Trenord, proclamati dall'Organizzazione sindacale Orsa Lombardia ed effettuati in data 26 luglio e 5 settembre 2012;

con riferimento al mancato adempimento, da parte di Trenord s.r.l., dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dalla Commissione, in data 11 settembre 2012, in merito alle "gravi inadempienze" segnalate dal Coordinamento Provinciale Pendolari Pavesi, in occasione degli scioperi riguardanti il personale della società Trenord, proclamati dall'Organizzazione sindacale Orsa Lombardia ed effettuati in data 26 luglio e 5 settembre 2012;

omissis

CONSIDERATO

che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua quale servizio pubblico essenziale quello diretto a garantire il diritto della persona, costituzionalmente garantito, alla libertà di circolazione e che l'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge individua espressamente quale servizio essenziale il trasporto ferroviario;

che l'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, prevede, che le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari;

che l'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, prevede, per le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, l'obbligo di comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi, e di garantire e rendere nota la riattivazione del servizio al termine dell'astensione;

che l'articolo 2, comma 6, sopra citato, prevede, altresì, per le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati;

che la medesima norma dispone che la violazione di tali obblighi venga valutata dalla Commissione, ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che l'articolo 4, comma 4, della citata legge prevede che i legali rappresentanti delle imprese che erogano servizi pubblici che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 2 o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria;

che, secondo il consolidato orientamento della Commissione, è possibile che le aziende non effettuino alcuna comunicazione all'utenza, qualora, sulla base di un giudizio prognostico circa il grado di adesione allo sciopero, prevedano che lo sciopero non incida sul funzionamento del servizio pubblico. Tuttavia, qualora l'esercizio dello sciopero crei un disservizio all'utenza di cui la stessa non sia stata preavvisata, l'azienda potrà essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sopra richiamato;

che l'istruttoria ha consentito di accertare che, nelle giornate del 26 luglio 2012 e del 5 settembre 2012, non è stata fornita adeguata informativa all'utenza, da parte della società Trenord, in merito alla durata dello sciopero, ai modi e tempi di erogazione del servizio, non è stata garantita la riattivazione dello stesso e si sono verificati ritardi e soppressioni di treni nelle fasce orarie da garantire;

che, rispetto alla richiesta di informazioni alla società Trenord ed all'Organizzazione sindacale Orsa Lombardia, deliberata dalla Commissione nella seduta del 10 settembre 2012, l'Azienda non ha fornito alcuna risposta;

che la commissione delle violazioni di cui all'atto di apertura del procedimento citato in premessa non è stata contestata dalla società Trenord che non ha presentato osservazioni a difesa, né ha richiesto di essere ascoltata in audizione;

che l'Organizzazione sindacale Orsa Lombardia ha, al contrario, fornito le informazioni richieste dalla Commissione, producendo documentazione fotografica dei disagi subiti dagli utenti a causa dell'inadempimento, da parte dell'Azienda, dell'obbligo di fornire preventiva informazione all'utenza, responsabile di avere erroneamente valutato l'impatto dello sciopero e dichiarando che il personale in sciopero era stato, comunque, a disposizione dell'Azienda nelle fasce orarie di garanzia;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lett. i) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il comportamento della società Trenord s.r.l., rispetto alle astensioni di cui in premessa, rilevando la violazione dell'articolo 2, commi 2 e 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con riferimento al mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, al mancato adempimento dell'obbligo di garantire e rendere nota la riattivazione del servizio al termine dell'astensione, nonché con riferimento al mancato rispetto dell'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia le informazioni richieste;

RITIENE

che, nel caso di specie, in considerazione del pregiudizio arrecato agli utenti, a causa della inadeguata informativa e della mancata salvaguardia del servizio nelle fasce orarie da garantire, nonché della reiterazione delle violazioni, la sanzione debba essere determinata nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Delibera di interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati previsto dall'articolo 5 della legge n. 146 del 1990

Delibera n. 15/26 del 2.02.2015

LA COMMISSIONE PREMESSO CHE

l'articolo 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblici il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente;

la Commissione di garanzia, con delibera del 21 gennaio 1993, ha già avuto modo di affermare che la tempestiva diffusione di tali dati - consentendo all'utenza di formulare attendibili previsioni in ordine all'incidenza sui servizi di eventuali scioperi successivamente proclamati dal medesimo sindacato - rappresenta un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti cui sono tenute le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, in forza dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

con tale delibera, la Commissione aveva stabilito che l'onere di cui all'articolo 5 doveva ritenersi assolto mediante la trasmissione dei dati, relativi agli scioperi nazionali e locali, alle emittenti televisive e ai principali quotidiani, nonché all'Autorità stessa;

CONSIDERATO CHE

la diffusione dei dati di cui all'articolo 5 mediante l'utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all'utenza di effettuare considerazioni sulla portata e sull'impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante;

tale modalità accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire l'accessibilità totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto più necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali;

RAVVISATA

quindi, la necessità di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidità, ad informazioni ritenute utili;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

a) ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 della citata legge, sono tenute, in occasione di ogni sciopero, a rendere pubblici tempestivamente, attraverso l'inserimento sul proprio sito internet istituzionale, i dati numerici relativi al personale aderente allo sciopero in termini di percentuale rispetto al personale in servizio;

- b) l'assolvimento di tale onere assorbe ogni ulteriore adempimento di comunicazione, già previsto dalla Commissione con delibera del 21 gennaio 1993;
- c) resta fermo ogni altro obbligo di comunicazione dei dati stabilito da disposizioni di legge speciali.

II. LA PRECETTAZIONE

Problematiche in merito ad un'eventuale apertura di un procedimento di valutazione del comportamento di un'organizzazione sindacale che ha accolto l'invito del Ministro dei Trasporti, ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990, ad effettuare uno sciopero, già oggetto di indicazione immediata da parte della Commissione, concentrandolo con un'altra astensione riguardante il trasporto ferroviario (settore trasporto aereo)

Verbale n. 579 del 9.02.2005

Il Presidente riferisce in ordine all'avvio della procedura di cui all'art. 8 della legge n. 146/90 comunicata dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti il quale ha invitato il SULT a differire lo sciopero, proclamato per l'8 febbraio 2005, alla giornata del 10 febbraio 2005 concentrandolo con l'altra astensione riguardante il settore del trasporto ferroviario. Sul punto il Presidente dà lettura della proposta predisposta dal Commissario Figurati per la valutazione del comportamento del SULT.

Sulla questione si apre un'ampia ed articolata discussione alla quale partecipano tutti i Commissari presenti e al termine della quale il Presidente chiede alla Commissione di pronunciarsi se, in caso di accoglimento da parte di una O.S. di un invito del Ministro formulata ai sensi dell'art. 8 ad effettuare uno sciopero - già oggetto di indicazione immediata da parte della Commissione in quanto contrastante con alcuni contenuti della regolamentazione provvisoria - la Commissione debba ugualmente intervenire, ed eventualmente, aprire il procedimento di valutazione.

I Commissari singolarmente esprimono i seguenti orientamenti.

Il Commissario Di Cagno rileva l'inopportunità di un'apertura del procedimento di valutazione sul caso in questione proponendo invece di inviare una nota al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti per una maggiore armonizzazione tra delibere della Commissione ed ordinanze ex art. 8 L. 146/90 e succ. mod..

I Commissari Magnani, Lippolis, Proia e Tiraboschi, pur ritenendo la sussistenza della possibilità della valutazione dello sciopero da parte della Commissione, anche a seguito di ordinanza del Ministro, sottolineano l'opportunità di non intervenire sul caso in questione.

Il Commissario Vallebona, pur riconoscendo la non opportunità di intervenire sul caso concreto, evidenzia come l'intervento del Ministro possa anche prescindere dalla legittimità dell'azione di sciopero, e che pertanto l'intervento della Commissione si muove su un piano diverso.

Il Commissario Melica, concordando con la soluzione di non intervenire sul caso in esame, propone di organizzare un incontro con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti per una migliore definizione del problema in questione.

Il Presidente, dunque, prende atto che, con riferimento allo sciopero del SULT, vi è la volontà della Commissione di non procedere con l'apertura del procedimento di valutazione.

Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini dell'adozione di un'ordinanza di precettazione ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990 (settore taxi)

Delibera. n. 07/704 del 29.11.2007

La Commissione delibera, all'unanimità, di adottare ai sensi dell'art. 13, lett. f) una delibera di segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e al Prefetto di Roma affinché venga adottata l'ordinanza di cui all'art. 8 l. 146/90.

**LA COMMISSIONE
RILEVATO**

che il servizio di taxi nella città di Roma è stato sospeso senza alcun preavviso a partire dalle prime ore pomeridiane del 28 novembre 2007, e che intere zone della città sono state paralizzate a causa dell'abbandono di centinaia di taxi sulle sedi stradali, con totale ostruzione delle stesse e conseguente necessità di deviazione non solo del traffico veicolare privato ma anche dei mezzi di trasporto pubblico;

che con provvedimento adottato in data 28-11-'07 ai sensi dell'art.13 lett. d) L.146/'90 e ss. modd., la Commissione ha indicato alle OO.SS. dei tassisti romani le numerose violazioni di legge emergenti da siffatte modalità di astensione dal lavoro (in particolare, mancato preavviso, mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, e mancata indicazione della durata), invitandole all'immediata revoca dell'astensione in corso;

che l'astensione dal lavoro dei tassisti romani sta proseguendo anche nella giornata odierna;

che, nella presente fase, esula dalle competenze di questa Commissione ogni valutazione circa le motivazioni dell'astensione in atto;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art.2-bis della L.146/'90 come modificata dalla L.83/2000, la Commissione è tenuta a intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, che incidano sulla funzionalità di servizi pubblici, laddove attuate in violazione di legge ovvero della disciplina di settore;

che l'astensione in atto degli esercenti il servizio di taxi nella città di Roma, come rilevato nell'indicazione immediata inviata in data di ieri alle OO.SS., è stata ed è attuata in violazione tanto dell'art. 2, commi 1 e 5, L. 146/'90 e ss. mod., quanto dell'art. 3, commi 1, 2 e 8, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2-bis, comma 2, L. 146/'90 e ss. mod., nel settore del servizio taxi (approvata con delibera della Commissione di Garanzia del 24-I-'02 n. 02/II, e pubblicata in G.U. del 5-3-'02);

che detta astensione, peraltro, è attuata con modalità tali da compromettere la funzionalità del servizio di trasporto pubblico nella città di Roma;

che l'astensione degli esercenti il servizio taxi nella città di Roma, dunque, anche per le modalità di attuazione, è tale da compromettere gravemente l'esercizio da parte dei cittadini del diritto costituzionale alla libertà della circolazione, nonché degli altri diritti costituzionali della persona che presuppongono la libertà della circolazione;

RITENUTO

che nella giornata di domani 30 novembre 2007 è previsto lo sciopero generale nel settore dei trasporti, da tempo regolarmente proclamato;

che laddove proseguisse l'astensione degli esercenti il servizio taxi, attuata in violazione di legge, nella giornata di domani non sarebbe assicurato alcun servizio pubblico di trasporto nella città di Roma;

che la suesposta situazione fa ritenere che sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente all'esercizio del diritto costituzionale dei cittadini alla libertà della circolazione, nonché degli altri diritti costituzionali della persona che presuppongono la libertà della circolazione;

che, in applicazione dell'art. 8 L.146/'90 e ss. mod., detta situazione deve essere segnalata alle Autorità competenti all'adozione dei provvedimenti previsti da detta norma di legge;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

ai sensi dell'art. 8 L. 146/'90 e ss. mod., di segnalare al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e al Prefetto di Roma, che, laddove prosegua l'astensione collettiva dalle prestazioni degli esercenti il servizio di taxi nella città di Roma, attuata in violazione della disciplina vigente, sussiste il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente all'esercizio del diritto costituzionale dei cittadini alla libertà della circolazione, nonché degli altri diritti costituzionali della persona che presuppongono la libertà della circolazione.

Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini dell'adozione di un'ordinanza di precettazione ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto merci)

Delibera. n. 07/753 del 13.12.2007

IL PRESIDENTE

in via d'urgenza, sentiti i componenti della Commissione,

VISTA la proclamazione in data 14 novembre 2007 da parte delle Segreterie nazionali CnaFita e Confartigianato Trasporti di un "fermo nazionale dei servizi di autotrasporto di cose", dalle ore 00.00 del 10 dicembre 2007 alle ore 24.00 del 14 dicembre 2007 (atto pervenuto a questa Commissione in data 15 novembre 2007);

VISTA la nota in data 23 novembre 2007, con la quale la Commissione ha richiesto ai soggetti proclamanti di integrare detta proclamazione con l'indicazione delle modalità di cui all'art. 5 del Codice di autoregolamentazione del 20 giugno 2001 e pubblicato in G. U. del 3 agosto 2001, n. 179, segnalando altresì che, in occasione dell'astensione collettiva, avrebbero dovuto essere assicurati i servizi di cui all'art. 3 del predetto Codice;

VISTA la nota in data 26 novembre 2007, con la quale le Associazioni di categoria Cna Fita e Confartigianato Trasporti hanno comunicato che "saranno attuate tutte le iniziative atte a salvaguardare gli interessi essenziali" indicati nel Codice di autoregolamentazione;

VISTA l'indicazione immediata in data 10 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd., adottata in via d'urgenza, con la quale sono stati invitati i soggetti proclamanti ad assicurare il pieno rispetto del Codice di autoregolamentazione del 20 giugno 2001 e pubblicato in G. U. del 3 agosto 2001, n. 179, come tale vincolante anche per i soggetti collettivi non firmatari, con particolare riguardo agli artt. 3 e 7 del Codice citato;

VISTA la nota in data 10 dicembre 2007, con la quale la Commissione, in relazione all'astensione collettiva in corso, ha segnalato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno e al Ministro dei Trasporti che il Codice di autoregolamentazione vigente nel settore dell'autotrasporto merci in conto terzi prevede, oltre l'elencazione delle prestazioni comunque da assicurare, che in occasione della protesta non possono essere effettuati blocchi stradali o iniziative già sancite e sanzionate dal Codice della strada in materia di circolazione e sicurezza stradale;

VISTA la nota del 10 dicembre 2007, con la quale il Presidente di Confetra, nel denunciare l'attuazione di "blocchi stradali che in più punti dell'Italia stanno paralizzando il traffico stradale impedendo la libera circolazione delle merci e delle persone", ha chiesto alla Commissione l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

RITENUTO che, nel corso dell'astensione collettiva, ancora in atto, sono stati attuati su tutto il territorio nazionale blocchi e rallentamenti della circolazione che, oltre a violare il diritto alla libertà di circolazione, pregiudicano altresì il trasporto e la distribuzione di beni ritenuti essenziali in quanto volti a soddisfare diritti fondamentali;

RITENUTO che esulano dalla competenza della Commissione le valutazioni di merito in ordine ai motivi alla base della protesta e ai problemi di ordine pubblico posti dai rallentamenti e dai blocchi della circolazione sopra richiamati;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 146/1990 e succ. modd., la Commissione deve intervenire in presenza di astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere da parte di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori ai fini di protesta o di rivendicazioni di categoria che, attuate in violazione della relativa disciplina, incidano sulla funzionalità del servizio pubblico;

RITENUTO che il protrarsi di questa situazione fa ritenere che "sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente" ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;

RITENUTO che, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 146/1990 e succ. modd., tale situazione deve essere segnalata all'Autorità competente ad avviare i procedimenti e ad adottare i provvedimenti previsti da tale nonna;

RITENUTO che la segnalazione, attesa la rilevanza nazionale del conflitto, deve essere inviata a Ministro dei Trasporti;

SEGNALA

il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati al fine dell'avvio del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 8 della legge n. 146/1990 e succ. modd.; b) la possibile adozione, altresì, delle sanzioni previste negli art. 9 e 10 della disciplina di settore pubblicata in G.U. del 3 agosto 2001, n. 179.

La Commissione delibera di segnalare alla Presidenza del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'opportunità che, anche nei casi di necessità ed urgenza, la previa informazione sia fatta in tempi tali da consentire l'effettuazione della valutazione da parte della Commissione

Delibera n. 08/320 *bis* del 26.06.2008

LA COMMISSIONE

nel prendere atto dei provvedimenti di precettazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2008, con il quale si è disposto il differimento ad altra data delle azioni di sciopero proclamate presso il settore dell'assistenza al volo (ENAV) per il 21 giugno 2008;

DELIBERA

di segnalare alla Presidenza del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'opportunità che, anche nei casi di necessità ed urgenza, la previa informazione alla Commissione di garanzia sia fatta nei tempi tali da consentire l'effettuazione della valutazione da parte della Commissione stessa;

RILEVA

altresì, l'opportunità che, in vista anche degli scioperi già proclamati per il futuro, sia attuata una forma di coordinamento delle iniziative per meglio assicurare il contemperamento tra diritti di sciopero e diritti costituzionalmente protetti degli utenti.

Invito della Commissione al Ministro dei Trasporti a valutare l'opportunità di un incontro tra gli Uffici per studiare possibili modalità di intervento sempre più coordinate, al fine di armonizzare le diverse competenze, nell'ottica di un equilibrato temperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati e nel pieno rispetto dei diversi ruoli istituzionali

Verbale n. 896 del 14.03.2011

La Commissione delibera l'invio della seguente nota al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti:

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 14 marzo U.S., con riferimento ad alcune recenti ordinanze di precettazione relative a scioperi nel settore dei trasporti:

PRESO ATTO della ricezione di una nota, corredata di documentazione, da parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Filt Cgil con la quale si segnala un "uso eccessivo" dei poteri di cui all'articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e succ. modd. e si invita la Commissione a intervenire e, in ogni caso, ad informare i Presidenti delle Camere;

CONSIDERATA la delicatezza del tema e dei possibili effetti sul piano del conflitto;

CONSIDERATA l'oggettiva complessità interpretativa della norma stessa;

ha deliberato di chiedere alla S.V. di valutare l'opportunità di un incontro tra gli Uffici per studiare possibili modalità di intervento sempre più coordinate, al fine di armonizzare le diverse competenze, nell'ottica di un equilibrato temperamento tra il diritto di sciopero e gli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati e nel pieno rispetto dei diversi ruoli istituzionali”.

Invito della Commissione al Prefetto di Bergamo a valutare, con riferimento ad astensioni proclamate nell'arco temporale interessato dai lavori di rifacimento della pista dell' Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, l'eventuale sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 8 della legge n. 146 del 1990
(settore trasporto aereo)

Verbale n. 1031 del 14.04.2014

La Commissione, nell'auspicare che, nel periodo interessato dai lavori di rifacimento della pista dell'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, le Organizzazioni sindacali in indirizzo si astengano dalla proclamazione di scioperi, invita il Prefetto di Varese a valutare, con riferimento ad astensioni proclamate nel predetto arco temporale, l'eventuale sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini dell'adozione di un'ordinanza di precettazione ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto ferroviario)

Delibera n. 14/489 del 9.12.2014

LA COMMISSIONE

con riferimento agli scioperi generali riguardanti le categorie pubbliche e private e proclamati per il giorno 12 dicembre 2014, dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Cgil, Uil, Ugl, Orsa;

CONSIDERATO

che la Commissione di garanzia, in ordine alle predette astensioni, ha invitato, con indicazioni immediate, ai sensi dell'articolo 13, comma I, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le Organizzazioni sindacali proclamanti ad escludere dagli scioperi l'intero settore del Trasporto ferroviario, ravvisando, per tale settore, la violazione della regola della rarefazione oggettiva con riferimento allo sciopero nazionale precedentemente proclamato dall'Esecutivo nazionale dell'Organizzazione sindacale CAT, in data 11 novembre 2014, per il 13 e 14 dicembre 2014 (dalle h. 21.00 del 13 dicembre alle h. 21.00 del 14 dicembre), e riguardante il personale addetto al settore del trasporto ferroviario del Gruppo FSI, Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Trenord S.r.l. (esclusa la Divisione Cargo di Trenitalia);

che, allo stato, le suddette Organizzazioni sindacali non hanno fornito utile riscontro all'invito formulato dalla scrivente Autorità ed anzi, in alcuni casi, è pervenuta esplicita conferma della volontà di non escludere dallo sciopero il settore del trasporto ferroviario, richiamando una presunta inesistente incidenza, sul settore, dello sciopero precedentemente proclamato dall'Organizzazione sindacale CAT;

SEGNALA

ai sensi dell'articolo 8, comma I, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, per i cittadini utenti del servizio pubblico del Trasporto ferroviario, dallo sciopero generale in oggetto discende il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti delle persona costituzionalmente tutelati, che rende opportuna l'adozione dell'apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 8, comma I, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per conoscenza, al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Segreterie nazionali delle Confederazioni sindacali Cgil, Uil e Orsa, nonché ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 13, comma I, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La violazione della regola dell'intervallo oggettivo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero generale e le altre azioni di sciopero che interessano lo stesso servizio pubblico non può ritenersi superata dalla revoca ministeriale dell'ordinanza di precettazione precedentemente assunta (settore trasporto ferroviario)

Delibera n. 15/33 del 9.02.2015

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con nota del 19 novembre 2014, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Cgil e Uil proclamavano un'azione di sciopero generale, per l'intera giornata del giorno 12 dicembre 2014, per tutti i lavoratori pubblici e privati;

che, con nota del 20 novembre 2014, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Ugl proclamava, per il giorno 12 dicembre 2014, un'azione di sciopero generale, della durata di otto ore, per tutti i lavoratori pubblici e privati;

che, con nota del 28 novembre 2014, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Orsa proclamava un'azione di sciopero generale, per l'intera giornata del giorno 12 dicembre 2014, per tutti i lavoratori pubblici e privati;

che, in data 31 ottobre 2014, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Uil Trasporti proclamava un'azione di sciopero generale, per il giorno 15 dicembre 2014 (dalle ore 13.00 alle ore 17.00), riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A., operante presso il Centro Aeroportuale di Roma Fiumicino (sciopero di rilevanza nazionale);

che, in data 11 novembre 2014, l'Esecutivo nazionale dell'Organizzazione sindacale CAT proclamava uno sciopero nazionale riguardante il personale addetto al settore del trasporto ferroviario (esclusa la Divisione Cargo di Trenitalia) delle Società Gruppo FSI, Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord S.r.l., per il 13-14 dicembre 2014 (dalle h. 21.00 del 13 dicembre 2014 alle h. 21.00 del 14 dicembre 2014);

che la Commissione, in relazione alle suddette proclamazioni, in data 24 novembre 2014, trasmetteva alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali proclamanti un'indicazione immediata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, segnalando la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004, limitatamente ai settori del Trasporto ferroviario, del Trasporto aereo, interessati dagli scioperi nazionali precedentemente proclamati, nonché con riferimento ad alcuni servizi del Trasporto pubblico locale e del settore Elettrico/Petroliero, interessati da astensioni locali precedentemente proclamate;

che, con nota del 25 novembre 2011, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Uil Trasporti revocava lo sciopero del Trasporto aereo;

che, con nota del 3 dicembre 2014, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Cgil e Uil si adeguavano all'indicazione immediata della Commissione, escludendo dallo sciopero generale le Aziende del Trasporto pubblico locale, nonché il settore Elettrico/Petroliero, mantenendo, invece, l'astensione per il settore del Trasporto ferroviario, con la motivazione che "l'impatto dell'azione di sciopero del CAT, secondo i dati storici noti alle Organizzazioni sindacali del settore, non appare suscettibile di incidere negativamente sulla libertà di circolazione degli utenti";

che, con nota del 29 novembre 2014, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Orsa Trasporti si adeguava all'indicazione immediata della Commissione, escludendo gli scioperi del settore Trasporto pubblico locale richiamati nella delibera e mantenendo l'astensione per il settore del Trasporto ferroviario;

che, con nota del 4 dicembre 2014, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Ugl si adeguava all'indicazione immediata della Commissione, mantenendo l'astensione per il settore del Trasporto ferroviario;

che, nella seduta del 1° dicembre 2014, la Commissione, preso atto del parziale adeguamento all'indicazione immediata del 24 novembre 2014, ha confermato, a tutte le Organizzazioni sindacali proclamanti, l'invito ad escludere dallo sciopero generale l'intero settore del Trasporto ferroviario, già interessato dall'astensione precedentemente indetta per i giorni 13 e 14 dicembre 2014;

che, con nota del 9 dicembre 2014, la Commissione ha segnalato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il pericolo di un pregiudizio grave ed imminente per i cittadini utenti del servizio di Trasporto ferroviario;

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 10 dicembre 2014, adottava ordinanza di precettazione, n. 181/T, limitatamente al settore del Trasporto ferroviario, nei confronti di tutte le Organizzazioni sindacali proclamanti, dandone notizia, in pari data, alla scrivente Commissione;

che, successivamente, in data 11 dicembre 2014, la predetta ordinanza è stata revocata, a seguito di accordo intervenuto in sede ministeriale tra le Organizzazioni sindacali e le Società Ferrovie dello Stato e Trenitalia;

che, a seguito di ciò, lo sciopero generale veniva effettuato, nella giornata del 12 dicembre 2014, anche nel servizio del trasporto ferroviario, già interessato dall'astensione nazionale proclamata per le successive giornate del 13 e 14 dicembre 2014;

che, anche ai fini di una valutazione di impatto degli anzidetti scioperi, la Commissione acquisiva, in data 15 dicembre 2014, dalle Società Ferrovie dello Stato e Trenitalia, i dati relativi alle percentuali di adesione alle astensioni, nell'ambito del settore del Trasporto ferroviario;

che, nella seduta del 22 dicembre 2014, la Commissione ha deliberato l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Organizzazioni sindacali Cgil, Uil, Ugl ed Orsa e le rispettive Segreterie nazionali di categoria Filt-Cgil, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Orsa Ferrovie, per la violazione della regola di intervallo minimo tra azioni di sciopero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004;

che, in data 9 gennaio 2015, le Confederazioni sindacali CGIL e UIL, e le rispettive Segreterie nazionali di categoria Filt-Cgil, Uil Trasporti, hanno chiesto di essere convocate in audizione; successivamente, analoghe richieste sono pervenute anche dalle Organizzazioni sindacali ORSA e UGL Trasporti, rispettivamente, nelle date 20 e 21 gennaio 2015;

che le richieste audizioni hanno avuto luogo presso la sede della Commissione di garanzia, rispettivamente, in data 20 gennaio (Confederazioni sindacali CGIL e UIL e le rispettive Segreterie nazionali di categoria Filt-Cgil, Uil Trasporti) e 26 gennaio 2015 (ORSA e UGL Trasporti);

che, nel corso delle suddette audizioni, i rappresentanti sindacali hanno sottolineato, tra l'altro:

- di aver prontamente ottemperato a quanto indicato dall'Autorità di garanzia, relativamente alle altre ipotesi di rarefazione oggettiva con altri scioperi proclamati in precedenza (in particolare, nel settore del Trasporto pubblico locale e nel settore del Trasporto aereo);
- che il segnalato invito della Commissione di escludere dallo sciopero il settore del Trasporto ferroviario è stato, invece, disatteso, al fine di rimarcare le ragioni sindacali e il valore politico complessivo dello sciopero generale, proclamato dalle maggiori confederazioni sindacali nazionali, rispetto ad un'astensione precedentemente indetta da un sindacato di categoria, scarsamente rappresentativo;
- che, dunque, il mancato ottemperamento all'invito della Commissione era, altresì, dettato dalla certezza che l'astensione precedentemente proclamata nel settore in questione non avrebbe comportato un serio pregiudizio ai diritti dell'utenza. A tal fine, i rappresentanti sindacali hanno richiamato la delibera di indirizzo, n. 03/134, del 2003, a seguito della quale la Commissione si riserva di valutare, in caso di scioperi generali, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti, il possibile impatto delle astensioni collettive;
- che l'ordinanza di precettazione, ritenuta dalle Organizzazioni sindacali ingiustificata sotto il profilo dei presupposti del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona, era stata adottata, tra l'altro, in difformità dei termini e delle modalità previste nella normativa, essendo pervenuta al sindacato solo il giorno prima dello sciopero;
- che tale ordinanza, pur se revocata a poche ore dell'inizio dell'astensione, a seguito di accordo tra le parti di ridurre la durata dello sciopero, ha, comunque, prodotto un evidente grave danno alla riuscita dello sciopero, oltre che all'immagine del sindacato;
- che, tuttavia, la successiva revoca dell'ordinanza di precettazione, precedentemente adottata, deve essere interpretata alla stregua di una piena legittimazione dello sciopero e come un chiaro nulla osta all'effettuazione dello stesso. Ciò è confermato, secondo i rappresentanti sindacali, dalla previsione esplicita, nel Verbale di accordo con il Ministro, di una clausola, con la quale si garantiscono i lavoratori (e, dunque, implicitamente, le relative organizzazioni sindacali) dall'adozione di eventuali sanzioni;

CONSIDERATO

che lo sciopero generale, per il dispiegare dei suoi effetti anche nei servizi pubblici essenziali, rientra nel campo di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, dal momento che i diritti della persona, costituzionalmente tutelati, possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero, indipendentemente dal tipo di pretesa e dall'ampiezza dell'astensione;

che, a tale fine, relativamente alle modalità di adesione allo sciopero generale da parte delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali, la Commissione di garanzia ha emanato la delibera di indirizzo, n. 03/134, del 2003, successivamente integrata in data 30 aprile 2004;

che, nella suddetta delibera di indirizzo, oltre al richiamo degli obblighi di preavviso e di garanzia delle prestazioni indispensabili, viene ribadita la regola che prevede un intervallo di dieci giorni tra lo sciopero generale ed altre azioni di sciopero che interessano lo stesso servizio pubblico (c.d. "intervallo oggettivo");

che, nel caso in esame, lo sciopero generale del 12 dicembre 2014 ha inconfutabilmente posto in essere una violazione della suddetta regola, seppur limitatamente al settore del trasporto ferroviario, con riferimento all'astensione del personale delle Società Gruppo FSI, Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Nuovo

Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord S.r.l., precedentemente proclamata dal Sindacato CAT per le giornate del 13 e 14 dicembre 2014 (precisamente, dalle ore 21.00 del 13 dicembre 2014 alle ore 21.00 del 14 dicembre 2014);

che tale profilo di illegittimità non può ritenersi superato dalla circostanza che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia revocato una propria ordinanza di precettazione, precedentemente assunta, giacché devono ritenersi del tutto autonomi i presupposti del potere di ordinanza che la legge riconosce al Governo, in base ad una propria autonoma valutazione circa la sussistenza di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona. La valutazione sui parametri di legittimità formale degli scioperi, stabilita dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e dalle varie discipline di settore, è, invece, interamente demandata, dal legislatore, alla scrivente Autorità di garanzia;

che, pertanto, anche la clausola sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali in sede ministeriale, relativa alla limitazione della responsabilità ai fini sanzionatori, non può che assumere una validità, con riferimento esclusivo all'accordo concluso tra le parti e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e limitatamente alle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, in caso di inosservanza del provvedimento di precettazione. Tali sanzioni, infatti, sono irrogate, con decreto, dalla stessa Autorità che ha emanato l'ordinanza;

che, di conseguenza, la suddetta clausola non può essere riferita al potere di accertamento di conformità alla legge del comportamento dei soggetti che effettuano lo sciopero, riconosciuto, unicamente, alla Commissione di garanzia, in quanto Autorità indipendente dal Potere esecutivo;

che, nel caso di specie, il ricorso ad una valutazione di impatto delle astensioni collettive, ai sensi della richiamata delibera di indirizzo, n.03/134 del 2003, integrata successivamente in data 30 aprile 2004, rivela come, dai dati forniti dalla Società Ferrovie dello Stato e Trenitalia, lo sciopero precedentemente e regolarmente proclamato dal Sindacato CAT non abbia avuto, in termini di adesione, un impatto irrilevante o, comunque, inferiore rispetto a quello prodotto dallo sciopero generale nel servizio di Trasporto ferroviario. Resta fermo che tale valutazione di impatto non può non tenere in considerazione anche un effetto dissuasivo, in termini di adesione allo sciopero, prodotto dall'ordinanza di precettazione adottata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, successivamente revocata;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle Confederazioni sindacali Cgil, Uil Ugl e Orsa sindacali, con riguardo all'effettuazione, nel servizio di Trasporto ferroviario, dello sciopero generale del 12 dicembre 2014, da parte delle proprie Organizzazioni nazionali di categoria Filt Cgil, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Orsa Ferrovie, per l'accertata violazione contestata in sede di apertura del procedimento;

CONSIDERATO, TUTTAVIA,

che la Commissione, nella comparazione dei due scioperi in questione e fermo restando il principio di salvaguardare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionali dei cittadini utenti, non può, ovviamente, disconoscere il valore politico-sindacale dello sciopero generale, che coinvolge l'intero mondo del lavoro e che storicamente rientra nella tradizione e nella cultura del movimento sindacale (in tal senso, le delibere nn. 02/61 del 11 aprile 2002; 00/43 del 27 gennaio 2000; 00/90 del 17 febbraio 2000; 00/137 del 9 marzo 2000; 00/162 del 23 marzo 2000);

che, inoltre, nel caso di specie, si deve constatare che la revoca dell'ordinanza di precettazione, da parte dello stesso Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (per l'autorevolezza del soggetto istituzionale e per la situazione di confronto tra le parti), ha, di fatto, ingenerato, perlomeno tra i lavoratori, la

convinzione che lo sciopero, a seguito dell'accordo intervenuto in sede ministeriale, potesse essere riconsiderato come totalmente legittimo;

che, dunque, nel caso in questione, ferma restando l'oggettiva accertata violazione della regola della rarefazione oggettiva, posta in essere dallo sciopero generale del 12 dicembre 2014, limitatamente al servizio del trasporto ferroviario, la determinazione della sanzione non può non tenere conto delle sopra esposte ragioni, che inducono, in relazione alla gravità della violazione, a contenere nel quantum detta sanzione;

che, a tal fine, va, in ogni caso, ribadita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la non rilevanza, per la quantificazione della sanzione, dell'elemento soggettivo in capo alla condotta dei lavoratori o delle loro rappresentanze sindacali;

DELIBERA

in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la sospensione del pagamento, da parte della Società Ferrovie dello Stato, anche per conto della Società Trenitalia, dei contributi sindacali dovuti alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Orsa Ferrovie, per l'ammontare complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna Organizzazione sindacale, con ogni conseguenza di legge.

Segnalazione della Commissione al Ministro dei Trasporti ai fini dell'adozione di un'ordinanza di precettazione ex articolo 8 della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto pubblico locale)

Verbale n. 1089 del 7.09.2015

La Commissione, con riferimento alle azioni di sciopero che interesseranno il trasporto pubblico locale della Città di Roma, ha deliberato di rappresentare al Prefetto quanto segue:

- a) le sette astensioni richiamate in oggetto, previste per il prossimo 15 settembre 2015, si concentrano nella giornata indicata dalla Regione Lazio quale data di inizio delle attività scolastiche per l'anno 2015-2016;
- b) le predette astensioni sopraggiungono a seguito di un periodo caratterizzato da ritardi, riduzioni di corse e disservizi che si sono protratti per l'intero mese di luglio u.s.

Si potrebbe, dunque, determinare, nel caso di specie, un ulteriore pregiudizio grave ed imminente alla "tutela della libertà di circolazione" degli utenti del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Roma Capitale, già sensibilmente compromessa a seguito degli episodi sopra richiamati.

Si invita, quindi, l'Autorità in indirizzo a valutare la sussistenza delle condizioni per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 8, comma I, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

CAPO V

LA FASE DELLA DEFINIZIONE DELLE REGOLE

I. LE FONTI COLLETTIVE E LA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ

Nel procedimento per la formazione delle regole, la consultazione referendaria è inammissibile se richiesta da un numero esiguo di lavoratori

Delibera n. 18.7 del 6.05.1993

LA COMMISSIONE

VISTE le richieste formulate in tempi diversi da gruppi di docenti occupati nei seguenti istituti scolastici statali: Scuola Media Statale "Carducci" di Palermo; Scuola Media Statale "D'Acquisto" di Napoli; Istituto Tecnico Commerciale "Gozzer" di Trento; Liceo "G.B. Vico" di Napoli; Scuola Media Statale "Gramsci" di Firenze"; Scuola Media Statale "Q. Ennio" di Roma; Scuola Media Statale "Mazzoni" di Prato, con le quali si segnala l'opportunità di indire un referendum, nelle forme previste dall'art. 14 della L. 146/1990, avente per oggetto il protocollo d'intesa del comparto di appartenenza (25.7.1991), in quanto eccedente l'esigenza del temperamento di cui all'art. 1, comma 2 della stessa legge;

VISTA la Legge n.146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Romagnoli;

PREMESSO che, il protocollo d'intesa è stato valutato idoneo dalla Commissione nella seduta del 10.10.1991;

PREMESSO, altresì, che tra le organizzazioni sindacali che presero parte alle trattative, non si è manifestato disaccordo sulle clausole concernenti le prestazioni indispensabili e comunque che nessuna di esse ne ha dato formale comunicazione alla Commissione;

PREMESSO, infine, che, in forza dell'art.14, l. n.146/1990, l'indizione della consultazione dei lavoratori è subordinata - tra l'altro - alla condizione che la richiesta sia effettuata da un numero "particolarmente rilevante" di lavoratori interessati;

CONSIDERATO che, nella specie, tale condizione non sussiste, attesa l'esiguità quantitativa dei richiedenti rispetto al totale del personale;

DELIBERA

la reiezione della richiesta di consultazione referendaria.

Orientamenti in tema di valutazione di contratti ed accordi sulle prestazioni indispensabili parzialmente inidonei

Verbale n. 410 dell' 1.02.2001

In tema di valutazione dell'idoneità delle misure individuate nei contratti e negli accordi di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la Commissione ritiene, a fronte di testi concordati che presentino elementi di inidoneità, di evitare valutazioni di idoneità parziale e di procedere alla formulazione di una proposta, ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge citata, salvi i casi risolvibili in via interpretativa.

Pubblicazione degli Accordi sindacali sulla Gazzetta Ufficiale

Verbale n. 414 dell'8.03.2001

La Commissione delibera che gli accordi sindacali sulle prestazioni indispensabili e gli estremi della delibera di valutazione, siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Commissione non valuta l'idoneità di un accordo locale o aziendale in presenza di una disciplina esaustiva

Delibera n. 02/172 del 5.09.2002

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, ai sensi dell'art. I, comma 2, lett. a) della Legge 146/1990, la sanità costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla vita ed alla salute;

che, con nota prot. n. 88 pervenuta in data 12 giugno 2002, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Universitario "Agostino Gemelli"), ha trasmesso l'accordo per il "personale non docente non dirigente", sottoscritto il 14 marzo 2002, sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

che, con nota del 2 luglio 2002, prot. n. 8652, la Commissione ha chiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il proprio parere in merito all'accordo in esame;

che a tale richiesta hanno risposto, rispettivamente con note del 2 e 8 luglio 2002, la Federconsumatori e l'Unione Nazionale Consumatori, esprimendo parere favorevole;

CONSIDERATO

che il c.c.n.l. sottoscritto in data 14 marzo 2002 per il personale della sede di Roma dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" (quadriennio 1998-2001), attualmente vigente, richiama fra l'altro "il vigente ccnl del personale del comparto sanità quale modello di riferimento" ;

che, per il settore sanitario, a seguito della valutazione di idoneità della Commissione la disciplina di riferimento per le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero è contenuta negli accordi del 20, 25 e 26 settembre 2001, sottoscritti per il personale del comparto e delle separate aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale e già valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001;

DELIBERA

di non procedere alla valutazione dell'accordo in premessa, dovendosi applicare al personale non docente dell'Università Cattolica del sacro Cuore di Roma la disciplina generale del comparto sanità contenuta nell'accordo di settore già valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001;

INVITA

le parti ad uniformare la disciplina in esame alle suddette disposizioni.

La disdetta sindacale di un accordo aziendale valutato idoneo dalla Commissione non determina immediata cessazione dell'efficacia dell'accordo stesso, ma può solo costituire l'avvio della procedura per la modifica o per la sostituzione dell'accordo stesso, che si verifica solo in seguito alla nuova delibera di idoneità della Commissione

Delibera n. 03/I3I dell'11.09.2003

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con delibera n. 03/109 del 26 giugno 2003 la Commissione valutava negativamente il comportamento delle Segreterie regionali della Calabria di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil per lo sciopero proclamato per il giorno 28 febbraio 2003;

che con le note del 21 e 24.7.2003 i sindacati chiedevano il riesame della menzionata delibera per le seguenti nuove deduzioni: a) la delibera della Commissione non avrebbe preso in considerazione le giustificazioni dei singoli lavoratori; b) i sindacati avevano disdetto tutti gli accordi aziendali in seguito all'entrata in vigore della l. n. 83/2000 e, quindi, anche quello vigente presso la SAI di Trebisacce; c) nessun pregiudizio si era verificato per l'utenza in occasione dello sciopero oggetto della valutazione; d) la sola Uilt deduceva che la firma del Segretario regionale Uilt Mario Li Trenta nell'accordo aziendale del 5.4.1994 era falsa;

CONSIDERATO

che le deduzioni dei sindacati sono irrilevanti in quanto: a) la Commissione non era tenuta a riportare nella delibera le giustificazioni dei singoli lavoratori, che, tuttavia, ha valutato attentamente; b) la disdetta sindacale di un accordo aziendale valutato idoneo dalla Commissione non determina immediata cessazione dell'efficacia dell'accordo stesso, ma può solo costituire l'avvio della procedura per la modifica o per la sostituzione dell'accordo stesso che si verifica solo in seguito alla nuova delibera d'idoneità della Commissione; c) la circostanza che non si sarebbe in concreto verificato nessun pregiudizio per l'utenza, oltre a non essere dimostrata, è comunque irrilevante in quanto non può esimere i sindacati istanti dalla valutazione negativa per l'illegittima indicazione nella proclamazione di fasce orarie diverse da quelle previste dall'accordo aziendale valutato idoneo; d) infine, anche la circostanza dedotta dalla Uilt, circa la falsità della firma del suo rappresentante sull'accordo aziendale del 5.4.1994, è irrilevante, poiché, l'accordo validamente sottoscritto da Filt Cgil, Fit Cisl, e Faisa Cisl è stato valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 2.6.1994 e pertanto si applica a tutti i soggetti collettivi ed individuali (cfr. Corte Cost. n. 334/1996); e pertanto, tutto ciò considerato

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza di riesame presentata dalle associazioni sindacali in epigrafe.

Ammissibilità delle proposte di modifica dei codici di autoregolamentazione ed eventuali procedure per sopravvenuto mutamento della situazione di fatto o per diversa valutazione degli interessi in gioco

Delibera n. 04/431 del 24.06.2004

LA COMMISSIONE CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 13 lett. a), la Commissione valuta, anche di propria iniziativa, la idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili;

che nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'art. 2 bis e provvede nel caso in cui essi manchino o non siano idonei ai sensi dello stesso art. 13 lett. a);

che la valutazione di idoneità ha natura di provvedimento amministrativo attraverso il quale la Commissione opera una valutazione discrezionale circa la rispondenza dell'atto o del contratto agli interessi collettivi a salvaguardia dei quali presiede la potestà autorizzativa della Commissione medesima;

che, intervenuta una valutazione di idoneità su un determinato assetto regolamentare della materia, un diverso assetto regolamentare può essere valutato idoneo solo in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto, così da rendere incompatibile con essa l'assetto di interessi quale definito dal precedente codice di autoregolamentazione ovvero, pur immutata la situazione dei fatti, in presenza di una intervenuta diversa valutazione degli interessi in gioco così da fare apparire non più adeguata a garantire il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

ESPRIME L'AVVISO

che, intervenuta la valutazione dell'idoneità delle disposizioni contenute in un codice di autoregolamentazione a realizzare il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1 della Legge n. 146/1990 e succ. modificazioni:

- a) la valutazione di idoneità di un diverso assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, è ammissibile in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non più adeguata a garantire il detto contemperamento;
- b) gli organi rappresentativi della categoria possono quindi, formulare proposte di modifiche indicandone espressamente i relativi motivi.

Conseguenze in caso di disdetta di accordi

Delibera n. 04/548 del 30.09.2004

LA COMMISSIONE PREMESSO

che a seguito della disdetta di accordi sindacali valutati idonei dalla Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990 e succ. modificazioni, si è posto il problema dell'efficacia nel tempo della regolamentazione contenuta in siffatti accordi;

che con delibera n. 03/131 dell'11 novembre 2003 questa Commissione ha già ritenuto che la disdetta di un accordo sindacale valutato idoneo non determina l'immediata cessazione dell'efficacia dell'accordo stesso, ma può solo costituire l'avvio della procedura per la sostituzione dell'accordo stesso che si verifica solo in seguito alla nuova delibera di idoneità della Commissione;

che tuttavia in mancanza della stipulazione di un nuovo accordo la Commissione di Garanzia ha il potere-dovere di adottare una regolamentazione provvisoria sostitutiva;

che è opportuno definire in via generale le conseguenze della disdetta di accordi sindacali anche al fine di dare certezza alle parti in ordine alla disciplina applicabile;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

anche in caso di disdetta, gli accordi sindacali valutati idonei hanno efficacia fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo valutato idoneo ovvero con una regolamentazione provvisoria;

in caso di disdetta di un accordo sindacale valutato idoneo, comunicata da tutte le parti sindacali o datoriali stipulanti, il nuovo accordo deve essere stipulato entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della disdetta e successivamente valutato idoneo dalla Commissione di garanzia;

qualora le parti non addivengano alla stipulazione di un nuovo accordo sostitutivo di quello nei cui confronti è stata comunicata la disdetta entro il termine di 6 mesi dalla medesima, la Commissione di Garanzia avvierà la procedura per la regolamentazione provvisoria sostitutiva ai sensi dell'art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990, fermo restando che, nelle more della procedura, conserva efficacia l'accordo già valutato idoneo.

Indicazioni della Commissione in ordine all'applicabilità delle discipline contrattuali vigenti ai settori sprovvisti di regolamentazione nei comparti del Pubblico Impiego

Verbale n. 661 del 10.05.2006

In relazione alle regolamentazioni dell'esercizio del diritto di sciopero nel pubblico impiego, la Commissione prende atto dell'applicazione dei seguenti accordi:

1. Comparto Ministeri (accordo 2005):

Accordo nazionale 8 marzo 2005 - valutato idoneo con delibera n. 178 del 13 aprile 2005.

Per quanto riguarda l'individuazione delle prestazioni indispensabili si deve fare riferimento anche ai seguenti accordi integrativi:

1. Ministero delle Attività Produttive – Accordo del 28 gennaio 2004 – valutato idoneo con delibera n. 05/329 del 22 giugno 2005 (adeguato alla legge n. 83/2000);

2. Ministero dell'Ambiente – Accordo 11 gennaio 1991 - valutato idoneo con delibera del 18 aprile 1991;

3. Ministero della Difesa - Accordo 25 novembre 1992 – valutato idoneo con delibera n. 9.2. del 6 maggio 1993;

4. Ministero della Giustizia – Accordo 17 ottobre 1990 – valutato idoneo con delibera del 21 marzo 1991;

2. Comparto Regioni e Autonomie locali (accordo 2002):

Accordo nazionale del 19 settembre 2002 – valutato idoneo con delibera 02/181 del 25 settembre 2002;

3. Comparto Enti pubblici non economici (accordo 2002):

Accordo del 13 marzo 2002 – valutato idoneo con delibera n. 02/115 del 20 giugno 2006;

4. Comparto Servizio sanitario nazionale (accordo 2001):

Accordo nazionale del 20 settembre 2001 – valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001;

5. Comparto Scuola (accordo 1999):

Accordo nazionale del 3 marzo 1999 – valutato idoneo con delibera n. 99/285 del 22 aprile 1999 eventualmente integrato dalle previsioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (in attesa di adeguamento alla sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 83/2000);

6. Comparto Università (Accordi e proposta 1996 livello nazionale – Accordo Bocconi 2002; Accordo Luiss 2003):

Per quanto riguarda il personale dell'Università, in mancanza di accordi specifici, (- Università Bocconi – accordo per il personale tecnico e amministrativo del 4 giugno 2002 – valutato idoneo con delibera n. 02/171 del 5 settembre 2002;

- Università Luiss – accordo per il personale tecnico e amministrativo del 24 novembre 2003 – valutato idoneo) si applicano i seguenti accordi eventualmente integrati dalle previsioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000:

- Accordo personale non docente del Comparto Università del 22.3.1996 – valutato idoneo con delibera n. 9.2 del 4 luglio 1996;

- Accordo personale non docente del Comparto Università (area dirigenza) del 3 dicembre 1996 – valutato idoneo con delibera n. 98/355 del 18 giugno 1996;

Per il personale docente dell'Università sono in corso le iniziative per pervenire ad una diversa disciplina sulla base anche della proposta deliberata dalla Commissione con delibera n. 3 dell'II gennaio 1996;

7. Comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (accordo Comparto Ricerca 1996, Accordo Enea 2003):

- Accordo personale Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 17 maggio 1996 – valutato idoneo con delibera n. 6.I. dell'II luglio 1996 eventualmente integrato - in attesa di revisione - dalle previsioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

- Accordo personale Enea del 16 luglio 2003 (tra Aran e Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisl e organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl Ricerca, Uil/pa, Cisl/Ricerca) valutato idoneo con delibera 04/38 del 26 febbraio 2004.

8. Comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale:

Privo di disciplina;

9. Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Privo di disciplina;

10. Comparto Agenzie Fiscali:

Privo di disciplina;

11. Comparto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

Privo di disciplina;

Per quanto riguarda i comparti privi di regolamentazione, in attesa di discipline adeguate alle prescrizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, La Commissione delibera che troveranno applicazione in via sostitutiva le seguenti discipline: la disciplina del Comparto delle Università in caso di astensione del personale del comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, l'accordo relativo al personale dei Ministeri in occasione di scioperi del personale delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione delibera, nel contempo, di avviare le procedure per pervenire ad una disciplina relativamente ai seguenti comparti: Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Agenzie fiscali, Università.

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell'attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati

Verbale n. 716 del 22.03.2007

La Commissione delibera che, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti quanto piuttosto al contenuto oggettivo dell'attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati.

La Commissione non procede a valutazione di idoneità di atti unilaterali, ma unicamente di accordi conclusi tra le parti secondo la disciplina vigente

Verbale n. 919 del 3.IO.2011

Con riferimento alla richiesta, formulata dalla sigla sindacale proclamante, di una specifica audizione finalizzata alla valutazione della attuale congruità delle disposizioni contenute nell'accordo aziendale ATC di Bologna nella parte in cui attiene al "contingentamento del personale addetto alle biglietterie", si rammenta che la Commissione non procede a valutazione di idoneità di atti unilaterali, ma unicamente di accordi conclusi tra le parti secondo la disciplina vigente.

Si coglie l'occasione per invitare le parti ad avviare, al più presto, le trattative per la conclusione di un accordo aziendale - quanto più ampiamente condiviso - sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da adottare in caso di sciopero e ad inviarlo a questa Commissione per la prescritta valutazione di idoneità.

Non sussistono giustificate ragioni per un'eventuale riesame della delibera di valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale in materia di sciopero del settore elettricità, del 18 febbraio 2013, né per un'eventuale coinvolgimento del soggetto sindacale Cisl Federenergia, questione rimessa all'autonomia contrattuale

Verbale n. 1036 del 26.05.2014

La Commissione, con riferimento alla richiesta di riesame dell'Accordo nel settore Elettricità, delibera di precisare quanto segue:

“L'Accordo nazionale sull' esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, del 18 febbraio 2013, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 13/128, del 22 aprile 2013, è stato sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché firmatarie del CCNL del Comparto Elettricità.

Tale Accordo ha risolto le problematiche emerse durante l'applicazione degli Accordi previgenti del 1991, sottoscritti con Enel e Federelettrica, i quali, pur basandosi sul principio di continuità in merito all'erogazione del servizio all'utenza, nonché sui principi di salvaguardia e sicurezza degli impianti, dei lavoratori e degli utenti, non contenevano alcun riferimento alla durata massima dell'azione di sciopero, all'astensione dal lavoro straordinario, all'individuazione del periodo di franchigia elettorale, al principio di rarefazione oggettiva tra scioperi incidenti sul medesimo bacino di utenza e alle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

L'Accordo del 2013, dunque, nel recepire ampiamente le prescrizioni introdotte dalla legge di riforma n. 83 del 2000, contiene una compiuta serie di regole volte a garantire, in caso di sciopero, la continuità delle prestazioni indispensabili nelle attività di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, a maggior tutela dei diritti degli utenti.

Ma soprattutto, il nuovo Accordo appare più coerente con il contesto normativo e con gli assetti industriali e di mercato nel frattempo intervenuti, così da evitare il rischio che l'eventuale acuirsi della conflittualità tra le parti sociali -senza la cornice di una regolamentazione efficace del diritto di sciopero -possa tradursi in un fattore di aumento delle criticità sistemi che di un settore già di per sé problematico.

Cisl Federenergia è tenuta al rispetto di tale Accordo, essendo stato più volte ribadito il principio, supportato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 344/96, che gli accordi valutati idonei dalla Commissione, e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, si impongono al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nel servizio, anche di quelli che non li abbiano sottoscritti.

La Commissione, peraltro, è priva di un potere coercitivo nei confronti delle parti sociali elle escludono singole Organizzazioni sindacali dalle trattative, posto che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non affida a questa Autorità il compito di sollecitare Associazioni datoriali o aziende a intrattenere negoziati con determinati sindacati.

E, inoltre, secondo il costante orientamento della Commissione, una volta intervenuta la valutazione dell'idoneità di tali disposizioni a realizzare il contemperamento tra il diritto di sciopero nel Comparto Elettricità e i diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'eventuale riesame o la valutazione di idoneità di un diverso assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, sarebbe ammissibile soltanto in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto, ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non più adeguata a garantire il relativo contemperamento, anche alla luce dell'esperienza applicativa.

Ne discende, pertanto, che, allo stato, non sussistono giustificate ragioni per l'eventuale riesame della delibera di valutazione dell'Accordo del 18 febbraio 2013, adottata dalla Commissione nella seduta del 22 aprile 2013, né per un'eventuale coinvolgimento del soggetto sindacale in indirizzo, rimesso all'autonomia contrattuale”.

2. LA REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA

Consultazione delle organizzazioni degli utenti e dei consumatori in merito alle Proposte della Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990

Delibera n. 01/11 dell'8.03.2001

LA COMMISSIONE

ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera interpretativa:

VISTO il silenzio della legge n. 83/2000, in ordine alla consultazione delle organizzazioni degli utenti nel caso di formulazione di proposta da parte della Commissione di garanzia, la Commissione, conformandosi alla prassi già seguita anche in approvazione della delibera n. 99/303 del 6 maggio 1999;

DELIBERA

di inviare le proposte sull'insieme delle prestazioni indispensabili formulate ai sensi dell'art. 13, lett. a), legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, alle organizzazioni di consumatori e degli utenti di cui alla legge n. 281/1998, al fine di acquisire il parere entro il termine fissato dalla Commissione stessa.

Iniziative della Commissione per sollecitare la sostituzione delle regolamentazioni provvisorie con accordi

Verbale n. 541 del 1.04.2004

La Commissione adotta la seguente delibera :

“Con la legge n. 146/1990 e le successive modifiche di cui alla legge n. 83/2000, il legislatore ha stabilito che la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali avvenga attraverso la conclusione di accordi e contratti collettivi e che, solo in assenza di questi, la Commissione debba intervenire con proprie regolamentazioni provvisorie. In questo senso già l'art. 19 della legge n. 146/1990 prevedeva che entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore le parti stipulassero i contratti collettivi o sottoscrivessero gli accordi in materia.

La Commissione ritiene di dover invitare le parti a prendere direttamente contatti tra di loro, per verificare la possibilità di stipulare, in sostituzione delle regolamentazioni provvisorie, i contratti o gli accordi previsti dal legislatore, da sottoporre, poi, alla valutazione di idoneità da parte della Commissione.

Analogo invito viene rivolto anche in ordine alla eventuale revisione di contratti o accordi già dichiarati idonei da questa Commissione.

La Commissione ribadisce, comunque, la propria disponibilità, su richiesta delle parti, a promuovere incontri e a fornire tutte le opportune indicazioni.”

La regolamentazione provvisoria non può essere oggetto di disdetta da parte delle Organizzazioni sindacali

Verbale n. 596 del 25.05.2005

Nota di Aci Global con la quale la stessa comunica la formale disdetta della regolamentazione provvisoria del settore. La Commissione ha deliberato di rappresentare all'Organizzazione sindacale in indirizzo come una Regolamentazione provvisoria, adottata dalla Commissione ai sensi dell'art.13 lett. a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, non possa essere oggetto di disdetta da parte delle organizzazioni sindacali. Essa potrà essere sostituita da un accordo tra le parti, valutato idoneo da questa Commissione, ai sensi del suddetto art. 13, comma 1, lett. a)."

CAPO VI L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE

I. DELIBERE DI INVITO DELLA COMMISSIONE

Delibera invito ai sensi dell'articolo 13, comma I, lettera c, della legge n. 146 del 1990 (settore carburanti)

Delibera n. 11/461 del 12.07.2011

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con comunicazione del 15 luglio 2011 (atto pervenuto in pari data), le Segreterie nazionali delle Federazioni Fegica Cisl e Faib Confesercenti hanno proclamato un'astensione per gli addetti agli impianti di distribuzione dei carburanti, che si concretizzerà nella chiusura degli impianti sia stradali che autostradali su tutto il territorio nazionale nelle giornate dal 25 al 27 luglio 2011 (dalle ore 19.30 del 25 luglio alle ore 19.30 del 27 luglio 2011 per la rete cittadina e dalle ore 22.00 del 25 luglio alle ore 22.00 del 27 luglio 2011 per la rete autostradale);

CONSIDERATO

che l'approvvigionamento di prodotti energetici, qualunque sia la forma giuridica mediante la quale esso viene svolto, configura un servizio pubblico essenziale, come stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 12 giugno 1990, n. 146;

che l'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante è attualmente disciplinata dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 bis, comma I, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., adottata con delibera del 19 luglio 2001 n.01/94 e pubblicata in G.U. del 3 agosto 2001 n.179;

che, allo stato, la programmata astensione che prevede la chiusura degli impianti di distribuzione del carburante nelle giornate dal 25 al 27 luglio 2011 risulta regolare purché vengano garantite le prestazioni indispensabili individuate nell'art. 8 della regolamentazione provvisoria sopra citata secondo le modalità di attuazione indicate nella delibera interpretativa della Commissione n. 01/110 del 4 ottobre 2001;

che, tuttavia, non può non considerarsi il particolare periodo in cui l'astensione ricade, avuto riguardo al prossimo esodo estivo che interesserà tutta la rete stradale e autostradale;

che, pertanto, l'astensione programmata, ove attuata, potrebbe incidere gravemente sui diritti della persona costituzionalmente tutelati, con particolare - anche se non esclusivo - riguardo ai rifornimenti nella rete autostradale;

che, peraltro, il confronto e il negoziato che le Federazioni proclamanti stanno attualmente tentando di promuovere con le Istituzioni coinvolte nella vertenza in atto costituiscono gli strumenti prioritari per la prevenzione e la composizione del conflitto, tanto più auspicabili quanto più forte è il rischio di gravi lesioni dei diritti degli utenti nonché di pregiudizio della sicurezza della circolazione in caso di astensione;

che, pertanto, la Commissione ritiene che non siano del tutto esaurite le condizioni per una composizione della controversia, come previsto nell'art. 13, lettera c) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

INVITA

le Federazioni proclamanti, ai sensi dell'art. 13, lettera c), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un riesame della controversia tra le parti e, comunque, ad un periodo successivo a quello imminente caratterizzato dal particolare incremento della circolazione stradale legato ai flussi estivi, tale da ledere in maniera rilevante i diritti costituzionalmente garantiti della persona.

Delibera invito ai sensi dell'articolo 13, comma I, lettera c, della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto merci)

Delibera n. 12/221 del 14.05.2012

La Commissione adotta all'unanimità la seguente delibera ai sensi dell'art. 13, lett. c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni:

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con comunicazione del 23 aprile 2012 (atto pervenuto in pari data), la Segreteria nazionale dell'Associazione Trasportounito Fiap ha proclamato il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, dalle ore 0.00 del 28 maggio 2012 alle ore 24.00 del 1° giugno 2012, richiamandosi agli “accordi assunti con il precedente Governo lo scorso 25 ottobre 2011” ed alle “ragioni della manifestazione di protesta svoltasi dal 23 al 27 gennaio 2012, nonché quelle sostenute dalle organizzazioni siciliane”;

che, da un'informativa pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmessa in data 23 aprile 2012 all'Associazione Trasportounito Fiap, risulta che il Governo abbia promosso una serie di iniziative, già attuate o in fase di realizzazione, a favore del servizio di autotrasporto;

che, in data 9 maggio 2012, il Commissario delegato per il settore ha richiesto all'Associazione Trasportounito Fiap ulteriori elementi informativi, in merito allo stato della vertenza, con particolare riferimento agli ulteriori tentativi di mediazione, eventualmente esperiti, per la composizione della controversia;

che, con nota del 14 maggio 2012, l'Associazione Trasportounito Fiap, rappresentata dall'Avv. Giulio Stoppa, ha informato la Commissione di un incontro, convocato per la medesima data, dal Capo del Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'esame delle problematiche prospettate dall'Associazione medesima, riservandosi di comunicarne gli esiti alla Commissione;

CONSIDERATO

“l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità”, qualunque sia la forma giuridica mediante la quale viene svolto, configura un servizio pubblico essenziale, come stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 12 giugno 1990, n. 146;

che, considerato il particolare rilievo nazionale del conflitto, il fermo programmato, ove attuato, potrebbe incidere gravemente sui diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che, peraltro, il confronto e il negoziato attualmente in atto tra il Governo e l'Associazione di categoria, in merito alla vertenza, costituiscono gli strumenti prioritari per la prevenzione e la composizione del conflitto, tanto più auspicabili quanto più forte è il rischio di gravi lesioni dei diritti degli utenti, in caso di astensione;

che, pertanto, la Commissione ritiene che non siano del tutto esaurite le condizioni per una composizione della controversia, come previsto nell'art. 13, comma I, lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

INVITA

l'Associazione Trasportounito Fiap, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, a differire la data del fermo nazionale per il tempo necessario a consentire un riesame della controversia tra le parti, evitando, nel contempo, di ledere in maniera rilevante i diritti costituzionalmente garantiti della persona.

Delibera invito ai sensi dell'articolo 13, comma I, lettera c, della legge n. 146 del 1990 (settore trasporto pubblico locale)

Delibera n. 12/408 del 15.10.2012

La Commissione adotta all'unanimità la seguente delibera di invito ai sensi dell'art. 13, lett. c), legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni:

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, in data 3 ottobre 2012, prot. n. 120/SU/TPL/ar, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Faisa Cisl hanno proclamato, nell'ambito della vertenza relativa al rinnovo del CCNL, una terza azione di sciopero nazionale, della durata di 24 ore, per il giorno 16 novembre 2012, riguardante tutto il personale delle aziende del settore del Trasporto Pubblico locale;

che, con la stessa nota, le Organizzazioni sindacali proclamanti hanno fatto presente che lo sciopero si sarebbe svolto secondo le modalità previste dall'art. 15 della Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto locale (delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/I3, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70), con la sola garanzia del trasporto disabili e dei mezzi scuolabus, relativi alle scuole materne ed elementari, come concordato nelle singole aziende;

che, in data 9 ottobre 2012, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante "Legge di stabilità 2013 contenente le disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il cui articolo 9 prevede l'istituzione di un apposito "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario";

che, a seguito della predetta proclamazione di sciopero, la Commissione ha convocato in audizione, per il 15 ottobre 2012, presso la propria sede, le Associazioni Datoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare una possibile mediazione, volta a riavviare il dialogo fra le parti, al fine di scongiurare lo sciopero stesso;

che, nel corso dell'audizione, sono emerse possibili e nuove forme di apertura, da parte di tutti i soggetti intervenuti, nei confronti di una ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL, anche alla luce di quanto stabilito dal summenzionato articolo 9 del disegno di legge governativo;

che, conseguentemente, a conclusione dell'audizione, il Presidente Alesse ha invitato le parti sociali a riattivare il "tavolo" della negoziazione e a sospendere lo sciopero proclamato;

CONSIDERATO

che il confronto e il negoziato fra le parti sociali, relativamente alla vertenza legata al rinnovo del CCNL, costituiscono gli strumenti prioritari per la prevenzione e la composizione del conflitto, tanto più auspicabili, quanto più è forte, in caso di astensione, il rischio di gravi lesioni dei diritti degli utenti;

che, pertanto, la Commissione ritiene che, allo stato, siano emersi nuovi elementi per una proficua ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL;

INVITA

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a differire la data dello sciopero nazionale, per il tempo necessario a consentire un riesame della controversia tra le parti, anche al fine di evitare, nel contempo, di ledere in maniera rilevante i diritti costituzionalmente garantiti della persona, relativamente alla "libertà di circolazione";

INVITA ALTRESI'

le Associazioni Datoriali di categoria a riconvocare le suddette Organizzazioni sindacali per la urgente prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL.

Delibera interpretativa dell'articolo 13, comma 1, lettera c, della legge n. 146 del 1990: "in materia di mediazione e composizione del conflitto, deve ritenersi sussistente, in capo alla Commissione, la possibilità di inoltrare alle parti sociali una propria proposta di risoluzione della controversia, la quale, se accettata, varrà come accordo transattivo con efficacia obbligatoria e potrà essere fatta valere, in caso di inadempimento, davanti alle autorità giurisdizionali competenti"

Delibera n. 14/496 del 15.12.2014

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, al fine di realizzare un equo temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti costituzionalmente rilevanti della persona, e nella prospettiva di un potenziamento dei poteri di prevenzione e mediazione della Commissione, la legge 11 aprile n. 83 del 2000 ha rafforzato i poteri dell'Autorità all'interno delle dinamiche del conflitto, ove lo stesso non trovi la sua naturale definizione all'interno della normale dialettica sindacale;

che, dunque, secondo il vigente impianto normativo, il confronto e il negoziato fra le parti sociali costituiscono gli strumenti prioritari per la composizione del conflitto collettivo, tanto più auspicabili, quanto più è forte, in caso di astensione dalle prestazioni lavorative, il rischio di gravi lesioni dei diritti costituzionalmente garantiti della persona;

CONSIDERATO

che l'articolo 13, comma 1, lett. c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che la Commissione "ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione";

che la disposizione di cui sopra consente alla Commissione di attivare non soltanto un potere di verifica in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi procedurali preventivi, dettati dalla disciplina in vigore, ma anche, e soprattutto, un'indagine rivolta ad accertare l'esistenza di possibili spazi per una composizione della vertenza, attraverso l'assunzione di informazioni e/o la convocazione delle parti in apposite audizioni;

che, dunque, la lettera c) dell'articolo 13 attribuisce alla Commissione un efficace strumento di conoscenza delle ragioni del conflitto collettivo, nonché poteri d'impulso, in considerazione della sua posizione terza nell'ambito delle relazioni industriali relative al settore dei servizi pubblici essenziali;

RAVVISATA

la necessità di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali, in un'ottica di prevenzione dei conflitti di particolare rilievo, per i quali la Commissione ritenga che sussista ancora un oggettivo margine di composizione della vertenza;

RITIENE

che, nel quadro delle disposizioni dettate dall'art. 13, comma 1, lett. c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia consentito alla Commissione, in sede di audizione delle parti, previo accertamento della sussistenza di ulteriori margini compositivi, formulare una proposta di risoluzione della controversia. Nel rispetto del principio costituzionale della libertà sindacale, tale proposta non avrà carattere vincolante per le parti, salvo nel caso in cui esse, aderendovi espressamente, la facciano propria, conferendole i caratteri di un vero e proprio accordo transattivo concluso dinanzi ad un'autorità amministrativa indipendente. In tale evenienza, lo stesso accordo avrà efficacia obbligatoria tra le parti sociali e, al pari di altri accordi collettivi, potrà essere fatto valere dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti in caso di eventuale inadempimento;

RITIENE, INOLTRE,

di precisare che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di composizione del conflitto promosso dalla Commissione, nonché la mancata attuazione della proposta di risoluzione della controversia, ratificata dalle parti sociali, può essere oggetto di un autonomo procedimento di valutazione del comportamento dei soggetti coinvolti, coerentemente con quanto previsto dalle lettere h) ed i) dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore trasporto aereo - Enav)

Delibera n. 03/119 del 17.07.2003

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 30-6-'03 la UGL Segreteria nazionale Trasporto Aereo lamentava la mancata convocazione da parte dell'ENAV a seguito di formale richiesta per l'esperimento della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all'art. 2 co. 2 L. 146/'90, e segnalava che l'ENAV era solita lasciar decorrere i termini previsti dall'art. 30 della Regolamentazione provvisoria di settore approvata da questa Commissione di Garanzia con delibera 01/92 del 19-7-'01;

che, sempre in data 30-6-'03, segnalazione sostanzialmente analoga veniva operata dalle rr.ss.aa. Filt-CGIL, Fit-Cisl, Uilt-UIL e ASSIVOLO/Q di Brindisi ACC;

che, con riferimento a detta ultima segnalazione, è stata acquisita nota ENAV del 20-6-'03 prot. R.U./ R.I. / 4652, con la quale l'azienda informa le "OO.SS.NN. tutte" di non ritenere opportuno lo svolgimento di incontri sindacali a livello locale;

CONSIDERATO

che l'art. 2 co.2 L.146/'90 prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione da esperirsi prima della proclamazione di uno sciopero siano "obbligatorie per entrambe le parti";

che l'art. 30 della Regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto aereo (delibera CGS 01/92 del 19-7-'02) prevede che "l'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'ente o all'azienda, che entro cinque giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione";

che già il tenore letterale delle citate norme primaria e secondaria lascia intendere che l'azienda abbia l'obbligo di procedere alla convocazione di un'organizzazione sindacale che richieda un incontro per l'esperimento della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione;

che detto obbligo, peraltro, è naturalmente sotteso alla logica ispiratrice delle norme in oggetto, considerato che l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione è finalizzato a verificare la possibilità di evitare un'azione di sciopero, e che la mancata attuazione anche di una sola fase delle stesse non può non determinare l'aggravamento del conflitto in corso;

che non a caso questa Commissione di Garanzia, con delibera di indirizzo del 1-2-'01, ha da tempo statuito che "la violazione delle procedure da parte del datore di lavoro (ivi compresa la mancata convocazione delle rappresentanze sindacali che lo abbiano richiesto ai fini dell'esperimento delle procedure previste dall'art.2 co. 2), diviene ... valutabile dalla Commissione ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 4 co. 4, come violazione di obblighi imposti dalla legge";

che, del resto, le modifiche alla L. 146/'90 introdotte dalla L. 83/2000 hanno manifestamente inteso rafforzare il criterio delle simmetriche responsabilità delle parti in conflitto, demandando alla Commissione di Garanzia la valutazione di comportamenti aziendali ex-art.4 co.4 precedentemente esclusi dalla sua competenza;

che non v'è dubbio, pertanto, che il datore di lavoro sia tenuto a non vanificare la lettera e lo spirito delle disposizioni di legge e regolamentari in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione, e dunque abbia l'obbligo di convocare le organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta ai sensi delle disposizioni citate, rispondendo di eventuali inadempienze ai sensi dell'art. 4 co. 4 L. 146/'90; il tutto senza che l'attivazione della procedura, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali produca alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse;

CONSIDERATO ALTRESÌ

che, nel caso di specie, il comportamento dell'ENAV nell'occasione segnalata dalla UGL non ha avuto conseguenze particolari, visto che la seconda fase delle procedure dinanzi al Ministero del Lavoro, come risulta dal relativo verbale di accordo, si è conclusa positivamente con l'impegno delle parti a proseguire il confronto in sede aziendale (sede, peraltro, che la stessa azienda ha riconosciuto come naturale, in palese contraddizione con la mancata attivazione della prima fase delle procedure);

che, quanto alla vicenda segnalata dalle RSA di Brindisi ACC, non v'è dubbio che la pretesa dell'azienda di non procedere in nessun caso a incontri in sede locale sia inammissibile, visto che alcuni argomenti ben possono essere di mera rilevanza locale, e di fatto tali alcuni erano nella richiesta di incontro avanzata dalle RSA di Brindisi ACC (es. "avaria centrale elettrica"); peraltro, può essere considerata ragionevole l'impostazione dell'azienda di trattare altri argomenti (es. disciplina delle turnazioni) solo a livello nazionale per assicurare al personale uniformità di trattamento;

che, tutto quanto sopra esposto, consiglia, allo stato, di non procedere all'apertura di un procedimento per valutazione di comportamento, propedeutico all'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990;

INVITA

l'ENAV, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. h) L. 146/'90 e ss. mod., a desistere dall'illegittimo comportamento consistente nella mancata convocazione di organizzazioni sindacali richiedenti l'esperimento della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, di cui all'art. 30 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, co. 2, L.146/'90 e ss. mod. nel settore del trasporto aereo, approvata da questa Commissione di Garanzia con delibera n. 01/92 del 19.7.01.

Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore trasporto aereo - Alitalia)

Delibera n. 06/193 del 29.03.2006

LA COMMISSIONE

RILEVATO che, in sede di procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Trasporti, Ugl-Ta, Up per la proclamazione di uno sciopero di tutto il personale dipendente delle Società del Gruppo Alitalia per il 19 gennaio 2006 dalle ore 10 alle ore 18 e per la indizione di "assemblee generali permanenti" a decorrere dalle ore 18 dello stesso giorno e nei successivi 20, 21, 22, 23 e 24 gennaio 2006, la Commissione, nell'accertare, sulla base dell'acquisita documentazione, le cause di insorgenza del conflitto, ha ritenuto attendibile che lo stato di tensione esistente tra i lavoratori e la conseguente protesta che le organizzazioni sindacali hanno voluto rappresentare, fosse da attribuire, almeno prevalentemente, al timore che, in violazione di precedenti accordi, la Società Alitalia non conservasse la disponibilità di più del 50% del capitale sociale della AZ Service, con possibili riflessi sui rapporti di lavoro;

VISTO l'art. 13, lett. g) e h) della Legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;

ATTESO il particolare rilievo nazionale del conflitto;

INVITA

l'Azienda ad adottare tutte le iniziative per assicurare il rispetto degli accordi e, in caso di sopravvenuta impossibilità, le parti a ricercare possibili concordate soluzioni.

Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo I3, comma I, lett. h), della legge I46 del 1990 (settore Igiene Ambientale)

Delibera n. I2/I44 del 26.03.2012

LA COMMISSIONE

con riferimento al comunicato dell'azienda, trasmesso dalla Organizzazione sindacale Filas, con il quale si è affermato che lo sciopero del 20 marzo 2012, non avendo “riscontrato la conferma della commissione di controllo”, “è considerato illegittimo”;

con riferimento, altresì, alla nota del sindacato, il quale ha riferito che detta comunicazione ha intimidito i lavoratori, vanificando così, sostanzialmente, una legittima azione di sciopero;

CONSIDERATO

che la Commissione, nella seduta del 12 marzo 2012, aveva preso atto della proclamazione di detto sciopero, ritenendola legittima;

che l'art. I3, comma I, lett. h), della legge n. I46 del 1990, e successive modificazioni, stabilisce che la Commissione, “se rileva comportamenti della amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo I in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi”;

INVITA

ai sensi dell'art. I3, comma I, lett. h), della legge n. I46 del 1990, e successive modificazioni, la Società Pulitem S.r.l. a non reiterare il comportamento posto in essere in occasione dello sciopero del 20 marzo 2012, anche con riferimento alla valutazione in merito alla legittimità delle astensioni, che è riservata, in via esclusiva, alla scrivente Commissione.

Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore Trasporto Marittimo - Caronte & Tourist)

Delibera n. 12/534 del 3.12.2012

LA COMMISSIONE

con riguardo all'apertura del procedimento disciplinare, da parte della società Caronte & Tourist, nei confronti dei lavoratori che si sono astenuti dal lavoro nella giornata del 21 settembre 2012, a seguito della proclamazione dello sciopero della Segreteria nazionale - sede di Messina - dell'Organizzazione sindacale Fima Fast Confsal, in data 19 settembre 2012, per il giorno 21 settembre 2012, riguardante tutto il personale della società Caronte & Tourist, addetto al servizio di trasporto marittimo nello Stretto di Messina;

PREMESSO

che, con nota del 20 settembre 2012, la Caronte & Tourist S.p.A. trasmetteva alla Commissione la proclamazione di sciopero dell'Organizzazione sindacale Fima Fast Confsal, in data 19 settembre 2012, per i giorni dal 21 settembre 2012, alle ore 7.15, al 22 settembre 2012, alle ore 7.15; con la medesima nota, l'Azienda segnalava la illegittimità della proclamazione, con particolare riguardo alla violazione del termine legale di preavviso ed alla mancata garanzia dei servizi minimi;

che, nella medesima data del 20 settembre 2012, il Commissario delegato per il settore indicava, in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alla Organizzazione sindacale proclamante la mancata osservanza della regola del preavviso, di cui all'articolo 2, commi 1 e 5, nonché la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, previste dall'articolo 2, comma 2, e dall'art. 13, comma 1, lett. a), della legge citata;

che, in data 24 settembre 2012, l'azienda Caronte & Tourist S.p.A. comunicava che lo sciopero si era tenuto nella giornata del 21 settembre 2012, dalle h. 7.15 fino alle h. 17.00;

che, con delibera n. 12/403, dell'8 ottobre 2012, la Commissione apriva un procedimento di valutazione, nei confronti dell'Organizzazione sindacale proclamante, per il mancato rispetto del termine di preavviso e la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili;

che l'avv. Marianna Barbaro, in data 26 ottobre 2012, trasmetteva, per conoscenza alla Commissione, una nota di replica alle contestazioni disciplinari mosse dalla società Caronte & Tourist ai lavoratori astenutisi dal lavoro nella giornata del 21 settembre 2012, precisando che l'iniziativa aziendale era seguita all'adozione della delibera di apertura del procedimento di valutazione della Commissione, nei confronti dell'Organizzazione sindacale Fima Fast Confsal;

che, a seguito della suddetta segnalazione, la Commissione, nella seduta del 26 novembre 2012, deliberava di richiedere all'Azienda copia della lettera di contestazione, nonché dettagliate informazioni, in merito ai procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei lavoratori, prima della chiusura del procedimento di valutazione da parte della Commissione medesima;

che, con nota del 28 novembre 2012, la società Caronte & Tourist inviava copia della contestazione disciplinare notificata ai lavoratori, precisando di aver sospeso il relativo procedimento, in attesa del pronunciamento definitivo della Commissione sulla legittimità dell'astensione;

CONSIDERATO

che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, attribuisce alla competenza esclusiva della Commissione la valutazione del comportamento connesso all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, disciplina la materia delle sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati che partecipano ad uno sciopero proclamato illegittimamente o che violano le regole, attuando uno sciopero difforme dalla proclamazione legittima;

che il potere disciplinare del datore di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, opera come una potestà diretta a proteggere non l'interesse proprio, ma quello degli utenti del servizio pubblico essenziale, spiegandosi così, oltre alla doverosità dell'esercizio del potere, anche la devoluzione all'INPS dell'importo delle sanzioni pecuniarie;

che, pertanto, le suddette sanzioni disciplinari sono irrogate, dal datore di lavoro, su "prescrizione" della Commissione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. i) della legge citata;

che, ancor più, quando il comportamento illegittimo non è esclusivamente del singolo lavoratore, ma vi è una responsabilità dell'Organizzazione sindacale proclamante, soggetta alla valutazione della Commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i), è necessario attendere la valutazione della Commissione medesima, dal momento che la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa del comportamento dell'Organizzazione sindacale proclamante (v. delibere n. 00/202-3.1, 01/35, 03/48, 04/292);

che, difformemente rispetto a quanto prescritto dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, relativamente ai profili sopra evidenziati, la società Caronte & Tourist, pur non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi di un'astensione spontanea, ha proceduto alle contestazioni disciplinari, nei confronti dei lavoratori astenutisi dal lavoro nella giornata del 21 settembre 2012, dopo la notifica della delibera della Commissione, avente ad oggetto l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento dell'Organizzazione sindacale Fima Fast Confsal, proclamante lo sciopero, e senza attendere l'esito del procedimento medesimo;

che il comportamento aziendale non può neppure essere giustificato, secondo il principio di buona fede, dal momento che la società Caronte & Tourist ha proceduto alle contestazioni disciplinari, non già nell'immediatezza dell'evento, nella erronea convinzione che l'astensione dal lavoro fosse imputabile in via esclusiva ai singoli lavoratori e, quindi, non soggetta alla valutazione della Commissione, bensì solo a seguito della notifica della delibera di apertura del procedimento della Commissione medesima;

INVITA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il legale rappresentante di Caronte & Tourist S.p.A. a desistere dal comportamento tenuto in violazione delle disposizioni previste dalla citata legge, con riferimento ai profili sopra evidenziati, fino alla definizione, con valutazione negativa, del procedimento aperto dalla Commissione, e ad astenersi, in futuro, dall'avviare procedimenti disciplinari, nei confronti dei lavoratori che aderiscono o effettuano uno sciopero, in mancanza di una indicazione della Commissione, la quale si riserva di adottare i provvedimenti sanzionatori di propria competenza, in caso di inottemperanza.

Delibera interpretativa dell'articolo 13, comma 1, lettera h, della legge n. 146 del 1990: "nell'ambito del potere attribuito alla Commissione di rilevare comportamenti di aziende e amministrazioni che possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento del conflitto, l'indagine potrà essere rivolta anche nei confronti di Amministrazioni pubbliche che hanno affidato il servizio ad imprese sulle quali esercitano un controllo diretto e penetrante"

Delibera n. 15/12 del 19.01.2015

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, l'Autorità è dotata di poteri di regolazione ex ante del conflitto collettivo, nonché di poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti responsabili di azioni di protesta non conformi alla legge e agli accordi e/o alle regolamentazioni provvisorie di settore; che l'esperienza applicativa della legge e la funzione tutoria svolta dall'Autorità hanno consentito di realizzare, nel tempo, una rilevante civilizzazione del conflitto collettivo, attraverso la canalizzazione delle sue forme di espressione in modelli procedimentali predeterminati;

che le misure predisposte dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e le funzioni assegnate alla Commissione sono state per lo più delineate dal legislatore in un'epoca nella quale i settori dei servizi pubblici essenziali erano caratterizzati da assetti monopolistici e dalla produzione in proprio da parte delle amministrazioni dei servizi da svolgere in favore della collettività;

che, con l'avvio del processo di privatizzazione delle aziende di diritto pubblico, e, soprattutto, con l'intensificarsi dei sistemi di liberalizzazione delle attività economiche, si è assistito ad una progressiva riorganizzazione dei processi produttivi dei servizi e ad una crescente esternalizzazione delle attività di pubblico interesse ad altri operatori economici;

che, infatti, attualmente, salvi i casi nei quali l'amministrazione provvede direttamente all'erogazione del servizio di pubblico interesse, eventualmente avvalendosi di una impresa solo formalmente distinta e sulla quale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici (c.d. "in house providing"), la gestione dei servizi pubblici locali si realizza attraverso gli schemi contrattuali dell'appalto, ovvero della concessione del servizio, nell'ambito dei quali la scelta del contraente avviene con il rispetto delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica;

che, pertanto, spesso, l'erogazione dei servizi è assicurata dal concorso di una pluralità di soggetti, alcuni dei quali dediti, peraltro, esclusivamente, ad attività strumentali, in regime di appalto (che, ricadono, comunque, nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni), la cui sopravvivenza economica è subordinata al puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle stazioni appaltanti, ovvero, nei casi dell'*in house providing*, al tempestivo trasferimento delle risorse finanziarie necessarie;

che, nell'esercizio della propria attività istituzionale, la Commissione ha constatato (specie in alcuni settori, come quelli dell'igiene urbana e del trasporto pubblico locale) che le cause di insorgenza dei conflitti sono da ascrivere, prevalentemente, proprio alla responsabilità delle amministrazioni pubbliche, le quali, non trasferendo alle imprese erogatrici del servizio le risorse finanziarie concordate (in caso di appalto o concessione), ovvero dovute (in caso di affidamento diretto), ne determinano, non di rado, l'insolvenza e, quindi, l'incapacità di soddisfare finanche le obbligazioni retributive del personale;

che, al fine di agevolare la segnalazione di sospette condotte di *mala gestio* del denaro pubblico, la Commissione ha stipulato, in data 29 maggio 2012, un protocollo di collaborazione interistituzionale con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC);

RILEVATO

che, in funzione di un'efficace azione preventiva del conflitto collettivo, la Commissione è dotata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, del potere di invitare le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi a desistere dai comportamenti in evidente violazione della legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi e, comunque, da "comportamenti illegittimi che possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso", e di richiamarle all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

che il legislatore, con la novella del 2000, ha limitato l'ambito soggettivo di applicazione della norma citata e, conseguentemente, il potere di indagine della Commissione, alle sole imprese e amministrazioni erogatrici del servizio, in coerenza con l'assetto organizzativo dei servizi pubblici essenziali prevalente in quel dato momento storico, caratterizzato, come evidenziato in premessa, dalla presenza pressoché esclusiva dei soggetti pubblici;

che la successiva trasformazione del contesto economico e sociale nel quale la norma è destinata ad operare e, in particolare, la nuova morfologia assunta dal conflitto collettivo rendono necessaria una modifica legislativa della disposizione da qua (al fine di recuperarne l'effettività, in funzione delle finalità preventive per le quali è stata posta), nel senso di consentire alla Commissione l'acquisizione di informazioni anche presso le stazioni appaltanti, ovvero presso gli enti concedenti del servizio, allo scopo di accertare la loro eventuale responsabilità nella causazione della vertenza e, conseguentemente, di rivolgere ad essi la delibera di invito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h);

RITENUTO

tuttavia, che, nelle more dell'intervento legislativo auspicato, la norma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, possa comunque essere interpretata, estensivamente (senza violare i confini letterali), nel senso di consentirne l'applicazione anche nei confronti dei soggetti terzi rispetto alle parti del rapporto di lavoro, laddove non sia possibile ravvisare alcuna diversità di carattere sostanziale tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario del servizio e, pertanto, quando quest'ultimo costituisca una sorta di derivazione organica del primo. Tutto ciò premesso e considerato:

RITIENE

che l'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, vada inteso nel senso che la Commissione, previo accertamento delle relative responsabilità in ordine all'insorgenza o aggravamento del conflitto, può rivolgere la delibera di invito anche alle amministrazioni pubbliche che hanno affidato l'erogazione del servizio ad imprese solo formalmente distinte da esse e sulle quali esercitano un controllo diretto e penetrante;

che, nel caso in cui, in sede di attività istruttoria estesa alle amministrazioni pubbliche nei limiti precisati, emergano fatti o comportamenti astrattamente rilevanti dal punto di vista penale o erariale, si provvederà alla trasmissione di idonea informativa agli organi giurisdizionali competenti per materia e territorio, ai fini degli opportuni accertamenti.

Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore Circolazione e Sicurezza Stradale – Aci Global)

Delibera n. 15/285 del 12.10.2015

PREMESSO

che, con nota del 26 giugno 2015, il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali trasmetteva alla Commissione il verbale della procedura di conciliazione richiesta dalla Segreteria generale dell'Organizzazione sindacale Fist nei confronti della Soc. Aci Global S.p.A.;

che, dalla lettura del verbale, risultava che il tentativo di conciliazione esperito non era andato a buon fine, in quanto la parte datoriale, nonostante fosse stata ritualmente convocata, non compariva alla riunione presso la sede del Ministero, preannunciando la sua assenza con comunicazione trasmessa all'Ufficio incaricato di dirimere il conflitto collettivo il giorno stesso della convocazione;

che, con nota del 15 luglio 2015, la Commissione rappresentava all'Azienda che la partecipazione alle procedure di conciliazione costituisce un obbligo, indipendentemente dal grado di rappresentatività dell'Organizzazione sindacale che ha attivato lo stato di agitazione ed a prescindere dalla legittimazione del soggetto collettivo stesso alla partecipazione alle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di riferimento. Con la nota medesima, l'Autorità preavvisava, inoltre, l'Aci Global S.p.A. che l'eventuale reiterazione di tale comportamento, in assenza di giustificati motivi, avrebbe potuto determinare l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento;

che, con nota del 17 luglio 2015 (atto pervenuto in pari data), la Fist richiedeva l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento dell'Azienda, ex articolo 4, comma 4-*quater*, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, in quanto riteneva che, anche nella fattispecie esaminata, il comportamento dell'Azienda non fosse stato giustificato da alcun valido motivo;

che, con nota del 24 luglio 2015, il Commissario delegato per il settore richiedeva all'Aci Global S.p.A. chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali non era comparsa al tentativo di conciliazione esperito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

che, con nota di risposta del 27 luglio 2015 (atto pervenuto in data 29 luglio 2015), l'Aci Global S.p.A. rappresentava alla Commissione che la vertenza oggetto di contenzioso sindacale era già stata affrontata, in sede ministeriale, nel corso di ben tre incontri (29 ottobre 2014, 17 novembre 2014 e 8 gennaio 2015), conclusisi con esito negativo e che, ciò nonostante, il confronto sugli stessi argomenti era proseguito in sede aziendale con le Segreterie Nazionali e le Rsa di tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative. Con la Fist, in particolare - a detta dell'Aci Global S.p.A. - ulteriori riunioni erano avvenute nei giorni 10 aprile 2015, 8 giugno 2015 e 10 luglio 2015. Alla luce di tali precisazioni, la Società riteneva che non fosse possibile disconoscere la costante ispirazione della propria condotta ad un principio di corrette relazioni sindacali, mentre, per converso, insinuava il dubbio che l'agire sindacale fosse puramente strumentale e diretto, in particolare, a spostare il livello di interlocuzione sui tavoli istituzionali;

che, con nota del 9 settembre 2015, il Commissario delegato per il settore richiedeva alla parte datoriale conferma documentale delle riunioni avvenute con le Organizzazioni sindacali, compresa la Fist, sulla materia del contendere e che tale richiesta rimaneva priva di riscontro;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione, da esperirsi prima della proclamazione di uno sciopero, sono "obbligatorie per entrambe le parti";

che, per costante orientamento della Commissione (*ex multis*, delibera 12/417 del 22 ottobre 2012), l'obbligo di partecipazione alle procedure da parte dell'Azienda sussiste a prescindere dal grado di rappresentatività dell'Organizzazione sindacale che ha attivato lo stato di agitazione ed indipendentemente dalla legittimazione del soggetto collettivo stesso alla partecipazione alle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di riferimento;

che l'interpretazione restrittiva dell'obbligo di esperimento delle procedure si fonda sulla specifica esigenza di raffreddare il conflitto collettivo e mira a prevenire la proclamazione di un'azione di sciopero i cui effetti, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, si riverberano, inevitabilmente, comprimendoli, sui diritti costituzionalmente tutelati degli utenti;

che, viceversa, la mancata collaborazione delle parti all'espletamento delle procedure di raffreddamento è suscettibile di determinare un risultato contrario a quello perseguito dal Legislatore, vale a dire l'aggravamento del conflitto collettivo, e tale condotta potrebbe assurgere essa stessa a motivo principale o, addirittura, esclusivo, di proclamazione di un'astensione collettiva;

che deroghe all'obbligo di partecipare alle procedure sono state riconosciute dalla Commissione in poche e circostanziate fattispecie, quali, ad esempio, le ipotesi in cui la procedura appaia richiesta non in funzione della proclamazione di uno sciopero (per vero non avvenuta neppure nella fattispecie esaminata), ma al fine di ottenere un incontro con l'Azienda, ovvero per lucrare l'effetto di sospensione delle iniziative unilaterali;

CONSIDERATO

che, dalle risultanze istruttorie acquisite, risulta che l'Azienda abbia più volte, sia in sede ministeriale quanto in sede aziendale, avviato il confronto con la Fist Confail sulle materie in relazione alle quali è insorto il conflitto collettivo;

che l'avvenuto confronto tra le parti sulle materie oggetto di controversia risulta riconosciuto dallo stesso soggetto collettivo, nella misura in cui, nell'ambito del verbale di conciliazione esperito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i delegati sindacali dichiaravano che "la presente fase è successiva a quella già esperita in data 08.01.2015 con esito negativo e nuovamente richiesta per il grave persistente comportamento scorretto e illegittimo della società Aci Global S.p.A.";

che, comunque, le parti devono compiere ogni sforzo possibile al fine di ristabilire un clima di corrette relazioni sindacali, anche in funzione di un'efficace prevenzione del ricorso alla soluzione dello sciopero;

INVITA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Aci Global S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a desistere dal comportamento descritto in premessa, adottando ogni più opportuna iniziativa volta a ristabilire le condizioni favorevoli all'instaurazione di proficue relazioni industriali.

Delibera di invito a desistere da condotte in violazione della legge o della disciplina di settore, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990 (settore Vigili del Fuoco - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata)

Delibera n. 15/361 del 14.12.2015

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con nota prot. 4083 (atto pervenuto in data 24 luglio 2015), la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata esprimeva la propria contrarietà all'espletamento delle procedure di raffreddamento richieste dalla Segreteria Regionale della Basilicata dell'Organizzazione sindacale FNS Cisl, eccependo, a sostegno della propria posizione, una palese infondatezza delle motivazioni poste alla base dello stato di agitazione attivato dall'Organizzazione sindacale, nonché un inutile dispendio di risorse umane ed economiche pubbliche, in caso di esperimento di una procedura palesemente infondata in fatto e diritto, con possibile integrazione di una fattispecie di illecito erariale;

che detta nota veniva trasmessa, per conoscenza, anche al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, incaricato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di presiedere la commissione paritetica di conciliazione costituita per svolgere il tentativo di conciliazione della vertenza;

che, con la nota citata, la Direzione Regionale della Basilicata richiedeva al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, una pronuncia di revoca della procedura di raffreddamento, previo riconoscimento dell'oggettiva manifesta infondatezza dello stato di agitazione;

che, con nota del 24 luglio 2015 (atto pervenuto in pari data), il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentava alle Direzioni Regionali della Basilicata e della Campania che le vertenze sindacali non erano suscettibili di valutazione di merito da parte dell'Amministrazione nella fase della proclamazione dello stato di agitazione e che l'esperimento delle procedure di raffreddamento costituiva un obbligo posto dalla legge a carico di entrambe le parti, la cui inosservanza avrebbe potuto dar luogo ad un procedimento di valutazione della Commissione di Garanzia;

che, con nota del 28 luglio 2015, l'Autorità di Garanzia precisava alle parti che, nel quadro dell'attuale contesto legislativo dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed alla luce della regole attuative contenute nella disciplina di settore, è fatto obbligo, per l'amministrazione, in caso di attivazione di uno stato di agitazione, di procedere alla designazione del Presidente della Commissione paritetica locale e, per il Presidente designato, di convocare l'Organizzazione istante, ai fini del raffreddamento del conflitto collettivo, a prescindere dalla rappresentatività del soggetto richiedente e dalla fondatezza delle motivazioni poste alla base della vertenza;

che, con nota prot. 4488 del 31 luglio 2015 (atto pervenuto in pari data), la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata esprimeva il proprio dissenso in ordine alla sussistenza dell'obbligo di esperire le procedure di raffreddamento, in caso di ritenuta infondatezza delle motivazioni sottese alla vertenza sindacale, e trasmetteva gli atti all'Avvocatura Distrettuale di Potenza, per l'acquisizione del relativo parere, ed alla Procura Generale della Corte dei Conti della Basilicata, per l'ipotetica configurabilità di un illecito erariale;

che, con nota del 4 agosto 2015, l'Autorità di Garanzia confermava la propria precedente comunicazione, precisando, altresì, che l'obbligatorietà dell'esperimento delle procedure di

raffreddamento e conciliazione discende dall'esigenza di prevenire, ove possibile, il ricorso ad azioni collettive di sciopero che determinano, inevitabilmente, conseguenze pregiudizievoli a carico dell'utenza. Peraltro, precisava la Commissione, che, quand'anche la materia del contendere sia ritenuta, da una delle parti, non sorretta da valide e reali motivazioni, il confronto tra le stesse ha il compito di tentare la distensione del conflitto collettivo, ovvero di prevenire l'aggravamento del medesimo. Con la medesima nota, infine, la Commissione rappresentava alla Direzione Regionale della Basilicata che, comunque, sulla base degli atti pervenuti alla Commissione, non si ravvisavano evidenti ed oggettivi elementi da cui poter desumere condotte pretestuose, o "*ioci causa*", del soggetto proclamante;

che, in data 25 novembre 2015, veniva audito, presso la sede della Commissione, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, il quale dichiarava che il conflitto collettivo era scaturito dall'erroneo convincimento delle Organizzazioni sindacali che il trasferimento di alcuni Vigili del Fuoco da una sede ad altra attigua, distante appena 50 metri, costituisse una procedura di mobilità del personale. Ad avviso del Direttore, invece, tale provvedimento aveva natura meramente organizzativa e, peraltro, era stato assunto nell'intento di costituire un Centro di costo regionale per l'approvvigionamento di beni e servizi, in adempimento ad una disposizione del Ministro dell'Interno di cui al decreto n. 1261 del 21 novembre 2014, concernente la riduzione dei Centri di Spesa;

CONSIDERATO

che l'articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione, da esperirsi prima della proclamazione di uno sciopero, sono "obbligatorie per entrambe le parti";

che, per costante orientamento della Commissione (*ex multis*, delibera 12/417 del 22 ottobre 2012), l'obbligo di partecipazione alle procedure da parte dell'Azienda sussiste a prescindere dal grado di rappresentatività dell'Organizzazione sindacale che ha attivato lo stato di agitazione ed indipendentemente dalla legittimazione del soggetto collettivo stesso alla partecipazione alle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di riferimento;

che l'interpretazione restrittiva dell'obbligo di esperimento delle procedure si fonda sulla specifica esigenza di raffreddare il conflitto collettivo e mira a prevenire la proclamazione di un'azione di sciopero i cui effetti, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, si riverberano, inevitabilmente, comprimendoli, sui diritti costituzionalmente tutelati degli utenti;

che, viceversa, la mancata collaborazione delle parti all'espletamento delle procedure di raffreddamento è suscettibile di determinare un risultato contrario a quello perseguito dal Legislatore, vale a dire l'aggravamento del conflitto collettivo, e tale condotta potrebbe assurgere, essa stessa, a motivo principale o, addirittura, esclusivo, di proclamazione di un'astensione collettiva, integrando, pertanto, i presupposti delineati dalla norma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni;

che deroghe all'obbligo di partecipare alle procedure sono state riconosciute dalla Commissione in poche e circostanziate fattispecie, quali, ad esempio, le ipotesi in cui la procedura appaia richiesta non in funzione della proclamazione di uno sciopero (per vero non avvenuta neppure nella fattispecie esaminata), ma al fine di ottenere un incontro con l'Azienda, ovvero per lucrare l'effetto di sospensione delle iniziative unilaterali;

che, come esposto in premessa, nella fattispecie posta all'attenzione della Commissione, sulla scorta degli atti ad essa pervenuti, non sono emersi evidenti ed oggettivi elementi da cui poter desumere condotte pretestuose, o "*ioci causa*", del soggetto proclamante;

che, comunque, è opportuno che le parti compiano ogni sforzo possibile al fine di ristabilire un clima di corrette relazioni sindacali, anche in funzione di un'efficace prevenzione del ricorso alla soluzione dello sciopero;

INVITA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata, in persona del suo Direttore pro tempore, a desistere dal comportamento descritto in premessa, adottando ogni più opportuna iniziativa volta a ristabilire le condizioni favorevoli all'instaurazione di proficue relazioni industriali.

Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore Trasporto Aereo)

Delibera n. 02/21 del 7.02.2002

LA COMMISSIONE

in merito allo sciopero proclamato per il giorno 15.2.2002, che coinvolge anche per l'intero settore dei trasporti, ha adottato la seguente delibera:

PREMESSO

che con nota del 22.1.2002 le organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Cib/Unicobas, Lab, Ucs, Cnl, Slai/Cobas, Sin-Cobas, Usi-Ait, hanno proclamato lo sciopero di 4 ore "di tutte le categorie pubbliche e private" per il giorno 15 febbraio 2002;

che al suddetto sciopero hanno aderito, con nota del 27.1.2001 e con specifico riferimento al settore del trasporto locale, le organizzazioni sindacali Slai-Cobas, Rdb-Cub, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Cnlt;

che allo stesso sciopero hanno aderito, con riferimento al settore del trasporto ferroviario e marittimo, le organizzazioni sindacali Ucs con nota del 28 gennaio 2002 (e con indicazione di orario dello sciopero dalle 9.01 alle 13.00), Fltu-Cub con nota del 30 gennaio 2002 (e con indicazione di orario dello sciopero dalle 11.00 alle 15.00) e Sin-Cobas con nota del 5 febbraio 2002 (e con indicazione di orario identica a quella dello sciopero Ucs);

che allo stesso sciopero hanno infine aderito, con riferimento al settore del trasporto aereo, le organizzazioni sindacali Slai-Cobas con nota del 3 febbraio 2002 (sciopero del personale aeroportuale società SEA Linate e Malpensa dalle 12.00 alle 16.00), Sulta-Cub con nota del 4 febbraio 2002 (sciopero del personale dell'intero comparto aereo dalle 10.00 alle 14.00), Cub Trasporti con nota del 4 febbraio 2002 (sciopero del personale del comparto aereo di terra dalle 10.00 alle 14.00) e Slai-Cobas con nota del 4 febbraio 2002 (sciopero del personale della società TEAM Service di Milano Linate dalle 06.00 del 15.2.2002 alle 06.00 del 16.2.2002);

CONSIDERATO

che le predette proclamazioni sono idonee a determinare, nella giornata del 15 febbraio 2002, una serie di concomitanti interruzioni di servizi pubblici alternativi, nell'intero comparto del trasporto pubblico e nel medesimo bacino d'utenza nazionale, tali da comportare grave pregiudizio al diritto dei cittadini alla mobilità;

che tale situazione di concomitanza deve essere rilevata ai sensi dell'art. 13, lett. e) della legge n. 146/1990, nel testo modificato dalla legge n. 83/2000, così come stabilito dalla Commissione con riferimento allo sciopero proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ultrasporti nell'intero settore dei trasporti per il giorno 30 gennaio 2002 (delibera n. 02/1 del 10.1.2002);

che – ai fini dell'applicazione del citato art. 13, lett. e), con particolare riguardo all'invito a differire scioperi concomitanti - deve tenersi conto, nel caso, della peculiare rilevanza, e dei pesanti effetti sulla mobilità nazionale, della concomitanza fra gli scioperi nel settore ferroviario e marittimo e gli scioperi nel settore del trasporto aereo, nonché del fatto che questi ultimi (indipendentemente da ogni altra valutazione circa la loro legittimità) sono stati proclamati in epoca successiva;

che, con riferimento agli scioperi proclamati nel settore ferroviario, deve rilevarsi l'inosservanza, da parte dell'organizzazione sindacale Fltu-Cub (in quanto proclamanti in epoca successiva rispetto alla UCS), della regola stabilita dall'art. 3 dell'accordo nazionale del 23 novembre 1999, valutato idoneo dalla Commissione, per la quale non sono ammesse "articolazioni di orario diverse nell'ambito dei settori della circolazione dei treni";

INVITA

le organizzazioni sindacali Sulta-Cub, Cub-Trasporti e Slai-Cobas a differire ad altra data gli scioperi proclamati nel settore del trasporto aereo per il giorno 15 febbraio 2002;

INVITA

altresì l'organizzazione sindacale Fltu-Cub a modificare l'orario dello sciopero, proclamato nel settore del trasporto ferroviario e marittimo per il giorno 15 febbraio 2002, unificandolo all'orario dalle 09.01 alle 13.00 già fissato da altre organizzazioni sindacali precedentemente proclamanti.

Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore Servizio Sanitario Nazionale)

Delibera n. 03/154 del 19.11.2003

Sciopero proclamato in data 12 novembre dalla Federazione medici per il settore dell'emergenza sanitaria territoriale dalle ore 8 del 27 alle ore 8 del 28 novembre 2003 - Sciopero nazionale proclamato il 13 novembre dalla Ugl Sanità per il 28 novembre 2003.

Con riferimento ai punti sopra indicati, relativi agli scioperi proclamati nel settore sanitario per i giorni 27 e 28 novembre 2003, la Commissione adotta, all'unanimità, la seguente delibera:

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, rispettivamente in data 30 ottobre, 4 novembre e 3 novembre 2003, la Fimmg, lo Snami e la Fimp hanno proclamato lo sciopero nazionale dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati con il S.S.N. per i giorni 27 e 28 novembre 2003 (a cui si sono aggiunte le proclamazioni di sciopero per le stesse giornate da parte delle organizzazioni sindacali Federazione Medici aderente alla UIL-FPL, FNAM C.I.P.E. e C.I.P.E.);

che, successivamente, con nota del 10 novembre 2003, la Federazione Sindacati Indipendenti (F.S.I.) ha proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore del personale del Comparto sanità per la giornata del 28 novembre 2003;

che, in data 13 novembre 2003, la UGL Sanità ha proclamato uno sciopero nazionale dell'intera giornata o turno di lavoro del personale del Comparto sanità per il 28 novembre 2003;

che, in data 17 novembre 2003, le Segreterie nazionali Cgil –Fp, Cisl – Fps, Uil-Fpl hanno proclamato uno sciopero nazionale dell'intera giornata del personale del Comparto sanità per il 28 novembre 2003;

che, in data 13 novembre 2003, le Segreterie regionali della Campania Cgil –Fp, Cisl – Fps, Uil-Fpl hanno ritenuto di aderire allo sciopero nazionale in precedenza proclamato per l'intera giornata del 28 novembre 2003;

CONSIDERATO

che gli scioperi proclamati per il 28 novembre nel comparto sanità sono concomitanti con gli scioperi precedentemente indetti dalle organizzazioni sindacali Fimmg, Snami E Fimp;

che tutti gli scioperi indicati in premessa interessano il medesimo bacino di utenza;

che i servizi oggetto dello sciopero proclamato dai sindacati del Comparto sanità e quelli oggetto degli scioperi proclamati da Fimmg, Smami e Fimp costituiscono servizi pubblici alternativi, in quanto rispettivamente incidenti sul servizio sanitario ambulatoriale-ospedaliero e sul servizio di medicina di base domiciliare integrata;

INVITA

ai sensi dell'art. 13, lett. e) della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, le Segreterie e Federazioni nazionali delle organizzazioni sindacali Federazione Sindacati Indipendenti (F.S.I.), Ugl

Sanità, Cgil –Fp, Cisl – Fps, Uil-Fpl e le Segreterie regionali della Campania Cgil –Fp, Cisl – Fps, Uil-Fpl, a differire lo sciopero proclamato per il 28 novembre 2003 ad altra data.

SEGNALA

che tale invito non avrà efficacia qualora gli scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali Fimmg, Snam e Fimp dovessero essere revocati.

Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma I, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore Servizio Sanitario Nazionale)

Delibera n. 05/331 del 22.06.2005

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, in data 16.6.2005, la RdB CUB Pubblico Impiego ha proclamato lo sciopero regionale dei dipendenti di tutte le categorie del settore pubblico della regione Lombardia;

che, successivamente, con nota del 20 giugno 2005, la CUB Sanità ha proclamato lo sciopero regionale di 8 ore dei lavoratori della Lombardia del settore sanitario privato per la giornata del 1° luglio 2005;

CONSIDERATO

che lo sciopero proclamato per il 1° luglio 2005 nel settore sanitario privato è concomitante con lo sciopero precedentemente indetto dalla RdB CUB Pubblico Impiego per “tutti i settori del pubblico impiego”;

che gli scioperi indicati in premessa interessano il medesimo bacino di utenza, in quanto la generica proclamazione dello sciopero, da parte della RdB CUB P.I. per i dipendenti di “tutte le categorie pubbliche”, è tale da far presumere la sua riferibilità anche al comparto ed alle aree del Servizio sanitario Nazionale;

che i servizi oggetto dello sciopero proclamato dal sindacato CUB Sanità e quelli oggetto dello sciopero proclamato da RdB CUB Pubblico Impiego costituiscono servizi pubblici alternativi, in quanto il primo incide sul servizio sanitario pubblico ed il secondo sul servizio sanitario-assistenziale privato;

INVITA

ai sensi dell'art. 13, lett. e) della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, l'Organizzazione sindacale CUB Sanità a differire lo sciopero proclamato per il 1° luglio 2005 ad altra data

SEGNALA

che tale invito non avrà valore qualora lo sciopero regionale per i dipendenti pubblici proclamato dalla organizzazione sindacale RdB CUB Pubblico impiego dovesse essere revocato.

Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma I, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore trasporto pubblico locale)

Delibera n. 07/741 del 13.12.2007

**LA COMMISSIONE
RILEVATO**

che per venerdì 14 dicembre 2007 sono stati tempestivamente proclamati una serie di scioperi interessanti il Trasporto Pubblico Locale, anche di rilevante ambito territoriale;

che, a seguito di quanto accaduto nel settore dell'autotrasporto è prevedibile che il ritorno alla normalità per quanto riguarda la circolazione degli automezzi e il rifornimento del carburante non possa verificarsi integralmente nella giornata odierna;

DELIBERA

di invitare le organizzazioni sindacali che hanno proclamato gli scioperi nel settore del Trasporto Pubblico Locale per il giorno 14 dicembre 2007 a valutare l'opportunità di revocare o differire le astensioni collettive e a darne tempestiva comunicazione anche alle aziende.

Delibera di invito a differire per concomitanza di scioperi, ai sensi dell'articolo 13, comma I, lett. e), della legge 146 del 1990 (settore trasporto pubblico locale)

Delibera n. 09/155 del 5.03.2009

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera di invito a far coincidere la collocazione oraria dello sciopero con quello precedentemente indetto.

PREMESSO

che con nota del 14 febbraio 2009 è stato proclamato dal Coordinamento Provinciale SLAI-COBAS Trasporti di Napoli uno sciopero della durata di 4 ore per il giorno 13 marzo 2009, riguardante il personale dipendente dalla azienda EAV BUS s.r.l. di Napoli, con la seguente collocazione oraria: 8.30-12.30;

che con note del 19 febbraio 2009 è stato proclamato dalla Segreteria territoriale UGL di Napoli uno sciopero della durata di 4 ore per il giorno 13 marzo 2009, riguardante il personale dipendente dalla azienda EAV BUS S.r.l. di Napoli, con la seguente collocazione oraria: 9.30-13.30;

RILEVATA

la necessità di evitare che dalla concentrazione nella stessa giornata di una pluralità di scioperi del servizio di trasporto pubblico incidente sul medesimo bacino di utenza, rappresentato dalla azienda EAV BUS s.r.l. di Napoli, possano derivare effetti ultrattivi per l'utenza;

INVITA

la Segreteria territoriale UGL di Napoli, che ha proclamato lo sciopero di cui in premessa, a far coincidere la collocazione oraria di tale sciopero con quella dello sciopero precedentemente indetto, e precisamente dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

2. GLI INTERVENTI PREVENTIVI

La sanzionabilità di una violazione delle regole prescinde dall'invio di un'indicazione immediata ex articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990

Delibera n. 02/66 del 18.04.2002

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con deliberazione 01/139 del 22 novembre 2001 - poss. 10440-10673 - la Commissione ha valutato negativamente il comportamento del Coordinamento Provinciale delle RdB-CUB - Federazione Trasporti - di Torino, con riferimento agli scioperi del personale dipendente della SADEM S.p.A. di Torino, proclamati per i giorni 29 aprile 2001 e 20 maggio 2001, rilevando la violazione dell'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili, di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 146/90, come modificata dalla l. n. 83/2000, nelle fasce orarie previste dall'accordo aziendale stipulato tra SADEM S.p.A. e R.S.A. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil il 14 giugno 1993, accordo valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 16 settembre 1993;

che, con documento del 23 gennaio 2002, il Coordinamento Provinciale delle RdB-CUB di Torino ha richiesto il riesame della delibera sopra menzionata, chiedendone la revoca e deducendo di avere interpretato il silenzio della Commissione "protrattosi fino a dopo lo svolgimento effettivo degli scioperi successivamente sanzionati, come una dimostrazione di correttezza totale nelle procedure seguite";

che, con nota del 7 febbraio 2002, prot. n. 1724, la Commissione ha comunicato alle parti l'ammissibilità della domanda di riesame, ai sensi della delibera di orientamento n. 01/36 del 10.05.2001, invitandole ad inviare eventuali altre osservazioni entro il termine di 15 giorni;

che né l'Azienda né l'Organizzazione Sindacale hanno dato riscontro;

CONSIDERATO

che l'elemento addotto a sostegno della richiesta di riesame - basato sulla omissione di indicazione preventiva da parte della Commissione (ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. d) l. n. 146/1990) delle violazioni poi rilevate - non è pertinente, perché l'omissione dell'intervento preventivo non garantisce la legittimità dello sciopero e non esclude l'apertura di un procedimento di valutazione a fini sanzionatori, come già affermato dalla Commissione (vedi relazione allegata al verbale n. 423 del 31 maggio 2001);

che, infatti, la distinzione e la reciproca ininterferenza, in via generale, fra l'indicazione preventiva di eventuali violazioni ex art. 13 lettera d) e la valutazione di comportamenti ex art. 13, lettera i) della legge risulta logicamente coerente alla diversa funzione dei due interventi ed emerge anche dai dati testuali (a cominciare dalla più ristretta sfera delle "violazioni" rilevanti ai fini dell'intervento preventivo, rispetto alla sfera indeterminata delle "inadempienze o violazioni" rilevanti a fini sanzionatori);

CONFERMA

la delibera n. 01/139 del 22 novembre 2001.

L'articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, attribuisce alla Commissione il potere di indicare immediatamente le violazioni che vengono rilevate, ma non stabilisce che il mancato esercizio di tale potere preventivo impedisca la successiva valutazione negativa, all'esito del procedimento di valutazione che rimane pur sempre necessario anche nel caso in cui ci sia stata l'indicazione immediata delle violazioni

Delibera n. 03/39 del 6.03.2003

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 22.1.2002 la segreteria provinciale di Mantova di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt comunicavano le modalità di attuazione dello sciopero nazionale del 29.1.2002 di 4 ore, indicando la collocazione oraria dello sciopero per il personale vigente nelle ore 9,00 – 12,00;

che con nota del 24.1.2003 (prot. n. 744/VC7) la Commissione comunicava alle parti l'apertura del procedimento, invitandole a fornire le informazioni e le osservazioni che ritenessero opportune con riferimento alla mancata osservanza del preavviso minimo di dieci giorni e chiedendo all'Azienda di comunicare l'ammontare dei permessi sindacali retribuiti e dei contributi versati dalle Organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento;

che con nota del 18.2.2003 i sindacati proclamanti eccepivano: a) che la violazione del preavviso non avrebbe in concreto impedito all'azienda di effettuare l'avviso all'utenza; b) che l'astensione sarebbe legittima, ancorché proclamata solo sette giorni prima, poiché in assenza dell'indicazione di cui all'art. 13, lett. d), l. n. 146/1990 e successive modificazioni, lo sciopero non potrebbe più essere valutato negativamente;

CONSIDERATO

che è pacifico che le modalità ed i tempi dell'astensione sono stati comunicati all'azienda solo il 22.1.2002, cioè solo sette giorni prima dell'astensione;

che, secondo l'orientamento della Commissione ribadito anche recentemente, il termine di preavviso minimo di dieci giorni per lo sciopero decorre non da un generico preannuncio dell'astensione, ma dalla comunicazione delle modalità, della durata e della collocazione oraria dello sciopero (delib. N. 03/5 del 16.1.2003; delib. n. 00/185 del 22.6.2000; delib. n.00/146 del 9.3.2000);

che le osservazioni dei sindacati non possono essere accolte in quanto, anzitutto, la *ratio* del preavviso minimo non è solo quella di consentire l'avviso all'utenza, ma, tra l'altro, anche quella di consentire all'azienda di predisporre le misure necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili; che, inoltre, il termine di preavviso di dieci giorni è un obbligo inderogabile assoluto per i soggetti proclamanti, a prescindere dalla concreta possibilità di effettuare l'avviso all'utenza e di predisporre le misure necessarie all'assicurazione delle prestazioni indispensabili;

che l'art. 13, lett. d), l. n. 146/1990 e successive modificazioni, attribuisce alla Commissione il potere di indicare immediatamente le violazioni che vengono rilevate, ma non stabilisce che il mancato esercizio di tale potere preventivo impedisca la successiva valutazione negativa, all'esito del procedimento di valutazione che rimane pur sempre necessario anche nel caso in cui ci sia stata l'indicazione immediata delle violazioni (delib. n. 01/148 del 29.11.2001);

che, infatti, qualora si ritenesse che in caso di mancata indicazione preventiva ex art. 13, lett. d), la Commissione non possa valutare negativamente il comportamento delle parti, si giungerebbe all'assurda conseguenza di non poter valutare negativamente gli scioperi immediati, cioè quelli senza preavviso, poiché è evidente che in tali casi la Commissione non può esercitare il menzionato potere preventivo ex art. 13, lett. d), d'indicazione immediata;

che, pertanto, risulta violato l'obbligo del preavviso minimo di dieci giorni;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle Segreterie provinciali di Mantova di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt con riguardo allo sciopero del 29.1.2002, rilevando la violazione dell'obbligo del preavviso minimo dell'astensione ex art. 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

La Commissione provvede all'invio di un'indicazione immediata ex articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, non appena avuto conoscenza della proclamazione di un'astensione dal lavoro

Delibera n. 03/45 del 12.03.2003

LA COMMISSIONE

VISTO l'art. 13, comma 1, lett. d), legge 146/1990 e ss. mod., ai sensi del quale la Commissione "indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva";

RITENUTO di dover dare puntuale applicazione a tale prescrizione provvedendo alla comunicazione delle indicazioni ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. immediatamente e, pertanto, non appena avuto conoscenza della proclamazione di un'astensione dal lavoro;

RITENUTO che l'art. 13, comma 1, lett. d) nel prevedere l'immediatezza dell'intervento della Commissione esprime la *ratio* di dar corso ad un procedimento rapido e tempestivo in tutte le sue fasi e ciò anche ai fini della valutazione della legittimità della revoca ai sensi dell'art. 2, comma 6;

RITENUTO che, in caso di notevole intervallo di tempo tra la proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero, è opportuno evitare possibili effetti distorsivi della rarefazione e, al tempo stesso, acquisire tempestivamente la notizia in ordine alla conformazione o meno da parte delle OO.SS. interessate dell'indicazione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. Modd.;

DELIBERA

i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;

la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione.

La legge n. 146 del 1990 non annovera tra i poteri della Commissione di Garanzia quello di fornire “indicazioni” preventive ai datori di lavoro sulla legittimità delle proclamazioni di sciopero, ma unicamente quello - previsto dall’articolo 13 lett. d) - di indicare eventuali violazioni delle prescrizioni previste dalla legge ovvero da accordi o regolamentazioni

Verbale n. 567 del 4.II.2004

La Commissione, in relazione alla richiesta di indicazioni sulla legittimità o meno della proclamazione di sciopero in oggetto sollecitata dalla ditta Vesta, delibera di inviare una nota all’Azienda per rilevare che:

1) la L. 146/90 non annovera tra i poteri della Commissione di Garanzia quello di fornire “indicazioni” preventive ai datori di lavoro sulla legittimità delle proclamazioni di sciopero, ma unicamente quello - previsto dall’art. 13 lett. d) - di indicare eventuali violazioni delle prescrizioni previste dalla legge ovvero da accordi o regolamentazioni. La mancanza di una simile indicazione immediata comporta che la Commissione ritiene regolare – allo stato delle proprie conoscenze – l’astensione dal lavoro proclamata. Resta salvo il diritto dell’Azienda di richiedere l’apertura di un procedimento *ex art. 4-quater* L. 146/’90 e ss. mod.;

2) l’art. 13 lett. b) L. 146/’90 prevede che la Commissione di Garanzia possa esprimere “pareri” (*rectius* “*giudizi*”) unicamente sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o dei codici di autoregolamentazione, e non già sulla liceità di specifiche iniziative. Il parere-giudizio, peraltro, può essere reso solo “su richiesta congiunta delle parti”, ferma restando la potestà di autonomo intervento della Commissione.

Nota sulla prerogativa della Commissione di effettuare indicazioni immediate ai sensi dell' articolo 13, comma I, lettera d), della legge n. 146 del 1990

Verbale n. 864 del 31.05.2010

L'indicazione immediata, ai sensi dell'art. 13, comma I, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., relativa ad eventuali irregolarità nella proclamazione degli scioperi, è una prerogativa che il legislatore ha assegnato, esclusivamente, alla Commissione di garanzia, la quale la esercita in modo imparziale, valutando, anche, quali violazioni possano essere, nel caso concreto, ritenute assorbenti rispetto ad altre. Fermo restando che, come enunciato in tutte le indicazioni immediate inoltrate ai sensi dell'art. 13, comma I, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Appare, pertanto, insolito che un'Organizzazione sindacale, nel caso di un'indicazione immediata che non la riguardi direttamente, in quanto inoltrata per uno sciopero proclamato da altri soggetti collettivi, possa chiedere, formalmente, alla Commissione (come "urgente cenno di riscontro"), il motivo per il quale non sia stata contestata un'ulteriore, specifica violazione, oltre a quella indicata nel provvedimento.

Resta, invece, fermo il dovere delle Organizzazioni sindacali, che proclamano lo sciopero, di attenersi, scrupolosamente, alla legge e alla disciplina di settore che, come è noto, è rappresentata dalla Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo del 19 luglio 2001, del. 01/92, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185, nonché dalle delibere di orientamento della Commissione, non esplicitamente revocate.

3. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Modalità di apertura dei procedimenti di valutazione dei comportamenti

Verbale n. 411 dell' 8.02.2001

Dopo ampia ed approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i Commissari presenti, la Commissione approva il modello per l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento, che viene allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (allegato A).

Le proposte di apertura dei procedimenti saranno portate in Commissione dal Commissario competente per il settore.

L'istruttoria del procedimento di valutazione del comportamento sarà svolta sotto la responsabilità del Commissario competente e per la sua regolarità formale, o nel funzionario competente, individuato in base alle assegnazioni dei compiti di screening e *pre-screening*.

La Commissione stabilisce che la nota di apertura del procedimento di valutazione del comportamento debba essere indirizzata alle Organizzazioni Sindacali, RSU ed ai datori di lavoro interessati, senza l'indicazione del legale rappresentante.

Nel caso di comportamenti posti in essere da assemblee spontanee, il procedimento sarà aperto in persona dei promotori, in quanto individuati.

Per quanto riguarda le aziende, la nota sarà indirizzata alla sede legale e produttive interessate.

Alle parti sarà notificata copia conforme del provvedimento di apertura del procedimento di valutazione, completa di relata di notifica a cura del funzionario notificatore.

L'individuazione dei destinatari del procedimento di valutazione del comportamento sarà decisa dal Commissario competente. L'individuazione dell'indirizzo sarà a cura e sotto la responsabilità del funzionario notificatore, che si avvarrà di apposita struttura della Commissione.

Per motivi di celerità ed economia, alle parti saranno trasmesse, in allegato all'atto di apertura del procedimento e con elencazione puntuale nell'atto stesso, copie degli eventuali atti utili alla individuazione del comportamento oggetto di valutazione.

Per la spedizione delle raccomandate non si ritiene possibile utilizzare il servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché le procedure in atto presso questa non consentono l'immediata acquisizione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta spedizione. Pertanto, si ritiene di dover procedere direttamente a tale spedizione.

Ad eventuali altri soggetti interessati all'apertura del procedimento, come Prefetture, organizzazioni rappresentative degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni che siano promotrici dell'apertura del procedimento o che, comunque, ne facciano richiesta, altre amministrazioni, ecc., sarà comunicata anche via fax, con nota separata, la mera notizia dell'apertura del procedimento stesso.

Decorrenza dei termini procedurali di cui all'art. 4, comma 4-*quater*, della legge n. 146 del 1990

Verbale n. 412 del 15.02.2001

La Commissione chiarisce che il termine di 30 giorni, nonché quello di 60, di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, della legge n. 146 del 1990, decorrono dalla data del ricevimento della notifica (o dell'ultima notifica) dell'atto di apertura del procedimento di valutazione del comportamento.

Notifica a mezzo posta degli atti adottati dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, della legge n. 146 del 1990

Verbale n. 529 dell'8-9.01.2004

La Commissione delibera di procedere, per la notifica degli atti sanzionatori, secondo la normativa sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta.

Necessità di acquisire, nel corso del procedimento di valutazione, i dati relativi all'ammontare dei permessi sindacali e dei contributi versati alle organizzazioni sindacali coinvolte, nonché il nome e la residenza del rappresentante legale delle Organizzazioni Sindacali da sanzionare

Delibera n. 04/39 del 16.02.2004

LA COMMISSIONE

nei procedimenti aperti nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori per l'irrogazione della sanzione della sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

DELIBERA

a) di curare l'istruttoria dei procedimenti di valutazione in modo tale da disporre, al momento della decisione, dei dati relativi all'ammontare dei permessi sindacali e dei contributi versati alle organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di valutazione;

b) di acquisire, altresì, il nome e la residenza del rappresentante legale delle Organizzazioni Sindacali da sanzionare.

La Commissione, con riferimento ad una richiesta di riunione dei procedimenti di valutazione del comportamento, delibera il non luogo a procedere, atteso che la stessa non potrebbe comunque avere alcun affetto sul piano sanzionatorio. avendo gli interessati posto in essere una pluralità di illeciti distinti

Delibera n. 05/53 del 2.02.2005

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, in data 22 novembre 2004, la Camera Penale Distrettuale di Basilicata, riunita in seduta straordinaria, a seguito del provvedimento restrittivo della libertà personale eseguito nella medesima data, a carico dell'avvocato Piervito Bardi, Presidente della Camera Penale Distrettuale di Basilicata, deliberava "l'immediato stato di astensione – in attesa degli sviluppi, con riconvocazione dell'assemblea per il giorno 29, per le udienze penali dei giorni 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 novembre 2004";

che, in suddetta delibera, si motivava siffatta astensione con la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

che, in data 23 novembre 2004, la Camera Penale di Matera, a seguito dell'adozione del medesimo provvedimento restrittivo, deliberava l'astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria per i giorni 24, 25, 26, 27 e 29 novembre 2004;

che, in data 24 novembre 2004, l'Assemblea Distrettuale Ordini Avvocati di Basilicata, riunita in assemblea straordinaria, deliberava con la medesima motivazione l'astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria per i giorni 25, 26, 27 e 29 novembre 2004;

che, sulla base degli elementi di fatto acquisiti, in data 7 dicembre 2004, la Commissione comunicava alla Camera Penale Distrettuale di Basilicata, in persona del Vice-Presidente Avv. Sergio Lapenna, alla Camera Penale di Matera, in persona del Presidente Avv. Amedeo Cataldo, ed all'Assemblea Distrettuale Ordini Avvocati di Basilicata, in persona del Presidente Avv. Giuseppe Spirito, di aver deliberato nella seduta del 2 dicembre 2004, l'apertura di un procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4-*quater*, e 13, comma I, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le seguenti violazioni: mancato rispetto dell'obbligo di preavviso (art. 2, comma I, legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonché art. 2, comma I, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n. 171 del 23 luglio 2002); mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 2, commi 2 e 3, legge n. 146/1990 e successive modifiche; artt. 4, 5 e 6 della Regolamentazione provvisoria); mancato rispetto delle formalità relative alla proclamazione, non essendo stata data notizia dell'astensione al Ministro della Giustizia (art. 2, comma 2, Regolamentazione provvisoria). In tale delibera di apertura del procedimento di valutazione la Commissione invitava la Camera Penale Distrettuale di Basilicata, la Camera Penale di Matera e l'Assemblea Distrettuale Ordini Avvocati di Basilicata a presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa;

che, con comunicazione del 10 gennaio 2005, il Vice-Presidente della Camera Penale di Basilicata esponeva le proprie osservazioni allegando alcuni documenti (in particolare, copia istanza del P.M., in data 13.12.2004; copia dell'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza – Sez. Penale, in data 13.12.2004; copia provvedimento Tribunale di Potenza, sez. Penale, in funzione di Giudice distrettuale delle impugnazioni, ex artt. 309 – 310 c.p.p. emesso in data 02.12.2004 e depositato il 22.12.2004). Nel merito, nella nota si evidenziava: quanto al mancato rispetto dell'obbligo del preavviso, che l'astensione

dalle udienze “si fonda su una delle ipotesi di esonero dall’obbligo del preavviso. In particolare, le ragioni della stessa si individuano, nel caso di specie, nella negazione e compressione del diritto di difesa che costituisce certamente ipotesi di esonero dall’obbligo di preavviso”; quanto alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, che l’astensione “è stata proclamata con i limiti previsti dalla normativa e dal codice di autoregolamentazione dell’astensione dalle udienze adottato dall’O.U.A. (Organismo Unitario dell’Avvocatura), con le integrazioni approvate il 30/03/2000, che all’art. 4 indica i procedimenti in materia penale e all’art. 5 i procedimenti civili, esclusi dall’astensione. Pertanto, in ottemperanza alla normativa del codice, durante il codice della proclamata astensione, gli avvocati dell’Ordine hanno fornito i servizi essenziali all’amministrazione della giustizia per il corretto svolgimento della dinamica processuale”; con riferimento al mancato rispetto delle formalità relative alla proclamazione, si precisava che “la delibera assembleare è stata comunicata al Ministro di Grazia e Giustizia nella stessa giornata in cui l’astensione è stata indetta”. Il Vice-Presidente della Camera Penale Distrettuale di Basilicata chiedeva inoltre di essere sentito in apposita audizione, unitamente al Presidente degli Ordini degli Avvocati del Foro di Potenza, di Lagonegro, Melfi e Matera;

che, con comunicazione del 30 dicembre 2004 e del 4 gennaio 2004, rispettivamente il Presidente dell’Assemblea Distrettuale Ordini Avvocati di Basilicata e il Presidente della Camera Penale di Matera facevano pervenire le proprie osservazioni, sostanzialmente analoghe a quelle prospettate dalla Camera Penale Distrettuale di Basilicata, chiedendo di essere sentiti in audizione;

che, in data 21 gennaio 2005, presso la sede della Commissione si è tenuta l’audizione del Vice-Presidente della Camera Penale Distrettuale di Basilicata, Avv. Sergio Lapenna; del Presidente della Camera Penale di Matera, Avv. Amedeo Cataldo; del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Potenza, Avv. Giuseppe Spirito; del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Matera, Avv. Giuseppe Labriola; dell’Avv. Domenico Stigliani, della Camera Penale di Basilicata; dell’Avv. Riccardo Laviola, della Camera Penale di Matera; dell’Avv. Nicola Roccanova del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza. Nel corso di tale audizione sono state riproposte le argomentazioni difensive formulate nelle memorie scritte in ordine alle violazioni contestate dalla Commissione; gli avvocati hanno altresì richiesto la riunione dei procedimenti di valutazione sostenendo “la riconducibilità delle singole delibere di astensione ad un’unica forma di protesta”; richiamando, comunque, dal punto di vista formale ed istruttorio, tutte le deduzioni contenute nella documentazione già prodotta dalla Camera Penale di Basilicata;

che non vi è luogo di procedere alla richiesta “riunione dei procedimenti”, atteso che essa non potrebbe comunque avere alcun affetto sul piano sanzionatorio avendo posto in essere gli interessati una pluralità di illeciti distinti;

CONSIDERATO

che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all’art. 1, comma secondo, lett. a) individua l’amministrazione della giustizia come servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

che, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nei casi di “astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”; mentre ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Regolamentazione provvisoria “potrà non essere rispettato l’obbligo di preavviso ai sensi anche dell’art. 2 co. 7° della legge n. 146 ... nei soli casi in cui l’astensione venga proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per grave attentato ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo”;

che la previsione di cui alla Regolamentazione provvisoria deve essere necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all'art. 2, comma 7 della legge, come sottolineato espressamente nei considerati della delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, in base alla quale la formulazione "astensione... proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo" va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono ("difesa dell'ordine costituzionale" e reazione "a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino") e, dunque, interpretata alla luce di queste;

che l'adozione di un singolo provvedimento restrittivo della libertà personale, per quanto discutibile ma soggetto a riesame secondo gli ordinari mezzi di impugnazione, non può ritenersi lesivo dell'ordine costituzionale o risolversi in un attentato a tale ordine, tale da giustificare la proclamazione di un'astensione collettiva senza preavviso (ché, altrimenti, ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria ritenuto gravemente illegittimo potrebbe giustificare il ricorso all'astensione collettiva senza preavviso);

che deve ribadirsi la necessità di garantire le prestazioni indispensabili di cui agli artt. 4 e 5 della delibera n. 02/137 e non quelle di cui al codice di autoregolamentazione del 2000, dichiarato non idoneo da questa Commissione con suddetta delibera;

che non risulta essere stata comprovata la trasmissione della proclamazione e della specifica motivazione al Ministero della Giustizia;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli artt. 4 comma 4-*quater* e 13, comma 1 lett. i) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il comportamento della Camera Penale Distrettuale di Basilicata che ha indetto l'astensione nel periodo compreso tra il 22 e il 29 novembre 2004, della Camera Penale di Matera per l'astensione nel periodo compreso tra il 24 ed il 29 novembre 2004 e dell'Assemblea Distrettuale Ordine Avvocati di Basilicata per l'astensione dal 25 al 29 novembre 2004, rilevando la violazione dell'art. 2, comma 1, della Regolamentazione provvisoria n. 02/137 del 4 luglio 2002, con riferimento al mancato rispetto del termine di preavviso; degli artt. 4 e 5 della Regolamentazione provvisoria, con riferimento alla indicazione, in sede di proclamazione, delle modalità di attuazione dell'astensione in difformità rispetto a quanto previsto in tali articoli; dell'art. 2, comma 2 della Regolamentazione provvisoria, con riguardo al mancato rispetto delle formalità relative alla proclamazione;

DELIBERA

l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma 4 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per un ammontare economico pari a € 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) nei confronti vuoi della Camera Penale Distrettuale di Basilicata, in persona del suo Vice-Presidente, Avv. Sergio Lapenna; vuoi della Camera Penale di Matera, in persona del Presidente Avv. Amedeo Cataldo; vuoi dell'Assemblea Distrettuale Ordini Avvocati di Basilicata, in persona del Presidente Avv. Giuseppe Spirito.

Nel corso di un procedimento di valutazione, in mancanza di convincimento pieno relativo ai fatti costitutivi dell'illecito, non è consentito irrogare alcuna sanzione

Delibera n. 05/566 del 19.10.2005

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 9 giugno 2005 la RSA Fiadel presso Gea S.p.A., la Segreteria Provinciale Fiadel Igiene ambientale di Pordenone e la Segreteria Nazionale Fiadel chiedevano alla società Gea (che gestisce i servizi di igiene ambientale e idrici nella città di Pordenone) ed a Federambiente un incontro per l'esperimento della procedura di raffreddamento e di conciliazione in sede aziendale e territoriale;

che con nota di risposta del 14 giugno 2005 Federambiente replicava che il livello territoriale può essere attivato dall'associazione datoriale solo in caso di ricevimento del verbale di mancato accordo a livello aziendale;

che, in data 13 giugno 2005, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione Sindacale Fiadel –Triveneto comunicava la mancata convocazione da parte dell'Azienda ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, chiedendo l'intervento valutativo della Commissione di garanzia sul comportamento della società Gea ;

che analoga richiesta di intervento veniva inoltrata alla Commissione in data 15 giugno congiuntamente dalla RSA Fiadel presso Gea S.p.A., dalla Segreteria Provinciale Fiadel Igiene ambientale di Pordenone e dalla Segreteria Nazionale Fiadel;

che in data 15 giugno le medesime Organizzazioni Sindacali proclamavano lo sciopero dei dipendenti della società Gea per il 27 giugno 2005;

che a seguito delle comunicazioni di cui sopra, la Commissione, con nota del 23 giugno 2005, chiedeva alla Gea S.p.A. di fornire informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in ordine alla mancata convocazione del soggetto sindacale richiedente, ai fini dell'espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione;

che, in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, la società Gea precisava le ragioni della mancata convocazione ricollegandole alla esistenza, presso l'Azienda, di una RSU, "regolarmente eletta e tuttora in carica";

che la Segreteria nazionale dell'Organizzazione Sindacale Fiadel –Triveneto, con comunicazione del 6 luglio 2005, replicava in senso contrario affermando l'inesistenza di una RSU all'interno della Gea S.p.A.;

che, nella seduta del 7 settembre 2005, veniva deliberata l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, lett. i) della l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti della Gea S.p.A. per mancato rispetto dell'obbligo di svolgimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e ss. modifiche;

che, con note del 19, 21 settembre e 5 ottobre 2005, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione Sindacale Fiadel –Triveneto, deduceva allegando documentazione:

- a) che “non risulta esistente in Gea S.p.A. alcuna RSU o comunque una RSU legittimamente in carica”;
- b) che l’elezione della RSU presso la Gea S.p.A. risale al 1998 e che, per effetto dell’accordo interconfederale del 29 settembre 1994, durando essa in carica 3 anni,” ...” sarebbe comunque oggi decaduta”;
- c) che è esclusa anche dalla giurisprudenza la possibilità di *prorogatio* della RSU decaduta;

che in data 11 ottobre pervenivano alla Commissione le osservazioni con le quali la società Gea ribadiva l’esistenza di una RSU, titolare dell’iniziativa di attivare, a livello aziendale, la procedura di raffreddamento e di conciliazione, sottolineando che con tale soggetto sindacale l’Azienda si è sempre rapportata dal 1998 ad oggi, come dimostrato “dalla documentazione inoltrata alla RSU e/o dalla stessa sottoscritta” allegata;

CONSIDERATO

che l’art. 2 dell’allegato all’accordo nazionale 1 marzo 2001 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività prevede che la titolarità dell’iniziativa di attivare, a livello aziendale, la procedura di raffreddamento e di conciliazione è riservata alla RSU, o in mancanza alle R.S.A., costituite nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente;

che, pertanto, in mancanza di RSU, la richiesta di esperimento del tentativo di raffreddamento può essere formulata dalla RSA;

che nella delibera di apertura del procedimento era stato rilevato che “le versioni fornite dalla Gea S.p.A. e dall’Organizzazione Sindacale Fiadel in ordine all’esistenza di una RSU all’interno dell’azienda sono tra loro contrastanti”;

che l’istruttoria svolta attraverso l’acquisizione dei documenti inviati da Gea con nota del 7 ottobre 2005 e da Fiadel con note del 19 settembre, del 21 settembre e del 5 ottobre 2005 non ha consentito di accertare con sicurezza quali di tali versioni sia fondata, in quanto l’Organizzazione Sindacale Fiadel sostiene che la RSU eletta nel 1994 non avrebbe più operato dopo la prevista scadenza triennale verificatasi nel 1997, mentre la Gea S.p.A. ha inviato documentazione del 2002, del 2003 e del 2004 dalla quale risulta che i membri della RSU ricevono come tali comunicazioni aziendali e, sempre in tale espressa qualità, partecipano a riunioni con l’Azienda sottoscrivendo i relativi accordi;

che, in mancanza di convincimento pieno relativo ai fatti costitutivi dell’illecito, non è consentito irrogare alcuna sanzione;

RITIENE

che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa del comportamento dell’Azienda Gea S.p.A., con riguardo all’obbligo di svolgimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all’art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e ss. modifiche.

Principio di non contestazione con riferimento alla commissione delle violazioni di cui all'atto di apertura del procedimento di valutazione del comportamento

Delibera n. 07/736 del 6.12.2007

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota in data 23 aprile 2007 l'azienda in indirizzo segnalava alla Commissione che, nella medesima data, i dipendenti addetti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Corleone avevano effettuato sciopero, senza alcun preavviso, e senza garantire lo svolgimento delle prestazioni indispensabili;

che, in data 23 maggio 2007, il Commissario delegato per il settore, Prof. Tommaso Edoardo Frosini, inviava all'azienda una nota per ottenere maggiori informazioni in merito alla durata dell'astensione dal lavoro, alle modalità della stessa, ad eventuali precedenti trattative, alla riferibilità dell'astensione in capo a qualche soggetto sindacale, alla garanzia delle prestazioni indispensabili;

che, con nota pervenuta in data 14 giugno 2007, l'azienda in indirizzo forniva dettagliata risposta in ordine alla richiesta istruttoria di cui al punto che precede, in particolare comunicando che: a) l'astensione, durata dalle ore 6 alle ore 11 della giornata del 23 aprile, non era stata ritualmente proclamata, né era stata preceduta dal dovuto preavviso; b) che la stessa era riferibile alla RSA CGIL FP, nella persona del rappr. sind. aziendale Sig. Giovanni Mercatante; c) che le maestranze astenutesi dal lavoro erano risultate essere 12 unità, su un totale di 18; d) che in conseguenza dello sciopero non era stato possibile assicurare le prestazioni indispensabili; e) a proposito delle cause della vertenza, che la stessa era dovuta al ritardo nella corresponsione dei pagamenti relativi al mese di marzo 2007, cagionata dal cronico ritardo del committente, e che la predetta mensilità veniva poi effettivamente pagata il giorno 11 maggio 2007;

che con delibera assunta in data 4 ottobre 2007, successivamente notificata alle parti, la Commissione deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti della RSA CGIL FP, nella persona del rappr. sind. aziendale Sig. Giovanni Mercatante, per le seguenti violazioni: mancata osservanza della regola del preavviso di cui all'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché all'art. 2 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 57 dell'8 marzo 2002; mancata garanzia delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 8 del suddetto Accordo nazionale del 1° marzo 2001; mancata predeterminazione della durata dell'astensione prevista dall'art. 2, comma 1, della L. n. 146/1990 e successive modificazioni; mancato esperimento delle procedure di conciliazione e raffreddamento di cui all'art. 2 comma 2 della legge 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché all'art. 1 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 sopracitato;

che l'O.S. in indirizzo non trasmetteva alcuna nota a difesa, né formulava richiesta di essere ascoltata in audizione;

CONSIDERATO

che il settore dell'igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 ed è disciplinato da un Accordo nazionale di

regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività del 1 marzo 2001 valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delib. 01/31 del 19 aprile 2001;

che la commissione delle violazioni di cui all'atto di apertura del procedimento citato in premessa non è stata contestata dall'O.S. coinvolta, che non ha presentato osservazioni a difesa, né ha richiesto di essere ascoltata in audizione;

che pertanto risulta in effetti accertato come l'azione di sciopero oggetto del procedimento sia incorsa nelle predette violazioni;

che dall'istruttoria condotta risulta altresì come il ritardo nei pagamenti operato dal datore di lavoro sia stato modesto, e che in ogni caso deve essere considerato come tale circostanza non autorizzi i lavoratori alla commissione delle violazioni della normativa legale e contrattuale indicate, in quanto le cause di insorgenza del conflitto, pur meritevoli di considerazione ai meri fini della graduazione della sanzione, non esonerano le parti sociali dal rispetto della legge 146/1990, e succ. mod. (cfr. delibera n. 5/59 del 9 febbraio 2005);

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della Rsa Cgil Fp, nella persona del rapp. sind. aziendale Sig. Giovanni Mercatante, rilevando, con riguardo allo sciopero effettuato dai lavoratori dipendenti della azienda Sicola ciclat soc. coop. a r.l., addetti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Corleone, nella giornata del 23 aprile 2007, la mancata osservanza della regola del preavviso, la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili, la mancata predeterminazione della durata dell'astensione, nonché il mancato esperimento delle procedure di conciliazione e raffreddamento;

DELIBERA

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, del pagamento da parte dell'azienda Sicola Ciclat soc. coop. a r.l. dei contributi sindacali dovuti alla RSA CGIL FP per un ammontare economico di euro 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00), con conseguente versamento delle somme alla Direzione Provinciale dell'INPS competente per territorio, Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

La compiuta giacenza, presso il competente centro postale, dell'atto di apertura del procedimento di valutazione, notificato dalla Commissione all'Organizzazione sindacale interessata, perfeziona la procedura di notifica, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.

Delibera n. 13/219 del 15.07.2013

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con separate note, del 26 ottobre 2012, l'ATO CT2 Aciambiente S.p.a., in liquidazione, e la Dusty S.r.l., di Catania, hanno segnalato l'effettuazione, quello stesso giorno, di uno sciopero degli addetti al servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Acireale (CT), proclamato dalla Organizzazione sindacale FIADEL, Segreteria Zonale di Acireale (CT), rappresentando, altresì, che lo sciopero non rispettava la franchigia elettorale, relativa alla consultazione regionale prevista per il giorno 28 ottobre 2012;

che lo sciopero suddetto, come da documentazione trasmessa dalla Dusty S.r.l., era stato proclamato dalla FIADEL, Segreteria Zonale di Acireale (CT), con nota del 19 ottobre 2012, posticipando uno sciopero, proclamato in precedenza, per il giorno 20 ottobre 2012;

che, con nota del 20 novembre 2012, la Dusty S.r.l., in esito a quanto richiesto dalla Commissione, con nota del 14 novembre 2012, ha rappresentato che: a) l'astensione si era svolta a partire dalle ore 04.00 del 26 ottobre 2012, nonostante l'azienda avesse provveduto ad allertare le R.S.A. circa l'irregolarità dello sciopero, chiedendone la revoca; b) lo sciopero ha coinvolto 43 lavoratori su un organico complessivo di 125 unità; c) non è stato possibile dare attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 7 e 9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale; d) le retribuzioni sono state corrisposte, a partire dalla mensilità di luglio, con circa un mese di ritardo;

che l'Organizzazione sindacale FIADEL, Segreteria Zonale di Acireale (CT), non ha fornito alcun riscontro a quanto richiesto dalla Commissione con la nota del 14 novembre 2012;

che, in data 18 marzo 2013, la Commissione deliberava l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti della Segreteria Zonale di Acireale (CT) dell'Organizzazione sindacale FIADEL, in persona del rappresentante legale, per il mancato rispetto delle regole del preavviso e della franchigia, con riferimento alle elezioni regionali previste per il giorno 28 ottobre 2012;

che, in data 9 maggio 2013, la suddetta delibera, per compiuta giacenza presso il Centro postale di Acireale (CT), è stata restituita al mittente;

che, valutata l'opportunità di procedere ad una nuova notifica della delibera in argomento, in data 10 maggio 2013, si è proceduto a rinotificare l'atto a mezzo raccomandata;

che, in data 3 luglio 2013, anche il secondo plico raccomandato è stato restituito per compiuta giacenza presso il Centro postale di Acireale (CT);

CONSIDERATO

che il settore dell'igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, ed è disciplinato dall'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31, del 19 aprile 2001, e pubblicato nella G.U. n. 184, del 9 agosto 2001;

che, nella giornata del 26 ottobre 2012, è stato effettuato uno sciopero, formalmente proclamato dalla Organizzazione sindacale FIADEL, Segreteria zonale di Acireale (CT), in data 19 ottobre 2012, dei dipendenti della società Dusty S.r.l., con interruzione del servizio di igiene ambientale nel territorio del Comune di Acireale (CT);

che, nel corso dell'istruttoria, è stato accertato che lo sciopero suddetto si è svolto in violazione della regola del preavviso, prevista dall'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del richiamato Accordo nazionale, del 1° marzo 2001, e della regola della franchigia, prevista dall'articolo 5 del richiamato Accordo nazionale del 1° marzo 2001, ai sensi del quale non è consentito effettuare scioperi "dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e amministrativa parziale", con riferimento alle elezioni regionali che si sono tenute il giorno 28 ottobre 2012;

che la compiuta giacenza dell'atto, presso il competente Centro postale di Acireale (CT), costituisce, a tutti gli effetti di legge, perfezionamento della procedura di notifica, effettuata in data 25 marzo 2013 e reiterata il successivo 10 maggio 2013;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il comportamento dell'Organizzazione sindacale FIADEL, Segreteria zonale di Acireale (CT), in persona del legale rappresentante, con riguardo allo sciopero del giorno 26 ottobre 2012, dei lavoratori dipendenti della Dusty S.r.l., addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Acireale (CT), rilevando le violazioni relative al mancato rispetto delle regole del preavviso e della franchigia, quest'ultima in relazione alle elezioni regionali che si sono tenute in data 28 ottobre 2012;

DELIBERA

la sospensione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, del pagamento da parte della società Dusty S.r.l. dei contributi sindacali dovuti alla FIADEL, Segreteria zonale di Acireale (CT), per un ammontare economico di euro 5.000,00 (cinquemila/00), così determinato in relazione al danno arrecato al servizio e al comportamento non collaborativo tenuto dalla suddetta Organizzazione sindacale nel corso dell'istruttoria, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione Provinciale dell'INPS competente per territorio, chiarendo che, qualora di importo inferiore alla sanzione comminata, la trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'Organizzazione sindacale sanzionata, può essere fatta anche in più riprese fino a concorrenza della somma di € 5000,00, procedendo, pertanto, mensilmente al versamento delle quote all'Inps territorialmente competente.

4. IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE

Ammissibilità delle domande di riesame

Delibera n. 01/36 del 10.05.2001

LA COMMISSIONE

premesso che pervengono domande di riesame delle delibere di valutazione dei comportamenti di cui all'art. 13, lett. i);

pur non essendo il riesame di tali delibere espressamente previsto dalla legge;

tenendo conto dei principi generali nonché della prassi della Commissione già in atto prima dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000

DELIBERA

le domande di riesame pervenute non oltre 20 giorni dalla notifica della delibera sono ammissibili, a condizione che siano allegati fatti e circostanze nuovi rilevanti ai fini della decisione;

ove la Commissione ritenga ammissibile la domanda di riesame ne dà comunicazione alle parti interessate, assegnando il termine di 15 giorni per l'invio di eventuali osservazioni.

Infondatezza delle ragioni addotte a fondamento della richiesta di riesame di una delibera di valutazione negativa in ordine a scioperi nel settore del trasporto locale

Delibera n. 02/66 del 18.04.2002

**LA COMMISSIONE
PREMESSO**

che, con deliberazione 01/139 del 22 novembre 2001 - poss. 10440-10673 - la Commissione ha valutato negativamente il comportamento del Coordinamento Provinciale delle RdB-CUB - Federazione Trasporti - di Torino, con riferimento agli scioperi del personale dipendente della SADEM S.p.A. di Torino, proclamati per i giorni 29 aprile 2001 e 20 maggio 2001, rilevando la violazione dell'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili, di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 146/90, come modificata dalla l. n. 83/2000, nelle fasce orarie previste dall'accordo aziendale stipulato tra SADEM S.p.A. e R.S.A. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil il 14 giugno 1993, accordo valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 16 settembre 1993;

che, con documento del 23 gennaio 2002, il Coordinamento Provinciale delle RdB-CUB di Torino ha richiesto il riesame della delibera sopra menzionata, chiedendone la revoca e deducendo di avere interpretato il silenzio della Commissione "protrattosi fino a dopo lo svolgimento effettivo degli scioperi successivamente sanzionati, come una dimostrazione di correttezza totale nelle procedure seguite";

che, con nota del 7 febbraio 2002, prot. n. 1724, la Commissione ha comunicato alle parti l'ammissibilità della domanda di riesame, ai sensi della delibera di orientamento n. 01/36 del 10.05.2001, invitandole ad inviare eventuali altre osservazioni entro il termine di 15 giorni;

che né l'Azienda né l'Organizzazione Sindacale hanno dato riscontro;

CONSIDERATO

che l'elemento addotto a sostegno della richiesta di riesame - basato sulla omissione di indicazione preventiva da parte della Commissione (ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. d) l. n. 146/1990) delle violazioni poi rilevate - non è pertinente, perché l'omissione dell'intervento preventivo non garantisce la legittimità dello sciopero e non esclude l'apertura di un procedimento di valutazione a fini sanzionatori, come già affermato dalla Commissione (vedi relazione allegata al verbale n. 423 del 31 maggio 2001);

che, infatti, la distinzione e la reciproca ininterferenza, in via generale, fra l'indicazione preventiva di eventuali violazioni ex art. 13 lettera d) e la valutazione di comportamenti ex art. 13, lettera i) della legge risulta logicamente coerente alla diversa funzione dei due interventi ed emerge anche dai dati testuali (a cominciare dalla più ristretta sfera delle "violazioni" rilevanti ai fini dell'intervento preventivo, rispetto alla sfera indeterminata delle "inadempienze o violazioni" rilevanti a fini sanzionatori);

CONFERMA

la delibera n. 01/139 del 22 novembre 2001.

Infondatezza delle ragioni addotte a fondamento della richiesta di riesame di una delibera di valutazione negativa in ordine a scioperi nel settore del trasporto aereo

Delibera n. 04/412 del 17.06.2004

**LA COMMISSIONE
PREMESSO CHE**

la Commissione, con delibera n. 04/300 del 29 aprile 2004, ha valutato negativamente il comportamento delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Ugl Ta, Sult Ta segreterie territoriali di Roma per le assemblee del 17 e 23 dicembre 2003 e del 3 febbraio 2004, svolte dal personale aeroportuale Alitalia presso l'aeroporto di Fiumicino in violazione degli artt. 4, 7, 8, 29 e seg. della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 16 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185, comminando alle organizzazioni sindacali la sanzione economica pari ad euro 5000,00 (cinquemila/00) per ciascuna organizzazione sindacale;

con nota sindacale del 21 maggio 2004 le organizzazioni sindacali predette hanno richiesto il riesame della delibera di valutazione negativa, sopra menzionata, richiedendo una urgente audizione alla Commissione e sostenendo di poter produrre: “nuove prove, anche testimoniali, su quanto accaduto”;

la Commissione ha fissato l'audizione delle organizzazioni sindacali richiedenti per il giorno 9 giugno 2004 alle ore 9.30;

all'audizione erano presenti i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali richiedenti;

CONSIDERATO CHE

la Commissione, con delibera di orientamento generale del 10 maggio 2001, n. 01/36, ha stabilito che il riesame delle delibere, pur non essendo espressamente previsto dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche, è consentito in base ai principi generali e alla prassi della Commissione in atto a condizione che le domande di riesame pervengano non oltre 20 giorni dalla notifica della delibera e che le richieste allegghino fatti o circostanze nuovi rilevanti ai fini della decisione;

nel corso dell'audizione del 9 giugno 2004 le parti non hanno prodotto elementi nuovi o addotto circostanze rilevanti tali da permettere alla Commissione di giungere a conclusioni difformi dalla precedente propria deliberazione;

la Commissione, nella delibera di valutazione negativa sopra menzionata, ha peraltro riunito in un unico provvedimento sanzionatorio tre distinte fattispecie, relative ad altrettanti casi di assemblee che altrimenti avrebbero prodotto tre distinte valutazioni di comportamento, con conseguenti distinte sanzioni a carico delle organizzazioni sindacali che le avevano indette;

pertanto, non avendo il sindacato prodotto elementi nuovi rilevanti ai fini della decisione, si conferma la delibera n. 03/300 del 29 aprile 2004, pos. n. 17594;

DELIBERA

di non procedere al riesame della delibera n. 04 /300 del 29 aprile 2004, pos. n. 17594.

CAPO VII LE SANZIONI

I. LE PREVISIONI SANZIONATORIE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Individuazione dell'impresa tenuta all'applicazione delle sanzioni in caso di sciopero generale che coinvolga più aziende: la sospensione dei contributi sindacali da parte di un'azienda ricompresa fra quelle individuate nella delibera di valutazione negativa del comportamento delle organizzazioni sindacali proclamanti impedisce l'esercizio del potere da parte delle altre aziende, parimenti individuate nella delibera di valutazione negativa, di procedere in via autonoma all'applicazione della medesima sanzione

Delibera n. 02/50 del 21.03.2002

LA COMMISSIONE PREMESSO

che talune richieste di chiarimenti – tra le quali una della Foreign Airlines Industrial Relations Organisation in data 1 gennaio 2002 – inoltrate alla Commissione riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 2, legge 146/1990, così come modificata dalla legge 83/2000 in ipotesi di sciopero proclamato da una o più organizzazioni sindacali che coinvolgono una pluralità di aziende, pongono la necessità di procedere ad alcune delucidazioni;

CONSIDERATO

che, l'art. 4, comma 2, legge 146/1990, così come modificata dalla legge 83/2000, pone problemi di applicabilità allorquando, nell'ipotesi anzidetta, la sanzione conseguente alla valutazione negativa del comportamento delle organizzazioni sindacali proclamanti sia individuata nella sospensione dei benefici patrimoniali consistenti nel diritto delle organizzazioni sindacali di riscuotere i contributi mediante trattenuta, la delibera sia indirizzata a tutte le aziende coinvolte, ma la sanzione debba essere applicata una sola volta per ciascuna Organizzazione Sindacale;

ESPRIME L'AVVISO

che, nell'ipotesi anzidetta, la delibera di valutazione negativa del comportamento delle organizzazioni sindacali proclamanti l'azione di sciopero obbliga ad applicare la sanzione procedendo alla sospensione dei contributi sindacali comunque trattenuti sulla retribuzione degli iscritti fino al raggiungimento dell'ammontare della somma indicata nella delibera stessa;

che, essendovi una pluralità di aziende obbligate, ma dovendosi procedere una sola volta alla sospensione dei contributi sindacali per ciascuna Organizzazione sindacale, la sospensione dei contributi sindacali da parte di un'azienda ricompresa fra quelle individuate nella delibera di valutazione negativa del comportamento delle organizzazioni sindacali proclamanti impedisce l'esercizio del potere da parte delle altre aziende, parimenti individuate nella delibera di valutazione negativa, di procedere in via autonoma all'applicazione della medesima sanzione;

che al fine dell'applicazione della sanzione della sospensione dai benefici patrimoniali di cui all'art. 4, comma 2, legge 146/1990, così come modificata dalla legge 83/2000, la Commissione sollecita le Organizzazioni datoriali a trovare le forme di coordinamento più opportune tra le aziende affiliate, al fine di evitare possibili duplicazioni nella applicazione delle sanzioni ed a procedere alla tempestiva

comunicazione anche alle aziende non associate della avvenuta individuazione della azienda o delle aziende che procederanno ad effettuare la prevista sospensione dei contributi sindacali;

che, in ogni caso, qualora la sanzione della sospensione dai benefici patrimoniali di cui all'art. 4, comma 2, non risulti applicabile fino alla concorrenza dell'ammontare previsto in delibera, la sospensione del versamento dei contributi sindacali potrà avvenire anche nei mesi successivi, sino al raggiungimento dell'ammontare economico stabilito;

che qualora alcune organizzazioni sindacali raggiunte dal provvedimento sanzionatorio non siano presenti in nessuna delle aziende affiliate e pertanto non fruiscano dei benefici di ordine patrimoniale indicati nel comma 2, dell'art. 4, si applicherà la sanzione solo a carico delle sigle presenti che godano dei suddetti benefici;

che, dell'adempimento di cui al punto precedente, nonché della impossibilità di procedere all'irrogazione materiale delle sanzioni per i motivi esposti al punto 5, dovrà essere data immediata comunicazione alla Commissione di Garanzia come per legge, anche al fine di consentire l'irrogazione della sanzione sostitutiva.

LA COMMISSIONE

confermando quanto già formulato nella delibera 02/50 del 21 marzo 2002 (FAIRO) con la quale si esprimeva l'avviso in ordine alla opportunità di un coordinamento, da parte delle organizzazioni datoriali dell'applicazione delle sanzioni a cura delle imprese;

PRESO ATTO che le organizzazioni Assaereo e Assaeroporti hanno comunicato di non essere in grado di procedere nel senso indicato nella delibera;

RIBADISCE che, nel caso in esame (deliberazione 02/2, pos. 11688, del 10.1.2002), essendo state applicate le sanzioni da parte di un'azienda che ha proceduto per prima, le altre aziende che hanno applicato successivamente le stesse sanzioni sono tenute a restituire alle OO.SS. i contributi indebitamente sospesi;

CHIARISCE che, a seguito delle difficoltà insorte nell'applicazione delle sanzioni, quando una pluralità di aziende sia destinataria della delibera ai sensi dell'art. 4-*quater* della l.146/90, così come modificata dalla l. 83/2000, essa stessa indicherà d'ora in avanti nella delibera sanzionatoria, laddove è possibile, l'azienda o l'amministrazione che presumibilmente, per dimensione ed estensione, sia ritenuta atta a procedere per prima all'applicazione della sanzione e che comunicherà alle altre di aver proceduto in tal senso, fatte salve diverse intese intervenute fra le aziende o amministrazioni medesime.

Sui rapporti tra sanzione patrimoniale e sanzione di esclusione dalle trattative: la sanzione dell'esclusione dalle trattative può essere soltanto aggiuntiva e mai alternativa rispetto alle sanzioni patrimoniali

Verbale n. 513 del 9.09.2003

L'art. 4, comma 2, legge n. 146/90 prevede che nei confronti dei sindacati proclamanti o aderenti ad uno sciopero illegittimo "sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti sulla retribuzione ovvero entrambi".

La stessa disposizione, nel successivo periodo, prevede che "le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino".

Il successivo comma 3, anch'esso riferito alla esclusione dalle trattative, è stato abrogato con la legge n. 83 del 2000 (art. 3, c.1).

L'art. 4, comma 4 bis, prevede che la Commissione di garanzia deliberi in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria qualora le sanzioni suddette "non risultino applicabili, poiché le organizzazioni sindacali ... non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative".

In questo quadro si deve ritenere:

a) in caso di sciopero illegittimo la Commissione di garanzia deve sempre adottare ("sono sospesi") la sanzione consistente nella sospensione di permessi e/o contributi;

b) in aggiunta, e non in alternativa, alla sanzione sub a) la Commissione può adottare ("possono altresì") la sanzione della esclusione dalle trattative;

c) se viene in origine adottata solo la sanzione patrimoniale, la successiva constatazione della impossibilità di applicare la stessa impone alla Commissione, senza alcuna facoltà di scelta, di deliberare la sanzione amministrativa sostitutiva. Mentre non è consentito adottare in via sostitutiva la sanzione della esclusione dalle trattative, che non è sanzione sostitutiva, ma sanzione originaria eventuale aggiuntiva;

d) se in aggiunta alla sanzione patrimoniale viene originariamente irrogata anche la sanzione della esclusione dalle trattative, possono verificarsi due ipotesi: d1) impossibilità sia della sanzione patrimoniale, sia di quella relativa alle trattative: in questo caso occorre deliberare la sanzione amministrativa sostitutiva di entrambe; d2) impossibilità solo di una delle due sanzioni originariamente adottate cumulativamente: in questo caso si applica la sanzione originaria risultata possibile e, al posto della sanzione impossibile, occorre deliberare la sanzione amministrativa sostitutiva.

Nell'ipotesi d2) l'efficacia afflittiva derivante dalla doppia sanzione originaria viene mantenuta mediante il cumulo di una sanzione originaria e di una sanzione sostitutiva.

Invece nell'ipotesi d1), non potendosi applicare due sanzioni amministrative sostitutive in base alla lettera della legge ("la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa"), l'originaria efficacia afflittiva connessa alla doppia sanzione può essere conservata solo operando sulla misura della sanzione amministrativa sostitutiva;

e) la sanzione patrimoniale originaria deve ritenersi impossibile, con conseguente adozione della sanzione amministrativa sostitutiva, non solo quando il sindacato non goda affatto dei benefici patrimoniali da sospendere, ma anche quando ne goda in misura così modesta da comportare una eccessiva diluizione nel tempo della sanzione con sostanziale perdita della sua efficacia afflittiva.

Il presupposto per l'applicazione della sanzione sostitutiva amministrativa di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1990 è costituito non solo dall'impossibilità assoluta di applicare la sanzione della sospensione dei contributi sindacali, ma anche quando le Organizzazioni Sindacali godano dei suddetti contributi in misura così modesta da comportare una eccessiva diluizione nel tempo della sanzione, con sostanziale perdita della sua efficacia afflittiva

Delibera n. 03/132 dell'11.09.2003

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con delibera n. 03/109 del 26 giugno 2003 la Commissione valutava negativamente il comportamento delle Segreterie regionali calabre di Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil per lo sciopero proclamato per il giorno 28 febbraio 2003;

che pertanto ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000 la Commissione deliberava la sospensione del pagamento da parte della SAI di Trebisacce dei contributi sindacali per un ammontare economico di Euro 2582,00 = (duemilacinquecentottantadue/00) per ciascuna organizzazione sindacale, indicando il termine di 60 giorni a decorrere dalla notificazione della delibera, per l'esecuzione delle predette sanzioni da parte del datore di lavoro;

che con nota del 14 luglio 2003 la SAI S.r.l comunicava alla Commissione l'impossibilità di dare esecuzione alla delibera nei confronti della Fit Cisl, in quanto presso la suindicata azienda non vi sono lavoratori iscritti a tale sindacato;

che, inoltre, con la medesima nota l'azienda comunicava l'esiguità di iscritti alle altre due organizzazioni sindacali comportante un notevole intervallo di tempo necessario all'applicazione della sanzione deliberata dalla Commissione (oltre 10 anni per la Filt Cgil);

CONSIDERATO

che la Fit Cisl non fruisce nell'azienda SAI di Trebisacce, dei benefici di ordine patrimoniale di cui all'art. 4, comma 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000,

che, inoltre, il presupposto per l'applicazione della sanzione sostitutiva amministrativa di cui all'art. 4, comma 4 bis, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, è costituito non solo dall'impossibilità assoluta di applicare la sanzione della sospensione dei contributi sindacali, ma anche quando le Organizzazioni Sindacali godano dei suddetti contributi in misura così modesta da comportare una eccessiva diluizione nel tempo della sanzione con sostanziale perdita della sua efficacia afflittiva;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, di irrogare, in sostituzione della sanzione irrogata alle segreterie regionali della Calabria di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil con la delibera n. 03/109 del 26 giugno 2003, la sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) nei confronti di coloro che rispondono legalmente per le predette organizzazioni sindacali.

La sospensione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, dei permessi sindacali nei confronti di una organizzazione sindacale, se a questa non spettino in via diretta perché non firmataria del CCNL, non può essere autonomamente applicata alla sua componente eletta nella RSU. Potrà soltanto essere applicata la sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del legale rappresentante dell'Organizzazione sindacale

Delibera n. 03/137 dell' 1.10.2003

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con deliberazione 03/54 del 27 marzo 2003, questa Commissione ha valutato negativamente il comportamento della segreteria territoriale di Padova Cobas P.T. Cub, con riguardo alla proclamazione di una "astensione da ogni forma di lavoro accessorio sino al 30 aprile 2003", effettuata in data 28 gennaio 2003, deliberando la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 146 e succ. modd., dei permessi sindacali dovuti per un ammontare di euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28);

CONSIDERATO

che al Cobas Pt Cub non spettano permessi sindacali, in quanto organizzazione sindacale non firmataria del c.c.n.l.;

che l'organizzazione sindacale Cobas Pt Cub, pur avendo proclamato lo sciopero unitamente alla componente Cobas Pt Cub della RSU, disconosce la riferibilità a sé medesima dei diritti sindacali della suddetta componente;

DELIBERA

di applicare, in sostituzione della sanzione irrogata nei confronti della segreteria territoriale di Padova Cobas P.T. Cub con deliberazione n. 03/54 del 27 marzo 2003, la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2582,28 (duemilacinquecentottantadue/28), ai sensi dell'art. 4, comma 4 *bis* della legge n. 146/1990 e succ. modd., nei confronti del legale rappresentante della predetta organizzazione sindacale;

DELIBERA

altresì che la predetta sanzione venga applicata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 146/1990 e succ. modd., con ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro di Padova – Sezione Ispettorato del lavoro.

Necessità di acquisire, nel corso del procedimento di valutazione, i dati relativi all'ammontare dei permessi sindacali e dei contributi versati alle organizzazioni sindacali coinvolte, nonché il nome e la residenza del rappresentante legale delle Organizzazioni Sindacali da sanzionare

Delibera n. 04/39 del 16.02.2004

LA COMMISSIONE

nei procedimenti aperti nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori per l'irrogazione della sanzione della sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146/90 e ss. mod.

DELIBERA

a) di curare l'istruttoria dei procedimenti di valutazione in modo tale da disporre, al momento della decisione, dei dati relativi all'ammontare dei permessi sindacali e dei contributi versati alle organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento di valutazione;

b) di acquisire, altresì, il nome e la residenza del rappresentante legale delle Organizzazioni Sindacali da sanzionare.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deliberate in via sostitutiva dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1990, devono essere devoluti all'INPS, Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

Delibera n. 04/42I del 17.06.2004
(sostituisce delibera n. 01/16 del 15.03.2001)

LA COMMISSIONE PREMESSO

che la DPL di Cosenza ha chiesto a questa Commissione di conoscere il codice tributo cui imputare le somme irrogate in via sostitutiva a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, della l. n. 146/1990;

che, al fine di rispondere al quesito, è necessario determinare in linea generale il soggetto destinatario dei proventi derivanti da suddette sanzioni.

CONSIDERATO

che l'art. 4 della l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, disciplina le sanzioni a carico dei soggetti individuali e collettivi che violino gli obblighi fissati dalla legge per l'esercizio del diritto di sciopero;

che, con specifico riferimento alle sanzioni da applicarsi alle organizzazioni sindacali che proclamano uno sciopero o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, l'art. 4, comma 2, nel prevedere la sospensione dei permessi sindacali retribuiti ovvero dei contributi sindacali comunque trattenuti sulla retribuzione, dispone che detti contributi siano devoluti all'INPS – Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (così Circ. INPS n. 137 del 3 giugno 1991);

che il comma 4 bis, dell'art. 4, prevede, nei confronti delle organizzazioni sindacali che non fruiscono dei benefici patrimoniali di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, l'adozione in via sostitutiva di una sanzione amministrativa pecuniaria, da applicarsi mediante ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro – Sezione Ispettorato del lavoro;

che l'art. 9, nel prevedere che l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8, dia luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza ed applicata con ordinanza – ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro – Sezione Ispettorato del lavoro, dispone che le somme relative sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, Gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, oggi Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti;

che, sebbene l'art. 4, comma 4-bis, nulla disponga in ordine al soggetto cui devono essere devoluti i proventi derivanti dalle sanzioni previste nel medesimo comma, appare congruo con il sistema della legge individuare nell'INPS il soggetto in questione: all'INPS vanno infatti devoluti sia i contributi sindacali, di cui la sanzione amministrativa in questione è sostitutiva, sia i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9;

Tutto ciò premesso e in sostituzione della precedente delibera n. 01/16

ESPRIME L'AVVISO

che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deliberate in via sostitutiva dalla Commissione di garanzia, ai sensi dell'art. 4, co. 4 bis, della legge n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, siano devoluti all'INPS, Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

In caso di sanzione “sostitutiva” di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, devono sempre essere emesse contemporaneamente due separate ordinanze ingiunzioni, l’una nei confronti del predetto responsabile legale attuale, l’altra nei confronti dell’organizzazione sindacale responsabile quale debitore solidale ex articolo 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981

Delibera n. 04/547 del 30.09.2004

LA COMMISSIONE RILEVATO CHE

la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 4 bis, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 costituisce sanzione “sostitutiva” di quella di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

il soggetto responsabile dell’illecito da punire, a seconda dei casi, con l’una o con l’altra delle due sanzioni sopra indicate è l’organizzazione sindacale;

l’art. 4, comma 4 bis, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 si riferisce a “coloro che rispondono legalmente per l’organizzazione sindacale responsabile”;

pertanto la sanzione amministrativa deve essere applicata nei confronti dell’attuale legale rappresentante del sindacato responsabile;

in ogni caso devono sempre essere emesse contemporaneamente due separate ordinanze ingiunzioni, l’una nei confronti del predetto responsabile legale attuale, l’altra nei confronti dell’organizzazione sindacale responsabile quale debitore solidale ex art. 6, comma 3, legge n. 689 del 1981;

INVITA

codesta spettabile Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ad emanare immediatamente le due ordinanze ingiunzioni sopra indicate.

La Commissione può tener conto delle cause di insorgenza del conflitto esclusivamente ai fini della determinazione della misura della sanzione applicabile, e non quale esimente da responsabilità

Delibera n. 04/605 dell'11.11.2004

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, in data 10 giugno 2004, le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisl proclamavano uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale per l'intera giornata del 24 giugno 2004;

che, in data 10 giugno 2004, la Commissione, rilevato che la proclamata astensione assumeva particolare rilievo nazionale con possibile grave incidenza negativa sul diritto alla libertà di circolazione costituzionalmente garantito, invitava le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti a differire, nel rispetto delle regole, la data della astensione per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di soluzione della vertenza; in data 14 giugno 2004, il medesimo invito veniva formulato nei confronti della organizzazione sindacale Faisa Cisl;

che, in data 15 giugno 2004, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisl accoglievano l'invito formulato dalla Commissione e differivano lo sciopero nazionale del 24 giugno al 6 luglio 2004, con le medesime modalità già comunicate in data 10 giugno 2004;

che, in data 25 giugno 2004, la Commissione comunicava alle Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisl, ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, che dal documento di proclamazione dello sciopero risultava la seguente violazione: mancato rispetto della regola della durata massima della prima azione di sciopero, di cui all'art. 11, lett. a) della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31/1/2002, pubblicata in G.U. il 23/3/2002), ai sensi del quale "il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio";

che, con comunicazione in data 1 luglio 2004, le Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti confermavano lo sciopero del 6 luglio 2004, nelle modalità già comunicate, ribadendone la legittimità. A detta di tali organizzazioni sindacali, infatti, tale sciopero si poneva "in logica prosecuzione degli scioperi effettuati a sostegno della vertenza nazionale per il rispetto delle scadenze contrattuali", solo in via provvisoria risolta con l'accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003, a ciò aggiungendosi che la prosecuzione delle iniziative di lotta era dovuta alla inerzia delle controparti circa le trattative per il rinnovo del CCNL. Nel ritenere pertanto che la dichiarazione di sciopero non fosse tale da giustificare l'indicazione di cui all'art. 13, lett. d), della l. n. 146 del 1990 e successive modificazioni, le organizzazioni sindacali chiedevano di "tenere conto delle cause del conflitto e del comportamento delle parti al fine di intervenire con giustizia a difesa del legittimo diritto di sciopero dei lavoratori del T.P.L.";

che la Commissione, nella seduta del 9 settembre 2004, deliberava l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-quater, della L. n. 146/1990 e successive modificazioni, nei confronti delle Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisl, contestando la seguente violazione: mancato rispetto della regola della durata massima della prima azione di sciopero;

che la Commissione, in tale delibera di apertura del procedimento di valutazione, invitava le parti a presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa;

che, in data 30 settembre 2004, le Segreterie Nazionali della Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, a seguito della comunicazione di apertura del procedimento di valutazione per la violazione della regola della durata massima della prima azione di sciopero in occasione dello sciopero nazionale del 6 luglio 2004, facevano presente che tale sciopero era stato spostato dal giorno 15 giugno al 6 luglio 2004 “su invito di codesta Commissione di Garanzia e dopo apposita audizione, dove tra l’altro si tenne a specificare che la prosecuzione delle iniziative di lotta era dovuta all’inerzia delle controparti circa le trattative per il rinnovo del CCNL”, e chiedevano di essere sentite;

che in data 12 ottobre 2004 la Segreteria Nazionale della Faisa Cisl faceva presente, oltre al fatto che lo sciopero del 6 luglio 2004 era stato differito sulla base dell’invito della Commissione di Garanzia, anche che “la ripresa delle iniziative sindacali è (era) dovuta all’assoluta immobilità delle Associazioni Datoriali ASSTRA e ANAV nelle trattative per il rinnovo del Contratto Nazionale di categoria e al mancato rispetto dell’impegno assunto dal Governo di costituire i tavoli per le regole e le risorse del settore”. Chiedeva inoltre di essere sentita;

che, a seguito di richiesta avanzata in data 30 settembre 2004 dalle Segreterie Nazionali della Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti e in data 12 ottobre dalla Segreteria Nazionale della Faisa Cisl, tali organizzazioni sindacali sono state convocate per un’audizione in data 20 ottobre 2004, nel corso della quale le stesse hanno confermato le motivazioni a sostegno della legittimità dello sciopero del 6 luglio 2004 già addotte in precedenza, sottolineando in particolare come tale azione di sciopero fosse riconducibile alla medesima vertenza che aveva condotto agli scioperi del 2003;

che, successivamente all’audizione del 20 ottobre 2004, le Segreterie Nazionali della Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisl facevano pervenire alla Commissione la documentazione comprovante la riconducibilità dello sciopero del 6 luglio 2004 alla medesima vertenza che ha condotto agli scioperi del 2003;

CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che, ai sensi dell’art. 11, lettera A), della citata Regolamentazione provvisoria, “il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio”;

che non può accogliersi il rilievo, adombrato dalle associazioni sindacali, per il quale l’invito a differire lo sciopero del 24 giugno 2004 formulato dalla Commissione conteneva un implicito avallo delle modalità con cui lo stesso era stato preannunciato (segnatamente, uno sciopero con la durata di ventiquattro ore). Infatti, non solo nell’invito al differimento di tale sciopero la Commissione aveva già segnalato la violazione della norma relativa alla durata massima della prima azione di sciopero, ma la medesima violazione era stata contestata nell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d), della l. n. 146 del 1990, e successive modificazioni, comunicata alle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisl in data 25 giugno 2004;

che non può del pari essere accolto il rilievo relativo alle cause di insorgenza del conflitto, atteso che delle stesse può tenersi conto esclusivamente ai fini della determinazione della misura della sanzione applicabile e non quale esimente da responsabilità;

che, viceversa, può essere accolto l’ulteriore rilievo, per il quale lo sciopero del 6 luglio 2004 non costituirebbe una prima azione di sciopero, ritenendosi lo stesso sostanzialmente riconducibile alla

medesima vertenza che ha condotto agli scioperi del 2003. Al riguardo deve infatti considerarsi l'ampiezza delle questioni oggetto della trattativa sindacale in essere nel 2003, derivante dalle trasformazioni che interessano il trasporto pubblico locale, con conseguente pluralità di interlocutori, trattativa solo parzialmente chiusa con l'accordo del 20 dicembre 2003 (v., tra l'altro, l'art. 3 del citato accordo). In tal senso depone anche la circostanza che le trattative sono proseguite presso la Presidenza del Consiglio, in data 7 aprile 2004;

tutto ciò premesso e considerate le sottolineate particolarità del caso di specie

RITIENE

che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa.

La Commissione ritiene che non compete alle Direzioni Provinciali del Lavoro alcuna valutazione in merito all'esistenza delle violazioni della disciplina dello sciopero ed alla determinazione della sanzione amministrativa, nonché relativamente ad eventuali vizi del procedimento avanti la Commissione, fermo l'obbligo di verificare la regolarità della notifica della decisione definitiva. La Commissione di garanzia è il soggetto legittimato passivamente in caso di impugnazione della delibera, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro è il soggetto legittimato passivamente in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione

Verbale n. 562 del 30.09.2004

Quesito in ordine alla procedura di esecuzione della delibera n.º 04/470 da parte della DPL di Nuoro. La Commissione decide di inviare la seguente nota di risposta al Ministero del Lavoro – Direzione del Lavoro di Nuoro:

“1) Per quanto riguarda il primo quesito, la Commissione ritiene che non compete alle Direzioni Provinciali del Lavoro alcuna valutazione in merito all'esistenza delle violazioni della disciplina dello sciopero ed alla determinazione della sanzione amministrativa, nonché relativamente ad eventuali vizi del procedimento avanti la Commissione, fermo l'obbligo di verificare la regolarità della notifica della decisione definitiva.

2)La Commissione ritiene, altresì, che l'eventuale carenza del contraddittorio nel corso del procedimento, nonché il mancato rispetto del termine per la deliberazione della sanzione previsto dall'art. 4, comma 4-*quater* della L. n. 146/90, non hanno effetto estintivo.

3)Nel caso in esame, la Commissione ha espressamente disposto l'applicazione della sanzione solo nei confronti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro.

4)In mancanza di diversa previsione, l'ordinario termine di prescrizione non può coincidere con quello di cui all'art. 22 della L. n. 689/81; va peraltro precisato che l'eventuale impugnazione con rito ordinario davanti al giudice del lavoro della delibera di questa Commissione non fa venire meno l'efficacia esecutiva di quest'ultima, con il conseguente obbligo di emettere l'ordinanza ingiunzione, salvo l'eventuale sospensione disposta dal giudice su istanza di parte, mentre il termine di 30 giorni vale esclusivamente per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione.

5)In questa prospettiva, la Commissione di garanzia è il soggetto legittimato passivamente in caso di impugnazione della delibera, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro è il soggetto legittimato passivamente in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione”.

Impossibilità di dare esecuzione alla delibera di sospensione del pagamento dei contributi sindacali in quanto, tra i dipendenti della Società, non figurano iscritti all'Organizzazione sindacale responsabile. L'esecuzione di tale sanzione richiederebbe un numero eccessivo di mensilità da trattenere. La Commissione delibera l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa a carico di coloro che rispondono legalmente per le organizzazioni sindacali

Delibera n. 05/280 dell' 1.06.2005

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 22 febbraio 2005 le Segreterie regionali della Calabria di CGIL-CISL-UIL comunicavano la proclamazione di uno sciopero di otto ore per il 7 marzo 2005 e contestualmente chiedevano l'esperimento delle obbligatorie procedure di raffreddamento e conciliazione;

che con nota del 24.2.2005 (prot. n. 1964), la Commissione comunicava alle parti una indicazione immediata ex art. 13, lett. d), l. n. 146/1990, per la violazione relativa al mancato preventivo esperimento delle obbligatorie procedure di raffreddamento e conciliazione;

che, successivamente, con nota del 25.2.2005 le Organizzazioni sindacali, nel confermare l'astensione illegittimamente proclamata, chiedevano al Prefetto di svolgere il tentativo di conciliazione ex art. 2, comma 2, l. n. 146/1990;

che con nota dell'11.3.2005 (prot. N. 2964) la Commissione, non essendo stata comunicata la revoca dell'astensione in precedenza proclamata, chiedeva all'azienda di comunicare se l'astensione indetta per il 7 marzo 2005 fosse stata effettuata;

che con nota del 22.3.2005 l'azienda, in risposta alla richiesta della Commissione, comunicava che "lo sciopero in oggetto è stato effettuato ma si è concluso anticipatamente";

che con nota del 18.4.2005 (prot. n. 4893/VC23) la Commissione comunicava alle parti l'apertura del procedimento, per il mancato svolgimento, in via preventiva delle procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 2, comma 2, l. n. 146/1990), ed avvertendole di avere trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite, chiedendo, altresì, alla azienda di comunicare l'ammontare dei permessi sindacali retribuiti e dei contributi versati dalla organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento;

che con nota del 5.5.2005 rispondeva solo l'azienda senza comunicare l'ammontare dei permessi sindacali retribuiti e dei contributi versati dalla organizzazioni sindacali coinvolte nel procedimento;

CONSIDERATO

che secondo il consolidato orientamento della Commissione, "ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 la richiesta dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve precedere temporalmente la proclamazione dello sciopero, che può legittimamente intervenire solo al termine della procedura di raffreddamento e conciliazione" (delib. n. 03/125 del 23.7.2003);

che, nel caso di specie, invece, la richiesta dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione è stata effettuata contestualmente, come ammesso dalla stessa organizzazione sindacale;

che lo sciopero in esame è stato effettuato, ancorché parzialmente;

che, pertanto, lo sciopero del 7 marzo 2005 è illegittimo;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento delle Segreterie regionali della Calabria di CGIL-CISL-UIL per la violazione dell'obbligo di esperimento, in via preventiva, delle procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 2, comma 2, l. n. 146/1990) e con riferimento allo sciopero dalle stesse proclamato per il 7 marzo 2005;

RITENUTO

che, nel caso di specie, la sanzione, ex art. 4 legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, vada computata sui contributi sindacali trattenuti dalla retribuzione;

2. che i sindacati non sono recidivi;

DELIBERA

la sospensione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, del pagamento da parte della Sorical s.p.a. di Catanzaro dei contributi sindacali dovuti alle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-UIL della Regione Calabria per un ammontare economico di Euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) per ognuna delle tre confederazioni e, per l'ipotesi di inapplicabilità della predetta sanzione per insufficienza dei contributi sindacali nel periodo di un anno, delibera l'irrogazione ai legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-UIL della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 4, comma 4 *bis*, l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, in sostituzione della suddetta sanzione, della sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 2.582,00 = (duemilacinquecentottantadue/00), disponendo altresì che la predetta sanzione venga applicata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 *bis*, l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, con ordinanza-ingiunzione dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro – sezione Ispettorato del lavoro.

La Commissione, in caso di violazioni da sanzionare mediante emissione di ordinanza ingiunzione, provvede ad acquisire il nominativo del responsabile legale completo di generalità e residenza, per consentire la tempestiva notificazione delle ordinanze ingiunzioni da parte delle Direzioni provinciali del lavoro

Verbale n. 621 del 12.10.2005

Richiesta di collaborazione da parte del Ministero del Lavoro ai fini dell'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 146/90.

Il Presidente riferisce che il Ministero del Lavoro Direzione Provinciale di Roma Ufficio Legale e del Contenzioso, ha richiesto la collaborazione della Commissione ai fini dell'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 146/90.

In particolare, il detto ufficio chiede che la Commissione, con invito formale alle OO.SS. responsabili di violazioni da sanzionare mediante emissione di ordinanza ingiunzione, provveda ad acquisire il nominativo del responsabile legale completo di generalità e residenza, per consentire la tempestiva notificazione alle ordinanze ingiunzioni.

La Commissione dispone al riguardo che venga data comunicazione degli adempimenti necessari a rendere effettiva la collaborazione richiesta agli esperti ed ai responsabili del procedimento.

La trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'Organizzazione sindacale sanzionata può essere effettuata anche in più riprese, fino a concorrenza della somma ingiunta, procedendo, pertanto, mensilmente al versamento delle quote all'Inps territorialmente competente

Verbale n. 735 del 6.09.2007

La Commissione delibera di chiarire che la trattenuta dei contributi sindacali dalla retribuzione dei lavoratori iscritti all'Organizzazione sindacale sanzionata può essere effettuata anche in più riprese fino a concorrenza della somma ingiunta, procedendo, pertanto, mensilmente al versamento delle quote all'Inps territorialmente competente.

Nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari

Delibera n. 08/518 del 16.10.2008

LA COMMISSIONE RILEVATO

che si succedono astensioni spontanee collettive dal lavoro in relazione alle quali non emergono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto promotore;

che, in tali casi, l'apertura di un procedimento di valutazione nei confronti di tutti i lavoratori che si sono astenuti non potrebbe sfociare nell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 della legge n. 146/1990 e ss. modd., ma soltanto concludersi con un invito al datore di lavoro a procedere disciplinarmente nei confronti dei soggetti responsabili dell'astensione ritenuta illegittima;

che, inoltre, in tali circostanze, l'apertura di un procedimento di valutazione nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti non potrebbe che implicare un contraddittorio su fatti e questioni che sarebbero, a loro volta, oggetto di singoli procedimenti disciplinari;

DELIBERA

che, nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari.

Manifestazione di protesta del personale addetto all'impianto di depurazione, imputabile alla RSU. Nonostante la valutazione negativa della condotta della RSU, non sussistono i presupposti per l'irrogazione di alcuna sanzione dal momento che i componenti della RSU sono stati licenziati e, pur essendo stato il licenziamento impugnato, non risultano essere stati reintegrati

Delibera n. 10/07 dell'11.01.2010

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, in data 2 ottobre 2009, la Hydrogest Campania S.p.A. comunicava alla Commissione lo svolgimento di una manifestazione di protesta del personale addetto all'impianto di depurazione, con parziale sospensione del servizio, in atto dalla giornata dell'1 ottobre 2009, segnalandone l'illegittimità;

che, in data 5 ottobre 2009, l'Azienda informava la Commissione della prosecuzione dell'azione di sciopero;

che, con nota del 5 ottobre 2009, il Commissario delegato per il settore, On. Elena Montecchi, chiedeva all'Azienda ulteriori informazioni in merito alla vicenda, con particolare riferimento all'individuazione del soggetto collettivo promotore della protesta, alle modalità di proclamazione e di effettuazione della stessa, alla durata, alla garanzia delle prestazioni indispensabili, nonché di fornire elementi in merito alle cause di insorgenza del conflitto;

che, in data 6 ottobre 2009, l'Azienda, facendo seguito alle precedenti note, comunicava che l'astensione dal lavoro continuava anche nella giornata del 6 ottobre 2009, ribadendo la illegittimità della condotta dei lavoratori;

che dalla documentazione trasmessa dall'Azienda in data 9 ottobre 2009, in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, si evince che le modalità dell'astensione, effettuata senza preavviso, avevano consentito di assicurare il processo depurativo dei liquami ma avevano impedito le attività previste per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'analisi dei reflui in ingresso e in uscita, non essendo presente il numero minimo di 12 unità lavorative, necessario per effettuare le suddette prestazioni; che la vertenza nasce da un provvedimento aziendale che rende obbligatoria la timbratura della pausa pranzo per i dipendenti e, infine, che l'organizzazione dell'azione di protesta è imputabile alla RSU presente in azienda che aveva proclamato, in relazione alla vertenza, uno stato di agitazione con note del 31 agosto e del 21 e 28 settembre 2009;

che, con nota del 6 novembre 2009, ad integrazione di quanto comunicato in data 9 ottobre 2009, l'Azienda precisava che le giornate interessate dall'astensione sono state quelle dell'1, 2, 5 e 6 ottobre 2009;

che, in data 9 novembre 2009, la Commissione deliberava l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, comma I, lett. i), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti della RSU di Hydrogest Campania S.p.A. - Impianto di depurazione Foce Regi Lagni di Villa Literno - per mancata osservanza della regola del preavviso, mancata predeterminazione della durata dell'astensione, mancato rispetto della regola della durata e mancata garanzia delle prestazioni indispensabili;

che, con nota inviata in data 16 dicembre 2009, la Segreteria regionale Campania dell'Organizzazione sindacale UGL, in risposta alla delibera di apertura del procedimento trasmessa dalla Hydrogest Campania S.p.A. all'Organizzazione sindacale medesima, comunicava alla Commissione il

licenziamento, in data 10 novembre 2009, dei dipendenti Di Dona Luigi e Tavoletta Cesare, componenti la RSU nei confronti della quale è stato aperto il procedimento, contestando, nel contempo, la ricostruzione dei fatti effettuata dall'Azienda e, in particolare, negando che vi sia stata una proclamazione di sciopero imputabile alla RSU o all'Organizzazione sindacale, affermando che si sia, invece, trattato di una "astensione parziale e su base volontaria di taluni dipendenti" determinata da condizioni lavorative poste in essere in violazione della normativa in materia di sicurezza; rilevava che, quand'anche il comportamento dei dipendenti fosse qualificato come sciopero, la proclamazione di uno stato di agitazione con note del 31 agosto, del 21 e del 28 settembre 2009, rispettava i termini di preavviso e consentiva, pertanto, all'Azienda di dare avviso all'utenza e di predisporre il piano delle prestazioni indispensabili; e che, comunque, la protesta non ha provocato alcun pregiudizio, né interruzione del ciclo produttivo dal momento che il processo depurativo svolto dall'Azienda è limitato al solo trattamento delle acque e non anche dei fanghi; dichiarava, infine, la propria disponibilità ad una audizione, laddove ritenuto;

che la Commissione con nota del 22 dicembre 2009 richiedeva all'Azienda informazioni in merito all'asserito licenziamento dei dipendenti componenti la RSU, all'eventuale impugnazione del relativo provvedimento ed alla reintegrazione nel posto di lavoro;

che in data 11 gennaio 2010 la Hidrogest Campania S.p.A., in risposta alla richiesta di informazioni formulata dalla Commissione, confermava l'informazione relativa al licenziamento dei dipendenti Di Dona Luigi e Tavoletta Cesare, notificato con atto del 10 novembre 2009, con effetto dal 30 novembre 2009, precisando che il relativo provvedimento è stato impugnato in data 3 dicembre 2009 e che, alla data odierna, non vi è stata alcuna reintegrazione nel posto di lavoro;

CONSIDERATO

che il settore dell'igiene ambientale e, in particolare, il trattamento delle acque negli impianti di depurazione, è ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 ed è disciplinato dall'accordo nazionale del 1° marzo 2001 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001;

che, come evidenziato in premessa, l'istruttoria ha consentito di accertare che nelle giornate del 1, 2, 5, e 6 ottobre 2009 si è verificata una astensione dal lavoro dei dipendenti della Hidrogest Campania S.p.A. che ha comportato la parziale interruzione del servizio;

che l'astensione dal lavoro in oggetto, per quanto evidenziato dall'istruttoria espletata e riportato in premessa, risulta essere stata promossa dalla RSU di Hydrogest Campania S.p.A. - Impianto di depurazione Foce Regi Lagni di Villa Literno, come risulta dalle note del 31 agosto e del 21 e 28 settembre 2009;

che lo sciopero è stato effettivamente effettuato senza preavviso, ad oltranza, in violazione della regola della durata e senza garanzia delle prestazioni indispensabili;

che, la Segreteria regionale Campania dell'Organizzazione sindacale UGL, firmataria della nota difensiva inviata in data 16 dicembre 2009, non ha alcun titolo per intervenire nel procedimento non essendo parte dello stesso e che, in ogni caso, le argomentazioni addotte non sono sufficienti a modificare la posizione del soggetto coinvolto nel procedimento di valutazione;

che, tuttavia, dalla suddetta nota, la Commissione veniva a conoscenza del licenziamento dei dipendenti Di Dona Luigi e Tavoletta Cesare, componenti la RSU nei confronti della quale è stato aperto il procedimento di valutazione, circostanza confermata dall'Azienda con nota dell'11 gennaio 2010;

che, pertanto, nonostante la valutazione negativa della condotta della RSU, non sussistono i presupposti per l'irrogazione di alcuna sanzione dal momento che, pur essendo stato il licenziamento impugnato, alla data odierna, i componenti la RSU non risultano essere stati reintegrati;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento della RSU di Hydrogest Campania S.p.A. - Impianto di depurazione Foce Regi Lagni di Villa Literno.

Alla Commissione non è consentito comminare sanzioni per un ammontare economico inferiore ad € 2.582,00 per ciascun soggetto collettivo, il cui comportamento è oggetto di valutazione negativa

Verbale n. 866 del 16.06.2010

Meridiana Eurofly/Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, SdL, Anpac, Avia, Anpav, Up. "Assemblee permanenti", indette presso l'aeroporto di Olbia, in data 1° marzo 2010, a partire dalla giornata del 2 marzo 2010. Delibera di valutazione negativa del comportamento del 17 maggio 2010. Nota di Anpav, con la quale si chiede una riduzione della sanzione irrogata.

La Commissione delibera di inviare all'Associazione professionale la seguente nota di chiarimenti:

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 giugno 2010, con riferimento alla nota di ANPAV in oggetto, ha deliberato di comunicare, all'Associazione professionale in indirizzo, che la determinazione della sanzione, nella delibera in oggetto, è stata contenuta nel minimo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.. Ai fini della suddetta legge, infatti, non è consentito, a questa Commissione, comminare sanzioni per un ammontare economico inferiore ad euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/OO), per ciascun soggetto collettivo, il cui comportamento è oggetto di valutazione negativa”.

Il sindacato risponde oggettivamente di un'attuazione dell'astensione in violazione delle regole, se risulta che abbia di fatto promosso tale attuazione difforme o non si sia espressamente dissociato dalla stessa, tentando di impedirla con ogni mezzo possibile

Delibera n. 10/463 del 19.07.2010

LA COMMISSIONE

con riferimento agli scioperi effettuati i giorni 8 e 9 febbraio 2010 organizzati dalla Rsa Falpas (Federazione autonoma lavoratori pulizie e affini), aderente Or.SA, riguardante il personale dipendente dall'azienda COMETA s.r.l. di Roma in servizio presso il deposito ATAC S.p.a. di Tor Sapienza (RM);

PREMESSO

che, con nota del 9 febbraio 2010, l'azienda di pulizie e servizi integrati/multiservizi COMETA s.r.l. di Roma aveva informato la Commissione di garanzia che nelle giornate dell'8 e 9 febbraio 2010 presso il deposito ATAC S.p.a. di Tor Sapienza (RM), "improvvisamente ed inaspettatamente gli operatori iscritti alla Sigla sindacale Falpas Aderente Orsa" si erano "rifiutati di effettuare il servizio creando a Cometa gravi disagi...", indicando, altresì, i nominativi dei lavoratori in servizio presso il Deposito ATAC di Tor Sapienza che si sarebbero astenuti dal prestare servizio in tali giornate;

che con successive note, rispettivamente, del 23 febbraio 2010 e del 26 febbraio 2010 la COMETA s.r.l. di Roma e l'ATAC S.p.A. di Roma (committente del servizio di pulizie e servizi integrati/multiservizi svolto da parte della COMETA S.r.l. di Roma) avevano individuato il promotore di tale astensione nel signor Marano Marcello Maurizio, dipendente della COMETA s.r.l. di Roma iscritto alla Organizzazione FALPAS aderente ORSA;

che le predette circostanze, peraltro, erano state confermate anche dall'ATAC S.p.A. di Roma, la quale, con successiva nota del 25 febbraio 2010, aveva precisato che l'evento, al quale avevano preso parte 17 dipendenti, non aveva garantito "la movimentazione delle vetture, il rifornimento, il controllo ed eventuale ripristino del livello dei liquidi e l'aspirazione interna dei mezzi al fine di consentire l'uscita degli stessi prevista nel programma d'esercizio giornaliero";

che, con nota del 9 aprile 2010, l'Avv. Luciana Pirrongelli, legale dell' Organizzazione FALPAS aderente ORSA sosteneva che non vi era stata alcuna astensione da parte dei lavoratori della Cometa, i quali si sarebbero "innervositi, a causa dell'ennesima vessazione perpetrata nei loro confronti, consistente nel trasferimento di due di loro, di cui uno beneficiario della legge 104/92, inviato addirittura ad Acilia, senza alcuna effettiva ragione giustificativa" e che non corrispondeva al vero la circostanza lamentata dall'azienda circa la mancata movimentazione delle vetture, in quanto "i lavoratori erano sul luogo di lavoro" ed avevano lavorato "anche se non con molto entusiasmo";

che, nel corso dell'audizione del 19 aprile 2010, la COMETA S.r.l. aveva confermato che, nelle giornate dell'8 e del 9 febbraio 2010, alcuni dipendenti si erano rifiutati di prestare l'attività lavorativa, consistente, oltre che nella pulizia dei mezzi, anche nel rifornimento del carburante ed il rabbocco dei liquidi, nonché della movimentazione dei mezzi, precisando, altresì, che le attività erano state comunque assicurate attraverso la sostituzione dell'intero turno che si era astenuto. Il Sindacato, da parte sua, ribadiva, invece, il contenuto della comunicazione già inviata e precisava che non si era verificata alcun interruzione del servizio pubblico, in quanto i dipendenti avevano regolarmente prestato la propria attività lavorativa, che consisteva essenzialmente nello spolvero dei mezzi. Il Sindacato precisava, inoltre, che tutti i lavoratori coinvolti sono iscritti all'Organizzazione sindacale FALPAS aderente ORSA,

compreso il signor Marano. L'ATAC S.p.A., pur stigmatizzando il comportamento dei lavoratori, aveva confermato che, in occasione di tale evento, non si erano verificati particolari disagi per l'utenza, in quanto il personale era stato sostituito dal personale delle aziende Cometa S.r.l e ATAC S.p.A.;

che, con nota del 30 aprile 2010, oltre a ribadire quanto già sostenuto in ordine al verificarsi di una astensione non preavvisata per i giorni 8 e 9 febbraio 2010 ed alle sue modalità, aveva fornito, altresì, i nominativi dei dipendenti astenutisi - circostanza comprovata anche dalla documentazione di servizio allegata (fogli di presenza, prospetti ritenute INAIL per assenza, ecc.) – nonché copia delle comunicazioni interne tra capi area intercorse giornate dell'astensione, nelle quali trovano conferma i fatti contestati;

che, con la stessa nota, l'azienda comunicava che, a seguito dell'astensione l'ATAC S.p.A. aveva applicato una penale al contratto per la mancata prestazione nei termini della movimentazione e del rifornimento delle vetture, nonché del controllo ed eventuale ripristino dei livelli dei liquidi e dell'aspirazione e pulizia intera dei mezzi, servizi necessari alla regolare uscita delle vetture;

che dalla Relazione della Direzione Tutela, Vigilanza e Sicurezza dell'ATAC S.p.A. del 28 aprile 2010, redatta da due ispettori inviati sul posto, e inviata con la stessa nota di cui sopra, emergeva che alcuni lavoratori della Cometa S.r.l., la sera dell'8 febbraio 2010, alle ore 22.30 circa, per solidarietà verso i due colleghi trasferiti, “dopo aver contattato telefonicamente dei rappresentanti sindacali, interrompevano le lavorazioni e si riunivano in assemblea nel salone movimento fino alle ore 03.30, ora in cui lasciavano l'impianto per fine turno”;

che dalla relazione dell'Addetto al personale, rimessa in allegato alla richiamata nota del 30 aprile 2010, ed alla quale si rinvia per maggiore esaustività, si è potuto evincere che solo una parte dei lavoratori astenutisi era addetta allo spolvero mentre la restante parte era addetta alla manovra ed al rifornimento dei mezzi e che, altresì, altri lavoratori iscritti alla FALPAS ed operanti presso i cantieri di Collatina e Tor Pagnotta erano stati contattati telefonicamente per aderire all'astensione;

che nella stessa relazione è dato evincere che altro referente del sindacato FALPAS aderente ORSA, signora Dora Contini, era stata interpellata per fornire spiegazioni in ordine all'astensione e che la stessa aveva confermato che i lavoratori non avrebbero preso servizio – impedendo l'uscita dei mezzi – se non fosse stata trovata soluzione in merito ai trasferimenti che l'Azienda avrebbe operato in modo illegittimo;

che, all'esito dell'istruttoria preventiva effettuata, la Commissione, nella seduta del 7 giugno 2010, deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4-*quater*, e 13, lettera i), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nei confronti della RSA FALPAS, aderente ORSA, Cometa s.r.l., operante presso il deposito ATAC S.p.A. di Tor Sapienza (RM), in persona del legale rappresentante, signor Marcello Maurizio Marano per le seguenti violazioni: “mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione”, ai sensi dell'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale (adottata con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70); “mancato rispetto del termine di preavviso”, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 5, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7 della citata Regolamentazione provvisoria; “eccessiva durata della prima azione di sciopero”, ai sensi dell'art. 11, lettera A), della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (adottata dalla Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella G.U. il 23 marzo 2002, n. 70), secondo il quale “il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio;” “mancata predeterminazione delle modalità dello sciopero” secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., nonché dall'art. 11,

lettera A), della citata Regolamentazione provvisoria, in base al quale "... Modalità, durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza"; "mancata garanzia delle prestazioni indispensabili", ai sensi dell'art. II, lettera B) e D), della citata Regolamentazione provvisoria. La Commissione invitava, altresì, le parti a presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentite nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa;

CONSIDERATO

che l'art. I della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (adottata con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella G.U. del 23 marzo 2002, n. 70) prevede che la stessa si applichi "... altresì ai soggetti di cui all'art. 2 bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico";

che, al riguardo, la Commissione di garanzia ha chiarito che, nell'ambito delle attività svolte dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, devono ritenersi "accessorie strumentali", nel senso di strettamente funzionali al servizio del TPL, le attività che incidano effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, quali il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi ecc. (cfr. deliberazione del 17 maggio 2010, n. 10/309)

che l'appalto alla COMETA S.r.l. di Roma ha per oggetto attività che devono ritenersi accessorie strumentali al servizio principale di trasporto pubblico locale svolto da parte di ATAC S.p.A. di Roma;

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che, nel corso dell'istruttoria, è stato accertato che le disposizioni della legge n. 146/1990 e succ. modd. e della citata Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale sono state violate con riferimento all'obbligo del preventivo esperimento di procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 2, Regolamentazione provvisoria); del termine di preavviso (art. 2, comma 5, della legge n. 146/1990 e ss. mod. e art. 7 Regolamentazione provvisoria), della predeterminazione della durata dell'astensione (art. 2, comma I, legge n.146/1990 e ss. modd.), del termine di durata massima della prima azione di sciopero (art. II, lettera a), Regolamentazione provvisoria), nonché della garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 2, comma 2, della citata legge e art. II, lettera b), della Regolamentazione provvisoria);

che, infatti, dall'esame complessivo della documentazione trasmessa a questa Commissione è emerso che nelle giornate dell'8 e 9 febbraio 2010 si è verificata un'astensione improvvisa dal lavoro dei dipendenti dell'azienda COMETA S.r.l., consistita nel rifiuto di eseguire le seguenti attività: movimentazione delle vetture, rifornimento del carburante, controllo ed eventuale ripristino del livello dei liquidi e aspirazione interna dei mezzi al fine di consentire l'uscita degli stessi prevista nel programma d'esercizio giornaliero;

che gli elementi di fatto accertati in sede istruttoria provano in modo inequivocabile che l'Organizzazione sindacale ha concorso a promuovere le astensioni collettive dei dipendenti dall'azienda COMETA S.r.l. di Roma in servizio presso il deposito ATAC S.p.A. di Tor Sapienza (RM);

che, infatti, costituiscono indizi chiari, univoci e concordanti, circa la riferibilità dell'organizzazione dell'astensione collettiva alla RSA FALPAS, aderente ORSA, le seguenti circostanze: a) la partecipazione all'astensione del rappresentante legale FALPAS, aderente ORSA; b) le affermazioni dell'azienda circa il ruolo di organizzatore dell'iniziativa assunto da parte del suddetto rappresentante, nonché le dichiarazioni rese in tal senso da alcuni dipendenti non aderenti alla protesta; c) in ogni caso, la mancanza di un espresso dissenso del Sindacato dalla forma di protesta illegittima, nonché dalla inesistenza di un suo formale invito ai lavoratori a desistere dal comportamento denunciato;

che, secondo il consolidato orientamento della Commissione, il Sindacato risponde oggettivamente di una attuazione dell'astensione in violazione delle regole se risulti che abbia di fatto promosso tale attuazione difforme ovvero non si sia espressamente dissociato dalla stessa, tentando di impedirla con ogni mezzo possibile (delibera 18 luglio 1991 n. 14; delibera 13 maggio 1999 n. 99/321; verb. 7 settembre 2005 n. 614; delibera del 17 maggio 2010, n. 10/303), orientamento che, peraltro, è supportato anche dalla giurisprudenza di merito (*ex multis*, cfr. Trib. Milano 8 ottobre 2003, in causa R.G. 2689/02);

che le problematiche sottese all'astensione, consistenti nel trasferimento di due dipendenti, di cui uno beneficiario della legge n. 104 del 1992, non esonerano il soggetto promotore della protesta dagli obblighi previsti dalla legge e dalla regolamentazione di settore;

che solo il tempestivo intervento dell'azienda ha consentito di evitare la compromissione del servizio principale di trasporto pubblico locale, attraverso la sostituzione del personale in questione con alcuni operai provenienti da altre rimesse e con lavoratori non aderenti alla protesta in atto;

che il Sindacato promotore, anche a seguito dell'apertura del procedimento di valutazione, non ha fornito alcuna prova a discolora del comportamento denunciato, ed anzi ha negato di aver promosso o effettuato l'astensione dal lavoro, che, invece, a suo dire, si sarebbe regolarmente svolto "anche se non con molto entusiasmo",

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della RSA FALPAS, aderente Or.SA, COMETA s.r.l., operante presso il deposito ATAC S.p.A. di Tor Sapienza (RM), in persona del legale rappresentante, signor Marcello Maurizio Marano;

RITENUTO

che, nel caso di specie, non è applicabile la sanzione di cui all'art. 4, comma 2 della legge 146/1990 e succ. modd., consistente nella trattenuta dei contributi sindacali o nella sospensione dei permessi sindacali retribuiti, a causa del mancato godimento degli stessi da parte dell'Organizzazione sindacale coinvolta, giacché l'azienda, come precisato con nota del 13 luglio 2010, non riconosce permessi sindacali retribuiti al sindacato Organizzazione FALPAS aderente Or.SA, né procede alla trattenuta a ruolo paga dei contributi sindacali in favore di detta organizzazione sindacale;

che è immediatamente individuabile dagli atti del procedimento, ai fini della irrogazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 146 del 1990 e successive succ. modd., il soggetto che risponde legalmente per gli atti compiuti in nome e per conto della RSA FALPAS aderente ORSA c/o Cometa S.r.l. nella persona del signor Marcello Maurizio Marano, dipendente della COMETA S.r.l.

DELIBERA

l'applicazione in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, della legge 146/1990 e successive modificazioni, della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00) a carico del signor Marcello Maurizio Marano, in qualità di legale rappresentante della RSA FALPAS, aderente Or.SA, c/o Cometa S.r.l., con ogni conseguenza di legge;

INVITA

la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ad adottare a carico del signor Marcello Maurizio Marano, in qualità di legale rappresentante della RSA FALPAS, aderente Or.SA, c/o Cometa S.r.l., apposita ordinanza ingiunzione in esecuzione della presente delibera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ed a trasmettere alla Commissione la predetta ordinanza, comunicando altresì l'avvenuta esecuzione della stessa.

Il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa ex articolo 22 della legge n. 689 del 1981 avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro può avere ad oggetto esclusivamente motivi procedurali propri dell'ordinanza ingiunzione, e non anche quelli sostanziali attinenti al merito del provvedimento sanzionatorio presupposto, atto per il quale è previsto il ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 bis della legge n. 146 del 1990

Verbale n. 883 del 29.II.2010

La Commissione delibera l'invio della seguente nota alla DPL di Salerno:

“L'art. 4, commi 4, 4-*bis* e 4-*quater* della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., distingue il momento deliberativo della sanzione da quello applicativo poiché la contestazione della violazione, la valutazione del comportamento e la quantificazione della sanzione vengono effettuate dalla Commissione di Garanzia, mentre diverso è il soggetto che ne ingiunge il pagamento e che cura gli aspetti di carattere esecutivo (vedi anche Delibera n. 01/16 del 15 marzo 2001).

La Commissione, infatti, è tenuta a trasmettere la delibera, per la fase esecutiva, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, non potendo costituire, la delibera stessa, titolo ingiuntivo autonomo per l'adempimento da parte del soggetto sanzionato.

Il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa ex art. 22 L. n. 689/81, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla DPL di Salerno, pertanto, può avere ad oggetto esclusivamente motivi procedurali propri dell'ordinanza ingiunzione, e non anche quelli sostanziali attinenti al merito del provvedimento sanzionatorio presupposto (la delibera emessa dalla Commissione di Garanzia) come, invece, emerge dal ricorso proposto dalla Sig.ra Paolina Perna.

Le eccezioni contenute nel suddetto ricorso, infatti, attengono a vere e proprie questioni di merito della delibera della Commissione di Garanzia (individuazione della sig.ra Perna quale soggetto destinatario della sanzione irrogata, valutazione della buona fede comportamentale della O.S. Cobas nella vicenda ecc.), atto per il quale è previsto il ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 20 bis della Legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

Ne consegue, pertanto, il difetto di legittimazione passiva della DPL, atteso che la stessa, la cui ordinanza ingiunzione si sostanzia in un atto di mera comunicazione al solo fine di rendere più celere il provvedimento sanzionatorio, è competente a curare l'esecuzione del provvedimento, limitandosi a notificare l'importo secondo quanto statuito dalla scrivente Commissione e a curarne l'esecuzione, senza con ciò esercitare alcun potere ordinatorio o sanzionatorio (*ex plurimis*, relativa alla fattispecie di ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del Lavoro per inottemperanza all'ordinanza prefettizia di precettazione, vedi Cass. Sez. lav., 15.07.2005, n. 14992”).

2. LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Orientamenti interpretativi della Commissione in materia di sanzioni individuali: ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa del comportamento dell'organizzazione sindacale proclamante

Delibera n. 00/202 del 7.09.2000

LA COMMISSIONE

per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni disciplinari individuali, a chiarimento di quanto deliberato nella seduta del 12 luglio 2000, precisa quanto segue:

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa del comportamento dell'organizzazione sindacale proclamante.
2. Ove la Commissione di garanzia abbia formulato la valutazione negativa del comportamento dell'organizzazione sindacale proclamante, e il comportamento individuale sia sanzionabile in quanto attuativo di modalità di esercizio dello sciopero illegittime, l'applicazione della sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro è doverosa, ai sensi degli artt. 4 c.I e 4 *sexies*, e 13 lett. i), l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000.
3. Ove si tratti invece di valutazione di comportamenti individuali la cui illegittimità prescinda dalla legittimità o meno del comportamento delle organizzazioni proclamanti delle illegittime modalità di esercizio del diritto di sciopero, e che eventualmente configurino un illecito disciplinare per violazione delle regole vigenti in materia di esercizio legittimo del diritto di sciopero, tale valutazione non è subordinata alla valutazione del comportamento dell'organizzazione sindacale da parte della Commissione di garanzia, salva tuttavia l'opportunità che – ove sullo sciopero di cui si tratta sia stato aperto dalla Commissione un procedimento – l'applicazione delle sanzioni individuali sia sospesa fino alla pronuncia della Commissione.
4. In ogni caso l'applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi di legge e di contratto previsti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Parere in merito alla determinazione ed applicazione delle sanzioni individuali ex articolo 4, comma I, legge n. 146 del 1990: le sanzioni individuali vengono applicate direttamente dall'azienda e non dalla Commissione

Delibera n. 01/35 del 3.05.2001

LA COMMISSIONE PREMESSO

che l'azienda ACTV di Venezia, con nota in data 11 dicembre 2000, ha posto, in relazione alle sanzioni disciplinari da applicare ai singoli lavoratori in caso di violazione della disciplina di esercizio del diritto di sciopero, i seguenti quesiti:

- a) "se vi sia la necessità che sussista in via preventiva una valutazione della Commissione di garanzia in ordine alla liceità o meno dello sciopero";
- b) "quali siano i criteri per quantificare economicamente la sanzione stessa";
- c) "se sia l'Azienda ad applicare materialmente la sanzione ovvero se debba farlo un soggetto terzo, nel caso la Commissione stessa".

CONSIDERATO

1. che l'art. 4 comma I della l. n. 146/90 come modificato dalla l. n. 83/2000 prevede che i lavoratori siano soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità delle infrazioni in caso di inadempienze o di violazioni degli obblighi derivanti dalla legge e dagli accordi;

2. che l'art. 13 lett. i) dispone che la Commissione "delibera le sanzioni previste dall'art. 4 e per quanto disposto dal comma I dell'art. 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari";

3. che in data 7 settembre 2000 la Commissione ha dettato alcuni orientamenti interpretativi in materia di sanzioni individuali, precisando quanto segue:

3.1. ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa del comportamento dell'organizzazione sindacale proclamante;

3.2. ove la Commissione di garanzia abbia formulato la valutazione negativa del comportamento dell'organizzazione sindacale proclamante, e il comportamento individuale sia sanzionabile in quanto attuativo di modalità di esercizio dello sciopero illegittime, l'applicazione della sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro è doverosa, ai sensi degli artt. 4 c.1 e 4 *sexies*, e 13 lett. i), l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000;

3.3. ove si tratti invece di valutazione di comportamenti individuali la cui illegittimità prescinda dalla legittimità o meno del comportamento delle organizzazioni proclamanti delle illegittime modalità di esercizio del diritto di sciopero, e che eventualmente configurino per altri aspetti un illecito disciplinare per violazione delle regole vigenti in materia di esercizio legittimo del diritto di sciopero, tale valutazione non è subordinata alla valutazione del comportamento dell'organizzazione sindacale da parte della Commissione di garanzia, salva tuttavia l'opportunità che – ove sullo sciopero di cui si tratta sia stato aperto dalla Commissione un procedimento – l'applicazione delle sanzioni individuali sia sospesa fino alla pronuncia della Commissione;

4. che con successiva delibera del 15.3.2001 la Commissione ha aggiunto:

4.1. che l'art. 4 l. n. 83/2000 ha previsto un procedimento sanzionatorio su impulso della Commissione di Garanzia, distinguendo tra sanzioni applicabili dal datore di lavoro (art. 4, co. 2) e

sanzioni amministrative da irrogarsi mediante ordinanza ingiunzione della Direzione Provinciale del Lavoro (art. 4 commi 4, 4-bis, 4-*sexies*);

4.2. che nell'ipotesi di cui all'art. 4 co. 2, la sanzione collettiva viene deliberata dalla Commissione di garanzia ed irrogata dal datore di lavoro, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dalla norma, con la devoluzione dei contributi sindacali trattenuti dallo stesso datore di lavoro all'INPS – Gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ovvero con la ritenuta dei permessi sindacali retribuiti;

5. che, quanto ai criteri per quantificare economicamente le sanzioni di carattere collettivo (nel caso dell'art. 4 comma 2, deliberate dalla Commissione e poi applicate dal datore di lavoro), tali criteri si rinvencono esclusivamente nel medesimo art. 4 comma 2, dovendosi cioè tenere conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sui diritti degli utenti;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

la sanzionabilità dei comportamenti individuali è subordinata alla valutazione negativa del comportamento dei soggetti collettivi proclamanti, con le precisazioni di cui ai considerati 3.1, 3.2, 3.3;

i criteri per la quantificazione economica delle sanzioni si rinvencono soltanto a proposito delle sanzioni collettive, riferendosi invece alle infrazioni individuali il solo disposto dell'art. 4 comma I, con rinvio alla graduazione eventualmente disposta dai contratti collettivi applicabili;

le sanzioni individuali vengono applicate direttamente dall'azienda (e non dalla Commissione) sempre secondo i criteri di cui ai considerati 3.1, 3.2, 3.3., mentre per quanto riguarda le sanzioni collettive operano le distinzioni di cui ai considerati 4.1 e 4.2.

Apertura di un procedimento disciplinare a fronte di un'indicazione immediata di presunta violazione, ai sensi dell'articolo 13, lettera d, della legge n. 146 del 1990. Esclusione della necessità

Delibera n. 01/I48 del 29.II.2001

LA COMMISSIONE

in merito alla richiesta di parere avanzata dall'Associazione Fedarlinea, udita la proposta del Prof. Cella, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera.

PREMESSO

che l'Associazione Fedarlinea, con nota 1317/FM ha chiesto alla Commissione di esprimere il proprio parere in merito all'obbligo del datore di lavoro che riceva una segnalazione immediata - ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 - di presunte violazioni delle disposizioni di cui alla legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, di procedere all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori scioperanti;

che, secondo tale Associazione il datore sarebbe tenuto ad aprire il procedimento disciplinare sulla base della mera segnalazione ex art. 13, lett. d), tenuto conto del principio dell'immediatezza della contestazione delle sanzioni disciplinari e del dovere d'informazione dei lavoratori;

CONSIDERATO

che la l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, all'art. 1 comma 1 individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione e che all'art. 1 comma 2 lett. b) della medesima legge vengono esplicitamente richiamati i trasporti marittimi, limitatamente al collegamento con le isole;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

occorre preliminarmente stabilire se l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 4, comma 1, legge 146/90 sia condizionata all'accertamento – da parte della Commissione – della violazione delle disposizioni della stessa legge.

Su tale questione la Commissione si è già pronunciata, con la delibera n. 00/202 del 7 settembre 2000, precisando:

“Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa del comportamento dell'organizzazione sindacale proclamante.

Ove la Commissione di garanzia abbia formulato la valutazione negativa del comportamento dell'organizzazione sindacale proclamante, e il comportamento individuale sia sanzionabile in quanto attuativo di modalità di esercizio dello sciopero illegittime, l'applicazione della sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro è doverosa, ai sensi degli artt. 4 c. 1 e 4 *sexies*, e 13 lett. i), l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000.

Ove si tratti invece di valutazione di comportamenti individuali la cui illegittimità prescinda dalla legittimità o meno del comportamento delle organizzazioni proclamanti delle illegittime modalità di esercizio del diritto di sciopero, e che eventualmente configurino un illecito disciplinare per violazione

delle regole vigenti in materia di esercizio legittimo del diritto di sciopero, tale valutazione non è subordinata alla valutazione del comportamento dell'organizzazione sindacale da parte della Commissione di garanzia, salva tuttavia l'opportunità che – ove sullo sciopero di cui si tratta sia stato aperto dalla Commissione un procedimento – l'applicazione delle sanzioni individuali sia sospesa fino alla pronuncia della Commissione.”.

Nel caso in cui sia necessaria, ai sensi della delibera n. 00/202 appena citata, la valutazione della Commissione, occorre considerare che l'intervento preventivo di cui all'art. 13, lettera d), prima parte della legge n. 146/1990 è finalizzato ad indicare ai soggetti interessati che, dalla proclamazione dello sciopero allo stato degli atti, emergono alcune violazioni della legge stessa, il cui effettivo accertamento, tuttavia, potrà dirsi compiuto solo dopo che lo sciopero proclamato sia stato effettivamente effettuato, e solo se, a seguito di ciò, la Commissione abbia aperto un procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 13 lett. d), e infine solo dopo che tale procedimento si sia svolto e concluso con le garanzie di cui all'art. 4, comma 4-*quater*, che consente alla Commissione un'indagine completa sul caso in esame. Si ritiene, quindi, che l'eventuale apertura del procedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori scioperanti debba avere come presupposto la delibera di valutazione del comportamento delle parti, di cui al citato art. 4, comma 4-*quater*.

Né il datore di lavoro può ritenersi vincolato all'apertura immediata del procedimento disciplinare sulla base della mera segnalazione *ex art. 13, lett. d)*, a causa del principio di immediatezza delle sanzioni disciplinari, tenuto conto che tale principio va inteso (secondo un orientamento ripetutamente espresso dalla Commissione) e comunque subordinato all'accostamento dell'illecito in senso relativo, conformemente alle circostanze del caso, come ritiene anche l'orientamento dominante della Corte di cassazione.

Delibera di indirizzo in tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori, ai sensi dell'articolo 4, comma I, della legge n. 146 del 1990

Delibera n. 04/292 del 22.04.2004 (in sostituzione della delibera n. 03/48 del 19 marzo 2003)

LA COMMISSIONE

RILEVATO che l'art. 13, lett. i) ultima parte, prevede tra le attribuzioni della Commissione la deliberazione delle sanzioni previste dall'art. 4 e, per quanto disposto dal comma I dell'art. 4, la prescrizione al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari ai lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione alle disposizioni dei commi I e 3 dell'art. 2 o che, richiesti della effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività.

RITENUTO opportuno in via di interpretazione della disciplina ora richiamata indicare modalità di applicazione e determinazione delle sanzioni ai singoli lavoratori;

RITENUTO a tal fine di dover precisare i rapporti tra le deliberazioni in materia di questa Commissione e le correlate iniziative dei datori di lavoro

DELIBERA

a chiarimento e in sostituzione delle precedenti delibere:

1) i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari ex art.4, comma I, legge cit. allorché “si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi I e 3 dell'articolo 2” o non effettuino le prestazioni indispensabili richieste, e pertanto sono sottoposti alle suddette sanzioni anche in caso di sciopero illegittimo per violazione dell'obbligo di preavviso, o dell'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2, comma I, legge cit., nonché nel caso di sciopero illegittimo per violazione delle “misure” previste nell'art. 2, comma 2, legge cit., ivi comprese le procedure di raffreddamento e di conciliazione e gli intervalli minimi, in quanto tali “misure” sono espressamente richiamate sia nel comma I che nel comma 3 del citato art. 2;

2) le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma I, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, solo a seguito di valutazione negativa del “comportamento delle parti” ai sensi dell'art. 13, comma I, lett. i), legge cit. nell'ipotesi in cui l'illegittimità dello sciopero dipenda, appunto, dalla condotta dei soggetti collettivi (ad es., violazione degli obblighi di preavviso, di comunicazioni, di rispetto degli intervalli minimi e di esperimento delle procedure preventive). L'azienda può sollecitare alla Commissione l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento e, nell'ipotesi in cui essa abbia già iniziato il procedimento disciplinare, la definizione del medesimo potrà avvenire solo dopo la conclusione della suddetta procedura di valutazione. In ogni caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della apertura e della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione;

3) le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma I, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, senza necessità di attendere una valutazione della Commissione nell'ipotesi in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che non effettui le prestazioni indispensabili richieste, e ciò in quanto la Commissione è tenuta a valutare solo “il comportamento delle parti” (organizzazioni sindacali e aziende erogatrici del servizio) e non anche il comportamento dei singoli lavoratori.

Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 13 lett. i) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni, è opportuno che il datore di lavoro

attenda l'esito del procedimento, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte con la delibera di valutazione della Commissione. In tal caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione;

4) le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma I, legge cit., non sono condizionate all'indicazione preventiva di cui all'art. 13, lett. d);

5) il procedimento disciplinare aperto da datore di lavoro deve, ovviamente, rispettare le regole dello stesso rispettivamente vigenti per il lavoratore alle dipendenze dei datori di lavoro privati o per il lavoratore alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

6) l'eventuale previsione di un apparato sanzionatorio specifico per le inadempienze in materia di sciopero è rimesso alla contrattazione collettiva, ovviamente nel rispetto delle regole fissate dalla legge (ad es., proporzionalità tra infrazione e sanzioni; esclusione di misure estintive o che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro);

7) la Commissione si riserva di verificare il puntuale adempimento della presente delibera di indirizzo da parte dei datori di lavoro.

Le sanzioni individuali per comportamenti illegittimi dei lavoratori devono essere irrogate, dal datore di lavoro, su prescrizione della Commissione, essendo subordinate all'accertamento dell'insussistenza di una valutazione negativa del comportamento in capo all'Organizzazione sindacale proclamante

Delibera n. 12/534 del 3.12.2012, Vol. I, pag. 390

La valutazione di congruità della sanzione disciplinare irrogata ai lavoratori esula dalle competenze della Commissione, costituendo un'attività che attiene esclusivamente all'azienda medesima

Verbale n. 979 del 4.02.2013

Stav di Vigevano (PV). Blocco di tutti i servizi del trasporto pubblico locale, da parte del personale della azienda, nelle giornate del 7 maggio e del 5 giugno 2012. Note aziendali, del 19 giugno e del 10 settembre 2012, con le quali si comunicava che erano stati comminati i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che si erano astenuti dal servizio. Ulteriore nota aziendale, del 29 gennaio 2013 (atto pervenuto in pari data), con la quale l'azienda "comunica che, nell'ambito dei giudizi introdotti per l'accertamento della legittimità delle sanzioni irrogate da Stav ... il Giudice ha formulato una proposta conciliativa". Con la stessa nota l'azienda dichiara di essere disponibile ad aderire alla proposta formulata dal Giudice, ma si riserva di formalizzare l'adesione alla stessa previo un parere di congruità della sanzione che chiede alla Commissione.

La Commissione delibera l'invio di una nota all'azienda, con la quale far presente che la valutazione di congruità della sanzione esula dalle competenze della Commissione, ma è attività che attiene esclusivamente all'azienda medesima.

Nel caso di astensioni spontanee autonomamente poste in essere dai singoli lavoratori, non riconducibili in alcun modo a responsabilità, anche oggettiva, delle organizzazioni sindacali operanti in azienda, sussiste la responsabilità dei singoli lavoratori, soggetta alle sanzioni disciplinari, irrogate dall'azienda ex articolo 4, comma I, della legge n. 146 del 1990, prescritte dalla Commissione a seguito dell'accertamento dell'illegittimità dell'astensione

Delibera n. 13/79 del 18.03.2013

LA COMMISSIONE PREMESSO

che, con nota del 22 febbraio 2013, l'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria segnalava alla Commissione che, nella medesima giornata, si erano verificate agitazioni del personale viaggiante che avevano impedito il regolare svolgimento del servizio, determinando la soppressione di numerose corse nelle aree: Alessandrino, Acquese, Astigiano, Ovadese, Novese e Tortonese, determinando, per l'azienda, l'impossibilità di assicurare, nei predetti bacini, i servizi minimi, come previsti dalla normativa vigente;

che, con nota del 25 febbraio 2013, prot. n. 4911/2013/GAB., il Prefetto di Alessandria faceva presente che, a seguito della segnalazione della ARFEA S.p.A., del 22 febbraio 2013, si era svolto, presso la sede della Prefettura, un incontro, alla presenza del referente aziendale, dei dipendenti e dei rappresentanti dei sindacati di categoria, a seguito del quale i lavoratori avevano acconsentito a riprendere il servizio a partire dalla stessa serata del 22 febbraio 2013;

che, con la stessa nota, il Prefetto evidenziava che l'iniziativa di protesta era insorta a causa dei ritardi nella corresponsione dello stipendio del mese di gennaio 2013, che avrebbe dovuto essere liquidato già dal 10 febbraio 2013; le motivazioni del mancato adempimento, secondo quanto rilevato dall'azienda, sarebbero state riconducibili alla mancata erogazione dei trasferimenti da parte dell'Amministrazione provinciale che, a sua volta, lamentava ritardi nell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte;

che, con nota del 25 febbraio 2013, prot. n. 3086, il Commissario delegato per il settore chiedeva all'azienda le seguenti informazioni: a) la collocazione temporale dell'astensione, avente come data di inizio il giorno 22 febbraio 2013; b) se l'astensione fosse riconducibile alle sigle sindacali presenti in azienda; c) nel caso in cui non fosse riconducibile a soggetti sindacali, il numero e l'incidenza percentuale dei lavoratori astenutisi dall'ordinario turno di lavoro ed, eventualmente, i nominativi dei dipendenti componenti il comitato organizzatore della manifestazione in oggetto; d) in quale misura, l'astensione avesse prodotto danni sulla regolarità dell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e, conseguentemente, all'utenza; e) se, nei confronti dei dipendenti interessati dalla suddetta astensione, fossero stati adottati provvedimenti disciplinari e, in tale ipotesi, di comunicarne l'esito;

che, con nota del 26 febbraio 2013, prot. n. 1065/13, l'azienda riferiva alla Commissione che l'astensione aveva avuto inizio alle ore 12.25 del 22 febbraio 2013 ed era terminata alle ore 20.00 della medesima giornata; che l'astensione era riconducibile alle sigle sindacali presenti in azienda (Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti e Silt); che aveva avuto, come conseguenza, il mancato svolgimento del 29,54% delle corse programmate, di cui il 24,5% in corrispondenza delle fasce di garanzia; che, allo stato, con riferimento alle condizioni particolari del momento pre-elettorale, ed agli articolati contenuti della conciliazione, che aveva consentito la ripresa del servizio, non erano stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti interessati;

che, con nota del 1° marzo 2013, prot. n. 3374, il Commissario delegato per il settore invitava l'ARFEA S.p.A. ad inviare copia della documentazione cartacea comprovante la riconducibilità

dell'astensione alle sigle sindacali presenti in azienda, come dichiarato nella precedente nota aziendale del 26 febbraio 2013;

che, con nota del 4 marzo 2013, prot. n. 1248/13, l'ARFEA S.p.A. faceva presente di non essere in possesso di alcun documento cartaceo relativo alla proclamazione della predetta astensione. Con la stessa nota, comunicava, a titolo puramente informativo, che il totale degli aderenti all'astensione era pari a n. 52 lavoratori (9 su 23 iscritti alla Filt Cgil, 3 su 11 iscritti alla Fit Cisl, 38 su 55 iscritti alla Silt, 2 su 9 iscritti alla Usb).

CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che le disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e della citata Regolamentazione provvisoria risultano essere state violate con riferimento: al mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (articolo 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e articolo 2 della Regolamentazione provvisoria); al mancato rispetto del termine di preavviso (articolo 2, commi 1 e 5, legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e articolo 7 della Regolamentazione provvisoria); alla mancata predeterminazione della durata e delle modalità dello sciopero (articolo 2, comma 1, legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e articolo 11, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); alla eccessiva durata della prima azione di sciopero (articolo 11, lettera A, della Regolamentazione provvisoria); alla mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (articolo 11, lettera B, della Regolamentazione provvisoria);

che l'astensione dal lavoro, attuata nella giornata del 22 febbraio 2013, presso la ARFEA S.p.A. di Alessandria, ha visto la partecipazione del personale viaggiante, addetto alla gestione dei servizi di trasporto erogati dall'azienda;

che l'astensione ha impedito il regolare svolgimento del servizio, determinando la soppressione di numerose corse nelle aree: Alessandrino, Acquese, Astigiano, Ovadese, Novese e Tortonese, determinando, per l'azienda, l'impossibilità di assicurare, nei predetti bacini, i servizi minimi, come previsti dalla normativa vigente;

che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Commissione, non è emerso alcun elemento di prova che consenta di ricondurre i comportamenti denunciati ad Organizzazioni sindacali o altri soggetti collettivi, in quanto la sola appartenenza del lavoratore ad una Organizzazione sindacale non può determinare una diretta responsabilità della stessa, in occasione di astensioni spontanee;

che, inoltre, in assenza di documentazione cartacea, comprovante il diretto coinvolgimento delle sigle sindacali presenti in azienda, non appare ipotizzabile ricondurre alle stesse la predetta astensione spontanea;

che, pertanto, l'astensione improvvisa, attuata nella giornata del 22 febbraio 2013, presso l'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria, è da imputare, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei dipendenti;

- che, con riferimento alla valutazione, espressa da parte di ARFEA S.p.A. nella nota del 26 febbraio 2013, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti interessati,

considerate le particolari condizioni del momento pre-elettorale, e gli articolati contenuti della conciliazione che avevano consentito la ripresa del servizio, si fa presente che tale determinazione non rileva ai fini della competenza della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 4, comma I, e 13, comma I, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

RILEVATO

che, secondo l'orientamento espresso dalla Commissione con delibera n. 08/518, adottata nella seduta del 16 ottobre 2008, "nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari";

VISTI

gli articoli 4, comma I, e 13, comma I, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

INVITA

l'azienda ARFEA S.p.A. di Alessandria, in persona del legale rappresentante, ad adottare i provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni lavorative nella giornata del 22 febbraio 2013;

PRESCRIVE

al legale rappresentante dell'azienda medesima di comunicare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento medesimo, riservandosi, in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti del datore di lavoro.

Incompetenza della Commissione a decidere in merito alla sospensione della procedura di esecuzione delle sanzioni già in corso

Verbale n. 1031 del 14.04.2014

Amt di Genova. Astensione dei dipendenti dell'Azienda, attuata dal 19 al 23 novembre 2013. Apertura del procedimento di valutazione del comportamento delle Segreterie territoriali di Genova delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl e Ugl Trasporti, adottata nella seduta del 25 novembre 2013. Audizione delle Organizzazioni sindacali, del 14 gennaio 2014. Chiusura del procedimento, adottata nella seduta del 3 febbraio 2014. Nota prefettizia, del 26 marzo 2014, con la quale si chiede alla Commissione un parere in ordine alla applicabilità dell'articolo 8 della legge n. 489 del 1981, in relazione alla procedura sanzionatoria ex articolo 9 della legge n. 146 del 1990, nei confronti dei dipendenti che non hanno ottemperato alle Ordinanze di precettazione emesse il 19, 20 e 21 novembre 2014. Nota aziendale, in data 7 aprile 2014, con la quale, a fronte della nota sindacale del 3 aprile 2014 con cui si informa l'Amt che le Organizzazioni sindacali proporranno l'impugnazione del provvedimento in questione e con cui si chiede la sospensione delle sanzioni in attesa dell'esito del processo giudiziario, si richiede alla Commissione se sussistano elementi determinanti la sospensione della procedura di esecuzione delle sanzioni già in corso.

La Commissione delibera l'invio della seguente nota all'Azienda:

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 14 aprile 2014, con riferimento alla nota aziendale richiamata in oggetto, ha deliberato di comunicare che non rientra nella sua competenza il potere di decidere in merito alla sospensione della procedura di esecuzione delle sanzioni già in corso”.

3. LE SANZIONI PER GLI ENTI, LE AMMINISTRAZIONI O IMPRESE

La decorrenza del termine di 30 giorni, ex articolo 4, comma 4-*quater* della legge n. 146 del 1990, ha inizio dal momento in cui viene effettuata l'ultima sospensione mensile. La relativa comunicazione deve essere data alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi alla avvenuta esecuzione

Verbale n. 491 del 19.02.2003

La Commissione, in merito ad una richiesta di chiarimenti formulata da Vitrociset in merito alle sanzioni riguardanti la delibera n. 03/6 ha deliberato di chiarire che nulla osta acchè la sospensione del pagamento dei contributi sindacali ecceda il termine indicato nella propria delibera per l'esecuzione della sanzione irrogata, laddove la consistenza dei trattenendi contributi non consenta di raggiungere nel predetto termine l'ammontare complessivo della sanzione, e che la decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 4, comma 4-*quater* della legge 146/1990 e ss. modd., ha inizio dal momento in cui viene effettuata l'ultima sospensione mensile. Il citato articolo di legge prevede, infatti, che la relativa comunicazione deve essere data alla Commissione.

Valutazione negativa del comportamento della RAI per aver trasmesso, durante lo sciopero, un notiziario più lungo di quello previsto come prestazione indispensabile nella disciplina di settore

Delibera n. 03/82 dell'8.05.2003

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 10 dicembre 2002 le segreterie provinciali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil di Trieste hanno chiesto, alla Commissione l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento della Rai – Friuli Venezia Giulia, previsto dall'art. 4 comma 4-*quater* della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per la violazione dell'accordo sulle prestazioni indispensabili, sottoscritto tra le parti in data 26 aprile 2002;

che nella suddetta nota le organizzazioni sindacali hanno lamentato la messa in onda, da parte della Rai, in occasione dello sciopero effettuato in data 4 dicembre 2002, di notiziari televisivi di durata superiore rispetto a quella già concordata tra le parti;

che la Commissione con nota del 18 marzo 2003 prot. n. 3142/vc 55, ha aperto un procedimento di valutazione del comportamento della Rai – Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4 comma 4-*quater* della legge n. 146/1990 e 13 comma 1 lett. i) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

che in data 18 aprile 2003 la Rai ha inviato le proprie osservazioni ed ha chiesto alla Commissione un'audizione;

che in data 7 maggio 2003 la Commissione ha proceduto all'audizione richiesta;

CONSIDERATO

che la l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. 1.1. individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di comunicazione e che all'art. 1.2. lett. e) della medesima legge viene esplicitamente richiamata l'informazione radiotelevisiva pubblica;

che con delibera n. 02/12 del 24.1.2002 la Commissione ha valutato idoneo l'accordo, relativo alla regolamentazione del diritto di sciopero del personale tecnico ed amministrativo della Rai, stipulato in data 22 novembre 2001 tra la Rai S.p.a., Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A. e le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilsic Uil, Libersind Confsal, UGL Comunicazione;

che l'accordo sottoscritto il 26 aprile 2002 tra la Rai – Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia e le segreterie provinciali Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilsic-Uil è conforme al citato accordo del 22 novembre 2001;

che è pacifico in fatto, anche in base alle note difensive inviate dalla Rai in data 18 aprile 2003, che nella giornata di sciopero del 4 dicembre 2002 il GR delle ore 15.30 in lingua italiana su VE3 ha avuto la durata di 15 minuti invece dei previsti 6 minuti, e che il GR in lingua slovena delle ore 8.00 ha avuto la durata di 13 minuti invece dei previsti 6 minuti;

che le giustificazioni addotte dall'azienda non possono essere accolte, in quanto la norma da applicare è chiara e la locuzione "circa" non consente una durata più che doppia rispetto a quella prevista;

che le notizie da comunicare agli utenti devono essere selezionate e sintetizzate dall'Azienda in modo da rispettare la durata prevista, sicché non è consentito invocare a difesa dello sforamento la quantità e qualità delle notizie medesime;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., sede regionale Friuli Venezia Giulia, per violazione dell'accordo del 26 aprile 2002 in relazione all'obbligo di erogazione delle prestazioni indispensabili secondo le modalità dallo stesso previste;

RITENUTO

che nel caso di specie, tenuto conto della limitata rilevanza e della episodicità della violazione, la sanzione non debba, comunque, superare il minimo di legge;

DELIBERA

la sanzione amministrativa di Euro 2.582,00 (duemilacinquecentottatadue/00) a carico del rappresentante legale della Rai S.p.A.;

INVITA

la Direzione provinciale del lavoro di Roma – Sezione Ispettorato del lavoro ad applicare la sanzione comminata al legale rappresentante di RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Valutazione negativa del comportamento di una Società per mancata esecuzione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, entro il termine indicato nella delibera di chiusura del procedimento (60 giorni). Mancata comunicazione alla Commissione di Garanzia della non avvenuta esecuzione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4-*quater* della legge n. 146/1990, entro il termine indicato nella delibera (30 giorni). Sanzione amministrativa pecuniaria, tramite ordinanza ingiunzione, al legale rappresentante della Società

Delibera n. 04/655 del 2.12.2004

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con delibere n. 03/86 del 22 maggio 2003 e n. 03/55 del 3 aprile 2003, ha valutato negativamente il comportamento delle OO.SS. Cobas, Sin Cobas, RdB-Cub in occasione dello sciopero nazionale proclamato in data 20 novembre 2002 per il giorno 6 dicembre 2002, riguardante, tra gli altri, i lavoratori ex socialmente utili del Consorzio per i Servizi Integrati MANITAL esercente l'appalto dei servizi di pulizia presso le scuole, disponendo l'irrogazione della sanzione della sospensione dei contributi sindacali, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 146/1990 per l'ammontare di euro 2582, 00 per ciascuna organizzazione sindacale proclamante;

che, a seguito di dette deliberazioni, il Consorzio per i Servizi Integrati Manital, ai sensi dell'art. 4, comma 4, sexies della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, avrebbe dovuto dare esecuzione alle sanzioni irrogate entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica delle stesse, comunicando alla Commissione entro 30 giorni l'avvenuta esecuzione ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater* della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;

che, in data 22 gennaio 2004 la Commissione chiedeva di chiarire se le sanzioni irrogate fossero state applicate o meno nel termine indicato per l'esecuzione della delibera;

che a tale comunicazione non seguiva alcuna risposta da parte del Consorzio per i Servizi Integrati Manital;

che in data 25 giugno 2004 la Commissione reiterava la richiesta di chiarimenti;

che in data 29 giugno 2004 il Consorzio per i Servizi Integrati Manital comunicava che "le sanzioni irrogate non sono state applicate nel termine indicato per l'esecuzione della delibera, in quanto la medesima non risulta agli atti";

che, viceversa, come risulta dalle ricevute postali pervenute alla Commissione in data 29 maggio 2003 e 22 aprile 2003, le delibere n. 03/86 del 22 maggio 2003 e n. 03/55 del 3 aprile 2003 sono state ritualmente notificate al Consorzio per i Servizi Integrati Manital;

che nella seduta del 7 ottobre 2004 la Commissione ha aperto nei confronti del Consorzio Manital per i Servizi Integrati un procedimento ai sensi dell'art.4, comma 4-*quater*, e 13, lett. i), della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, prot. n. 12098/vc 212, notificato in data 13 ottobre 2004, contestando:

- a) mancata esecuzione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4-sexies della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, entro il termine indicato nelle delibere n. 03/86 del 22 maggio 2003 e n. 03/55 del 3 aprile 2003;
- b) mancata comunicazione alla Commissione di Garanzia della non avvenuta esecuzione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4-*quater* della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n.

83/2000, entro il termine indicato nelle delibere n. 03/86 del 22 maggio 2003 e n. 03/55 del 3 aprile 2003;

che a seguito dell'avvenuta apertura del procedimento di cui all'art. 4, comma 4-*quater* della legge 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, nessuna comunicazione è pervenuta a questa Commissione dal Consorzio Manital per i Servizi Integrati;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 4, comma 4-*sexies* della legge 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che "nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di Garanzia non applichino le sanzioni" di cui all'art. 4 della legge 146/1990 "sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ingiustificato ritardo";

che nelle delibere n. 03/86 del 22 maggio 2003 e n. 03/55 del 3 aprile 2003 il termine per l'esecuzione da parte del datore di lavoro delle sanzioni da irrogare ai soggetti collettivi era individuato in giorni 60 a decorrere dalla notifica delle delibere stesse, mentre il termine per la comunicazione dell'esecuzione delle sanzioni alla Commissione di Garanzia era indicato in giorni 30 a decorrere dalla avvenuta esecuzione;

che la delibera n. 03/86 del 22 maggio 2003 è stata notificata al Consorzio Manital per i Servizi Integrati in data 27 maggio 2003;

che la delibera n. 03/55 del 3 aprile 2003 è stata notificata al Consorzio Manital per i Servizi Integrati in data 22 aprile 2003;

che il Consorzio Manital per i Servizi integrati ha comunicato la mancata esecuzione delle sanzioni comminate con le delibere n. 03/86 del 22 maggio 2003 e n. 03/55 del 3 aprile 2003 solo in data 30 giugno 2004, ossia a distanza di quasi un anno dalla notifica delle stesse, adducendo a motivo dell'inadempimento la mancata ricezione delle suddette delibere che viceversa risultano ritualmente notificate;

che, inoltre, in tale comunicazione il Consorzio Manital per i Servizi Integrati non ha chiarito se le sanzioni di cui sopra fossero o meno applicabili nei termini di cui alle delibere n. 03/86 del 22 maggio 2003 e n. 03/55 del 3 aprile 2003;

che il Consorzio Manital per i Servizi Integrati non ha adempiuto alla espressa richiesta di questa Commissione di indicare nominativo e residenza del proprio legale rappresentante;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento del Consorzio Manital per i Servizi Integrati per violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 4-*quater* della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, e

TENUTO CONTO

a) del lasso temporale intercorso dalla data in cui il Consorzio Manital per i Servizi Integrati avrebbe dovuto dare esecuzione alle sanzioni indicate nelle delibere n. 03/86 del 22 maggio 2003 e n. 03/55 del 3 aprile 2003 (60 gg. dalla data di notifica delle deliberazioni);

- b) del lasso temporale intercorso dalla data in cui il Consorzio Manital per i Servizi Integrati avrebbe dovuto comunicare alla Commissione l'avvenuta esecuzione delle sanzioni predette (30 gg. dalla data di esecuzione);
- c) del complessivo comportamento del Consorzio Manital per i Servizi Integrati, che non ha dato esecuzione alle delibere della Commissione per quasi un anno, non ha fornito attendibili giustificazioni del proprio comportamento, non ha risposto alla prima richiesta di notizie formulata dalla Commissione in data 22-I-'04, e infine non ha fornito il nome e la residenza del proprio legale rappresentante;

RITENUTO

che l'importo della sanzione deve essere determinato nella misura di € 400,00 per ogni giorno di ritardo;

che il periodo minimo necessario alla Commissione per accertare l'intervenuta violazione degli obblighi di cui sopra da parte del Consorzio Manital per Servizi Integrati e per irrogare la relativa sanzione è di 30 gg. ai sensi dell'art. 4, co. 4-*quater* L.146/'90 e ss. mod., e che, di conseguenza, il ritardo nell'irrogazione della sanzione deve essere considerato quanto meno di 30 gg. nell'ipotesi più favorevole per il soggetto inadempiente;

che, pertanto, la sanzione di legge deve essere determinata nella misura di € 12.000,00 (dodicimila/00);

DELIBERA

ai sensi dell'art. 4, comma 4-*sexies* della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.000,00 (dodicimila/00) a carico del legale rappresentante del Consorzio Manital per i Servizi Integrati;

INVITA

la Direzione provinciale del lavoro – Sezione Ispettorato del lavoro di Torino:

- a) ad adottare, in applicazione della presente deliberazione e ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, apposita ordinanza-ingiunzione per l'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) a carico del legale rappresentante del Consorzio Manital per i Servizi Integrati, corrente in IVREA alla via Giuseppe Di Vittorio n.29;
- b) a trasmettere a questa Commissione di Garanzia l'ordinanza-ingiunzione adottata in esecuzione della presente delibera;
- c) a comunicare l'avvenuto versamento delle somme sopra indicate nei trenta giorni successivi;

AVVERTE

che avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, nei termini di prescrizione.

4. LA RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI

Astensione dalle udienze degli Avvocati. L'Assemblea degli Avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine ha operato in qualità di organismo rappresentativo degli interessi dei professionisti e per essa risponde il Presidente

Delibera n. 04/470 del 15.07.2004

LA COMMISSIONE PREMESSO

che con nota del 23 aprile 2004 Giuseppe Ruiiu, imprenditore di Dorgali (NU), chiedeva l'intervento della Commissione denunciando gravi pregiudizi causati da un'astensione in corso presso il Tribunale di Nuoro, indetta dall'Assemblea degli Avvocati di Nuoro, a partire dal 6 novembre 2003 senza soluzione di continuità;

che in data 25 aprile 2004 questa Commissione chiedeva al Presidente del Tribunale di Nuoro notizie ed eventuale documentazione in merito all'astensione;

che, con comunicazione del 5 maggio 2004, il Presidente del Tribunale di Nuoro riferiva che l'astensione dalle udienze civili e penali, indetta a partire dal 18 novembre 2003 (e non 6 novembre 2003), era effettivamente ancora in corso e che le ragioni della protesta riguardavano: a) la revoca, da parte del Ministero della Giustizia, del finanziamento che era stato previsto per l'acquisizione e la ristrutturazione di un edificio da adibirsi, in aggiunta a quello esistente, a sede degli uffici giudiziari di Nuoro; b) la grave insufficienza degli organici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro; c) i disagi provocati dai lavori di ristrutturazione in corso nel Palazzo di Giustizia "che non consentono lo svolgimento ordinario dell'attività di giustizia nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza salubrità, dignitosità e comunque fruibilità degli uffici tanto con riferimento ai servizi di cancelleria, tanto con riferimento alla tenuta delle udienze";

che, in allegato alla predetta nota del 5 maggio 2004, il Presidente del Tribunale di Nuoro trasmetteva le comunicazioni con le quali il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro aveva informato, di volta in volta, gli organi giudiziari delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli avvocati, presieduta dall'Avv. Basilio Brodu ed in particolare: a) delibera dell'assemblea degli Avvocati iscritti all'Albo di Nuoro del 18.11.2003 con la quale veniva proclamata l'astensione dalle udienze civili e penali davanti al Tribunale di Nuoro e davanti agli uffici del Giudice di pace del capoluogo e del circondario dal 18.11.2003 e sino al giorno 29.11.2003, motivata dalla inagibilità degli uffici e non fruibilità delle aule, dai disagi e dalla mancanza di salubrità dei luoghi di lavoro dovuti ai lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia, dalla revoca del finanziamento da parte del Ministero di Grazia e Giustizia per l'acquisizione dell'immobile (ex Inam) da destinare agli uffici giudiziari e dalla grave carenza di organico negli Uffici della Procura di Nuoro; b) comunicazione del 29.11.2003 del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro avente ad oggetto la prosecuzione dell'astensione del 18.11.2003 sino al giorno 20.01.2004; c) comunicazione del 10 gennaio 2004 del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro avente ad oggetto la prosecuzione dell'astensione del 18.11.2003 sino al giorno 15 aprile 2004; d) comunicazione del 3 aprile 2004 del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro avente ad oggetto la prosecuzione dell'astensione del 18.11.2003 sino al giorno 1 giugno 2004;

che la Presidenza del Tribunale di Nuoro allegava inoltre: a) l'istanza da parte degli avvocati iscritti al Foro di Nuoro con la quale, in data 27 novembre 2003, era stata richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco, alla Sovrintendenza Regionale- Direzione delle Carceri ed alla A.S.L. n. 3 - Servizio prevenzione e sicurezza una immediata ed urgente ispezione dei locali del Tribunale volta a verificarne

l'agibilità; b) il provvedimento del 3 novembre 2003 con il quale lo stesso Ufficio di Presidenza del Tribunale, a causa dei disagi causati nei diversi locali del Tribunale dai lavori di ristrutturazione aveva disposto "la sospensione di tutte le udienze civili, anche di lavoro e previdenza, dal 6 al 15 novembre compresi, nonché la sospensione dell'attività di ricezione del pubblico delle cancellerie civili", con esclusione degli "affari urgenti che debbono essere comunque assicurati anche in occasione di sciopero del personale e quelli che siano qualificati tali dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché le esecuzioni immobiliari";

che, in data 10 maggio 2004, questa Commissione inviava al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro una comunicazione contenente l'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13 lett. comma I, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, nella quale si evidenziava il mancato rispetto degli obblighi di preavviso e di durata massima dell'astensione, ai sensi dell'art. 2 comma I della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché dell'art. 2, comma I e 4, della Regolamentazione provvisoria, approvata dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 23.7.2002. Nella predetta comunicazione la Commissione si riservava, inoltre, di aprire un procedimento di valutazione del comportamento fino a quel momento tenuto dagli avvocati del Consiglio dell'Ordine di Nuoro;

che, con nota di risposta del 10 maggio 2004, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro inviava alla Commissione copia del deliberato assunto, nella stessa data, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati nel quale veniva riaffermata "la piena legittimità" dell'astensione ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990 e dall'art. 2, comma 3, della Regolamentazione provvisoria n. 02/137 del 4 luglio 2002, "con particolare riferimento alla necessità di evitare grave pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, degli utenti, degli Avvocati, dei Magistrati e dei cittadini, nonché al fine di garantire l'effettivo espletamento dell'attività giurisdizionale". Alla predetta comunicazione del 10 maggio 2004 veniva allegata documentazione diretta a dimostrare l'asserito degrado ed inagibilità della struttura: 1) sezione estrapolata dal documento di valutazione dei rischi ex D.L.vo 626/9, redatto dagli Uffici giudiziari di Nuoro; 2) relazione dell'Ing. Peralta, responsabile per la sicurezza dei lavoratori, del 3 maggio 2004; 3) comunicazione del Presidente del Tribunale agli altri organi giudiziari in data 3 maggio 2004;

che, in data 17 maggio 2004, la Commissione comunicava all'Assemblea degli Avvocati del foro di Nuoro, in persona del Presidente Avv. Basilio Brodu, "di aver deliberato nella seduta del 13 maggio 2004, l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4-*quater*, e 13, comma I, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000" per la violazione degli obblighi di: preavviso (art. 2, comma I, legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonché art. 2, comma I, della Regolamentazione provvisoria n. 02/137 deliberata dalla Commissione di Garanzia il 4.7.2002), durata massima dell'astensione (art. 2, comma 4, della Regolamentazione provvisoria n. 02/137), garanzia delle prestazioni indispensabili (artt. 4, 5, 6 della Regolamentazione provvisoria n. 02/137), avvertendo l'Organismo proclamate di avere trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare osservazioni e chiedere, eventualmente, di essere sentito;

che nella medesima data venivano comunicati a questa Commissione il provvedimento adottato lo stesso 17.5.2004 dal giudice Alessandro Leopizzi e relativo verbale d'udienza;

che in data 9 giugno 2002 l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Nuoro comunicava l'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa degli avvocati del foro di Nuoro a partire dal 2 giugno 2004;

che, con comunicazione del 16 giugno 2004, il Presidente degli avvocati di Nuoro esponeva le proprie osservazioni, inviava ulteriore documentazione (in particolare, documento di valutazione del rischio

della Procura di Nuoro, relazione consulenza tecnica Prof. Giorgio Masacci e Ing. Onano, dichiarazioni scritte delle cancellerie penali e civili nelle quali si certifica l'avvenuta trattazione dei processi con imputati detenuti, dei procedimenti cautelari ed urgenti), chiedendo altresì di essere sentito;

che, in data 23 giugno 2004, presso la sede della Commissione si è tenuta l'audizione del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Nuoro avv. Basilio Brodu, assistito dagli Avv. Farina e Moni;

che, in data 8 luglio 2004, l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Nuoro ha trasmesso, su richiesta della Commissione, l'elenco degli avvocati che hanno aderito all'astensione;

che, in data 9 luglio 2004, l'Ordine degli Avvocati di Nuoro ha trasmesso ulteriore documentazione consistente nel verbale della Commissione di manutenzione del palazzo di giustizia in data 25. 3. 2004, in un documento dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sardegna, nella deliberazione n. 27 del 20.5.2004 del Comune di Nuoro;

CONSIDERATO

che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. 1, comma secondo, lett. a) individua l'amministrazione della giustizia come servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

che, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nei casi di "astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori"; mentre ai sensi dell'art. 2 della regolamentazione provvisoria "potrà non essere rispettato l'obbligo di preavviso ai sensi anche dell'art. 2 co. 7° della l. n. 146 ... nei soli casi in cui l'astensione venga proclamata in difesa dell'ordine costituzionale ovvero per gravi attentato ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo";

che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2002, n. 171, "l'astensione, anche in caso di successive proclamazioni da parte del medesimo o di altro soggetto sindacale, non può protrarsi nel medesimo ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero calcolati nell'arco di un trimestre" e "in ogni caso, la prima astensione, quale ne sia la motivazione, non può eccedere sette giorni";

che nessuna delle motivazioni per le quali è stata indetta l'astensione integra alcuna delle richiamate ipotesi eccezionali di esonero dall'obbligo di preavviso e durata;

che la regolamentazione provvisoria richiama espressamente, quali cause di esonero dal preavviso, la difesa dell'ordine costituzionale ovvero il grave attentato ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo e tali non possono essere considerati, di per sé, né le disfunzioni derivanti da una temporanea carenza di organici presso la Procura di Nuoro (cui peraltro, in base alla nota inviata dal Presidente del Tribunale di Nuoro in data 29 aprile 2004, è stato posto rimedio con nuove nomine), né le lamentate condizioni di degrado del palazzo di giustizia di Nuoro;

che non è neppure invocabile la più specifica esimente di cui all'art. 2, comma 7°, della l. n. 146/1990, richiamata nelle difese del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nuoro, quanto meno perché essa richiede l'esistenza di circostanziati e specifici "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza", dunque accadimenti che mettono fisicamente a repentaglio le persone, tale non appearing né

la situazione di indubbia vetustà e di deterioramento del palazzo di giustizia di Nuoro (come risulta anche dal provvedimento adottato in data 17.5.2004 dal Giudice Leopizzi, agli atti), né, tanto meno, il disagio causato dai lavori di ristrutturazione in corso (la stessa circostanza che, in pendenza dell'astensione collettiva, siano stati trattati anche procedimenti, quali le esecuzioni immobiliari, che non rientrano tra le prestazioni indispensabili, dimostra come non si sia in presenza di un assoluto impedimento allo svolgimento dell'attività giudiziaria);

che, oltre alle regole in materia di preavviso, sono state violate quelle relative alla durata massima dell'astensione, di cui all'art. 2, comma 4, della Regolamentazione provvisoria, con una astensione di durata abnorme, prolungatasi per un periodo complessivo di quasi sette mesi consecutivi, protrattasi anche per un rilevante periodo nonostante la indicazione ai sensi dell'art. 13, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni, adottata da questa Commissione in data 10 maggio 2004;

che, al contrario, deve prendersi atto della circostanza, evidenziata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e confermata dalla documentazione predisposta dalle cancellerie della Procura, secondo cui durante l'astensione sono state garantite le prestazioni indispensabili;

che l'Assemblea degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine di Nuoro, presieduta dall'avv. Basilio Brodu, ha operato in qualità di organismo rappresentativo degli interessi dei professionisti e per essa risponde il Presidente;

che dalla documentazione in atti ed in particolare dal documento trasmesso dall'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Nuoro in data 8 luglio 2004 risulta che hanno partecipato all'astensione gli avvocati: Angius Giovanna, Boe Maddalena Giovanna, Bomboi Graziano, Boninu Giovanni, Brocca Caterina, Brodu Basilio, Buffoni Sebastiana, Busia Antonio, Cabiddu Luigi, Cabiddu Marco, Cabiddu Maria Vittoria, Calvisi Giovanna, Calvisi Salvatore, Cao Antonello Achille, Carboni Francesco, Careddu Antonio, Careddu Melchiorre, Careddu Paolino, Carta Gianuario, Cassarà Maria Gabriella, Chines Giuseppe, Chironi Claudia, Cilla Giuseppe Agostino, Ciusa Salvatore, Cocco Giancarlo, Colli Giovanni Angelo, Contu Vincenzo, Corda Luisella, Corrias Efisio, Corrias Maria Grazia, Corrias Roberto, Cossu Giovanna (08.05.54), Cossu Giovanna (31.12.65), Costa Antonio Carmelo, Cualbu Giovanni, Cualbu Giovanni F., Cucca Giuseppe Luigi, Cugusi Michelangelo, Correlli Cinzia, Deledda Gino, Delogu Maria Antonietta, Delogu Salvatore, Denti Oliviero, Dolfi Ubio, Falchi Giovanni, Falchi Ida Paola, Falchi Maria Valeria, Fancello Francesco, Fancello Luca, Farina Grazietta, Farina Carmine, Farris Attilio, Federico Giancarlo, Floris Gonario, Grippa Giovanna Rosa, Goddi Natalia, Gregu Franco, Guiso Paolo Maria Francesco, Guiso Simonetta, Gungui Giovanni, Iozza Antonio, Lai Mario, Lai Rinaldo, Loche Michelino, Loi Salvatore Silvano, Magliocchetti Andrea, Malandrino Giuseppe, Manca Francesca, Manca Ciriaco, Manca Luisella, Manca Gabriele, Manconi Angelo, Manduzio Francesco, Mannironi Stefano Francesco, Mannironi Michele, Mannironi Domenico, Marongiu Angelo, Marteddu Salvatore, Marras Maria Adele Patrizia, Marras Maria Filomena, Marras Gianni, Masala Loreta, Mascia Maria Grazia Rita, Masia Maria Antonietta, Massaiu Giannetto, Mastio Gianluigi, Mattana Gianfranco, Mele Monica, Melis Annamaria, Melis Fulvia, Meloni Gaetano, Mereu Giuseppe, Mereu Speranza Angela, Mereu Marcello Patrizio, Merlini Angelo Antonio, Mocci Angelo, Mocci Giuseppe, Moi Pasqualino, Moni Tullio, Monni Antonio, Monni Giuseppe Basilio, Moranti Marinella, Muledda Nicolino, Mureddu Gian Franco, Mureddu Sonia, Murru Gianfranco, Murru Salvatore, Murru Stefania, Murru Bruno, Nanni Giacomino, Obinu Giovanna, Ortu Pasqualina, Pais Emanuela Maria Luisa, Pala Francesco, Pala Michele Francesco, Palermo Elisabetta, Palermo Lorenzo, Papandrea Umberto, Patteri Giovanna Angela Francesca, Patteri Milena, Pau Anna Rita, Petta Aldo, Piazzzi Armando, Pigozzi Maria Elvira, Pinna Nina, Pinna Salvatore, Pinna Simonetta, Pirari Francesco, Pira Francesca, Piras Emanuela Rita, Piras Maria Antonietta, Piredda Gavino, Pirisi Francesco, Pirisinu Pietro, Pisanu Antioca, Pittalis Pietro, Pittorra Annalisa, Poggui Sebastiano, Porcu Giovanni, Portas Danilo, Puddori Grazietta, Puledda Andrea, Ruvinetti Giovanni, Sanna Giovanna, Sanna Maria Antonietta, Sanna Pietro Antonio,

Sanna Enrico, Sanna Giampietro, Sannio Giovanni, Sannio Luca, Satta Francesco Antonio, Satta Salvatore, Serra Giovanna, Sini Maria Grazia, Siotto Myriam, Siotto Priamo, Sirca Maria Concetta, Sirigu Maria Anna, Soddu Elisabetta, Soddu Pietro Stefano, Soddu Raffaele, Soddu Renato, Soddu M. Giovanni, Soggiu Francesco, Solinas Claudio, Soro Antonio, Soro Lorenzo, Spanu Alberto, Spanu Giovanni Maria, Stara Francesco, Tatti Omero, Tilocca Pietro Maria, Tilocca Salvatorica Nazarena, Tonelli Michela, Trubbas Simonetta, Trubbas Luciano, Zedda Francesca Paola, Zizi Alba Fiora, Zizi Alberto Mario, Nieddu Adele, Pittalis Viviana;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli artt. 4 comma 4-*quater* e 13, comma 1 lett. i) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il comportamento dell'assemblea degli avvocati del Tribunale di Nuoro che ha indetto l'astensione nel periodo compreso tra il 18 giugno 2003 all'1 giugno 2004, rilevando la violazione dell'obbligo di preavviso e di durata massima dell'astensione di cui agli artt. 2 comma 1 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché art 2, comma 1 e 4, della Regolamentazione provvisoria approvata dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 23.7.2002

RITENUTO

che nel caso di specie vista la gravità delle violazioni, nonché la gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, ed infine il mancato riscontro alla delibera della Commissione emanata ai sensi dell'art 13 comma , lett. d), la sanzione ex art. 4, comma 4, vada quantificata nella misura di € 7.746,00 (settemilasettecentoquarantasei/00).

L'Assemblea degli Avvocati e Praticanti avvocati del Foro di Ischia ha operato in qualità di organismo rappresentativo dei professionisti e, dunque, è soggetto destinatario delle norme di cui all'articolo 4 della legge n. 146 del 1990

Delibera n. 05/401 del 20.07.2005

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 21648 relativo all'astensione dalle udienze penali e civili presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ischia, proclamata dall'Assemblea degli avvocati e dei praticanti avvocati del foro di Ischia presieduta dall'avv. Antonio Pantalone, e tenutasi: nella giornata del 19 novembre 2004; nell'intero mese di dicembre 2004; nel mese di gennaio 2005 con l'eccezione delle giornate del 12, 13, 14, 17, 19 e 20; nell'intero mese di febbraio 2005; e infine nelle giornate del 2, 3 e 4 marzo 2005;

PREMESSO

che con nota del 5 febbraio 2005 un cittadino comunicava alla Commissione che gli avvocati del foro di Ischia avevano proclamato l'astensione dalle udienze da metà dicembre 2004, astensione che "salvo una pausa di 10 giorni a gennaio si protrae tutt'ora", e nel contempo chiedeva "di prendere gli opportuni provvedimenti";

che, con nota dell'8 febbraio 2005, anche la Prefettura di Napoli trasmetteva alla Commissione, per le valutazioni di competenza, copia della suddetta nota;

che, in pari data, la Commissione chiedeva al Presidente della Corte di Appello di Napoli e al Presidente del Tribunale di Napoli di fornire ogni utile informazione in ordine alla denunciata astensione dalle udienze;

che, in data 14 febbraio 2005, il Presidente del Tribunale di Napoli trasmetteva copia della relazione inviata dal magistrato applicato alla sezione distaccata di Ischia, in ordine agli eventi in questione;

che nella predetta relazione del 9 febbraio 2005 si confermava che gli avvocati di Ischia avevano deliberato più volte astensioni dalle udienze, in base alle quali il periodo di astensione iniziato il 21 gennaio 2005 sarebbe proseguito ininterrottamente "fino al 4 marzo (con la sola eccezione di domenica 13 febbraio 2005)";

che a seguito di tale informativa la Commissione, con provvedimento del 16 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 13 lett. d) della legge 146/1990 e ss. mod., indicava all'Associazione Forense Isola d'Ischia in persona del suo Presidente: a) il mancato rispetto della durata massima dell'astensione di cui all'art. 2, comma 4, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria (adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002, pubblicata in G.U. n.171 del 23 luglio 2002); b) il mancato rispetto delle formalità della proclamazione di cui all'art. 2, comma 2, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria; c) il mancato rispetto delle prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione provvisoria sopra citata;

che in data 18 febbraio 2005 l'Associazione Forense Isola di Ischia in persona del Presidente avv. Antonio Pantalone, "pur non condividendo la "indicazione" formulata", comunicava di aver provveduto a convocare "una urgente Assemblea della Classe Forense di Ischia per il giorno 21 febbraio per assumere determinazioni definitive in merito";

che in data 8 marzo 2005 la Commissione, non avendo ricevuto ulteriori notizie, invitava ai sensi dell'art. 2 comma 6 e dell'art. 13 comma 1 lett. g) della l. 146/1990 e ss. mod. il Presidente dell'Associazione Forense Isola di Ischia, il Presidente della Corte di Appello di Napoli e il Presidente del Tribunale di Napoli, a comunicare ogni notizia utile in ordine all'astensione degli avvocati di Ischia dalle udienze, in particolare precisando se la stessa fosse proseguita o meno dopo la data del 18 febbraio 2005 e, in caso affermativo, quando fosse cessata;

che in data 9 marzo 2005 il magistrato addetto alla Sez. Dist. di Ischia del Tribunale di Napoli comunicava che l'astensione degli avvocati del foro di Ischia era proseguita fino al 4 marzo 2005;

che con nota dell'11 marzo 2005 il presidente dell'Associazione forense Isola di Ischia precisava che l'astensione dalle udienze era stata proclamata soprattutto al fine di contrastare il grave attentato al diritto fondamentale alla salute e alla incolumità dei cittadini dell'Isola di Ischia (e quindi anche degli avvocati, praticanti avvocati, impiegati e magistrati) che partecipano alle udienze dinanzi al giudice di pace e che frequentano gli uffici della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, a causa dei gravissimi problemi di staticità dell'edificio;

che, con nota del 21 marzo 2005, il Presidente del Tribunale di Napoli trasmetteva le delibere con le quali l'avv. Antonio Pantalone, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del Foro di Ischia comunicava le proclamazioni di astensione;

che in data 23 marzo 2005 la Commissione deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990 e ss. mod. nei confronti dell'Associazione Forense Isola di Ischia in persona del suo Presidente avv. Antonio Pantalone;

che, in data 8 aprile 2005, il Presidente del Tribunale di Napoli trasmetteva altre relazioni istruttorie;

che, con nota del 29 aprile 2005, l'Associazione Forense Isola di Ischia, in persona del suo presidente avv. Antonio Pantalone, rilevava di essere estranea alla vicenda e comunque negava la fondatezza delle contestazioni ascritte; in particolare, sottolineava: che l'astensione era stata deliberata a causa di un pericolo di carenza statica del Palazzo di Giustizia; che la stessa era stata deliberata nel rispetto del termine massimo di durata, in quanto "la prima astensione proclamata (19.11.2004) non ha ecceduto sette giorni; l'astensione dalle udienze non si è protratta per più di trenta giorni consecutivi o nell'ambito di un trimestre (per il trimestre ottobre/dicembre, giorni 19; per il trimestre gennaio/marzo 2005, giorni 29)"; che erano state assicurate tutte le prestazioni indispensabili indicate agli artt. 4 e 5 della Regolamentazione provvisoria approvata con deliberazione della Commissione di Garanzia n. 02/137 del 4.7.2002;

che nella stessa nota il Presidente dell'Associazione Forense Isola di Ischia chiedeva di essere ascoltato in audizione di fronte alla Commissione;

che in data 10 maggio 2005 si svolgeva nei locali della Commissione di Garanzia la predetta audizione, nella quale l'avv. Antonio Pantalone confermava quanto già esposto nella nota del 29 aprile 2005; in particolare, l'avv. Pantalone segnalava che l'Associazione Forense Isola d'Ischia non poteva essere ritenuta soggetto proclamante delle astensioni dalle udienze, che viceversa erano sempre state proclamate dall'assemblea degli avvocati e praticanti del foro di Ischia;

che dagli atti di proclamazione rimessi a questa Commissione dopo l'apertura del procedimento, pur redatti su carta intestata dell'Associazione Forense Isola di Ischia, risultava che le astensioni in oggetto

erano state formalmente proclamate dall'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia;

che, pertanto, con delibera n.05/241 del 19 maggio 2005 la Commissione, senza entrare nel merito della fondatezza delle contestazioni ascritte, riteneva che l'Associazione Forense Isola di Ischia non potesse essere considerata soggetto proclamante delle astensioni indicate nella delibera di apertura del procedimento di valutazione, e concludeva per l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'Associazione Forense Isola di Ischia;

PREMESSO ALTRESI'

che nella seduta del 25 maggio 2005 la Commissione, anche considerate le acquisizioni istruttorie emerse nel procedimento pos. 20652, deliberava l'apertura di procedimento di valutazione del comportamento a carico dell'Assemblea degli avvocati e dei praticanti avvocati del foro di Ischia in persona del Presidente Avv. Antonio Pantalone, ai sensi dell'art.4 co.4-*quater* e 13 co. 1 lett. i) L. 146/'90 e ss. modd.;

che in particolare la Commissione, con riferimento all'astensione dalle udienze penali e civili presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ischia, tenutasi: nella giornata del 19 novembre 2004; nell'intero mese di dicembre 2004; nel mese di gennaio 2005 con l'eccezione delle giornate del 12, 13, 14, 17, 19 e 20; nell'intero mese di febbraio 2005; e infine nelle giornate del 2, 3 e 4 marzo 2005, contestava:

- a) la mancata comunicazione dell'astensione al Ministro della Giustizia, con conseguente violazione dell'art. 2, co. 2, della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n. 171 del 23 luglio 2002;
- b) l'eccessiva durata dell'astensione e il mancato rispetto dell'intervallo minimo tra un'astensione e l'altra, per essersi l'astensione protratta per più di trenta giorni consecutivi, e comunque per più di trenta giorni nell'arco di un trimestre, nonché per essere stata attuata nuova astensione senza il rispetto dell'intervallo di novanta giorni, con conseguente violazione dell'art.2, co. 4, della predetta Regolamentazione provvisoria;

che con articolate note del 28 giugno '05, pervenute via fax alla Commissione in data 4 luglio '05, a firma dell'avv. Aniello Mazzella, l'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia contestava l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento, segnalando in particolare che:

- a) l'Assemblea in quanto tale non poteva essere parificata a un'associazione, e dunque non poteva assumere le vesti di soggetto passivo nel procedimento;
- b) nel dicembre 2004 le astensioni non avevano interessato l'intero mese, ma solo alcune specifiche giornate di udienza;
- c) comunque, nel trimestre ottobre – dicembre 2004 non erano state effettuate giornate di astensione eccedenti i limiti posti dalla Regolamentazione provvisoria;
- d) lo stesso era accaduto per le astensioni effettuate nel trimestre gennaio – marzo 2005;
- e) le astensioni dalle udienze non erano state proclamate tutte con le medesime motivazioni, e dunque non potevano essere unitariamente considerate ai fini del calcolo del periodo massimo di sciopero;
- f) le proclamazioni di astensione non erano state inviate al Ministro della Giustizia per mero errore dovuto alla novità della disciplina, ma il Governo risultava essere stato informato della situazione a seguito dell'intervento di parlamentari sia di maggioranza sia di opposizione, tanto che il Ministero della Giustizia aveva disposto apposita ispezione presso gli uffici giudiziari di Ischia;

g) l'astensione proclamata in data 21 gennaio 2005 non doveva rispettare né l'obbligo di preavviso, né quello di durata massima, né le formalità della proclamazione;

CONSIDERATO

che le astensioni collettive degli avvocati dall'attività giudiziaria, giusta quanto previsto dall'art. 2-bis L. 146/'90 come modificata dalla L. 83/2000, sono soggette alla disciplina della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n. 171 del 23 luglio 2002;

che l'art. 2, comma 2, della predetta Regolamentazione prevede espressamente che "della proclamazione e della specifica motivazione dell'astensione, è data immediata notizia ... al Ministro della Giustizia";

che nel caso di specie è pacifico che le astensioni dalle udienze di cui al presente procedimento non sono state mai formalmente comunicate al Ministro della Giustizia;

che detta mancata comunicazione, comunque integrante un vizio formale della proclamazione, ha comportato negativi riflessi pratici, considerato che proprio a seguito dell'omissione la Commissione di Garanzia non ha avuto tempestiva conoscenza della vicenda;

che la tesi difensiva concernente il "difetto di piena dimestichezza della nuova norma" può essere accolta non già quale esimente, ma solo quale elemento concorrente alla graduazione della sanzione per il comportamento tenuto in palese violazione della disciplina vigente;

CONSIDERATO ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Regolamentazione provvisoria, "l'astensione ... non può protrarsi nel medesimo ambito per cui è proclamata per oltre trenta giorni consecutivi ovvero calcolati nell'arco di un trimestre";

che, sempre ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Regolamentazione provvisoria, una volta superato il termine di trenta giorni di sciopero consecutivi ovvero in un trimestre, "una nuova astensione ... è consentita ... soltanto decorsi ulteriori novanta giorni";

che il trimestre di cui parla la norma deve essere calcolato a partire dalla prima azione di sciopero;

che, nel caso di specie, la prima azione di sciopero deve essere considerata quella del 19-II-'04; in proposito, non può essere accolta la tesi difensiva che tende a distinguere le astensioni a seconda della prevalente motivazione, anche considerato quanto sostenuto nel precedente procedimento pos. 20652 dall'Associazione forense Isola d'Ischia, nei cui scritti difensivi del 29-4-2005 espressamente si definisce lo sciopero del 19-II-'04 come "prima astensione proclamata" (v. pag. 4 ultimo capoverso);

che le astensioni dalle udienze degli avvocati del foro di Ischia, nel periodo oggetto del presente procedimento, risultano così proclamate dall'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia, sempre riunitasi sotto la presidenza dell'avv. Antonio Pantalone:

a) lo sciopero del 19-II-'04 risulta proclamato "per ovviare alle note carenze della Giustizia ad Ischia";

b) sempre in data 19-II-'04 viene proclamato nuovo sciopero con motivazione assolutamente identica "dal giorno 1 dicembre al 15 dicembre 2004 compreso";

- c) in data 1-12-'04, "stante la gravissima situazione in cui versa la Giustizia ad Ischia per cronica carenza di magistrati, personale di cancelleria e strutture giudiziarie", viene proclamato nuovo sciopero "dal 16 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005";
- d) in data 10-1-'05 viene proclamato nuovo sciopero "dal 21 gennaio al 12 febbraio 2005" senza addurre diverse motivazioni;
- e) in data 2-2-'05, "per ovviare alle note carenze della Giustizia ad Ischia", viene proclamato nuovo sciopero "dal giorno 14 febbraio al 4 marzo 2005 compreso";

che dunque, a differenza di quanto sostenuto dall'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia nelle note difensive del 28-6-'05, è pacifico che le astensioni dalle udienze in oggetto siano state proclamate:

- a) tutte per le medesime motivazioni;
- b) non per specifiche giornate di udienza, bensì per periodi temporali omnicomprensivi (dal giorno X al giorno Y);

che, di conseguenza, sin dal 31 dicembre 2004 risultava superato il termine massimo di gg. 30 consecutivi di sciopero, fissato dalla Regolamentazione provvisoria;

che, ciononostante, non solo l'astensione non è stata interrotta, ma anzi l'Assemblea degli avvocati del foro di Ischia ha proclamato nuovi scioperi con decorrenza dal 21 gennaio 2005, vale a dire senza il rispetto dell'intervallo minimo di gg. 90 tra la fine di uno sciopero e l'inizio di un altro, fissato dalla Regolamentazione provvisoria;

che peraltro, quand'anche si volesse accedere alla tesi prospettata nelle note difensive del 28-6-'05, secondo cui lo sciopero avrebbe riguardato non periodi temporali omnicomprensivi (come pure risulta inequivocabilmente dagli atti di proclamazione) ma singoli giorni di udienza, ugualmente risulterebbe violato il disposto di cui all'art. 2 co. 4 della Regolamentazione provvisoria;

che difatti, come indicato nelle note difensive del 28-6-'05 afferenti al presente procedimento, nel trimestre 19-11-'04 / 18-2-'05 gli avvocati di Ischia si sarebbero astenuti dalle udienze per un totale di n. 40 giornate (19 novembre '04; 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 dicembre '04; 3, 5, 7, 10, 21, 24, 26, 27, 28, 31 gennaio '05; 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 febbraio '05), così violando il precetto della Regolamentazione provvisoria sulla durata massima dell'astensione;

che, inoltre, pur essendo stato raggiunto in data 2-2-'05 il limite di trenta giorni di sciopero in un trimestre (sempre in base all'opinabile tesi difensiva), proprio nella stessa data del 2 febbraio '05 l'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia, riunita sotto la presidenza dell'avv. Antonio Pantalone, proclamava una nuova astensione dal 14 febbraio al 4 marzo 2005, così violando il precetto della Regolamentazione provvisoria sull'intervallo minimo di gg. 90 tra un'astensione e l'altra;

che, peraltro, l'astensione dalle udienze degli avvocati del foro di Ischia proseguiva pur dopo che – con indicazione *ex-art.13 lett. d) L. 146/'90 e ss. modd. del 16 febbraio 2005* – questa Commissione di Garanzia ne aveva segnalato l'irregolarità proprio per mancato rispetto della regola della durata massima e delle formalità di proclamazione;

che assolutamente incomprensibile e immotivata appare la pretesa, dedotta nelle note difensive del 28 giugno 2005, di considerare l'astensione dalle udienze proclamata a partire dal 21 gennaio 2005 non soggetta né agli obblighi di preavviso e di durata né alle formalità di proclamazione;

che, ove si intenda collegare la pretesa di cui sopra al disposto dell'art. 2 co. 7 L. 146/'90 e ss. modd., deve specificarsi che questa Commissione di Garanzia ha sempre interpretato detta norma nel senso che lo sciopero senza preavviso "di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori" - fattispecie assolutamente eccezionale, tanto da essere parificata alla "difesa dell'ordine costituzionale" - non può essere attuato in presenza di una mera situazione di timore, ma presuppone la ricorrenza di un "evento", che nel caso di specie non è stata neppure dedotta;

che, peraltro, le motivazioni dell'astensione non possono rappresentare esimente dal rispetto degli obblighi relativi al preavviso, alla durata e alla proclamazione dell'astensione, ma possono solo essere prese in considerazione ai fini della graduazione della sanzione in caso di valutazione negativa del comportamento del soggetto proclamante;

CONSIDERATO INFINE

che tutte le astensioni risultano pacificamente proclamate dall'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia riunita sotto la presidenza dell'avv. Antonio Pantalone, e i relativi atti di proclamazione risultano sottoscritti, a nome della predetta Assemblea, dal medesimo avv. Antonio Pantalone;

che, con ogni evidenza, l'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia ha operato in qualità di organismo rappresentativo dei professionisti, e dunque è soggetto destinatario delle norme di cui all'art. 4 L. 146/'90 e ss. mod.;

che, peraltro, la tesi della riferibilità all'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia delle proclamazioni di sciopero, e dunque dei conseguenti obblighi, è stata sostenuta proprio dall'avv. Antonio Pantalone in occasione del procedimento n. 20652, tanto nelle giustificazioni scritte quanto nell'audizione del 10 maggio 2005;

che, per tutto quanto sopra detto, l'astensione dalle udienze degli avvocati di Ischia di cui al presente procedimento appare proclamata ed attuata in violazione dell'art. 2 co. 2 e co. 4 della Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/137 del 4 luglio 2002 e pubblicata in G.U. n.171 del 23 luglio 2002;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi dell'art. 4 co. 4-*quater* e 13 co. 1 lett. i) L. 146/'90 come modificata dalla L. 83/2000, il comportamento dell'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia, presieduta pro-tempore dall'avv. Antonio Pantalone;

RITIENE

che nel caso di specie, tenuto conto delle motivazioni dell'astensione, la sanzione debba essere determinata nella misura minima di legge;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 4 co. 4 L. 146/'90 e ss. mod., l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) nei confronti dell'avv. Antonio Pantalone, nella qualità di Presidente pro-tempore dell'Assemblea degli avvocati e praticanti avvocati del foro di Ischia;

INVITA

la Direzione provinciale del lavoro di Napoli – Sezione Ispettorato del lavoro ad adottare, in applicazione della presente deliberazione e ai sensi dell'articolo 4 co. 4 L. 146/'90 e ss. modd., apposita ordinanza-ingiunzione a carico dell'avv. Antonio Pantalone, residente in Ischia, per l'importo di € 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00), e a trasmettere a questa Commissione di Garanzia l'ordinanza-ingiunzione adottata in esecuzione della delibera nonché a comunicare l'avvenuto versamento delle somme sopra indicate nei trenta giorni successivi.

Sanzione pecuniaria nei confronti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati per un'astensione illegittima dalle udienze: imputazione della responsabilità delle decisioni assunte dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine degli Avvocati (dotato di una personalità giuridica pubblica), ed instaurazione del contraddittorio, ai fini del procedimento amministrativo, con il Presidente dell'Ordine stesso che, dell'ordinamento forense, ne costituisce un organo (di indirizzo politico amministrativo) e ne assume la rappresentanza all'esterno

Delibera n. 14/254 del 9.06.2014

LA COMMISSIONE

con riferimento all'astensione dalle udienze civili, penali e amministrative, innanzi agli Uffici Giudiziari del Circondario di Cagliari, che è iniziata l'11 febbraio 2014 ed è proseguita ad oltranza (astensione deliberata, in data 7 febbraio 2014, dall'Assemblea straordinaria degli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Cagliari e comunicata dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari, in data 10 febbraio 2014);

PREMESSO

che, in data 10 febbraio 2014, il Commissario delegato per il settore, in relazione all'astensione proclamata, inviava un'indicazione immediata, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, rilevando le violazioni relative al mancato rispetto dell'intervallo minimo, al mancato rispetto del termine di preavviso e alla mancata predeterminazione della durata dell'astensione;

che, nonostante il predetto intervento preventivo inviato, non è mai pervenuta la revoca dell'astensione deliberata dall'Assemblea straordinaria degli Avvocati di Cagliari;

che, con nota del 20 marzo 2014, il Commissario delegato per il settore richiedeva al Presidente del Tribunale e della Corte d'Appello di Cagliari informazioni sullo stato dell'astensione degli Avvocati del Foro di Cagliari;

che, con nota del 26 marzo 2014 (atto pervenuto in pari data), il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari precisava che l'astensione in questione era ancora in atto e stava creando notevoli disservizi all'attività giudiziaria del Distretto;

che, in data 31 marzo 2014, la Commissione deliberava l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, in persona del suo Presidente (ritualmente notificata in data 10 aprile 2014), per le violazioni concernenti: 1) il mancato rispetto dell'intervallo minimo; 2) il mancato rispetto del termine di preavviso; 3) la mancata predeterminazione della durata dell'astensione; 4) la durata massima dell'astensione;

che l'Ordine degli Avvocati di Cagliari, con nota del 9 maggio 2014 (atto pervenuto in pari data), richiedeva apposita audizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, in data 20 maggio 2014, presso la Commissione, si teneva l'audizione dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, rappresentato dal Presidente, Avv. Ettore Atzori, il quale provvedeva a depositare alcune memorie difensive;

che, nelle predette memorie, veniva eccepito: a) che la proclamazione dell'astensione era stata assunta dall'Assemblea generale straordinaria degli iscritti all'Ordine, organismo (non identificabile con l'Ordine stesso) a cui soltanto era attribuibile l'astensione proclamata; b) che le astensioni collettive dei professionisti non possono che provenire, secondo legge, da "associazioni e organismi di rappresentanza delle categorie interessate"; c) che il Consiglio dell'Ordine versa nella condizione di "impossibilità giuridica" di proclamare astensioni, in quanto, ai sensi dell'articolo 25, comma I, della legge n. 247 del 2012, tale Organo svolge funzioni di "rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura" e non anche di rappresentanza sindacale, atteso che dispone di poteri disciplinari e sanzionatori, come tali inconciliabili con la promozione di "azioni sindacali"; d) che, nella stessa prospettiva, l'obbligatorietà di iscrizione all'Ordine, da parte di chi intende esercitare la professione di Avvocato, si presenta incompatibile con la rappresentanza di interessi categoria, essendo, quest'ultima, di natura meramente volontaria; e) che, nel caso di specie, la comunicazione dell'astensione, ad opera dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, era stata "doverosamente e responsabilmente compiuta non in qualità di soggetto di rappresentanza sindacale di interessi della categoria forense...ma in ossequio al disposto dell'articolo 3, della legge n. 247 del 2012, che collega alle funzioni degli Ordini anche finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione"; f) che la Commissione stessa, nella seduta 17 gennaio 2002, aveva ritenuto che gli Ordini professionali non possono considerarsi soggetto passivo delle valutazioni negative del comportamento; g) che il disegno di legge di iniziativa governativa, recante "Disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arresto, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata" costituisce, di fatto, una compromissione degli interessi protetti dagli articoli 3, 24 e III della Costituzione, attraverso la riduzione delle risorse per il gratuito patrocinio, la compartecipazione dell'avvocato al rischio di soccombenza e la "strisciante" abrogazione dell'obbligo di motivazione delle sentenze; h) che, pertanto, in relazione agli obblighi di preavviso e durata dell'astensione proclamata, l'Assemblea degli Avvocati di Cagliari ha ritenuto sussistenti le esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

CONSIDERATO

che, in relazione all'imputabilità della condotta delle violazioni contestate dalla Commissione all'Ordine degli Avvocati di Cagliari, deve rilevarsi che la disposizione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, colloca sullo stesso piano di effettività i soggetti che "promuovono" lo sciopero e i soggetti che vi "aderiscono";

che, nel caso di specie, è indubbio, anche per via documentale, che i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine non solo hanno condiviso, ma si sono, altresì, attivati fattivamente per l'affermazione e per il mantenimento dell'astensione (contatti con Organi di Stato, con mezzi di informazione, etc), mediante condotte vistosamente concludenti;

che, sul piano del diritto, non si vede come possa negarsi agli Ordini professionali la potestà (o quantomeno la facoltà) di concorrere ad un'astensione, atteso che non è di ostacolo, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ordine, non rilevandosi alcuna dipendenza logica tra l'obbligatorietà dell'iscrizione e l'impossibilità di compartecipazione ad una astensione;

che, inoltre, l'articolo 26 della citata legge n. 247 del 2012 colloca, tra gli Organi del Consiglio, proprio l'Assemblea degli iscritti (che, ex articolo 27, è convocata dal Presidente), non rivestendo alcun particolare rilievo l'affermato carattere di "straordinarietà" delle riunioni assembleari tenutesi (assemblee che, d'altra parte, sarebbero obbligate "in solido" al pagamento delle sanzioni eventualmente inflitte ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni);

che deve evidenziarsi come, in più occasioni, la giurisprudenza, sia amministrativa, sia di Cassazione (cfr. Sez. Un. n. 1811 del 14 febbraio 1992), che di merito (Trib. di Nuoro, sent. n. 279/2005), ha sostenuto la legittimazione dei Consigli dell'Ordine a rappresentare in giudizio gli interessi di categoria;

che, quanto alla richiamata pregressa pronuncia della Commissione (seduta del 17 gennaio 2002), deve rilevarsi che la stessa si è limitata ad esprimere una affermazione di principio evidenziando l'irritualità di una proclamazione da parte di un organo "di rappresentanza istituzionale e non ente esponentiale di rappresentanza sindacale degli interessi della categoria forense" e che, in ogni caso, l'archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento era correlata alla sussistenza delle esimenti dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni (in ragione dell'accertato "fattore di rischio per la salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano i locali medesimi"), e non già al difetto di legittimazione passiva dell'Ordine forense;

che, comunque, come in precedenza esposto, deve ribadirsi come gli Ordini professionali, sebbene "istituzionalmente" non preposti alla rappresentanza di categoria, possano esercitare attività di tutela dell'Avvocatura, come avvenuto, per *facta concludentia*, nel caso di specie;

che, quanto alle invocate esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, deve rilevarsi come le disposizioni in tema di preavviso e di durata massima della prima azione di sciopero non si applicano nei soli casi di "astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori" e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato Codice di autoregolamentazione degli Avvocati: "Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000";

che, pertanto, la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice di autoregolamentazione deve essere necessariamente interpretata alla luce delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come sottolineato nella delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, ai sensi della quale la formula "astensione ... proclamata in difesa delle garanzie essenziali del processo", va intesa come ricompresa nelle ipotesi che immediatamente la precedono ("difesa dell'ordine costituzionale" e reazione "a gravi attentati ai diritti fondamentali del cittadino") (cfr., tra le altre, delibera n. 05/55, del 2 febbraio 2005);

che le esimenti di cui all'articolo 2, comma 7, sono deroghe tassative alle regole ordinarie che disciplinano le astensioni dal lavoro e, come tali, soggette ad una stretta interpretazione e non possono essere derogate da atti di livello inferiore, quali i codici di autodisciplina e/o le regolamentazioni provvisorie;

che, in definitiva, lo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale deve essere inteso quale proclamato allorché siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo democratico e di libertà individuali e collettive;

che, come la Commissione ha in più occasioni rilevato, le suddette ipotesi di deroga alla regola del preavviso e della durata hanno carattere tassativo;

che il citato disegno di legge di iniziativa governativa, recante "Disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arresto, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata", attesa anche la sua natura di mero atto propulsivo del procedimento legislativo, non può costituire un immediato pericolo di compromissione dell'ordine costituzionale;

che, in definitiva, non può ritenersi superato il rilievo relativo alle violazioni del preavviso e della durata dell'astensione;

che, in relazione alla graduazione della sanzione, va tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ovvero, nella fattispecie: 1) del lungo periodo di astensione effettuato (oltre 3 mesi), oggettivamente sproporzionato rispetto alle pretese fatte valere ed indicativo di un notevole intento di disobbedienza civile in un settore di alta rilevanza istituzionale (quale quello della Giustizia) affetto da notoria crisi funzionale; 2) dei danni prodotti all'andamento degli Uffici giudiziari (come sottolineato dalle note dell'Autorità Giudiziaria, presenti agli atti); 3) della consistenza associativa;

VALUTA NEGATIVAMENTE

ai sensi degli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lett. i), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, il comportamento dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, nella persona del suo Presidente, Avv. Ettore Atzori, che ha proclamato "l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal giorno 11 febbraio 2014, ad oltranza", rilevando le violazioni: a) dell'intervallo minimo tra astensioni (con riferimento all'astensione precedentemente proclamata dall'OUA, per i giorni 18, 19 e 20 febbraio 2014), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell'articolo 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati, del 4 aprile 2007 (valutato idoneo con delibera n. 07/749, del 13 dicembre 2007, pubblicato in G.U. n. 3, del 4 gennaio 2008); b) dell'obbligo del preavviso minimo e della predeterminazione della durata, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, come recepito nell'articolo 2, comma 1, del predetto Codice di autoregolamentazione degli Avvocati; c) della durata massima dell'astensione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Codice di autoregolamentazione degli Avvocati;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, in persona del suo Presidente, Avv. Ettore Atzori;

INVITA

la Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari ad adottare apposita ordinanza ingiunzione, in esecuzione della presente deliberazione, a carico dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, nella persona del suo Presidente, Avv. Ettore Atzori, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché a trasmettere alla Commissione l'ordinanza ingiunzione adottata e a comunicare l'avvenuta esecuzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

CAPO VIII

PROFILI DI INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE

I. L'INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Incompetenza della Commissione a valutare se la pubblicazione, sul sito intranet della Corte dei Conti, dei nominativi dei Magistrati aderenti allo sciopero possa o meno confliggere con la normativa sulla privacy

Verbale n. 870 del 19.07.2010

Associazione magistrati Corte dei Conti. Nota dell'Associazione in data 15 luglio 2010, con la quale si chiede alla Commissione se la pubblicazione sul sito intranet della Corte dei Conti dei nominativi dei Magistrati, aderenti allo sciopero recentemente svoltosi, possa o meno confliggere con la normativa sulla privacy.

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

“ Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 luglio 2010, con riferimento alla nota in oggetto, con cui si chiede se la pubblicazione sul Vostro sito intranet dei nominativi dei Magistrati aderenti allo sciopero recentemente svoltosi possa o meno confliggere con la normativa sulla privacy, ha deliberato di rilevare che la risposta a siffatto quesito esula dalla competenza di questa Commissione, riguardando questione afferente la normativa sulla privacy e non la regolamentazione sull'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali”.

Incompetenza della Commissione rispetto alle valutazioni su questioni di ordine pubblico

Verbale n. 886 del 20.12.2010

Coopservice servizio di pulizia Aeroporto di Venezia/Filcams Cgil, Uilt Uil (Segreterie territoriali di Venezia). Assemblea retribuita dei dipendenti della Coopservice, addetti al servizio di pulimento presso l'Aeroporto di Roma Marco Polo di Venezia, indetta il 13 dicembre 2010 per il giorno 15 dicembre 2010, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Nota aziendale del 15 dicembre 2010, con la quale, si dà notizia che l'assemblea si è tramutata in una manifestazione di protesta, con un piccolo corteo interno, con rallentamento della viabilità pubblica di accesso aeroportuale.

La Commissione delibera di inviare una nota all'azienda, con allegata la delibera di orientamento della Commissione in materia di assemblee facendo, altresì, presente che, i segnalati problemi di ordine pubblico (viabilità da e per il sedime aeroportuale) non rientrano nelle competenze attribuite alla Commissione dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Verbale n. 966 del 22.10.2012

Manutencoop – CoopService/Usb (Segreteria regionale del Veneto). Proclamazione, in data 2 ottobre 2012, di uno sciopero, di 4 ore, dei lavoratori impegnati nell'appalto di pulizia dell'area vasta Ulss 3 di Bassano e Ulss 4 di Thiene, per il giorno 17 ottobre 2012. Nota del 17 ottobre 2012, con la quale l'azienda segnala fatti avvenuti in occasione dello sciopero, per il quale ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 ottobre 2012, in merito alla segnalazione in oggetto, ha deliberato di comunicare che le doglianze formulate dall'Azienda, relative a persone estranee alla stessa, attengono a questioni di ordine pubblico non rientranti tra le competenze della scrivente Commissione”.

Incompetenza della Commissione nei casi di condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori

Verbale n. 866 del 16.06.2010

Comparto Scuola Calabria – Emilia Romagna – Lazio – Campania - Piemonte – Sicilia/RdB Cub Scuola (Segreteria nazionale). Proclamazione, in data 5 maggio 2010, di uno sciopero regionale breve delle attività funzionali all'insegnamento (comprese le attività di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, di tutto il personale docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado, riguardante le Regioni Calabria ed Emilia Romagna (7 e 8 giugno 2010), e le Regioni Lazio, Campania, Piemonte e Sicilia (14 e 15 giugno 2010).

Nota del Sindacato proclamante del 7 giugno 2010, con la quale si esprimono rilievo in merito a:

- a) obbligo dell'Amministrazione di comunicare agli utenti modi e tempi della erogazione di servizi in caso di sciopero;
- b) modalità di calcolo delle trattenute in caso di sciopero;
- c) presunto spostamento, nelle giornate di sciopero, degli scrutini delle classi finali (prestazioni indispensabili) (rel. Boria).

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 giugno 2010, ha deliberato di precisare quanto segue.

Con riferimento alle azioni di sciopero in oggetto, con differenti note pervenute in data 7 giugno 2010, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale RdB/CUB Scuola muove una serie di rilievi critici a carico dei dirigenti scolastici, con particolare riguardo all'obbligo dell'Amministrazione di comunicare agli utenti modi e tempi dell'erogazione dei servizi in caso di sciopero, e alla modalità di calcolo delle trattenute.

L'Organizzazione sindacale afferma, inoltre, che sarebbe stata operata una modifica dei calendari "spostando nelle giornate di sciopero gli scrutini delle classi finali (per i quali non è possibile scioperare)" dopo la proclamazione dello sciopero, e richiede "un incontro urgente con la Commissione di garanzia per avere chiarimenti in merito alle modalità ed ai comportamenti da parte dell'Amministrazione scolastica in occasione di sciopero".

In merito ai rilievi mossi con le note sindacali citate si osserva quanto segue.

In merito all'obbligo dell'Amministrazione di comunicare agli utenti modi e tempi dell'erogazione dei servizi in caso di sciopero, si segnala che la Commissione segue con particolare attenzione il problema, e, per tale motivo, ha deliberato di convocare un'audizione per promuovere tra le parti prassi più rispettose del diritto degli utenti. La Commissione segnala, peraltro che, nella maggior parte dei casi, le difficoltà di comunicazione agli utenti sono legate al fatto che i dirigenti scolastici non sanno quali e quanti lavoratori sciopereranno, in quanto il vigente accordo di settore prevede espressamente la mera facoltà, in capo al lavoratore, di comunicare o meno l'adesione allo sciopero.

La Commissione si riserva, pertanto, di invitare all'audizione anche l'Organizzazione sindacale RdB/Cub Scuola, non appena verrà determinata la data della stessa.

In merito alle modalità di calcolo delle trattenute in occasione di sciopero, si segnala che la Commissione non ha competenze al riguardo. Eventuali violazioni di legge o di contratto collettivo dovranno essere fatte valere di fronte al giudice competente.

Con riguardo, infine, alla segnalazione per cui sarebbe stata operata una modifica dei calendari "spostando nelle giornate di sciopero gli scrutini delle classi finali (per i quali non è possibile scioperare)" dopo la proclamazione dello sciopero, si osserva che, ove il rilievo fosse fondato, il

convegno sarebbe probabilmente qualificabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. La Commissione, com'è noto, non è competente al riguardo, giacché la competenza spetta al giudice ordinario

La problematica relativa alla sostituzione del personale in sciopero esula dalle competenze della Commissione

Verbale n. 937 del 20.02.2012

Azienda ospedaliera OO.RR. di Bergamo/Usb (Segreteria provinciale di Bergamo). Segnalazione sindacale, del 9 febbraio 2012, con la quale viene segnalata alla Commissione un presunto comportamento irregolare, in occasione dello sciopero generale del 27 gennaio 2012, relativo ad una sostituzione di una lavoratrice in sciopero.

La Commissione precisa che la problematica relativa alla sostituzione del personale in sciopero esula dalle competenze dell'Autorità, rientrando, eventualmente, nella fattispecie della condotta antisindacale. Si evidenzia, altresì, che la tematica in questione è stata di recente affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 15782 del 19 luglio 2011, è intervenuta per definire i presupposti della condotta antisindacale, in caso di sostituzione di lavoratori in sciopero.

L'ipotesi di "interruzione di pubblico servizio" costituisce una fattispecie penalmente rilevante, prevista dall'articolo 331 del codice penale. Ogni valutazione in merito spetta, esclusivamente, all'Autorità giudiziaria competente

Verbale n. 975 del 8.01.2013

Fondazione Santa Lucia/Ugl Sanità (Segreteria regionale del Lazio). Nota dell'Organizzazione sindacale, del 21 dicembre 2012, con la quale viene richiesto un parere in ordine alla configurabilità del reato di "interruzione di pubblico servizio" da parte della Fondazione Santa Lucia che, con una nota del Direttore Generale, ha disposto la sospensione dei nuovi ricoveri in "*day hospital*" e delle visite ambulatoriali, in regime di convenzione con il SSN, dal 10 dicembre al 31 dicembre 2012, a seguito dei tagli disposti dalla regione Lazio con i decreti 348 e 349 del 22 novembre 2012.

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

"Comunico che la Commissione, nella seduta dell'8 gennaio 2013, con riferimento a quanto in oggetto indicato ed in riscontro alla nota del 21 dicembre 2012, ha deliberato di precisare a codesta Organizzazione sindacale che "l'interruzione di pubblico servizio" costituisce una fattispecie penalmente rilevante, prevista dall'articolo 331 del codice penale.

Conseguentemente. ogni valutazione in merito spetta, esclusivamente, all'Autorità giudiziaria competente".

La richiesta di valutazione in merito al corretto utilizzo delle prestazioni straordinarie non rientra nelle competenze della Commissione ma attiene, in via esclusiva, all'organizzazione del lavoro aziendale

Verbale n. 986 dell'8.04.2013

Tep di Parma/Uiltrasporti (Segreteria provinciale di Parma). Nota sindacale, del 10 gennaio 2013, con la quale si chiede alla Commissione un orientamento in ordine alla legittimità dell'operato aziendale, in relazione alle modalità di previsione e attuazione del lavoro straordinario, così come individuato in un apposito accordo sottoscritto, in data 20 ottobre 2005, dalla Tep e dalle sigle sindacali presenti in azienda.

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

“Comunico che la Commissione, nella seduta dell'8 aprile 2013, con riferimento alla nota sindacale richiamata in oggetto, ha deliberato di precisare che la richiesta di valutazione, relativamente al corretto utilizzo delle prestazioni straordinarie, non rientra nelle competenze della scrivente Autorità, bensì attiene, in via esclusiva, all'organizzazione del lavoro da parte dell'azienda medesima”.

Incompetenza della Commissione nel valutare le ingiustificate disparità di trattamento economico tra lavoratori che svolgono analoghe mansioni, i ritardi nei pagamenti delle spettanze, la mancata applicazione delle retribuzioni previste dal C.C.N.L. e le eccessive ritenute fiscali sulle buste paga operate dal datore di lavoro

Verbale n. 1004 del 23.09.2013

Appello dei “Dipendenti della De Vizia Trasfer S.p.A., Cantiere di Pozzuoli”. Nota del 10 settembre 2013 con la quale viene sottoposta all’attenzione della Commissione una serie di doglianze circa il comportamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti. In particolare si segnalano ingiustificate disparità di trattamento economico tra lavoratori che svolgono analoghe mansioni, ritardi nei pagamenti delle spettanze, mancata applicazione delle retribuzioni previste dal C.C.N.L., eccessive ritenute fiscali sulle buste paga. Pertanto, l’istante invita gli organi destinatari della nota, indirizzata, tra gli altri, anche alla Procura della Repubblica, ai Ministri competenti in materia, al Prefetto, all’Agenzia delle Entrate, al Presidente della Regione Campania e al Sindaco di Pozzuoli, a fare luce su quanto rappresentato.

La Commissione delibera il non luogo a provvedere, atteso che le problematiche esposte nell’appello non sono di competenza della Commissione.

Incompetenza della Commissione rispetto alla valutazione delle motivazioni poste alla base di una azione di sciopero

Verbale n. 1040 del 23.06.2014

Cav S.p.a./Ugl (Segreteria regionale Venezia). Nota della Prefettura di Venezia, dell'II giugno 2014, con la quale si richiede alla Commissione di esprimere un parere in ordine alla pretesa, da parte della Ugl Venezia, di acquisire, presso l'azienda Cav, notizie concernenti i trattamenti retributivi corrisposti ad alcuni dipendenti. La medesima Prefettura, per conto delle parti stesse, chiede inoltre di sapere se l'eventuale diniego di accesso agli atti da parte del Cav possa costituire una valida motivazione per il ricorso ad una azione di sciopero.

La Commissione delibera l'invio della seguente nota alla Prefettura di Venezia:

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 giugno 2014, con riferimento alla richiesta di parere di codesta Prefettura, dell'II giugno 2014, prot. n. I56/GAB/2014, relativa all'oggetto, ha deliberato di precisare quanto segue.

Si ritiene che il quesito relativo all'accessibilità di dati personali sia, *ratione materiae*, di stretta competenza dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come, peraltro, già correttamente riconosciuto da codesta Prefettura.

Infine, per quanto concerne il secondo aspetto della richiesta di parere, relativo alla legittimità di una astensione, determinata da un eventuale diniego di accesso agli atti, si evidenzia che la Commissione non esercita alcun tipo di sindacato sulle motivazioni poste alla base di una azione di sciopero, vigilando, esclusivamente, sul rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 146. del 1990, e successive modificazioni”.

Incompetenza della Commissione rispetto alla valutazione dell'esigibilità delle prestazioni non strettamente funzionali a garantire i servizi minimi, richieste al personale contingentato

Verbale n. 1040 del 23.06.2014

Tangenziale Milano Serravalle/Collettivo Lavoratori Autorganizzati del Centro Radio Operativo. Nota del 19 giugno 2014, con la quale l'Organizzazione sindacale rappresenta alla Commissione che l'azienda, in occasione delle azioni di sciopero, provvederebbe alla rimodulazione dei livelli di servizio (predisponendo il contingente di personale), senza alcuna rimodulazione delle attività da svolgersi. Ritene, invece, il soggetto collettivo che, in caso di astensione, il personale contingentato non sarebbe tenuto ad assolvere tutte quelle attività che non siano strettamente funzionali a garantire i servizi minimi. Con la stessa nota l'Organizzazione si lamenta del fatto che l'azienda, sistematicamente, non fornirebbe all'utenza una adeguata informativa sulle azioni di sciopero.

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 giugno 2014, con riferimento alla richiesta di parere di codesta Organizzazione sindacale, del 19 giugno 2014, relativa all'oggetto, ha deliberato di precisare quanto segue.

Risulta opportuno evidenziare, ai soggetti in indirizzo, che il contingente minimo di personale esonerato dallo sciopero (in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali e alla disciplina di settore) deve essere sempre predisposto in funzione della garanzia delle prestazioni indispensabili.

Tuttavia, attesa la variabilità e l'imprevedibilità dell'impegno connesso all'esecuzione delle prestazioni indispensabili, appare chiaro che il personale contingentato abbia tempo a disposizione per dedicarsi anche alle altre attività rientranti nelle quotidiane mansioni svolte.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la questione relativa all'esigibilità di tali ulteriori prestazioni non è sindacabile da parte di questa Autorità, rientrando, tale aspetto, nella dinamica dei rapporti contrattuali tra le parti, che, nella fattispecie, sono regolati dal nesso di corrispettività delle prestazioni.

Infine, sotto altro profilo, si raccomanda all'Azienda la puntuale osservanza, per il futuro, delle norme relative all'informativa all'utenza, ricadendo, su quest'ultima, la responsabilità di eventuali disagi derivanti dall'inadempimento di tale misura, espressamente prevista della legge 146 del 1990, e successive modificazioni”.

Non compete alla Commissione esprimersi in merito all'idoneità degli apparati necessari allo svolgimento del servizio, né al rispetto delle norme di sicurezza né, di conseguenza, all'esigibilità della prestazione lavorativa richiesta

Delibera n. 15/201 del 22.06.2015

LA COMMISSIONE

con riferimento all'astensione dal lavoro effettuata, nei giorni 28 e 29 maggio 2015, dai lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), dipendenti della EGO ECO S.r.l., di Cassino (FR):

PREMESSO

che, con nota del 28 maggio 2015, la EGO ECO S.r.l. ha segnalato l'astensione spontanea, quello stesso giorno, dei propri dipendenti addetti al servizio di igiene urbana nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), precisando che "lo stato di agitazione", registrato nelle precedenti giornate, si era tramutato in uno "sciopero selvaggio" che ha comportato il blocco totale del servizio di raccolta dei rifiuti;

che, con una nota congiunta del 28 maggio 2015, le Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Uiltrasporti e Fiadel, "in considerazione dell'attuale situazione creatasi a seguito dell'azione spontanea dei lavoratori", posta in essere per la mancata erogazione degli stipendi del mese di aprile 2015, richiedevano un urgente incontro con l'Azienda e l'Amministrazione comunale per trovare una soluzione alla vertenza;

che, con nota del 29 maggio 2015, l'Azienda ha segnalato la prosecuzione dell'astensione ed il blocco totale del servizio di raccolta dei rifiuti;

che, con nota del 9 giugno 2015, la EGO ECO S.r.l., in risposta a quanto richiesto dalla Commissione, ha comunicato che, in data 29 maggio 2015, l'Azienda, le Organizzazioni sindacali e l'Amministrazione comunale erano state convocate dal Prefetto di Napoli e che, all'esito dell'incontro, erano addivenuti alla soluzione della vertenza;

che, con nota del 15 giugno 2015 (pervenuta in data 17 giugno 2015), sottoscritta da circa 80 lavoratori, in relazione all'astensione improvvisa di che trattasi, si rappresentava che:

- non si è verificato alcuno "sciopero selvaggio" in quanto i lavoratori sono sempre restati a disposizione dell'Azienda;
- la mancata esecuzione dei servizi è dipesa dall'impossibilità di potervi provvedere a causa della mancanza di idonea strumentazione e in assenza delle più elementari norme di sicurezza quali, ad esempio, la dotazione di indumenti ad alta visibilità per il personale che opera su strade pubbliche, o di automezzi regolarmente sottoposti a revisione periodica, ecc.;
- che il comportamento dei lavoratori non è sanzionabile in quanto l'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, espressamente prevede che le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori;

CONSIDERATO

che lo sciopero nel settore dell'igiene ambientale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall'Accordo nazionale di regolamentazione del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 19 aprile 2001, n. 01/31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2001, n. 184;

che l'articolo 2, comma 7, della legge n.146/1990, e successive modificazioni, in caso di protesta per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori, prevede l'esonero soltanto dagli obblighi del preavviso minimo e della indicazione della durata, confermando la generale applicazione delle previsioni di legge in ogni altro caso;

che, nel caso di specie, non compete alla Commissione di garanzia esprimersi in merito all'idoneità degli apparati necessari allo svolgimento del servizio e, di conseguenza, all'esigibilità della prestazione lavorativa richiesta;

che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Commissione, non è emerso alcun elemento che consenta di ricondurre i comportamenti denunciati all'azione di Organizzazioni sindacali o ad altri soggetti collettivi, le quali, peraltro, anche in sede prefettizia, oltre a confermare la natura spontanea della protesta, hanno, solo marginalmente, affrontato il tema della sicurezza, ponendo alla base della protesta dei lavoratori la mancata puntuale erogazione degli stipendi;

che le disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché del citato Accordo, risultano essere state violate con riferimento agli obblighi: a) del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni e articolo 2 dell'Accordo nazionale sopra citato); b) del rispetto del termine di preavviso (articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e articolo 2, dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001); c) della predeterminazione della durata dell'astensione (articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni e articolo 2 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001); d) della garanzia delle prestazioni indispensabili (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e articolo 8 dell'Accordo nazionale sopra citato);

che, pertanto, l'astensione dal lavoro, posta in essere nei giorni 28 e 29 maggio 2015, dai lavoratori della EGO ECO S.r.l., addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), è da imputare, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei lavoratori;

RILEVATO

che, secondo l'orientamento espresso dalla Commissione con deliberazione n. 08/518, adottata nella seduta del 16 ottobre 2008, "nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari";

VISTI

gli articoli 4, comma 1, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

INVITA

la EGO ECO S.r.l , di Cassino (FR), in persona del legale rappresentante, ad adottare i provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni lavorative nei giorni 28 e 29 maggio 2015;

PRESCRIVE

al legale rappresentante della Società medesima di comunicare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'esito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti medesimi, riservandosi, in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 4-*sexies*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti del datore di lavoro.

Non compete alla Commissione esprimersi in ordine ad una agitazione sindacale consistente nel rifiuto, da parte dei medici, di apporre il codice di esenzione per reddito sulle prescrizioni dei farmaci, prestazione ritenuta non contrattualmente dovuta dalle organizzazioni sindacali

Verbale n. III5 del 4.04.2016

Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Nota del Commissariato, del 14 marzo 2016, con la quale viene richiesto un parere in ordine ad una agitazione sindacale, proclamata, dalle Organizzazioni sindacali Smi, Snam e Fimmg, e consistente nel rifiuto di apporre il codice di esenzione per reddito sulle prescrizioni dei farmaci, prestazione ritenuta non contrattualmente dovuta dalle organizzazioni sindacali.

La Commissione delibera l'invio della seguente nota:

“Comunico che la Commissione, nella seduta del 4 aprile 2016, con riferimento a quanto indicato in oggetto, ha deliberato di precisare quanto segue.

Secondo il consolidato orientamento della Commissione, la disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non trova applicazione nel caso in cui l'Organizzazione sindacale, nel documento di proclamazione, esprima preventivamente, con chiarezza, la qualificazione della propria condotta come rifiuto di prestazioni ritenute non dovute, motivando specificatamente l'astensione quale reazione alle richieste del datore di lavoro (cfr. delibere n. 97/136, n. 02/34 e n. 03/54), fattispecie rinvenibile nella situazione rappresentata da codesto Commissario.

Allo stato, quindi, non sussistono i presupposti per un intervento di questa Autorità, posto che la forma di lotta sindacale in esame pone questioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro eventualmente demandate ad un accertamento giudiziale”.